

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

SERIE II: DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA COMMISSIONE

VOLUME VII

**Servizi segreti – Eversione – Stragi – Criminalità
organizzata – Traffico armi, droga, petroli – Pecorelli**

TOMO VI

ROMA 1987

T O M O V I

TRAFFICO DEI PETROLI

I N D I C E

Ufficio istruzione del Tribunale di Torino, dottor Mario Vaudano: trasmissione alla Commissione P2 di atti del procedimento penale n. 349/81 R.G.I., e procedimenti connessi, contro Musselli, Milani, Gissi, Galassi e altri	Pag.	3
— Lettera di trasmissione	»	5
— Stralci di trascrizioni di intercettazioni telefoniche . .	»	6
— Lettera di trasmissione	»	17
— Deposizione resa da Mario Casardi ai giudici Gosso e Vaudano il 25 giugno 1981	»	19
— Confronto tra Mario Casardi e Giulio Andreotti, avanti ai giudici Gosso e Vaudano, del 25 giugno 1981	»	21

— Deposizione resa da Demetrio Cogliandro ai giudici Gosso e Vaudano il 24 giugno 1981	Pag.	23
— Deposizione resa da Maurizio Gorzegno ai giudici Gosso e Vaudano il 24 giugno 1981	»	27
— Deposizione resa da Gianadelio Maletti ai giudici Gosso e Vaudano il 29 settembre 1981 in Johannesburg	»	28
— Interrogatorio reso da Egidio De Nile al giudice Sicocchi il 22 marzo 1982	»	34
— Interrogatorio reso da Egidio De Nile al giudice Sicocchi il 23 marzo 1982	»	36
— Interrogatorio reso da Egidio De Nile al giudice Sicocchi il 24 marzo 1982	»	41
— Interrogatorio reso da Egidio De Nile al giudice Sicocchi il 26 marzo 1982	»	46
— Interrogatorio reso da Egidio De Nile al giudice Sicocchi il 29 marzo 1982	»	51
— Interrogatorio reso da Egidio De Nile al giudice Sicocchi il 30 marzo 1982	»	61
— Interrogatorio reso da Egidio De Nile al giudice Sicocchi il 31 marzo 1982	»	69
— Interrogatorio reso da Egidio De Nile al giudice Sicocchi il 13 aprile 1982	»	77

— Interrogatorio reso da Egidio De Nile al giudice Silocchi il 14 aprile 1982	Pag.	86
— Interrogatorio reso da Egidio De Nile al giudice Silocchi il 16 aprile 1982	»	92
— Interrogatorio reso da Egidio De Nile al giudice Silocchi il 19 aprile 1982	»	97
— Interrogatorio reso da Egidio De Nile al giudice Silocchi il 20 aprile 1982	»	101
— Interrogatorio reso da Egidio De Nile al giudice Silocchi il 20 aprile 1982	»	106
— Lettera di trasmissione	»	109
— Interrogatorio reso da Sereno Freato al giudice Cuva il 21 aprile 1983	»	110
— Interrogatorio reso da Sereno Freato al giudice Vaudano il 2 maggio 1983	»	116
— Interrogatorio reso da Sereno Freato al giudice Vaudano il 16 maggio 1983	»	131
— Interrogatorio reso da Sereno Freato al giudice Cuva il 16 maggio 1983	»	136
— Atti relativi alla lettera anonima intimidatoria pervenuta in carcere a Sereno Freato	»	141

— Rapporto della Guardia di finanza sulle frequenze in Arezzo ed in altre località della Toscana, con macchine di servizio, degli imputati Giudice Raffaele, Lo Prete Donato e Trisolini Giuseppe (con allegati) . . .	Pag. 152
— Interrogatorio reso da Raffaele Giudice al giudice Vaudano il 15 marzo 1983	» 263
— Esposti anonimi pervenuti alla Guardia di finanza nel dicembre 1975 e nel marzo 1976	» 272
— Atti relativi alle perquisizioni domiciliari effettuate il 23 aprile 1983 presso le abitazioni di Aldo Moro e di Nicola Rana	» 285
— Deposizioni rese da Maria Antonietta Piacentini in Freato e da Stefano Freato al giudice Vaudano presso il Comando del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Vicenza il 20 maggio 1983 . . .	» 301
— Deposizione resa da Eleonora Chiavarelli, vedova Moro, al giudice Vaudano il 21 maggio 1983	» 303
— Lettera spedita il 24 aprile 1983 da Bruno Musselli (dal carcere di Las Palmas) ad Eleonora Chiavarelli, vedova Moro	» 305
— Interrogatorio reso da Mario Foligni al giudice Cuva il 28 aprile 1983	» 312
— Interrogatorio reso da Bruno Palmiotti al giudice Cuva il 28 aprile 1983	» 317

Sentenza della Sezione IV penale del Tribunale di Torino, presidente dott. Elvio Fassone, nel procedimento penale contro Giudice Raffaele ed altri, del 23 dicembre 1982 Pag. 321

TRAFFICO DEI PETROLI

Ufficio istruzione del tribunale di Torino (dott. Mario Vaudano): trasmissione alla Commissione P2 di atti del procedimento penale n. 349/81 R.G.I., e procedimenti connessi, contro Musselli, Milani, Gissi, Galassi e altri.

COM. PZ

000058

SEGRETO

TRIBUNALE DI TORINO

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Via T. Tasso 1

Torino, 28 gennaio 1982

OGGETTO: Procedimento penale n.349/81 R.G. G.I. contro
MUSSELLI Bruno, MILANI Mario, GISSI Vincenzo,
GALASSI Salvatore ed altri. Trasmissione atti.

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA SULLA C.D. LOGGIA MASSONICA "PROPAGANDA
DUE"


(On. Tina Anselmi)

R O M A
=====

RISERVATO

Trasmetto, per dovere d'ufficio e ai sensi dell'articolo
165 C.P.P., stralci di trascrizioni di intercettazioni
telefoniche (operate nel procedimento pendente avanti
questo G.I. n.349/81 R.G. per associazione per delin-
quere, corruzione, collusione, contrabbando di oli mi-
nerali ed altro, a carico delle persone indicate in
oggetto) che hanno esplicito riferimento alle indagini
di competenza della Commissione in indirizzo.

Riserva, a richiesta della Commissione, trasmissione
di ulteriori elementi che dovessero risultare dalla
integrale trascrizione delle intercettazioni.



IL GIUDICE ISTRUTTORE
dr. Mario Vaudano

RISERVATO



COMM. P2

000058

SECRET

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI VENEZIA
- I Gruppo di Sezioni -

N. 914 /R/I/1^a di prot.

30170 VENEZIA.

Rif. a N. N. del

All. N.

OGGETTO: Accertamenti nel settore petrolifero - richiesta autorizzazione invio stralcio conversazioni telefoniche.-

AL SIGNOR GIUDICE ISTRUTTORE - Dr. Mario VAUDANO
presso il Tribunale Civile e Penale

= TORINO =

Il Comando Generale - Ufficio Operazioni - con radio numero 645/R/262 del 7.1.1982 - che si allega in fotocopia ha fatto richiesta a tutti i reparti dipendenti di eventuali notizie in possesso a fatti collegabili alle attività della Loggia P 2.

Poichè dalle intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza nr. 031/260008 intestata a BENEDINI Ernesto, via Zevio, nr. 5 - COMO - risultano conversazioni aventi per oggetto persone iscritte alla P2 (nota nr. 1543/R/I/1^a del 22.6.1981 indirizzata al Consigliere Istruttore Dr. Michele CURATO presso il Tribunale Civ. e Pen. Venezia e nota nr. 1783/R/I/1^a del 14.7.1981 indirizzata alla S.V. - che si allegano in fotocopia), si prega la S.V. - se lo ritiene opportuno - voler autorizzare l'invio al Comando Generale di dette notizie scaturenti dalle intercettazioni in argomento.-

IL COMANDANTE DEL NUCLEO REGIONALE pt
- Col. Carlo Valentino -

RISERVATO

RISERVATO

NUCLEO REGIONALE P.T. G. FINANZA
VENEZIA

1543 /R/I/1* di prot.

22 GIU. 1981

Accertamenti nel settore petrolifero - Trasmissione atti di P.G..-

AL SIGNOR CONSIGLIERE ISTRUTTORE - Dr. Nicholo CURATO
- presso il Tribunale C. e P. -

= VENEZIA =

Per il prescritto deposito trasmetto:

- p.v. di intercettazione telefonica relativo all'utenza nr. 031-260008 e relativo allegato;
- due plichi contenenti le bobine di nastro magnetico inerenti l'intercettazione.

Ricerca di sviluppare ulteriori conversazioni intercettate che pur non inerenti all'oggetto dell'indagine potrebbero contenere elementi di novità utili per altri procedimenti.

Tali conversazioni riguardano:


- l'intercettato e ACCIAI (oggetto P2 e ROSSI);
- l'intercettato e TEBESAN Alessandra, GALASSI Giuseppe;
- l'intercettato e altre persone da identificare.-

LETATA DA

DIATA DA *lo st...*

VENIA il 20 GIU. 1981

VISIONATA DA



IL COMANDANTE DEL NUCLEO REGIONALE pt
- col. Carlo V...

Handwritten signature

UFFICIO ISTRUTTORIALE GIUDIZIALE DI	ONE
22 GIU. 1981	
PERVENUTO:	
N° 158/80 A.C.I.	

Guardia di Finanza

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DI VENEZIA

PROCESSO VERRALE DI INTERCETTAZIONE TELEFONICA

1543/R

P r o n o s t a

Il sig. Consigliere Istruttore presso il Tribunale Civile e P. di Venezia - dr. Michele Curato - con ordine n. 458/80 A G.I. del 20.5.1981 e successiva proroga disponeva l'intercettazione telefonica delle conversazioni in arrivo e partenza dall'utenza telefonica nr. 031-200003 della rete di Como. - - - - -

Delegava, con lo stesso dispositivo per le operazioni di cui sopra, ufficiali di P.G. del Nucleo Reg. pt della Guardia di Finanza di Venezia, da effettuarsi presso i locali della Procura della Repubblica di Treviso. - - - - -

F a t t o

L'anno 1981, addì 20 del mese di giugno, alle ore 10 circa, in Treviso, presso i locali della Procura della Repubblica, viene compilato il presente atto per far constare che in esecuzione del provvedimento citato in pronosta, il brigadiere CELOTTO Bruno - appartenente al Comando in intestazione - ha proceduto alla chiusura della intercettazione in argomento, iniziata alle ore 10 del 21.5.1981, dopo la notifica del provvedimento del Magistrato alle competenti agenzie S.I.P. e della consegna della scatola traslatore. - - - - -

Alle operazioni di ascolto delle conversazioni hanno provveduto il car. ord. ZANARDI Vittorio ed. il brig. CELOTTO Bruno. - -

Per essendoci stati contattati telefonicamente tra l'intestatario dell'utenza controllata e PLESSANI Alessandra - moglie del catturando CALASSI Salvatore -, l'intercettazione non ha portato elementi utili all'indagine per la quale era stata disposta. - -

Si allega un guasto di conversazioni (all. n. 1) riguardanti al
tri giorni per le conversazioni del sig. Consigliere Istruttore
che ha disposta l'intercettazione. - - - - -

Si da atto che in fase di ascolto alcune conversazioni non sono state registrate sui nastri ritonuti "Copio" o, alternativa mente, su quelli ritonuti "Originali". - - - - -

Si da altresì atto che c'è stata una interruzione delle registrazioni dalle ore 20 circa del 2.6.1981 alle ore 09,40 circa del 3.6.1981. Alle ore 21,10 del 2.6.1981 veniva informata la Agenzia SIP di Treviso dell'inconveniente - nella persona del sig. ZANON, addetto alla Centrale - che si riservava di cocuni care l'esito del controllo linea. Il giorno 3, dopo la ripresa regolare dell'intercettazione, la SIP faceva conoscere che vi era stata una "scarsità di flusso". - - - - -

foglio nr. 2 - segue p.v. di intercettazione telefonica redatto
il 20.6.1981.-

L'interruzione, comunque, non ha pregiudicato il buon proseguimento dell'intercettazione. - - - - -

Le conversazioni in arrivo e partenza dall'utenza suddetta sono state registrate su nr. 14 (quattordici) bobine di nastro magnetico delle quali nr. 7 (sette) ritenute "ORIGINALI" e nr. 7 (sette) ritenute "COPIE". - - - - -

Le bobine di cui sopra, dopo essere state catalogate con le indicazioni per la loro facile identificazione vengono riportate in nr. 2 plichi, avvolte con carta e legate con spago a croce alle cui estremità viene apposto un piombo schiacciato con temaglia ufficiale in dotazione a questo Comando, vengono depositate presso l'ufficio del sig. Consigliere Istruttore - dr. Michele Curato - del Tribunale C. e P. di Venezia unitamente al presente atto e relativo allegato. - - - - -

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene sottoscritto dal compilatore. - - - - -

IL VERBALIZZANTE



(brig. CELSO Erano)

NUCLEO REGIONALE N. 1. G. FINANZA
 VENEZIA

Allegato nr. 1

Il presente allegato, composto da nr. 4 fogli viene alle-
 gato al p.v. di intercettazione redatto il 20.6.1981.-

BOBINA NR. 1 - II Pista

Da giri 1 a giri 11 - Telefonata in partenza; numero for-
 mato 055-474646 - l'utenza é risul-
 tata intestata a:

. ACCIAI Sergio, via Lorenzo il Ma-
 gnico, ¹³ Firenze.

La conversazione avviene tra BENEDINI Ernesto (1) o ACCIAI
Sergio (2); tra l'altro dicono:

2. nessuno capisce; la storia della P 2.....é una storia
 che dicono loro.....della P 2.....perché l'adesione,
 a suo tempo.....fu.....nel 72.....fu al Grande Orien-
 to! quindi, la questione.....loro dimostrano che.....
 che.....ci sia qualcuno che ha chiesto di essere asso-
 gnato a quella Loggia lì e poi.....hai capito..... io
 poi infatti.....né tessera, né fotografia; lui, una vol-
 ta mi mandò a chiedere la fotografia per la tessera ma
 io dico.....io non dò né fotografie né voglio tessera..
 perché dico, io, la mia adesione fu solo esterna e mol-
 tanto così, dico, in adesione ai principi.....che non
 ritengo assolutamente contrari.....

1. no! appunto!

2. nel giuramento.....stesso...., la questione quindi poi
 é tutta da dimostrare, capito?!.....ma é tutta una con-
 tatura politica.....che vogliono.....

1. eh! casino, si!

2. capisci? io ho il dubbio che lui li ha voluti far tro-
 vare questi.....

1. ma.....io.....io.....no i dubbi, io ho la certezza!

2. hai capito! quindi.....

1. ma ti puoi immaginare se quello lì, dopo tre anni che
 state.....é.....tutti i giorni si stà parlando di quel-
 lo, ad un certo punto si fa trovare la roba.....

2. é stato orchestrato evidentemente, da una parte delle
 sinistre, radicali e comunisti che hanno.....loro pen-
 sano.....ma dico, la cosa che mi urta.....ecco, é que-
 sto, la cosa che mi da più fastidio, che in un momento
 del genere, economico, politico, ecc.ecc. si vada a

RIFARE TUTTA BOBINA
 CON ALTE TELEFORMATO

- 2° foglio -

dar peso a queste stronzate.....

.....omissis.....

1. ma sì, lasciali perdere!
2. sì, ma io ho chiesto anche giù, al Comando Generale, dico, devo fare.....macché dice, non ti preoccupare, sono tutte puttanate.....
1. senti, ma poi, non c'è anche il Comandante Generale?
2. sì, sì.....
1. éhm?
2. sì, sì,.....
1. Giannini, no?!
2. sì, sì
1. e allora cosa.....
2. ma non è questione, Giannini o non Giannini.....que
stione capisci.....é.....cose che rāmpoⁿo insomma oc-
co.....

.....omissis.....

2. senti, ti volevo dire.....
1. sì.....
2. quell'altra faccenda.....con quella presentazione, c'è venuto fuori niente di nuovo, no?!
1. e.....quale? dicevi.....
2. e.....quella lì insomma, locale, via.....; insomma di quella persona che si è presentata.....lì.....
1. eh! no, no!
2. niente!
1. no, no
2. ma io non ho capito la mossa però!
1. ma.....insomma, lui ad un certo punto.....e.....diven
ta una vita impossibile fuori, éhm! é.....
2. e l'altro che fa?
1. e.....ma! non lo so! vedrai che prima o poi anche

- 3° foglio -

L'altro dovrà affrontare questo discorso quà; lui ha preferito affrontarlo.....e.....la scelta in un momento che.....sarà legata a un.....a.....un certo discorso.....

2. e Giulio é sempre dentro?

1. si, si.....

2. perca miseria! di lui mi dispiace tanto.....

1. é si, é si.....

.....omissis.....

La conversazione termina alle ore 09,49 del 24.5.1981 (n.p. 79).

Da giri 161 a giri 192 - Telefonata in partenza; numero forzato 06-733871 - l'utenza é risultata intestata a:

• BALESTRI CRIMOSI Gina, via Napoleone III n. 10; Roma.

La conversazione avviene tra la moglie di Benedini Ernesto (1) o sua madre; tra l'altro dicono:
(2).

2. ma ACCIAI che ha fatto?!

1. ma, non ho mica capito; sì, era lì.....nell'elenco della.....

2. guardavo il giornale.....

1. ah, ma Ernesto ha detto.....é scritto vicino "senno" che significa.....che non é sicuro.....poi non é più ritornato.....

2. ah!.....

1. ah! c'era anche a Roma? difatti Ernesto non mi ha detto niente.....tutti i nostri amici, qui.....anch'essi non arrestato in stò periodo.....ché lì non é grave come l'altre cose.....però dico, adesso, anche GISSI.....é stato, ed é cesato.....(costituito) ma poi un che altri due o tre, erano molto amici.....tutti amici nostri, tutti arrestati; alcuni quelli lì, che ce necciamo noi, cinque o sei.....Mirana GALASSI.....che ogni tanto, Alessandra adesso telefona pure.....o però non sappiamo dov'è.....

La conversazione termina alle ore 19,36 del 24.5.1981

-- 4° foglio --

BOBINA NR. 3 - Il Piota

Da giri 119 a giri 126 - Telefonata in partenza; numero foggiato 540903 - l'utenza è risultata intestata a;

• PARRINELLO Antonio, via Artaria n.12, Como.

La conversazione avviene tra Benedini Ernesto e Parrinello Antonio.

Benedini dice che domani non c'è, venerdì va a Sondrio o lunedì parte per Roma.

Parrinello riferisce che ha telefonato il colonnello RUINI (da identificarsi in RUINI Leonida - ufficiale addetto al Ministero Industria e Commercio) e ha chiesto se lui (Dongini) va a Roma perché avrebbe bisogno di vederlo; il colonnello ha riferito che il lavoro non è possibile farlo come a.r.l. e che comunque manderà una bozza perché bisogna costituire una società come S.a.s. o poi, una volta costituita, allora possono passare per il Ministero per la registrazione; il colonnello manderà un pre-memoria e chiede 10 cravatte.

Benedini dice che va bene.

La conversazione ha termine alle ore 21,21 del 3.6.1981.

BOBINA NR. 4 - Il Piota

Da giri 107 a giri 114 - Telefonata in partenza; numero foggiato 055-474646.

La conversazione avviene tra Benedini Ernesto (1) e Acciai Sergio (2); tra l'altro dicono:

2. senti, come vanno le cose più?

1. ma, insomma.....

omissis

2. senti, allora novità non ce ne sono, no?!

1. no, no.....

La conversazione ha termine alle ore 20,42 del 5.6.1981

DISERVATISSIMO

NUCLEO REGIONALE P.T. G. FINANZA
VENEZIA

1483/R/I/1* di prot.

14 LUG. 1981

Accertamenti nel settore petrolifero - Trascrizione stralcio di conversazioni telefoniche.

AL SIGNOR GIUDICE ISTRUTTORE - Dr. Mario VAUDAMO
- presso il Tribunale C. e P. -

= T O R I N O =

Segue nota nr. 1543/R/I/1* del 22.6.1981 diretta al Signor Consigliere Istruttore - Dr. Nicola GUARDO - presso il Tribunale C. e P. di Venezia.

per unente:


20/7/81
IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE
[Signature]

A scioglimento della riserva formulata con la nota cui si fa seguito trasmetto stralcio di conversazioni avvenute sull'utenza telefonica nr. 031-260008 della rete di Cogo:

- bobina n. 4 - I pista - da giri 107 a giri 114 (Benedini e Acciai);
- bobina n. 2 - II pista - da giri 446 a giri 451 (Benedini e Drossan Alessandra in Galassi);
- bobina n. 1 - I Pista - da giri 287 a giri 293 (Benedini e Alongi Corlando); da giri 323 a giri 346 (Benedini e Santori Serafino); da giri 393 a giri 412 (Benedini e Pozzolini Renato).

TRATTAZIONE IN buca
COPIATA DALLA funo
VENEZIA il 14 LUG. 1981
REVISIONATA DA [Signature]

IL COMANDANTE DEL COMANDO IN SEZIONE
- Ten. Col. [Signature]



IL COMANDANTE DEL NUCLEO REGIONALE pt
- col. Carlo Valentino -
[Signature]

DISERVATISSIMO

RISERVATISSIMO

Guardia di Finanza

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DI VENEZIA

SUNTO-STRALCIO DI CONVERSAZIONI AVVENUTE SULL' UTENZA TELEFONICA NR. 031-260008 DELLA RETE DI COMO INTESTATA A:

. Benedini Ernesto, via Zevio n. 5.

FOBINA Nr. 1 - I Pista

Da giri 287 a giri 293 - ore 16,23 del 22.5.1981 - conversazione in partenza; numero formato 273455 (intestato a: Comandante Nucleo pt G. di P. di Como, via Raimondi n. 2); la conversazione avviene tra Benedini Ernesto e ALONGI Gerlando (tenente, comandante di Sezione del Nucleo pre-detto).

Benedini chiede del colonnello; poiché è fuori ufficio lascia detto che quando rientra lo chiami a casa poiché è ammalato; Alongi conferma che lascerà il suo messaggio; poi parlano della P 2; Benedini dice che c'è dentro mezza Guardia di Finanza e accennano all'intervista fatta al giornale locale di Como (L'ORDINE) dall'unico "fiduista" di Como, PICCIRILLO Antonio (colonnello in ausiliaria della G. di P., residente a Como, via Recchi n. 7).

Da giri 323 a giri 346 - ore 17,31 del 22.5.1981 - telefonata in arrivo; è SANTORI Serafino (ten.col. comandante del Nucleo pt G. di P. di Como) che parla con Benedini Ernesto;

I due parlano della vicenda P 2 e Benedini dice "che aria tira nel nostro ambiente"; Santori risponde "si stà alla finestra"; Benedini prosegue dicendo che dentro ci sono tutti (nomina gran parte degli ufficiali iscritti alla P 2) e che in testa c'è ACCIAI; poi proseguono:

Benedini : "anche Enzo GESSI, ho visto (nell'elenco).....

Santori : "é bhé.....Enzo.....tutti i grossi nomi.....sono lì....."

Benedini : "Leprote (risata)....."

Da giri 393 a giri 412 - telefonata in partenza; numero formato 273509 (intestato a POZZOLINI Renato, via Musa 4, Como, libero professionista e collaboratore di Benedini).

I due parlano, fra l'altro, di PICCIRILLO Antonio che è l'unico iscritto alla P 2 di Como.

. / .
RISERVATISSIMO

BOBINA BISSIMO

- 2° foglio -

BOBINA Nr. 2 - II Pista

Da giri 446 a 451 - ore 20,15 del 30.5.1981 - telefonata in arrivo da GALASSI Alessandra; risponde Benedini Ernesto.

Alessandra Galassi riferisce della perquisizione effettuata nella sua abitazione di Veduggio al Lambro da parte di appartenenti a questo Comando e del sequestro dell'autovettura di Giuseppe (figlio della prima moglie di Galassi Salvatore); premono d'accordo che Benedini accompagnerà con la sua macchina Giuseppe a Sondrio ove ha un procedimento penale in corso; alla fine Benedini dice "salutami tutti".

BOBINA Nr. 4 - I Pista

Da giri 107 a giri 114 - ore 20,42 del 5.6.1981 - telefonata in partenza; numero formato 055-474646 di Firenze (intestato a ACCIAI Sergio, via Lorenzino il Magnifico 78) la conversazione avviene tra Benedini Ernesto (1) chiamante, e Acciai Sergio (2) rispondente.

I due si accordano per andare a Roma insieme; poi parlano del ten.col. Rossi e Acciai dice "forse il motivo è perché sembra abbiano trovato un documento foto-copiato uscito dalla Centrale". Poi proseguono:

2. senti, come vanno le cose su?

1. ma, insomma.....


omissis

2. senti, allora novità non ce ne sono, no?!

1. no, no.....

VE-Mestre, 14.7.1981

IL COMPILATORE



(b. GIUSEPPE Bruno)

RISERVATISSIMO

COMMISSIONE PERMANENTE DI INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P 2**TRIBUNALE DI TORINO**

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Via T. Tasso 1

Torino, 3 novembre 1982

OGGETTO: Procedimenti penali n.9/80 - n.752/80 - 349/81
n.752/82 R.G. G.I.. Contrabbando interno oli
minerali, corruzione, associazione per delinquere
ed altro.

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE R O M A
PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA
MASSONICA P 2
(On. Tina Anselmi)

In aderenza alla richiesta rivolta dalla S.V. in
data 27.10.1982, trasmetto per quanto di utilità
alle indagini di competenza di codesta Commissione
i seguenti atti in copia:

- 1) p.v. esame testimonio di CASARDI Mario in data
25.6.1981;
- 2) p.v. di confronto CASARDI Mario - ANDREOTTI
Giulio in data 25.6.1981;
- 3) p.v. esame testimonio di COGLIANDRO Demetrio
in data 24.6.1981;
- 4) p.v. esame testimonio di GORZEGNO Maurizio in
data 24.6.1981;
- 5) p.v. di interrogatorio di testimone di MALETTI
Gianadelio in data 29.9.1981;
- 6) processi verbali di interrogatorio (n.13 atti)
di DE NILE Egidio dal 22.3.1982 al 20.4.1982;
- 7) ordinanza di rinvio a giudizio nel proc.pen.
906/80 R.G. G.I. a carico di GIUDICE Raffaele
+ 19.

. / .

MU

TRIBUNALE DI TORINO

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE


Via T. Tasso 1

- 2 -

Riservo, se la S.V. riterrà l'opportunità dell'invio, la trasmissione di atti attinenti alla posizione di DEL GIZZO Ernesto, relativi alla complessa indagine sulla Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette. Faccio presente che si tratta di voluminosi atti, anche di trascrizioni telefoniche.

Confermo, come verbalmente anticipato, che la sentenza-ordinanza conclusiva del ramo principale dei procedimenti di cui in oggetto, potrà essere emessa (se le condizioni lavorative dell'Ufficio lo consentiranno) verso il Natale 1982.

Ossequi.



IL GIUDICE ISTRUTTORE

dr. Mario Vaudano

Tempo XXIV

PROCESSO VERBALE 1

DI ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO

Art. 357 Cod. Proc. Pen. **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

000346
SEGRETO

L'anno millenovecento 81 e questo di 25

del mese di giugno alle ore in Roma

Avanti di noi G.I. Dr. GROSSO Fior Giorgio e Dr. VAUBARO
Mario

N. 996/80 + 9/80
 Reg. Gen. Ufficio Istruz.

assistiti dal sottoscritto V. Brig. MISASI Franco

N.
 del Registro della Pretura

comparsa o l'infrascritto

al quale a norma dell'articolo 357 del Codice di Proc. Penale, vien fatto avvertimento dell'obbligo di dire tutta la verità, null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 372 del Codice Penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Interrogato sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o d'interesse che abbia con le parti private nel procedimento di cui trattasi

Risponde:

Sono l'Amiraglio CASARDI Mario nato a Roma il 10.4.1915
ivi residente in Piazza Priscilla, n. 4.

~~APR. Ricevo lettura del verbale di interrogatorio testimoniale reso al Dr. SICA l' 11.11.1980 e ne confermo il contenuto, con le seguenti precisazioni:~~

- 1) la data ivi descritta in ordine all'inizio delle indagini non fu quella dell'inizio del 1975 ma invece quella dell'ottobre 1974, come ho precisato poco fa in sede di confronto;
- 2) dopo essere stato interrogato dal Dr. SICA, mi sono ricordato che effettivamente il Gen. MALTEPI mi aveva parlato di un servizio fotografico realizzato in occasione del pedinamento del Col. TRISOLINI e della Sig.ra in Svizzera: purtroppo le fotografie che mi erano state descritte non rappresentavano i protagonisti dell'episodio in maniera inequivoca e pertanto le avevo giudicate del tutto inutilizzabili come elemento di prova.

Misasi

./.

Maltepi

Quando interrogato opportunamente sui fatti e sulle circostanze, risponde (1)

ABR. Prendo visione della fotocopia contraddistinta con il n. 34 intitolata "Colloquio con Srg. C.S. il 19.5.1975" e vi riconosco la grafia del Gen. MALTELLI. Non sono in grado di interpretarne il significato, se non nell'accenno iniziale ad O.P., che ritengo voglia riferirsi a presunti finanziamenti a favore di quella pubblicazione o del POCORRILLI, finanziamenti di cui non sono mai stato a corrente.

ADR. Sull'andamento dei controlli posti in essere sulle attività del PONTI il Gen. MALTELLI mi riferiva periodicamente a voce senza mai trasmettermi rapporti scritti; portava con sé le trascrizioni, che io però non ho mai letto. Così pure non ho mai letto i testi predisposti dal Col. COGLIANDRO, se non saltuariamente. Escludo che le indagini siano mai stati riferite al Ministro FORLANI, che subentrò all'On. ANDREOTTI nel Dicastero della Difesa.

ABR. Indubbiamente i gravi profili connessi alla sicurezza nazionale che potevano dedursi dalle iniziative sotto controllo furono determinanti nel decidere il controllo telefonico presso il Comando della Guardia di Finanza, che poi risultò nulla sia stato riferito neppure in via riservata o confidenziale all'Autorità Giudiziaria, dipese essenzialmente dalla consapevolezza che le intercettazioni erano state realizzate abusivamente e cioè al di fuori del controllo della Magistratura. Intendo dire insomma che se si fosse rivelato quello che era stato fatto si sarebbe incorso inevitabilmente nel rischio di una incriminazione, come era accaduto per il noto caso dell'investigatore FOR PONTI e del Colonnello BENEORNI. Certo si è che se il Gen. MALTELLI fosse rimasto al SID anziché venir trasferito alla Divisione Granatieri senza alcun preavviso, l'indagine avrebbe probabilmente avuto uno sviluppo ulteriore.

ABR. Vengo ora informato per sommi capi della massa degli episodi accagionati a carico del Gen. GIUDICE, del Col. TRISOLINI e degli altri ufficiali della Guardia di Finanza, oltre che di terze persone, nel corso dei controlli in oggetto, episodi fortemente contrassegnati da risvolti illeciti, così come sono esposti e commentati dall'ottobre Col. COGLIANI. Devo dire in proposito che il Gen. MALTELLI riferì un episodio del noto episodio dell'esportazione di valuta in Svizzera. Mi ricordavo inoltre che risultava come il Gen. GIUDICE, in occasione di un suo viaggio in Svizzera, a trascorrere occasione dalle stampe, aveva presentato al transito in Svizzera uno dei suoi figli (indicato come il Delfino), che ritengo essere il figlio maggiore, ad una Banca di quella Confederazione.

ADR. Confermo di essere certo di aver fatto al Ministro ANDREOTTI anche il nominativo del Gen. GIUDICE, in quanto emergente nel quadro dei rapporti del noto PONTI, agli inizi del caso, o comunque in epoca di poco successiva.

E.C.S.

Manzoni

103 *Manzoni*

(1) Per il caso di testimonio renitente, falso o reticente, vedi art. 259 Cod. Proc. Pen.



19

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

000346

SEGRETO

(9)

PROCESSO VERBALE DI CONFRONTO

L'anno 1981 addì 25 del mese di giugno alle ore 13,15 presso il Nucleo Centrale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza sito in Roma sono presenti avanti ai sottoscritti GG.II. Dr. Pier Giorgio GOSSO e Dr. Mario VAUDANO i testimoni sottonotati per essere posti a confronto tra di loro in merito alle discordanti dichiarazioni da essi rese in atti.

Dato atto nuovamente mediante redattura delle reciproche precedenti dichiarazioni, si svolgono tra essi il seguenti discorsi:

ANDREOTTI: Confermo l'interrogatorio testé reso, con le precisazioni di tempo e di luogo ivi contenute.

GIACOMINI: Ricevuta lettura di quanto ho dichiarato l'11 novembre scorso al Dott. SICA chiarisco che l'inizio degli accertamenti sul FOLIGNI si riferisce ad un incarico ricevuto non già agli inizi del 1975 come trovasi verbalizzato ma bensì intorno all'ottobre del 1974. Ritengo essersi trattato di una vera svista pedissequamente riportata nel verbale. La data dell'ottobre del 1974 la ricordo bene perché all'epoca il mandato dell'On. ANDREOTTI a Ministero della Difesa era nel periodo finale. In sostanza il Ministro ANDREOTTI mi chiese di accertare chi fosse questo FOLIGNI e che cosa stesse facendo, e come mai si agitasse tanto. Su questa richiesta impostai l'incarico poi affidato al Generale MALFETTI.

ANDREOTTI: Le rammento che la mia precedente richiesta fece seguito ad un appunto che io avevo ricevuto da parte del suo servizio e in cui si faceva sommario cenno sia al nuovo Partito Popolare che ai contatti da lui trattenuti con personale di Ambasciate e con esponenti militari.

GIACOMINI: Non conservo memoria di questo appunto, ma non mi sento di poter escludere con certezza che esso sia esistito. Io ricordo bene che incontrandomi in quella sede con il Ministro ANDREOTTI ebbi tra l'altro ad accennargli che il FOLIGNI intratteneva dei rapporti col personale dell'Ambasciata libica per ottenere finanziamenti per il suo movimento tramite affari di importazione di petrolio; aggiunti a titolo informativo che in tali iniziative il FOLIGNI risultava godere dell'appoggio di MICELI e che era emerso il nome del Generale GIUDICE nel senso come di persona cui stava a cuore la delicata posizione in cui all'epoca si trovava il Gen. MICELI.


Sten. Caraniti *Sten. Caraniti*
Sten. Caraniti *Sten. Caraniti*
Sten. Caraniti *Sten. Caraniti*


INZALE


ANDREOTTI: Escludo di aver sentito nominare nella sede anzidetta i nominativi del Gen. MICELI e GIUDICE per bocca dell'Ammiraglio CASARDI.


CASARDI: I miei ricordi sono nel senso testé riferito. Tali informative furono poi completate qualche mese dopo, quando incaricai il Gen. MALETTI di informare il Ministro ANDREOTTI sull'esito sviluppo delle indagini, informativa fu data all'On. ANDREOTTI quando ormai non era più Ministro della Difesa. A domanda del GG.II. chiarisco che si era deciso fornire queste ultime informazioni al Ministro ANDREOTTI sebbene egli non reggesse più il Ministero della Difesa, in quanto si trattava dell'esito di un'indagine da lui a suo tempo iniziata.

ANDREOTTI: Confermo che nell'incontro dell'aprile del 1975 il Gen. MALETTI mi informò soltanto sulla portata del movimento politico promosso dal FOLOGNI senza neppure far cenno dei nominativi del MICELI e del GIUDICE. Ripeto che né allora né dopo ricevetti informazioni negative sul conto del Gen. GIUDICE, né alcun accenno alla sua partecipazione alle iniziative assunte dal FOLOGNI.

Mario Casardi: 







COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

PROCESSO VERBALE (3)

PRIMO DI ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO

Art. 357 Cod. Proc. Pen.

SEGRETO
000346

L'anno millenovecento 81 e questo di 24

del mese di giugno alle ore 16 in Torino

Avanti di noi e G.I. Mario VAUDANO e
(Don. Pier Giorgio Casale) Mario GRIFPEY

N. 906/80-9/80-1327/76

Reg. Gen. Ufficio Istruz.

assistiti dal sottoscritto M. llo Giovanni CARDILLO

ed alla presenza del P.M. dr. CORSI

N. del Registro della Pretura

è comparso l'infrascritto

al quale a norma dell'articolo 357 del Codice di Proc. Penale, vien fatto avvertimento dell'obbligo di dire tutta la verità, null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 372 del Codice Penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Interrogato sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o d'interesse che abbia con le parti private nel procedimento di cui trattasi

Risponde:

Sono Col. Demetrio COGLIANDRO, n. a Villa S. Giovanni il 25/11/1919 e res. a Roma, via Brati Fiscali 258.

I.R.

Confermo innanzi tutto quanto ho dichiarato il 7/11/1980 e il 10/11/1980 al P.M. di Roma dott. SICA.
Reggo tuttora il raggruppamento C.S., così come lo reggevo all'epoca dei fatti.
Le indagini riservate, poi sfociate nella redazione del c.d. dossier "M.FO.BIALI", erano state precedute da una indagine ufficiale i cui atti sono stati riferiti al capo del reparto "D" gen. MALETTI, il quale - rilevata l'importanza dell'azione che si tava sviluppando - diede l'ordine di seguire la questione mediante osservazione, vigilanza e azione tecnica. Per azione tecnica si intende, tra l'altro, il ricorso a controlli telefonici veri e propri.
A D.R. Presso gli uffici del Foligno non vennero installate apparecchiature microfoniche occulte.

M. llo
Cardillo

M

Beauchamp

2

Quindi informato opportunamente sui fatti e sulle circostanze, risponde (1)

A D.R. Mai il gen. Maletti od altri superiori ebbero anche soltanto ad accennarmi che l'origine dei controlli risaliva a disposizioni impartite dall'allora Ministro alla Difesa, on. Andreotti.

A D.R. Mi viene esibito in fotocopia il c.d. dossier attinente al "CASO FOLIGNI" (che mi si dice essere stato tratto ex art. 165-bis c.p.p. da atti pendenti avanti al P.M. SICA di Roma nel procedimento per l'omicidio di Mino PECORELLI): riconosco tale dossier, dopo aver verificato la presenza delle sigle del gen. Maletti e dell'amm. Casardi; nonché appunti e annotazioni manoscritte del gen. Maletti, come ad es. quanto si legge ~~ALL'APPUNTO~~ all'appunto 13 del 13/5/1975 "almeno che non sia Giretti", come quello redatto in minuta da me e quindi dattiloscritto a cura ~~MI~~ del m.llo GORZEGNO del raggruppamento C.S.

A D.R. Informato delle riserve che l'amm. HENKE avrebbe fatto circa la opportunità di ricorrere a servizi di intercettazione esterni al S.I.D. (posto che il S.I.D. aveva all'epoca propri uffici tecnici all'uopo predisposti), faccio notare che - dopo l'innovazione di legge relativa all'obbligo di eseguire le intercettazioni in forme predeterminate (e cioè sotto il diretto controllo della Procura della Repubblica), introdotta nell'aprile 1974, - un simile ricorso non sarebbe più stato possibile, in quanto le relative postazioni erano state rimosse. Di qui la necessità di ricorrere, stante l'urgenza delle indagini, all'intervento già da me descritto del maresciallo CIFERRI. Devo dire, in proposito, che le ragioni di urgenza sopra descritte - unitamente alle esigenze di sicurezza nazionale prospettate dal gen. Maletti - suggerirono di stabilire in partenza con il m.llo Ciferri che non si sarebbero dovute rivelare le fonti delle notizie nè consegnare le bobine di intercettazione, e neppure introdurre discussioni sull'ammontare dei compensi dovuti.

A D.R. Effettivamente le ragioni di cautela che sottostavano all'intera operazione mi avevano indotto a non rivelare al m.llo GORZEGNO la partecipazione del m.llo Ciferri.

A D.R. Mi sono presentato io spontaneamente, il 7 novembre scorso, al dr. SICA, avendo appreso che il giorno prima il predetto magistrato - insieme al procuratore capo dr. Gallucci - aveva rammostrato all'attuale capo del SISMI gen. Santovito il dossier in oggetto. Prima di allora nessuno mi aveva mai chiesto notizie o spiegazioni al riguardo.

A D.R. Confermo anche in questa sede che al gen. Maletti avevo a suo tempo consegnato sia gli appunti in unico originale, sia gli allegati relativi alle fotografie scattate dal Gorzegno in occasione del controllo fatto su Trisolini Giuseppe e Galluzzo Giuseppa. Ciò ribadisco, nonostante le diverse asserzioni del gen. Maletti.

A D.R. Non mi risulta che la parte delle indagini che si riferiscono al caso "Vatta" (Trieste) siano state anch'esse ~~MAI~~ accompagnate da pedinamenti, ad opera del M.llo Gorzegno o di altri: si trattò, in altre parole, di esclusive intercettazioni telefoniche.

A D.R. Indubbiamente, dato il tipo di notizie acquisite, era nelle mie aspettative che venisse fatta una qualche forma di intervento nei confronti del gen. GIUDICE e delle altre persone nei cui confronti emergevano estremi di reato.

A D.R. Era nella prassi del reparto "D" dar corso, tramite P.G., ad azioni di denuncia in caso di emergenza di estremi di fatti aventi un rilievo

(1) Per il caso di testimonio renitente, falso o reticente, vedi art. 259 Cod. Proc. Pen.

Demetrio L. L. L.

Uscito

M

V


M

3

PROCESSO VERBALE

DI ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO

Art. 357 Cod. Proc. Pen.



L'anno millenovecento..... e questo di

del mese di alle ore in

Avanti di noi IL GIUDICE ISTRUTTORE
(coll. Pier Giorgio Goss)

N.
Reg. Gen. Ufficio Istruz.

assistiti dal sottoscritto

N.
del Registro della Pretura

comparsa

al quale a norma dell'articolo 357 del Codice di Proc. Penale, vien fatto avvertimento dell'obbligo di dire tutta la verità, null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 372 del Codice Penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Interrogato sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o d'interesse che abbia con le parti private nel procedimento di cui trattasi

Risponde:

Sono

vo di mero diritto penale comune.

A D.R. In effetti era ed è tuttora nostra prassi di agire in tal modo, ed è proprio per questo che avevo l'aspettativa dianzi accennata. Ovviamente io avevo riferito come di dovere al mio superiore e non spettavano a me gli ulteriori passi.

A D.R. Avuta lettura del commento ("in pratica si ritiene...") che compare alla fine dell'appunto relativo ad una telefonata TRISOLINI - DI CENSO, nell'appunto n.50 del 28 ottobre 1975, posso affermare che si trattava di conclusioni basate sul materiale raccolto.

A D.R. Posso affermare che si trattava di conclusioni che le conversazioni intercettate ampiamente giustificavano.

A D.R. A parte le intercettazioni, non sono stati acquisiti sul punto altri dati, se si esclude il servizio fotografico già ampiamente descritto.

A D.R. Alla domanda se siano acquisibili elementi a suffragio delle conclusioni di cui si è poc'anzi detto e degli

Colledell MW V R | am Dunitis Lybano

4

Quindi interrogato opportunamente sui fatti e sulle circostanze, risponde (1)

altri analoghi rilievi contenuti nel dossier M.FO.BIALI (prove, cioè, che io o l'ufficio di cui faccio parte possa produrre od esibire), rispondo riacciandomi a quanto testè detto. Mi aspettavo che, date le premesse, il servizio venisse sviluppato e si passasse ad una ulteriore fase, quella in cui si sarebbe potuto procedere, con le dovute forme, all'acquisizione di elementi probatoriamente utilizzabili. Purtroppo ho dovuto constatare che così non è avvenuto.

A D.R. Avevo chiesto prima al gen. MALETTI, ottenendone l'autorizzazione, a far effettuare il pedinamento di Trésolini - Calluzzo (servizio completo) in Svizzera, dato che si trattava di un viaggio all'Estero.

A D.R. Effettivamente dissi al Gorzegno, quando vennero distrutti gli appunti originari del mio taccuino, ~~XXXX~~ che in tal modo lui poteva stare tranquillo: ciò dissi facendo riferimento alle note caratteristiche di riservatezza dell'intera operazione.

A D.R. L'appunto manoscritto che si trova allegato alle fotocopie di interrogatorio prodotte dal P.M. di Roma dr. SICA ("Colloquio con Sig. C.S. il 19/5/1975") è di mano del gen. Maletti.

ADR. A titolo di esempio riconosco la sigla dell'ammiraglio Casardi "M.C. 12/10" sul foglio dell'appunto 45 del 10/10/75 in basso a sinistra (primo foglio).

ADR. Il capo servizio citato nell'appunto manoscritto del Maletti è l'ammiraglio Casardi.


Dentris Lybunov

Maletti

103

MA

Maletti



[Handwritten signature]

(1) Per il caso di testimonio renitente, falso o reticente, vedi art. 259 Cod. Proc. Pen.

4

④

PROCESSO VERBALE

DI ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO

Art. 357 Cod. Proc. Pen.

000346

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

SEGRETO

L'anno millenovecento 81 e questo di 24
del mese di giugno alle ore 18 in Torino

Avanti di noi e G.I. dr. Mario Vaudano
e con la presenza del P.M. dr. Corsi

assistiti dal sottoscritto Maresciallo Cardillo

comparsa l'infrascritto

al quale a norma dell'articolo 357 del Codice di Proc. Penale, vien fatto avvertimento dell'obbligo di dire tutta la verità, null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 372 del Codice Penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Interrogato sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o d'interesse che abbia con le parti private nel procedimento di cui trattasi

Risponde:

Sono GORZEGNO Maurizio nato a Cherasco il 18/5/1933 e res/ in Roma via Pietro Sommariva n. 60 -

I.R.


Confermo integralmente quanto ho dichiarato al P.M. dr. SICA il 14/11/1980.

Il pedinamento in occasione del viaggio effettuato in Svizzera dalla coppia Trisolini - Galluzzo fu realizzato da me personalmente senza l'ausilio di altro personale. Ivi compreso il servizio fotografico.

Non sono in grado di riferire altri particolari.

Handwritten signature: G. G. G. G. G.

Handwritten signature: Maresciallo



9

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE
Via Tasso, 1

N. 906/80 + 9/80
Reg. Gen. Ufficio Istruz.

N.
del Registro della Pretura

1

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
 Ufficio Istruzione
 Via T. Tasso 1 - TORINO

5

000346
SEGRETO

PROCESSO VERBALE DI INTERROGATORIO DI TESTIMONE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

Alle ore 9 del giorno 29.9.81 nei locali del consolato Italiano di Johannesburg, alla presenza dei GG.II: dr.ri Mario Vaudano e Piergiorgio GOSSO e con la presenza del Sott.Proc. della Rep. ca dr. Vittorio Corsi compare : Gianbollo Maletti n. Milano 30.9.21 res. Roma via Val Padana n. 125, di fatto dom. to in Johannesburg c/o consolato italiano, generale di divisione in servizio permanente.

I.R. ha retto il reparto D dell'ex SID dal giugno 71 al 30.10.75, allorchè fu assegnato al c.do della Divisione Granatieri di Sardegna in Roma. Fui allontanato dal SID in maniera piuttosto rapida e repentina.

A.D.R. Correva voce nell'ambiente militare che il generale Giudice, pur essendo tecnicamente e professionalmente preparato, favorisse eccessivamente i propri sottoposti. Era come una "chiocciola". Era criticato per i rapporti troppo stretti con il suo aiutante di campo, poi segreto particolare quando divenne com.te della G.di F.

Era poi noto che tra il Giudice ed il gen. Miceli esistesse un rapporto di intima conoscenza: da ciò derivava l'opinione che la cosa avesse potuto facilitare o comunque influenzare la nomina dello stesso Giudice al c.do della Finanza per la posizione di rilievo che il Miceli all'epoca ancora rivestiva.

Sempre tra le voci ricorrenti a proposito del Generale Giudice vi era che godesse di amicizie politiche influenti tra cui quelle degli On. Gioia e Lima. Quando si seppe della sua nomina, da un lato vi fu sorpresa perchè ci si aspettava che fosse nominato il primo della terza generazione, persona a mio avviso degnissima; dall'altro ce lo si aspettava proprio per questa situazione notoria di appoggi politici.

I.R. Fur non essendo in grado di ricordare con estrema precisione tutti i particolari della vicenda, dato il tempo passato, ricordo che effettivamente le indagini relative a Mario Foligni avevano trovato il loro inizio nell'autunno '74 in base a riservate fonti confidenziali. Ricordo altresì che da un controllo meramente umano (pedinamenti) di passò ad un controllo telefonico nei confronti del Foligni, risultando il medesimo un notevole centro di notizie di possibile rilevanza ai fini della sicurezza.

Tale controllo registrò successivamente una estensione all'apparecchio usato dal col. Trisolini presso il c.do generale della G.di F. a, causa dei frequenti contatti che si erano riscontrati tra costui ed il Foligni.

Non sono in grado di esporre fatti specifici che causarono l'adozione del controllo telefonico vero e proprio; non posso escludere che sia stato lo stesso col. Cofaniandro,

2

3

com.te del Raggr.to C.C.S.(centri contro spionaggio) a suggerire l'opportunità di una simile iniziativa, per assicurare una migliore e penetrante svolgimento del servizio. Le modalità di attuazione del controllo telefonico dipendevano dal Cogliandro, in tale sua qualità.

A.D.R. Non mi risulta che le attrezzature per gli ascolti telefonici esistenti presso la sede del Raggr.to C.C.S. fossero state smantellate dopo l'entrata in vigore della legge dell'aprile '74 sulle intercettazioni telefoniche. Il fatto che nel caso di specie tali intercettazioni siano state affidate alla P.S. lo appresi ben più tardi, e cioè in occasione dell'interrogatorio fattomi nel dicembre scorso dal P.M. dr. SICA. D'altra parte le modalità tecniche di tali controlli non rientravano nella mia competenza, anche se posso presumere che tale particolarità sia intervenuta a causa di particolari conoscenze nel settore da controllare, da parte del personale di P.S. contattato dal Cogliandro. Pertanto non mi interessai neppure se a tali controlli si accompagnasse la raccolta e catalogazione delle bobine originali.

A.D.R. Pur non essendo preciso nei particolari, ritengo che il salto di qualità costituito dalla decisione di porre sotto controllo telefoni del c.d. gen. le della G. di P. (decisione certo non di poco momento), dipese da accertati contatti telefonici del Foligni con tali telefoni (Giudice-Trisolini) in relazione alla ventilata operazione di importazione di petrolio libico.

I.R. Il col. Cogliandro ~~me~~ redigeva gli appunti dattiloscritti in cui era riportato il risultato dei controlli, appunti di cui io ricevevo l'originale. Ritengo che non esistessero copie degli appunti o quanto meno a me nessuno disse mai il contrario. Esaminati gli appunti, ne riferivo abitualmente all'ann. Casardi con frequenza bisettimanale circa, omettendo i particolari di scarsa rilevanza: talvolta gli sottoponevo in visione gli appunti stessi, anzi quasi sempre. Dopo averli visti il Casardi me li restituiva, qualche volta siglandoli (ad es. in calce all'appunto 45 recante la data 10.10.75). Il suddetto originale lo conservavo chiuso in cassaforte e la chiave relativa la custodivo in un cassetto della scrivania anch'esso chiuso a chiave: tale chiave la tenevo sempre con me.

Quando fui assegnato a comandare la Divisione Granatieri, raccolsi tutto il materiale riguardante indagini in corso all'epoca e nel quale rientrava il rapporto Foligni; il tutto lo consegnai in custodia al cap. LA BRUNA, com.te del N.O.I. (Nucleo operativo diretto). Tale particolare è stato da me confermato in un confronto avanti il P.M. dr. Sica nella primavera scorsa (aprile-maggio). E' impossibile che possa averlo ricavato il col. Viezzer, il quale, da un anno, si trovava in quilibrazione e non era più pertanto capo della segreteria

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

3

TRIBUNALE CIVILE GENERALE DI TORINO
 1^a Sezione Istruzione

I.R. Da parte dell'A.G. non mi è mai stato ritirato il passaporto, almeno da quanto ne so io. Pertanto le notizie giornalistiche diffuse nel maggio scorso non hanno riscontro. A me consta esclusivamente di aver ricevuto nel novembre scorso una comunicazione giudiziaria per "mancata conservazione di documenti o qualcosa di simile, nè i miei legali avv. ti Criscuolo e Salemi di Roma, mi hanno comunicato nulla di diverso da ciò.

I.R. Sono in Sud-Africa dal maggio scorso, per motivi prevalentemente familiari.

I.R. Non saprei dire se nei controlli tecnici posti in essere nei confronti del Foligni si sia fatto ricorso alla installazione di microfoni di ambiente, anche se, da alcuni passaggi del rapporto Foligni che mi vengono rammostrate, ciò sembra evidente.

A.D.R. L'espressione "due fonti certe" usata nelle prime righe degli appunti sul caso Foligni è sinonimo di acquisizione probatoria o a mezzo controllo telefonico, o microfonico o a mezzo di documenti.

A.D.R. Ritengo altresì che una influenza determinante nella estensione dei controlli telefonici al c.do generale della Finanza sia stata rivestita dal venire a conoscenza che era il Gen. Giudice ad interessarsi personalmente dell'affare del petrolio libico.

A.D.R. Gli allegati (fotografie, riviste etc.) man mano citati negli appunti in oggetto, erano mantenuti in unione agli appunti stessi, e ritengo pertanto che anch'essi formassero parte integrante del rapporto Foligni allorchè questo passò in consegna al Cap. LA BRUNA.

I.R. Indubbiamente, per quanto a mia conoscenza, l'indagine sul caso Foligni è l'unica nel periodo del mio servizio al Sid che abbia investito il vertice di un corpo armato nello Stato quale la G. di F. Di qui la ovvia delicatezza della indagine.

A.D.R. Non ho mai ricevuto personalmente in merito al servizio in esame disposizioni o direttive da parte del Min. della Difesa o da organi politici. A livello ministeriale i contatti ufficiali erano tenuti dal capo servizio e cioè dal Casardi, sotto la cui gestione nacque e si sviluppò l'intera indagine; se si escludono vari casi in cui il capo servizio delegava la mia persona per tali contatti.

I.R. Mai l'amm. Casardi ebbe a dirmi che l'indagine era iniziata per volontà del Ministro Andreotti; soltanto agli inizi di quest'anno (gen/feb) ho da lui saputo che Andreotti lo aveva incaricato di indagare sul N.P.P. del Foligni. Reso edotto del contenuto del confronto svoltosi nel giugno scorso tra l'on. Andreotti e l'amm. Casardi, ritengo tecnicamente più attendibile la versione dei fatti fornita dal Casardi, laddove dichiara che fu lo stesso Andreotti ad incaricarmi

Andreotti

V. V. V.

m

Andreotti

4

ricarlo dell'indagine. Infatti non è tecnicamente attendibile che il servizio rediga degli appunti scritti per il Ministro da inoltrare a mo' di mattinalà su una materia del genere.

I.R. Circa la manifesta figura infedele del gen. Giudice che emergeva dall'indagine Foligni, certamente ne parlai con il Casardi; la decisione sul da farsi non spettava a me, ma devo dire per opeità che convenni con il Casardi circa il fatto di non prendere iniziative esterne almeno per il momento. Ciò per tre ordini di motivi in scala decrescente di importanza: 1) non creare in quel particolare momento un "terremoto" istituzionale dopo i recenti casi DE LORENZO e Miceli; 2) l'evidente inopportunità di investire per l'ulteriore approfondimento l'organo istituzionalmente più adeguato e cioè il servizio "I" della G. di F. controllato dal gen. Lo Prete, persona non affidabile per la sua stessa figura ~~che~~ ^{anche di amicizia} e per i rapporti che intratteneva col gen. Giudice; 3) il fatto che le intercettazioni erano state eseguite in modo non regolare e cioè senza l'autorizzazione della magistratura.

A.D.R. All'epoca non fu mai riferito nulla alla magistratura poiché i contatti con la stessa erano rari e reciprocamente sospettosi. Comunque tali contatti erano tenuti dal capo Raggr. to C.S.S. per la materia ordinaria e nei casi più importanti direttamente dal capo servizio.

A.D.R. Non posso escludere, anche se ora non ne ho un ricordo specifico, di aver riferito a Casardi del viaggio in Svizzera del Gen. Giudice per la presentazione ad una banca Svizzera del proprio figlio maggiore indicato come "il delfino".

I.R. Riconosco come di mio pugno l'appunto intitolato "Colloquio con sig. C.S. il 19.V.75": si tratta di uno di quei fogli che nel novembre '80 furono oggetto di sequestro a seguito di una perquisizione domiciliare ordinata dal P.M. di Roma presso la mia abitazione. In esso erano contenute sintesi di notizie provenienti da varie fonti e sulle quali io riferii an quella data all'amm. Casardi. Soltanto una piccola parte di tali annotazioni ha attinenza al ~~prezioso~~ caso Foligni e cioè il punto 6° indicato come "Visita a Min. Andr." e cioè al Ministro Andreotti.

Fornisco l'interpretazione autentica del manoscritto: Nella graffa più grande è detto NPP (Nuovo Partito Popolare) - Ga (Ga) cui segue a fianco "preoccup" (preoccupante, almeno ritengo) con a fianco altra graffa più piccola e le parole "riferirali" ed altra che non riesco a decifrare - "più forze interventi"; sotto, sempre nella graffa grande, vi sono le parole "Libia petroli Mic" (Miceli) e sotto "attività AG Quirinale poi. Gallucci: acqua fredda".

A.D.R. Anzitutto preciso che la stesura dell'appunto precedette l'incontro col ministro Andreotti di cui parlerò tra poco. L'espressione poi inquadrata per traverso "Anche in seguito" si riferisce ad una direttiva dell'amm. Casardi.

Autenticato
 m
 Alberto Andreotti

di continuare a relazionare su questi fatti (Foligni) a lui o ad Andreotti. Preciso che io una sola volta andai da Andreotti al Ministero del Bilancio. Era una mattina di tarda primavera verso le 11. Gli riferii sulla situazione dell'N.P.P. e del Gedda, in quanto era risultato un intenso ficarsi dell'attività politica del Foligni a livello di proselitismo in danno della D.C.

I.R. Prendo atto che nella stessa graffa io ho scritto anche dell'affare del petrolio libico, ma per quanto ricordo io non parlai di ciò ad Andreotti. Né tanto meno del gen. Giudice. Prendo atto che il Casardi ha dichiarato di aver parlato ad Andreotti della posizione Giudice, ma direi che io comunque non ne parlai all'Andreotti perché Casardi mi disse di limitare a riferire sulla questione politica e cioè dell'N.P.P.. Non ricordo se Andreotti mi chiese come ci erano procurati le notizie sul Foligni e N.P.P..

I.R. Tornando all'interpretazione del manoscritto di cui si è parlato, preciso a domanda che non so che senso dare alla espressione "Gallucci-acqua-fredda".

I.R. Per quanto attiene alla persona di Mino Pecorelli, posso dire di averne fatto conoscenza personale tramite il gen. Mino, che mi invitò ad una colazione cui partecipava anche il Pecorelli. Dalle espressioni usate nella circostanza dal gen. MINO a proposito del Pecorelli ("lo devi incontrare; è ora che la smetta di attaccarti") posso ritenere che scopo dell'iniziativa del gen. Mino fosse quella di promuovere un diverso atteggiamento nei miei confronti del Pecorelli, il quale da alcuni anni, penso dal '72 in poi, mi rivolgeva sulla sua rivista O.P. attacchi del tutto gratuiti. Rividi poi altre volte il Pecorelli, e fra di noi si svolsero conversazioni varie su fatti e personaggi del momento, senza che a tali colloqui facessero seguito strascichi su O.P..

I.R. L'abbonamento in 4 esemplari che il SID aveva sottoscritto a favore di O.P. era stato fatto ad epoca precedente la mia entrata nel SID.

I.R. Nessuna informativa sul caso Foligni venne mai fornita né al ministro Forlani né agli altri successori dell'on. Andreotti al Min. della Difesa, almeno da quanto ne so io.

I.R. Effettivamente ebbi occasione di telefonare all'amm. Casardi intorno alla fine di giugno '81: il motivo di tale chiamata era costituito dal fatto che volevo chiedergli se fosse vera la notizia secondo cui gli era stato ritirato il passaporto dal P.M. di Roma. Ai primi sempre di giugno a sua volta il Casardi mi aveva cercato telefonicamente per chiedermi se io ricordavo che egli avesse mai dato ordine al col. Viezzer di svolgere indagini sulla P.2., avendo lo stesso Viezzer dichiarato al Magistrato tale circostanza. Risposi che non mi ricordavo assolutamente nulla del genere.

Paul Ciatti

Im

Alberto Casardi

I.R. Al mio successore designato gen. Romeo non feci alcuna descrizione delle indagini da ultimo condotte dal Reparto D, nè il gen. Romeo me lo chiese. Mi limitai ad informarlo che le pratiche relative alle varie indagini ~~arranzate~~ da me conservate in cassaforte erano state restituite alle varie sezioni competenti e, per la parte che lo riguardava, al N.O.D.

I.R. Ricordo che in occasione dell'interrogatorio del dr. Sica già citato consegnai al ~~cap. LA BRUNA~~ un appunto manoscritto mio nel quale erano elencati i titoli delle pratiche consegnate in custodia al cap. LA BRUNA (tra cui quella del caso Foligni). Nel corso dell'interrogatorio feci tra l'altro presente al dr. SICA che il col. Viezzer era informato dell'avvenuta consegna delle pratiche sopracitate al cap. LA BRUNA, essendo egli rimasto come civile al reparto D dopo la sua messa in ausiliaria.

Stella

mo

Ugo Venanzoni

V. L.

[Signature]

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

(Artt. 368 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)

000346

SEGRETO

(6) 1



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. 26

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

N. _____ R.C.

n. 859/SOF

L'anno millenovecentoottanta 82 il giorno 22del mese di Marzo alle ore 10,30 nel Tribunale
di Milano - Ufficio Istruzione.Avanti a Noi Dott. S. Silocchi

Giudice Istruttore,

assistiti dal sottoscritto Cancelliere

Si depositi in Can-
celleria ai sensi
dell'art. 304 quater
C.P.P. per gg. _____

Milano, _____

è comparso ING. DE NILE EGIDIO

Il G. I.

il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta
di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651,
495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non
rispondere alle domande che _____ saranno rivolte sui fatti per cui
è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:Sono e mi chiamo DE NILE EGIDIOnato a già generalizzato

residente in _____

di professione _____

ho ho adempiuto gli obblighi del servizio militare

Sono (1) _____

(1) Indicare lo stato,
se abbia beni e se ab-
bia subito precedenti
condanne.Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere
domicilio per le notificazioni risponde:

Confermo miei difensori i qui presenti avvocati

Isolabella e Longo ed è presente altresì il Dott.
Proc. Francesco Arata. E' prente il P.M. Dott. Fenizia

Interrogato sui fatti di cui al _____

intendo rispondere _____

D

STATO IMPLETO C'NOTAZIONE

Preso preliminarmente atto che il G.I. nel corso di una operazione iniziata il 12/3/1982 ha rinvenuto documentazione che gli riguarda, Preliminarmente l'imputato De Nile dichiara di voler rendere delle dichiarazioni. Prima che l'imputato renda delle dichiarazioni spontanee, il G.I. procede in una serie di contestazioni sulla base delle agende rinvenute nello appartamento del De Nile. tale operazione termina alle 12.45. e G.I. quindi chiede all'imputato se l'attestazione di un numero generalmente (accanto ai nomi di noti petrolieri come MUSSELLI, MOTTOLA, CATANESE, BARETTA e numerosi altri) rappresentino la somministrazione di somme di danaro. Invita inoltre l'Ing. De Nile ha precisare immediatamente nel caso si tratti di somme di danaro a lui corrisposte se esse fossero destinate a lui o a terze persone e a che titolo tali pagamenti furono corrisposti. «Non posso rispondere al momento a questa domanda, perchè secondo me devo prima rispondere a tutto il resto che è molto importante. Son pronto a narrare i fatti a cominciare da domani mattina dopo aver riflettuto in giornata sulle contestazioni che non sono state mi sono state mosse e sui fatti che io mi ricordo». A questo punto l'interrogatorio viene rinviato alle ore 10 del giorno 23/3/1982 come da avvisi già spediti.


L.G.S.

[Handwritten signatures and notes]

220 ml
Luffe

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dott. Sergio SLOCCHI

COMIA
23 NOV. 1982



INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

Art. 305 e 307 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. 26°

L'anno millenovecentosettanta- 82 il giorno 23

859/80P

del mese di MARZO alle ore 10 nel Tribunale
di Milano - Ufficio Istruzione.

Avanti a Noi Dott. S. Silocchi

Giudice Istruttore,

assistiti dal sottoscritto Cancelliere

è comparso ING. DE NILE EGIDIO

il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non rispondere alle domande che saranno rivolte sui fatti per cui è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo ING. DE NILE EGIDIO

nato a già generalizzato.

residente in

di professione

ho adempiuto gli obblighi del servizio militare

Sono (1)

Indicare lo stato,
abito, beni e se ab-
bi subito precedenti
adanne.

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere domicilio per le notificazioni risponde:

Confermo i miei difensori i qui presenti avvocati

Isolabella e Longo ed è presente altresì il dott.

Proc. Francesco Arata.

Interrogato sui fatti di cui al

intendo rispondere

N. R.C.

Si depositi in Can-
celleria ai sensi
dell'art. 304 quater
C.P.P. per gg.

Milano,

Il G.I.

40

OTATUHMILLEC OIOTADORS
Ho fatto la mia esperienza a Milano nel 1965 inviato missione dal Ministero per compiere un'indagine su gravi irregolarità che si erano verificate presso l'U.T.I.F. di Milano riguardo i certificati di provenienza dal 1957 al 1961. L'indagine riguardava la gestione precedente perchè l'Ing. Bianchi era venuto nel 1951. In tale occasione io accertai delle gravi irregolarità a carico di ignoti, ma ovviamente gente appartenente all'ufficio in quanto mancavano dei certificati in bianco che si poteva presupporre fossero serviti a legittimare prodotti di contrabbando. Di mia iniziativa sempre d'accordo con il Ministero estesi le indagini che andavano fine al 1961 al 1964, in questo modo controllando anche i primi quattro anni della gestione Bianchi. Nel corso delle indagini io presi visione anche di alcune pratiche. Dall'esame dalle quali accertai che l'ufficio aveva autorizzato illecitamente delle miscele fra benzine e solventi consentendo ai petrolieri di evadere l'imposta sui solventi aggiunti. Dato il tempo trascorso non sono in grado di ricordare con estrema esattezza quali fossero le ditte autorizzate alle miscele illecite. Ricordo ora la ditta Bianchi di Villa Santa che era collegata al vecchio Tagliabue di Monza già proprietario di quella che è oggi la Lombarda Petroli. Ritengo anche che il Bianchi avesse anche un deposito fiduciario. Inoltrai pertanto la mia relazione al Ministero ma so per certo che quando fu inoltrata la denuncia all'Autorità Giudiziaria mentre in essa furono esposti i fatti che riguardarono gli ignoti che avevano sottratto i certificati, nessuna menzione fu fatta per le illecite miscele. Non chiesi spiegazioni ad alcuno sull'atteggiamento che era stato assunto al Ministero. Fu così che ebbi per la prima volta l'occasione di conoscere l'ambiente U.T.I.F. di Milano del quale, stando a Como avevo già sentito parlare come un ambiente molto corrotto. Voglio ora chiarire che in sostanza gli accertamenti non toccavano la gestione Bianchi dato che le miscele giungevano fino al 1961 mentre solo pochi certificati erano stati sottratti a partire da quell'anno. Dopo questo avvenimento io giunsi a Milano come Ingegnere di Sezione, col grado di Ing. Capo. Poichè ero più giovane rispetto a Greco e a Benincasa mi fu assegnata la Sezione più piccola dalla quale mancavano totalmente le toppe ad eccezione della LOMCA di Cantalupo e della Rondine di Pero. In quell'anno e cioè nel 1965 io non ricevetti dai rappresentanti di tali ditte alcuna offerta di danaro per tollerare l'attività di contrabbando o offrire protezione. So che i rappresentanti trattavano direttamente con Bianchi. Mi rendevo tuttavia conto del fatto che qualcosa non andava nelle rese dichiarate da queste raffinerie. Esaminavo queste: era agevole rilevare che se quelle rese fossero state vere quelle società sarebbero state destinate al fallimento. Poichè invece queste società lavoravano si doveva supporre che esse producevano di contrabbando ricavano degli introiti, presentati non iscritti al bilancio. Parlai di questa situazione con l'ing. Razzano del Ministero dell'Industria il quale mi fece presente che il suo Ministero doveva solo occuparsi della capacità produttiva di queste aziende e non della loro economicità e tanto meno della possibilità che esse frodassero il fisco.

Quando capii che c'era un rapporto fra la azienda sottoposta al mio controllo e l'ingegnere Bianchi io tacqui, mettendo da parte, mentre invece l'Ing. Greco venne a forte contrasto proprio per dar ragione con il suo capo. Ritengo che per tale motivo egli fu trasferito. Di questo trasferimento è curioso rilevare che non esiste alcuna documentazione ufficiale ma tutta la questione fu trattata per telefono tra il Bianchi e probabilmente Tommasone, di cui Bianchi era molto amico. L'anello di congiunzione fra i due era il dott. Renzulli Silvestro e da un altro funzionario di nome Landolfi. Il Greco non lasciava la sezione più ricca che era quella di Benincasa. Quest'ultimo aveva un ottimo rapporto con Bianchi ed era l'unico da cui questo si faceva affiancare nella preparazione degli ordini di servizio riguardanti gli spostamenti del personale. Mentre mi occupavo della mia zona sono venuto a conoscenza di due episodi che dimostravano una attività di corruzione da parte di petrolieri. Seppi che siamo attorno ai primi anni 70 che alla SPARVOL che apparteneva a Cella c'era una attività di corruzione fatta da un finanziere e cioè non di una singola persona ma di tutti i finanziari che si alternavano; uno di questi, il cui nome non ricordo, denunciò il fatto ai suoi superiori; ma il conseguente processo si concluse con l'assoluzione e del capo deposito. Il secondo fatto riguarda il procuratore Chiaia Francesco procuratore ora all'U.T.I.F. di Padova, il quale aveva trovato benzina invece di gas liquido nel campione prelevato alla Lombarda Petroli. Riferì evidentemente allo Ing. Bianchi il quale ne determinò il trasferimento a Padova. Anche questo trasferimento fu fatto senza documentazione scritta. Penso che il fatto possa essere temporaneamente collocato attorno ai primi anni 70. Questi episodi hanno cominciato a farmi capire che esisteva un gruppo interessato a proteggere il contrabbando tanto dell'U.T.I.F. di Milano quanto al Ministero; e, consapevole dei rischi di carriera e della inutilità di queste denunce, ho deciso di fare la politica dello struzzo. Infatti capii che ogni mio intervento sarebbe stato inutile. Faccio presente che dopo l'andata via di Greco io venni comunque lasciato nella mia insignificante sezione e lì rimasi fino al 1973 dopo essere rimasto nell'ultimo periodo come vice-capufficio dell'Ing. Bianchi. Pur facendo la politica dello struzzo comunque quando ho saputo i fatti precisi di contrabbando io sono intervenuto facendo le denunce. Produco qui una copia di un rapporto da me fatto in data 29/10/72 che consegnai a Bianchi. Questo rapporto provocò il risentimento di Bianchi, il quale su consiglio di Tommasone andò al Comandi di P.T. a denunciare i fatti assieme a me. Ricordo che durante il viaggio il Bianchi dimostrò estremamente seccato di questa mia iniziativa perchè il fratello era sindaco di una delle società indicate in denuncia. E mi minacciò il trasferimento da Milano. A questa vicenda mi riferisco nel diario alla data del 30/10/1972. Il comandante del nucleo di P.T. che era Sessa chiamò il colonnello DI CENSO per la tratta

zione della pratica. Mi sembra di ricordare che tale denuncia fu allegata ad un rapporto generale fatto dalla G.D.F. a carico di EURONAFTA e COPRETO. Questa pratica fu inizialmente affidata al Dott. Alessandrini. A proposito del Dott. Alessandrini debbo dire che in quegli anni e negli anni seguenti i Petrolieri apparivano abbastanza soddisfatti del fatto che le pratiche o meglio le denunce nei conseguenti procedimenti fossero affidati a lui. Questa soddisfazione derivava dal fatto che così si diceva e io non sono un tecnico - questo P.M. non provvedeva alla formalizzazione di tali procedimenti, istruendo l'insommaria. In tale situazione i petrolieri rilevavano che il procedimento era nelle mani del solo P.M. il quale quindi se avesse voluto bene avrebbe potuto lasciare al giacere fino alla maturazione della prescrizione. In merito a tale atteggiamento di Alessandrini io ho sentito due voci. Secondo la prima egli sarebbe stato convivente con i petrolieri; secondo l'altra, trattandosi di Magistrato ambizioso, egli avrebbe trascurato di occuparsi di questi procedimenti per interessarsi di cose di maggior risonanza. Posso solo dire che vidi Alessandrini una volta sola quando gli consegnai a anno un inizio di rapporto o meglio una denuncia fatta da me che riguardava la PETROLCARBO in data 2/4/1976. Il responsabile era stato infatti arrestato e si rilevava che il danno per l'erario era secondo me sui due miliardi. Feci presente queste cose al Giudice Alessandrini precisando l'entità del danno affinché egli potesse tener conto dell'importanza del processo; venni poi a sapere che questo imputato-detenuto venne scarcerato tre giorni dopo con una cauzione di sette milioni. Mi ricordo che si trattava di un cittadino italiano ne-svizzero che dopo la libertà provvisoria la cui cauzione era stata pagata dai petrolieri, si trasferì in svizzera dove gli stessi petrolieri provvedettero a mantenerlo. Fu almeno questa la voce che girava nell'ambiente. Per quanto riguarda la Magistratura sono al corrente di un altro episodio che riguarda la dott.ssa Dameno giudice istruttore del procedimento PETROLTEX e tipografia clandestina di certificati di provenienza. Si trattava della costituzione di una grossa "cartiera" amministrata dalla Guardia di Finanza, nel senso che non aveva ricevuto da noi la autorizzazione al rilascio degli KTA 16 e doveva quindi ricorrere al rilascio da parte della G.D.F. Ciò non di meno i certificati che io ho rinvenuto allibrati al registro di carico erano tutti falsi, mentre la Guardia di Finanza a fronte del carico fittizio aveva emesso regolari KTA 16. Quando la Dott.ssa Dameno volle parlare con qualcuno dell'U.T.I.F. andai io e le spiegai la situazione tanto che ella ebbe forti dubbi sulla buona fede della Guardia di Finanza. Mi pare di ricordare che poco tempo dopo la Dott.ssa Dameno fu trasferita e perciò di questa situazione furono assai contenti i petrolieri perchè temevano la Dott.ssa Dameno e nel contempo beneficiavano dei ritardi nell'istruttoria determinata dal trasferimento. Ricordo anzi che qualcuno disse che i petrolieri avevano pagato per quella che veniva definita la promozione della Dott.ssa Dameno. Infine posso dire che Bruno Musselli si vantava di essere un grosso amico personale del Procuratore Gresti.

Bruno Musselli

Il Dott. Gresti aveva una grande fiducia in Alessandrini e gli aveva anche affidato il procedimento conseguente alla denuncia Volpe che però Alessandrini dopo aver visto che in quelle di chiarazioni si formulavano dei sospetti su di lui volle che fosse affidato ad un altro Magistrato. A domanda risponde: non sono a conoscenza di alcun intervento del Procuratore Gresti sulla regolarità del processo di contrabbando, posso invece dire che il Musselli quando fu inquisito dai giudici Napolitano e Labozzetta di Treviso cercò di interferire sulla attività istruttoria attraverso il Ministro della Giustizia che era allora Morlino... Non sono a conoscenza invece di un eventuale effettiva interferenza di Morlino. Poichè lei mi chiede di fare il nome delle persone che mi avrebbero messo al corrente di tutte queste cose, faccio fin d'ora presente che avevo diversi informatori oltre ad aver avuto confidenze dirette dai petrolieri. Quando mi sarà data la possibilità di consultare i miei diari, puntualmente riferirò i nomi di ciascuna delle persone che mi hanno messo al corrente dei singoli episodi.

Per quanto riguarda invece il Dott. Lanzi il cui nome compare sulle mie agende debbo dire che lo vidi solo in occasione della cena con il Picchi e il Galimberti. Non mi risultano suoi interessamenti nel settore petrolifero. Sulla mia agenda risultano anche i nomi di tre Magistrati di Monza che sono Recupero, Forrieri e Marilena Russo. La ragione di tale annotazione sta nel fatto che per un procedimento originato da una mia denuncia conseguente ad accertamento alla G.D.F., per l'intervento di questa ero divenuto quasi un inquisito e allora io stesso ho chiesto di poter avere tramite la Dott.ssa Russo che è mia concittadina ed ha lavorato con mio cognato Dott. Corradino che è Magistrato a Salerno, un appuntamento ai due magistrati che si occupavano della questione, Forrieri e Recupero. Sono a conoscenza del fatto che nella denuncia Volpe si parla dei Magistrati di Monza ma debbo dire che non ho mai sentito alcunchè sul conto di Recupero. Sul Forrieri ho invece sentito voci simili a quelle che avevo sentito per Alessandrini quando ha parlato di conduzione di procedimenti in sommaria. Debbo peraltro aggiungere che un maggior impegno nell'area di Monza avrebbe potuto far scoppiare questo scandalo prima dato che molte Cartiere erano situate in quella giurisdizione ed è interessante notare che si trattavano di cartiere amministrare dalla G.D.F. Voglio infine precisare che il nome Carnevali annotato sull'agenda a proposito di una cena non si riferisce al Giudice ma a un Colonnello della Guardia di Finanza. Invece parlo del Giudice Carnevali quando mi sfogo per il fatto che egli si era lamentato con Pellosso del fatto che io avevo mandato qualcuno per sapere come stavano le cose a proposito della denuncia Volpe. Ricordo infatti che alla persona che andò a chiedere che dovrebbe essere l'Ing. Cuomo egli non disse assolutamente nulla.

L.C.S.



Copia consegnata al Procuratore Generale
- 3 NOV. 1982

Torino

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

Artt. 3to e 367 C.P.P. - Artt. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)

00360

8



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. 26°

N. 859/808

L'anno millenovecentosettanta 82 il giorno 24
del mese di MARZO alle ore 10 nel Tribunale
di Milano - Ufficio Istruzione.

Avanti a Noi Dott. S. Silocchi

Giudice Istruttore,

assistiti dal sottoscritto Cancelliere

Si depositi in Can-
celleria ai sensi
dell'art. 304 quater
C.P.P. per 83

Milano, _____

Il G. I.

è comparso ING. DE NILE EGIDIO
il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta
di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651,
495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non
rispondere alle domande che saranno rivolte sui fatti per cui
è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo DE NILE EGIDIO

nato a già generalizzato.

residente in _____

di professione _____

ho adempiuto gli obblighi del servizio militare

Sono (1) _____

) Indicare lo stato,
abbia beni e se ab-
a subito precedenti
adanne.

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere
domicilio per le notificazioni risponde:

Dà atto che non è preesente alcun difensore.

Interrogato sui fatti di cui al _____

intendo _____ risponde:re

Riprendendo l'interrogatorio ho ricordato un nuovo fatto e anzi prendo lo spunto per dichiarare che se in questa prima epoca non avrò esposto alcuni fatti, ciò non sarà dovuto a reticenza bensì al tempo trascorso per cui quando passeremo ad un analitico esame delle agende penso di poter ricordare con più esattezza i fatti. Produco una copia di un documento riguardante la nuova PECOL dalla quale risulta che durante la gestione Bianchi erano scomparsi numerosi libri-certificati la cui somministrazione era curata da certo FORTINI MASSIMO figlio di un Procuratore capo molto amico dello stesso Bianchi. A domanda risponde non saprei ora spiegare come in pochi giorni dalla minaccia di trasferimento determinata dalla questione COPETROL, Bianchi sia arrivato alla determinazione di favorire la mia successione al suo posto e come io stesso ho scritto sulla agenda di aiutarmi a restare a Milano, né tanto meno mi ha fatto alcuna confidenza oltre a farmi capire che aveva un rapporto molto stretto con Tommasone, Musselli e Bolzani. A questo punto il giudice istruttore invita il De Nile a parlare della sua promozione. L'imputato dichiara: per quanto riguarda il mio inquadramento come primo dirigente la cosa è stata assolutamente regolare. Si dà atto che in questo momento è intervenuto il Dott. Francesco Arata. E' vero che prima che fosse emanato il decreto conseguente alla nomina a Primo Dirigente era stato ventilato il mio trasferimento a Parma in aggiunta al DeErrico in base alla proposta dell'Ispettore Verdina. Venne a conoscenza di tale situazione e perciò partii per Roma dove ebbi contatti con Olevano e Tommasoni i quali dissero che avrebbero cercato di aiutarmi a non dovermi trasferire per tenuto conto delle ragioni di famiglia e delle aspettative che io evidenziavo. Successivamente però intervenne il decreto di trasferimento a Parma non più per ragioni straordinarie ma come conseguenza dell'inquadramento. In questa occasione poichè le sedi erano state assegnate senza consultare gli inquadrati, rimanemmo tutti un po' scontenti e concordammo un'azione comune. Nel mio evaso prospettai con telegrammi miei e dell'Ing. Bianchi delle situazioni di salute di emergenza sulla base delle quali Tommasone dispose le opportune prove e si susseguirono fino a quando io non venni nominato 1 Dirigente superiore e fui destinato a Torino. Per quanto 2 riguarda invece la mia promozione a dirigente superiore io anche ho sentito le voci in base alle quali risultava che i petrolieri o meglio alcuni di loro si sarebbero passati per versare una cifra dell'importo variante tra novanta e duecento milioni che sarebbero andati a politici e ad ecclesiastici. Questa confidenza mi venne fatta da Bolzani primo più precisamente il Bolzani mi disse che erano stati raccolti quaranta milioni versati a Monsignor Duca Simeone di Roma il quale avrebbe influito presso Tommasone probabilmente versato la parte della somma. Un'altra somma di sessanta -settanta milioni secondo Bolzani era destinata al deputato Amadei socialdemocratico che era sottosegretario alle Finanze all'epoca del mio concorso. Un'altra somma di circa quindici milioni sarebbe andata sempre secondo Bolzani all'Onorevole De Cocci deputato democristiano e segretario amministrativo della corrente di Emilio Colombo -attua- a quell'epoca Ministro delle Finanze. Debbo precisare che Amadei dopo la mia promozione mi telegrafò mentre sò che con

10

Bolzani si attribuì il merito della mia promozione e anche con Del Eò Giuseppe presidente dell'Asso Lombarda settore petrolifero o titolare della Carbonafta, ebbe un atteggiamento simile. Mi risulta poi sempre dalle dichiarazioni di Bolzani che altre piccole somme sono destinate, state destinate per regali a ~~Lomuto segretario della segreteria~~ uomo della segreteria del Ministro Colombo che curava in un ufficio in Piazza La Pietra in Roma dove facevano capo tutti i deputati della corrente di Emilio Colombo. Altri regali su valori che non conosco sono andati al Cardinale Poletti che pure si è interessato presso il ~~Ministro Emilio Colombo~~ come lo stesso Poletti mi disse personalmente, poi a Monsignor Mario Pimpo sempre di Roma, all'attuale Monsignore Giacomo Ceretto sempre di Roma, nonché a Monsignor De Bonis sempre di Roma i quali sempre avrebbero dovuto interessarsi presso il Ministro Colombo. Mi risulta che il solo De Bonis avrebbe restituito il regalo costituito in buoni di benzina. Oltre a questi interventi sollecitati o con danaro o con denari c'è stata una certa attività di raccomandazione disinteressata da me promossa attraverso amicizie che potevano intervenire in altro loco. Andai una volta infatti dal Vescovo Angelini presso che promise il suo interessamento presso il Presidente del Consiglio di allora Onorevole Andreotti. Si dà atto che interviene l'Avvocato Isolabella Lodovico che prende il posto del Dott. Arata. Ricordo anche che girava la voce che per la mia promozione Musselli aveva versato dei soldi per la somma di dieci milioni. Prendo atto che nella mia agenda dell'anno 1973 risultano una serie di mie e di attività riguardanti la questione della promozione. Posso confermare che Bianchi si impegnò ad aiutarmi con Valsecchi che ~~era~~ Ministro delle Finanze prima che intervenisse Emilio Colombo. Io infatti avevo cominciato a muovermi già durante la gestione Valsecchi, in quanto come risulta chiaramente anche dal diario le promozioni dovevano avvenire a luglio e non a dicembre. Valsecchi conosceva abbastanza bene Bianchi in quanto aveva sue ragioni private per venire spesso a Milano o meglio a Pero dove esisteva l'abitazione di una signora legata a lui da vincoli di amicizia e che era la moglie dell'assoluto padrone della PULICI? Questa confidenza me la fece proprio Bianchi quando mi disse che si conoscevano. Sempre in questa attività di ~~cardeggiamento~~ di una mia promozione mi recai anche a Roma ad incontrare Cipollone della Direzione del personale del Ministero e degli affari generali nonché alla sede del P.S.D.I. dove parlammo con Massai, deputato Milanese, allora sottosegretario alle poste. E' vero che in quel periodo Bianchi mi presentò Musselli che io andai a trovare in Via dei Gradenigo. In quella occasione il Musselli si offerse per la mia promozione e la mia permanenza a Milano, ma non mi disse come avrebbe fatto. Che Musselli qualcosa abbia fatto mi risulta dal fatto che Cannarsa aveva ricevuto proprio da Musselli l'incarico di interessarsi. Non so a chi si rivolse Cannarsa Rimasi invece stupito che Musselli potesse fare qualcosa per la mia permanenza a Milano, dato che non sembrava possibile la ~~co-~~esistenza di due dirigenti superiori dato che l'Ing. Bianchi aveva ancora un anno e più di servizio. A domanda risponde per quando riguarda la posizione di Monsignor Duca faccio presente che la somma di quaranta o trentacinque milioni gli era stata

11

trasformata con un assegno circolare. Ora Monsignor Quaglia Duca voleva questo assegno subito mentre Don Francesco Quaglia intendeva darglielo solo a mia promozione avvenuta. Preciso che anche Don Francesco mi ha parlato di questa storia degli assegni Bolzani a sua volta dava ragione a Don Francesco il che voleva pagare solo a promozione avvenuta. Posso anche aggiungere che poi io stesso sono stato contrattato da Monsignor Duca per avere subito l'assegno e comunque avere diciamo la mia parola che una volta giunta la mia promozione io avrei garantito che l'assegno gli fosse effettivamente consegnato. Di tutte queste vicende c'è testimonianza scritta nei miei diari nell'autunno del 1973. Quando fui promosso per la verità Monsignor Duca mi mandò una lettera nella quale attribuì il merito della mia promozione alla mia preparazione e capacità. A voce però mi disse anche che il suo intervento era comunque servito. Ho saputo poi tanto da Don Francesco Quaglia, tanto da Bolzani quanto dallo stesso Duca che l'assegno era stato effettivamente versato. Prendo atto che per la mia promozione Olevano mi comunicò l'interessamento anche del democristiano Carta, Olevano poteva sapere ciò in quanto arrivavano delle lettere di raccomandazione che per quanto mi risulta allora venivano inseriti nei vari fascicoli personali. Devo fare a questo punto presente che la promozione era abbinata alla designazione di sede e a questo proposito posso dire che inizialmente la commissione aveva deciso, dato che io a Milano non potevo stare perchè Bianchi era assolutamente deciso a non andare in pensione prima del termine, di mandare me al servizio ispettivo del Ministero e Cotilli lasciarlo a Torino. Tuttavia questa decisione della commissione veniva a trovarsi in contrasto con gli interessi della corrente democristiana di Torino legata ad Emilio Colombo e capeggiata dall'onorevole Savio Emanuela (se non sbaglio il nome di battesimo), dall'onorevole Picchioni e dal Consigliere Comunale Aceto posso dire che a costoro interessava avere delle persone fidate in alcuni settori della amministrazione finanziaria, tanto è vero che accanto alla mia andata a Torino come Capo U.T.I.F. si proponeva anche l'arrivo dell'Intendente di Finanza Felice Amitrano e del capo delle Imposte Dirette (anzi del compartimento delle Imposte Dirette di cui al momento non ricordo il nome e comunque comincia con I). Questa decisione della commissione scontentò inoltre tale corrente in quanto si faceva rimanere Cotilli a Torino, quando questi si era già messo in contrasto con il suo subordinato Ferlito e che anche per questo motivo era stato trasferito a Udine città che come noto mai raggiunse. Queste persone, e con questo termine voglio alludere a Picchioni, Crocetta (al quale pure a suo tempo andò un regalo per la mia promozione), Lomuto e Aceto si interessarono: da un lato evitando il trasferimento di Ferlito, dall'altro agendo sulla commissione perchè promuovendomi mi destinasse a Torino. Quando nei miei diari parlo della lotta spietata con Cotilli debbo far riferimento a questi contrasti che si erano già manifestati inizialmente quando nei miei diari parlo di lotta spietata con Cotilli, che per quanto ho detto non era una mia lotta. Infatti io aspiravo alla sola promozione mentre Cotilli dava fastidio a ben altri. La sede per me era indifferente

*11/11/73
L. Olevano per. P. P.*

12

Io a Torino sono andato il primo aprile 1974 ma posso confermare come risulta dalla mia agenda che in data 11/1/1974 io ho avuto un'agcena con Picchioni e Aceto i quali mi invitavano ad andare a Torino. Presumo con questa frase di aver voluto dire che loro volevano che io assumessi la reggenza temporanea a Torino. Ricordo anche che Lo Muto, come risulta dalla agenda mi telefonò rimproverandomi di essere stato scorretto per aver fatto arrivare a Colombo una lettera di raccomandazioni di Bisaglia ed una di Ferrari Aggradi quando loro mi avevano già detto che avrebbero pensato loro alla mia promozione. Debbo fare presente che nel corso delle varie cene che io ho avuto con Picchioni Aceto Lo Muto emergeva che essi erano interessati direttamente alla SICOMA. Questo vale anche per il Picchioni anche se lo stesso sembrava fingere di non saperer che tale società si dedicava al contrabbando. Dico questo perché in varie cene io gli facevo presente che i miliardi la SICOMA poteva solo farli con il contrabbando: e quel danaro gli finanziava in parte le spese elettorali. Ma a queste mie osservazioni il Picchioni non replicava in alcun modo. Emerso in vece in modo chiaro che da me volevano un intervento non tanto per favorire l'attività di contrabbando, che risultava bene avviato, ma un'azione su Ferlito per indurlo a ridurre la tangente e questo vale anche per il Di Sapia. Essi infatti si lamentavano che Cotilli non era probabilmente era scontenti del Cotilli, che non riusciva a tenere a freno esose richieste di Ferlito. Infatti, il Ferlito voleva cinque lire per ogni chilo di prodotto contrabbandato o meglio per ogni chilo di gasolio. E poi pagava in disappio altri tre funzionari minori. Aceto che dal contrabbando ricavava margini di dieci lire per chilo al massimo, trovava esoso versare forse anche più del cinquanta per cento al Ferlito. Preciso quanto ai contrasti fra Cotilli e Ferlito che essi non nascevano certo dal fatto che Cotilli volesse impedire l'attività di contrabbando della quale era ben al corrente così almeno ritengo dato che proteggeva - questa attività di contrabbando come quella del Masnada era ben nota anche a Milano. Prima di andare a Torino ho effettivamente incontrato Cotilli il quale si è mostrato d'accordo nel venire a Milano. Non so dire in quale modo questa nuova decisione della commissione fu fatta accettare a Cotilli. Ma tale accettazione avvenne dopo che il Ministero lo mandò in missione a Milano per circa un mese. Ritengo pertanto che Bianchi gli abbia prospettato questa soluzione facendogli vedere poi la possibilità di tornare a Torino, quando lui fosse andato in pensione e si fosse liberata la sede di Milano dato che per me è indifferente stare a Torino o a Milano. Riconfermo che il presidente della commissione che decise promozioni e trasferimenti era il socialdemocratico Amadei. Tale commissione era composta dagli otto direttori generali del Ministero e dai rappresentanti delle confederazioni sindacali che però non hanno una grande influenza. Voglio però precisare che in genere le commissioni sanzionano quelle che sono le proposte della direzione generale interessata e pertanto in questo caso del direttore delle dogane Tommasoni.

L.C.S.



3 NOV. 1982

TERROGATORIO DELL'IMPUTATO

ll. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)

13



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. 26

N. 197/82 R.G. ROG.

L'anno millenovecentosettanta 82 il giorno 26

del mese di marzo alle ore 9,20 nel Tribunale di Milano - Ufficio Istruzione.

anzi nella Casa Circondariale di S. Vittore

Avanti a Noi Dott. Sergio Silocchi

Giudice Istruttore,

assistiti dal sottoscritto Cancelliere

è comparso De Nile Egidio

il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non rispondere alle domande che saranno rivolte sui fatti per cui è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo

nato a

residente in

di professione dirigente superiore/capo UTIF di

Milano

ho adempiuto gli obblighi del servizio militare

Sono (1) possidente, coniugato, incensurato

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere domicilio per le notificazioni risponde:

nonino anche per il procedimento pendente a Torino

gli avv. Idolabella e Antonio Longo, del Foro di

Milano, avvertiti e non presenti.

Interrogato sui fatti di cui al Mandato di cattura del

G.I. Vaudano

risponde:

ficare lo stato, beni e se abito precedenti inc.

Vertical text on the right margin, possibly a stamp or administrative notes.

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

intendo rispondere: preliminarmente insisto nell'accoglimento della mia istanza di incompetenza al G.I. di Tomo, volta unicamente a far sì che io possa essere assoggettato ad un unico procedimento data l'unicità dei fatti che mi riguardano.

Voglio inoltre far presente che ho scelto la via di collaborare con la Giustizia e rivelare ogni cosa sia a mia conoscenza.

Così sto facendo negli interrogatori che in questi giorni rendo al Giudice istruttore Silocchi a Milano e sono quindi d'accordo anzi io stesso chiedo che una copia di quel verbale possa essere trasmessa al G.I. di Torino per una più completa valutazione dei fatti.

Mi dichiaro inoltre a disposizione del G.I. di Torino per ogni chiarimento che egli desiderasse e che non fosse ricompreso nell'oggetto della rogatoria.

Vedo che sostanzialmente l'oggetto della rogatoria verte sui fatti non ancora toccati negli interrogatori milanesi e dunque mi proverò a riassumere brevemente la situazione.

Come ho già detto al dr. Silocchi, il mio interesse era quello di venir promosso dirigente superiore, ma non avevo alcun interesse per la sede: mi andava bene tanto Torino, quanto Milano e anch'elo stesso servizio ispettivo del Ministero.

Ho già narrato al dr. Silocchi che il Bolzani mi disse che si era dato da fare per stimolare la mia promozione che tardava a venire con la dazione di una somma di circa 90-200 milioni che sarebbe stata divisa in tre flussi: la prima tranche sarebbe andata ad alcuni esponenti anzi ad un esponente della Curia romana o meglio dell'Episcopato. Si trattava di Monsignor Duca che si diceva in grado di influire su Tommasone, il quale era il vero dominus del concorso essendo il direttore generale delle dogane ed esprimendo quella opinione alla quale si sarebbero in sostanza rimessi gli altri componenti la commissione.

Una seconda tranche è andata sempre secondo le dichiarazioni del Bolzani al socialdemocratico Amadei, che presiedeva la commissione d'esami anzi di promozione ed era all'epoca sottosegretario alle Finanze.

A suo dire il Bolzani avrebbe versato la somma tramite intermediari e precisamente tramite un certo Rea e suo cognato Silvestri.

Una terza tranche, sotto forma però di regali, andò alla segreteria del ministro Colombo, allora Ministro delle Finanze e raggiunse Crocetta Lo Muto.

Ho già riferito al dr. Silocchi che ottenuta la promozione io mi sentivo a posto. Non di meno la commissione aveva stabilito che contestualmente alla promozione io dovessi assumere le funzioni di Ispettore a Roma, mentre Cotilli doveva assumere la veste di Ingegnere Capo a Torino. Questo orientamento della commissione era però in aperto contrasto con le necessità e conseguentemente i desideri della corrente torinese democristiana facente capo all'on. Emanuela Savio. Era noto infatti che la SICOMA era una società che esercitava una attività dubbia (ma poi ho saputo chiaramente che faceva il contrabbando).

Ho saputo poi che questa attività di contrabbando era controllata dall'UTIF locale e precisamente dal Ferlito il quale valendosi di tre o quattro funzionari dell'UTIF e precisamente Di Sapio, De Fazio, Fucille e un altro che non ricordo, pretendeva cinque lire per ogni chilogrammo di prodotto contrabbandato, (però forse in quel periodo pretendeva qualcosa in meno in quanto era stato aiutato a non essere trasferito a Udine). Questo "prelievo" dell'utile del contrabbando dalla Sicoma

15
non faceva piacere ad Aceto il quale rimproverava al Cotilli di non avere le qualità personali per frenare l'ingordigia del suo sottoposto. Tutta questa situazione mi fu chiaramente espressa dall'Aceto nel corso di vari incontri che io ho avuto sia con Aceto, sia con Ferlito e Di Sapio.

Dalla mia agenda risultano chiaramente questi incontri che mi sono serviti a conoscere meglio la situazione.

Una parte di questi incontri e specialmente quelli con Picchioni, Aceto, Lo Muto, Penta (e non Pent Renato) li ho avuti quando ancora non ero andato a Torino, quelli con Ferlito e Di Sapio li ho avuti poi.

Si dà atto che interviene in questo momento l'avv. Antonio Longo.

Il Picchioni quando ancora io ero in predicato per venire a Torino e anche durante la permanenza, anzi i primi tre mesi della permanenza a Torino, non mi fece confidenze sulla sua consapevolezza circa l'attività di contrabbando della Sicoma, anche se mi risulta che egli percepisse del danaro dalla Sicoma tramite un libretto che gli era stato aperto, secondo quanto lo stesso Aceto mi disse, a suo favore e sul quale affluivano i soldi o soldi della Sicoma o di altre ditte, che non so se qualificare come proventi dell'attività di contrabbando. Non mi fu detto presso quale banca questi denari si trovassero.

E' questo il motivo per cui io andai a Torino al posto di Cotilli senza che da parte mia ci fosse alcuna pressione: in sostanza si trattava di interessi che viaggiavano ben al di sopra della mia persona.

Anzi, quando io arrivai a Torino presi tempo con la scusa di dover fare dei nuovi ordini di servizio in modo da disciplinare meglio il servizio il quale era esclusivamente a Ferlito in una sezione e a La Rosa nell'altra sezione cui faceva capo Masnata.

Richiesi alla GdF che essa partecipasse presso la Sicoma alle operazioni di denaturazione del gasolio in analogia a quanto avveniva per le altre ditte di Torino.

Io da Picchioni, Aceto e compagnia non ho ricevuto alcuna somma di danaro; l'unico favore è che mi risulta pagato il residence dove io alloggiavo e che mi aveva trovato proprio Aceto.

Tuttavia la mia venuta a Milano non era gradita alla corrente socialdemocratica capeggiata da un certo Miglioli o Magliano o qualcosa del genere, socialdemocratico della provincia di Torino e segretario amministrativo del partito, il quale aveva un deposito in provincia di Torino di cui non ricordo il nome.

Ricordo anche che si diceva che il Masnata fosse collegato ai socialdemocratici.

Dico che non fui evidentemente gradito a Costoro perchè quando divenne Tanassi ministro delle Finanze, fui chiamato da Tommasone il quale mi disse che cosa pensavo del fatto di tornare a Milano, ciò avvenne nella prima decade del luglio 1974. Io risposi che mi rimettevo alla sua volontà e non dissi niente a nessuno. In quei giorni ricordo che il Bolzani pensava a far succedere a Bianchi, l'ing. Greco. Dopo alcuni giorni seppi che c'era stata una cenq di contatto fra Greco, Bolzani, don Qualgna ed altri esponenti del "gruppo Bolzani".

Invece della proposta di Tommasone dopo alcuni giorni venne a conoscenza Aceto, il quale ebbe una reazione violenta nei miei confronti ritenendosi tradito, in quanto pensava che io avessi ceduto alle pressioni dei petrolieri milanesi che, previo pagamento, gradivano il mio ritorno a Milano.

Già la voce che per favorire la venuta di Cotilli a Torino, Masnata avrebbe versato 40 milioni al Ministro Tanassi tramite Palmiotti.

Oltre ad arrabbiarsi, Aceto mise al corrente della questione Picchioni, Lo Muto e compagni i quali si arrabbiarono a loro volta e nel corso di un violento scontro avvenuto a Roma negli Uffici di Piazza La Pietra, uffici della corrente di Colombo, venni chiamato dal Picchioni vigliacco. Se si consultano i miei diari dell'epoca, questo dovrebbe risultare. Risulterà voglio dire quanto meno l'incontro. Nel frattempo anche Bolzani e Don Qualgia vennero a sapere del ventilato trasferimento a Milano e costoro se ne sono immediatamente attribuito il merito asserendo di aver versato altri soldi perchè ciò avvenisse. Stavolta il Bolzani non mi disse a chi.

Faccio presente che comunque il ministro Tanassi ritardò per un certo periodo di tempo la firma del decreto che mi trasferiva da Torino a Milano ~~in-quanto-pensavano-che-è-eventualmente-coinvolto-nel-profitto-del-contrabbando, non-me-ne-volesse-andare~~. In quel periodo mi telefonava a Torino il Palmiotti dicendomi di questi ritardi e null'altro aggiungeva. Io ho pensato che loro si aspettassero qualcosa da me, quanto meno una sollecitazione, perchè pensavano che io fossi nel giro del contrabbando milanese e fossi contento di tornarvi. Io però ero come ho detto indifferente alla questione.

Di preciso nulla posso dire di profitti del Cotilli realizzati con il controllo sull'attività di contrabbando, certo però che prima del trasferimento a Roma, Cotilli era al ferri-corti con Ferlito e questo motivo aveva determinato il tentativo poi rientrato di allontanamento del ~~Cotilli~~ ^{Ferlito} e poi quello di Cotilli.

Nei pochi mesi che sono stato a Torino non mi risulta nel modo più assoluto che la Sipca facesse del contrabbando, poi se lo ha fatto nel periodo della reggenza Cotilli, non lo so.

Posso precisare però che prima della mia venuta la Sipca faceva contrabbando in quanto nei primi anni Settanta, in un campione L'ing. La Rosa aveva trovato non idrocarburi ma benzina e ne era seguito una denuncia alla A.G. che aveva determinato poi l'arresto primo del Mottola. E' vero invece quanto dice il Mottola che io ho accettato del danaro però non nella misura che lui dice. In realtà questi soldi non mi venivano dati per scongiurare il pericolo che il contrabbando potesse da qualcuno essere denunciato ma perchè essi pensavano di potermi così accattivare, quando però io non ho fatto niente nè per favorire le frodi nè per impedire la loro scoperta, non essendo a conoscenza dei meccanismi dei vari rapporti commerciali, nonchè dei precisi sistemi di frode.

E' nel vero che il Mottola cominciò a darmi del danaro nel 1976 come risulta dalle agende. Mi dava a quel che mi risulta un milione al mese. E' nel vero il Mottola quando dice che ho ricevuto del danaro dal gruppo Musselli e precisamente dall' Enrico Musselli il quale operava per la sola Bitumoil e che mi versava delle somme nel periodo in cui sono stato dirigente a Milano. Era una somma destinata a me giacchè non ho mai dato una lira ad un funzionario sottoposto. Non ricordo quanto mi desse l' Enrico Musselli ma si può chiaramente desumere dalle agende. Il Musselli Enrico passava una o due volte al mese. Come ho già ripetuto non sono al corrente dei modi precisi di contrabbando nè della Bitumoil, nè della Petronafta. Non ero al corrente che il Ferrara avesse dato delle somme al Cotilli. Per quanto riguarda in contatti con Pent debbo dire che la questione della quale pure parlerò a lungo non riguarda Torino sebbene Milano e ne parlerò nel corso degli interrogatori di cui al proc. n. 859/80F. Valuterà poi il G.I. se trasmetterli al G.I. di Torino ove si ravvisino estremi per questi interessanti.

Luigi A. Pell

17

Contesto che sia vero quel che dice Mottola sul fatto che io volevo tornare a Milano, ho già spiegato come sono andate le cose.
 Sempre per quanto riguarda il rapporto con il Mottola, io non sapevo che le sue somme provenissero dal Musselli, preciso che tali somme le ho avute nel mio Ufficio di Milano, non mai a Torino dove io non ho ricevuto soldi; magari sarà anche vero che il Mottola mi venne a trovare a Torino, pero' non è vero che in quella occasione mi dette alcunchè. Ribadisco che anche dalla Sipca non ho avuto una lira.

Non sono al corrente di attività di contrabbando della ICIP di Mantova. Faccio presente che nel corso della deposizione testimoniale del giugno (mi pare) del 1980 consegnai al Dr. Vaudano un promemoria diretto al Dir. gen. Tommasone risalente al 1975, 76 che gli avevo consegnato tramite il compartimento doganale di Milano e più esattamente tramite il dr. Marino, del quale non ho piu' copia e che desidererei avere indietro in fotocopia, in quanto mi è stata richiesta dalla Commissione di indagine amministrativa del Ministero presieduta dal dr. Zucconi Galli Fonseca.

Anche con il dr. Vaudano voglio dichiarare che, ferma la mia disponibilità a collaborare, ogni inesattezza in questo verbale o in altri o omissione non è dovuta a reticenza bensì al tempo trascorso. Mi riservo di essere piu' preciso su specifiche contestazioni e in particolare in base ad un esame analitico dei miei diari 1970/1981, sequestrati dal dr. Silocchi nel corso di una perquisizione presso l'Uti di Milano nel marzo 1982.

LCS.

Dr. Vaudano
per. fed.

COPIA COPIA COPIA COPIA COPIA COPIA COPIA
 - 3 NOV. 1982



INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

Art. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602

18



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez.

N. 859/80 R.C.

L'anno millenovecentosettanta 82 il giorno 29
del mese di marzo alle ore 14,30 nel Tribunale
di Milano - Ufficio Istruzione.

Avanti a Noi Dott. Sergio Silocchi

Giudice Istruttore,

assistiti dal sottoscritto Cancelliere

Si depositi in Cancelleria ai sensi dell'art. 304 quater C.P.P. per gg.

Milano,

Il G. I.

è comparso De Nile Egidio

il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non rispondere alle domande che saranno rivolte sui fatti per cui è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo

nato a

residente in

di professione

ho adempiuto gli obblighi del servizio militare

Sono (1)

Indicare lo stato, i beni e se abbiano precedenti panni.

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere domicilio per le notificazioni risponde:

conferma l'Avv. A. Longo e l'avv. Iselabella.

E' presente il dott. proc. Francesco Arata.

Interrogato sui fatti di cui al mandato di cattura

risponde:

19

intendo rispondere: preliminarmente confermo tutto quanto ho dichiarato nell'interrogatorio reso davanti a Lei che mi ha interrogato per rogatoria commissionata dal dr. Vaudano. Quelle dichiarazioni devono rendersi perciò parte integrante del presente interrogatorio.

Riprende così la narrazione dei fatti dando per scontata l'acquisizione di quel verbale agli atti di questo procedimento.

Come risulterà io sono tornato a Milano il 18/11/1974 ed ho immediatamente assunto le funzioni di dirigente l'Ufficio Utif di Milano.

Bianchi aveva lasciato la dirigenza dell'Ufficio, però era sempre a Milano ed ho avuto occasione di incontrarlo.

Mi risulta infatti che in quel periodo il figlio di nome Sandro aveva aperto un ufficio di consulenza generale per il rilascio delle autorizzazioni e licenze alla gestione dei depositi di olii minerali.

Si trattava di una agenzia il cui fine era curare le pratiche di chi voleva aprire questi depositi, in analogia a quanto già faceva un altro ufficio di fronte all'Utif gestito dall'ex funzionario Cattabriga Angelo nonché da un certo Espesti.

Il figlio di Bianchi aveva questo Ufficio all'angolo tra via Farini e via Maurizio Quadrio dove era c'è una profumeria. Quello del Cattabriga e di Espesti era sempre in via Quadrio, di fronte al passaggio carraio dell'UTIF.

L'Espesti aveva anche una tipografia che curava la stampa dei registri.

Il figlio di Bianchi veniva così spesso in Ufficio e la prima cosa che mi chiese fu l'apertura di un SIF in Trezzano s/N per conto del Traversone anche se questo non figurava ufficialmente. Detta pratica o meglio detta autorizzazione fu da me negata due volte, dando parere negativo alla Prefettura. La prima volta la negai perchè si voleva denaturare del carburante agricolo e la legge non lo prevedeva.

La seconda volta fu respinta per questioni amministrative in quanto la planimetria e la relazione tecnica di domanda alla Prefettura non era fatta secondo le norme.

Quando hanno visto che io, non ero intenzionato a cedere e a consentire l'esercizio di attività non che legittime, quell'ufficio fu chiuso e Bianchi stesso si trasferì in Spagna dove svolge delle attività commerciali turistiche a tutt'oggi.

Da allora ho visto Bianchi due o tre volte sempre in Italia, ma non si è più parlato di lavoro.

Appena arrivato a Milano, io tuttavia mi feci carico di manifestare le mie preoccupazioni circa le possibili attività di contrabbando a Tommasone, il quale telefonò al Generale Dell'Isola il quale era già a Milano come Comandante della Zona. Egli convocò il Generale Accaria, allora comandante il Nucleo di P.T. di Milano e poi mi accompagnò dal Gen. di divisione Scibetta che allora era l'Ispettore del Nord Italia della GdF.

Costoro mi promisero l'aloro collaborazione ritenendosi soddisfatti della mia proposta collaborativa.

Venni peraltro a sapere dal petroliere Gardelli che il figlio del Gen. Scibetta era ^{coinvolto} ^{coinvolto} di una società petrolifera anzi di un deposito libero, il deposito Banfi & Gardelli in Cinisello Balsamo che la stessa GdF aveva denunciato successivamente per contrabbando perchè faceva scarichi fittizi di gasolio.

denaturato. Tuttavia il nome del figlio del Generale non venne affatto fuori in questa vicenda.

Il Gardelli mi conferme' che il figlio del Generale Scibetta era interessato alla Banfi & Gardelli, quando facendosi del clamore sui giornali della vicenda, era apparso che la titolare apparente era una vecchietta nullatenente che era poi la mamma del Banfi e dello stesso Gardelli.

Io allora andai dal Prefetto che era allora Petriccione, ma non per l'episodio Banfi & Gardelli, per continuare a cercare legami per attivarsi contro l'attività di contrabbando.

Petriccione mi disse che conosceva la situazione del contrabbando che esisteva nel milanese e l'unico aiuto che mi poteva offrire era costituito da quattro carabinieri in borghese.

Dopo dei mesi rividi Petriccione il quale aveva apprezzato l'opera che io avevo fatta in quei mesi, pero' mi disse anche che era necessaria analoga azione in altre circoscrizioni di Ufficio intesa ad evitare che i prodotti di contrabbando entrassero lo stesso nella provincia di Milano.

In questo frattempo io fui sottoposto a pressioni soprattutto di natura psicologica. Infatti lettere anonime furono inviate alla Procura della Repubblica di Milano tant'è vero che un M. lo dei CC del Palazzo di Giustizia, mi pare un certo Fagona e qualcosa di simile, venne a trovarmi in Ufficio e mi chiese notizie patrimoniali sia sul mio conto che su quello dei familiari. Altre lettere anonime vennero inviate al Ministero delle Finanze ove oltre ad insinuare su episodi di corruzione, mi si attribuirono anche presunte relazioni sentimentali.

Ebbi pertanto una serie di ispezioni. Il primo ispettore fu Iossa, con il quale non c'erano buoni rapporti a seguito della vicenda della promozione dove io l'avevo superato.

L'ing. Iossa è tornato anche altre volte ed ai diari risultano tutte le visite ispettive che io ho subito. Non conosco l'esito delle relazioni ispettive perchè non mi vengono comunicate. Infatti all'inquisito vengono contestate solo le eventuali manchevolezze. Dato che non ci furono contestazioni debbo presumere che tutto fosse in regola.

Con Iossa si parlò anche del personale, tanto che egli propose una nuova suddivisione territoriale con rotazione del personale, secondo direttive impartite con lettera ministeriale che io ho già esibite al dr. Cafano a seguito di sua richiesta.

Nel 1976 ci fu un'altra lettera anonima che determinò l'invio di un altro ispettore di nome Ciardiello. Contemporaneamente si mosse anche la Procura della Repubblica di Milano che affidò le indagini al Nucleo di P.T. di Milano.

Questo esposto conteneva in nome di Vigeni che comandava allora la sezione idrocarburi. Allora la pratica fu affidata al T. col. Carnevali che allora comandava la sezione speciale.

Ciardiello prese visione delle pratiche cui si riferiva l'anonimo e cioè della SPPU di Mezzanino PO, della LOMCA di Cerre Maggiore, della Santagata di Cassina de' Pecchi e della R.C.A. di Limbiate.

Inoltre insinuava sospetti sui seguenti funzionari: Citarelli Antonio, Ricci Pietro, Controguerra Cosmo, Bocchino Antonio, Manfredonia Ernesto, Ferrara Aldo, Poliment Domenico, Bianchi Armando, Intagliata (senza nome: sono due), Tommasone, di me stesso del T. col. Cavaliere Erasmo, allora comandante il II gruppo e di Vigeni.

E mentre alla GdF consegnai un promemoria e non so poi che indagini abbiano fatto, Ciardiello interregge' i vari funzionari citati nell'anonimo esposto. Presse visione di tutte le pratiche tecniche ed amministrative delle aziende citate e mi invitò a spostare il personale che faceva servizio in quelle aziende cosa che io feci immediatamente, dandone assicurazione al Ministero. In quel caso chiesi che fossero fatti accertamenti sui funzionari e più che alle rotazioni si provvedesse ad una rotazione interessante diversi uffici territoriali. Al di là di queste pressioni occulte ve ne sono state di chiare e era parlare di queste sempre con l'avvertenza che cercherà di ricordare il più possibile ma mi riserve di integrare, diari alla mano.

Le prime pressioni le ho ricevute dal gruppo Bolzani. Venivano nel mio Ufficio sia don Quaglia Francesco, sia lo stesso Bolzani Primo. Essi volevano riattivare i depositi liberi, anzi il deposito fiduciario di Casei Gerola, ex N.I.P. e due o tre depositi che funzionavano di concerto con il fiduciario. Essi avevano poi costruite, a seguito delle promesse di Bianchi, un altro deposito fiduciario in Monticelli Pavese. Dette depositi per il quale secondo le loro dichiarazioni l'ing. Bianchi aveva già destinato un funzionario compiacente di cui non si fece il nome.

Io però anche per queste depositi espressi parere negativo per cui il decreto di concessione non fu mai rilasciato.

Tanto don Quaglia quanto Bolzani mi minacciavano affermando che dato che loro avevano spese dei soldi per la mia promozione, due erano i casi: o io li lasciavo operare previa un'ulteriore compenso di quaranta milioni al mese, oppure avrei dovuto rendere loro quei soldi che loro affermavano di avere spese in misura di duecento milioni per la mia promozione e trasferimento a Milano.

A queste precisamente mi riferisce quando nei diari si rinvennero le rotazioni nella quali io dichiaro che il Bolzani pretende da me continuamente del danaro.

ADR è vero che avrei dovuto denunciarli ma non lo feci per due motivi. Dapprima una questione morale perchè anche se non era vero, forse, che avevano spese tutti quei soldi per aiutarci, certo era vero che un aiuto me lo avevano dato. L'altro perchè ormai ero sfiduciato sul possibile esito delle denunce che io avrei potuto inoltrare.

Altre pressioni le ricevetti da Merasca il quale mi disse che la mia azione dava serio fastidio agli Ufficiali della Guardia di Finanza. Essi infatti non gradivano attività che erano di ostacolo alla libera attività e non gradivano attività moralizzatrici.

Non mi fece nomi di Ufficiali della GdF, nè mi disse che cosa avrei potuto guadagnare. Mi invitò solo ad essere più tollerante. Merasca allora era vice capo dell'Utif di Roma (non il centrale). Merasca non lo incontrai più.

Accanto a questi interventi, ebbi delle offerte di danaro. La prima me la fece Banchelli per l'apertura di un deposito fiduciario. Mi offrì 50 milioni accreditabili in Svizzera che io rifiutai, (1975/76) altre offerte di danaro mi furono fatte da Ielo che intendeva istituire altro deposito fiduciario in Opera. Non ricordo quante mi offrì anche qui però detti parere negativo.

M. Merasca *Per. Ielo*

segue interr. De Nile 29/3/82

22

Altre offerte mi furono fatte dalla Auripetrol di Arese. Detto deposito è stato da me chiuso e non riaperto nonostante le pressioni da me ricevute da un certo AVV. Rossi che aveva lo studio in Via Larga, da Catanese e, infine, da un certo Barone che alla presenza di un funzionario dell'Utif di Milano e precisamente il Bernardi, alla fine mi minacciò di spararmi, se non avessi riaperto il deposito.

Neanche questa volta feci denuncia.

L'AVV. Rossi mi propsette la possibilità di onorificenze come Grand'Uffo o Cavaliere della Repubblica, Saverio Catanese invece prometteva del danaro, in quantità non precisata; anche questi episodi debbono inquadarsi nei due anni 75/76.

Altra pressione di cui mi ricordo l'ho ricevuta nel 1977 attraverso il Cavalier Giorgi della segreteria del Ministro Emilio Colombo, persona che io avevo conosciuta all'epoca della mia promozione cioè nel 1973.

Egli voleva caldeggiare la posizione di un deposito situato nella mia circoscrizione avente per oggetto il rilascio di certificati ideologicamente falsi. Ricordo infatti che lui stesso usò il termine "cartiera" dicendo che a detto deposito era interessato un esponente della Democrazia Cristiana di Milano e precisamente il Mengini.

Non mi disse che mi avrebbe dato del danaro subito, ma disse che il danaro sarebbe venuto poi quando la cartiera sarebbe entrata in funzione.

Io non accettai ma neanche in queste cose feci alcuna denuncia all'A.G.

Questo mio atteggiamento dette fastidio, tanto che in uno dei miei viaggi a Roma seppi da Olevano, già direttore del personale dell'Enel, che si ventilava un mio trasferimento che sarebbe stato proposto dal Consiglio di Amministrazione delle Finanze su richiesta del Direttore Generale.

Non posso in questo momento essere precise su chi fosse al momento il Direttore Generale dato che Del Gizzo entrò nel febbraio del '77. Bisogna che controlli le agende, per risalire all'epoca esatta e vedere se si trattava di Tommasone o di Del Gizzo.

Ma già nel luglio del 1976 Tommasone mi aveva chiamato perché tre persone di cui non ho mai saputo il nome, ma questo è noto al segretario di Tommasone di cui in questo momento non ricordo le generalità, lo avevano avvicinato.

Il terzetto disse a Tommasone che a causa delle condizioni di salute di mia moglie, io gradivo un trasferimento a Roma.

Tommasone mi propose i servizi ispettivi; io a Tommasone spiegai che non era vero niente, in quanto eventuali richieste inoterassanti la mia persona, le avrei segnalate io direttamente a lui e non tramite terzi.

Nel frattempo io mi sfogavo per questa situazione e un giorno ne feci partecipe il senatore socialista Luzzato Carpi il quale mi disse di stare tranquillo in quanto se avessero tentato di trasferirmi lui avrebbe fatto una interrogazione, in Parlamento in proposito.

17/1/82
Debbe a questo punto segnalare il comportamento della GdF, il quale non è stato mai di nessuna collaborazione. Infatti nonostante le promesse fattemi dal Gen. Dell'Isola, Accaria e dal Gen. Scibetta non si apprende a nulla.

Io avevo allora proposto di dare copia dei nulla-osta per il ritiro del gasolio denaturato (attività che più si prestava a frode) alla stessa GdF in modo che controllando questi nulla osta

si poteva risalire, a tavolino ai quantitativi e all'ubicazione dei depositi fiduciari che all'epoca eseguivano le denaturazioni di gasolio sulle quali sussistevano seri dubbi. Essi però non si mostravano interessati a questa mia proposta. richiesi anche di esprimere pareri ^{da parte loro} sulle istanze che venivano avanzate dalle ditte per l'istituzione di nuovi depositi, logicamente supponendo che la GdF si impegnasse seriamente nella redazione di questi pareri e sulle informazioni alla base dei pareri stessi, ma il Gen. Accaria mi disse che la GdF non poteva dare pareri ma solo accertare fatti e circostanze, tant'è vero che io gli dissi che avrei modificato la richiesta di informazioni così da avere quelle che lui chiamava "fotografie" sotto i vari profili delle persone e delle aziende in questione.

Così si fece. Nelle stesse tempo chiesi alla GdF di procedere, in caso di denuncia, alla richiesta di sequestro conservativo nei confronti dei depositi denunciati. Essi però non lo fecero e allora io lo richiesi all'Intendenza di Finanza, la quale non fece mai nulla.

Detta procedura aveva lo scopo di evitare la riapertura a breve dello stesso deposito sempre gestito di fatto dalle stesse persone con prestanomi diversi.

Faccio presente che sotto la gestione Bianchi il lavoro fra UTIF e GdF era diviso per compartimenti staghi, nel senso che l'UTIF si interessava della fase produttiva e quindi delle raffinerie e anche dei SIF, mentre la GdF si interessava della commercializzazione e di conseguenza dei depositi liberi.

Io proposi un'azione di concerto tanto sulle raffinerie e sui depositi, e feci presente questa necessità anche alla Commissione Finanze e Tesoro in quel periodo.

Su questa mia proposta non trovai alcuna collaborazione da parte della GdF e debbo far presente che non è assolutamente vero che alla GdF non è concessa alcuna ispezione all'interno delle raffinerie e i suoi appartenenti non sono capaci di raccapezzarsi con le strutture e i macchinari di raffinazione.

Prova ne sia il fatto che quando sono andati alla Rivel di Spessa Po (PV) hanno fatto persino uno scavo per controllare l'eventuale esistenza di tubi interrati e hanno proceduto anche ad un controllo delle rese in collaborazione con il funzionario dell'UTIF.

Questa questione la feci presente anche a Tommasone in un memoria riservato che ebbi a consegnare a Tommasone tramite il dr. Marino capo compartimento delle Dogane di Milano, facendo presente che la GdF si limitava a denunciare gli amministratori presunte teste di legno e il più delle volte nullatenenti senza risalire ai veri responsabili della frode, che secondo me non potevano non essere individuati nei titolari delle raffinerie e dei depositi fiduciari. Dalla documentazione esibita al dr. Cefane risulta tutta la serie di proposte che ho fatto allo scopo di prevenire le frodi.

E poiché stiamo parlando della GdF, voglio dire tutte quelle che so.

Nel 1975, io ho dato pochissime autorizzazioni a emettere i certificati Rter16 per cui i rappresentanti delle ditte andavano direttamente ai comandi della GdF per l'emissione di certificati. In tal modo l'azione di controllo sfuggiva ai miei funzionari, in quanto i depositi all'atto del sopralluogo risultavano inattivi.

Invitato ad essere più precise dichiaro che a volte un mio funzionario si recava sul luogo del deposito e lo trovava inattivo e quindi non poteva esaminare i libri certificati. Voglio dire che alcuni elementi della GdF hanno emesso certificati di provenienza in iscarico per depositi non accertati in carica, in quanto il carico era

due interrogatorie De Nils del 29/3/82

24

incavano del tutto.

questo è molto grave perchè io avevo dato disposizione al Comando di Regione di Milano di emettere i certificati Hter dopo aver controllato la legittimità del carico.

Passando a casi specifici debbo dire che un caso del genere è accaduto alla SKF di Muggio che è stato addirittura uno dei fornitori di Brunello (uno dei presunti fornitori).

Questa società non abbiamo mai dato l'autorizzazione ad emettere certificati di provenienza. Conseguentemente la stessa si è rivolta alla Guardia di Finanza di Monza dove ha ottenuto il rilascio dei certificati di scarico. Non so assolutamente come fosse costituita il carico della SKF.

In caso analogo è costituita dalla Petrolnord sempre di Monza che poi è saputo far capo a Del Deo. Neanche di questa so come fosse fatto il carico.

Un'altra caso è stato quello della Petroltex di Baroggio, sottoposta alla vigilanza della GdF di Magenta, il cui comandante il capitano Persano mi si fidò ad emettere i certificati di provenienza e invitò i rappresentanti ad andare presso il Comando di Gruppo di Via Valtellina, dove l'allora comandante era il T.Col Cavaliere, che fece emettere questi certificati.

Il T.Col Cavaliere faccio presente che so altre cose: innanzitutto egli era direttamente interessato con il Bianchi ed il Traversone per l'apertura di quel deposito a Trezzano S/N che io non autorizzai.

Infatti quando Bianchi se ne andò e arrivai io, il T.Col Cavaliere mi presentò da me dicendo che egli era intenzionato a chiedermi di continuare l'opera di protezione dell'attività di contrabbando che finora aveva fatto Bianchi. Lo stesso T.Col Cavaliere emise per la ditta Petrolcarbo di Milano, numerosi certificati come per la

Petroltex e quando io mi accorsi della mancanza in Ufficio di quel libro registro che denuncia alla Procura, egli venne in Ufficio per lamentare che io avevo provocato l'intervento del Nucleo Regionale di T.T., retto da un Colonnello suo superiore, non ricordo se doveva essere Accaria o Pelleso. Era ovviamente infastidito di ciò.

Un'altra ditta che si è avvalsa del rilascio dei certificati di provenienza da parte della GdF è la COCCEA di Locate Triulzi (nonchè anche la Petrolifera Sempione cui apparteneva una parte di quel deposito).

Debbò far presente che da quante poi è risultate dette aziende erano allegate con il Brunello.

La protezione si esplica soprattutto attraverso la Brigata di Melegnano comandata da un M. llo di cui non ricordo il nome, al quale il T.Col Cavaliere, avendo il potere di modificare la circoscrizione delle brigate, aveva affidato la zona contenente le attività più pericolose perchè contava oltre la Coccea anche la Padana Idrocarburi del Genevese, il deposito Nuova Petrol di Trezzano S/N che aveva così sottratto alla competenza di Buccinasco, la SAI petrol di Opera che faceva capo a Ielo, allegata anch'essa con Brunello e della quale potrei riferire altre cose che comunque non riguardano il Cavaliere.

Un informatore di cui era non ricordo il nome disse che il Cavaliere percepiva 5 lire al chilogrammo per predette contrabbandate.

A un certo momento il T.Col Cavaliere fu sostituito con il Magg. Cipriani il quale proveniva da Alessandria amico del Mametre.

In quegli anni poi l'amico di tutti i petrolieri era il Col. Scialo che si avvaleva della collaborazione del Cap. Caiazzo. Per quanto riguarda

queste ditte chiacchierate, era uomo che si dedicava quasi esclusivamente all'attività di ufficio ai rapporti con l'A.G., mentre difficilmente, anzi quasi mai, interveniva personalmente nelle operazioni di verifica alle ditte.

Poichè le vere verifiche erano fatte dai M.lli, era su questo che circolavano le voci più gravi.

È bene che diverse verifiche come ad esempio quella della Bitumoil nel 1978 e quella stessa sulla Petrolnafta non hanno dato risultati pratici apprezzabili sul modo in cui venivano condotte. So infatti che i militari operavano un riscontro sulla parte contabile assumendo a prove testimoniali e dichiarazioni degli autisti che venivano scelti a campione. Ricordo anche del fatto che variamente interrogati gli esponenti della GdF si difendono assumendo che a quei tempi non c'era ancora abbastanza scaltrezza per comprendere i sistemi di frode.

Io in quegli anni non avevo fatto altro che discutere di questi mezzi raffaldini che potevano essere scoperti e con l'esame dei prodotti della raffineria oppure, per i depositi liberi, risalendo all'origine, e scendendo a valle.

Per l'operazione alla Bitumoil non ho saputo nulla. Sapevo delle ispezioni in merito circa uno o due anni dopo quando arrivavano le eventuali denunce.

Anche all'Auripetrol i certificati Hter 16 sono stati rilasciati dalla GdF ed è stata denunciata per un'evasione da alcuni miliardi. Stessa cosa per la Petrolcarbo i cui certificati erano somministrati dalla GdF. Così anche per la Petrolifera Lombarda. Per tutte queste società vi è stata una evasione di miliardi di imposta (diverse decine) e tutte hanno avuto gli Hter 16 dalla GdF, quando il mio Ufficio aveva ritenuto non essere il caso di autorizzare il rilascio diretto degli Hter.

Ricordo anche che una volta avevamo all'UTIF il sospetto che dalla Lombarda Petrol uscissero cisterne di benzina in cauzione che però non andava all'uso agevolato ma veniva scaricate durante il trasporto in depositi liberi e qui coperte con certificati falsi.

Accommo presente tale circostanza al Nucleo Regionale di P.T. telefonicamente. Non ricordo con chi parlai. C'era Renzulli che mi aveva messo al corrente della circostanza stessa. Ebbene accadde che durante il pedinamento delle cisterne, la macchina guidata dai finanziari si guastò e così le cisterne proseguirono senza poter essere seguite. La GdF si offerse di rimettere il controllo ma io non ero in grado di fornire i dati (ad.es. targhe degli automezzi che io non potevo sapere) e poi non avevo nessuna voglia di far la figura dello scemo in quanto già mi sembrava piuttosto peregrina la storia del guasto.

Ricordo anche che a questo punto interviene l'avv. Antonio Longo.

Accommo presente che durante tutta la mia gestione io non ho potuto avvalermi della collaborazione di Ufficiali della Finanza affidabili e ciò che mi appare evidente se si pensa che in pratica sono tutti e in galera sottoposti a procedimento penale.

Dalle stesse Di Censo debbo rilevare che inizialmente la questione della NIP era stata presa in mano dai Carabinieri, ma la GdF ripropose a gestirla lei; le stesse Di Censo sebbene era state trasferite con preavviso restarono a Milano fino a quando non completò gli accertamenti sulla NIP compilando un verbale di denuncia stereotipata sui vecchi tipi di verbale, che facevano ricadere le colpe su amministratori nulla tenenti e tacevano il nome dei veri proprietari e degli interessati alla frode, che nel caso della NIP risultava chiaramente essere Morelli.

A questo punto anche al fine di consentire all'imputato di ricostruire con maggior precisione i fatti negli anni 1970/1980 si passa all'esame dei fatti.

me interrogatorio De Nile 29/3/1982

26

Sapari riguarda una manifestazione sportiva che nulla ha a che vedere con la mia attività.

La signora Catanese di cui parlo in data 23/11/70 è la sorella del Saverio Catanese lo conoscevo perchè come Ing. di sezione avevo

il controllo sul deposito Terme che per me ^{all'epoca era} sempre stato regolare.

Il Catanese è l'esempio tipico di una persona che diventa contrabbandiere per effetto di persecuzioni nei suoi confronti sia da parte di Bianchi sia da parte della GdF da parte dell'allora Capitano Greco.

Nel senso che come tutti i riscaldatori il Catanese Saverio si limitava a rubare sul peso oppure miscelava del fluido con il denso. La frode commerciale diveniva fiscale perchè nei registri di carico & scarico si creavano delle deficienze di un prodotto ed una eccedenza di un altro.

A questo punto l'operatore veniva preso di mira e denunciato. Allora doveva venire in Ufficio a piangere per riedere la licenza e la possibilità di emettere certificati.

Mi pare di ricordare che questo incontro con il Catanese si riferiva esclusivamente alla richiesta da parte sua di una mia intercessione presso Bianchi.

Non saprei dire se il nome "Muselli" annotato in data 18/12/70 possa corrispondere a quello di uno dei Musselli. Non mi ricordo di questa visita.

Per quanto attiene al rapporto con Caruso confermo che i rapporti erano affettuosissimi. L'avevo conosciuto a Milano^{mi} dove lui era ingegnere di sezione, (il 2/2/53 data della mia assunzione)

Poichè il nome di Caruso introduce il discorso sulle commissioni di collaudo che nell'ultimo periodo sono state presiedute da lui, debbo a questo proposito dire quanto segue.

Debbo dire che questi collaudi fin dal 1955 sono stati una buffonata e cioè un pretesto per soggiornare da parte dei componenti in alberghi di lusso e fare gite. Non so se i componenti accettassero regali e soldi ma debbo dire che il mio ingegnere capo di Como di nome Perce Sore aveva parole poco simpatice nei confronti dell'allora componente del Ministero delle Finanze che era l'ing. Carmelo Saitta.

Mi corre l'obbligo di precisare che sebbene in questo scandalo si evidenzia soprattutto la responsabilità anche morale degli appartenenti al Ministero delle Finanze, non certo diversa è stata la situazione al Ministero dell'Industria i cui funzionari erano anzi i primi a venire in contatto con i petrolieri. E quando dico funzionari non intendo certo assolvere gli stessi Ministri o sottosegretari che avevano eventualmente delegato in questo settore.

Questo perchè ho ricevuto confidenze da persone che al momento non voglio indicare non perchè non voglia collaborare con la giustizia ma perchè temo che ove non volendo essere coinvolto potrebbero smentirmi causandomi delle noie con le persone di cui potrei eventualmente parlare, che le stesse concessioni relative alle raffinerie, a industrie petrolchimiche e ai depositi la cui capacità era di competenza ministeriale erano soggette a delle tangenti che in parte andavano a partiti politici, in parte ai funzionari preposti all'esame delle singole domande presso il cd "ufficio petroli" alla Direzione generale delle Fonti di Energia. Stabiliti i primi contatti con il ministero dell'Industria e Commercio si istruiva la pratica. Naturalmente la pratica rimaneva bloccata se prima non c'era il versamento di una tangente. E' una legge non scritta che risale già al momento quando io sono entrato nell'Amministrazione e che mi risulta sia sempre stata in vigore.

Poichè comunque il decreto di concessione è emesso di concerto tra il Ministro delle Finanze e quello dell'Industria, entra in ballo anche

il Ministro dell'Energia e quello dell'Industria e Commercio il Ministero

delle Finanze vive di preventi di vari settori e quindi potrebbe permetterci anche di non percepire tangenti di particolare importanza.

Una volta che comunque è firmato il decreto di concessione, intervengono due possibilità: • l'esercizio provvisorio che è una facoltà del Ministro dell'Industria e Commercio, limitato a pochi mesi, oppure l'esercizio definitivo che è però subordinato al famoso collaudo.

Della commissione di collaudo il presidente è un dirigente superiore del Ministero Industria e Commercio e durante la mia attività è sempre stato l'ing. Razzano.

Si risulta che praticamente la commissione di collaudo accertava le rese che praticamente gli faceva accertare l'operatore, in quanto l'impianto non viene suggellato durante la marcia controllata. In sostanza il collaudo è abbandonato ai collaudati i quali tendono a far risultare le rese che a loro fanno comodo.

La commissione di collaudo concede anche tolleranze del 30% in più e in meno.

Ricordo perfettamente che a proposito di questi collaudi io feci presente all'ing. Razzano che un accertamento delle rese in fase di collaudo che fosse troppo basso rispetto a alle rese vere di lavorazione in sostanza costituivano il presupposto per il contrabbando. Infatti se il collaudo avesse accertato delle rese elevate e comunque le rese reali, un eventuale procuratore di fabbrica dell'UTIF qualora fosse stato d'accordo con i contrabbandieri, si sarebbe trovato in difficoltà nell'accertare rese inferiori a quelle stimate dal collaudo. Rese basse invece in sede di collaudo avrebbero facilitato il compito di un funzionario corrotto e degli stessi contrabbandieri che non avrebbero corso seri rischi di essere smentiti.

Debbo però dire che è anche vero che l'UTIF deve accertare le rese e segnalare i suoi sospetti alla GdF, indipendentemente da quelli che possono essere le rese del collaudo, cioè sulla base della circolare 31/31 del 9/3/71.

Io feci presente queste cose a Razzano il quale mi disse che non era affar e del suo Ministero controllare le rese e che l'UTIF avrebbe dovuto provvedere al meglio con un servizio di vigilanza potenziato.

A questo punto l'interrogatorio viene sospeso per essere ripreso senza ulteriori avvisi nella giornata di domani alle ore 14,30

LOS

il Segretario di R. G.

Horvath

Zucchi

F.lli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
3 NOV. 1982



28

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

Art. 386 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. 26

N. 859/80 R.G.

L'anno millenovecentosettanta 82 il giorno 30
del mese di marzo alle ore 14,35 nel Tribunale
di Milano - Ufficio Istruzione.

Avanti a Noi Dott. Sergio Silocchi

Giudice Istruttore,

assistiti dal sottoscritto Cancelliere

Si depositi in Can-
celleria ai sensi
dell'art. 304 quater
C.P.P. per 28.

è comparso De Nile Egidio

Milano,

Il G. I.

il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta
di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651,
495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non
rispondere alle domande che saranno rivolte sui fatti per cui
è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo

nato a già generalizzato

residente in

di professione

ho adempiuto gli obblighi del servizio militare

Sono (1)

(1) Indicare lo stato,
se abbia beni e se ab-
bia subito precedenti
condanne.

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere
domicilio per le notificazioni risponde:

confermo i difensori nominati, avv. Longo e Isolabella

E' presente il procc. dott. Francesco Arata

Interrogato sui fatti di cui al mandato di cattura

risponde:

Preliminarmente l'Ufficio da atto della autorizzata presenza del dr. Mario Vaudane, G.I. di Torino. 99

L'imputato dichiara: intende rispondere.

"Effettivamente mi risulta che Ferlito avesse contatti diretti con Ferrara Gaetano, Muzzi e tutto il gruppo dirigenziale della Sipca e del resto si sapeva che Musselli Bruno era interessato nella SIPCA. Lo stesso Ferlito, come anche Di Sapio, mi dissero chiaramente che il Musselli aveva piacere che Ferlito e lo stesso Di Sapio fossero alla Sipca di Bruino.

Cio' se perchè già nel 1971 c'era stata una denuncia che riguardava la vecchia SIPCA ad opera dell'ing. La Rosa che riguardava campi diversi dal dichiarato e che fu poi insabbiata e solo in un secondo momento ripresa con l'arresto di Mattola.

Del resto del fatto che il Ferlito, il Di Sapio, Il Fucile, il Castadura e il De Fazio fossero pagati per consentire l'attività di contrabbando a percentuale e in particolare presso la SICOMA (poi divenuta STEDI, con intermezze Buzzoni e poi non so bene perchè andai via, comunque c'entrava anche Belzani Primo) e presso la ISOMAR di Chiabotti era cosa che sapevo io e sapevano tutti a Torino all'UTIF e quindi ovviamente anche il Cetilli. Queste le sono per discorsi diretti fatti nell'ambiente dell'UTIF e dei petrolieri.

Adr. Le sentii dire di un accordo tra il Ferlito e Cetilli dopo il litigio e il ritorno mio a Milano e la riappacificazione tra i due. Desumo quindi che le asserzioni del Mattola al riguardo del Cetilli siano vere, come ho già detto nei miei precedenti interrogatori.

Adr. In merito al BILLI, già comandante del Nucleo a Milano, e che conobbi inizialmente a Milano e poi vidi in aeroporto a Torino insieme al gen. GIUDICE (a Gaselle T.se) era cosa ben nota nell'ambiente che questi anche quando venne Torino come comandante di zona fosse partecipe di attività contrabbandiere e in particolare del gruppo GISSI-GALASSI e cioè nella SIPLAR di Airuno. Questo per esempio me lo disse per esempio l'avv. De Florio, ex uff/le della G. di F.za che ben sapeva di queste cose. Egli non era un "affarista" come il Vaccaro, noto nel settore pur facendo anche egli l'avvocato ed essendo ex Uff/le della G. di F.za, ma sapeva bene queste cose. Il Musselli Bruno, mi parlò del fatto che conosceva bene il BILLI e il LOPRETE ma non mi disse mai in modo esplicito di "cointeressenze" dei due; nè del gen. GIUDICE.

Adr. In merito a GIUDICE se che era amico dei petrolieri, ma di sicuro se di partecipazioni al gruppo MORELLI. In merito alla promozione del GIUDICE posso dire alcune cose: se per certe che essa fu determinata dalle influenze del Belzani-Giovannelli e di don Quaglia Francesco vice parroco di Cerano (NO) e di gruppi ecclesiastici facenti capo al card. Poletti, unitamente alle influenze del gruppo socialdemocratico facente capo all'allora Min. delle F.ze an/Tanassi e se che per questa promozione dovettero essere pagati dal Bolzani Primo e dal Morelli in favore di questi gruppi che praticamente determinarono la promozione; si tratta di ambiente Vaticano, come detto e politico. Il Morelli era molto amico dell'Amadei sottosegretario alle Finanze e socialdemocratico. In più c'era un gruppo che faceva capo a certe "dr. REA" zie del cap. Frediani di Pavia, e che aveva un cognato "Silvestri" della segreteria P.S.D.I. - Nel gruppo vaticano vi era Mons. Angelini, ma era in contrasto con il Poletti. Angelini era amico inti-

- me dell'on. Andreotti. So che Angelini conosceva anche il don Quaglia e il Balzani Primo.
- La nomina del GIUDICE doveva essere una "garanzia" per le varie attività del Benzani e don Quaglia (interessati in varie attività di ogni settore); il Giovannelli Marziano era petroliere "pure" e non era completamente d'accordo su un simile esborso quando diceva che "con 100 milioni avrebbe potuto comprare qualunque comandante a livello locale"; e d'altra parte era intimo amico del Morelli, e avevano al servizio "I" della Guardia di Finanza amici in grado di fornire ogni tipo di informazione utile alle loro attività illecite di contrabbando. Deve trattarsi del Leprete, dato che io sentii questi discorsi nel 1973/74. In merito alla corruzione del Coppola t. cel. già a Torino, lo sentii dire in modo chiaro dal Buffa Massimo e Camilla nonché dal PENT Renato (cognato di Fedele, avendo sposato la sorella di Piacentini Rosa Rita).
- Adr. Sapevo che il Fedele Giuseppina, ora socio della Sipca; tanto che feci osservare al Musselli Bruno come fosse poco bello che egli fosse socio nella Sipca con uomo implicato in vari fatti illeciti, sospetto di ferimenti e di tre omicidi e poi imputato per un omicidio. Sapevo il Fedele era imputato ~~xxx~~ per contrabbando all'Extragas e tale processo fu anch'esso insabbiato, tanto che io chiesi notizie ~~xx~~ ^{a Torino} su tale procedimento per avere notizie ed eventualmente sospendere la licenza, ma non ottenni risposta. Il Fedele "Pepè" vantava amicizia con un magistrato di Torino (Procura e uff. istruzione) e il nome me lo disse; ci deve essere sulla lettera che inviai agli atti dell'UTIF. Il nome, era che mi viene fatto presente, è quello del dr. Moschella: almeno fu quello il nome da fece il Fedele, e a cui io scrissi senza risposta. Infatti prima di togliere le licenze, per circolare ministeriale del 1972 e 1973, a firma Preti, è necessario chiedere informative ~~xxx~~ approfondite che io chiesi al magistrato essendovi procedimento a parte. Non ricordo ~~xxx~~ se il Fedele mi disse prima e dopo il nome del Moschella.
- Adr. In merito alla "R.C.A." di Limbiate, era del Marino; il Sardelli andò a lavorare da lui e diventò l'uomo di fiducia di questi; quindi non posso dire se era o meno anche socio in tale deposito e di tutto il gruppo Marino (COBEA di Bergamo e l'ALMA di Ravenna).
- Adr. Non so chi abbia provocato la prima lettera anonima per l'allontanamento di Ferlito nel 1973; so che vi era urto con il Cotilli; so invece per certo che il gruppo Aceto-Picchioni e Savio si adoperò per la revoca del trasferimento Ferlito riuscendovi; il Ferlito parlava dell'on. Sarti di Cunco, e confermava Aceto e Picchioni. Non parlò mai all'ALMA. Il personale era di competenza dell'on. Amadei. D'altra parte quando vi era un vero interesse del sottosegretario parlava a voce al Direttore ~~xxx~~ Generale.
- Adr. Specifico che io non ricordo di aver trattato la pratica del deposito "libero" della Sipca, che nemmeno conoscevo.
- Adr. Sapevo che all'UTIF di Torino il Pilastro, funzionario d'ufficio, controllava accuratamente gli H. ter e i libri certificati dati alle aziende (con 2 collaboratori: era non ricordo i nomi ma non riesco rammentarli vedendo i nomi del personale).

Si da atto che a questo punto per esigenze professionali si allontana il dr. proc. F. Arata che sottoscrive:

F. Arata

Adr. In merito al Pelleso, io non so di fatti specifici corruttivi; peraltro egli certamente tollerava la situazione, perchè le varie attività dei sottoposti Vigoni, Scialò e Caiazzo e non solo nei settori degli oli minerali ma anche nei settori Iva e Imposte dirette erano notorie qui a Milano.

So che il Pelleso era "molto interessato" al settore dei controlli sulle ditte e cioè le "sezioni speciali". D'altrove Milano non ebbe mai un comandante che non fosse gradito al gruppo Cissi-Leprete fino a quando non venne il Bianchi (col. Bianchi) del gruppo Oliva. Vi era poi una terza corrente che era "diplomata" e cioè quella del gen. Dell'Isola, che si barcamenava.

Adr. La SAI Petrol di Opera e a di certo IELO, e perfino rilevata dal FEDELE Giuseppe, direttore il PENT Renato; ma non funzionò più. Vi erano autorizzazioni irregolari al riguardo rilasciate dal Tomassone e in cui c'entrano il Cottone e Svizzeretto. Il Del Gizzo mi affidò indagini riservate sul punto che però non riuscì a portare avanti; la "cartiera" era la "Petrolit" di Cerano, e vi c'entrava anche il Brunello. Segnalai la cosa al Nucleo di Milano ma il col. Flaecconi mi rispose nel 1979 che non poteva adempiere all'incarico per "altri gravosi impegni operativi". Produce fotocopia della lettera.

In merito al PENT Renato, e ai soldi che questi mi doveva si tratta di questione che riguarda anche il Villata, perchè vennero una volta da me nel mio "residence" con tali soldi in contanti (tutti biglietti da 100.000 lire nuovi).

Io dissi ai "teneri loro" a mia disposizione qualora li avessi richiesti. Villata è Villata Antonio di Torino, quello interessato anche al deposito di Caraglio (Cuneo).

Adr. In merito a Rozzano, io feci sempre fare controlli dai funzionari, e mi risultava che la benzina venisse dalla ICIP di Mantova, raffineria. Ciò mi dissero i funzionari quando andavano a fare i controlli.

Prende atto che non risultano carichi ufficiali, in base agli atti di questo ufficio e del G.i. di Torino, dalla ICIP; ne deduce che bisogna controllare la pratica per vedere quale è la realtà e se visono stati dei falsi.

Deve anche dire, a contestazione dell'ufficio che per fatti collegati in procedimenti a Milano (Lodighiani-Belzani; e anche Gambarini) e per i fatti Di Frisco attinenti alla Copetrel in cui si voleva far sparire un nulla osta. Utile per gasolio denaturato della "Sanquirico" di Genova, per cui la Euro-nafta poteva ricevere gasolio denaturato dalla Sanquirico, che io nutro in effetti sospetti su provenienza di predette illecite dalla Sanquirico.

Essa è del gruppo Beatti, che aveva anche l'ILLSEA (ad un certo momento unitamente al Musselli).

Adr. In merito a Morasca-Benedetto venne da me a nome del Braidà (t. col.) per lamentarsi che i nostri carteggi "davano fastidio" alla G. di Finanza.

M. Braidà *Luca Ferrero*

(segue interrogatorio DE NILE N. del 30.3.82)

Intendo dire che turbavano l'attività di contrabbando delle "cartiere", mediante i controlli incrociati sulla veridicità degli H ter -

Adr. Il "giro" dei Costieri, era tra la SIPLAR di Airuno (Utif Como) e Torino (Isemar e Sipca) e quindi io non c'entravo; può essere che scaricassero nella zona di Milano, ma io non sapevo e non c'entravo comunque. Salvo l'episodio della "Lombarda Petreli" di Villasanta delle 2 autobotti in cauzione di benzine che venivano scaricate in depositi liberi. Me lo riferì il funzionario Renzulli Silvestre, ma ero a Milano da un po' e si può riscontrare. Comunque la G. di F.za mi rispose che la loro vettura si era rotta, come già detto e si era "persa" l'autobotte. Mi pare che se ne fosse occupato lo Scialò e Calazzo, ma non sono sicuro: deve vedere le date.

Adr. Io di Mantova non so nulla di preciso; il Musselli mi parlò solo di un aumento di prezzo CIP che riuscì a avere grazie le sue influenze politiche e che gli fruttò non so quanti miliardi, a sua detta.

Adr. Non ho mai appartenuto alla Massoneria: non sapevo che il Cotilli fosse massone.

In merito alla questione della "Lombarda Petreli" fu un colloquio telefonico e non vi è traccia scritta; il Renzulli però (era in pensione) può confermarlo.

Adr. In merito al Laboratorio Chimico della Dogana, io so che quello che diede origine a quella "buffanata" delle petrolproteine e delle cloroparaffine alla Isemar, oltre che le "normalparaffine" fu lui; era molto amico del Cannarsa, e anche del Musselli Bruno; era amico anche del Chiabetti Cesare. La stessa cosa quindi avvenne sia per la Isemar sia per la Sipca.

In merito alla questione del mio incontro nel 1980 come da agenda con il dr. Ferrieri e Recupero, ed era presente l'ing. Iacomino Luca del mio ufficio, mi recai ivi perchè desideravo avere un colloquio chiarificatore. Infatti io finivo per passare da accusatore ad accusato per una questione di liquori di contrabbando; allora alla fin feci presente che non era stata fatta nulla a Monza per tutte quelle "cartiere amministrative", e per il fatto di quel camigano (che venne dopo Ricucci; il nome era rammentato essere quello di CAMPO) che era ricchissimo e girava in "Jaguar" perchè me lo riferì il funzionario della zona Monza sig. ITALIANO Antonio era in pensione. Questi mi disse che il Camo era corretto, esplicitamente.

A questo punto riprende l'esame delle agende.

1971:

Per quanto riguarda l'agenda dell'anno 1971, prende atto che vi figura un incontro con certe Lenzi. Si tratta del Provveditore agli studi e non dell'amico di LePrete che non ho mai nè conosciute, nè sentite nominare.

Prende altresì atto che nell'agenda del 1971, ho annotato alla data del 23/4/1971 un incontro con Caruso e la probabilità che venissi trasferite da Milano a Como.

Caruso che era mio amico non aveva visto di buon occhio il fatto che da Padova era venute in settimana a Milano, perchè

Caruso in pratica allora mi propose di intercedere presso il Direttore Generale, sempre Tommasone, perchè egli era Ispettore e non aveva ovviamente il potere di trasferirmi. 33

Debbe far presente che la cosa cadde perchè io non ero affatto interessato ad andare a Como dove aveva la famiglia con la quale non vivevo in troppa armonia.

1972

Prende atto che il 30/10/72, io ho annotato, la sostituzione di altre minute della COPETRO. Si trattava appunto della scomparsa delle minute anzi una sostituzione delle minute relative al gasolio denaturato. Come poi scopi dal Bianchi e come ho dichiarato il Passa era stato avvicinato dal Di Frisco che gli aveva chiesto di poter operare la sostituzione. Passa però non accettò.

Non so proprio come il Bianchi facesse a sapere che era stato il Di Frisco ad avvicinare il Passa perchè come disse lo stesso Passa egli non sapeva il nome della persona che lo aveva avvicinato. La sera con il Passa ne parlammo a lungo perchè eravamo preoccupati di aver dato fastidio ad altri.

Ne abbiamo parlato anche il 10/11/72 con Tema che era un funzionario UTIF che stava in archivio dove bisognava togliere la documentazione relativa ai nulla osta per il gasolio denaturato. Tema mi disse che era stato avvicinato dal Di Frisco che gli aveva proposto del danaro per sottrarre questa documentazione.

Il giorno successivo annoto sul diario che Tema si è rivolto anche all'ing. Bianchi denunciando il tentativo di corruzione da parte del Di Frisco.

Escluderei perchè non l'ho trovata nell'archivio degli atti riservati che Bianchi abbia denunciato all'A.G. il tentativo di corruzione del Tema ad opera del Di Frisco. Bianchi e Passa sono stati interrogati da Sr. Alessandrini e non so dire se in quella sede tanto il nome del Di Frisco quanto l'episodio Tema siano saltati fuori.

ADR. Chi voleva sottrarre le minute dei nulla-osta relativi al gasolio denaturato aveva lo scopo di non consentire che si potesse risalire alla destinazione del gasolio e quindi all'epificio dove avvenivano le denaturazioni.

La scomparsa dagli Uffici dei certificati Hter metteva in grado la Guardia di Finanza di poter dire che non si potevano accertare i responsabili delle frodi nel settore e la scomparsa degli atti relativi ai nulla-osta aveva in sostanza la stessa funzione.

Come ho già detto il mio rapporto in merito fu unito agli atti della denuncia presentata dalla GdF a carico della Eurenafra e Copetrol, fatta dal Di Censo.

Mi riservo di pensare al significato della frase che compare al giorno 13/11/72 quando oltre ad annotare che Tema ha reso dichiarazioni spontanee all'ing. Bianchi, annoto altresì che l'ing. Bianchi tira fuori la pratica dei contrassegni di Stato.

Debbe escludere sebbene abbia già detto che in merito a tale vicenda il Bianchi mi minacciò di trasferimento, che possa trattarsi di un ricatto dell'ing. tendente ad esumare una pratica dove risultassero irregolarità da me compiute al fine di rendermi mansueto, cioè in quanto io non sono mai stato consegnatario di contrassegni di Stato, nè mi sono mai occupato di quel reparto in quel periodo.

Il 14/11/72 annoto che "scoppia" la grana NIP di Casei Gerola". Si tratta di un intervento dell'UTIF, non so dire patrocinato da chi ma probabilmente in seguito ad una lotta intestina fra funzionari. Fu scoperta una frode durante la gestione NIP di Restaino e Buzzone sotto la tutela di Balzani e compagni. Si trattava di denaturazioni fittizie e quindi prodotti destinati alla autotrazione invece che ai dichiarati

caso interrogatorio DE NILE E. del 30/3/82

6

34

il 15/11/72. annote un contrasto fra Bianchi e Rivela. Mi ricordo che essendo ben volute dagli ispettori mi chiese aiuto in quanto evidentemente Bianchi era stato raggiunto da lettere anonime e doveva dare spiegazioni. Evidentemente non dovette preoccuparsi troppo perchè Rivela non era un tipo particolarmente deciso.

Ritorno a dire che non so dare chiare spiegazioni sul fatto che Bianchi non molto tempo dopo avermi minacciato mi ha chiamato per designarmi suo successore, affidandomi anche le pratiche riservate.

Le attribuisce tutto al carattere poco serio del Bianchi e destinato spesso a cambiare di uomo e a fare promesse campate in aria.

La base di potere mediante la quale il Bianchi si poteva permettere di fare credibilmente la nomina del successore erano Tommasone come direttore generale di cui era molto amico, Olevani di cui pure era grande amico, che era già alla direzione del personale, quindi tramite Basselli e l'ing. Genevese della Padana Idrocarburi, poi assassinato alla moglie.

In base a questi contatti aveva l'appoggio degli uomini politici che invitavano di volta in volta attorno a questi. L'ing. Genevesi ad esempio si dichiarava molto amico dell'on.le Saragat che era ancora Presidente della Repubblica e era da poco Senatore a vita.

Il fatto che il giorno 24/11/72 annote che alla Euronaftha c'è stato un furto, sta ad ulteriore dimostrazione di quanto ho sopra detto e che cioè non bastava ovviamente sottrarre solo le minute relative di nulla osta per la DENATURAZIONE del gasolio, ma bisognava anche far sparire i libri di carico e scarico per non dar modo di fare i riscontri mente a a valle.

Si appena il caso di rilevare che nessun ladro serio può avere intenzione di sottrarre documenti di nessun valore e nella totalità dei casi questi furti e smarrimenti altro non sono stati che espedienti per interrompere la catena delle cartiere e quindi impedire i controlli. Proprio per evitare l'espedito dei furti io mi premunivo di farmi subito restituire i libri certificati prima di dare i nuovi in modo da impedire ogni cancellazione delle tracce da risalire eventualmente. Esendo di avere saputo con ritardo del furto dei certificati anzi dei libri dei certificati Hter 16 che quindi è avvenute intorno al giorno in cui ne faccio annotazione.

Questa è la dimostrazione palese della connivenza della Guardia di Finanza con i petrolieri. Infatti già in base alla mia denuncia la Guardia di Finanza avrebbe potuto agire e sequestrare ogni documento alla Cepetrol-Euronaftha. Invece non solo non lo ha fatto ma evidentemente hanno consentito ai petrolieri di far sparire i libri certificati prima dell'intervento in modo da poter poi dire che non si poteva fare ulteriori e più penetranti controlli proprio a causa della sparizione dei libri certificati.

Si ricordo ad esempio che per quanto riguarda la Marengo Petroli, la Guardia di Finanza avrebbe preso per buona la dichiarazione di un operatore che trasportando i libri certificati in treno, se li sarebbe dimenticati sul treno stesso all'atto di scendere. Va da sé che nessuno nell'ambiente credeva a queste denunce di smarrimento o sottrazione che si verificavano costantemente guarda caso sempre per società che erano coinvolte nella attività di contrabbando. Si sapeva chiaramente che si trattava di sparizioni fatte dagli operatori da una parte per non essere costretti a rivelare i loro traffici, dall'altra ad aiutare la Guardia di Finanza celludente che in base alla mancanza dei libri certificati poteva fare dei rapporti non decisivi per alcuna delle persone coinvolte.

Si chiede qualche fatto avveniva in Ufficio Petrolera evidentemente.

35

qualche funzionario corretto che sottocava documentazione in base alla quale si rabber. potuti svolgere dei controlli penetranti.

Inoltre debbo citare un episodio significativo che è quello del 1974 e di cui parlare' poi piu' avanti quando un petroliere e cioè il Belzani ha offerto 4 milioni per avere in restituzione i registri già consegnati che sono poi successivamente spariti.

ADR Non ricordo al momento a chi furono offerti i soldi, ma dovrebbe risultare dalla relazione dell'ispettore Iossa venuta a Milano a seguito della mia segnalazione.

ADR: Confermo che il 23/12 Bianchi mi confida il proposito di aiutarmi a restare. Io ci tenevo a restare per hè non volevo fare due trasferimenti in un anno.

LCS.

Quirig *fer. f. l. l.* *Monte*

COPA CONTORNI REGIONALE
3 NOV. 1982
Torino



INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

(n. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)

36



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. 26

N. 859/80 R.C.
F

L'anno millenovecentosettanta 82 il giorno 31
del mese di marzo alle ore 14,40 nel Tribunale
di Milano - Ufficio Istruzione.

Avanti a Noi Dott. Sergio Silocchi

Giudice Istruttore;

assistiti dal sottoscritto Cancelliere

Si depositi in Cancelleria ai sensi dell'art. 304 quater C.P.P. per gg.

Milano,

è comparso EGIDIO DE NILE

Il G.I.

il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non rispondere alle domande che saranno rivolte sui fatti per cui è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo

nato a in atti già generalizzate

residente in

di professione

ho adempiuto gli obblighi del servizio militare

Sono (1)

Indicare lo stato, l'abbia beni e se abbia subito precedenti condanne.

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere domicilio per le notificazioni risponde:

conferme gli avv. Antonio Longo e l'avv. Isolabella

Avvertiti e non presenti.

Interrogato sui fatti di cui al mandato di

cattura risponde:

intende rispondere: si da atto che interviene il dott. proc. Francesco Arata in sostituzione dell'Avv. Isolabella.

1973

Per quanto riguarda l'agenda del 1973, si chiarisce quanto segue: La telefonata del 10 gennaio 73 con Iossa riguarda una spiegazione sulla possibile applicazione della legge sulla prima dirigenza anche a coloro che pur avendo il grado di ingegnere capo non avevano le funzioni di capo ufficio. Con Iossa avevo un buon rapporto di colleganza e in quella occasione eravamo anche piu' vicini perchè l'interesse era comune essendo lui nella mia stessa posizione.

ADR Ancillotti che compare spesso sull'agenda era, all'epoca, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Pavia, oggi lo è di Milano. Eravamo amici perchè i depositi inferiori a 3000 metri cubi vengono collaudati da una commissione "minore" costituita da un rappresentante della Prefettura, da un ingegnere dell'UTIF e da un Ufficiale dei VVVF. In questo modo ho conosciuto Ancillotti e siamo diventati amici.

Sempre per le commissioni di collaudo, in questo caso quelle ministeriali, ho conosciuto Abate del Ministero dell'Industria. Prendo atto che in data 6/2/73 compare l'annotazione "pratica NIP ai Casei Gerola", non saprei dire allo stato il significato di tale annotazione relativa a questa società petrolifera che faceva capo a Buzzoni e a Restaino, almeno in quell'epoca. Prendo atto che il successivo 14, ho annotato sul diario: "pratica NIP andata a buon fine".

Ora ricordo che mentre era in ferie Bianchi, l'ing. Cuomo che era ing. di sezione, aveva autorizzato la NIP a denaturare il gasolio. Quando Bianchi torna dalle ferie si arrabbia dicendo che l'autorizzazione doveva essere data dal Ministero eppure lui non voleva darla.

A queste sunte interviene l'avv. Longo.

Ricordo che per in questa pratica intervenne il Ministero per il tramite della persona del dott. Bario, della Direzione Generale, capo della Divisione Petroli, il quale disse che questa autorizzazione andava comunque data indipendentemente dal pericolo delle frodi in quanto "non era giusto chiudere i porti, solo perchè questi potevano essere frequentati dai contrabbandieri".

Secondo me per dare l'autorizzazione alla denaturazione del gasolio non ci voleva l'autorizzazione ministeriale, tant'è vero che in altri casi successivi anche lo stesso Bianchi e anche altri UTIF hanno dato direttamente le autorizzazioni.

Non saprei dire se Bianchi avesse in precedenza autorizzato delle denaturazioni. Mi risulta che forse la Santagata potrebbe essere controllata per vedere se mai ci fu una autorizzazione precedente.

ADR: al tempo della mia ^{dirigenza di sezione} ~~reggenza~~ io non ho mai firmato alcuna autorizzazione perchè ritengo giusto che lo faccia il capo; questo sistema ho poi ^{attuato} ~~definito~~ quando sono divenuto capo io. Dall'agenda, in data 4 marzo, risulta che a Roma ho incontrato Belzani e Bianchi; non sono in grado di ricordare per quale motivo c'è stato questo incontro.

La sera stessa andai a cena con degli ecclesiastici perchè l'indomani c'era il concistoro. Incontrai anche il Cardinale Poletti, il cui segretario era ~~xixxxxix~~, stato don Quaglia quando Poletti era vescovo di Novara.

Il giorno dopo sono tornato a Milano con Bianchi e nell'agenda io annoto che si profila per me una grossa carriera non perchè ne abbia parlato in macchina con Bianchi, ma commentando i risultati degli incontri avvenuti nei giorni precedenti con i cardinali presenti al Concistoro.

Prende atto che Lei manifesta delle perplessità sul fatto che Bianchi in questo periodo sia tornato diverse volte sull'argomento della mia promozione e della sua successione, senza sondare la mia disponibilità a non intralciare le attività di contrabbando.

Debbe pur tuttavia insistere dichiarando che il Bianchi non mi fece alcun sondaggio esplicito in merito, ritengo a tutt'oggi che egli commise nei miei riguardi una valutazione sbagliata, magari ritenendomi persona manovrabile e malleabile come risultava dalle note caratteristiche compilate dall'ing. Saggese, mio capo all'UTIF di Como che mi aveva qualificato "carattere debole". In sostanza si devono essere fidati di questa descrizione, pensando che una volta nominato capo di un ufficio UTIF non avrei creato eccessive difficoltà ovvero mi sarei piegato alla volontà di chi aveva interesse ad effettuare e a proteggere l'attività di contrabbando.

D'altronde ritengo che non ci fosse tanto da scegliere fra le persone che dovevano essere promosse e meglio che potevano per merite comparative entrare nel lotto dei promossi e adattarsi anche ad andare a Milano, tradizionalmente sede non gradita ai funzionari residenti nel Sud e nel Centro.

Riengo di poter dire che tutto sommato la lotta si restringeva a me e a Ferrante e, modestia a parte, senza voler fare alcun apprezzamento sul collega, non ritengo che egli poteva assicurare un servizio migliore del mio a Milano.

Confermo peraltro che Bianchi disse che mi avrebbe aiutato con l'allora ministro delle Finanze, on.le Valsecchi e con Tommasone, tramite il Renzulli che Bianchi diceva avere un grosso potere su Tommasone. Renzulli e Tommasone facevano le ferie insieme nel loro paese natie.

ADR Non ho mai pranzato con il Mancini, quindi non è Mancini la annotazione e la persona indicata alla data del 14/3/1973 che avrebbe pranzato con me e Belzani.

Il Mancini era molto amico dell'ing. Bianchi; io lo avevo conosciuto quando faceva il benzinaio e aveva anche una drogheria a Como, ma non ho mai avuto rapporti con lui.

ADR: Non saprei dire al momento perchè alla data del 20/4/1973 ho segnato il nome della OMAR seguito da tre punti esclamativi.

Mentre confermo di non essere coinvolto nell'illecite traffico eventualmente posto in essere dalla OMAR, faccio presente che questa società che era nota nell'ambiente fare attività di contrabbando, era protetta dall'ing. Caruso e dalle stesse Bianchi. Segale inoltre che l'ingegnere di sezione Celasante che all'epoca di Bianchi era all'UTIF, si dimise dall'Ufficio di Bergamo dove era stato trasferito come capo Ufficio nel 1966, per andare a fare il consulente della OMAR. Il Celasante aveva rapporti amichevoli con il Bianchi.

Prende atto che in data 8/5, risulta che l'ing. Bianchi al ritorno da Roma mi parla della probabilità che io debba andare a Parma, come era previsto dal decreto ministeriale di inquadramento a Primo Dirigente. Confermo che nel maggio del 1973 sono andato a Roma ed ho visto Cipollone, non gli ho però avanzato nessuna richiesta di sospensione del trasferimento, ma l'incontro si riferiva alla sola promozione. Gli chiedevo consiglio perchè era la prima volta che si faceva un concorso per merite comparative, per la dirigenza superiore

Anzi preciso che questo è stato l'unico concorso per merito comparativo perchè tutti i successivi furono per concorso ad esami per titoli. Quel concorso fu stabilito con una norma transitoria sulla legge per la dirigenza con la valutazione delle note di qualifica e degli incarichi ricevuti e di tutte le precedenti promozioni che erano avvenute, e tutt'ora avvengono per merito comparativo. Si trattava insomma di una promozione che riguardava una sola persona, dato che la legge disponeva che solo un quinto dei posti disponibili fosse attribuito per merito comparativo, tutti gli altri venivano attribuiti per anzianità salvo demeriti, ~~xxxxxxx~~. E poiché nell'occasione i posti messi in palio erano cinque, una sola poteva essere promossa per merito comparativo.

In questo periodo a Roma mi sono raccomandato un po' in giro ed è per questo che nell'agenda a partire dal 26/5, ho avuto incontri con Monsignor Pippo, amico di Mons. Angelini, in grado di intervenire presso Andreotti, che era allora Presidente del Consiglio. Don Giacomo Varro di Grotta Rossa è sacerdote molto introdotto a Roma in qualità di segretario del Cardinale Tisserant. Non mi ricordo del dett. Catitta. Don Giacomo si chiama Corrette, sta in via Flaminia 993, Roma. Il giorno successivo siamo andati alla sede del PSDI, in quel periodo infatti era sottosegretario alle Finanze l'on. Amadei il quale in tal sua veste poteva essere influente. Poi anzi, ma allora non lo sapevo presiedette su delega del Ministro, il consiglio di Amministrazione che scrutina i promossi.

In quella occasione andai con Belzani e con Rea, direttore dell'INAM, da Silvestri che era cagnate del Rea; ~~xxx~~ il Silvestri che lavorava alla direzione del PSDI, ~~xxxx~~ ci portò da Massari, sottosegretario alle Poste.

Io non sapevo ancora che Belzani, come lui diceva, avesse versato e dovesse versare del danaro e quando lo seppi gli consigliai di non versare nulla perchè nel frattempo io seppi da Olevano che l'intervento si era risolto nella redazione di una lettera di raccomandazione diretta a Tommasone, firmata dal segretario di Amadei.

Olevano mi disse che quando un sottosegretario voleva davvero raccomandare qualcuno dando l'impressione di tenerci veramente lo faceva a voce chiamando il Direttore Generale e non scriveva delle lettere.

Certo poi Amadei ha presieduto il concorso che io ho visto consiglio che ha preceduto alle promozioni ma io non posso dire quale peso abbia avuto l'Amadei in questa vicenda.

Davanti a me il Belzani promise al Silvestri che - anzi non davanti a me - mi disse che aveva promesso al Silvestri che li avrebbe versati al P.S.D.I., 60 milioni in compenso dell'aiuto che Amadei doveva dare per la mia promozione.

ADR Con Massari non si è parlato di soldi, si è parlato solo di raccomandazione.

ADR Mi sono raccomandato anche presso Mons. Vallierde del Vaticano. Credo che era sia cardinale. Notizie più precise possono essere fornite da Don Giacomo.

Prendo atto che il giorno 25/5/73 don Pippo (della Chiesa di via Urbani a Roma vicino a S. Maria Maggiore di fronte al Convento delle Suore) mi comunica che "la cosa è fatta". La cosa è evidentemente la promozione. Egli era amico di Mons. Angelini anzi Vescovo Angelini il quale doveva aver avuto assicurazioni che la promozione sarebbe avvenuta.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

40

segue interrogatorio De Nile Egizio del 31/3/82.

Prendo atto che in data 4/6/73 dichiaro di aver avuto a Roma un incontro un po' troppo soddisfacente con il Direttore Generale. Non mi ricordo di questo incontro, d'altronde Tommasone era sempre molto cauto e io probabilmente devo aver avuto una impressione sfavorevole perchè lui non si sbilanciò per la mia promozione.

Confermo quanto ho già detto in merito al mio incontro con Bruno Musselli in data 9/6/73, avvenuto previa telefonata di Bianchi, che mi offrì il suo aiuto per promozione e permanenza a Milano.

Ritengo di poter dire che fu Bruno Musselli ad offrire la sua collaborazione oltre che per la promozione anche per la mia permanenza a Milano. Come, come ho detto, non interessava particolarmente Milano e altra città non troppo distante (Roma sarebbe andata bene).

Per quanto riguarda comunque i soldi (60 milioni) che dovevano andare al PSDI, ritengo che il Belzani non li abbia pagati e questo per la seguente ragione.

Il Belzani aveva degli interessi nel contrabbando con la NIP di Casci Cerola che rientrava nel territorio soggetto al controllo della C.F. di Pavia dove allora prestava servizio con il grado di Comandante il Nucleo di P.T., il Capitano Frediani, nipote del Rea che era la persona alla quale erano stati promessi i soldi.

Ora il Belzani aveva all'inizio tutto l'interesse a tenersi buono il Rea e il cognato Silvestri perchè altrimenti poteva avere delle noie dal Frediani; queste tuttavia a fu trasferite a Milano (adesso è in carcere e lo è stato per il dr. Vaudano); a questo punto il Belzani poteva anche non mantenere più il suo impegno tanto non avrebbe potuto temere ritorsioni tramite il Frediani.

Questa circostanza è venuta di mia conoscenza perchè ho saputo che a Vigevano c'è stato un alterco tra il Rea che pretendeva i quattrini a parte dei quattrini eventualmente non versati ed il Belzani. Non avendo avuto soddisfazione nemmeno in tal sede il Rea venne da me in Ufficio affinché l'aiutassi a recuperare i soldi che egli pretendeva dal Belzani.

Questo recupero doveva avvenire proteggendo l'attività di un deposito che esisteva a Mortara e che avrebbe dovuto fare il contrabbando, gestito dal signor De Andrea, secondo la proposta del Rea.

Il De Andrea venne da me e disse: io per dare i soldi al Rea devo fare per forza il contrabbando, ma io gli dissi che non doveva cedere al ricatto del Rea perchè io lo assicurai che anche se non si fosse negato io non avrei iniziato alcuna azione di ritorsione nei suoi confronti.

Accio presente che la ditta del De Andrea gestiva un deposito di sali minerali anche se si chiamava "Immobiliare Lomellina".

Prendo atto che Lei è stupito nell'apprendere che il De Andrea, che io stesso so essere contrabbandiere ora, fosse dispiaciuto all'idea di dover versare una somma al Rea ed esser "costretto" a fare l'attività di contrabbando dalla quale avrebbe secondo Lei ricavato certamente di più di quella manciata di milioni da dare al Rea per l'estinzione del debito Belzani.

Non potrebbe essere un ricatto nei miei confronti ad opera del Rea, delle stesse De Andrea e dei loro eventuali complici al fine di costringermi ad accettare una "cartiera" nel mio territorio, dato che in sostanza l'impegno del Belzani era stato assunto per la mia promozione, ma non ho le prove per sostenere ciò, anzi mi è separato dal colloquio che non ci fosse accordo fra il De Andrea e il Rea.

ra del deposito della "IMMOBILIARE LOMELLINA", date favorevoli al mio Ufficio dalla GdF e precisamente dal Frediani previo un presunto esborso di un milione da parte del gestore (La vicenda è curata dal Dr. Vaudano).

Prendo atto che alla data 2/7/73, annote sul diario "lotta spietata con Cotilli" e quindi vi sono ulteriori osservazioni sulla promozione. Non so spiegare tale frase perchè ritengo che con Cotilli non vi siano mai stati motivi di attrite.

ADR "La parola successiva a Cotilli non riesce a decifrarla. Anche se fosse "asta" non ritengo che ci sia mai stata un gioco di interessi, anche superiore alle nostre stesse persone cioè superiore a me e a Cotilli, in merito alle promozioni.

Faccio presente che Cotilli non era neanche fra gli scrutinabili per merito comparativo perchè era sicuro della promozione per anzianità essendo il primo del ruolo e il secondo: questa dunque, salve demeriti che non mi risultavano esserci, non poteva sfuggirgli.

Nemmeno penso che una eventuale lotta o "asta" avrebbe potuto riguardare non la promozione ma la sede perchè Bianchi non andava via, nè c'era alcun motivo di lotta eventualmente nella scelta fra il servizio ispettivo a Roma e l'UTIF di Torino ~~xxxx~~ e di Venezia, dato che per le tutte e tre le sedi non andavano bene.

Se poi a Cotilli non andavano bene queste sedi io non posso saperlo, nè posso confermare e escludere che la lotta possa essere stata fra altri come ad esempio fra Cotilli e Ferrante.

Può anche essere che la parola se fosse "asta" potrebbe riferirsi alle "aste" che si facevano per la vendita degli Ister il cui periodo di conservazione era già prescritto: si faceva un asta per vendere materialmente la carta e gli stampati scaduti.

ADR Non so dire per quale motivo Valsecchi non volle in quella occasione procedere alle promozioni.

Intanto nel frattempo viene eletto-nuov nominate nuovo ministro delle Finanze Emilio Colombo.

Effettivamente è vero che in data 27 luglio ho preso contatto con Mons. De Benis, sempre tramite Don Giacomo Corretto. Mons. De Benis che è di Potenza promise interessamente disinteressato presso quel Ministro. Infatti come ho detto restitui' anche i buoni della benzina.

Può anche essere che l'incontro sia stato promosso da don Pimpe'.

Nelle stesse circostanze con Mons. Duca e don Pim, sono andate da Tommasone. Non crede che sia venute anche Don Pimpe il quale non aveva un buon rapporto con Mons. Duca che considerava un affarista.

Su presentazione di De Benis il 28/7 ho incontrato il dott. Santoro e quindi Crecetta, segretario particolare di Colombo. Non ricordo se in quell'occasione fui accompagnato da Bolzani, ma in quell'occasione non ci furono patteggiamenti con Crecetta. Bolzani mi disse poi come ho detto di aver fatto un regalo che precisamente non so cosa sia stato, forse un quadro e un vaso d'argento.

Prendo atto che il 7 agosto risulta che Bolzani mi fa delle confidenze su delle sovvenzioni all'ing. Bianchi.

In quella occasione Bolzani mi disse che per l'attività del deposito della NIP che faceva le denaturazioni del gasolio, cui facevano capo altri tre depositi liberi che servivano da "cartiera" e da scarichi fittizi del gasolio denaturato, uno a Barbaniello, l'altro a Pieve del Cairo, un altro a Monticelli Pavese, gestiti sotto vari nomi e prestanomi, avrebbe corrisposto all'ing. Bianchi una somma di cento milioni al mese, oltre a quello che dava alla GdF, non specificandomi se li dava al Frediani e al Col. Santoro che allora comandava il ^{Gruppo} Nucleo della GdF (non quello di P.T. che era comandato dal Frediani).

Secondo Bolzani l'ing. Bianchi prevedeva a corrispondere ai funzio-

41

segue interrogatorio De Nile del 31/3/1982

Le stesse Bianchi avrebbe detratto due milioni al mese che rimanevano al Belzani per far fronte alle "spese" relative alla mia promozione. Queste somme venivano gestite dal Belzani, mentre l'ingegnere di sezione che era Cuomo percepiva materialmente la somma e altrettanto faceva il capo ripartizione ed il funzionario di zona. Si tratta di vedere chi erano questi funzionari nel 1973.

Io allora rimasi stupito dalla somma che avrebbe percepito l'ing. Bianchi, ma poi venendo a conoscenza dei profitti realizzabili con le varie attività di contrabbando, non mi meravigliai anche perchè bisogna pensare che a quel tempo i margini erano di dieci lire/Kg sul gasolio da denaturare 10 lire sul gasolio preannunciato denaturato da scaricare e circa 10 lire per il certificato ideologicamente falso che doveva servire a legittimare il gasolio che veniva destinato clandestinamente all'autotrazione, e non al riscaldamento come dichiarato.

Poichè la NIP all'epoca denaturava oltre 20.000 anzi 10.000 tennellate di gasolio al mese, ne consegue che il margine di profitti del contrabbando era di circa 2000 trecento milioni al mese.

Mi disse che Bianchi era pagato in contanti nè mi disse altro sui pagamenti ai funzionari da parte di Bianchi, ai funzionari e dove gli desse il danaro.

Mi ricordo pure che ad un certo punto c'è stata una lotta intestina perchè all'epoca di questa attività di contrabbando era capo ripartizione il Bernardi. Il Bernardi deve aver dato fastidio perchè Bianchi lo fece trasferire su due piedi e l'ufficio di capo-ripartizione fu assunto dal Di Giorgio. Uno dei due funzionari di zona era era che ricordo Marinelli.

Io bloccai, quando assunsi la dirigenza a Milano, il trasferimento di Bernardi proponendo che fosse revocato il trasferimento disposto in quanto non mi sembrava giusto che il trasferimento fosse dovuto a ripicche personali. ADR Non penso che Gianfranco Mazzani che oggi è ~~maxix~~ diretto collaboratore dell'en. Vitterino Colombo possa aver avuto a che fare con il contrabbando che remunerava il Bianchi.

Il Bianchi quando era capo dell'UTIF valendosi di un suo potere discrezionale assunse come "trimestrale" il Mazzani, destinandolo alla contabilità, ma il Mazzani non c'era mai in Ufficio, cioè non c'era quasi mai perchè la sua assunzione era motivata dal fatto che aveva bisogno di uno stipendio pur continuando a lavorare per l'en. Vitterino Colombo.

Non so dire quante tempo sia rimasto almeno ufficialmente all'UTIF il Mazzani.

Mazzani presso la segreteria dell'en. Vitterino Colombo curava la creazione e gestione di cooperative edilizie. In alcune di queste cooperative entrò come socio il Bianchi. Di sicuro so che ottenne l'assegnazione di un'alloggio in Piazzale Greco n.7 che non so cosa ne fece l'ing. Bianchi.

Di altro per la verità non so.

Da poco il Mazzani possiede un bell'appartamento in Piazza della Repubblica a Milano. Non mi risulta che anche il Bianchi abbia colà appartamenti.

ADR Non so decifrare quante è scritto sul primo rigo del 10/8/1973.

Confermo che il 24/8 Olevano mi comunica che deve andare a Parma dal 1/10. Intanto era prevista la riunione del Consiglio di Amministrazione delle Finanze a metà ottobre.

L'annotazione del 1/9 sta a indicare che effettivamente l'avv. Gallerani che era il difensore di Belzani mi dette 200.000 lire per un consulto che gli serviva per una causa di contrabbando di petrolio che però non riguardava il Belzani.

Prendo atto che il 20/9 incontrai Tommasone a Roma e lui mi annunciò che deve andare a Parma, mentre delle promozioni si sarebbe parlato più tardi. È vero che il giorno dopo ho incontrato il Cardinale Poletti e

In quella occasione mi muovevo sempre per stimolare la mia promozione e non ho interessato nessuno per il trasferimento a Parma, che d'altronde investiva anche altri colleghi.

Caruso che nel frattempo era all'oscuro dei miei passi per la promozione, mi aveva consigliato di andare a Genova e non a Parma, qualche giorno dopo mi ha riteléfonato facendomi presente che c'era la possibilità che la mia promozione avvenisse il 15/10, mentre c'era anche la possibilità che Bianchi venisse trasferito d'ufficio a Roma per motivi disciplinari e ciò in quanto aveva avuto parecchie ispezioni a seguito di lettere anonime ed anche un accertamento patrimoniale.

È vero che il 5 ottobre è arrivata la lettera di inquadramento a primo dirigente con destinazione Parma, per tal allera a Roma una lettera di prefoga.

15/10: è vero che vado in Svizzera per il cambio di assegni; si tratta però di una operazione regolare legata al fatto che Lakis, che è un greco mio cognato, aveva ricevuto un assegno di milledollari che in Italia era difficile cambiare perchè bisognava passare attraverso l'Ufficio Cambi.

Nella stessa giornata annoto la vicenda di cui ho parlato a proposito dell'assegno di 35 e 40 milioni che Mons. Duca voleva prima della mia promozione da Don Quaglia e questo invece voleva darlo dopo.

Prendo atto che il 17/11 mi telefona Del BO presidente dell'assepetrelli il quale mi conferma che è necessario che io vada a Parma.

il 4/12/73 con una telefonata di Le Mute inizia il famoso discorso sulla possibilità che io vada a Torino dopo la promozione. Ricordo sommariamente che la corrente dc di Torino aveva interesse alla mia presenza nell'ambito di quel discorso che ho già fatto.

Prendo atto che il 16/12 Le Mute mi parlò dell'aggiornamento del Consiglio delle Finanze per il 18/12.

Ricordo che anche Greco faceva il concorso per merite distinto e Olevano essendo capo del personale avrà visto il contenuto dei quaderni di scrutinio e mi ha comunicato il 21/12 che le "azioni del Greco" erano in rialzo. Penso che avrà visto le lettere di raccomandazione che spingevano Greco.

ADR Olevano a me diceva che ero contento se ero promosso io, ma crede che avesse buoni rapporti con tanti. Non andava d'accordo con Greco che non poteva vedere Bianchi che era amico di Olevano.

Senza certo che io risulti essere promosso il 28/12/73. prendo atto che in quella data sul mio diario è annotata una telefonata di Olevano dalla quale risulta che la promozione sembra sicura "perche" (io sarei) incluso in tutte le liste, ma il Consiglio sarebbe aggiornato al 15/1 successivo.

Le liste di cui si parla sono le liste dei promuovibili che intente si andavano facendo in commissione, tenendo conto del fatto che se ne deve preparare più di una data che potrebbero esserci varie pressioni e contrasti in modo da doverci determinare per soluzioni di compromesso e di alternativa.

Wey
Brey
F. F.

COM. CONS. SUP. TRIBUNALE
 - 3 NOV. 1982



R

44

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO.

Ufficio Istruzione - Sez. 26

N. 859/80 R.C.

L'anno millenovecentosettanta 82 il giorno 13
del mese di aprile alle ore 14,30 nel Tribunale
di Milano - Ufficio Istruzione.

Avanti a Noi Dott. Sergio Silocchi
Giudice Istruttore,
assistiti dal sottoscritto Cancelliere

Si depositi in Can-
celleria ai sensi
dell'art. 304 quater
C.P.P. per gg.

Milano, _____

Il G. I.

è comparso _____
il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta
di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651,
495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non
rispondere alle domande che _____ saranno rivolte sui fatti per cui
è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo De Nile Egidio
nato a _____
residente in _____
in atti generalizzato
di professione _____

ho adempiuto gli obblighi del servizio militare
Sono (1) _____

1) Indicare lo stato,
l'abbia beni e se ab-
bia subito precedenti
condanne.

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere
domicilio per le notificazioni risponde:

confermo avv. Isolabella e Antonio Longo,
avvertiti e non presenti.

Interrogato sui fatti di cui al _____
mandata di cattura _____ risponde:

intendo rispondere:

1974

Prendo atto che in data 8° gennaio annoto sull'agenda una telefonata con Don Duca dalla quale risulterebbe la mia convinzione di essere sicuramente promesso. Se così ho scritto deve avere ricevuto assicurazioni in tal senso da Mons. Duca, il quale essendo come ho detto amico di Tommasone doveva averle da questi saputo. In effetti la riunione del Consiglio di Amministrazione delle Finanze c'era già stata il 28 dicembre precedente e il Consiglio si era aggiornato al 16 gennaio così almeno crede. Debbo perciò supporre che la decisione fosse già stata presa il 28 dicembre.

Ricordo come risulta dall'agenda che il giorno successivo ebbi la conferma di Olevano. Il giorno successivo telefonai Le Mute per rimproverarmi di essermi rivoltato anche ad altre personalità politiche quali appunto Bisaglia (non ricordo attraverso chi lo contattai, forse tramite la moglie di Ancilletti che è nell'ambiente politico della corrente di Bisaglia) e Ferrari Aggradi (non ricordo attraverso chi).

La telefonata di Costa si riferisce ad una donna (annuncio del Corriere della Sera). Era una donna con la quale ero già stato e alla quale avevo lasciato il mio numero di telefono.

Il giorno successivo partii per Roma con Don Francesco, Bolzani e Giovannelli. Non ricordo se anch'essi vennero a pranzo con Picchiani Aceto, e Le Mute.

A questo punto interviene il dott. pres. Francesco Arata in sostituzione dell'avv. Isolabella.

Nel corso del pranzo Picchiani, Aceto e Le Mute si congratularono e mi invitarono ad andare a Torino, il che evidentemente significa che mentre era chiaro che ero stato promesso, tuttavia non era stata ancora decisa il mio posto fra Roma e Torino come ho già detto, dovendomi trovare per questo in alternativa con Cotilli.

Picchiani, Aceto e Le Mute mi volevano a Torino per il motivo che ho già spiegato e che attiene al fatto che rimproveravano il Cotilli di non sapere tenere sotto il Perlite ed il Le Sapio nelle loro esseri richieste come più avanti mi dissero.

Avesso che vede l'agenda evidentemente rilevo che la promozione non fu ufficialmente decretata nemmeno il 15/1, tant'è che mi telefonarono Don Francesco e Bolzani pregandomi di stare buono.

Il giorno successivo avvenne evidentemente la decisione ufficiale, decidendosi anche che io andassi a Torino. Ricevetti quel giorno la telefonata di Le Mute e Aceto che mi invitavano a telefonare a Guidetti, uomo della segreteria di Emilio Colombo ed anche lui amico di Tommasone, perchè ex funzionario della direzione generale degane, per rendergli noto che accettavo di andare a Torino.

Prendo atto che la decisione del Consiglio il 18/1 sembra ancora rinviata. Il 23 gennaio ebbi ancora — come vede — contatti con Olevano e Le Mute. Quest'ultimo mi conferma che andavo a Torino.

La promozione ufficiale non era ancora avvenuta.

Nei giorni successivi ricevetti ancora telefonate da Le Mute e dalla moglie Miranda che mi confermavano la promozione. Del Bo dell'Asse petroli e Olevano dicevano che formalmente non era ancora avvenuta, però si congratulavano.

La domenica successiva mi telefonò Branca il quale però riteneva che sarei stato destinato a Milano e non a Torino. Nei giorni successivi andai nuovamente a Roma ed ebbi una cena da Mons. Duca e c'era anche Tommasone, il quale mi conferma la mia

45

promozione. Il giorno successivo andai da Le Mute il quale cominciò a prospettare la possibilità che divenissi Direttore Generale.

Infatti questa nomina è atto discrezionale (cioè non dipende da concorsi e altro) del Consiglio dei Ministri perciò poteva avvenire in qualsiasi momento senza alcun vincolo.

Il lunedì successivo 4 febbraio il Musselli mi mise a disposizione la macchina e andai a Torino.

In quell'occasione mi incontrai con Le Mute e Aceto e l'on. Savio. Con Le Mute e Aceto si parlò della CIBE che allora era una fabbrica di prodotti chimici. Loro volevano che io avessi una certa tolleranza oltre che sulla SICOMA anche sulla CIBE, forse in previsione di un cambiamento di attività perché allora non mi risultava che la fabbrica fosse soggetta a controllo UTIF.

Preciso che in quel periodo ci fu un dispetto con Bianchi il quale non voleva che io abbandonassi l'ufficio di Milano, dopo tutte l'aiute che mi aveva date per rimanere. L'8 febbraio ho avuto un nuovo pranzo con l'on. Savio, Picchioni, Aceto e fu il famoso pranzo con la presenza anche dell'intendente di finanza Amitrano e del capo compartimento delle imposte dirette che facevano capo alla corrente Colombo e trasferiti anche loro a Torino con decreto del ministro Colombo nel contesto di quella operazione che ho descritto in precedenza.

Il lunedì successivo andai a Roma e come scrive nel diario fui trattato gelidamente da Iossa che non era stato promesso. Invece Ferrante era contento perché era promesso anche lui. Ferrante non aveva alcun rapporto con Le Mute. A pranzo con questo deve esserci venute perché c'era io. Anche Crecetta si congratulò nella circostanza e fece capire che anche lui aveva fatto molto per la mia promozione.

Prendo atto che il 14 febbraio Bianchi mi chiamò a colloquio. Ricordo che lui era deciso ad andare in pensione al termine della sua attività e cioè il 7 agosto 1974. Mi disse allora come risulta dal diario che esistevano due alternative e queste erano precisamente come le ho annotate: 1) io a Torino, Cotilli a Milano 2) l'inverso. ADR Io sono stato sempre discreto e perciò anche in quel caso non mi sono interessato di qual potere potesse disporre Bianchi nel prepararmi un'alternativa che sembrava ormai risolta a livello politico, dopo l'intervento della democrazia cristiana di Torino. Forse posso pensare al rapporto di amicizia fra Bianchi e Tomassone. Non saprei dire con chi parlò Bianchi quando il giorno successivo disse di aver preso contatti con Torino, ma la visione di Bianchi era quella di unire tutti i contrabbandieri di Torino e di Milano per gestirli sotto la sua egida e sotto quella del successore quando fosse andato in pensione. Mi risulta di sicuro conosceva il Fedele a Torino. E siccome era grande amico dell'avv. Accare e dell'avv. Farnate non è escluso che tramite loro potesse arrivare anche al gruppo di Aceto e Magnata nonché Chiabetti e la stessa SIPCA.

Il 18 febbraio ebbi una cena con Le Mute, Crecetta e il ministro Colombo; precise però che non venni a contatto con Colombo dato che era un pranzo con centinaia di invitati.

Il giorno successivo ebbi una cena a Cerano con Don Francesco e Balzani i quali sembravano irritati perché avevo accettato la sede di Torino, mentre Giovannelli era più comprensivo.

Preciso che i primi due mi volevano a Milano per proteggere il

traffico che facevano con Bianchi ma mentre prima della promozione non avevano fatto esplicite cenno al fatto che dopo la nomina mi sarei dovuto "debitare" oppure proteggere l'attività contrabbandaiera della NIP, adesso lo dicevano entrambi esplicitamente. Mentre invece Giovannelli sembrava prendere le mie difese trovando giuste che io seguissi la mia strada.

Intanto il 22 febbraio — come risulta dai diari — ci fu una cena fra Cotilli, Bianchi e me e si raggiunse l'accordo per cui si stabilì che io sarei andato a Torino e Cotilli sarebbe venuto a Milano dopo il pensionamento di Bianchi. La decisione era comunque per me indifferente come ho già spiegato.

Il 27 febbraio evidentemente ho avuto un colloquio con Di Giorgio: costui era uno dei capi ripartizione della zona che aveva anche nel territorio la NIP. Non ricorda le precise parole ma egli evidentemente mi credeva d'accordo nel proteggere l'attività della NIP. Probabilmente avrà detto che Cuomo come ingegnere di sezione era nel giro e io così ho scritto.

Non ho prove per dire che Cuomo fosse coinvolto? MA SOLO SUPPOSIZIONI.

Il 28 marzo Le Mute mi telefonò "per dirmi che Colombo veniva a Torino e mi invitò ad una cena anche con lui nei prossimi giorni: anche in questo caso si trattò di una cena di trecento e quattrocento persone".

Il 1 aprile presi servizio a Torino e il 4 ebbi un pranzo con Nava della Liquigas, Cuomo, un ufficiale dei pompieri di nome Giacomino, e Aceto. Cuomo probabilmente venne non perchè amico di Aceto ma perchè amico di Nava.

Il giorno dopo ci fu la cena con Colombo, ma io con Emilio Colombo come ho detto non parlai.

Il 8 aprile vedo sui diari che ho avuto una chiacchierata con Perlite; tale chiacchierata si è risolta in un ammonimento al Perlite da parte mia in quanto egli tendeva ad occuparsi anche delle funzioni che spettavano ai suoi subalterni e non rendeva conto del suo operato ai superiori, trascurando anche di trascrivere sul registro le località dove si recava. In tal senso ebbi perciò a muovergli delle contestazioni e lui disse che si sarebbe adeguato.

Prendo atto che alla data del 9 aprile risulta l'annotazione "riscossione solita (lira un milione cinquecentomila). Alle stampe non saprei dire a cosa debba riferirsi tale somma, deve pensarci, ma ben potrebbe essere la riscossione di una somma lecita data che a Torino io non avevo conti correnti e per questo sia andato a Milano.

Il giorno successivo parlai al telefono con Anitranò il quale da Torino voleva venire a Milano e io lo consigliai in tal senso dato che era amico mio.

Il giorno 11 aprile Giovannelli mi presentò Vaccaro, che io non conoscevo e che poi più non rividi tranne una volta che io rifiutai di vederlo di nuovo: infatti nell'ambiente Vaccaro era considerato un mascalzone. Egli approfittava del fatto di essere avvocato, ma in realtà era socio di numerosi depositi; uno del quale sono sicuro è la Gedei in Lemollina. Naturalmente era un socio occulto.

Il 17 aprile ebbi un incontro con Le Mute, Giovannelli ed Aceto. Ho scritto "incazzatura" di Aceto perchè lui si arrabbiò pensando che appena fossi arrivato a Torino gli avrei concesso di fare qualsiasi cosa. Invece io ho sempre temporeggiato salvaguardando la mia posizione con la scusa che dovevo fare un ordine di servizio, dopo aver meglio conosciuto il personale. Nel successivo colloquio

fr. fl.

Amir

Stark

47

come interrogatorio di De Nile del 13/4/82

5)

a tre con Giovannelli, Aceto e Pellegrini partecipò anche quest'ultimo in quanto era socio della SICOMA e la gestiva di fatto. Si parlava sempre del fatto che loro tendevano a fare le denaturazioni fittizie spendendo il meno possibile e cioè in sostanza chiedevano un mio intervento su Ferlito e Di Sapio.

Il 16 maggio conobbi il Fermate tramite Aceto, e'era anche un certo Infante che forse, ma dovrei controllare, era uno della GdF.

Fermate voleva anch'egli inserirsi come consulente nelle aziende torinesi. In sostanza voleva fare il protettore in quanto sosteneva di avere grosse influenze sulla Guardia di Finanza. Il senso di questi incontri per lui era proprio quello di prendere confidenza con l'UTIF in quanto prevenendo dal servizio "I" della GdF con l'Arma non aveva problemi.

Si facevano sempre discorsi a doppio senso dai quali io però, sapevo che egli aspirava al controllo dei contrabbandieri di Torino; in sostanza si trattava dell'identica seppur rovesciata aspirazione manifestata da Bianchi.

Vede che il 12 giugno ho annotato che Dusa mi preannuncia che Tommasone ha assicurato il mio ritorno a Milano. Probabilmente Tommasone aveva subito le pressioni di Cetilli il quale dichiarava di voler tornare a Torino per motivi di famiglia.

il 18/6 venni interrogato a Torino per rogatoria a Torino per la questione Copetrol e io confermai la mia denuncia. Il 19/6 ebbi nuovamente un incontro con Aceto e Fermate. Ho annotato "conclusione?" perchè loro mi invitavano a farmi dire che io ci stavo a proteggere i contrabbandieri torinesi. La loro pretesa era che i soldi li raccoglieva Fermate il quale avrebbe provveduto anzitutto a pagare il Comando Generale della Guardia di Finanza nonché i partiti politici (tipo Lo Muto e compagni) ed una parte sarebbe spettata a me. Non siamo arrivati al quantum in quanto questo dipendeva dall'estensione della protezione che io avrei potuto accordare e quindi dai soldi che si sarebbero potuti raccogliere.

Preciso che conoscevo quale era il ruolo del Fermate (come uomo di fiducia di Gissi e Glassi e tramite il servizio I in contatto con gli alti vertici della Guardia di Finanza di Roma) perchè era una cosa nota nell'ambiente dei contrabbandieri e mi ricordo che lo stesso ing. Genovese della Padana Idrocarburi non ne faceva mistero.

Subito dopo ai primi di luglio mi viene la conferma che sono trasferite a Milano, e come si può vedere dai diari ciò fece arrabbiare il gruppo democristiano torinese cui questo provvedimento non piaceva ma dovevano fare ben poco perchè nel frattempo il ministro delle Finanze era diventato Tanassi.

Intanto il 17 luglio Don Francesco dice di aver brigato per far trasferire a Milano l'ing. Greco oppure Cetilli mentre Belzani che nel frattempo aveva saputo che ero stato destinato a Milano volle attribuirsi immediatamente il merito. Io feci presente loro che lo sapevo già dal 4 giugno quando me lo aveva detto Tommasone e me lo aveva confermato Dusa.

Ferlito nel frattempo non aveva saputo niente e niente avevano saputo neanche Aceto, nè Lo Muto. Ferlito però non voleva che venisse Cetilli a Torino perchè non era sicuro di riuscirci a smentire ancora essendo abbastanza chiaro che era Cetilli doveva aver avuto un appoggio politico abbastanza forte per poter imporre la sua volontà. Infatti con il cambiamento del ministro la situazione appariva chiaramente ribaltata. Anche Aceto, Pellegrini e Fermate (il 22 luglio) protestavano; l'ultimo piuttosto blandamente

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

in quanto cerco' poi di riprendere il colloquio che si era così interrotto a Terine.

Ci furono in quel periodo diversi contatti fra Ferrate, Aceto e me diretti a riprendere contatti su Milano con me perchè volevano impiantare dei depositi per attività contrabbandiera in questa zona. Prendo atto che in data 20 settembre 1974 risulta un incontro con Aceto e Pellegrini e accanto al nome di Aceto compare la scritta Lire 2000 e comunque una cifra. Mi riservo su tale punto che riguarda esclusivamente Terine di rispondere al dr. Vaudano anche perchè bisogna riferirsi a pratiche di Terine.

Il 14 settembre il mio trasferimento a Milano sembra ancora in alto mare non nell'attuazione ma per quanto attiene ai tempi di attuazione. Infatti Palmiotti, segretario di Tanassi, mi aveva detto per telefono che voleva che io sollecitassi la formalizzazione del provvedimento ma io non lo feci.

Erano per mia opinione che rivolgendomi ancora al Balzani e compagni Palmiotti potesse trarne dei vantaggi per il suo partito.

Nel frattempo a Terine, negli ultimi mesi, ho conosciuto Renato Pent in quanto intendeva rilevare un deposito fiduciario che esisteva in provincia di Cuneo e precisamente in Caraglio gestito dalla ditta Datto. Valeva rilevarlo insieme ad altri due soci Villata e Ferrero e Ferrero della provincia di Alessandria. Naturalmente per l'attivazione del SIF, siccome cambiava nome occorreva rifare tutta la pratica amministrativa cioè la vettura del decreto prefettizio, le informazioni e gli atti tecnici. Non mi ricordo se l'iter della pratica è stato iniziato da me, ma comunque posso assicurare che il rilascio delle licenze e dei registri e l'attività stessa del deposito è iniziata dopo che io ero tornato a Milano. Il Renato Pent era amico personale del Procuratore della Repubblica di Cuneo con il quale asserisce di aver fatto dei viaggi in Sicilia. Io non sapevo quindi che era un contrabbandiere anche se mi constava essere cognato del dr. Fedele detto "Pepe" del quale ho già riferito al dr. Vaudano. Renato Pent mi è comunque servito molto come informatore in quanto mi ha dato delle informazioni su ditte che operavano in contrabbando delle quali poi parlerei. Poi quando venni a Milano mi chiese anche lui di istituire delle attività contrabbandiere ed io mi sono sempre rifiutato e anche quando ultimamente lui ha assunto la carica di amministratore della SAI Petrol di Opera non ho concesso di operare alcuna attività nel settore dei predetti petroliferi. Durante una cena che io feci con alcuni petrolieri e cioè

Mametro ed altri che troveremo sul diario, venni a conoscenza che a Cassina de Pecchi esisteva un deposito libere di predetti petroliferi che fungeva da cartiera ed era la Carbelube. Il giorno dopo chiesi al caveripartizione dott. Recoraro e al funzionario di zona del quale non ricordo attualmente il nome di andare a fare subito un sopralluogo alle scopo di stroncare tale illecita attività. Rientrate a casa la sera ricevetti una telefonata dal signor Renato Pent che mi invitava a non occuparmi di tale servizio. Durante la conversazione si inserì una voce di una terza persona, tant'è che sul diario parlai di intercettazione; evidentemente i miei funzionari avevano avvertito gli interessati che fidando sull'amicizia che mi legava al Pent si rivolsero a lui per omettere la verifica.

I funzionari recatisi sul posto trovarono il deposito chiuso sicchè l'operazione di controllo non poté avere luogo. Dopo qualche giorno il Renato Pent, si presentò da me precisamente al mio residence di Bruzzano, portando con sé una somma di trenta milioni e di più non ricordo, tutta in biglietti da 100.000 nuovi. Io

segna interrogatorio De Niro del 13/4/82

7)

50

rigiutai tale somma invitando lui ad esserne custode per qualunque evenienza; dopo poco tempo presso il deposito Carbelube intervenne il Nucleo Centrale di P.T. di Roma che accertava irregolarità e compilò regolare verbale di denuncia (purtroppo l'amministratore risultò sconosciuto per chè aveva agito con nome falso). Io a seguito della denuncia sospesi la licenza e nonostante le pressioni ricevute sia dal Pent che da altre persone e cioè il signor Bassi, di cui non ricordo il nome ma che era il vero padrone, non concessi la riattivazione del deposito per lo smaltimento dei prodotti sequestrati, pur potendolo fare a norma della circolare 5/1/72.

A domanda del Giudice? "Come mai se le cose stanno come Lei dice, nella lettera testamentaria sequestrata nell'Ufficio della sua segretaria, Lei conferma a Sua moglie di essere creditore di Pent di una somma appunto di 30/35 milioni e questo sicuramente nel 1976?"

L'imputato: perchè durante la mia vita non ritenevo di aver diritto a tale somma, ma lasciavo agli eredi la possibilità di decidere sicuro che il Pent avesse detto con chiarezza e franchezza da cosa derivava il credito.

A questo punto il G.I. rileva che secondo lui e secondo quanto dichiarato dall'imputato non ci sarebbe state motive per cui il Pent dovesse ritenere di dovere una tal somma.

L'imputato dichiara: bisognerebbe chiederlo al Pent.

Prende atto che alla data dell'8 novembre 1974 il G.I. ritiene di dover individuare un pagamento da parte di Farnato e Aceto e che tale circostanza, sempre a giudizio del G.I. sembrerebbe inficiare la veridicità di gran parte delle dichiarazioni rese".

L'imputato dichiara: a questo punto ammette che effettivamente negli incontri con Aceto e Farnato e precisamente due volte questa e l'altra in cui era annotato 2000, ho ricevute per ciascuna volta due milioni di lire. Farnato ha provveduto a riscuotere i soldi non so in quale misura e da quali aziende e a consegnare tutti i soldi raccolti ad Aceto. Aceto ha dato 2 milioni a me in due occasioni il resto l'ha destinato a persone che io non conosco ma che presumo da quello che lui stesso diceva della corrente democristiana a cui apparteneva, comprese l'on. Picchioni. Questo nome mi fu da lui espressa mente comunicato nel corso di questi incontri. Per questa ragione ho precedentemente annotato sul ^{registro} in occasione di un pranzo con Aceto e Farnato la frase che Aceto aveva fatto i conti. Si tratta dei conti relativi a questa spartizione. I soldi me li dattaro in contanti. Confermo che essi non ottennero nulla da me in cambio di questi soldi che accettai.

Il 18 novembre del 1974 sono tornato all'UTIF di Milano. Prendo atto che in data 30 novembre 1974 ho ricevute tre milioni da Baradelli che era interessato alla LOMCA e alla SIPO; voglio tuttavia precisare che mentre confermo di aver ricevute quel danaro, nego di aver mai fatte nulla per favorire l'attività di contrabbando non avendo avute occasione di rilasciare alcun atto amministrativo di nessun genere. Si tratta di pagamenti fatti per tenermi buoni: loro, i contrabbandieri, volevano soprattutto fondare cartiere e depositi pezze" allo scopo di scaricare il gasolio denaturato, cosa che io non ho mai autorizzato. Quindi debbo presumere che questi pagamenti mi fossero fatti allo scopo di esercitare una pressione morale e farmi divenire accondiscendente.

Il 12 dicembre 1974 ricevetti per lo stesso motivo 500.000 lire da Cella della SPARVOL.

*Hub**Qui fa. P. Lit*

A maggior riprova di quel che dico faccio presente che sulla SPARVOL e sulla RIVOL ho provocato l'intervento della GAF di Genova, allora comandata dal gen. Oliva.

ADR Quando sul diario si trovano indirizzi pure e semplici come "Washington 49" e "Bergesposa" si tratta di accompagnatrici di cui traevo l'indirizzo sul Corriere della Sera.

Preciso anche che dai petrolieri oltre ai soldati ho avuto lusinghe di altro genere come per esempio donne, viaggi, crociere, villeggiature gratuite, cene e pranzi dei quali ho accettato solo quelli che mi servivano per raccogliere notizie che mi interessavano per strenuare l'attività contrabbandiera: prova ne sia che negli ultimi anni — quando la situazione si è normalizzata dai diari i pranzi e le cene si riducono quasi a niente.

Per esempio ricordo che Allegranzini, dell'Eurocarbo, che agiva sotto il nome di De Deo mi mandò per un certo periodo in ufficio una bellissima ragazza vestita in modo "prevegante" che tutte le mattine mi portava il caffè. Ed io rifiutai ogni profferta.

Faccio presente che quelle di fornire le donne era una abitudine che i petrolieri avevano anche con i componenti le commissioni di collaudo e tutti accettavano ad eccezione dell'ing. Caruso che era "puritano" e almeno tale voleva apparire.

Queste cose le dicevano gli stessi componenti delle commissioni così come gli industriali.

1975

Confermo che il 22 gennaio ho ricevuto una visita di Morasa il quale mi portò un messaggio di Morasa del Comando Generale della Guardia di Finanza che era scontento per il fatto che la mia azione a Milano tendeva a rendere la vita difficile alle cartiere e ai depositi pezzi. Ho tra parentesi fatto il nome di Giudice perchè credetti di intuire che intendeva riferirsi all'allora Comandante Generale.

Prendo atto che all'inizio del 1975 comincio ad avere incontri ripetuti con Musselli e Buffa e con entrambi insieme.

Camilla Buffa mi è stata presentata poco prima di andar via da Torino ed era molto amica della moglie del generale De Laurentis, Vice Comandante Generale della GAF. Era una hostess molto bella e aveva fatto colpo su re Khaled d'Arabia. Lei aveva aperto un deposito a Torino e precisamente a Trecarelle. Il deposito si chiamava... non ricordo era comunque era il solo deposito di Trecarelle. Faceva solo prodotti per riscaldamento. Ella aveva avuto la possibilità di rincontrare re Khaled e il re gli aveva proposto una fornitura particolare di petralie greggie che altrettanto in quegli anni scarseggiava. La Buffa venne pertanto da me in ufficio per chiedermi consiglio se la conoscevo e potevo metterla in contatto con aziende interessate allo scopo di piazzare la partita di greggie. Io la presentai ad Aniasi della Gulf, tramite Mancusi, capo dei servizi legali di quella società, poi alla Mach tramite l'ing. Rossi e poi a Musselli Bruno che aveva la ICIP di Mantova e anche alla Lombarda Petroli della TOTAL. Tutte le trattative sono andate a monte, ma non so il motivo.

Presentai la Buffa al Consolato di Musselli.

Il 31 gennaio ricevetti l'avv. Gallerano che mi comunicò l'esistenza del mandato di cattura contro Belzani (processo Ledigiani C.I.E.I.)

Il giorno successivo seppi che il mandato di cattura era anche a carico di altri sette. Non so dire se questa seconda circostanza fu resa nota da Gallerano e venne sul giornale. Prendo atto che nel diario annesso l'arresto di Belzani alla data del 6 febbraio.

51

il 20 febbraio 1975 effettivamente riceve una visita da parte del figlio dell'ing. Bianchi che come ho detto voleva aprire un deposito fiduciario in Trezzano S/n., in attesa di aprire un SIF, si occupava della voltura della licenza dalla ditta Nuova Petrol alla ditta Chemipetrol, entrambe gestite dal Traversone, anche se dalle informazioni tale circostanza non risultava.

Non ricevetti minacce. Mi si prospettò l'inimicizia ma null'altro di fronte al mio atteggiamento negativo. Poi venne ad insistere anche l'ing. Bianchi ma la mia posizione fu irremovibile.

A questo punto l'interrogatorio viene sospeso per essere ripreso il giorno successivo alle ore 14,30


ICS

Spa Ca Nij

HL

fer. P. 44

3 NOV. 1982



INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D., 29-5-1931 n. 602)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. 26

N. 859/80 R.G.

L'anno millenovecentosettanta 82 il giorno 14
del mese di aprile alle ore 15 nel Tribunale
di Milano - Ufficio Istruzione.

Avanti a Noi Dott. Sergio Silocchi

Giudice Istruttore,

assistiti dal sottoscritto Cancelliere

Si depositi in Can-
celleria ai sensi
dell'art. 304 quater
C.P.P. per gg. _____

è comparso Egidio De Nile

Milano, _____

Il G. I.

il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non rispondere alle domande che _____ saranno rivolte sui fatti per cui è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo _____
nato a _____ in atti generalizzati
residente in _____

di professione _____
_____ ho adempiuto gli obblighi del servizio militare

Sono (1) _____

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere domicilio per le notificazioni risponde:

conferma gli avv. Isolabella e Antonio Longo
avvertiti e non presenti

Interrogato sui fatti di cui al _____
_____ risponde:

(1) Indicare lo stato, se nubia bensì e se abbia avuto precedenti condanne.

1975 (continuazione)

intende rispondere: preliminarmente voglio chiarire l'annatazione del 17/8/74: Belzani continuava ad insistere per la riapertura della NIP, promettendomi 40 milioni al mese ed esercitò pressioni anche su mia moglie, facendole presente che in tal caso avremmo potuto acquistare la villa di Origgi. Mi moglie naturalmente avrebbe aspirato ad una bella casa perchè anche quella dove viviamo non è nulla di speciale e ci convive con i suoceri.

Il De Florio che si chiama Livio è un ex Ufficiale della Guardia di Finanza che è divenuto avvocato mettendo su uno studio in via P. Mascagni 31. Al contrario di Vaccaro si occupava anche di cause di altro genere, in più però era legato da amicizia con l'ing. Genevese della Padana Idrocarburi. Alla morte di quest'ultimo, lui si occupò della Padana Idrocarburi che era ferma, per la vendita dei prodotti e conseguente cessione dell'azienda. Io l'aiutai e l'acquisto dei prodotti venne ad opera della Oilbit, mentre gli impianti vennero in parte smantellati e l'area e i serbatoi vennero ceduti ad un'azienda dell'ing. Torne di Bergamo che lo trasformò in un impianto di depurazione di liquidi.

Prendo atto che il 7/3/75 De Florio mi avverte di una denuncia contro me e Bianchi al Comando della Finanza e alla Procura della Repubblica.

Il successivo appunto si riferisce al fatto che annotai di aver avuto un incontro con Belzani nello studio dell'avv. Gallerano. Vi andai con il Pent. Mi pare di ricordare che il Belzani allora fosse latitante tanto che in quel periodo mi risulta che Belzani viveva in un'alloggio segreto verso il Lorenteggio.

Lui fece presente che era in difficoltà economiche e disse di non aver nemmeno una lira in tasca. Allora io pregai il Renato di prendere una parte di quei soldi che lui aveva accantonato per me e di cui ha detto e di consegnarli al Belzani. Pent. portò quel danaro e lo consegnò davanti all'avv. Gallerano.

Siccome in quel periodo Belzani non telefonava più in ufficio, ritengo di poter essere stato convocato all'appuntamento dall'avv. Gallerano.

In quella occasione a Belzani furono dati dieci milioni da Pent.

Il giorno successivo 8/3 venne da me un M. llo del CC del P.G. il quale mi portò la copia di una lettera anonima senza dirmi quale magistrato si interessava della questione e mi chiese delle informazioni patrimoniali sulla famiglia. Mi comunicò che alcuni petrolieri si sentivano taglieggiati e io annotai con vivo stupore la cosa perchè anzi erano loro che spingevano sempre per le frodi delle quali erano i principali fruitori degli utili.

L'11 marzo confermo di aver ricevuto un milione da Signorini. Confermo che queste azioni erano un po' per i consigli che davano in materia eminentemente tecnica, in parte a scopo "promozionale" per creare rapporti d'amicizia con me che ero considerato un duro. Una tale attività veniva esplicata anche

nei confronti della G.M.P. Mi ricordo l'episodio del 18/3: Olevano mi comunicò che era a conoscenza di tutte quelle che avvenivano alla Direzione Generale e mi mise sull'avviso che c'era un'azione contro di me per farmi trasferire dall'ufficio di Milano, debbo presumere sulla base di quelle denunce anonime che mi cominciavano a colpire e forse anche per azione della Guardia di F. con la quale non andavo tanto d'accordo.

Nello stesso giorno ho avuto alcuni chiarimenti con dei petrolieri dapprima con Morelli il quale, imprenditore occulto alla NIP, andava dicendo che la chiusura della NIP gli aveva provocato una perdita di 70 milioni che intendeva recuperare riaprendo un deposito contrabbandiero che i soci della NIP avevano costruito in Monticelli Pavese. Anzi il Morelli andava facendo pressioni sul Le Mute con il quale si vedeva continuamente in quanto a quell'epoca il ministro Colombo era ministro del Tesoro (via XX settembre) ed il Morelli aveva un ufficio a pochi metri di distanza. Il Morelli voleva che Le Mute facesse pressioni su di me ed effettivamente il Le Mute intervenne per cercarmi di convincermi. Il chiarimento è stato negativo nel senso che io non velli riaprire il deposito.

Successivamente in Ufficio vennero Catanese e Traversone. Saverio Catanese e Traversone volevano in parte riaprire il deposito di Trezzano e in più riaprire un altro deposito fiduciario sif in Pregnana Milanese per il quale l'ing. Bianchi nei suoi ultimi giorni di servizio aveva già dato parere favorevole senza controlli e informazioni di sorta. E io anche in questo caso non lo feci aprire.

Io allora cercai protezione presso il Bardelli che sapevo essere influente in modo da non dover sottostare più alle pressioni delle persone suddette.

Nella stessa mattina ricevetti Camilla Buffa la quale, essendo amica di Donat Cattin, aveva ottenuto un mutuo agevolato di cento milioni per aprire un deposito, oltre a quello di Tofanello che già aveva, su un'area che aveva acquistata in precedenza sempre in provincia di Torino.

Mi proposi di divenire azienista e consigliere di una società da costituire in Lucania. La Buffa in quell'occasione mi disse che sarei potuto divenire uomo di fiducia di Donat Cattin che io però non ho mai conosciuto.

Il 24 marzo ricevetti da Paolo Gazzaniga della Vinal che a Casteggio ha una distilleria di alcool.

Nei giorni successivi sono andate a Roma. Vidi Capezzuto che era il capo di tutte le divisioni che trattavano i prodotti petroliferi, era un duro che non si prestava a compromessi tanto che poco dopo fu allontanato dal posto che occupava. Cattone allora era il capo della divisione XI che trattava le pratiche relative agli olii minerali con specifico riguardo alle agevolazioni, Svizzera, come di fiducia di Tommasone e sovrintendeva al lavoro del Cattone, Caruso e note chi fosse.

Andai in quel giorno (26/3/75) a pranzo con Olevano dopo la riunione con le persone sopra dette.

In quella occasione Olevano mi disse che gli industriali petroliferi e un collega di cui non mi fece il nome ma che io credevo di individuare nel Morasca e nel Mancusi di Alessandria, che erano i suoi più grossi amici, proponevano di attuare un colossale traffico

55

di Hter, con la creazione di depositi "cartiere". Lui cerca' di convincermi ma io cartiere nella mia zona non ne volevo. Confermo che al ritorno, il giorno 28/3 ricevetti un milione da Maggioletti della Omar e tre da Genevose per la Padana Idrecarburi. Dalla Padana Idrecarburi ho ricevute poi altre somme, ma quando io disposi il cambio del funzionario di fabbrica nell'agosto del 1975, gli capite' il funzionario Tre Rose Alfio, il quale si imputa' per non mandare avanti l'illecita attività di contrabbando, nonostante le insistenze dell'ing. Genevase, io non la cambiai e la Padana che entro' in perdita dovette fermarsi e non fu piu' riattivata.

Il 1/4 ebbi una cena con la Camilla Buffa e con l'on. Perrone che era della corrente di Donat Cattin i quali mi prospettarono una grande carriera perchè con il loro appoggio politico mi avrebbero fatto diventare direttore generale al Ministero dell'Industria e Commercio e non alle Finanze.

In questo frangente ricordo che la Gulf aveva delle grosse difficoltà in quanto non riusciva ad ottenere l'ampliamento del parco serbatoi, anzi voleva fare un solo nuovo serbatoio e non riusciva inspiegabilmente ad ottenere il relativo decreto di ampliamento dal Ministero dell'Industria e Commercio di concerto con il Ministero delle Finanze.

Il Mancusi che era il capo dell'Ufficio Legale della Gulf mi chiese di aiutarlo e io lo indirizai dall'on. Perrone che aveva conosciuto tramite la Buffa. Il Mancusi mi riferi' che l'incontro avvenne all'albergo Metropolitan dove alloggiava l'on. Perrone e molti altri deputati democristiani.

Mancusi mi riferi' che l'on. Perrone gli aveva chiesto settanta milioni per fargli ottenere questa autorizzazione e Mancusi riferi' alla sua direzione perchè non aveva poteri discrezionali di questo genere e la direzione riferi' che essendo già stata tirata in ballo nello scandalo delle tangenti per Suez (questione Valsecchi e Ferri) non intendeva ancora negare il suo nome ad altri scandali.

Alla fine la Gulf ottenne lo stesso il decreto ma non so dire era quanto tempo dopo, ma basta prendere la pratica della Gulf in ufficio per vedere quando fu firmato il decreto.

Per quanto riguarda la Gulf, a proposito del Musselli debbo far presente che Mancusi mi riferi' in via confidenziale che Bruno Musselli chiedeva sempre un teppate ricche di prodotti leggeri, ma non mi risulta che poi la Gulf abbia accendiscese alle richieste del Musselli.

Il giorno 2/4 ricevetti due milioni da Beretta per la RIVOL di Spessa Po. (PV).

Il giorno 7/4 ricevetti un milione dalla Oilbit e l'8/4 sei milioni da Saverio Catanese che voleva aprire un deposito a Pregnana Milanese come ho prima detto. Il 17/4 da parte della ROMA ricevetti due quadretti in oro argenteo del tipo che lei ha sequestrato nel corso della perquisizione. Ricevetti anche 1,5 milione da De Florio per consulenze sulla Padana Idrecarburi.

Il 6 maggio ho consegnato un milione e mezzo a Olevano perchè lui mi teneva informato sulle varie denunce che arrivavano al Ministero e poi mi ha aiutato a far averesci onorificenze di cavaliere della Repubblica a sei funzionari dell'UFIP di Milano in modo da crearmi delle benemerienze presso il personale che non aveva mai avute nulla.

56

segue interrogatorio De Nile del 14/4/02

Prendo atto che risulta che Baretta il 13/5 mi dette due milioni. Confermo la circostanza e faccio presente che a seguito delle lettere anonime indirizzate alla Procura e al Ministero delle Finanze cambia i funzionari di zona affidando il deposito della Santagata al funzionario Li-Gresti con il quale il Baretta ebbe seri scontri in quanto il funzionario stesso mi riferì che non intendeva sottostare ad alcun compromesso. Dette funzionario è restato in servizio fino all'ultimo giorno in cui è stata collocata a riposo per raggiunti limiti di età e cioè fino al 1981. Il 16/5 ebbi ancora un milione da De Florio per Padana Idrocarburi e consulenze riguardanti cause di contrabbando.

Prendo atto che il 22/5 Bardelli mi ha dato 9 milioni. Bardelli rappresentava la LOMCA.

Il 27/5 Cella mi da mezzo milione e questo dimostra che io non chiedevo nulla.

Il 30/5 Baretta mi da altri due milioni.

Il 12/6 ho annotato che Bianchi ricattava funzionari e ditte, sapevo infatti che continuava a chiedere soldi minacciando di rivelare il traffico e le sue modalità e le colpe dei funzionari. proprio dai funzionari seppi queste, ma a distanza di anni non saprei fare ora nomi.

Il 25/6 venne a trovarmi in Ufficio il Col. Santoro assieme a Belzani che intanto era evidentemente scarcerato. Non ricordo cosa volessero, anzi non posso dire neanche che siano venuti assieme. Santoro era comunque amico del Giovannelli.

Il 27/6 Bianchi e Belzani tornano alla carica per la riapertura della NIP: l'interesse di Bianchi era evidente per i soldi che gli dava Belzani.

Adesso che vedo l'annotazione del 1 luglio in cui è scritto che Baretta era uno dei ricattati dall'ing. Bianchi, mi ricordo che effettivamente era così, anzi posso anche credere che tutte queste lettere anonime potessero provenire dal Bianchi che le utilizzava come strumento di pressione.

Le difficoltà con la GdF di cui parlo il 14 luglio alludono al fatto che io avevo chiesto che alle denaturazioni del gasolio partecipassero anche dei militari della GdF e precisamente almeno un sottufficiale e un ufficiale come prevede il decreto ministeriale, cioè una persona diversa da quelle presenti abitualmente in fabbrica. Io ebbi l'opposizione dei miei funzionari e poi della stessa GdF che adduceva mancanza di personale.

Il 16 luglio incontrai a Roma l'en. Perrone sempre all'albergo Metropolitan a rendergli omaggio e in quella occasione da me creata per sapere della mia promozione alla Direzione Generale della Industria e Commercio, seppi anche da lui che la pratica Gulf si avviava alla conclusione. Prendo atto che al ritorno da Roma mi venne a prendere il Mancusi. In tale circostanza egli mi chiese cosa aveva detto l'en. Perrone, e io gli comunicai che la pratica era andata a buon fine. Non ritengo che sia contraddizione con quanto prima ho sostenuto in quanto Mancusi ebbe a confermarmi poi che non avevano pagato. D'altronde dato il tempo trascorso io non posso ricordare l'esatto svolgersi dei fatti.

Il 19 luglio ricevetti una telefonata da Olevano il quale mi avvertiva che la mia prassi di richiedere le informazioni a mente aveva infastidito il Celsi che avendo la cartiera di Alessandria denominata Marengo si vedeva minacciato e quanto meno ostacolato. Nel corso di quella telefonata Olevano mi chiese di lasciar perdere

58

con questa prassi. Una cosa simile mi fu chiesta anche da altri colleghi che si facevano vivi tramite i petrolieri. Relfi stesso mi mandò una lettera pregandomi di smettere e tale lettera è all'UTIF di Milano. Relfi disse che non aveva funzionari e non poteva fare questi controlli e io allora prospettai la questione al Ministero ma non ne ebbi risposta.

Il 22 luglio ricevetti una telefonata da Svizzera che mi preannunciava la venuta a Milano dell'avv. Strazieta che perorava la causa della Cobegas, per rilevare il deposito della Nuova Petrol di Cologne Menzese. La vettura poi fu fatta nel giro di otto giorni mentre io ero in ferie da parte di Cuomo e Senia.

Il 31 luglio Saverio Catanese mi versò 5 milioni sempre sperando che io aprissi il deposito in Fagnano Milanese.

Il 27/8 ricevetti due milioni da Bocarelli della Oilbit.

Il 11/9 ricevetti 3 milioni da Mengini: questo Mengini era interessato ad un deposito di Sesto S. Giovanni ed era fratello di un certo Mengini della Democrazia Cristiana di Milano che occupa una carica di rilievo nella segreteria provinciale.

Il 15 settembre annoto il fatto che Bolzani va a dire ad Olevano che la Vinal fordava per miliardi e che aveva messo in parcheggio Marinelli, funzionario già coinvolto con la Nip, proprio perchè era l'unico che sapeva ~~come~~ come la Vinal fordava ed era quindi in grado di reprimere la frode: si tratta di una scoperta manovrata del Bolzani per farmi cadere in disgrazia presso Olevano. Infatti Olevano mi riferì tra l'altro il giorno successivo che esisteva un piano dei petrolieri per farmi fuori.

Il 30 settembre ricevetti un milione dal dott. Cella.

Il 14 ottobre 2 milioni da Signorini.

Il 17/10 ho ricevuto altri soldi da Genova: a proposito della cancellatura che compare sul diario faccio presente che poco prima di essere arrestato avevo cominciato a cancellare le cose compromettenti, ma poi ho lasciato perdere perchè ero convinto che non ne valesse la pena.

Il 22/10 Perrone mi comunicò la fine di ogni illusione per quanto riguardava la nomina a direttore generale ~~all'Industria~~ Ministero delle ~~Industria~~ Ritengo, ma bisognerebbe controllare, che riuscì al mio posto Ammassari, ritengo infatti che quest'ultimo fosse l'uomo di Donat Cattin.

Intanto sempre nel quadro della lotta che Bolzani mi faceva debbo registrare, alla data del 6/11 la sua dichiarazione a Olevano secondo cui con la Vinal avrei ricevuto 20 milioni al mese.

Il 8 novembre ricevetti un milione e settecento mila lire dalla mano di De Florio per consulenze. Il 12/11 ricevetti un milione e mezzo da Musselli Enrico. Il 25/11 un milione da Catanese.


Il 6 dicembre presi tre milioni da Mengini e un milione e ottocento mila lire da De Florio.

Nel frattempo, iniziano i ricatti di Giovannelli e Bolzani che volevano indietro i soldi della promozione, ~~non~~ ^{ed anche} quelli per il trasferimento che ripetutamente sarebbero stati questi ultimi e quelli duecento milioni di cui settanta per il trasferimento da Torino a Milano pagati secondo loro a Palmiotti e Tanassi.

Fine anno 1975. L'interrogatorio verrà ripreso alle ore 9 del giorno 16 aprile 1982.

LCS.

3 NOV. 1982



INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)

59



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. 26

N. 859/80 R.G.

L'anno millenovecentosettanta 82 il giorno 16

del mese di aprile alle ore 9,45 nel Tribunale di Milano - Ufficio Istruzione.

Avanti a Noi Dott. Sergio Silacchi

Giudice Istruttore,

assistiti dal sottoscritto Cancelliere

Si depositi in Cancelleria ai sensi dell'art. 304 quater C.P.P. per gg.

Milano,

Il G. I.

è comparso De Nile Egidio

il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non rispondere alle domande che saranno rivolte sui fatti per cui è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo in atti generalizzate.

nato a

residente in

di professione

ho adempiuto gli obblighi del servizio militare

Sono (1)

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere domicilio per le notificazioni risponde:

conferma gli avv. Iselabella e Antonio Longe

E' presente l'avv. Longe.

Interrogato sui fatti di cui al mandato di

cattura risponde:

Indicare lo stato, i beni e se abbiano subito precedenti pene.

STATISTICA DEI DIRITTI COSTITUITI
 1976

60

intende rispondere:

1976

In data 16 gennaio 1976 annoto "Mangini: si profila un nuovo scandalo dei petroli" perchè egli aveva un deposito a Limbiate che doveva fare da pezzo, cioè scariava gasolio denaturato che però veniva denaturato in Liguria, dalle parti di La Spezia. Ciò risultava dagli atti ricevuti dal Tribunale di La Spezia e meglio una lettera. Alla Procura di La Spezia misi a disposizione tutta la documentazione che eccorreva e questa fu ritirata dalla P.T. di Milano, non mi pare su ordine della Procura di Milano e di La Spezia, e io ne informai quest'ultima Procura.

Venne fuori una denuncia da parte della P.T. di Milano ma non venne collegato il Mangini alla società di La Spezia nè tanto meno a quella milanese, in quanto egli l'imprenditore occulto, anche se però era fatto notorio che fosse lui l'imprenditore. ADR Non saprei dire chi trattò quella pratica alla P.T. ma dovrebbe essere Vigeni.

Nel frattempo cominciai ad avere frequenti rapporti con il Galiberti dato che egli continuava nell'opera dell'avv. Strazieta, morto proprio agli inizi del 1976, continuando a premettermi il suo interessamento per la mia nomina a Direttore Generale in qualche posto dell'Amministrazione delle Stato.

Il 22 gennaio del 1976 ricevetti 300.000 lire dalla Ramazzetti e precisamente da Frattini.

Il 3 febbraio 1976 M. chi che era un commercialista che seguiva le pratiche degli olii minerali mi conferme' che c'era la prospettiva che io andassi via entro tre mesi da Milano, trasferito altrove per unizione con trasferimento determinato dai petrolieri.

Il 7/2/76 ci fu la famosa cena con Galiberti, Picchi e Lanzi con mogli. Io sapevo che Galiberti e Picchi erano soci perchè avevano costituito in Torre d'Isola il deposito della Cielo? Il Picchi risultava socio di fatto insieme con il fratello del Galiberti Gustave cioè Marie Galiberti. Si trattava di un deposito molto bello che non dava l'idea della cartiera. Il Picchi mi disse che si trattava di un investimento da parte sua di capitale alle scopo di realizzare un'attività lecita nel settore.

Non saprei dire per quale motivo fosse presente a quella cena il dott. Lanzi, Procuratore Aggiunto della Repubblica di Milano. Presumo che egli fosse stato invitato per dar modo a me di constatare che essi avevano un'esistenza nell'ambito della magistratura.

ADR Effettivamente il 15 gennaio 1976 ricevetti da Galiberti 100 sterline - oro. Egli ritenne di darmi queste sterline per proteggere - secondo lui - emettendo verifiche e controlli il deposito Cabegas di Colonne Monzese. So che Galiberti sostiene di avermi dato tale danaro per il rilascio degli Hter. Io però sul punto rimango fermo alle dichiarazioni che ho reso al dr. Cefane in sede di conferenza con Gustave Galiberti.

Queste 100 sterline oro sono state date da me al signor Negrini Giulio che aveva messo su una finanziaria allo scopo di creare una casa di anziani in quanto la mia idea era dopo la pensione di riceverarmi in questa casa di riposo e vivere gli ultimi anni di vita senza essere di peso ai familiari.

E' invece successo che il Negrini è stato un grande imbrogliatore in quanto ad un certo punto è scappato dall'Italia e non ha restituito nulla a nessuno. Io dovrei avergli dato in tutto 70/80 milioni.

Wang *Feel* *Alvaro*

6A
~~contrabbandiere. Io dopo un nuove consulte con De Florio~~
ritenni di dover respingere le richieste di Gallerano e gli
telefonai. Anche il Rea insisteva per avere dal Belzani una
parte dei soldi che erano stati promessi al P.S.D.I. per la
mia promozione (vicenda Amadei). Rea ^{era} cognato del Silvestri del
PSDI che faceva parte della segreteria del P.S.D.I.

Il 31 maggio venne il Col. Cavaliere in Ufficio. Di lui si parlava
nella lettera anonima che aveva originato il procedimento di
accertamento di Ciardiello e le indagini del Col. Carnevali.
Egli voleva sapere da me se conoscevo il contenuto della lettera
e l'eventuale esito delle indagini. Il Col. Cavaliere era quello
che in via Valtellina rilasciava i certificati (ovviamente tramite
il personale subordinato) ai depositi da noi non autorizzati
all'emissione dei certificati di provenienza, tra i quali la
Petrolsabo, uno di Rozzano (non la Petronafta), la Petroltex di
Bareggio, la Ceccea e Petrolifera Sempione di Lesate Triulzi.
Non so dire perchè alla data del 31/5 annoto "secondo capitolo
lettera anonima".

Invece l'annotazione accanto al nome di Galiberti e che lei
interpreta come 780 sterline in realtà è il versamento di
una somma di alcuni milioni.

L'8/6 ricevetti 5 milioni da Mengini, il fratello del democristiano
e gestore della Geceil e della Olera, da me mai autorizzati
all'emissione di certificati che erano emessi dalla G&F.

Questi soldi mi venivano dati allo scopo di farmi rilasciare
l'autorizzazione che però io non rilasciavo in quanto ritenevo
che non fosse ~~xxxxxxx~~ prudente perchè detti depositi non offrivano
le dovute garanzie.

Il 22/6 ricevetti due milioni da Catanese e due da Baretta, il
25 due milioni da Musselli Enrico.

Il 1 luglio ricevetti 6 milioni da Bardelli, 2 da Baretta per
la Santagata e un milione e ottocento mila da De Florio.
De Florio per la Paana Idrocarburi chiedeva lo smaltimento scorte
e l'intervento nella cessione dell'azienda.

Il 2 luglio altri 5 milioni da Mengini sempre con la speranza che io
l'autorizzassi all'emissione di Hter.

Il 27 luglio venne nuovamente Belzani che, avendo rilevato il deposito
fiduciario della STEDI (Torino) e dove evidentemente aveva fatto
delle denaturazioni fasulle di gasolio, per scaricare il gasolio
che non era stato denaturato, aveva creato de ~~nulla~~osta evidentemente
fasulli intestati a ditte milanesi.

La questione era stata inizialmente trattata dall'ing. Senia. Con
Belzani si parlò di questi nulla osta che risultavano falsi in
quanto i loro numeri di protocollo non corrispondevano agli atti
di ufficio. Ne parlammo con Cotilli perchè era una questione che
riguardava Torino e io feci presente a Cotilli che i numeri
di protocollo non corrispondevano al vero anche se la firma
dell'ingegnere Senia sembrava autentica. Chiesi a Cotilli di
farmi una richiesta scritta ma lui non me la fece. Non feci alcuna
denuncia personalmente perchè nel frattempo c'erano indagini della
G&F.

Il giorno 28/7 ebbi un milione da una donna Beldina o Peldina
per la Acon, un deposito con sede in via Ripamonti.

Il 6 agosto '76 Cola, petroliere di Alessandria al fine di
aprire un deposito a Robbio Lemellina mi dette due milioni.
Non autorizzai neanche questo deposito.

62
Non le denunciavi ovviamente perchè non potevo giustificare il danaro e tanto più che era perseguita da altre denunce ed era impossidente.

Al Negrini ho dato proprio le sterline e non il controvalore. Non esiste di tale affare nessuna ricevuta. Il Negrini mi era stato presentato dal Garganese come appartenente all'ordine dei "Cavalieri d'Europa".

Sul diario alla data del 7/4 annoto poi l'arrivo di Don Francesco che valeva indietro i 40 milioni per la mancata riapertura della NIP. Il 9 aprile 1976 viene Belzani il quale "insiste per macere". Il macere di cui si parla è parola gergale per indicare l'istituzione di un deposito pozze destinate a scaricare fittiziamente i quantitativi di gasolio provenienti da fittizie denaturazioni. Il deposito doveva sempre essere gestito in provincia di Pavia da un suo rappresentante. Il "macere" non fu autorizzato.

Nel frattempo arrivavano a Roma nuove lettere anonime e venne disposta una nuova ispezione da parte del Ministero con incarico affidato a Ciardiello, mentre la Procura affidò un incarico alla PT. che fu poi trattato dal Col. Carnevale, cioè in quanto nella lettera anonima si parlava anche di Vignani. Un funzionario dell'UTIP di nome Ferraro riuscì a leggere questa lettera anonima e ne riferì il contenuto. Ferraro era un procuratore che all'epoca era alla SIPO, deposito fiduciario del gruppo Bardelli che era anche lui tirato in ballo nell'anonima. Non so da chi avesse saputo Ferraro il contenuto dell'anonima.

Intanto il 26 aprile come vede dal diario Belzani torna nuovamente alla carica e questa volta si porta dietro il padre il quale giunse perfino a minacciarmi che mi avrebbe sparato se non avessi concesso al figlio del danaro entro 24 ore in quanto mi accusavano di aver messo le stesse Belzani prima sul lastrico negandogli l'apertura della NIP.

Io allora mi consigliai con l'avv. De Florio il quale mi consigliò di sporgere denuncia, che però io materialmente non consegnai. Parlai anche con l'avv. Gallerano che era l'avv. di Belzani il quale il giorno successivo mi incontrò e appoggiava le richieste di Belzani il quale come ripete voleva subito 40 milioni.

Gallerano mi fece presente che per la mia promozione e per il trasferimento Belzani ed il suo gruppo avevano incentrato le spese di cui ho parlato e considerato che io non avevo intenzione di far aprire la NIP mi invitava a restituire questi soldi al Belzani almeno nella misura minima dei 40 milioni che erano appunto quelli che erano stati consegnati a Mons. Dusa.

Gallerano non mi disse di essere al corrente che la riapertura della NIP serviva a fare il contrabbando ma quando più volte nel corso di colloqui anche antecedenti mi aveva fatto richiesta di spiegare la ragione per cui non ritenevo di dover riaprire la NIP, io avevo chiaramente detto che non volevo correre rischi su un'altra attività contrabbandiera dati i precedenti della NIP. Precisa anche che era fatto notorio nell'ambiente che l'apertura di un deposito fiduciario di gasolio era economicamente improduttiva se non si fosse attuata una attività contrabbandiera. Nelle stesse periodi ero venuto a sapere che il gruppo Buzzoni-Restaino di cui il Belzani faceva parte aveva aperto un deposito fiduciario in Lucania autorizzato alle denaturazioni dall'UTIP di Salerno e che tale deposito aveva fatto esclusivamente attività

Il 13 settembre del 1976 ricevetti la promessa da parte di un rappresentante della RCA che è un deposito di Limbiate, di avere 20 milioni per trasformazione del deposito da deposito di denaturazione di gasolio in deposito fiduciario di oli lubrificanti SIF per la spedizione all'estero oppure ad altre ditte in cauzione.

L'abbattimento dell'imposta sul gasolio autotrazione non rendeva infatti più conveniente questo contrabbando. L'istanza fu inoltrata al Ministero che autorizzò il cambio di due serbatoi da gasolio a oli lubrificante ma non mi risulta che poi si servirono di questa autorizzazione. Io non percepii quei 20 milioni. Il deposito fu poi ceduto ad un'altra azienda che pur conservando il nome di RCA, è amministrata da gente che fa capo alla ESSO che ne ha fatto un deposito per additivi petrolii lubrificanti. Io sospesi però l'autorizzazione all'emissione dei certificati per l'annesse depositi liberi e fine alla fine nonostante le insistenze non ho ridato l'autorizzazione alla emissione dei certificati di provenienza relativi ai prodotti estratti dall'annesse depositi libera in quanto non conoscevo i nuovi proprietari.

Il 16/9 ottenni da Mengini altri 5 milioni il quale sperava sempre.

Prende atto che Lei mi contesta che il 17/9 ottenni 18 milioni da De Florio, si tratta di una dazione di somma sempre per il mio interessamento per lo smaltimento delle scorte della Edana Idrocarburi.

Il 5/10 ricevetti ancora altri 5 milioni da Mengini e uno da Galiberti. Il 20/10 ottenni 6 milioni da Bardelli.

Intanto si rifaceva vive Balzani il quale dapprima mi chiese 8 milioni e quindi mi accusò apertamente di aver inviato la lettera anonima che segnalava l'illecita attività della SPEDI per revinarlo.

Il 19/11 ricevetti cinque milioni da Banchelli che ha solo un grosso deposito Terneseke, anzi ne ha due: uno a Tribiano che si chiamava forse Elielube. In più il Banchelli aveva acquistato la vecchia raffineria di teppati di nome Bitolea di Landriano. Sua intenzione era di attivare questa raffineria che era inattiva da più di un anno e per lo meno trasformarla in un deposito. La Bitolea si è ~~sistax~~ fermata durante la mia gestione e non ha più ripresa l'attività fino a ora.

I cinque milioni mi vennero dati per la riattivazione della raffineria dato che io ero contrario ad autorizzare teppatisti e sif.

Il 1 dicembre ottenni altri tre milioni da Mengini.

ADR Prende atto che ho annotato alla data del 18/12 in un colloquio con Vigeni "si prospettano guai". L'annotazione si riferisce a guai che avrebbero passato i contrabbandieri. L.C.S.

~~XXXXX~~

*Copy a N.7
per per A. Longo*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- 3 NOV. 1982



LA CANCELLIERE

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

Art. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. 26

L'anno millenovecentosettanta 82 il giorno 19
del mese di aprile alle ore 14,35 nel Tribunale
di Milano - Ufficio Istruzione.

Avanti a Noi Dott. Sergio Silocchi

Giudice Istruttore,

assistiti dal sottoscritto Cancelliere

è comparso Egidio De Nile

il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non rispondere alle domande che saranno rivolte sui fatti per cui è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo

nato a in atti generalizzate

residente in

di professione

ho adempiuto gli obblighi del servizio militare

Sono (1)

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere domicilio per le notificazioni risponde:

conferme i difensori già nominati avv. Iselabella e Longo.
avvertiti e non presenti.

Interrogato sui fatti di cui al

risponde:

N. _____ R.G.

Si depositi in Cancelleria ai sensi dell'art. 304 quater C.P.P. per gg. _____

Milano, _____

Il G.I.

(1) Indicare lo stato, se abbia beni e se abbia subito precedenti condanne.

intende rispondere preliminarmente allegando una scritta a mia firma in merito alla mia situazione di detenzione.

1977.

Prendo atto che in data 11/2/77, annote una telefonata di Olevano dalla quale si ricava che Rosa voleva mandare Cotilli a Milano; non ricordo questa circostanza. Non saprei, neanche spiegare perchè era Cotilli sarebbe voluto venire a Milano dopo aver voluto andare a Torino giustificando allora tale sua richiesta con motivi familiari. Preciso che non vi è coincidenza fra questi avvertimenti di trasferimento ed il fatto che vado a Roma; a Roma ci andavo dovendo espletare delle pratiche e preciso che è una usanza relativa al periodo Tommasone perchè Del Gizzo invece non aveva questa abitudine. Il 24 febbraio annote la scoperta dell'illecito traffico tra Petroleal e Gedeil: in sostanza si tratta della questione della Cielo.

ADR Io attraverso le matrici dei certificati di provenienza della SOCOPE che doveva presentare i registri con i certificati falsi dato che Minella avrebbe consegnato in ufficio un registro con dei certificati falsi.

Di ciò fui avvertito dal consegnatario degli stampati, Alfonso Guida.

Allora come risulta dal diario io avvertii subito il Col. Pellese in data 25 febbraio 1977, in quanto comandante il Nucleo di P.T. il quale venne in compagnia di Vigoni, anzi per meglio precisare venne il solo Vigoni mentre Vigoni era in ufficio da me per organizzare le verifiche sui clienti della SOCOPE (Gedeil, Cen, Petroleal, Cielo + una ditta ligure); si presentò il signor Minelli.

Guida mi avvertì e con il Col. Vigoni scendemmo nell'adesito Ufficio dove invitammo il sig. Minelli, titolare della SOCOPE a esibire il registro.

Dal controllo in loco constatammo con Vigoni la falsità materiale dei certificati allegati al registro e pertanto il Col. Vigoni fermò il Minelli.

Ho già spiegato al dr. Cefano come è avvenuta la scoperta dell'illecito traffico. Non sapevo che la SoCOPE fosse del Galiberti.

Confermo che il 23/2 accettai tre milioni da Signorini della Rondine.

Confermo che il 18/3 ho ricevuto tre milioni da Catanese.

Confermo di aver avute 2 milioni da Musselli Enrico il 25/3.

Il 29/3 accettai 2.500.000 dalla Omar. Ritengo di poter dire che me li dette Maggiorelli, nonché 500.000 da Baretta per consulenze.

Confermo che ottenni 2 milioni da De Florio il 5 aprile, anzi il 6 come risulta dal diario.

Confermo che ottenni un milione da Becarelli (Oilbit) il 20/4/77

Confermo di aver avute un milione da Colonnetti per una consulenza. Colonnetti è un commercialista; non so dire per quale società feci la consulenza. Il pagamento avvenne come vede il 21/5.

Il 28/5 annote sul registro il trasferimento ex art. 32 di Ferlito, ritengo da Torino a Vercelli. Nel frattempo D'Errico si era riabilitato ed era divenuto il capo UTIF di Roma: in quel periodo perchè aveva la famiglia a Novara ho avuto l'impressione non contrastata da Olevano che egli intendesse scalzarmi da Milano a suo vantaggio. Nel frattempo ricompare Bolzani a battere cassa. Inoltre annote alla data del 2 giugno che il Di Prisco che curava allora gli interessi della SAI Petrol si recò a Roma per sollecitare l'interesse mio per la pratica della SAI Petrol in Opera, nel frattempo viene ricevuta da Paparezzi che era il segretario di Del Gizzo il

quale gli dice che non è disposto a telefonare a Milano.
Il 13 giugno 77 annote guai per il Cella in materia di olii lubrificanti; infatti era venute fuori che la RIVOL di Spessa Po aveva assunto in carico dei certificati di olii lubrificanti emessi dalla ditta Romeo di Genova, previa accordi telefonici con De Simone che era ingegnere capo dell'UTIF di Genova, accertai che tali certificati erano edecologicamente falsi. Quindi detti ordine ai funzionari dell'UTIF di Milano di individuare eventuali altre ditte milanesi che risultavano aver assunto in carico prodotti petroliferi con certificati emessi dalla ditta Romeo e fra questi risulterà la Sparvel. La pratica fu trattata dal Nucleo Regionale di P.T. di Genova e dalla locale Procura, ma dagli atti ufficiali esistenti all'UTIF di Milano, dopo alcuni mesi, la GAF comunicò che nessuna responsabilità era stata accertata a carico di tutte le ditte comprese quelle genevesi che avevano assunto in carico i certificati della ditta Romeo. Molti anni dopo quando accade lo scandalo dei petroli, invece sia il rapporto tante della Rivel che quello della Ierema di Busalla, sono stati arrestati e denunciati mentre per la Sparvel ritengo non fu fatto nulla perchè già denunciata a Treviso e lo stabilimento era stato chiuso.

In sostanza nel rapporto della P.T. di Genova si affermava che il rapporto di fornitura fra le società nominate era perfettamente regolare e denunciavano soltanto il Romeo ma non i clienti.

Si basarono sul fatto che vi erano stati controlli stradali e che erano stati reperiti biglietti autostradali indicanti che i tragitti erano stati effettuati.

In sostanza era avvenute quelle che è avvenute per la Marengo e cioè la Romeo non era in grado di indicare i fornitori a mente. In particolare la Romeo giocava sul fatto che gli olii commerciati e spediti da lei erano olii esausti che non abbisognavano del certificato di provenienza. Quelle che non si capiva era perchè una volta che questi olii esausti erano arrivati alla Romeo con bolla di consegna, ne uscivano con Hter figurando come olii soggetti ad imposta evasa, mentre non risultava compiuta alcuna operazione di rigenerazione dato che la Romeo non possedeva tale impianto.

Tutta questa vicenda è stata comunque oggetto di segnalazione da parte mia al Ministero delle Finanze e precisamente alla Direzione Generale delle Dogane, anche questo carteggio è stato consegnato al dr. Qafani.

Il 20 giugno ho annotato "0,5 + 0,5" da Baretta.

ADR: non so spiegare perchè non ho più semplicemente segnato "1". Prende atto che potrebbe sembrare una doppia rata di un pagamento mensile e quindi non legato come io sostengo a estemporanee consulenze. Non so dare una spiegazione in merito.

Confermo che il 30/6 ottenni altri due milioni da Musselli Enrico.

In quei giorni venni a sapere che era disponibile una Direzione Generale; andai a Roma ed ebbi contatti con Don Giacomo della parrocchia di Grottaferrata e con Bonadeo che è un Monsignore anch'egli molto intradette nell'ambiente vaticano. Loro promisero il loro interessamento. Precise che Bonadeo effettivamente si messe inviandomi da Gedda che è un medico famoso e erede all'epoca il capo delle ACLI, che allora gestiva anche un'opera religiosa in Piazza Sicilia.

L'istituto è l'istituto Mendel e ci sono andate con Bonadeo l'8 luglio, come rilevo dai diari. Il 29 successivo mi telefonò Bonadei dicendomi che il ministro Pandolfi aveva promesso di farmi fare carriera, ma intanto il Gedda sempre secondo il Bonadeo bussava a denari.

Io a Gedda feci pervenire un assegno se ben ricordo attorno a un milione

di lire.

Il 6 luglio nel frattempo ottenni due milioni dalla ACOM attraverso la Beldina. Lei mi aveva chiesto un consiglio su chi potesse contattare che fosse disposto a comprare il deposito.

Il 22/7 ottenni sempre da Cela un milione per il deposito di Rebie Lemellina secondo quanto ho già detto.

Il 15/9 ottenni due milioni da Musselli Enrico.

Il 22/9 ottenni ancora 2 milioni dalla ACOM. Nel frattempo il Musselli

Bruno che era amico di Del Gizze mi offrì di avere una cena con lui per riscaldare i nostri rapporti che erano un po' freddi, anzi inesistenti. La cena però non si fu data che io non sono mai andato a cena con Del Gizze: debbo presumere quindi che costui non abbia accettato, in quanto per sua norma preferiva non avere rapporti con i periferici.

Il 15/11 ottenni ancora un milione dalla ACOM.


Il 12/12 ottenni cinquecentomila lire da Biella Petreli. Si tratta di un riscaldatore di nome Biella. Il mezzo milione è un regalino per Natale.

Il 14/12 Banchelli mi dette un milione.

L.C.S.

by a a Nif
fully

3 NOV. 1982



INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. _____

N. _____ R.G.

L'anno millenovecentosettanta 82 il giorno 20
del mese di aprile alle ore 10 nel Tribunale
di Milano - Ufficio Istruzione.

Avanti a Noi Dott. Sergio Silacchi

Giudice Istruttore,

assistiti dal sottoscritto Cancelliere

Si depositi in Can-
celleria ai sensi
dell'art. 304 quater
C.P.P. per gg. _____

Milano, _____

Il G.I.

è comparso _____
il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiutò
di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651,
495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non
rispondere alle domande che _____ saranno rivolte sui fatti per cui
è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo Egidio DE NILE

nato a _____

residente in _____

in atti generalizzati

di professione _____

ho adempiuto gli obblighi del servizio militare

Sono (1) _____

(1) Indicare lo stato,
se abbia beni e se ab-
bia subito precedenti
condanne.

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere
domicilio per le notificazioni risponde:

confermo come miei difensori l'avv. Isolabella e
l'avv. Longe. Avvertiti e non presenti

Interrogato sui fatti di cui al _____

risponde: _____

1978

Prendo atto che il 26 gennaio annote una partita a carte con personaggi diversi ivi compreso un certo "Carcasio" che è poi il sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano. Con Carcasio abbiamo un giro di amicizie e qualche volta sono state anche invitate a cena ^{insieme} al Procuratore della Repubblica di Veghera dott. Sini de Burgis.

Le persone che partecipavano a queste cene di amicizia e agli altri incontri con me e Carcasio non appartengono al mondo petrolifero.

Spesso c'era l'ex Questore Nardone, il gen. Cardone, Eder, il padrone dell'albergo Rubens.

Qualche volta giocavamo a carte in quest'albergo.

Il 2 marzo ottenni 2 milioni da Musselli Enrico e due milioni da un certo Metta (non ricordo chi sia, magari è una persona interessata ad un deposito)

il 4 ottenni un milione da Banchelli. Il 3 aprile ottenni 1 milione da Cela.

Il 24 aprile scoppia il primo scandalo dei petroli per le false esportazioni di benzina da Civitavecchia (società in cui erano interessati Merasca, Merelli e il figlio di gen. Giudice).

Il 3 maggio ottenni centomila da Baretta, due milioni da Mettola e due milioni da Musselli Enrico. L'8 ottenni un milione dalla Sparvel.

Prendo atto che con riferimento alle date del 29 e 30 giugno 1978, risulta la dicitura De Florio "5 extra" e che secondo il G.I. da tale scritturazione si può arguire che con De Florio, per la Padana Idrocarburi e per altra società fosse pattuito un compenso fisso per tollerare da parte mia l'attività contrabbandiera. Debb. dire che non è così: io era non mi ricordo che significa: 5 extra. Esclude che con De Florio fossi d'accordo nel tollerare l'attività di contrabbando.

Il 3 luglio 1978 annote un altro episodio di pressioni su di me da parte di Mengini per l'apertura di un deposito cartiera. Prima venne l'avv. Rossi, che era nipote del dott. Giorgi (non quello del min. industria ma della segreteria del Ministro Emilio Colombo. Ricordo che poi venne il Giorgi stesso il quale mi chiese candidamente che doveva aprire una "cartiera". Usa proprio questo termine. Io dissi allora che l'UTIF non trattava l'apertura di cartiere giocando sull'equivoco ed usando la parola nel suo reale significato.

Non si parla però di soldi; io comunque il deposito non l'aprii più tanto che il Mengini affittò un ristorante dalle parti del Tribunale.

Il 29 agosto annote la chiusura degli uffici di Bardelli e quindi la chiusura della LOMCA. Nella stessa giornata sono andate allo stabilimento della Santagata per mettere pace tra Ligresti e Baretta. C'erano dei contrasti personali dovuti alla diversità di carattere fra i due.

il 1 settembre annote il ritorno alla carica di Catanese Saverio per l'apertura di depositi fasulli.

Il 6/9 annote la restituzione di due milioni a De Florio, evidentemente li ho restituiti perchè erano troppi i cinque che mi aveva dato.

A questo punto il G.I. fa rilevare all'imputato che parlando del 5 extra ha poco sopra negato che si trattasse di danaro.

Confermo che il 12/9 ottenni due milioni da Mettola.

69

Confermo che il 25 settembre presi un milione da Banchelli.
Il 4/10 annoto la proposta di Baretta di costituire una cartiera alla Santagata. Posso dire che inizialmente i petrolieri avevano previsto di far sorgere la cartiera base che poi fu costituita a Castagnole di Treviso con il Brunello, presso la Santagata. Questa fu appunto la proposta di Baretta il quale nel corso del colloquio mi chiarì le scopie dell'operazione. Non arrivò a farmi delle offerte precise perchè io troncai il discorso riportandomi alla mia vecchia decisione di non far funzionare cartiere a Milano.

Il Baretta in quella occasione mi parlò del fatto che la Santagata andava male e mi disse che « chiudeva » e faceva la cartiera. So che tra Baretta e Musselli vi fossero dei rapporti stretti, forse avevano anche una società occulta, ma non saprei dire se Baretta prendeva gasolio di contrabbando da Musselli. Ora non mi pare che Baretta potesse avere interesse ad una simile situazione dato che pare facesse fittizie denaturazioni nel suo SIF e quindi aveva già tutto il gasolio di contrabbando che voleva.

1979

Il 24 gennaio annoto l'arresto di Ferlita e Di Sapia. A questo proposito mi sono ricordato solo ora le cose di cui abbiamo parlato ieri a proposito di alcuni interventi di Ferlita e Di Sapia diretti a bandare la mia disponibilità a tornare a Torino.

Era accaduto che Iassa era andato a Torino a fare una ispezione e trovò delle irregolarità tanto che il Cotilli fu sottoposto a procedura disciplinare nonostante la protezione di Del Giusto.

Si parlava così della possibilità che oltre all'UTIF di Milano, assumessi anche la temperanea reggenza di quello di Torino. Io però mi rifiutai tenuto conto del carico pesante di lavoro dell'UTIF di Milano.

Il 5 febbraio ho annotato De Florio "R.C.A.". Non saprei dire esattamente il significato di tale annotazione posso comunque affermare che il De Florio è stato sempre l'avv. del Marino anche nelle attività che riguardavano aziende ubicate fuori dal territorio di Milano.

Prendo atto che il 15 febbraio 1979 vengono da me Lo Prete e Susanna. Lo Prete venne per restituire la visita di cortesia che io avevo reso a lui all'atto in cui aveva ottenuto il Comando della Zona di Milano. Il T.col. Susanna venne come Comandante il I Gruppo della GAF di Milano. In tutto ho visto solo due volte il Lo Prete.

Il 19/2 annoto l'arresto di Ausiello; devo averlo appreso attraverso i giornali.

Il 28/2 annoto la notizia della perquisizione domiciliare di Musselli. ADR Devo averlo saputo da Sabatino che avendo contato con Enrico Musselli che era alla fabbrica.

Prendo atto che il 6 marzo così come risulta dalla telefonata che lei mi ha fatto ascoltare ebbi un colloquio con entrambi i Musselli. Che ricordi io la Bitumeil mi sembrava fuori dalle indagini che riguardavano esclusivamente le attività di Musselli nel Veneto, tant'è vero che l'Enrico era ancora a Milano mentre scappò quando l'inchiesta investì la Bitumeil.

Prendo atto che Ella non comprende il significato della visita mia ai Musselli in tal caso, ma non so cosa dire. Ribadisco che i Musselli volevano mettere in evidenza che la perquisizione era stata negativa e che le indagini non investivano la Bitumeil.

Prendo atto che lo stesso giorno venne nella mattina il Cap. Lecca il quale si trattenne poi tutto il giorno a controllare dei documenti. Ricordo che tali documenti non riguardavano la Bitumeil, ma si trattava di altre ditte collegate con la Brunello.

Mi pare si trattasse della APAM e della SPARVOL che erano collegate a Brunello.

L'8 marzo venne da me il Col. Cipriani il quale mi disse che stava tornando a galla la denuncia Volpe.

Infatti in un primo momento sembrava che tale denuncia sarebbe stata insabbiata (infatti essa era del 1977), ma adesso sembrava rilanciata in base alle indagini di Treviso.

Il Col. Cipriani era preoccupato perchè era implicato anche lui insieme a Cavaliere nel traffico del contrabbando organizzato attraverso le cartiere gestite dalla GdF e anche attraverso la percezione di tangenti su depositi, quello della Petronafta, che pur non funzionando da cartiera rivevevano prodotti di illegittima provenienza.

ADR Non posso dire esattamente il nome della persona che mi riferì del coinvolgimento del Cipriani e del Cavaliere in questi traffici, ma come ho già detto nell'ambiente era fatto notorio e spesso nel corso di cenefra petrolieri vi si faceva riferimento. Lo stesso accadeva anche nel corso delle varie visite che i petrolieri mi facevano in ufficio. Non si trattava di pettegolezzi gratuiti che mi venivano fatti, ma di precisi riferimenti al fatto che se io avessi partecipato alle frodi non avrei avuto nulla da temere dato che si trattava di frodi che si svolgevano sotto il diretto ed interessato controllo della GdF sia come Nucleo di P.T., sia come Comandi dipendenti dalla Legione.

Mi risulta che il Cipriani organizzava molti controlli stradali con personale della GdF a lui legate e che prendeva da comandi diversi da quelli competenti territorialmente e con lo strumento dei controlli riusciva a farsi consegnare del danaro da vari petrolieri. Valga per tutti l'esempio della ICEP di Dresano. Venni infatti a sapere che aveva mantenuto davanti ai cancelli della ICEP ininterrottamente per diversi giorni una pattuglia di militari della GdF con il compito di controllare tutte le autobotti in entrata e in uscita. E questo fu organizzato affinché la ICEP, capita l'antifona, sborsasse del danaro. Non so dire se poi il danaro fu versato.

Sono venute a sapere questa vicenda dal funzionario UTIF di fabbrica della ICEP di cui in questo momento non so precisare il nome.

ADR La vista da me fatta a Vigoni lo stesso 8 marzo dopo aver parlato con Cipriani non è da mettere in rapporto con quel colloquio. Si trattava di contatti continui per i controlli ai depositi.

Per quanto riguarda la denuncia Volpe faccio presente che mentre nulla so della presunta sparizione di una prima stesura, debbo invece dire che ne vidi una copia, della cui autenticità non sono sicuro benchè mi sembrasse anzi sicuramente era una fotostatia, nelle mani di un petroliere che mi venne a trovare in Ufficio che era il signor Ravati della ACOM. Preciso che gliela vidi nell'immediatezza della denuncia stessa. Ravati mostrandomela disse che si trattava di cosa recentissima (e deve averlo annotato nel diario) e debbo dire che tutti i petrolieri erano piuttosto preoccupati dato che vi si esprimevano fatti che li riguardavano. Riguardava anche me per la storia delle sterline di Galiberti anche se il mio nome era starpiato. Ravati poi era preoccupato personalmente in quanto la denuncia investiva anche la stessa ACOM. Ricordo anche che Ravati disse che si sarebbe interessato presso il giudice Carnevali perchè la cosa non esplodesse.

Confermo che egli mi avvertì che c'era anche il mio nome.

Poi, in merito alla denuncia Volpe fui interrogato dal dr. Vaudano.

Io sapevo che gli accertamenti sulla denuncia Volpe erano stati

Long *fel*

affidati a Vigoni, il quale mi disse che il Comando P.T. si sentiva tranquillo in quanto tutte le aziende erano già state soggette a verifica, eccetto una che mi sembra trattarsi della Carburanti Sole. 7A

Posso comunque dire che della denuncia Volpe fin da subito ne furono tutti al corrente e questo certamente prima di quando la stessa Guardia di Finanza fosse delegata dal P.M. Carnevali agli accertamenti. I petrolieri non erano peraltro eccessivamente preoccupati in quanto cercarono di tacitare il Volpe dandogli del danaro con il quale il Volpe stesso acquistò un albergo in Largo Augusto a Milano. Sembrava perciò che il Volpe tacitato con il danaro ritrattasse tutte quelle che aveva dichiarato davanti ai Carabinieri.

Da notizie avute sembra che in un primo momento il Volpe ritrattasse ma poi allo scopo di ottenere altri soldi e soprattutto per paura di una denuncia per calunnia ex officio, insistette nelle accuse dando anche maggiori particolari.

ADR Per quanto riguarda la possibilità della esistenza di due denunce del Volpe debbo dire che io ne vidi una in mano a Revati e un'altra in mano a Vigoni, due che gli fu conferite l'incarico a indagare. Mi ricordo che le due denunce erano diverse per i fatti esposti e anche per il nome delle ditte. Restava invece inalterata l'epidemia in cui ero tirato in ballo io.

Mi pare di ricordare che la diversità soprattutto riguardasse i nomi delle ditte, ma non sarei in grado di poter essere più precise. Debbo dire che sebbene tanto il Revati quanto il Vigoni mi facessero leggere la loro copia della denuncia Volpe, nessuno dei due mi rilasciò copia.

Io per quanto riguardava la mia posizione non mi preoccupai particolarmente e ciò in quanto mi sembrava che l'accusa riguardasse esclusivamente un presunto tradimento nei confronti del Galiberti. E mentre per la GdF c'erano delle accuse specifiche come per esempio il fatto che il Volpe aveva chiesto inutilmente che si pedinassero le autobotti. Non ne parlai con Galiberti perchè ormai dopo la denuncia Cielo avevamo interrotto ogni rapporto.

Il Vigoni quando mi mostrò la denuncia mi disse che il Volpe faceva il doppio gioco; da una parte infatti figurava come confidente della GdF dalla quale percepiva materialmente soldi (Vigoni mi disse di averlo pagato per le informazioni che dava), mentre dall'altra parte era in accordo con il contrabbandiere per i quali e con i quali lavorava.


ADR Io non ebbi suggerimenti per Vigoni in merito alla denuncia Volpe anche perchè Vigoni non era il tipo che accettava suggerimenti.

mi risulta anche che fra Volpe da una parte e Scialo' e Caiazzo dall'altra vi fosse un grosso e stretto rapporto di amicizia e di collaborazione che si esplicava attraverso l'attività di confidente del ADR Volpe.

ADR Non saprei dire quanto tempo passò fra il momento in cui vidi la copia del Revati e quella del Vigoni. Ricordo però che il Revati mi disse che la pratica era in mano al dr. Carnevali. Invece quando andai a Torino dal dr. Vaudano, avevo già veduto la copia di Vigoni e quindi conoscevo il contenuto della denuncia di cui poi il G.I. mi contestò solo ultimamente per quella parte che riguarda me.

Intendo alludere al dr. Cofano.

L.C.S.



3 NOV. 1982

72

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ufficio Istruzione - Sez. 26

N. _____ R.G.

L'anno millenovecentosettanta 82 il giorno 20 del mese di aprile alle ore 18 nel Tribunale di Milano - Ufficio Istruzione.

Avanti a Noi Dott. Sergio Silocchi

Giudice Istruttore,

assistiti dal sottoscritto Cancelliere

Si depositi in Cancelleria ai sensi dell'art. 304 quater C.P.P. per gg. _____

è comparso De Nile Egidio

Milano, _____

Il G. I.

il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non rispondere alle domande che saranno rivolte sui fatti per cui è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:

Sono e mi chiamo De Nile Egidio

nato a _____

residente in in atti generalizzato

di professione _____

ho adempiuto gli obblighi del servizio militare

Sono (1) _____

Indicare lo stato, abbia beni e se subito precedenti l'anno.

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere domicilio per le notificazioni risponde:

confermo gli avv. Isolabella e Longo. Avvertiti e non presenti.

Interrogato sui fatti di cui al _____

risponde:

STATU...
...
Intendo rispondere: per quanto riguarda la Bitumoil posso far
presente che vocisul conto di Cuomo e precisamente sul fatto

che Cuomo prendesse soldi, le ho sentite. in particolare ricordo

che il Bessa che era il custode dell'Ufficio le aveva sentite
e me le aveva riferite. Nessuna meraviglia sul fatto che il Passa

sapesse queste cose, dato che nella sua qualità ~~di~~ di custode, addet

to alle entrate e alle uscite dall'Ufficio era la prima persona con
cui il pubblico aveva contatti.

Sul conto di Barone posso dire questo: egli era stato oggetto di
una lettera anonima nella mia inchiesta del 1961 di cui ho parlato
all'inizio dell'interrogatorio. Non so comunque di fatti precisi
che riguardino entrambi.

Il 23/4/79 è la prima data dalla quale Del Gizze cominciò ad
avere contatti diretti con me. Mi chiamò per dirmi che non c'era
assolutamente da fidarsi dei risultati forniti sui campioni
dal Laboratorio chimico centrale di Roma, di cui il capo era
Pascucci mentre il chimico addetto agli olii minerali era Robertucci.

Egli mi ordinò una inchiesta sulla SAI Petrel la cui concessione
era stata rilasciata ai tempi di Tommasone ed era convinta che

non fosse regolare. Le sue accuse vertevano soprattutto su

Cottone cui faceva carico di aver dato la concessione irregolarmente.

Anche secondo me la concessione alla SAI petrel non era nei termini
di legge. Infatti avveniva che la concessione aveva per oggetto

l'impiego di olio lubrificante in esenzione di imposta per la
produzione di vasellina con l'impiego di paraffina. Accadeva

che il dr. Robertucci aveva accertato che la quantità necessaria di

olio lubrificante per produrre vasellina era del 45%. Durante

l'inchiesta che io feci, in accordo con Del Gizze, con la collabora

zione del capo del laboratorio chimico di Milano, dr. De Luca nonché

del prof. Calvi della Stazione combustibili di Milano, 74
 noi accertammo che la quantità di olio lubrificante necessaria
 per produrre vasellina era compresa tra il 10 e il 20%.
 Inoltre i dubbi erano avvalorati dal fatto che la SAI Petro; a aveva
 assunto in carico nell'annesso deposito libero partite di olio
 lubrificante con certificati emessi dalla ditta Brunello di
 Treviso e da una ditta di Cerano che risultava essere una cartiera.
 Risultava inoltre dai campioni delle materie prime introdotte in
 fabbrica che dovevano essere paraffine, che si trattava invece già
 di vaselline.

Pertanto accadeva che la SAI Petrol smerciava l'olio lubrificante
 e la vasellina se la comprava. I risultati delle indagini fatte da
 me furono mandate direttamente a Del Gizzo e al Comando Generale
 della GdF che incaricò il Nucleo PT di Milano. Fino al momento del
 mio arresto non era stato ancora fatto un rapporto definitivo.

A questo punto interviene per l'avv. Isolabella, il dott. proc.
 Francesco Arata.

In quell'epoca alla SAI Petro; c'erano Di Prisco e Ielo.
 Quindi per ordine di Del Gizzo l'attività della SAI Petrol fu bloccata
 e fu rilevata dal Fedele che era cognato di Renato Pent.

1980

Prendo atto che alla data del 24/3/80 Accanto al nome De Florio
 c'è il numero 5 fra parentesi. Non so dire cosa possa significare.
 Il 19/6 ho annotato "Marocco (Siplar)" perchè i primi guai di Marocco
 sono cominciati con la Siplar. Marocco all'epoca negava e diceva
 che si trattava di una montatura dei giudici contro di lui.
 In data 7/7 annote "il giudice di Vigevano, ce l'ha con me". Infatti
 era successo che un certo Di Paola titolare della ditta CAOMA
 di Pavia venne in Ufficio per avvertirmi che il giudice di Vigevano
 ce l'aveva con me. Lui non sapeva il motivo e io ero perplesse
 dato che era un Tribunale che non conoscevo. Ritenni peraltro che questo
 presunto astio derivasse dal fatto che durante la testimonianza resa
 al dr. Vaudano portai la copia di un verbale della GdF che

riguardava la zona di Vigevano e concerneva un contrabbando di petrolio
 di una ditta di Mortara di cui non ricordo il nome.

Prendo atto che alla data del 29/7 ho annotato "Pioggia di S (VI
 On.). Non so dare una spiegazione di questa scritta.


ADR Della perquisizione e della comunicazione giudiziaria a carico
 di Del Gizzo e Tommasone sono venute a sapere dai giornali (annotazione
 20/12/80.

LCS.

De Florio

Arata

f. f. l.



CURIA COME

3 NOV. 1982

Torino

[Handwritten signature]



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

Ufficio Istruzione Penale

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P 2

OGGETTO: Trasmissione di copie di atti istruttori

0006 02

richiesti

Protoc. N. 349/81-9/80 R.G. e connessi

Torino, li 18 Luglio 1983

Allegati N.

Risposta al foglio N. 1766/CP2
del 9 Luglio 1983

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE D INCHIESTA SULLA
LOGGIA MASSONICA P 2 -
(on. Tina ANSELMI)

In riferimento alla richiesta della S.V., invio copia dei seguenti atti istruttori, già depositati ai sensi dell'art. 372 c.p.p. (e quindi non più coperti dal segreto istruttorio c.d. "interno"), che possono aver rilievo ai fini dell'indagine di competenza della Commissione:

- 1) verbali d'interrogatorio resi da FREATO Sereno, dopo il suo arresto, al G.i. di Torino (Cuva, Vaudano) e al G.i. di Milano;
- 2) copia di lettera minatoria (proveniente da Roma) arrivata in carcere a Freato Sereno;
- 3) copia del rapporto della G.di F.zw sulle frequenze in Arezzo e località viciniori, con macchine di servizio, degli imputati GIUDICE Raffaele, LOPRETE Donato, ecc.;
- 4) copia del p.v. interrogatorio di GIUDICE Raffaele reso a questo G.i. nel marzo 1983 anche su tali punti e sui contatti con GELLI Licio.
- 5) P.v. perquisizione 23.4.83 e atti consequenziali (v. Savoia 88) -
Riservo l'invio della sentenza - ordinanza conclusiva entro il settembre 1983 con ogni prevedibilità, facendo sin d'ora presente che le risultanze istruttorie hanno dato ampia conferma all'impostazione della sentenza del Tribunale di Torino (est. Fassone) del 23 Dicembre 1982 a carico di Giudice Raffaele + altri -

Ossequi.



IL GIUDICE ISTRUTTORE

Mario Vaudano



TRIBUNALE DI TORINO

Ufficio Istruzione

N. del Registro della Procura.

N. del Reg. Gen. dell'Ufficio d'Istruzione.

3 - 349/31
441/31 - 622/

IL GIUDICE ISTRUTTORE

V. l'art. 204 del P.C.P. modif. *del 30/5/83* per *decreti* mandando alla Cancelleria di dare i prescritti avvisi. *Torino, li 24/6/83* Il Giudice Istruttore *[Signature]*

Processo verbale di interrogatorio dell'imputato

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOCCIA MASSOUCIA P 2.

1/110
000602

L'anno millenovecento 83 e questo di 21

del mese di aprile alle ore 16,00

in TORINO.

Avanti al Giudice Istruttore dr. *[Signature]*

RESERVATO

assistiti dal *Mc* sottoscritto *Nuzzolese Antonio*

E' comparso *PREATO Sereno*

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuti di darle o le dà false, (art. 495 - 651 C. P.).

Risponde: Sono *Preato Sereno*, nato il *23.5.1928* a *Camisano (VI)* ed ivi residente, via *Vanzo Hugo* n. *1*. *Rossidente*. *Laureato in giurisprudenza*. *Esonerato dal servizio militare*. *Incensurato*.

Quindi, richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia, risponde: *avv. C. Zaccone rappresentato dall'avv. C. Morra.*

Avvertito che per legge ha la facoltà di non rispondere alle domande rivoltegli ma che comunque si procederà oltre, dichiara: *voglio rispondere*

Ai sensi dell'art. 171 C.P.P., modificato con l'art. 4 Legge 8/8/1977 N. 534, l'imputato viene invitato a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni.

L'imputato viene altresì avvertito che ogni mutazione del domicilio dichiarato o eletto dovrà essere comunicata a questo Ufficio Istruzione in uno dei modi indicati dall'art. 171 C.P.P..

L'imputato risponde: *"Dichiaro (eleggo) il mio domicilio in"*

Interrogato in merito a



112

preliminariamente il G.I. informa l'imputato che procederà a suo interrogatorio a chiarimenti in ordine al procedimento penale n. 34/33 co-intestato al G.I. dr. Vaudano, in ordine alla promozione e al trasferimento dell'ing. De Nile ed agli illeciti commessi; ad interrogatorio libero ex art. 343 bis C.P.P. (proc. pen. n. 536/30) in ordine alla nomina del Generale Giudice e Comandante Generale della Guardia di Finanza e illeciti commessi; ad interrogatorio di cui al mandato di cattura del G.I. dr. Vaudano n. 362/33 (procedimenti penali nn. 349/31 — 444/31 — 622/31) in ordine alla vicenda per frodi fiscali facente capo a depositi valutati nel campo degli oli minerali, nota come Costieri alto Adriatico;

Chiedo: sono disposto a rendere subito il mio interrogatorio e mi dichiaro fin da ora estraneo agli addebiti contestati.

Chiedo: è bene anzitutto precisare che i miei rapporti con Musselli Bruno traggono origine da cointeressenza comune in società commerciali, anzi industriali, e da vincoli di parentela, estesi alle rispettive famiglie.

In sentenza io e il Musselli siamo stati entrambi interrogati, con partecipazioni diverse, alle società "EUROBOX" di Camisano Vicentino, CONFEZIONI SPORTIVE CAMISANO posta nel Comune di Camisano e della società "FACIS — TIBOTTI DISTRIBUZIONE COCA COLA VERONA". Mentre sono uscito dalle due ultime società rispettivamente nel '71 e nel '73, sono ancora interessato alla "EUROBOX Spa" con azioni pari al 95% circa intestate, oltre che a me, anche ai miei familiari.

Dette società hanno avuto ad oggetto tappi per bottiglie e bruciatori e generi di abbigliamento.

Adesso i miei rapporti con l'On. Aldo Moro sono stati di amicizia e di collaborazione nella sua attività politica. In riferimento agli anni 73/74 e successivi fino alla morte dell'on. Moro sono stato Capo della Segreteria al Ministero degli Esteri e come tale ho solo curato le pratiche riguardanti quel Ministero all'interno dello stesso, con esclusione quindi dei rapporti del Ministro con l'estero; curati questi ultimi invece dalla Segreteria particolare a cui in allora fu preposto, dal 1969 in poi, il dr. Nicola Fava. L'ufficio della Segreteria particolare dell'On. Moro restava in via Savoia 83.

Il mio ufficio privato restava invece in via Bertoloni 1/3. La mia conoscenza con l'On. Aldo Moro risale dal 1953, allora fui chiamato come segretario al Gruppo Democristiano alla Camera dei Deputati di cui l'on. Moro era stato eletto Presidente.

Aggiungo subito che nonostante le offerte dell'On. Moro, ho sempre rifiutato cariche politiche, come parlamentare.

IL

Luigi
ma

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Ma



- 3 -

118

Voglio evidenziare l'assurdità delle accuse relative alla mia partecipazione presunta alle attività di contrabbando e al mio arricchimento conseguente, facendo rilevare che ho rifiutato la prospettiva di carriera politica e parlamentare, da cui avrei tratto posizione di potere con riflessi positivi di carattere economico sul piano del lecito.

Basti dire che mi sono dimesso nel '69 dalla carica di consigliere dell'Enel con lauta retribuzione per dedicarmi all'agricoltura in cui sono particolarmente portato essendo figlio di agricoltore.

Sono un Veneto e non conterraneo quindi, dell'On. Moro, notoriamente originario delle Puglie.

ADA: il Musselli veniva a trovarmi spesso a Roma per rendere conto della gestione degli utili delle comuni attività industriali.

ADA: qualche volta si è incontrato con l'On. Moro: ad esempio per fargli gli auguri e soprattutto per rapporti di cortesia e di reverenza.

ADA: il Musselli in realtà fu uno dei tanti sostenitori dell'attività politica di Aldo Moro (ad esempio per congressi, campagne elettorali e per il finanziamento della segreteria).

Al riguardo, rispondendo così al mandato di cattura ed alle imputazioni di concorso in contrabbando, devo precisare che i contributi del Musselli, anche per 20 milioni alla volta, erano portati da assegni della COMIT che giungevano alla Segreteria della cui origine Anche se gli stessi siano potuti passare per le mie mani, ignoravo l'origine. Al riguardo sono stato già sentito dal G.I. dr. Vaudano a cui ho già rassegnato tali motivazioni.

ADA: non conosco il gruppo Gissi-Galassi e nego di avere da loro mai ricevuto denaro sia pure per sostenimento dell'attività politica nè tantomeno per importi di centinaia di milioni, b di 50 milioni, come è contestato nel mandato di cattura.

ADA: durante la latitanza del Musselli ho avuto modo, ovviamente per i motivi personali e di amicizia familiare, di andare una volta a Lugano da sua moglie, reduce da un incidente stradale in cui trovai il marito Musselli e di ricevere la visita, nella mia abitazione di Roma, della moglie del Musselli e della figlia (circa due anni fa): non si è parlato però delle inchieste giudiziarie del Musselli.

Handwritten signatures and initials:
 Hla
 me d'illy



119

- 4 -

ADR : conosco la persona di Magnini Aldo : è venuto una volta a Camisano, l'anno scorso a luglio, se mai non ricordo : parliamo anzitutto del processo di Milano appena terminato con condanna di un suo congiunto e del procedimento penale appena iniziato a Torino del G.I. dr. Vaudano, per il quale avevo ricevuto comunicazione giudiziaria.

ADR : escludo altri rapporti ed in particolare di natura illecita con Magnini.

ADR : tra gli assegni ricevuti dal Musselli come oneri della COMIT per importi di 50 milioni, ne furono, ritengo, anche per importi di oltre 50 milioni; gli stessi però erano dovuti in restituzione di finanziamento che io avevo fatto per oltre 500 milioni al Musselli in rappresentanza, lui della SOFINI, ed io quale fidejussore di primo grado, essendo uscito già nel '71 dall'azienda CONFEZIONI SPORTIVE. Furono incassati dal mio commerciante dr. Bucciarelli di Roma e li convertii in assegni bancari a mio nome: tutto ciò per l'acquisto di quote in una piccola società per macchine elettriche di Camisano. Quindi non aveva nulla a che fare con il sostenimento della segreteria dell'On. Moro e non fu in ogni caso a me noto l'origine, tanto meno ricollegabile a Gissi e Galassi. Mentre tutto ciò è documentato, ne ho già riferito al G.I. dr. Silocchi di Milano.

ADR : contesto che io abbia portato valuta all'estero o che abbia disponibilità all'estero.

Al riguardo sarò più esauriente nell'interrogatorio che mi vorrà fare il G.I. dr. Vaudano.

ADR : non conosco la persona di De Nile Egidio, mai sentita nominare.


ADR : non conosco la persona di Bianchi Armando, né tale dr. Cannarsa, neanche dopo che mi si dice sia funzionario della Direzione Generale delle Dogane del Ministero delle Finanze.

ADR : non escludo o meglio non sono a conoscenza, di raccomandazioni della Segreteria dell'On. Moro in favore del De Nile per la sua promozione o il suo trasferimento. Bisognerebbe chiederlo al dr. Rana, Segretario particolare dell'On. Moro.

Bisognerebbe anche vedere se vi è traccia negli archivi di via Savoia, sede della Segreteria.

Il Musselli ha un fratello che si chiama Enrico che ha conosciuto a Ortisei (Bolzano) dove avevamo ciascuno una casa. Ho venduto la mia avendo investito l'equivalente altrove.

meff/1/1 *Armando* *Moro*



120

- 5 -

ADI : una sola volta mi sono incontrato col Gen. Giudice, durante la prigionia dell'On. Moro, nel '78 : andai a trovare il Generale Lo Prete, accompagnato dal Col. Pasquale Urbano (per iniziativa di quest'ultimo) per avere notizie sull'On. Moro e fu in quel periodo e per tale motivo che il Gen. Lo Prete mi presentò al Generale Giudice.

ADI : conosco certa Mariuccia sorella di Musselli nell'ambito delle visite reciproche delle due famiglie.

ADI : il Col. Pasquale Urbano conosceva bene il Generale Lo Prete.

ADI : ho conosciuto anche ad un ricevimento Carlo Battini in una presentazione formale.

ADI : non mi sono noti rapporti tra Musselli e Trisolini che neppure conosco.

ADI : non è mai esistito un buon rapporto tra l'On. Andreotti e l'On. Moro, come è noto.

ADI : l'On. Moro non è stato mai legato ai preti del Vaticano anche se era profondamente religioso.

Ho visto in casa Moro, durante la prigionia, il Cardinale Poletti e non so se l'On. Moro l'avesse conosciuto.

ADI : non mi risultano raccomandazioni della Segreteria dell'On. Moro ai Ministri Tanassi e Colombo.

ADI : non ho mai conosciuto Foligni Mario al di là delle notizie di stampa sulla costituzione del Nuovo Partito Popolare, nè credo che tale iniziativa fosse nota all'On. Moro.

Non ho mai conosciuto il noto Nino Pecorelli.

ADI : non conosco l'esistenza dell'Associazione Cavalieri della Nuova Europa e mi sorprende una qualunque adesione dell'On. Moro anche in limitata alla concessione del titolo onorifico.

ADI : della Segreteria dell'On. Colombo conosco Crocetta, ma non conosco la persona a nome Lomuto.

ADI : non mi dice nulla la persona a nome Bolzani Primo.

L.C.S. alle ore 19,30.

Per favore inviare e recapitare al deposito
mezzogiorno



TRIBUNALE DI TORINO

121

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE


Via T. Tasso 1

349/81

Si delega il dott.
Cav. Ispettore
dell'U. Isp. in
d'integrazione
di Saverio Fontana

Il 21.4.1983

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

19 LUG. 1983

941 RC SEN-LIC. TORINO

Torino, li

Foglio N. 245



TRIBUNALE DI TORINO

Ufficio Istruzione

N. del Registro della Procura.

N. del Reg. Gen. dell'Ufficio d'Istruzione.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

V. l'art. C.P.P. modif. ordina il deposito per giorni

mandando alla Cancelleria di dare i prescritti avvisi.

Torino, li

Il Giudice Istruttore

Processo verbale di interrogatorio dell'imputato

000602

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOCCIA MASSONICA P 2 83

L'anno millenovecento e questo di

del mese di MAGGIO alle ore 9,45

in TORINO. + Ufficio Istruzione Penale -

Avanti al Giudice Istruttore dr. MARIO VAUDANO

e al P.M. dr. CORSI

assistiti dal sottoscritto

E' comparso FREATO Sereno

RISERVATO

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuti di darle o le dà false; (art. 495 - 651 C. P.).

Risponde: Sono - FREATO Sereno; in atti generalizzato come da verbale 21/4/1983 avanti al G.I. dr. CUVA. Si dà atto che il verbale suddetto è stato acquisito agli atti del presente procedimento e che il G.I. dr. CUVA ha compiuto l'atto anche su delega per conto di questo G.I. come da provvedimento del Consigliere Istruttore in pari data.

Quindi, richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia risponde: Avv. Cesare ZACCONE - presente

Avvertito che per legge ha la facoltà di non rispondere alle domande rivoltegli ma che comunque si procederà oltre, dichiara:

"ho un procedimento in corso avanti al G.I. di Milano per fatti analoghi e connessi, con semplice comunicazione giudiziaria. Preciso che ho un procedimento in corso con rinvio a giudizio per ricettazione avanti al Tribunale di Roma - Sezione II -

l'imputato viene invitato a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni relative al c.d. "scandalo Italcasse".

L'imputato viene altresì avvertito che ogni mutazione del domicilio dichiarato o eletto dovrà essere comunicata a questo Ufficio Istruzione in uno dei modi indicati dall'art. 171 C.P.P..

L'imputato risponde: "Dichiaro del mio domicilio in Ho ancora una comunicazione giudiziaria per reati volutari, commessi ai presenti fatti, trasmesse dal P.M. di Milano dr. Fenicia alla Procura di Roma.

Handwritten signature

Interrogato in merito ai fatti di cui in mandato di cattura notificato in data 21/4/1983 come provvedimento documentale ed emesso e notificato come ordine di esecuzione in data 26/4.1983, dichiara:

preliminariamente confermo quanto ho già dichiarato nel verbale del 21/4/1983 reso avanti al dr. Cuva.

Preciso che l'atto non è stato depositato al difensore con provvedimento di rinvio emesso dal G.I. in pari data.

ADR.:

Ricevuta lettura integrale del punto d el verbale a pagina 3 del medesimo in cui rispondo in maniera diretta alle contestazioni sul mandato di cattura di questo G.I. preciso che la verbalizzazione non è esatta a mio avviso; nego cioè che si tratti di "contributi del Musselli, anche per 20 milioni alla volta," che erano costituiti da assegni della COMIT che giungevano alla segreteria dell'ON. Moro.

Al riguardo io volevo solo confermare il contenuto del verbale da me reso come testimone avanti a questo G.I. nel procedimento penale 1004/79 - 9/80 in cui ero stato appunto sentito in allora sui miei rapporti con gli imputati Gissi Vincenzo e Galassi Salvatore.

Confermando di non aver mai conosciuto nè Gissi Vincenzo nè Galassi Salvatore (nemmeno per interposta persona, lo confermo con sicurezza; anzi preciso che non ho memoria visiva di alcuna presentazione e comunque se mi sono stati presentati non li conosco e non ho avuto alcun rapporto. Lo ribadisco con sicurezza assoluta.). Preciso che questo era contenuto nel mio verbale testimoniale reso allora, e che questo volevo dire nel corso del mio interrogatorio avanti al G.I. dr. Cuva.

ADR.: Preciso ancora che ho conosciuto l'imputato generale Loprete Donato e altresì il gen. Giudice Raffaele anch'egli imputato detenuto, nonchè eventuali altri di cui mi si farà domanda se sono in grado di fornire chiarimenti; preciso;

1. Loprete Donato lo conobbi tramite il col. Pasquale URBANO il quale conosciuto come "Pasqualino" era in costanti rapporti con l'ON. Moro. Tanto più che quale ufficiale addetto a vari uffici vicini comandanti generali teneva praticamente i collegamenti tra la persona dell'On. Moro nelle sue varie funzioni pubbliche e politiche e l'ambiente della Guardia di Finanza. La prima conoscenza con il Loprete fu ritengo quanto era già stato nominato capo di Stato Maggiore perchè era già generale nel ristorante "Ranieri" di Roma. A quella cena c'eravamo io, l'Urbano, il Loprete e nessun altro, per quanto ricordo.

L'invito era partito dall'URBANO che mi aveva appositamente invitato per conoscere il Loprete.

ADR.: "Non so per quale motivo preciso l'Urbano mi avesse fatto tale invito; escludo comunque che ci fosse un qualsiasi riferimento a mia attività o interessi personali.

IL

IL GIUDICE ISTRUTTORE

- 2 -

246

(segue P.V. interr.; PREATO Sereno del 2/5/83)

Non ricordo il contenuto specifico dei discorsi che mimasero quindi nell'ambito di discorsi di circostanza. Tramite l'Urbano ho conosciuto anche altri ufficiali della Guardia di Finanza, non ricordo i nomi ricordo solo un ufficiale che oggi riveste la funzione di Ispettore per l'Italia Centrale. Tornando al Loprete lo rividi un paio di volte su suo invito telefonico a prendere l'aperitivo al bar "Doney" di Via Veneto. Anche qui i discorsi del Loprete riguardavano esclusivamente il Corpo della Guardia di Finanza che lui voleva con maggior addestramento. Infine durante la prigionia dell'On. Moro accompagnato dal col. URBANO mi recai dal gen. LOPRETE nel suo ufficio su sollecitazione dell'Urbano a portare informazioni ~~esime~~ che potevano essere utili per trovare piste che portassero al ritrovamento dell'ON. Moro. Mostrò ~~la~~ massima disponibilità ~~nel~~ del Corpo e soprattutto faceva riferimento alla comune origine pugliese con l'On. Moro. Fu in occasione di una di queste visite che il Loprete mi portò nella stanza del Comandante Generale e fui presentato e con il quale rimasi qualche minuto. Al di fuori di quella volta non vidi il generale Giudice nè prima nè dopo.

Anche con il generale Loprete persi qualsiasi contatto ~~in~~ in esito alla tragica conclusione del sequestro Moro. Non seguì neppure il successivo trasferimento del Loprete al Comando della Zona a Milano.

Preciso che ora ho ricordato che il generale Ispettore ~~si~~ si chiamava PASSAMONTI, in quanto il nome mi è stato fatto da questo G.I.

A.D.R. : Ho conosciuto RICUCCI Umberto come collaboratore di MUSSELLI Bruno, dopo il congedo.

A.D.R. : Escludo per quanto ricordi di aver conosciuto altri militari della G. di Finanza.

A.D.R. : Nell'ambito del Ministero delle Finanze ho conosciuto unicamente DEL GIZZO Ernesto in quanto dopo averlo intravisto a BRUXELLES mi recai da lui nel 1978 per una informazione relativa ad una società tra me e mio cognato di commercializzazione di alcoolici per una questione di importazione. Lo vidi quella sola volta. A.D.R. : Non sapevo nemmeno che il MUSSELLI lo conoscesse.

Ho conosciuto CANTIELLO G. Battista, attuale direttore Generale delle Dogane, in quanto già negli anni 60 era amministratore e condomino dello stabile in via Delle Medaglie d'Oro, 404 in ROMA ove io avevo appartamento che vendetti a MUSSELLI Bruno nel 1968. Formalmente l'appartamento fu intestato alla società ""SERENA"" ~~S.P.A.~~ S.P.A. - Preciso che vendetti a Musselli anche altri immobili e cioè una casa a Ortisei e poi ci fu una trattativa per un casolare in Toscana comune di Gaiole in Chianti - Azienda "Castagnoli" - Frazione Castagnoli -

Preciso che circa un anno fa' mi rivolsi al Cantiello per telefono al fine di arrivare a parlare con il direttore generale delle Imposte Dirette dr. MONACCHI. La cosa ebbe esito e io parlai al Ministero con il Monacchi, per questioni inerenti ad accertamenti fiscali sui miei redditi personali.



- 3 -

247

(segue P.V. interr. FREATO Sereno in data 2/5/83)

Cercai di chiarire la mia posizione per accertamenti che ritenevo ingiusti o comunque eccessivi, ma non ottenni nulla. Ho fatto il condono previsto dalle recenti disposizioni.

ADR. :

Non mi risulta di conoscere altri funzionari del Ministero delle Finanze.

ADR.:

Al ministero dell'Industria ho conosciuto per tramite politico il dr. AMASSARI, e poi il dr. CARBONE e il suo successore di cui ora non rammento il nome.

ADR.:

"Ho conosciuto il ragioniere PILLERI dell'AGIP per ragioni personali e cioè attinenti all'attività della "EROBOX" azienda azionaria con partecipazione SOFIMI minoritaria e maggioritaria mia; preciso che conobbi il rag. PILLERI dell'Agip presentatomi dal concessionario AGIP di Bari, tale Marino Angelo commendatore, e non tramite il Musselli. Non sapevo e nemmeno avevo capito che il Pileri conoscesse Musselli Bruno. Molte cose delle conoscenze del Musselli, le potevo anche intuire ma non le sapevo. Altre non le conosco nemmeno ora.

ADR./

"Conobbi il Pileri circa 8 anni fa", appunto a Bari e quindi verso il 1973-74 ritengo di precisare. In ogni caso non fui mai tramite il Pileri e il Musselli.

ADR.: "Nulla so di una operazione per fornitura di gasolio allo stato SIF alla SIPLAR di Gissi e Galassi tramite Musselli Bruno e nulla so del sovrapprezzo pagato in "nero" di lire 14 al chilogrammo per un totale di 3 tranches di 420 milioni l'una e quindi di lire 1 miliardo e 260 milioni tra gli ultimi mesi del 1973 e il luglio del 1974.

Prendo atto che secondo le dichiarazioni rese da Gissi Vincenzo a questo G.I. si trattò di una operazione per ottenere forniture di prodotto pagando una "tangente" che secondo il Gissi è stata gestita da Musselli Bruno e che appunto di quell'ammontare risulta almeno in parte pervenuta nelle casse dei partiti politici Democrazia Cristiana, Partito Socialdemocratico Italiano, Partito Socialista Italiano.

Prendo atto che il Gissi ha recentemente dichiarato nel 1983 a questo G.I. che la persona a cui il Musselli faceva riferimento per gli approvvigionamenti di questo tipo ero appunto io.

Prendo atto che tali dichiarazioni sono state su richiesta espressa di questo G.I. ribadite in recente memoriale fatto pervenire a questo Giudice Istruttore tramite il difensore avv. Tagliarini.

Prendo infine atto che nel corso di perquisizione presso l'abitazione di Galassi Salvatore e precisamente nell'alloggio sito in Como e in Vedano al Lambro sono stati rinvenuti appunti in cui più di una volta e con riferimento sicuro agli anni 1972 - 1975 viene riportato il mio nome ed il nome Freato Maria Antonietta.

Freato Maria Antonietta è mia moglie che si chiama Piacentini Maria Antonia detta Maria Antonietta.

Man
Abbraccio



- 4 -

948

(segue P.V. interr. FREATO Sereno in data 2/5/1983)

ADR. "Io non so spiegarmi quale possa essere il motivo di tale nome riportato negli appunti del Galassi; in merito a omaggi c.d. d'uso (quali mazze di carte, agende, scatole di fiammiferi) io ricordo unicamente dei mazze di carte con dicitura "Bitumoil" datemi da Musselli Bruno.

Ripeto che non ho mai conosciuto nè il Gissi nè il Galassi.

ADR. "Contesto ogni mio intervento, anche per interposta persona,* in affari di forniture petrolifere qualsivoglia del gruppo Gissi-Galassi-Musselli - Milani.

In particolare per la società BITUMOIL S.B.A., SIPLAR S.p.A., COSTIERI ALTO ADRIATICO S.p.A., SIPCA S.p.A.

Io non ho avuto mai alcun interesse diretto o indiretto in tali società o in società comunque ad esse collegate, nemmeno per via fiduciaria o per interposta persona.

Prendo atto che sono in corso o potrebbero instaurarsi al riguardo anche procedimenti per reati societari e fallimentari.

ADR.: "Confermo quanto ho detto sopra. Voglio aggiungere che ritengo di essere stato usato in questa vicenda come capro espiatorio e che non ritengo estranea questa manovra l'appartenenza di molti personaggi ad organizzazioni massoniche ed in particolare alla c.d. "Loggia Propaganda 2" facente capo al noto Licio Gelli attualmente detenuto in Svizzera. Questo dico perchè io sono stato più volte con discorsi allusivi e che allora non capivo ma ora comprendo invitato a prestare attenzione a discorsi fatti da Francesco Cosentino già segretario generale della Camera all'epoca, lo stesso Loprete, e Angelo Rizzoli e Giovanni Fabbri in cui si faceva riferimento al loro "gruppo" di persone "per bene" che avevano a cuore le sorti della società nazionale e che si proponevano di "fare qualche cosa" tramite la loro organizzazione o meglio gruppo di persone per questi scopi.

ADR.:

"In questo quadro mi spiego anche il fatto che Ludovico BEVILACQUA già ~~direttore~~ editore della "gazzetta del Popolo" abbia sostenuto che i contributi dati da Musselli al suo giornale e di cui ho già detto nel mio verbale testimoniali siano passati tramite la mia persona. Preciso che io non ebbi mai rapporti con questo signore, nè tanto meno feci tramite tra lui e Musselli, anche se l'avevo conosciuto negli uffici in Roma del senatore Donat-Cattin.

Preciso che certo Giasoli amico dell'on. Donat-Cattin e amministratore legale dell'ASSITALIA un giorno invitandomi a colazione a Roma nel suo ufficio all'Assitalia in Corso d'Italia mi propose di diventare il successore quale amministratore delegato della società "EDITOR" o comunque della società di gestione della "Gazzetta del Popolo". Poi il GIASOLLI risultò coinvolto nella vicenda "P 2" anche lui e dovette dimettersi.

ADR.:

"Prendo visione della comunicazione in data 17.9.1982 del Nucleo Regionale della P.T. di Venezia da cui risulta che 4 assegni circolari per complessive lire 30 milioni e 600 mila emessi dalla COMIT di Roma in data 15/2/1979 risultano emessi a mio nome.

Preciso che si tratta di una operazione di circa 76 milioni che

mi furono restituiti proprio in tale periodo in quanto su mia richiesta furono inviati degli assegni circolari.

- 5 -

248

(sempre P.V. interr. FREATO Sereno in data 2.5.1983)

da RICUCCI Umberto per conto di Musselli Bruno alla ragioniera Valeria Malatesta dello studio del dr. Bucciarelli di Roma - via Cola di Rienzo - mio commercialista. Il tutto in relazione ad un problema di passaggio di azioni di una società "Macchine Elettriche Camisano" S.P.A. che avevamo rilevato io, Busi Sergio di Bologna ora deceduto ~~EXRENATA~~ in un incidente stradale con l'autista ed un suo dipendente e Renato Zambonelli di Bologna soci anche della società "Eurobox". Mi risulta che il Busi fosse azionista del "Resto del Carlino" e anche della società editrice del settimanale "L'Espresso". Preciso che il Busi conosceva anche Musselli Bruno in quanto eravamo tutti soci nella EUROBOX.

Prendo atto che gli assegni datimi o comunque a me pervenuti risultano di origine del conto corrente "nero" della società "Fonpetrolfi" e in particolare comunque ricollegati a libretti al portatore ("Giovanni" ed altri con i nomi degli Evangelisti) presso il Credito Bergamasco e recenti capo con sicurezza a Gissi Vincenzo e Galassi Salvatore. Preciso che io nulla sapevo di tale origine e che furono dallo studio del Bucciarelli ~~EXRENATA~~ ricevuti e girati e quindi trasformati in assegni circolari a nome mio.

Prendo atto che si tratta di assegni con indicazione di beneficiari inesistenti (Rossetti Basilio ed altri) ma io di questo nulla sapevo. Si tratta di una operazione di restituzione parziale di somma di circa 500 milioni più gli interessi ed ulteriori debiti bancari per 360 milioni che io dovetti accollarmi come fideiussore in quanto la SOFIMI non pagò. Null'altro mi fu restituito. Le "confezioni Sportive Camisano" sono fallite e il fallimento è aperto avanti al Tribunale di Vicenza. Non so l'esito. Se ne occupo il commercialista di Vicenza il dr. Zanghuio. Non so chi sia il curatore.

In tale società io ero solo fideiussore. I soci quando fallì era tutta la proprietà SOFIMI, e l'amministratore era l'ingegner Ferrara. Al riguardo circa le operazioni compiute presso la Banca Popolare di Milano sede di Roma preciso che ~~LA~~ LYAGONA ANSTALT di Vaduz (Liechtenstein) effettivamente è mia o meglio mi era stata data tramite un ufficio fiduciario di Lugano facente capo certo dr. Bustelli Guido cittadino svizzero in quanto andai lì con il Sergio Busi il quale aveva degli interessi in comune con lui o meglio presso il suo studio. Preciso che andai presso tale studio anche con il Musselli Bruno una volta in quanto lo stesso Musselli aveva degli interessi con il figlio del Bustelli padre.

ADR.:

"Non mi risulta che dopo il 1976 il Musselli avesse mantenuto delle Anstalt tanto che mi ricordo che fece affluire del capitale SOFIMI delle azioni di una certa "PanGlobal Investment" di Panama che appunto possedeva parte del capitale di aziende (Eurobox). Prendo atto che risulta anche per la vicenda SIPCA tale nome.

Per tali fatti vi è appunto il procedimento valutario che ora deve essere a Roma. Mi riservo di formulare eventuali istanze di riunione valutata con parere della mia difesa.

A questo punto, alle ore 13,50 si rinvia per la prosecuzione alle ore 14,30 dando avvio alle party

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 6 -

250

sei - seguito processo verbale interrogatorio FREATO Sereno
in data 2 maggio 1983.

Si riapre il verbale alle ore 15,45 alla costante presenza dello
avv. ZACCONE, difensore dell'imputato.

A.D.R. : In merito a quanto già dichiarato anche al P.M. di Milano
dr. Fenizia sulle varie società estere preciso : " Sono stato il
rilevante della VALVERDE ANSTALT e l'utilizzatore della JAGONA
ANSTALT per mie attività in Italia. Entrambe le ANSTALT sono sta
te presso lo studio BUSTELLI fino al 1976; successivamente è fino
all'inizio del 1978 le mie partecipazioni sono state trasferite
ad una società anonima svizzera "ARROS" la quale faceva parte
della Société Fiduciaire Suisse la quale a sua volta era fiducia
ria della Société De Banque Suisse. Mediante operazioni sui capi
tali nel 1978 tutto passò formalmente in testa a me ed alla mia
famiglia.

A.D.R. : In merito alla operazione del febbraio 1979 in cui com
pare ancora la soc. JAGONA intendo modificare o meglio precisare
che solo per confusione dovuta alla stanchezza ho detto che la
"JAGONA" era mia; in realtà non so chi ci fosse effettivamente
dietro questa partecipazione ed escludo comunque di sapere anche
indirettamente che si trattasse di beni del MUSSELLI, LO PRETE,
loro familiari, persone legate alla famiglia MORO o qualsivoglia
altro personaggio pubblico o politico a me conosciuto e tantomeno
qualsivoglia degli imputati in atti (mandato di cattura e compari
zioni notificatomi ed emesso il 12 luglio 1982). Non conosco
spedizionieri od operatori doganali a nome BIANCHI né BOTTONE; non
conosco l'albergo " La Madonnina".

A.D.R. : Non ho mai usato vetture del MUSSELLI né ne ho mai
acquistate da lui; anzi fu il MUSSELLI a comprare una mercedes
usata da me per la figlia Marisa. Ho avuto varie vetture mercedes
tutte acquistate presso le concessionarie di Roma AUTOSTAR di cer
to BOCCALETTI che vidi anche una volta e che ora è deceduto, mi pare.
Ritengo che fosse concessionario per tutta Italia.

A.D.R. : In merito alla azienda agricola "SANT'ELENA" di Gradi
sca ribadisco come già chiarito negli atti resi e compiuti avanti
all'A.G. di Milano e comunicati a questo G.I., che essa fu frutto
di acquisto a partire dal 1975 in tre volte con finanziamenti tutti
concessi da banche toscane e precisamente dalla banca Toscana e dal
Monte dei Paschi di Siena sede di Buonconvento; inoltre ho avuto un
finanziamento dal F.R.I.E. della Regione Friuli Venezia Giulia tra
mite la Cassa di Risparmio di Gorizia. Si tratta di finanziamento
agevolato, ~~si tratta di fine~~ concesso per attività di trasformatio
ne di prodotti agricoli propri almeno per i tre/quarti. E ciò corri
sponde a verità.

A.D.R. : Ho subito una verifica nel 1980/1981 da parte della Guardia
di Finanza di Monfalcone.

A.D.R. : In Trentino mi risulta solo una casetta nei pressi di PRE
DAZZO di pertinenza della famiglia MORO.

A.D.R. : Ho incontrato il MUSSELLI durante la latitanza in LUGANO
nella sua abitazione sul lago come già detto il 21 aprile 1981. Non
ho mai visto il LO PRETE durante la latitanza né mi ha mai parlato
di lui il MUSSELLI. Non ho ricevuto telefonate da LO PRETE; né sono
stato presente a telefonate. ~~xxx~~

A.D.R. : Non ho mai partecipato ad incontri durante la latitanza
tra MUSSELLI e BUSI Sergio; sul punto ho già risposto al G.I. SILOC

251

Fr. sette - segue p.v. interrogatorio FREATO Sereno del 2.5.83

CHI. So che ci fu una causa con il Corriere della Sera o meglio una denuncia per una notizia riportata in di questo tenore.

Il Corriere fece poi una smentita.

A.D.R. : Ho conosciuto MAGNINI Aldo figlio di Bruno amministratore di una società immobiliare di ORETISEI perché venne da me a nome di MUSSELLI per avere un documento relativo ad una compravendita intervenuta tra me e MUSSELLI. In tale occasione parlammo anche delle vicende giudiziarie del MUSSELLI, di sua padre MAGNINI Bruno e mie. Non lo rividi mai più.

A.D.R. : Non ho mai avuto telefonate del MUSSELLI durante la latitanza, né ho mai saputo dove si trovasse. Nemmeno per interposta persona. Non ho più avuto contatti con l'ambiente MUSSELLI. Solo una volta venne a trovarmi a Roma la moglie del MUSSELLI e la figlia Marisa. Vennero per salutare la famiglia.

A.D.R. : In merito alla notazione in lettere dell'alfabeto greco "FREATO" su un documento trasmesso dal Ministro delle Finanze in cui si faceva un "elenco delle raffinerie che frodano" tra cui era indicata la raffineria "BITUMOIL" del MUSSELLI preciso che l'unica cosa che chiesi al Ministro Preti su incarico dell'On. MORO fu il suo orientamento circa la nomina a cavaliere del lavoro di MUSSELLI Bruno. Il ministro Preti diede parere contrario.

A.D.R. : Il MUSSELLI fu però poi nominato "cavaliere del lavoro" sempre nel 1974 o nel 1975 su segnalazione ritengo sia dell'On. MORO sia anche dell'On. ANDREOTTI. Era presidente del Consiglio l'On. MORO e ministro dell'Industria l'On. DONAT CATTIN.

A.D.R. : Effettivamente ho avuto dei fondi tra Lugano e Ginevra relativamente a quelle ANSTALT di cui ho detto e che possono aggirarsi sui 10 milioni per le spese relative a quelle società. Il tutto fu poi estinto nel 1978 e il conto relativo estinto a Ginevra; Certamente presso la Société delle Banque de Suisse.

A.D.R. : Prendo atto che MILANI Mario nel corso dei suoi interrogatori resi al G.I. nel procedimento 349/81 e 9/80 secondo cui io mi sarei adoperato per conto del MUSSELLI in merito al buon esito del rilascio dell'autorizzazione ministeriale sia presso il ministero dell'Industria sia presso quello delle Finanze: per l'attivazione, l'ampliamento in vari collaudi della raffineria SIPCA di Bruino (periodo 1973/1974). *Quasi*

A.D.R. : Contesto quanto asserito dal MILANI; io non lo conosco nemmeno il MILANI; vorrei vedere se solo uno dei vari ministeri può asserire una cosa simile; Perché MILANI non ha detto che è BISAGLIA ?; Non lo ha mai conosciuto lui Bisaglia? Con questo non so nulla di certo, solo che BISAGLIA è di ROVIGO città di MILANI.

A.D.R. : Ho conosciuto molti anni fa un certo Franco GRECO impiegato presso il gruppo DC della Camera ma lo vedo da almeno 20 anni. Non ho mai avuto rapporti economici con lui. Quanto alla segnalazione a firma BEVILACQUA circa presunti collocamenti a pagamento presso l'ENEL quando io consigliere di tale Ente si tratta di calunnie. Per molte persone io aiutai ai fini lavorativi, ma senza alcun corrispettivo. A.D.R. : Nulla so di certo avvocato Paolo SELLA conte di Monteluca residente in ROMA e circa denunce da lui presentate o meglio evidenziate su un giornale denominato "La Rivolta del Popolo" tra il 1976 e il 1971.

A.D.R. : In merito ai finanziamenti transitati per le mie mani e affluiti alla segreteria dell'On. MORO, confermo quanto già di-

TR

... otto - seguito interrogatorio x FREATO Sereno del 2.5.1983

... dichiarato al Giudice Istruttore di Milano e ad al G.I. dr. ...
Torino. Preciso che effettivamente era io ad occuparmi di ...
raccolta ed anche della trasformazione e distribuzione degli ...
gni. In merito all'origine illecita oggettivamente in parte ...
per la forma degli assegni, nulla ho mai sospettato. Cioè rita-
sco che nulla sapevo della attività massicciamente contrabbanda-
ra che questo G.I. oggi mi contesta essere stata svolta dal ...
Il Bruno con le società indicate nel mandato di cattura e altresì
con la BITUMOIL Spa.

A.D.R. : Per me oltretutto il MUSSELLI non era esclusivamente un
petroliere.

Prendo atto di quanto dichiarato da MAGNINI Aldo in sede di interro-
gatorio circa gli dialoghi telefonici avuti in stato di latitanza
con MUSSELLI Bruno dal fine marzo 1983 al giorno 20 aprile 1983
circa rapporti con varie persone imputate tra cui LO PRETE Donato
e la mia persona. Dichiaro che al riguardo il MUSSELLI non può
avere voluto accusare me, a meno di ritenere che egli volesse per
cappare la benevolenza della Magistratura in vista del processo
in corso dare un capro espiatorio cinicamente in pasto alla giusti-
zia. Peraltro deve dire che per quanto conosco il MUSSELLI io non
riesco a pensare ancora oggi una cosa simile; sarò un cretino ma non
riesco a convincermene d'altronde mi stupisce che usi termini quale
"segretario" e "presidente" sapendo bene che io non ero il segreta-
rio anche se nell'opinione comune si dice così. Devo quindi pensare
che possa fare risferimento ad altri che siano più utili e vivi sia
fisicamente che politicamente.

A.D.R. : Il fatto che eventualmente egli al momento dell'arresto
avesse miei recapiti va vagliato nel senso che si deve trattare di
recapiti attuali e non di quelli romani dal momento che io manco da
un anno da Roma. Infatti non ci sarebbe da stupirsi se avesse tenu-
ti i miei vecchi recapiti.


L.C.S.

Magnini Aldo
anche per i recapiti al deposito
Benjacome

GIUDICE ISTRUTTORE
Donato Donato

CCPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, li 19 LUG. 1983

Il Cancelliere



TRIBUNALE DI TORINO

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Via T. Tasso 1

TELEGRAMMAALLA DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE MONDOVI

per conoscenza

UFFICIO DISTRETTUALE II.PP. TORINO

19/81 R.G.

Devo provvedere alla traduzione di BREATO Sereno,
per interrogatorio avanti a questo G.I. in Torino,
via Tasso 1 - piano 3° - stanza 22 - Ufficio Istru-
zione Penale per il giorno 2 maggio 1983 ore 9,30

di Bonni Mauderi

G.I. dr. Mario Vaudano

inviato: BALB.

data: PIGNONIA

ore 13,05 del 23/4/83

in distretto I.I. PP. Torino

inviato: BALB.

data: PASSONE

ore 13,10 del 23/4/83

23/4/83: avvisi di diffusi
UFFICIO SEGRETERIA - TORINO ex art. 304/102 c.c.p.

Il Cancelliere
19 LUG. 1983

Torino, 11
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



URGENTISSIMO

349/81 Reg. Gen.

Affogliaz. N.

AVVISO DELL'ESPERIMENTO DI ATTI ISTRUTTORI A CUI POSSONO ASSISTERE I DIFENSORI

(Art. 304 ter Cod. di Proc. Pen.)

8978 5

Il Cancelliere del

AVVISA

- 1) Il P.M. DR. CORSI
- 2) l'Avv. Cesare ZACCONE di Torino e Avv. Pietro
NUVOLONE di Milano c/o Avv. Zaccone
(difensori di FREATO Sereno)
- 3) l'Avv.
difensore del

che il G.I. con sua ordinanza in data odierna

nel procedimento penale contro il suddett. imputat. ha disposto interrogatorio imputato


da eseguirsi il giorno 2/5/1983 alle ore 9.30 in TORINO - Ufficio Istruzione Penale - Via Tasso n. 1.
nominando perito il sig.

Questo avviso dovrà essere notificato entro il giorno TORINO 29 APRILE 1983

IL CANCELLIERE

[Signature]
19/06/1983

088 - Stamperia dei Tribuna: Baudino



CCPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, //

N° 1191 R.G. TRIBUNALE CIVILE E NATURA ATTO 5014
 Ufficio Istruzione
 PROCEDIMENTO CONTRO Deioli
 255

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

OGGI 30/4/83 IN TORINO Cronol. N. 8978/1

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario di Torino


HO NOTIFICATO

D'OCCHI

a Deioli
 l'unito atto mediante consegna di copia a mani _____
 Cron. N.

<u>in mano al signor/qualadunq, i con...</u>	con. L. 100
<u>2.1.12. M.</u>	Spis L. 150
	erina L. 900
	Trasferta L. 1500

Totale L. 2650
 Totale L. 2650
 Totale L. 2915
 L'Uff. Giudiziario



COPIA CONFORME ALL'ORIG'NALE
 Torino, li 19 LUG. 1983

Il Cancelliere

6

N° 100/83 R.G.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
Ufficio Istruzione


PROCEDIMENTO CONTRO F. S. S. S.

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

OGGI 30/7/83 IN TORINO


Cronol. N. 8478

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario di Torino
HO NOTIFICATO



a Albera alle 6 per Torino
l'unito atto mediante consegna di copia a mani

R. S. S. S. S.
es. a d. d. d. d. d.
W. S. S. S. S.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, li 19 LUG. 1983

Il Cancelliere

b

N° 5.978 R.G.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
Ufficio Istruzione

PROCEDIMENTO CONTRO fratelli

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

OGGI 30/4/1983 IN TORINO


8979/
Cronol. N. 3

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario di Torino
HO NOTIFICATO

a Paronella de' suoi fratelli
l'unito atto mediante consegna di copia a mani



[Handwritten signature and notes in cursive script, including 'a' and 'b' markings.]



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, li

19 LUG. 1983

Il Cancelliere

TRIBUNALE DI TORINO

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Via T. Tasso 1



Torino, 6.5.1983

OGGETTO: Proc.pen.349/81 R.G. a carico di
MILANI Mario - MUSSELLI Bruno ed
altri.

AL SIG. GIUDICE ISTRUTTORE S E D E
dr. Aldo Cuva

Ai sensi dell'art.165 bis C.P.P.
trasmetto copia del p.v. di inter
rogatorio di FREATO Sereno.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
dr. Mario Vaudano




COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, li ~~6.5.1983~~ 19 LUG. 1983

Il Cancelliere





TRIBUNALE
DI
TORINO

Ufficio Istruzione

N. del Registro
della Procura.

N. del Reg. Gen.
dell'Ufficio d'Istruzione.

Foglio N. 229

Processo verbale di interrogatorio dell'imputato

0006 02

L'anno millenovecento 83 e questo di 14 16

del mese di maggio alle ore 14

in TORINO.

Avanti al Giudice Istruttore

Mario VAUDANO

RISERVATO

assistiti dal sottoscritto

E' comparso

FREATO Sereno

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuti di darle o le dà false, (art. 495 - 651 C. P.).

Risponde: Sono FREATO Sereno, già in atti con te -

Quindi, richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia, risponde: l'avv. C. Zaccone, presente all'interrogatorio;

Avvertito che per legge ha la facoltà di non rispondere alle domande rivoltegli ma che comunque si procederà oltre, dichiara:

"Voglio rispondere".

Ai sensi dell'art. 171 C.P.P., modificato con l'art. 4 Legge 8/8/1977 N. 534, l'imputato viene invitato a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni.

L'imputato viene altresì avvertito che ogni mutazione del domicilio dichiarato o eletto dovrà essere comunicata a questo Ufficio Istruzione in uno dei modi indicati dall'art. 171 C.P.P..

L'imputato risponde: "Dichiaro (eleggo) il mio domicilio in come già in atti."

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Mario Vaudano *Sereno Freato*

IL GIUDICE ISTRUTTORE
V. l'art. C.P.P. modif. ordina il deposito per giorni
mandando alla Cancelleria di dare i prescritti avvisi.
Il Giudice Istruttore
Torino, li

Interrogato in merito ai fatti di cui in mandato di cattura e sulle
 anteriori emergenze istruttorie, e in particolare in merito
 all'importante emergenza delle dichiarazioni acquisite in atti as-
 solutamente come provenienti da Musselli Bruno e rese in stato
 di detenzione presso il carcere di Las Palmas (Gran Canaria) ove è
 ristretto in attesa di estradizione, dichiara:

"Preliminarmente produco una lettera indirizzata alla mia persona
 presso il carcere di Mondovì, in cui è contenuto un ritaglio pub-
 blicitario di "pompe funebri" (impresa SENATORE di Roma) con un ulteriore
 ritaglio in carta giullina raffigurante sempre a stampa un pesce.
 Poichè reputo che si tratti di una forma di avvertimento o invito
 a tenere un certo comportamento processuale, la consegno al questo
 Giudice Istruttore.

Il Giudice Istruttore, visti gli atti e il documento in questione;
 ritenuto che ai sensi dell'art. 337 e segg. cpp. sia comunque, almeno
 sotto un profilo probatorio, pertinente ai reati per cui si procede;
 ORDINA

il sequestro contestuale della busta e del documento in essa con-
 tenuto e l'allegazione al presente verbale. Del che è verbale,
 contenuto nel presente atto e che viene sottoscritto dall'ufficio,
 dall'imputato e dalla difesa. Sugli atti viene apposto il timbro del
 l'ufficio e la sottoscrizione delle parti e G.i. -
 L.C.S.

Adr. Preciso che la data di spedizione, da Roma-Fiumicino, come da
 timbra di annullamento postale sul francobollo, è del 5/5/1983 e
 a Mondovì è arrivata il 9/5/1983 -

Preciso che il numero de "L'ESPRESSO" su cui è comparsa l'intervista
 a Bruno Musselli è comparso in edicola lunedì 9 Maggio 1983 e cioè
 lo stesso giorno di arrivo a Mondovì della busta in questione.

Adr. Non ho letto l'intervista in questione; ne ho sentito parlare
 oggi o meglio mercoledì scorso 11/5/1983 quando vennero al parla-
 torio a Cuneo i miei figli Alberto, Stefano e Maria Chiara e me
 ne parlarono. Oggi poi ne ha parlato nell'interrogatorio il G.i.
 CUNA in termini generici, quando sono stato sentito nel procedimento
 conexo pendente avanti a quel G.i. (586/80 R.G.) - *

Adr. La lettera che mi viene esibita, datata Las Palmas 27/4/83
 mi pare di pugno del Musselli Bruno; la firma mi suscita qualche
 dubbio.

Adr. Prendo atto di quanto dichiarato alla P.G. dal giornalista
 Giovanni Caporusso, in data 10 Maggio 1983, circa l'autenticità
 delle dichiarazioni in parte riportate nell'intervista uscita
 appunto su "L'Espresso" in questione.

Adr. Prendo atto che mi vengono letti testualmente brani delle
 trascrizioni sequestrate presso la redazione de "L'Espresso" in
 data 9 Maggio 1983, per la parte in cui il Musselli, sia pure senza
 ulteriori spiegazioni mi attribuisce con certezza "perchè è la veri-
 tà" secondo lui, la partecipazione occulta nella "spa Bitumoil" e nel-
 la "spa MICA" di Bruno e agli utili illeciti di tali società.

Adr. In merito a tali accuse, ripeto che la verità è diversa e che
 questa è una versione di comodo del Musselli per nascondere altri
 fatti; anche se io non so i nomi, mi pare veramente incredibile che

IL

IL GIUDICE ISTRUTTORE

[Signature] *[Signature]*

(segue p.v.interrogatorio di Freato Sreno in data 16.5.83)

- 2 -

273



i rapporti con il Loprete siano iniziati tramite l'on.Moro come dice lui in tale intervista; e che si limitassero a consegne di "mazze di fiori" alla moglie senza null'altro.

Inoltre so che il Musselli a Roma si tratteneva per dei giorni e aveva contatti con altri esponenti politici non dell'ambito dell'on.Moro, anche se non conosco di preciso i nomi e le modalità. Ribadisco infine, come ho già detto, che è mia convinzione che i rapporti per una persona come lui che aveva quelle aziende petrolifere (oltre ad altre) erano certamente più proficui con persone dell'ambito istituzionale nel Ministero delle Finanze (ramo civile e militare) e dell'Industria; più che con le persone di questo o quel Ministro che oggi c'è e domani può non esserci più.

Adr. In merito alla provenienza del denaro che il Musselli dava a noi per la segreteria in via Savoia, io non sapevo nulla di preciso; posso solo ammettere che era notorio che i "petrolieri si arrangivano" e quindi io potevo farmi delle mie idee; ma non sapevo nulla di preciso circa i meccanismi e le ~~xxxxxxx~~ frodi in modo specifico. Avevo cioè un certo "sentore" e basta; e non andavo a chiedere nulla al Musselli su questo.

Adr. In merito alla gestione dei fondi in Svizzera, ho già reso ampie dichiarazioni oggi al G.i. dr. Cova; prendo atto di quanto dichiarato in quella sede e acquisito al presente procedimento ai sensi dell'art. 165 bis c.p.p.: confermo integralmente il contenuto del verbale testè letto, e lo ribadisco anche in questa sede.

Adr. Mi stupisce che il Musselli, parlando delle sue società, merbi un silenzio in pratica totale sulla raffineria di Mantova (ICIP, come questo G.i. mi rammenta) e sui depositi costieri di Marghera e cioè sulla C. Alto Adr. spa", in cui egli era interessato come appresi dalla vicenda giudiziaria e non sapevo prima. Io sapevo della Bitumoil e Sipa e poi della raffineria di Mantova della ~~Txxxx~~ TOTAL, da lui acquistata con quelli della "Pontoil", che io non ho mai conosciuto.

Adr. Preciso che il conto in Svizzera fu costituito da me su indicazione dell'on. Moro, e poi ceduto al Musselli; ma non fu costituito "tramite" lui; nè so se fece cose analoghe per altre persone o gruppi.

Insomma il conto cifrato con il mio nome a fianco fu chiuso e passato in un conto di pertinenza del Musselli, che ne fece quello che ritenne, poi. Non ne seppi poi più nulla.

Il conto era direttamente presso la banca svizzera, e non mi servii dello studio già indicato nel precedente interrogatorio a questo G.i. (studio dr. Bustelli, padre).


B.C.S.

UFFICIO INTERROGATORI
19 LUG 1983

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten notes]



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, li 19 LUG. 1983


Cancelliere

TRIBUNALE

16/5/83
S. Freato

Dott. Sereno Freato
Carcere giudiziario
Mondovì - (Cuneo)

CUNEO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, li 19 LUG. 1983

Il Cancelliere



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

975

OGGETTO: Proc. Pen. 586/80 RGI a carico di
Freato Sereno ed altri.

Protoc. N. Torino, li 16.5.1983 19

Allegati N. Risposta al foglio N.

AL G.I. dr. Mario Vaudano S E D E

Trasmetto, ai sensi dell'art. 165/bis
C.P.P., p.v. di interrogatorio sul conto
di Freato Sereno in data odierna.

IL G.I. dr. Aldo Cuva



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, li 19.5.1983

Il Cancelliere

Foglio N. 740



TRIBUNALE
DI
TORINO

Ufficio Istruzione

Il Giudice Istruttore
V. Part. C.P.P. modif. ordina il deposito
per giorni
mandando alla Cancelleria di dare i prescritti avvisi.

N. 510/49 del Reg. Gen.
dell'Ufficio d'Istruzione.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

V. Part. C.P.P. modif. ordina il deposito

per giorni

mandando alla Cancelleria di dare i prescritti avvisi.

Torino, 11 Il Giudice Istruttore

Processo verbale di interrogatorio dell'imputato

L'anno millenovecento 83 e questo di 16
del mese di Maggio alle ore 10,30

in TORINO. Ufficio Istruzione Penale

Avanti al Giudice Istruttore df. Aldo Cuva

assistiti dal sottoscritto dattilografa Gualerzo

E' comparso FREATO Sereno

il quale interrogato sulla sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuti di darle o le dà false, (art. 495 - 651 C. P.).

Risponde: Sono FREATO Sereno in atti già generalizato.

Quindi, richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia, risponde: Mio difensore di fiducia è l'Avv. Cesare Zaccone- presente -

Avvertito che per legge ha la facoltà di non rispondere alle domande rivoltegli ma che comunque si procederà oltre, dichiara:

Intendo rispondere

Ai sensi dell'art. 171 C.P.P., modificato con l'art. 4 Legge 8/8/1977 N. 534, l'imputato viene invitato a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni.

L'imputato viene altresì avvertito che ogni mutazione del domicilio dichiarato o eletto dovrà essere comunicata a questo Ufficio Istruzione in uno dei modi indicati dall'art. 171 C.P.P..

L'imputato risponde: "Dichiaro (eleggo) il mio domicilio in

272

...merito a quella mia posizione nei processi riguardanti gli illeciti presunti in ordine alla nomina del Gen. Giudice, alla promozione dell'ing. De Nile; confermo anzitutto le mie precedenti dichiarazioni rese in questo ufficio.

Devo aggiungere che intorno al 1975 fu consegnata al Musselli una somma di circa 300/400 milioni in Svizzera mediante trasferimento da un c/c numerato acceso presso l'Unione Banche Svizzere di Lugano o di Chiasso (propendo però per Lugano) in un c/c che presso la stessa banca teneva o aprì, lì per lì, il Musselli.

Detta somma proveniva da aiuti finanziari da me raccolti per essa e l'attività politica dell'On. Moro e il suo gruppo; essa era stata alimentata da contributi da parte di amici ed elettori dell'On. Moro appartenenti a gruppi industriali vari (Montedison) ed era destinata a casi di emergenza di natura politica: intendo riferirmi anche a colpi di Stato o a necessità di fuga per ragioni politiche in caso di sovvertimento dell'istituzione, e di natura democratica.

Tale somma fu lasciata nella disponibilità e titolarità del Musselli su indicazione dell'On. Moro, il quale sapeva dell'esistenza dei fondi pecuniari in Svizzera, con la spiegazione che noi tutti che in caso di bisogno il Musselli approntasse gli aiuti finanziari del caso.

In conseguenza di tale prospettazione gli furono poi gli esborsi mensili da parte del Musselli pari a circa lire 10/13 milioni mensili prolungati per circa un anno a cominciare dal settembre-ottobre 1976. E con la stessa motivazione che v'anno spiegati gli assegni di pari importo da me ricevuti incassati e trasmessi al dr. Bona per la segreteria dell'On. Moro (consegnavo tali importi mediante mio autista di nome Tribuliani di Roma); nonché gli altri assegni per importi maggiori, anche di 30 milioni, per le volte in cui non puntualmente ricevevo le contribuzioni del Musselli.

A.D.R.: In sostanza gli aiuti del Musselli servirono per le spese della segreteria particolare dell'On. Moro di via Savoia, per congressi, campagne elettorali, ecc. Vorrei ricordare però che non erano gli unici aiuti ricevuti dall'On. Moro da amici per l'On. Moro.

A.F.R.: Non ho detto prima ciò perché data la delicatezza delle affermazioni volevo riflettere ed essere autorizzato dalla Sig.ra Moro. Nonostante non sia stato ancora oggi in contatto con nessuno della famiglia Moro, essendo in carcere, ritengo di dover dire tutto perché soprattutto costretto dalla intervista che ha rilasciato il Musselli in carcere. A tale proposito respingo decisamente le accuse di essere stato socio nella soc. BITUMCIL XIX perché non vere: respingo quindi che gli importi ricevuti dal Musselli potessero riferirsi a partecipazioni mie agli utili. E respingo altresì, che debbano riferirsi a collegamenti politici che in realtà non ho dato.

A.D.R.: Il Musselli non aveva bisogno della mia persona per i contatti politici e di altro genere: "Perché egli non dice chi l'ha aiutato in realtà invece di coprire come fa?";

IL

IL GIUDICE ISTRUTTORE

978

Perchè non parla ancora il Musselli dei suoi rapporti anche con socialisti, comunisti e democristiani non ricollegabili esclusivamente a me e all'On. Moro.

A D.S.: Io non sono a conoscenza di fatti specifici; certo è che l'esistenza della P 2 e l'appartenenza alla stessa dei comandanti della Guardia di Finanza dell'epoca con riferimento anche al successore del Gen. Giudice merita una certa riflessione e non è una semplice casualità, tanto più che gli stessi Gissi e Galassi appartennero, secondo le notizie giornalistiche, alla P2.

A D.S.: Il Musselli era ben introdotto a Roma già di per sé e non aveva bisogno di me o dell'On. Moro.

A D.S.: Prendo visione delle schede dell'archivio della segreteria dell'On. MORO: nulla so dire al riguardo, tanto più in riferimento alle persone di Giudice Gen. Raffaele, di LoPrete Gen. Donato, della Sig. De Nile Maria, dello stesso Musselli, di FEDELE Giuseppe, di Gissi Vincenzo, di Bianchi ing. Armando, non essendo io stato preposto a quella segreteria di cui si interessò il dr. Rana per i rapporti con gli elettori.

A D.S.: E' a lui che ~~bisogna~~ bisogna anche chiedere della corrispondenza e del relativo carteggio che mi si dice mancante. Non credo che tale documentazione sia rimasta al Ministero degli Esteri nè alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A D.S.: Credo che alla fine delle cariche politiche, a causa della mole di atti, si sia potuto distruggere parte della documentazione, quella non ritenuta interessante e necessaria, tenendo però le relative schede per lasciare una traccia degli elettori in rapporto con la segreteria.

A D.S.: Fu l'On. Moro, in realtà, a fare ottenere al Musselli il Titolo a Cavaliere del Lavoro, facendone richiesta al Ministro dell'Industria, On. Donatin Cattin, anzi ricordo che anche l'On. Andreotti aveva segnalato al Ministro ~~xxxxxx~~ Donatin Catin il Musselli per il Cavaliato.

A D.S.: In riferimento al conto Svizzero in Svizzera di cui ho parlato prima, alla domanda dell'ufficio devo rispondere che fu deliberatamente acceso in Svizzera per ragioni di sicurezza e di disponibilità incondizionata in caso di emergenze politiche.

A D.S.: In definitiva il Musselli con i suoi pagamenti mensili altro non ha fatto che restituire parzialmente ciò che aveva ricevuto.

A D.S.: Se oggi il Musselli, al riguardo, fornisce una causale diversa sui rapporti economici in questione

all *Andreotti*

- 4 -

EB

è perchè probabilmente avrà avuto promesse lusinghiere in relazione alle sue vicende processuali da parte di politici e ~~xx~~ si sta comportando aderentemente scegliendo me come capò espiatoria .

A D.R.: Contesto che il rapporto tra Lo Prete e Musselli, per quanto mi risulta, sia attribuibile all'On.

MORO: ~~ami~~ ~~x~~ può esserne chiesto conto e spiegazione al dr. Rana, essendo egli pugliese e quindi conterraneo dell'On. Moro; *è lui che fu confermare la sua tesi.*

A D.R.: Non ho mai visto insieme Musselli e Lo Prete e tanto meno insieme all'On. Moro.

A D.R.: Contesto che io mi sia mai interessato presso il C.I.P. in favore del Musselli: non so neppure dove resti il CIP.

A D.R.: Per il trasferimento del conto svizzero al Musselli non si stipulò alcuna scrittura privata, dato il rapporto fiduciario e soprattutto perchè così volle ~~xxxx~~ L'On. Moro, o meglio così suggerì.

A D.R.: La decisione del trasferimento dei fondi al Musselli fu determinata nel 1975 dai lavori preparatori in ordine alla legge valutaria n. 159/76 che vietava, e che poi vietò, il trasferimento di valuta all'estero. ~~ix~~ Già fin dal 1975, quindi, l'On. Moro palesò a me la sua preoccupazione a che io potessi correre rischi giudiziari considerato che il conto nell'U.B.S. era numerato ~~xx~~ con la mia firma.

A D.R.: So che l'On. Moro negli armadi blindati di Via Savoia teneva documentazione del Ministero degli Esteri, in coppia, che gli serviva a suo dire per ragioni scientifiche, storiche e di studio. Non ho mai saputo il contenuto della stessa.

A D.R.: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Allo scioglimento dei soci della Fondazione Moro, consegnai le somme residue di circa 100 milioni all'avv. Lucense civilista del noto studio Gratia Dei indicato dal prof. Vassalli, componente dei soci della Fondazione Moro.

A D.R.: Nulla so di somme residue della segreteria di Via Savoia alla morte dell'On. Moro: so che sono state date somme forse di tale provenienza al personale della segreteria a titolo di liquidazione.

A D.R.: Nulla so dei rapporti Musselli con l'On. Craxi, ~~XXXXXXXX~~ Martelli, l'On. Bisaglia.

L.C.S.

Luigi Cossiga
Luigi Cossiga

Il Cancelliere



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, li 19 LUG. 1983

FONOGRAMMA

Torino Li 12/5/83.

280

Da Ispettorato Distrettuale I.I.P.P. adultiTorino.
At Direzione Casa CircondarialeCuneo.
e.p.c. at Ministero Grazia e Giustizia UFF.3°.....ROMA.
e.p.c. at Ufficio Istruzione Tribunale Torino.....GI.Dr. Vaudano.


Prot. N° 6210-3°/A del 12/5/83.

Conformità richiesta fono N° 349/81-9/80 R.G.G.I. DR. Vaudano. presso
Ufficio Istruzione Tribunale Torino.

Disponesi per giorno 16 cormese at ore 11,30, traduzione detenuto
Freato Sereno direttamente avanti pred-etto GI. Via Tasso N°1, piano 3°
stanza 22, andata et ritorno giornata per interrogatorio .
Assicurare A.G. richiedente .

Tr/ Sette. ore 13,55
Ric. Morello.
12/5/83.

F/to Ispettore Distrettuale
Dr. Marcello.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
19 LUG. 1983
Il Cancelliere


lunedì 13 5 1983

caro Avvocato,

261

TRIBI

Le invio foto copia di
 una lettera giunta via mercoledì
 11 maggio. Mi è stata trasmessa
 da Mondovì, dove è arrivata il
 9 maggio. È lo stesso giorno
 dell'intervista di Muselli
 sull'Espresso. Coincidenza?
 E' forse sta a significare che
 devo tenere la bocca chiusa, se
 no potrebbe all'improvviso di
 tempo in tempo? E Muselli ha
 parlato, come lei prevedeva, di
 eguale minaccia?
 esiste dunque una organizzazione
 di cui lei ha organizzato a che
 si discute. Con ogni modo...



CCPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Torino, li 19 LUG. 1983


Il Cancelliere

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name.

dalla Camera alle Associazioni di
 lavoro. Sono cause che non credo
 utili anche per il registratore.
 Cordialmente

Mio
 Fratello

E se, oltre tutto, l'impresa
 mi venga venduta da loro scelti
 non è un giudizio.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Torino, li 19 LUG. 1983

Il Cancelliere

962

1. ONI



Dott. Sereno Freato
Carcere giudiziario

~~Mondovì (Cuneo)~~


CUNEO

FUNERALI E CREMAZIONI
OVUNQUE

00197 ROMA - Via Vittorio Bocchi, 4 (ang. viale Romania)
(06) 80 53 54 / 87 53 53

POTETE INTERPELLARCI ANCHE PER SOLE INFORMAZIONI

Scrittura continuata




CCPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, li 19 LUG. 1983

Il Cancelliere

263


11.01



Copia conforme all'originale
Torino, li 19 LUG. 1983

Il Cancelliere
[Signature]





DIREZIONE
DEL CONSIGLIO

N. 149 Tit. 3 Fasc. 1 Lett. F

Risposta alla lettera N.

Del Allegati N.

257
N. 25

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P 2

Cuneo Addi 12 maggio 19 83

ALL'UFFICIO ISTRUZIONE PENALE
PRESSO IL TRIBUNALE DI
(G.I. Dr. Vaudano) — TORINO

AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE II.P.P. UFFICIO III°

R O M A

ALL'ISPettorato DISTRETTUALE PER GLI
ISTITUTI PREVENZIONE E PENA ADULTI

T O R I N O

OGGETTO : Lettere pervenute al detenuto
FREATO - Sereno.

RISERVATO

000602

Per dovere d'ufficio, si trasmette copia del
rapporto estratto dal Registro Rapporti Diversi
Detenuti, redatto a carico del detenuto indicato
in oggetto.


Si allega copia fotostatica della lettera
rivenuta e della domandina presentata dallo
stesso.

Con ossequio.

IL DIRETTORE
(Dr. Angelo ZACCAGNINO)

TRIBUNALE DI TORINO
UFFICIO III°
17 MAG. 1983

Unire interp. FREATO S.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, li 19/5/83

Il Cancelliere

ESTRATTO DAL REGISTRO RAPPORTI DIVERSI DETENUTI

254

OGGETTO: Lettere pervenute al detenuto FREATO Sereno.

Al Direttore,

La rendo edotta di quanto segue:

Oggi al detenuto in oggetto segnato gli é pervenuta una lettera contenente l'unico biglietto dal quale a mio avviso si evince che lo stesso é minacciato di morte.

Tale missiva ha particolarmente scosso il detenuto che appare molto depresso.

Cuneo, li 11.5.1983

IL MARESCIALLO COMANDANTE
f.to INCANDELA Angelo

INFORMAZIONI DEL MARESCIALLO COMANDANTE

Come Contro.

Cuneo, li 11.5.1983

IL MARESCIALLO COMANDANTE
f.to INCANDELA Angelo

DECISIONI DELLA AUTORITA' DIRIGENTE

Vó.
Siano intensificati i già attenti controlli.
Copia si trasmetta al magistrato da cui il Freato dipende, al Ministero di G.G. Direz. Gen. II. P. P. Ufficio III°, e all'Ufficio del Sig. Ispettore Distrettuale di Torino.-

Cuneo, li 12.5.1983

IL DIRETTORE
f.to-(Dr. Angelo ZACCAGNINO)


Stampa: TORINO 1983
Emissione: 1983
1160



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, li 19 LUG. 1983

Il Cancelliere



ROMANO
FUNERARI E CREMAZIONI
OVUNQUE

40197 ROMA - Via Vittorio Locchi, 4 (ang. viale Romandi)
 Tel. (06) 80 54 54 / 87 53 53

POTESTANIERI ALLARCI ANCHE PER SOLE INFORMAZIONI
 SERVIZIO CONSUMATORI

255



CCPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, li 19 LUG. 1983

Il Cancelliere,

NALE D

COPIA
CONFORME
ALL'ORIGINALE

256



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
19 LUG. 1983
Torino, li

Il Cancelliere

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

[Signature]
Il Cancelliere

CCPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
19 LOC. 1983
Torino, //



Dott. Sereno Freato
Carcere giudiziario

~~MONTEDISON~~ (cuneo)

CUNEO

95X



258



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, li 19 LUG. 1983

Il Cancelliere

A handwritten signature in black ink, written over the printed text 'Il Cancelliere'.

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Ufficio Operazioni -

RAPPORTO DI SERVIZIO

OGGETTO: Utilizzazione di automezzi di servizio.

Come da richiesta del G.I. di Torino - dr. Mario Vaudano -, lo scrivente Cap. Natalino LECCA è stato incaricato, con facoltà di subdelega, di ricercare agli atti dei Comandi della Guardia di Finanza di Roma i documenti riguardanti eventuali viaggi effettuati in Toscana negli anni dal 1974 al 1978, dalle autovetture dell'Amministrazione a disposizione dei Generali Giudice e Lo Prete e del Col. Trisolini.

Le ricerche effettuate dal personale all'uopo incaricato hanno portato alle seguenti risultanze:

per il Gen. Giudice

risultano effettuati nr. 20 viaggi per Firenze, Orvieto, Arezzo, Talamone, Porto Ercole, Chiusi e Grosseto; si allegano in fotocopia i relativi ordini di uscita (all.1);

per il Col. Trisolini

risultano effettuati nr. 34 viaggi quasi tutti per Firenze; si allegano in fotocopia i relativi ordini di uscita (all.2);


per il Gen. Lo Prete

non sono stati rinvenuti ordini di uscita che comprovino le impieghi di autovetture dell'Amministrazione per la Regione in trattazione.

Si allega altresì un prospetto dei viaggi effettuati in Toscana dai militari autieri a disposizione del Comandante Generale Giudice e della sua Segreteria (all.3).

Torino, 20 giugno 1983

Cap. Natalino Lecca



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, 19 LUG. 1983

IL CANCELLIERE

31
COMMISSIONE ILLUSTRAZIONE D'INCHIESTA
SULLA LOGICA ECONOMICA P. 2

000602

RISERVATO

(progressivo)




Serie N - Mod. 270

(Servizio Automobilistico)

39

Legione della Guardia di Finanza

Ripartizione/Gruppo automobilistico di



ORDINE DI USCITA


12/3/25

Autoveicolo tipo LANCIA Lupo N. di targa TR 60

Nome del conduttore S.M. Z. L.M. data 12/3/25

ITINERARIO

Luogo in cui viene emesso il servizio	ITINERARIO	
	da	a
<u>St. P. L.</u>	<u>Rana</u>	<u>Orsino</u>
	<u>e</u>	<u>R. Torno</u>



Firma del Comandante

IL COMANDANTE DELLA PERSONALITÀ

[Handwritten signature]

(Segue a tergo)

ALLEGATI PAG. 23

Km. percorso	CARBURANTE IN LITRI			ORARIO DEL SERVIZIO		LETTURA CONTAM.	
	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	inizio	dopo ciascun servizio
354	55 55 20 34	55	54	16 III 75	17 III 75	94392	94246
				823	019		

Rapporto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

Messo in libertà alle ore 00,5 del 12/3/25 in (località o via) Piazza Gales

Firma di chi ha fruito del mezzo

Firma del Conduttore

[Handwritten signature]

Serie N - Mod. 273

(Servizio Automobilistico)


34



Legione della Guardia di Finanza

18^a LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
COMANDO 1^a COMPAGNIA AUTIERI

ispettorato e distretto automobilistico di



ORDINE DI USCITA


M-R-752

Autoveicolo tipo *LANCIA 2000* N. di targa *FR 60*

Nome del conduttore *S.M. ZOLIN* data *10-2-53*

Per il quale viene prestato servizio	ITINERARIO	
	da	a
<i>18^a Leg. G. F.</i>	<i>Roma</i>	<i>Port. Cecub.</i>
	<i>E vari giri in città</i>	

Firma del Comandante



(Segue a tergo)

Km. percorsi	CARBURANTE IN LITRI			ORARIO DEL SERVIZIO		LETTURA CONTAGI.		
	alla partenza	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	inizio	dopo ciascun servizio
	a	b	c	d	e	f	g	h
35	55	40	55	40			99306	99370
		FS. 40		FS. 40				
					10 41 25	11 41 25		
					731	1115		

Rapporto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

in libertà alle ore 11.00 del 11-8-75 in (località o via) San Polo

Firma di chi ha fruito del mezzo

Firma del Conduttore

[Handwritten signature]

Serie N - Mod. 270

(Servizio Automobilistico)

36

(progressivo)



Legione della Guardia di Finanza

reparto o drappello automobilistico di


LEZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo Lancia 2000 N. di targa FR60

Nome del conduttore S. H. L. L. W. data 11-12-75

Luogo al quale viene prestato servizio	ITINERARIO	
	da 2	a 3
<u>T. G. L.</u>	<u>Roma</u>	<u>Porto Ercole</u>
	<u>e vari altri</u>	<u>in città</u>



Firma del Comandante

[Handwritten signature]

(Segue a tergo)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N.º	CARBURANTE IN LITRI				ORARIO DEL SERVIZIO		LETTURA CONTAB.		Km. percorsi
	alla partenza	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	inizio	fine	
	55	81 FS60	55	81	11/11/75	15/11/75	99220	00290	586

Rapporto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

.....

Messo in libertà alle ore 0930 del 15-7-75 in (località o via) *Pa. Pol.*

Firma di chi ha fruito del mezzo

Firma del Conduttore

[Handwritten signature]

46709

(progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

98

Ufficio della Guardia di Finanza _____

Partito o drappello automobilistico di _____

ORDINE DI USCITA

10-10-25


Autoveicolo tipo Alfa Romeo N. di targa 81163

Nome del conduttore ISH FOLIN data 8-10-25

Indirizzo dove viene
prestato il servizio

ITINERARIO

1	da		a
	2	3	
<u>1</u>	<u>Roma</u>	<u>Firenze</u>	
	<u>Portofino</u>		



Firma del Comandante _____

(Segue a tergo)

Comuni rilevati	CARBURANTE IN LITRI				Orario del Servizio		Lettura Contakm.		Km. percorsi
	alla partenza b	prelevati in viaggio c	alla fine del viaggio d	consumato e	Inizio f	termine g	Inizio h	dopo ciascun servizio i	
	L9	ES60 28	L9	88	8 x 75	10 x 75 931	81025	11621	578

33

Reporto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

Libero in libertà alle ore 9:40 del 10-10-75 in (località o via) Da Palo

Firma di chi ha fruito del mezzo

Firma del conduttore

[Handwritten signature]

(progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

40


Ufficio della Guardia di Finanza

Ufficio e drappello automobilistico di COMANDO I. C. SPESICA

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo Alfa Romeo N. di targa 2186
Nome del conduttore Ferruccio data 15-11-75

Luogo da cui viene prestato il servizio	ITINERARIO	
	da 2	a 3
<u>Spesica</u>	<u>Autonimense</u>	<u>Piazza Feltrina</u>
<u>Ferruccio</u>		<u>Tronchi</u>
		<u>San Donato</u>
		<u>Autonimense</u>



Firma del Comandante
IL COMANDANTE
[Signature]
(Segue a targa)

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data	alla partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Lettura Cont.km.		Km. percorsi
		prelevati In viaggio	sulla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	inizio	dopo ciascun servizio	
		84 +140FS	29	164	15 II 76 08:12 Pulcinella	15 II 76 20:41 Pulcinella	59999	60000	500

41

Costo del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

~
~

In liberta alle ore 23:30 del 15. XI. 75 in (localita o via) Piazza S. Marco

Il sottoscritto ha fruito del mezzo
[Signature]

Firma del conduttore
[Signature]

(progressivo)



Serie N - MBD. 273
(Servizio Automobilistico)


42

Ufficio della Guardia di Finanza 18^a LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Ufficio o drappello automobilistico di COMANDO 1^a COMPAGNIA

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo P. J. He N. di targa 8763
Nome del conduttore Lu. Ferrarone data 17-3-77

Indirizzo da cui viene prestato il servizio	ITINERARIO	
	da 2	a 3
<u>Arzignano</u>	<u>Autonimense</u>	<u>Arzignano</u>
	<u>Arzignano</u>	<u>San Giuliano</u>
		<u>Roma</u>
		<u>San Giuliano</u>



Firma del Comandante

(Segue a tergo)

[Handwritten signature]

43

Data ora	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Letture Cont.km.		Km. percorsi
	prelevati	alla fine	consumato	Inizio	termine	Inizio	dopo	
	In viaggio	del viaggio		l	g	h	ciascun servizio	
i	j	k	e	f	g	h	l	i
18/3/77	33	79	133			34075	34593	517
	100 F.S.							
				17/11/77 6:24	18/11/77 8:16			

Costo del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

0

Costo alla ore 3.00 del 18-3-77 in (località o via) P. 22 Salerno

Il sottoscritto del mezzo
 N. 1000000000
 della ditta
 di via

Firma del conducente

Firma del conduttore

Firma del conduttore

(progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

H.

Regione della Guardia di Finanza ROMA
Reparto o drappello automobilistico di COMANDO 1° CORP. PULVINAUTIERI

ORDINE DI USCITA


del veicolo tipo Alfa Romeo N. di targa 9159
Nome del conduttore F.lli Mazzini data 9-4-77

Luogo per il quale viene effettuato il servizio	ITINERARIO	
	da 2	a 3
<u>Comando</u>	<u>Roma</u>	<u>Telamon e Ritorno</u>

Firma del Comandante

IL COMANDANTE

- Cap. Nicola Anzani - (Segue a tergo)



45

Data partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Lettura Contakm.		Km. percorsi
	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	Inizio	depo ciascun servizio	
e	s	d	o	f	g	h	i	i
23	12 +	49	17 +			62230	65165	339
	33 +		33 +					
	30 F.S.		30 F.S.					
				9 17 77 9:02	9 17 77 22:13			

Costo del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

Libertà alle ore 22¹³ del 4-4-22 in (località o via) Aurora

Il conducente del mezzo
[Firma]

Firma del conduttore
Fiu Mariotto

(progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)


46

Ufficio della Guardia di Finanza 38 LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
Ufficio o drappello automobilistico di COMANDO DI CORR. AG. AUTIERI

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo Alfa Romeo N. di targa 3154
Nome del conduttore F. Mezzetta data 11-9-77

Luogo in quale viene prestato il servizio	ITINERARIO	
	1 d 2	2 3
Comandante	Roma	Talavera Ritorno



Firma del Comandante

IL COMANDANTE
Cap. Nicola

(Segue a tergo)

Data partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Letture Cont.km.		Km. parcours
	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	Inizio	termine	Inizio	dopo ciascun servizio	
25	28 + 50 F.S.	4.5	28 + 60 F.S.	11 IV 77 9:02	11 IV 77 21:39	68193	68565	372

42

Costo del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

Partenza alle ore 21:30 del 11-4-22 in (località o via) Pro Galea

Il mezzo del mezzo
[Signature]

Firma del conduttore
Fiu. Merzotto

38

(progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

48

Ufficio della Guardia di Finanza 48^a LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
Ufficio e brupello automobilistico di COMANDO 1^a COMPAGNIA AUTIERI


ORDINE DI USCITA

Modello tipo *A. M. H.* N. di targa *3181*
Autoreuttore *Lu. Renault* data *14.11.48*

Circolo di servizio	ITINERARIO	
	da	a
<i>Auto 1</i>	<i>Autonome</i>	<i>Firenze 29</i> <i>Dipartimento</i> <i>Firenze 29</i> <i>Autonome</i>

Firma del Comandante

Il Comandante
(Cop. 100 62511/62512) (Segue a tergo)



Data partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Lettera Contakm.		Km. percorsi
	prelevati in viaggio c	alla fine del viaggio d	consumato e	Inizio f	termine g	Inizio h	dopo ciascun servizio i	
21	44 SCFS	h/p	126	14 37 77 14: 14	15 11 77 22: 56	68983	69162	677

43

Costo del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

Libertà alle ore 22,45 del 25-4-77 in (località o via)

Firma del conduttore

Il sottoscritto ha recato del mezzo

di marca FIAT

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

50

Divisione della Guardia di Finanza

REGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

Distretto o drappello automobilistico di


COMANDO: CULTRAS

ORDINE DI USCITA

30-4-77

Autoveicolo tipo A Jetta N. di targa 9159
Nome del conduttore Ful. Mazzotta data 30-4-77
FERRARIS

Per il quale viene prestato il servizio	ITINERARIO	
	da 2	a 3
Per le auto mercato	Interimeng	Piazza Solino Chiusi Plinomet. Rome Castiglione del Lago Castiglione Rome



Firma del Comandante

(Segue a tergo)

Data	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Lettura Contakm.		Km. percors.	
	alla partenza	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	inizio		dopo ciascun servizio
21/11	L.P.	140 F.S. 32 172	L.P.	140 F.S. 32 172			6801	7032	717
					20 11 77 7: 15				
						1 12 77 0: 02			

51

Carico del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

Libertà alle ore 5:17 del 21-11-77 in (località o via) Piazza Falco

Il sottoscritto

[Signature]
 CASPO
 SERVIZIO FINANZIARIO

Firma del conduttore

[Signature]
 P. Puccini

(progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

52

Ufficio della Guardia di Finanza

16^a LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
COMANDO 1^a COMPAGNIA AUTIERI

Numero di drappello automobilistico di

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo A. R. L'oco N. di targa 8913

Nome del conduttore M. Fuscone data 11.12.77

Città di provenienza e numero	ITINERARIO	
	da 2	a 3
<u>Interimense</u>	<u>Interimense</u>	<u>Genose To</u>
		<u>Interimense</u>


Interimense

Firma del Comandante

IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
(Comandante) FRABILLONI

Frabilloni

(Segno e torzo)



53

Data partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Letture Contakm.		Km. percorsi
	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	Inizio	termine	Inizio	dopo ciascun servizio	
b	c	d	e	f	g	h	i	j
53	53	53	68	M.O. Zucchi 11 21 77 8:17	11 21 77 18:24	57046	57135	354

Costo del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

Partita alle ore 18:15 del 11-12-77 in (località o via) P.le Galvani

Il sottoscritto del mezzo
 (Indicare il numero
 di matricola provinciale)

[Handwritten signature]

Firma del conduttore

[Handwritten signature]

(progressivo)



Serie N - MOD. 270
(Servizio Automobilistico)

Direzione della Guardia di Finanza

Ufficio o drappello automobilistico di

ORDINE DI USCITA

23-1-78

Autoveicolo tipo

Alfa Romeo

N. di targa

8768

Nome del conduttore

Francesco


data

18-1-78

Del Pizzo

ITINERARIO

Cognome e Nome		
Cognome e Nome	Riviera Pieve	Com. Juvarele
Cognome e Nome	Juvarele	Com. Juvarele
Cognome e Nome		Com. Juvarele
Cognome e Nome		Com. Juvarele
Cognome e Nome		Pieve



Firma del Comandante

[Signature]

(Segue a tergo)

SS

Km. percor.	CARBURANTE IN LITRI			ORARIO DEL SERVIZIO		LETTURA CONTAB.		Km. percor.
	alla partenza	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio consumato	inizio	termine	inizio	dopo ciascun servizio	
	a	b	c	d	e	f	g	
179	160	15	178	19 I 78 8: 04	20 I 78 12: 47	53342	64502	17900

Espresso del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

In libertà alle ore 1230 del 23-1-1978 in (località o via) Milano

Firma di chi ha fruito del mezzo [Signature] Firma del conduttore [Signature]

(progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

96

Ufficio della Guardia di Finanza

Ufficio drappello automobilistico di

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo *alfetta 2000* N. di targa *Edi F 10000*


Nome del conduttore *Rotunz* data *9-5-74*

Da quale viene prestato il servizio	ITINERARIO	
	da 2	a 3
<i>St. O. Strada</i>	<i>Roma Firenze e fin non Per Podiggio su strada</i>	

Firma del Comandante

[Signature]
COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
(Sup. del CARABINIERI)

(Segue a tergo)



52

Via comente	CONDURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Lettura Contam		Km. percorsi
	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	inizio	dopo ciascun servizio	
24	30 + 120 <hr/> 150	19	150	9. 27 8: 46 Pellezzo	9. 27 22: 27 Pellezzo	119	939	790

Orario del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

Libertà alle ore 22.22 del 9-5-44 in (località o via) Autanimesse

del c. / Infrutto del mezzo
[Signature]

Firma del conduttore
[Signature]

133

(progressivo)

Serie N. - Mod. 273
(Servizio Automobilistico)



Stazione della Guardia di Finanza

13 LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
COMANDO COMPAGNIA AUTIERI


Parto o drappello automobilistico di

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo A. B. 9000 N. di targa 8913

Nome del conduttore Mazzotta Francesco data 11.5.28

In quale via viene fatto il servizio	ITINERARIO	
	da	a
<u>133</u>	<u>Autariense</u>	<u>Talamanca</u>
		<u>Fin. Rom.</u>
		<u>Autariense</u>



Firma del Comandante

[Handwritten signature]
(Segno e targa)

Data partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Lettura Contskm.		Km. percorsi
	prelevati in viaggio c	alla fine del viaggio d	consumato e	Inizio f	termine g	Inizio h	dopo ciascun servizio i	
53	30+ 40 F.S.	53	70			65495	65850	355

59

Costo del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

✓
✓

Partenza alle ore 7,30 del 31. 5. 78 in (località o via) Autainena

Firma del prete del parroco
[Signature]

Firma del conduttore
[Signature]

1000000000 (progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

60


Divisione della Guardia di Finanza - LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
Ufficio o drappello automobilistico di COMANDO 1 - COMPAGNIA AUTIERI

8 8.78

ORDINE DI USCITA

dell'autoveicolo tipo A.R. 2000 N. di targa 2813
nome del conduttore Ferrocarr data 7-2-78

1 per il quale viene prestato il servizio	ITINERARIO	
	2 da	3 a
1000000000	Autenness	Prosecco



Firma del Comandante
IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
Ferrocarr
(Segue a tergo)

61

CARBURANTE IN LITRI				Orario del Servizio		Lettera Contkm.		Km. percorsi
alla partenza a	prelevati in viaggio c	alla fine del viaggio d	consumato e	Inizio f	termine g	Inizio h	dopo ciascun servizio i	
53	81+80	53	120			69507	69773	4,58

del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

[Handwritten marks]

partita alle ore 11,33 del 8-8-78 in (località o via) Autosimona

Luogo del mezzo
Autosimona

Firma del conduttore
F. Ferraresi

(progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

69

Regione della Guardia di Finanza _____

Reparto o drappello automobilistico di _____

ORDINE DI USCITA 11-5-78

Autoveicolo tipo A.R. 2000 N. di targa 8813

Nome del conduttore Ferracane data 10-2-78

Luogo in cui viene
prestato il servizio

ITINERARIO


San Felice

da _____

a _____

Autonimese

Frosseto



Firma del Comandante

[Signature]

(Segue a tergo)

Data partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Lettura Contakm.		Km. parcorati
	prelevati In viaggio	alla fine del viaggio	consumato	Inizio	termine	Inizio	dopo ciascun servizio	
e	c	d	e	f	g	h	i	l
53	30160	53	90			68773	70187	412
				70183 37	73113 15			

67

Costo del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

.....

Partenza alle ore 19.55 del 11-8-78 in (località o via) Autosole

Firma del proprietario del mezzo
Giulio Fronzoni
 (proprietario Fronzoni)

Firma del conduttore
Giulio Fronzoni

330

(progressivo)



Serie N - Mod. 210
(Servizio Automobilistico)


64

Legione della Guardia di Finanza 18 LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA POLIZIA
Reparto o drappello automobilistico di COMANDO COMPAGNIA AUTOCORRISPONDENTI

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo A. R. 2000 N. di targa 8813
Nome del conduttore F. Crociani data 28.8.78

Luogo da cui viene prestato il servizio	ITINERARIO	
	da 2	a 3
<u>Genova</u>	<u>Autoscuola</u>	<u>ORBETELLO</u> <u>Località LE PARRINE</u> <u>Autoscuola</u>



Firma del Comandante
IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
(Carlo G. BELLONI)
[Signature] (Segue a tergo)

CARBURANTE IN LITRI				ORARIO DEL SERVIZIO		LETTURA CONTAM.		Km. percorsi
alla partenza	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	inizio	dopo ciascun servizio	
53	64.605	53	11.6	17:55	19:55	7182	72186	362

65

... del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

.....

Partenza alle ore 17,55 del 28-8-78 in (località o via) Auterimessa

Firma del richiedente il mezzo
[Handwritten signature]

Firma del Conduttore
[Handwritten signature]

(progressivo)



Serie N - Mod. 270

(Servizio Automobilistico)

Legione della Guardia di Finanza

Reparto o drappello automobilistico di

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo

Alfa Romeo

N. di targa

10.000


Nome del conduttore

F. Mazziole

data

22-10-22

Da quale viene partito	ITINERARIO	
	da 2	a 1
<i>Genova</i>	<i>Roma</i>	<i>Fiume Rome</i>



Firma del Comandante

Il Comandante della Guardia di Finanza
(Cos. No. 0125051) *Segue a tergo*

66

61

Kilometri percorsi	CARBURANTE IN LITRI				ORARIO DEL SERVIZIO		LETTURA CONTAB.		Kilometri percorsi
	alla partenza l	prelevati in viaggio c	alla fine del viaggio d	consumato e	inizio f	termine g	inizio h	dopo ciascun servizio i	
	0	33 + 1003	44	123		Dorobacio	13272	15875	603

Rapporto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

in libert  alle ore 22¹¹ del 22 - 10 - 78 in (localit  o via) P.za Galus

Chi ha chiesto il mezzo
G. M. ...

Firma del Conduttore
F. M. ...

(progressivo)



Serie N - Mod. 270

(Servizio Automobilistico)

Divisione della Guardia di Finanza

parto o drappello automobilistico di

24/11

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo

Alfa Romeo

N. di targa

9-169

Autista/conducente

Car. P. 198

data

18-11-78

ITINERARIO


Indirizzo di provenienza e di servizio	da		a
	1	2	
7	Monte Tevere		Casa 11111
	Sansepolcro		Sansepolcro

Firma del Comandante

IL COMANDANTE DELLA SEZIONE

Car. P. 198 - Anonini

V. Car. P. 198 (Segue a tergo)



Vettura N.°	CARBURANTE IN LITRI				ORARIO DEL SERVIZIO		LETTURA CONTAB.		Km. percorsi
	alla partenza	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	inizio	dopo ciascun servizio	
	29	100,5	15	19	115		92452	82452	635
						ore 23,60 19.11.78			

63

rapporto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

in libertà alle ore 23,40 del 19-11-78 in (località o via) S. Elena

Firma di chi ha fruito del mezzo

[Handwritten signature]

Firma del Conduttore

[Handwritten signature]

..... (progressivo)




Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

Legione della Guardia di Finanza 18^a LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Reparto o drappello automobilistico di COMPAGNIA
25-11-78

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo *Wolke 614* N. di targa *3769*
Nome del conduttore *L. Cecchi* data *25-11-78*

In quale viene prestato il servizio	ITINERARIO	
	da	a
<i>Compagnia</i>	<i>Prato</i>	<i>Per lavoro</i>
<i>drappello</i>		<i>Prato</i>
<i>di</i>		<i>Prato</i>
<i>Prato</i>	<i>Prato</i>	<i>Prato</i>



Firma del Comandante
IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
- Cap. Nicola Antonelli
.....
(Segue a tergo)

Km. percorsi	CARBURANTE IN LITRI				ORARIO DEL SERVIZIO		LETTURA CONTAB.	
	alla partenza	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	inizio	dopo ciascun servizio
	19	31 + 70	49	91			83357	841014

71

Deposito del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

in libertà alle ore ^{12.30} del 25-11-78 in (località o via) Sicilia

Firma di chi ha fruito del mezzo _____ Firma del Conduttore _____

(progressivo)



Serie N - Mod. 170
(Servizio Automobilistico)

Legione della Guardia di Finanza

Reparto o drappello automobilistico di


18^a LEGIONE

17/3/25⁷⁴

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo Alfetta N. di targa 9186
Nome del conduttore M. Rizzo data 15-3-25

Per il quale viene prestato il servizio	ITINERARIO	
	da 2	a 1
	<u>Trinitini Roma</u>	<u>Firenze</u>
	<u>Firenze</u>	<u>Uffizi Vari</u>
		<u>Roma</u>
		<u>Presidenza Corte</u>



Firma del Comandante

[Handwritten signature]

(Segue a tergo)

Data	CARBURANTE IN LITRI				ORARIO DEL SERVIZIO		LETTERA CONTAGM.		Km. percorsi
	alla partenza	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	inizio	dopo ciascun servizio	
	49	6	49	106			9102	9537	735
		F.S. 100	E. 100		15 M 75	17 M 75			
					907	1037			

73

Rapporto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

libera alle ore del 17.3.1975 in (località o via) Sicilia

Firma di chi ha fruito del mezzo

[Signature]

Firma del Conduttore

[Signature: Del Pizzo Alfano]

(progressivo)



Serie N - Mod. 279
(Servizio Automobilistico)

Legione della Guardia di Finanza
Reparto o drappello automobilistico di

74


ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo 128 N. di targa 2890

Nome del conduttore Celante data 12-3-71

ITINERARIO

Indicazione del servizio	ITINERARIO	
	da 2	a 1
<u>Trinoli</u>	<u>Acquarossa</u>	<u>Camp</u>
		<u>E.V.A.</u>
		<u>Camp</u>
		<u>Monte Sole</u>
		<u>Camp</u>
		<u>Acquarossa</u>



Firma del Comandante

[Handwritten signature]
.....
(Segue a tergo)

N. di viaggio	CARBURANTE IN LITRI				ORARIO DEL SERVIZIO		LETTERA CONTAKM.		Km. percorsi
	a alla partenza	b prelevati in viaggio	c alla fine del viaggio	d consumato	e inizio	f termine	g inizio	h dopo ciascun servizio	
	38	8	38	8	17 III 75	20 20	19/81	19/559	75
					19 III 75	20 20			



75

Rapporto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

in libertà alle ore 20 del 17-3-75 in (località o-ria) o-ria

Firma di chi ha fruito del mezzo

Firma del Conduttore



(50-5417) Rich. 1 del 9-2-1970 - Roma, I.P.S.-S. (30.000 bott. da 50 c.)

..... (progressivo)



Serie N - Mod. 210
(Servizio Automobilistico)

Legione della Guardia di Finanza


Reparto o drappello automobilistico di
COMANDO
.....

76

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo *Alfa Romeo* N. di targa *PL 84*
Nome del conduttore *Roberto* data *24-3-75*

Per il quale viene prestato il servizio	ITINERARIO	
	da 2	a 3
<i>Autoscuola</i>	<i>Autoscuola</i>	<i>Firenze</i> <i>Prato</i> <i>Autoscuola</i>



Firma del Comandante
IL COMANDANTE
(Se non è presente,)
(Segue a tergo)

Autovettura Cilindrata Km.	CONSUMANTE IN LITRI				ORARIO DEL SERVIZIO		LETTERA CONTAM.		Km. percorsi
	alla partenza	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato 185,7	inizio	termine	inizio	dep. ciascun servizio	
	1P-36	1P-36	1P-36	36			10030	1025	5,95
		50FS			25 III 75 1350	25 III 75 1355			

72

Rapporto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

.....

Libertà alle ore 11,30 del 25-3-75 in (località o via) Camp

Firma di chi ha fruito del mezzo

[Handwritten signature]

Firma del Conduttore

[Handwritten signature in a circle]

..... (progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

Legione della Guardia di Finanza


Reparto o drappello automobilistico di **181 LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA**
COMANDO COMPAGNIA AUTOMOBILI

78

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo 128 N. di targa 7890
Nome del conduttore Del Pozzo data 25-3-25

Luogo al quale viene prestato il servizio	ITINERARIO	
	da	a
<u>Trosolano</u>	<u>Finestrone</u>	<u>San Giuliano</u>
	<u>San Giuliano</u>	<u>Alghero</u>
		<u>Alghero</u>
		<u>Alghero</u>
		<u>Alghero</u>
		<u>Alghero</u>
		<u>Alghero</u>
		<u>Alghero</u>
		<u>Alghero</u>



Firma del Comandante
[Signature]
IL
[Signature] (Segue a tergo)

Km. percorsi	CARBURANTE IN LITRI				ORARIO DEL SERVIZIO		LETTERA CONTAB.	
	alla partenza b	prelevati in viaggio c	alla fine del viaggio d	consumato e	inizio f	termine g	inizio h	dopo ciascun servizio i
128	38	12	38	10	25 III 75 616	25 III 75 2101	49389	49917

73

rapporto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

in libertà alle ore 20/3/75 del 20/3/75 in (località o via)

Di cui ha fruito del mezzo

[Handwritten signature]

Firma del Conduttore

[Large handwritten signature]

Numero progressivo)

Stato N. 1 - Mod. 177
(Servizio Aeronautico)

80

Ufficio della Guardia di Finanza

Ufficio di appello automobilistico di

ORDINE DI USCITA

26.6

Modello tipo

17/177

N. di targa

P 76 P

Cognome del conduttore

Belciani


data

23-4-55

Indicare quale viene
prestato il servizio

ITINERARIO

	da	a
	2	3
	<i>Torino</i>	<i>Genova</i>
		<i>Genova</i>
		<i>Genova</i>
		<i>Torino</i>



Firma del Comandante

IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
(Cap. ...)

(Segue a tergo)

Tipo partenza	CANTORANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Letture Consum.		Km. percorsi
	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	inizio	dopo ciascun servizio	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.P.	32+	hP	112	1000	8.00	1485	11884	259
	30FS			del 23-4-75	26.4.75			

21

Reporto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

o in libertà alle ore 17.5 del 25-4-75 in (località o via) Camp

Firma di chi ha fruito del mezzo

Firma del conduttore

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

..... (progressivo)



Serie N - 5105. 250
(Servizio Automobilistico)

Legione della Guardia di Finanza

.....

Reparto o drappello automobilistico di


89

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo Alfa Romeo N. di targa 91/897

Nome del conduttore DEL-PIZZO data 3-4-25

In quale viene prestato il servizio	ITINERARIO	
	da 2	a 3
<u>.....</u>	<u>Quercia Grande</u>	<u>San. Juncal</u>
<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>



Firma del Comandante

IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA

..... (Segue a tergo)

Km. percorsi	CARBURANTE IN LITRI				ORARIO DEL SERVIZIO		LETTURA CONTAM.	
	alla partenza	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	inizio	dopo ciascun servizio
593	49	15.60	119	10.6	3/14/75	5/14/75	11620	12513

87

Reporto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

in libertà alle ore 2040 del 5/14/75 in (località o via) Sicilia

Firma di chi ha fruito del mezzo

C. Carlini

Firma del Conduttore

Carlini

(progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

Regione della Guardia di Finanza

COMANDO DELLA COMPAGNIA DI ROMA
CORRADO G. CANTARELLI


84

Reparto o drappello automobilistico di

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo 125 cc N. di targa 9184
Nome del conduttore Calisto data 25/11/75

Luogo al quale viene prestato il servizio	ITINERARIO	
	da	a
	<u>Rome</u>	<u>Castellina</u>
	<u>Castellina</u>	<u>Castellina</u>
	<u>Castellina</u>	<u>Castellina</u>
	<u>Castellina</u>	<u>Castellina</u>
	<u>Castellina</u>	<u>Castellina</u>
	<u>Castellina</u>	<u>Castellina</u>
	<u>Castellina</u>	<u>Castellina</u>
	<u>Castellina</u>	<u>Castellina</u>



Firma del Comandante
Il COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
(Segue a tergo)

Data a b	CARBURANTE IN LITRI				ORARIO DEL SERVIZIO		LETTURA CONTORN.		Km. percorso i
	alla partenza c	prelevati in viaggio d	alla fine del viaggio e	consumato f	inizio g	termine h	inizio i	dopo ciascun servizio j	
	19 19	17 FS.100	19	17 100			14896	15234	1035
			117		25 IV 75 95	26 IV 75 00			

85

Rapporto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

in libertà alle ore 0,00 del 26/IV/75 in (località o via) *Scalco*

Firma di chi ha fruito del mezzo *[Signature]*

Firma del Conduttore *[Signature]*

(progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

Legione della Guardia di Finanza _____

Reparto o drappello automobilistico di _____

86

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo Alfa Romeo N. di targa 9184


Nome del conduttore Del Rio data 11.7.95

per il quale viene prestato il servizio	ITINERARIO	
	da	a
<u>Q. ...</u>	<u>Monza - Pieve</u>	<u>Com. Merello</u>
		<u>Casto - Ingle</u>
		<u>Spazio - Firenze</u>
	<u>Firenze</u>	<u>San Miniato</u>
		<u>Autoscuola Pieve</u>

Firma del Comandante

[Signature]

(Segue a tergo)



Canti- nati	CARBURANTE IN LITRI				ORARIO DEL SERVIZIO		LETTURA CONTAM.		Km. percorsi
	alla partenza	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	inizio	dopo ciascun servizio	
1	AG	19 120 FS	AG	19 120 Fr. 139			91598	92609	1011
						15 VIII 75			
					11 VIII 75	1049			
					1835				

82

Rapporto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

.....

in libertà alle ore 0,40 del 15. 7. 95 in (località o via) *Sierba*

Firma di chi ha fruito del mezzo

[Signature]

Firma del conduttore

[Signature]

(9603419) Rich. 2 del 9-2-1970 - Roma, I.P.S.-S. (30.000 boli. da 50 c.)

(progressivo)



Serie N - N. d. 270
(Servizio Automobilistico)

88

Ufficio della Guardia di Finanza

Carta o drappello automobilistico di

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo

2019

N. di targa

9A69

Autista conduttore

110000000


data

23-9-76

Da quale viene
dato il servizio

ITINERARIO

	1	2	3	4
	11	da		
		Autoscuola Pisci		Com. Provinciale
		Com. Provinciale		Finanze
		Finanze		Com. Provinciale
				Autoscuola Pisci



Firma del Comandante


IL COMANDANTE DELLA SEZIONE A.P.C.I.
(Cap. 100 CABILLONI) (Segue 3 tergo)


Data	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Letture Cont.km.		Km. percorsi	
	capacità potenza	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio h m	termine h m	inizio h m		dopo ciascun servizio h m
1976	150	150	149	170	23 II 76 15:39	23 III 76 11:38	17087	18013	926
					Bonolo Quercia	Follonica			

83

Costo del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

In libertà alle ore 11,20 del 27-9-76 in (località o via) Follonica

Il sottoscritto ha fruito del mezzo


Firma del conduttore


Serie N — Mod. 273
(Servizio Automobilistico)

80



LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMANDO DI ...

...
...
...

G. A. M.

(progressivo)

... della Guardia di Finanza

... drappello automobilistico di

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo

Alfa Romeo

N. di targa

PT 59

Nome del conduttore

Galvini

data

2-10-76


... viene
... scritto

ITINERARIO

	ITINERARIO	
	da 2	a 3
<i>Alfa Romeo</i>	<i>Genova</i>	<i>Genova</i>
<i>Alfa Romeo</i>		<i>Genova</i>
		<i>Genova</i>
		<i>Genova</i>
		<i>Genova</i>
		<i>Genova</i>
		<i>Genova</i>
		<i>Genova</i>
		<i>Genova</i>

Firma del Comandante

[Signature]
...
(Cap. Ivo GABBLIO) (Segue a tergo)



Data partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Letture Contakm.		Km. percorsi
	prelevati in viaggio c	alla fine del viaggio d	consumato e	inizio f	termine g	inizio h	dopo ciascun servizio i	
19	113	119	113			18024	18860	836
	100FS							
				2	4			
				Σ 76	Σ 20:46			

91

del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

partenza alle ore 9:30 del 1-8-55 in (località o via) Camp

Firma del fruito del mezzo

Firma del conduttore

(progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

92

Ufficio della Guardia di Finanza 15^a SEZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Ufficio e drappello automobilistico di COMANDO DI CANTÙ

11/10/75

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo Alfa Romeo N. di targa 9109
del conduttore ... data 9/10/75

Circolo di provenienza	ITINERARIO	
	da	a
CANTÙ	Missaglia	San Vittore


CANTÙ

CANTÙ

CANTÙ

CANTÙ

CANTÙ



Firma del Comandante

[Signature]

(Segue a tergo)

Data	CARBURANTE IN LITRI				Orario del Servizio		Letture Contakm.		Km. percorsi
	alla partenza	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	Inizio	termine	Inizio	dopo ciascun servizio	
19	12055	12055	12055	155	9 35 76 83 05	11 22 76 103 56	18850	19758	900
			49	155	P. U. 1000			Prato	

83

Importo del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

In libertà alle ore 1930 del 11.10.70 in (località o via) Siena

Il conducente ha fruito del mezzo

[Signature]

Firma del conduttore

[Signature]

(progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

Ufficio della Guardia di Finanza _____

94


Numero drappello automobilistico di _____

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo Alfa Romeo N. di targa P.78

Nome del conducente Salvatore data 15-1-75

Circoscrizione di servizio	ITINERARIO	
	da 2	a 3
<u>101</u>	<u>Autoscuola</u>	<u>Camp. P.</u> <u>Firenze</u> <u>Prato</u> <u>Camp. P.</u> <u>Autoscuola</u>



Handwritten signature

Firma del Comandante
Salvatore
(Segue a tergo)

95

alla partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Lettera Cont.km.		Km. percorsi
	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	Inizio	dopo ciascun servizio	
c	d	e	f	g	h	i	j	k
AP	30+	48	180	15 X 76 17: 20 Quercia	17 X 76 22: 16: 15			100
	160 ES							

Nota del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

Partenza alle ore 21.00 del 17.1.55 in (località o via) Caserta

Spese a carico del mezzo

Firma del conduttore

[Handwritten signature]



Serie N - Mod. 273
(Servizio Automobilistico)

(progressivo)

Compagnia Guardia di Finanza


Compagnia automobilistica di

36
25/10/76

ORDINE DI USCITA

Veicolo tipo Autovettura N. di targa 9760
del conduttore ... data 23-10-76

Luogo a cui viene destinato	ITINERARIO	
	da 2	a 3
	Ingresso Pavia	Case Pavia
	uscita	uscita Pavia
		uscita Pavia
		Autoscuola Pavia



Firma del Comandante

IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
(Cap. Ivo GABELLONI) (Segue a tergo)


Data partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Lettura Contakm.		Km. percorsi
	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	Inizio	dopo ciascun servizio	
19	40 B. 39	49	12,9	23 X 76 7: 17	Feltrino	195 32	202 67	705


92

Costo del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

.....

Libertà alle ore 1030 del 25.10.76 In (località o via) Siena

Personale fruito del mezzo


Firma del conduttore


(progressivo)



Serie N. - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

Comando della Guardia di Finanza 18^a LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
veicolo drappello automobilistico di COMANDO COMPAGNIA ARTIGLIERI


98

22-XI-76

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo Alfa Romeo N. di targa PF 58
Nome del conduttore Colonnello data 11-11-76

In quale viene prestato il servizio	ITINERARIO	
	da 2	a 3
<u>Colonnello</u>	<u>Autovettore</u>	<u>Comp. P. Finanze D. S. C. Comp. P. Autovettore</u>




Firma del Comandante
[Signature]
11.03.76
(Segue a tergo)

Data	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Lettera Contabil.		K.m. percorsi
	alla partenza	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio consumato	Inizio	termine	Inizio	dopo ciascun servizio	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	48	140 35	48 175	19 11 76 8:50	21 11 76 21:15	22558	23508	940
				Finito				

59

Costo del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

in libertà alle ore 21,55 del 21.11.76 in (località o via)

chi ha fruito del mezzo



 Firma del conduttore


(progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)


Legione della Guardia di Finanza **8^a LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA**
COMANDO 1^a COMPAGNIA AUTIERI
Ufficio di drappello automobilistico di _____

100

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo Alfa Romeo N. di targa PT 5 2
Nome del conduttore Caracciolo data 24-11-75

In quale viene prestato il servizio	ITINERARIO	
	da 2	a 3
<u>Alfa Romeo</u>	<u>Quindici</u>	<u>Camp. Cecina</u>
		<u>Camp. Quindici</u>



Firma del Comandante
IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
(Capo) CARRELLONI
[Signature]

(Segue a tergo)

data partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Letture Cont.km.		Km. percorsi
	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	Inizio	termine	Inizio	dopo ciascun servizio	
<i>e</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l</i>
<i>11/11</i>	<i>70,53</i>	<i>119</i>	<i>103</i>	<i>11/11 76:20</i>	<i>11/11 76:23:44</i>	<i>83508</i>	<i>24131</i>	<i>623</i>

101

del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

parte alle ore *10:30* del *9/11/55* in (località o via) *Camp...*

Firma del mittente del mezzo

Firma del conduttore

[Handwritten signature]

[Handwritten signature in a circle]

(progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)


18^a LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
COMANDO E COMPAGNIA AUTIERA

29/11/76 102

ORDINE DI USCITA

veicolo tipo Alfa Romeo N. di targa 9169
del conduttore V. Pilla data 26-11-76

da dove viene il servizio	ITINERARIO	
	da 2	a 3
	Autostrada Roma Bologna	Autostrada Bologna Firenze Bologna



Firma del Comandante
IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
(Segue a tergo)

data partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Letture Contam.		Km. percorsi
	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	inizio	dopo ciascun servizio	
29	156,5 35 <u>155</u>	19	155	16 XI 76 14: 50	29 XI 76 10: 20 Cassini	2482	24870	719

103

Costo del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

partenza alle ore ¹⁰⁰⁰ del 29-11-76 in (località o via) Sestri

Costo a frutto del mezzo
[Signature]

Firma del conduttore
[Signature]

(progressivo)



Serie N. - Mod. 273
(Servizio Automobilistico)

Ufficio della Guardia di Finanza

Auto o brappello automobilistico di

ORDINE DI USCITA

5-XII-75

104

Autoveicolo tipo

Alfa Romeo

N. di targa

PT 59

Nome del conduttore

Colciop

data

3-12-75

Indirizzo dove viene
prestato il servizio

ITINERARIO


C &
2

E
3

Colciop

Murcinone

San J.
Piacenza
Piacenza
Ravenna
Murcinone



Firma del Comandante
[Signature]

(Segue a tergo)

Data partenza	CARBURANTE IN LITRI:			Orario del Servizio		Letture Contam.		Km. percorsi
	prelevati del viaggio	alla fine del viaggio	consumato	Inizio	termine	Inizio	dopo ciascun servizio	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
11/11	32 + 130FS	49	169	23/11/76 10:02	5/11/76 21:16	21862	25658	7.97

105

Costo del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

Partenza alle ore 9:00 del 5-11-76 in (località o via) Camp...

Firma del mezzo
[Signature]

Firma del conduttore
[Signature]

(progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

Regione della Guardia di Finanza

18^a REGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA COME

distretto o drappello automobilistico di

COMANDETTA ...

9/12/70

106

ORDINE DI USCITA

del veicolo tipo

Alfa Romeo

N. di targa

9769

Nome del conduttore

Cec G. G.


data

8.12.70

In quale viene prestato il servizio

ITINERARIO

	d 2	s 3
	<i>Riviera Costa</i>	<i>Amministrazione Carabinieri Quartiere</i>
	<i>Don. J. J.</i>	<i>Com. J. J. Riviera Costa</i>



Firma del Comandante

[Signature]
(Segue a tergo)

Data partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Letture Cont.km.		Km. percorsi
	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	Inizio	termine	Inizio	dopo ciascun servizio	
19	20 FS 40	49	60	8 XI 76 8:20	8 XI 76 13:47	2565	2601	352

107

del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

parto alle ore 18,30 del 8.12.76 in (località o via) Siena

ha fruito del mezzo

[Signature]

Firma del conduttore

[Signature]

(progressivo)



Serie N - Mod. 273
(Servizio Automobilistico)

Uffice della Guardia di Finanza

13^a LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
COMANDO 1^a COMPAGNIA AUTIERI

Auto o drappello automobilistico di

106

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo

Alfa Romeo

N. di targa

P 75 J

Nome del conduttore

Colucci

data


10-11-55

per il quale viene
prestato il servizio

ITINERARIO

*Al
M...*

da 2	a 3
<i>Furci</i>	<i>Camp. P.</i>
	<i>Finca</i>
	<i>Brum</i>
	<i>Camp. P.</i>
	<i>Furci</i>



Firma del Comandante

IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
AUTIERI

Speltini

(Segue a tergo)

Data partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Letture Contam.		Km. percorsi
	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	Inizio	termine	Inizio	dopo ciascun servizio	
4/1	33+120 F.S.	A.S.	159 153	Federico. 10 XI 76 13: 29	13 XI 76 10: 28	25011	26862	851

APS

Nota del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

Libertà alle cre. 10/15 del 13-12-76 in (località o via) Camp

Il fruito del mezzo

10/15

Firma del conduttore

[Signature]

(progressivo)



Serie N - Mod. 170
(Servizio Automobilistico)

Ufficio della Guardia di Finanza

Auto o drappello automobilistico di

18^a LEGIONE AUTOMOBILISTICA
COMANDO

11/3/77 110

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo

Mercedes

N. di targa

9169

Nome del conducente

V. Del Rio

data

12-3-1947

Da quale viene
prestato il servizio


ITINERARIO

	da	a
1	Primo Prati	San Marino
2	San Marino	San Marino
3	San Marino	Primo Prati
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Firma del Comandante

[Handwritten signature]

(Segna e tergo)



Data partenza	CARBURANTE IN LITRI:			Orario del Servizio		Letture Contatori.		Km. percorsi
	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio i	termine v	Inizio n	depo ciascun servizio m	
19	132	119	132			33427	34029	652

M

12 11 77 08:10
 Felice
 Federico
 14 11 77 12:35

Nota del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

In libert  alle ore 12:30 del 14/3/1974 in (localit  o via) Spilca
 Firmato dal conduttore Del...

(progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)


Ufficio della Guardia di Finanza 18^a LEGIONE DI ... ROMA
Targa a drappello automobilistico di ... COMANDO ...

ORDINE DI USCITA

M2

Veicolo tipo *A.P.* N. di targa *PT6P*
Nome del conduttore *E. ...* data *5-3-77*

In quale viene prestato il servizio	ITINERARIO	
	da 2	a 3
<i>E. ...</i>	<i>Furriano</i>	<i>Camp. P. Tiruzzi P. ... Camp. P. Furriano</i>



Firma del Comandante
E. ...
(Segue a targa)

data della partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Letture Contakm.		Km. percorsi
	prospetti in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	inizio	dopo ciascun servizio	
19	35+ 120FS	19	155	5 II 77 7:52 <i>F. Basso</i>	7 II 77 8:56 <i>F. Basso</i>	32657	33227	770

M2

no del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

partenza alle ore 8,40 del 7-3-77 in (località o via) *San F.*

chi ha fruito del mezzo
[Signature]

Firma del conduttore
[Signature]

(progressivo)



Serie N - Mod. 277
(Servizio Automobilistico)

in nome della Guardia di Finanza
Decreto o drappello automobilistico di

ORDINE DI USCITA

21-3-77


MA

Autoveicolo tipo ALFA ROMEO N. di targa 5761
Nome del conduttore Caracciolo data 18-3-77

1	ITINERARIO	
	da 2	a 3
Sedi allievi	Turicciolo	Camp. P.
		Turicciolo
		Camp. P.
		Turicciolo
		Turicciolo

Firma del Comandante

IL COMANDANTE
(Cognome) (Segue a tergo)



Data partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Letture Cont.km.		Km. percorsi
	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	inizio	depo ciascun servizio	
a	b	d	e	f	g	h	i	l
4.8	4.1	4.8	15.1			345.93	353.44	75.1
	NO PL.			10 III 77 11: 29	21 III 77 9: 02			

119

no del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

partenza alle ore 8/45 del 21-3-77 in (località o via) Camp

di ha fruito del mezzo

Firma del conduttore

61

[Handwritten signature]

(progressivo)



Serie N. - Mod. 273
(Servizio Automobilistico)

20/3-77

Ufficio della Guardia di Finanza

Ufficio o drappello automobilistico di 18^a LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
COMANDO P. COMPAGNIA AUTIERI

116

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo

Alfa Romeo

N. di targa

9769

Autore conduttore

M. Del Rio

data

24 3 77

Indirizzo via
Indirizzo servizio

ITINERARIO


da	a
2	3
Pinassa Piana	San Marcel
Pinassa	San Marcel
	Pinassa
	Pinassa
	Pinassa
	Pinassa
	Pinassa
	Pinassa
	Pinassa
	Pinassa

Firma del Comandante

LE COMPAGNIE DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMPAGNIA AUTIERI

(Segue a tergo)



Data partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Letture Contam.		Km. percorsi
	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	Inizio	termine	Inizio	dopo ciascun servizio	
19	11.05	19	152	24 II 77 16: 01	28 II 77 11: 19	35356	36255	801

112

Rapporto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

Mezzo in libertà alle ore 11,00 del 28.3.77 in (località o via) Stabia
 Firma di chi ha fruito del mezzo [Signature] Firma del conduttore [Signature]

Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

(progressivo)



Ufficio della Guardia di Finanza

Ufficio e distretto automobilistico di

ORDINE DI USCITA

11-4-77

MA

Autoveicolo tipo *Alfa Romeo* N. di targa *3761*

Nome del conduttore *Colucci* data *2-4-77*

Indirizzo dove viene
prestato il servizio

ITINERARIO

da	a
2	3
<i>Firenze</i>	<i>Com. F. Firenze</i>
	<i>Prato</i>
	<i>Com. F. Prato</i>
	<i>Firenze</i>

Firma del Comandante

[Signature]
(Cognome e Nome)

(Segue a tergo)





Data	Orario di partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Letture Contam.		Km. percorsi
		prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	Inizio	dopo ciascun servizio	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	18	49 110 F.A.	49	132	2 VII 7:23	4 VII 9:00	3663	37363	750

M

Importo del conduttore per gusti, incidenti, riparazioni:

in libertà alle ore 8/15 del 4-1-77 in (località o via) Camp

Firma di chi ha fruito del mezzo


Firma del conduttore


(progressivo)



Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

Divisione della Guardia di Finanza 18 150
parte o drappello automobilistico di COMANDO E COMPAGNIA AGENTI

120


ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo *Alfa Romeo* N. di targa *376P*
Nome del conduttore *Colucci* data *9-4-77*

1. per quale viene
prestato il servizio

ITINERARIO

1	ITINERARIO	
	da 2	a 3
<i>Colucci</i>	<i>Castellina</i>	<i>Com. P. Firenze</i>
		<i>Prato</i>
		<i>Com. P. Arezzo</i>
		<i>Castellina</i>



Firma del Comandante

IL COMANDANTE DEL COMPAGNIA

Colucci

(Segna e targa)

Data partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Letture Contabil.		Km. percorsi
	prelevati In viaggio	alla fine del viaggio	consumato	Inizio	termine	Inizio	dopo ciascun servizio	
23	3570 FS	48	126	9 IV 77 7:06	9 IV 77 10:20	37363	38025	662

lit

Orario del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

in libertà alle ore 18,00 del 9-4-77 in (località o via) Roma

di chi ha fruito del mezzo
P. G.

Firma del conduttore
C. Corvino

(progressivo)



Serie N. - Mod. 276
(Servizio Automobilistico)


emessa dalla Guardia di Finanza 42
per il controllo automobilistico di ROMA
..... AUTIERI

122

ORDINE DI USCITA

Modello tipo *Alfa Romeo* N. di targa *9759*
Nome del conduttore *Antonio* data *12-4-77*

Luogo da cui viene prestato il servizio	ITINERARIO	
	da 2	a 3
<i>Sp. ...</i>	<i>Frosinone</i>	<i>Frosinone</i>
		<i>Formello</i>
		<i>Castellina</i>
		<i>Frosinone</i>



Firma del Comandante

IL COMANDANTE *[Signature]*
- Cap. Nicola Antor - (Segue a tergo)

No. servizio	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Letture Contakm.		Km. percorsi
	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	Inizio	termine	Inizio	dopo ciascun servizio	
11	20+003	48	100			38631	38607	576
				13 II 77 9:18	13 II 77 8:02			

103

Nota del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

Partenza alle ore 8,00 del 13-1-77 in (località e via) Camp

Firma del mittente del mezzo

Firma del conduttore

2307

(progressivo)



Serie N. - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

Legione della Guardia di Finanza _____

Reparto o drappello automobilistico di _____

ORDINE DI USCITA

19. 4. 77

Autoveicolo tipo Alfa Romeo N. di targa 9221

Nome del conduttore Calvino data 15. 4. 77


Per il quale viene
prestato il servizio

ITINERARIO

Col. Calvino

da	a
1	2
<u>Perugia</u>	<u>Assisi</u>
	<u>Assisi</u>
	<u>Perugia</u>

Firma del Comandante



(Segue a tergo)

Data partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Letture Cont.km.		Km. percorsi
	prelevati in viaggio c	alla fine del viaggio d	consumato e	Inizio f	termine g	Inizio h	dopo ciascun servizio i	
12/5	33,120 40	43	150			38.602	39.665	1058
			4	<i>F. Lauria</i> 16 11 77 8:10	<i>8:50</i> 17			

125

Costo del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

In libertà alle ore 7:15 del 11-5-77 in (località o via) *...*

Chi ha fruito del mezzo *[Signature]*

Firma del conduttore *[Signature]*



Scritta N. - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

(progressivo)

Nome della Guardia di Finanza

18 LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

Comando o drappello automobilistico di

COMANDO QUARTIERE

E-5-77 126

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo

Alfa Romeo

N. di targa

176P

Cognome del conduttore

De Vincenzi

data

29-12-77

Luogo da cui viene

prestato servizio


ITINERARIO

da	a
2	3
<i>Fertium</i>	<i>Casa P. Firenze</i>
	<i>Prato</i>
	<i>Casa P. Fertium</i>

Firma del Comandante

[Signature]

(Segue a tergo)



IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Data presenza	CARBURANTE IN LITRI			Criterio del Servizio		Letture Contatori		Km. percorsi
	prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	inizio	dopo ciascun servizio	
11/9	32 + 100 FS	1.8	137	20.12.77 14:05	21.12.77 9:08	40117	41193	776

112

Importo del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

In libreria alle ore 9,00 del 21-5-77 in (località o via) Corrida

Il mezzo ha fruito del mezzo

[Signature]

Firma del conduttore

[Signature]

(progressivo)



Serie N. 4740/270
(Servizi Automobilistici)

Ufficio della Guardia di Finanza

13^a

LEGNANO

Ufficio di controllo del crappello automobilistico di

COMANDO DI LEGNANO

CAUTIERI


ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo Alfa Romeo N. di targa 9469
Nome del conducente Luigi Piro data 1.5.77

Dove viene prestato servizio	ITINERARIO	
	d 2	a 3
<u>Luigi Piro</u>	<u>Riviera Prose</u>	<u>Com. Mucch</u>
	<u>Trinche</u>	<u>Com. Mucch</u>
		<u>Riviera Prose</u>

Firma del Comandante

Il Comandante della Sezione
Luigi Piro (Segue a tergo)



Km. percorsi	Lettera Contab.	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Lettera Contab.		Km. percorsi
		prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	inizio	depo ciascun servizio	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		130 FS 26 156	49	156			H1341	H1341	995 MS
					ore 8.00 del 14.5.77				
					Fedelluccia				
						23:11 12.5.77			

Rapporto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

Messo in libertà alle ore 11.00 del 10.5.77 in (località o via) Monte

Firma di chi ha fruito del mezzo

Firma del conduttore

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Serie N - Mod. 270
(Servizio Automobilistico)



(progressivo)


Divisione della Guardia di Finanza 10^a LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
Punto o drappello automobilistico di COMANDO E COMPAGNIA AUTIERI

ORDINE DI USCITA

190

Autoveicolo tipo Alfa Romeo N. di targa 976P
Nome del conduttore Calviotti data 21.7.77

1	ITINERARIO	
	da 2	a 3
1	Turricione	Camp. F. Finanze
2		Palazzo
3		Camp. F. Finanze
4		Turricione
5		
6		
7		
8		
9		
10		



Firma del Comandante
IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
Cap. Nicolo' Antonini
(Segue a tergo)

CARBURANTE IN LITRI				Periodo del Servizio		Letture Contachim.		Km. percorsi
Data partenza	prelevati in viaggio	Data fine del viaggio	consumato	Inizio	termine	Inizio	dopo ciascun servizio	
b	c	d	e	f	g	h	i	j
	39+60 F.S.	19	99	21 III 77 6:10	22 III 77 21:25	18387	50059	689

191

Reporto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

in libertà alle ore 9.15 del 29-7-77 in (località o via)

Firma del guidatore del mezzo

Firma del conduttore

[Handwritten signature]

[Handwritten signature in a circle]

(progressivo)



Serie N - Mod. 27E
(Servizio Automobilistico)

Direzione della Guardia di Finanza

18^a LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

Partito o drappo automobilistico di — COMANDO COMPAGNIA AUTIERI

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo

Alfa Romeo

N. di targa

9769

Cognome del conduttore

Colaninno

data

27/7/77

Per il quale viene
prestato il servizio

ITINERARIO

1	da 2	a 3
<i>Esse</i>	<i>Teramo</i>	<i>Assisi</i>
		<i>Perugia</i>
		<i>Roma</i>
		<i>Assisi</i>
		<i>Teramo</i>



Firma del Comandante

IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA

Cap. Nicotri

[Signature]

(Sogno a tempo)

142

CARBURANTE IN LITRI				Orario del Servizio		Lettura Cont.km.		Km. percorsi
alla partenza a	prelevati in viaggio c	alla fine del viaggio d	consumato e	inizio f	termine g	inizio h	dopo ciascun servizio i	
11	22 FOFR	13	97	29 VII 77 16:13	31 VII 77 17:57	50083	50805	722

133
208

to del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

libertà alle ore del 31-7-77 in (località o via)

chi ha fruito del mezzo

Firma del conduttore

[Signature]

[Signature]

(progressivo)

(Servizio)

18^a LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA
COMANDO COMPAGNIA AUTOMOBILISTICA

Legione della Guardia di Finanza


gruppo drappello automobilistico di _____

3-10-77 MA

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo Alfa Romeo N. di targa 1769
Nome del conduttore Calvino data 30-8-77

In quale viene prestato servizio	ITINERARIO	
	da 2	a 3
<u>Alfa Romeo</u>	<u>Ferrara</u>	<u>Camp. F. Torreggione</u>
		<u>Bologna</u>
		<u>Camp. F. Torreggione</u>



Firma del Comandante

IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
(Cap. 100) GAPELLONI
Capelloni

(Segue a tergo)

CONTABILE CRANTE INIZIALE			Orario del Servizio		Lettura Cont.km.		Km. percorsi	
prelevati in viaggio	alla fine del viaggio	consumato	inizio	termine	inizio	dopo ciascun servizio		
b	c	d	e	f	g	h	i	
AP	26-505	AP	105			54777	55457	580
	49			Milano				
				30 11 77 11:22				
					30 11 77 9:13			

135

quarto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

libero in libertà alle ore 9:11 del 3-10-77 in (località o via) Camp

nome ed età del fruito del mezzo

[Handwritten signature]

Firma del conduttore

[Handwritten signature]

1.013

(progressivo)



Serie N. (Servizio Automobilistico)

Legione della Guardia di Finanza

Reparto o drappello automobilistico di

12/12/77
1101

146

ORDINE DI USCITA

Autoveicolo tipo

N. di targa

Nome del conduttore

data

Alfa Romeo
Del Pisto

9769
10-12-77


per il quale viene
prestato il servizio

ITINERARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

da	a
1 Piacenza Pore	2 Cava di Pore
2 Cava di Pore	3 Piacenza Pore
3 Piacenza Pore	4 Cava di Pore
4 Cava di Pore	5 Piacenza Pore
5 Piacenza Pore	6 Cava di Pore
6 Cava di Pore	7 Piacenza Pore
7 Piacenza Pore	8 Cava di Pore
8 Cava di Pore	9 Piacenza Pore
9 Piacenza Pore	10 Cava di Pore

da	a
1 Cava di Pore	2 Piacenza Pore
2 Piacenza Pore	3 Cava di Pore
3 Cava di Pore	4 Piacenza Pore
4 Piacenza Pore	5 Cava di Pore
5 Cava di Pore	6 Piacenza Pore
6 Piacenza Pore	7 Cava di Pore
7 Cava di Pore	8 Piacenza Pore
8 Piacenza Pore	9 Cava di Pore
9 Cava di Pore	10 Piacenza Pore



Firma del Comandante

IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA

(Cap. 100. GABELLONI)

[Handwritten signature]

(Segue a tergo)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Data ora	Località partenza	CARBURANTE IN LITRI			Orario del Servizio		Lettura Contakm.		Km. percorsi
		prelevati in viaggio c	alla fine del viaggio d	consumato e	Inizio f	termine g	Inizio h	dopo ciascun servizio i	
	19	15.180	19		Milano 10:31:17 0:13	15:21:17 10:01 Firenze	60362	60986	724

137

Rapporto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

Mezzo in libero alle ore 9.45 del 13/12/977 in (località o via) Firenze
 Firma di chi ha fruito del mezzo _____
 Firma del conduttore Del Pozzo

(progressivo)



Serie N — Mod. 270
(Servizio Automobilistico)

Legione della Guardia di Finanza 19^a LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Reparto o drappello automobilistico di COMANDO DI SERVIZIO


138

ORDINE DI USCITA

dell'autoveicolo tipo *Alfa Romeo* N. di targa *1708*

Nome del conduttore *Bovicchi* data *27-1-78*

Luogo per il quale viene prestato il servizio	ITINERARIO	
	da	a
<i>Spina</i>	<i>Terrevecchie</i>	<i>Camp. Fiume</i>
		<i>Prato</i>
		<i>Prato</i>
		<i>Camp. Fiume</i>
		<i>Terrevecchie</i>



Firma del Comandante

IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA

[Handwritten signature]

(Segue a tergo)

Cilindrata prelevata litri	CARBURANTE IN LITRI				ORARIO DEL SERVIZIO		LETTURA CONTAM.		Km. percorsi
	alla partenza b	prelevati in viaggio c	alla fine del viaggio d	consumato e	inizio f	termine g	inizio h	dopo ciascun servizio i	
	48	34+ 76.8	48	104	178 12:59	178 9:30 178 9:30	64577	65213	535
		69			178 12:59	178 9:30			

Reporto del conduttore per guasti, incidenti, riparazioni:

Libero in libertà alle ore 8:15 del 26/1/78 - I-F.P. in (località o via) - *Cicci*

Firma di chi ha fruito del mezzo

TC

Firma del Conduttore


Cicci

P R O S P E T T O

dei viaggi effettuati nella regione Toscana dai militari autieri posti in
posizione del Comandante Generale e della segreteria nel periodo dal 31.7.74
al 20.11.1978:

		-----oooooOooooo-----			
Com. IANNONE	Donato	dal 21.9.1974 al 23.9.1974		Firenze	
(9 ^a Legione Roma)					
Cap. PATRIZI	Camillo	"	21.9.1974	"	23.9.1974
(1 ^a Compagnia Autieri)		"	27.1.1975	"	27.1.1975
"	"	"	25.1.1976	"	28.1.1976
"	"	"	21.2.1976	"	24.2.1976
"	"	"	10.6.1977	"	10.6.1977
Com. ZOLIN	Giovanni	"	25.1.1976	"	28.1.1976
(1 ^a Autogruppo di manovra "Fla-		"	28.9.1978	"	2.10.1978
mino - Roma -)		"	22.10.1978	"	22.10.1978
Com. CASCIOTTA	Nunzio	"	26.1.1976	"	28.1.1976
(IV ^a Reparto)		"	27.1.1976	"	28.1.1976
Cap. LA MACCHIA	Salvatore	"	6.3.1976	"	6.3.1976
(Brigata S. Teresa di Riva-ME-)		"	17.3.1977	"	18.3.1977
Com. FERRACANE	Antonio	"	7.8.1978	"	8.8.1978
(1 ^a Compagnia Autieri)		"	10.8.1978	"	11.8.1978
"	"	"	24.8.1978	"	27.8.1978
Com. DI PECO	Rocco	"	1.2.1977	"	3.2.1977
(16 ^a Legione Ancona)		"	7.3.1975	"	9.3.1975
Cap. COLAIUDA	Domenico	"	24.3.1975	"	25.3.1975
(1 ^a Compagnia Autieri)		"	9.4.1975	"	9.4.1975
"	"	"	3.5.1975	"	6.5.1975
"	"	"	24.5.1975	"	26.5.1975
"	"	"	1.2.1976	"	1.2.1976
"	"	"	17.1.1976	"	18.1.1976
"	"	"	14.2.1976	"	15.2.1976
"	"	"	5.3.1976	"	8.3.1976
"	"	"	23.4.1976	"	26.4.1976
"	"	"	14.5.1976	"	17.5.1976
"	"	"	1.6.1976	"	3.6.1976
"	"	"	28.1.1977	"	30.1.1977
"	"	"	19.2.1977	"	21.2.1977
"	"	"	5.3.1977	"	7.3.1977
"	"	"	18.3.1977	"	21.3.1977
"	"	"	12.4.1977	"	13.4.1977
"	"	"	2.4.1977	"	4.4.1977
"	"	"	16.4.1977	"	19.4.1977
"	"	"	7.7.1977	"	10.7.1977
"	"	"	15.7.1977	"	17.7.1977
"	"	"	29.7.1977	"	31.7.1977
"	"	"	18.9.1977	"	21.9.1977
"	"	"	30.9.1977	"	3.10.1977
"	"	"	14.10.1977	"	17.10.1977

			dal		al	
	COLAIUDA	Domenico	19.10.1977		20.10.1977	Fire.
"	"	"	28.10.1977	"	2.11.1977	"
"	"	"	8.11.1977	"	2.11.1977	"
"	"	"	19.11.1977	"	19.11.1977	"
"	"	"	3.12.1977	"	5.12.1977	"
"	"	"	27.1.1978	"	29.1.1978	"
"	"	"	7.1.1978	"	9.1.1978	"
"	"	"	25.2.1978	"	28.2.1978	"
	DEL FIZZO	Alfonso				
	(7 ^a Legione Taranto)		8.2.1975	"	11.2.1975	"
"	"	"	13.3.1975	"	17.3.1975	"
"	"	"	3.4.1975	"	5.4.1975	"
"	"	"	7.5.1975	"	8.5.1975	"
"	"	"	17.5.1975	"	18.5.1975	"
"	"	"	10.1.1976	"	12.1.1976	"
"	"	"	24.1.1976	"	27.1.1976	"
"	"	"	7.2.1976	"	10.2.1976	"
"	"	"	13.3.1976	"	15.3.1976	"
"	"	"	20.3.1976	"	29.3.1976	"
"	"	"	23.3.1976	"	29.3.1976	"
"	"	"	3.4.1976	"	4.4.1976	"
"	"	"	10.4.1976	"	13.4.1976	"
"	"	"	4.5.1976	"	6.5.1976	"
"	"	"	22.5.1976	"	24.5.1976	"
"	"	"	5.2.1977	"	7.2.1977	"
"	"	"	12.2.1977	"	15.2.1977	"
"	"	"	25.2.1977	"	27.2.1977	"
"	"	"	12.3.1977	"	14.3.1977	"
"	"	"	24.3.1977	"	27.3.1977	"
"	"	"	23.4.1977	"	26.4.1977	"
"	"	"	3.6.1977	"	6.6.1977	"
"	"	"	16.6.1977	"	19.6.1977	"
"	"	"	25.6.1977	"	26.6.1977	"
"	"	"	4.7.1977	"	7.7.1977	"
"	"	"	9.9.1977	"	12.9.1977	"
"	"	"	7.10.1977	"	1.10.1977	"
"	"	"	20.10.1977	"	24.10.1977	"
"	"	"	5.11.1977	"	8.11.1977	"
"	"	"	12.11.1977	"	12.11.1977	"
"	"	"	25.11.1977	"	27.11.1977	"
"	"	"	10.12.1977	"	13.12.1977	"
"	"	"	19.1.1978	"	23.1.1978	"
"	"	"	16.2.1978	"	22.2.1978	"



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino:

19 LUG. 1983

IL CANCELLIERE

Foglio N. 435



TRIBUNALE
DI
TORINO

Ufficio Istruzione

N. del Registro
della Procura.

N. del Reg. Gen.
dell'Ufficio d'Istruzione.

Processo verbale di interrogatorio dell'imputato

L'anno millenovecento 83 e questo di 12 aprile
del mese di marzo alle ore 11,15
in TORINO.

Avanti al Giudice Istruttore Mario Vaudano
assistiti dal sottoscritto

E' comparso GIUDICE Raffaele

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuti di darle o le dà false, (art. 495 - 861 C. P.).

Risponde: Sono GIUDICE Raffaele, già generalizzato
in atti;
attualmente agli arresti domiciliari presso
il Centro Fedo Focardi Valletta di Torino, via
Cavour.

Quindi, richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia,
risponde: l'avv. Chiusano, qui rappresentato dall'avv.
Testa, e l'avv. Ariò di Roma.

Avvertito che per legge ha la facoltà di non rispondere alle domande rivoltegli ma che comunque si procederà oltre, dichiara:

"Voglio rispondere". A questo punto la difesa
poichè l'avv. Chiusano è impegnata in procedimento
penale avanti alla Pretura di Siracusa, e quindi
impedito, fa istanza di rinvio.
Ai sensi dell'art. 171 C.P.P., modificato con l'art. 4 Legge 8/1/1977 N. 534

l'imputato viene invitato a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni.

L'imputato viene altresì avvertito che ogni mutazione del domicilio dichiarato o eletto dovrà essere comunicata a questo Ufficio Istruzione in uno dei modi indicati dall'art. 171 C.P.P.

Si da atto che pertanto, essendo già fissato interrogatorio per il giorno 13 marzo alle 10,30 ore al G. i. Cava; si rinvia allo stesso giorno 9,30 per l'interrogatorio, in merito ai fatti connessi al mandato di cattura notificato in data 11 aprile.
Si avvisano le parti e il P.M. senza ulteriori notificazioni.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
V. Part. C.P.P. modif. ordina il deposito
per giorni
mandando alla Cancelleria di dare i prescritti avvisi.
Il Giudice Istruttore
Torino, li

PROCESSO VERBALE d'interrogatorio Imputato

L'anno 1983 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 10, nell'ufficio Istruz. Penale del Trib. di Torino, è presente nuovamente avanti a questi Giudice Istruttori dr. Cuva e Vaudano, per essere interrogato:

l'imputato GIUDICE Raffaele, nato a Palermo il 31 Ottobre 1915;

attualmente presso x l'ospedale S. Giovanni Vecchio Centro Fede Focardi Valletta - Torino.

Difeso dagli avv. Chiusano (rapp. to dall'avv. Festa) e Giovanni ARICO' -

Interrogato in merito alla facoltà di non rispondere, e in merito ai fatti contestati in mandato di cattura ulteriore, notificato in data 11 Marzo 1983, dichiara:

"Voglio rispondere". "Ciò vale anche per i fatti relativi al procedimento 586/80 R.G.G.i" -
Si da atto che vengono contestati all'imputato i seguenti elementi; dando atto che al presente interrogatorio l'ufficio ritiene che sia opportuna la contestuale presenza del G.i. dr. Cuva ai sensi dell'art. 165 bis c.p. e 348 bis c.p.p. trattandosi del medesimo imputato e di fatti probatoriamente connessi.

Si da atto che l'imputato dichiara:

"Desidero rispondere alla presenza del mio difensore avv. Chiusano, che non è ancora giunto."

L'ufficio preso atto che l'imputato in tale modo rinvia la sua volontà di rispondere alla presenza fisica dell'avv. Chiusano (il quale benchè ritualmente avvisato in sede di precedente verbale 12 /3/1983 non è ancora giunto rispetto all'ora fissata delle 9,30 -) rinvia la prosecuzione all'arrivo dell'avv. Chiusano pur dando atto della situazione determinatasi per altri interrogatori già fissati con detenuti.

Si riprende il verbale alle ore 10,45 in quanto l'avv. Festa si dichiara pronto a rappresentare l'avv. Chiusano tuttora in udienza dinanzi alla II sezione Corte Appello Torino.
Adr.

Intendo rispondere, in attesa che arrivi anche l'avv. Chiusano e accetto la rappresentanza dell'avv. Festa per entrambi i miei difensori.

Adr. Preliminarmente la mia difesa formula eccezione in merito alla parte dispositiva del mandato n. 216/83 M.C. notificato venerdì 11 Marzo 1983 che attiene a fatti circa la vicenda attinente a trasferimento degli ufficiali della G.d.F. e in particolare il col. Vitali, il cap. Sau e Navarra; in quanto riguardante fatti già coperti anche se non formalmente contestati da sentenza di condanna del 23 Dicembre 1982 della IV Sezione del Tribunale di Torino; ciò per interpretazione analogica del principio "ne bis in idem" ex art. 90 c.p.p. -
Il Giudice Istruttore in merito a tali osservazioni, pur non nascondendo motivi di equità e di opportunità, deve dare atto che la norma ex art. 90 c.p.p. è da interpretarsi tassativamente in riferimento a fatti già passati in giudicato. Inoltre fa osservare che i fatti di cui sopra sia pure discussi nel dibattimento già celebrato, non hanno formato oggetto di imputazione. Pertanto debbono necessariamente venire contestati in via formale, come è stato fatto.

Dispone pertanto, procedersi nell'interrogatorio, facendo presenti



Luca

Raffaele Giudice

Adr.

- segue p.v.interr.Giudice R. del 15/3/83 -

-2-

che in ogni caso è evidentemente salva la facoltà di non rispondere o rinviare a quanto già dichiarato in altra sede, da parte dell'imputato.

Adr.Chiedo mi vengano indicate le fonti di prova, su cui si basa l'accusa, a istanza della mia difesa.

Si da atto che il G.i. specifica che le fonti di prova sono state indicate nel mandato e sono costituite dagli atti del Comando Generale, Ufficio Operazioni ed ex II° Reparto Informazioni relativi ad indagini su fonti informative e di diversa natura sul contrabbando di petroli di ditte implicate e indicate in capi d'imputazione o legate ad esse; da atti trasmessi dal Comando Nucleo Regionale di P.T. di Milano, della Legione di Como e reparti dipendenti, del Comando di Zona di Milano, e dell'Ispettorato per l'Italia Settentrionale: sempre sullo stesso oggetto. Inoltre vi sono de posizioni e interrogatori resi in particolare nel gennaio 1983 da Vissicchio Giovanni e da Spaccamonti Pietro al G.i. in Roma.

Vi sono poi altresì le dichiarazioni testimoniali rese da Pizzuti Mario, Adone Ennio e Pappa Italo, già addetti al Comando Generale in varie funzioni (Rep. Informazioni; aiutante di campo di Borsi di Parma e del gen. Giudice per breve periodo fino alla sostituzione con il cap. Fronzoni).

Vi è inoltre rapporto di P.G. del Nucleo Regionale di Venezia attinenti a rapporti con Morelli Giuseppe.

Vi sono inoltre dichiarazioni rese nel gennaio 1983 da Denile Egidio. Nonchè da Campo Armando.

Si da atto che viene data lettura di tutto quanto sopra.

Adr.Si da atto che l'imputato dichiara di non ricordare il contenuto dell'anonimo in questione, numerato al 349/S.I. e datato 18/12/1975 -

Dichiara altresì che se anche lo avesse ricevuto e letto sarebbe stato passato come da regolamento di servizio al III Reparto Operazioni. Il quale capo del III Reparto dovrà proporre iniziative ai sensi dell'art.248 del Regolamento di Servizio.

Adr.Richiamo la lettera "I" del foglio circolare interno del Corpo, che fa obbligo all'Ispettore di assumere le iniziative del caso e comunicare al Comando Generale le iniziative assunte. Convengo con l'ufficio che l'Ispettore aveva obbligo di fare comunicazione delle iniziative assunte, e quindi anche in questo caso.

Alta lettura integrale delle dichiarazioni (in cui devo far rilevare divergenze di date per gli spostamenti del Vissicchio rese da Spaccamonti, Vissicchio e Pizzuti, come delle altre, mi riservo di spurgere querela nei loro confronti.

Sono tutte dichiarazioni false, nei miei confronti. Vpoglio motivare tale affermazione.

1) Non è vero che io andai al II Reparto appena insediato; feci un "breafing" dopo pochi giorni al Comando Generale per essere informato dei vari Reparti; andai al II Reparto - sede distaccata - come di routine, verso la metà di agosto 1974 subito dopo il ferragosto. Sarebbe stato assurdo andare subito al II Reparto! Non è vero!

Adr. Non è mai stato nelle mie abitudini nè nella mia educazione trattare male i dipendenti; nego quindi di aver fatto un "cicchettone" al col. Florio. Al massimo posso averlo invi-

Ucc

Spaccamonti

Spaccamonti

Florio

(segue p.v. interrogatorio del 15/3/1983 GIUDICE Raffaele)

- 3 -

tato il Florio ad essere più breve, perchè dovevo poi visitare le installazioni del II Reparto, come feci poi.

Adr.

Mi richiamo a quanto dichiarato al P.M. dell'Osso per l'allontanamento del col. Florio dal II Reparto; sono stato esauriente. Anzi il trasferimento, perchè non si trattò di allontanamento.

Adr. Nulla sapevo dell'incontro casuale Gelli - Florio e moglie di questi, che mi viene riferito. Non conoscevo allora nemmeno l'esistenza del GELLI che ripeto conobbi nel 1975 tramite il Trisolini come "dr. Luciani" al Comando Generale. Mi iscrissi alla "P/2" invece il 15/6/77 come già detto.

Chiedo l'acquisizione del verbale reso al P.M. Dell'Osso in cui spiego il trasferimento, che non fu punitivo ma dovuto all'esigenza di assegnare un incarico al Col. Sessa, e contemporaneamente di far compiere a Florio il com. di Legione come mi ricorda la difesa, e come avevo già detto -

Avevo altissima stima del Florio, che assegnai a Genova Legione molto importante.

Adr. Avevo l'impressione, per il modo con cui il Loprete me ne parlava, che il Loprete stesso invece non stimasse il Florio; cioè che non fosse "amico" suo.

Adr. Preciso che avevo garantito al Florio il rientro a Roma entro un anno; cosa che avvenne ppi.

Quanto alle affermazioni rese da Pizzuti Elio, confermate da Mario Pizzuti, ho già chiarito in dibattimento che non sono esatte anzi false, e la lettera a me nota successiva dimostra una leggerezza e incompetenza nello scrivere.

Adr. In merito all'affermazione del Pizzuti Mario circa le indagini patrimoniali su appartenenti al Corpo, io non diedi mai ordine di non farle; se vi era l'occasione, si sarebbero fatte. Non capisco tale affermazione.

Le indagini patrimoniali non sono compito istituzionale del II Reparto, peraltro.

Adr. Ricordo il Micoli, che stava al "Centro Occulto" di Firenze e so che amico del Trisolini; ma bisognerebbe vedere quando è stato assegnato. Nulla so di rapporti con il Gelli.

Adr. Ad Arezzo con la vettura a disposizione del Comando Generale (come già in passato) ma di ~~p~~ targa civile (una "Lancia" bleu con autista militare G. di F., o forse E.I.) ritengo, mi recai ad una mostra-mercato sulla piazza di vari generi (mobili, ecc.) con mia moglie Galluzzo Giuseppa e ivi avevo appuntamento con il Trisolini. Casualmente incontrammo il GELLI. Non ricordo se vi era anche il Gen. Loprete, non posso dirlo o negarlo.

Il GELLI lo conoscevo già prima, come detto. Fu il Gelli a "farci da guida", così per cortesia e basta.

Fu questa sola volta. Non vi sono stati altri incontri con il GELLI nè ivi nè altrove.

Adr.

In merito alle affermazioni dello Spaccamonti, sono vigliacche e caluniose; lui cerca di giustificarsi scaricando su di me, ^{in merito al trasferimento} ~~perché non aveva coraggio di agire in prima persona~~. Non è vero che i trasferimenti di persone inaffidabili non erano possibili con me; quando mi furono chiesti, naturalmente per iscritto, io provvedei sempre; ne è esempio la vicenda Battistella. Faccio rilevare a alla mia richiesta scritta di indagini sul Battistella lo

Raffaele Giordano

(segue p.v.interrogatorio 15/3/1983 Giudice Raffaele)

- 4 -

Spaccamonti non rispose mai e se andò via prima di rispondermi. Fu così che quando si rese libero il Comando Gruppo di Treviso, io inviai il Battistella anche perchè al riguardo si era interessato con un biglietto scritto che si trova alla Corte dei Conti il gen. Scibetta allora Comandante in Seconda mi pare e comunque già a Roma.

Adr. La falsità dello Spaccamonti, che cerca di difendersi con "il senno di poi" è anche data dal fatto che parla di mia iscrizione e del Loprete alla P/2 dal 1975-76; è falso per me almeno (non so il Loprete) perchè la data della mia iscrizione alla Massoneria (e per tale intendo il rapporto con il Gelli) è del giugno 1977.

Adr.

Il primo rapporto di conoscenza fu invece, con il Gelli, nel 1975; ma senza discorsi di Massoneria di sorta. Il primo discorso del genere fu fatto nel 1976, al Comando Generale con il Gelli-Trisolini.

Adr. In merito al trasferimento Florio, mi richiamo ancora al verbale reso al P.m. Dell'osso-Viola; in cui ho dimostrato che il rapporto sul Gelli, non può essere pervenuto a sue mani che da personale dello stesso "Reparto I".

A questo punto, per affaticamento dell'imputato, si sospende l'interrogatorio e si rinvia alle ore 14,30 con avviso alle parti.....

Raffaele Giudice

Alle ore 15 si riprende l'interrogatorio, negli stessi locali alla costante presenza del difensore avv. Chiusano. Adr. "Confermo di voler rispondere".

Adr. Prendo visione della lettera 29/3/1976 a firma Spaccamonti in cui si invia una segnalazione anonima alla mia persona (allegata) e riconosco la mia calligrafia a margine.

Ugualmente riconosco la mia grafia in alto, nella copia di altro anonimo con la data di mio pugno "1/3/19875". Non capisco, se lo Spaccamonti si riferisce all'anonimo del 18/12/1975 perchè dica di avermelo consegnato a mani se invece ha dichiarato a verbale a questo G.i. che non mi informò perchè non "aveva fiducia in me e Loprete". Dovrebbe spiegare lui questa contraddizione.

Non capisco perchè non me lo inviò con rituale lettera di accompagnamento come negli altri casi.

Adr. Prendo atto di quanto riferito nel rapporto di servizio del cap. Lecca in data 16.2.1983 circa l'arrivo di raccomandata personale al Comandante Generale, riscontrata in protocollo e non rinvenuta in alcun modo nè passata all'Ufficio Operazioni. Ripeto che se l'avessi vista, l'avrei poi data al cap. Fronzoni mio aiutante di campo e non a Trisolini che trattava le questioni personali e non di servizio operative.

Adr. Aggiungo che in base alla lettera 29/3/76 si capisce che io dovrei aver ricevuto a mani un anonimo: perchè non mi è stato chiesto nulla dall'Ufficio Operazioni?

Raffaele Giudice

(segue p.v.interrogat.Giudice R. del 15/3/1983)

- 5 -

E poi se Loprete ha messo l'appunto di "parlarne" con il col. Farnè, che cosa si sono detti?

Si da atto che intervenne l'Avv. dello Stato, Bestente, in rappresentanza del Ministro delle Finanze.

Adr.

In merito alle accuse del Vissicchio, voglio confutare quanto segue, in modo specifico.

In primo luogo non è vero che io l'abbia chiamato il 4/8/1974 o comunque nei primi d'agosto; non sapevo nemmeno chi era e non vedo perchè l'avrei chiamato; è dichiarazione falsa e strumentale ai falsi seguenti. Nulla sapevo di Liggio all'epoca; lo seppi dopo. E solo perchè se ne erano risentiti i Carabinieri. Se ho detto che "non mi interessavano le indagini su Liggio", se l'ho detto, è solo perchè era cosa di cui non volevo essere informato per ragioni di segreto istruttorio; o meglio non interessava al Comandante Generale.

In merito al trasferimento di Vissicchio a Venezia, ripeto che fu fatto, su segnalazione circa pericoli dell'incolumità personale del Vissicchio del Gen. Dell'Isola che disse di aver l'accordo dell'AG. di Milano, solo per tali motivi. Se la Magistratura non fosse stata d'accordo, si sarebbe opposta.

Cosa che non avvenne.

Adr. Quanto alla questione Vitali, ripeto che l'appunto Vitali lo vidi nel maggio 1976 e non prima. Cosa che è stata confermata dal Farnè.

Adr. Quanto alle affermazioni del Vissicchio sulla vicenda "Costieri", nego di avergli mai chiesto alcunché al riguardo; in particolare sulla verifica da farsi. Io chiesi informazioni sulla verifica alla "Torresana Veneta Carni" che era in Torre di Mosto; perchè la cosa mi interessava in quanto facevo pressioni perchè "andasse a fondo". Mi colpì il nome, infatti; e poi era un problema di contrabbando di carni che mi aveva colpito, senza un motivo specifico. Era indagine che ritengo fosse stata affidata dal Comando Generale al Nucleo di Venezia.

Il problema della "Costieri" a me non interessava assolutamente; in merito al trasferimento del Vitali e dell'Alvino, può essere che si siano fatte delle pressioni nel 1975 quando già si interessava della "Costieri" perchè andasse via; ma quando io sentii dal Vitali le sue ragioni, disposi autonomamente che restasse a Venezia e Alvino andasse a Trieste. Può essere, anche se non ricordo bene, che fosse il Loprete a non voler il Vitali a Venezia, in quanto il Loprete "non poteva vedere" il Vitali. Non "gli andava a genio". Ugualmente non "poteva vedere" il Bianchi Vincenzo; il Maffei; e altri".

Adr. Il Vissicchio si rivolse a me per la promozione a Generale di brigata, che ambiva in prima valutazione; ma io gli feci presente che non potevo avere una

Luca

Vitali

Martini

(segue p.v.interrogatorio GIUDICE R. del 15/3/83-)

- 6 -

forza prevalente in commissione, dove il mio voto valeva come quello degli altri; inoltre era eccezionale la promozione in prima valutazione (avvenne solo per Oliva e Loprete, in prima battuta, nel 1974) nel Corpo. Lui allora disse che se "ne sarebbe andato" perchè aveva ottime offerte esterne, e rapporti con gli USA e con la famiglia del Presidente Carter addirittura. Lo invitai a ripensarci, ma non volle.

Adr. Conosco il Mancusi che svolse indagini su miei ordini per la questione rapimento Moro e di cui io* ho riferito alla Commissione Parlamentare ampiamente. Mi risulta che avesse rapporti preferenziali con il Loprete, perchè il Loprete aveva mantenuto contatti con tutti quelli del servizio "I". Nulla so dei rapporti tra Loprete e Acaampota; precisamente almeno. Il "II Reparto" fece Capo, per mio ordine perchè trovavo la cosa logica, al Capo del S.M. e quindi al Loprete. Dei particolari contatti del Loprete con il "servizio I" ebbi riscontro nell'episodio in cui il Loprete venne credo nel 1978 a chiedermi (sotto gestione Pizzuti Mario del II Reparto) se avevo ordinato io "indagini sul presidente ENI, dr. Mazzanti"; io cascai dalle nuvole. Lui disse che avrebbe fatto indagini e dopo un po' chiesi notizie; lui disse "niente, niente; tutto a posto" e la cosa finì lì.

Adr. In merito alle risultanze comunicate dalla A.G. Elvetica in rogatoria pervenuta a questo G.i., mi richiamo alle opposizioni formulate in sede di dibattimentale, per l'origine di essa; dichiaro comunque che la somma in questione è rientrata e che servì per la mammellattia. Prendo atto che essa è stata rinnovata da questa A.G. per i profili di diritto comune.

Vi è deposizione al Tribunale di Torino di mio figlio Francesco Giudice.

Prendo atto che il punto di contestazione comunque è la confluenza nella città di Zurigo di attività facenti capo alla mia famiglia e a quella del Loprete.

Adr. Nulla so degli affari del Loprete che ne era particolarmente geloso; la cerchia delle sue amicizie "non era quella della Guardia di Finanza" e conduceva vita a sé; lui però una volta ebbe a dirmi "Possono cercare dove vogliono; non mi troveranno mai nulla". Questo a comunicazione giudiziaria di Treviso già ricevuta.

Adr. Non sono mai stato nella tenuta di caccia dei Morelli in Parma; sono stato a Parma solo a visitare il Gruppo; non mi risulta il Loprete o lo Scibetta.

Adr. Conoscevo il gen. Misumeci dei Carabinieri; non mi risulta che conoscesse il Morelli. Non sapevo che fosse massone anche lui o della P/2 in specie.

Adr. In merito al fatto Brayda, riferito dal Denile e al collegamento con la sua venuta a Milano, dichiaro: il Brayda era al Nucleo Centrale; mi giunsero voci circa comportamenti scorretti suoi al Nucleo Centrale (non so da chi) e io dissi al Loprete che volevo trasferirlo a Milano; il Loprete fece un tentativo di proteggere il Brayda, ma vedendomi irremovibile, si adeguò. Quando poi era a Milano e fu assegnato (non so perchè) al Comando IV Gruppo,

(Handwritten signatures)

(segue p.v. interrogatorio Giudice R. del 15/3/83)

- 7 -

mi giunsero nuovamente voci di altri comportamenti sempre scorretti del Brayda; ne decisi immediatamente il trasferimento a un comando secondario, a Viterbo. Dove egli non voleva andare.

Non vi furono altri interventi del Loprete.

Adr.

La voce dei comportamenti scorretti veniva da "radio scarpa"; escludo dal Morasca; tanto meno da Lucidi che non conobbi mai.

Prendo atto che il Morasca risulta andato dal Denile per fare quel discorso; ha millantato il mio favore proprio perchè evidentemente era lui in contatto con il Brayda.

Adr. Questione Cippiani Francesco: io decisi (prendo atto nel 1975) di trasferirlo da Alessandria; peraltro mi giunse una telefonata dal Gen. Buttiglione (già Com.te del Corpo) in suo favore perchè non lo trasferissi e fu una raccomandazione assai calda e pressante; fu poi anche il Loprete ad appoggiare la cosa a favore del Cippiani.

Decisi quindi, anche per la pressione Buttiglione-Loprete e perchè il Cippiani era venuto da me "in lacrime" dicendo che per ragioni di famiglia non poteva andare via da Alessandria.

Quando poi lo trasferii a Milano, al II Gruppo (riconso la mia grafia, "vada al II Gruppo dove vi era Cavaliere" fu determinata dal fatto che mi erano giunte voci poco pulite sul Cavaliere e volli sostituirlo con il ~~terzo~~ Cippiani, ufficiale titolato di Scuola di Guerra.

Adr. Circa il motivo di mandare Cippiani, colpito da tali anonimi (il cui contenuto è molto pesante) al posto di persona come Cavaliere sospettata di illeciti:

"io non so quale fosse l'attività dei gruppi; per me era un gruppo della Legione di Milano".

Adr. Mi riesce strano il fatto che sia stato il Loprete con lettera di trasmissione in data luglio 1976, a inviare copia degli anonimi a carico del Cippiani al Billi e Spaccamonti, senza che sulla lettera ci fosse una mia sigla. Quanto al mio ordine, in dissenso con l'ufficio Personale Ufficiale, fissi di andare "al posto di Cavaliere" perchè non ritenevo che andasse al Nucleo Regionale, posto pericoloso in questa luce. Questo perchè Cavaliere era al Gruppo II Milano dal 1971 (6 anni!) -

Adr. Per quanto riferito a mio carico nel proc. 586/80 e del G.i. di Busto Arsizio, mi richiamo a quanto ho dichiarato e dichiarerò in quella sede.

L.C.S.

Anzi viene riaperto il verbale subito dopo la lettura dello stesso e prima della sottoscrizione perchè il Gen. Giudice intende precisare la seguente circostanza:

"non fu il Generale Lo Prete a farmi pressioni per non trasferire Cippiani da Alessandria ma soltanto il Gen. Lo Prete mi prannunciò la telefonata del Generale Buttiglione.

Luca

Buttiglione

Luca

Segue p.v. di interrogatorio Giudice del 15.3.83

445

- 8 -

Si da atto che l'originaria verbalizzazione è conseguenza di fraintendimento.

L.C.S.

[Handwritten signatures and notes]

Giudice


[Signature]

[Signature]

[Signature]

Consegnata copia a mano
 dell' avv. Chiusso che ne
 ha fatto istanza, con impegno
 e versamento dei diritti -

15/3/82



COPIA CONFESSIONE DEL TRIBUNALE
 Torino, li 19.03.1983
 Il Cancelliere

[Handwritten signature]

RISERVATISSIMO



484

COMANDO ZONA LOMBARDA (II) DELLA GUARDIA DI FINANZA

N. 330/S.I./2135 di prot.

Milano, il 24 dicembre 1975

Risposta al foglio n. dal All. n. VIII

OGGETTO: Esposto anonimo.

Al Signor colonnello
Nicolino ACCARIA
 Comandante Nucleo Reg. pt Guardia Finanza =MILANO

- *****
1. La presente trattazione si connette alla zonale numero 5/S.I. in data 25 gennaio 1975, nonché al radiomessaggio n.4897/R-229 datato 8 marzo 1975 del Comando Generale ed a quello n.348/S.I./2135 in data 18 dicembre 1975, del Signor Generale di Divisione Ispettore per l'Italia Settentrionale.
 2. Pervenuto dal Signor Generale di Divisione Ispettore (Foglio n.349/S.I./2135 in data 20 dicembre 1975) trasmesso il seguente carteggio:
 - esposto anonimo senza data, risultante rimesso alle vie postali il 17 dicembre 1975 (all.n.1 in fotocopia);
 - prospetto di raffronto di imprese operanti nel settore petrolifero, evocate nella precedente e nell'attuale lettera anonima (all.n.2 in fotocopia);
 - pro-memoria datato 20 novembre 1975 a fonte del Signor Comandante del Nucleo Regionale pt di Venezia (all.n.3 in fotocopia).
 3. Incentivo nella S.V. ogni connesso adempimento, secondo indicazione enunciata dal Signor Generale di Divisione Ispettore.

In conseguenza V.S., interessando all'uso anche i reparti di investita competenza territoriale, vorrà:

- disporre l'effettuazione di saltuari ripetuti controlli presso i depositi Sif e liberi delle imprese segnalate;

1627/81
 25.12.75
 [Signature]

/.

CONFIDENTISSIMO

- 2 -

- b)- comunicare negli indugi, con cortese urgenza la situazione aggiornata relativa ai soggetti indicati nell'esposto, che siano stati già verificati o per i quali siano in corso operazioni di controllo;
- c)- svolgere riservate indagini sul conto degli ufficiali citati dall'anonimo ("i due comandanti della divisione petroli del nucleo tributario di Milano". Per quanto attiene al capitolo di addebito elevato dall'anonimo a carico di "un certo Cavaliere" interesserò con separata trattazione il Signor Comandante della 3^a Legione);
- d)- prendere e intrattenere tempestive opportune intese col Nucleo Regionale pt di Venezia, in merito alla materia operativa indotta nel pro-memoranda succitato;
- e)- trasmettere a questa Zona, appena possibile, una relazione su quanto fatto ed accertato, in quadruplica esemplare.

4. Con pratica a parte chiederò ai Signori Comandanti delle Legioni di Como e Milano quanto fatto, per le cure dei rispettivi reparti, a riguardo delle imprese indicate nell'esposto anonimo del gennaio u.s., coincidente, nei soggetti soggiacenti alla Loro competenza operativa, con le scritture delativo unite alla presente, anche per corrispondere alle richieste del Comando Generale, del Signor Generale di Divisione Ispettore e di questa Zona, citate in premessa.

A tali Comandanti di Corpo ri chiederò altresì il rilevamento delle emissioni di certificati di provenienza posti in essere dai r rispettivi reparti territoriali e legittimazione di trasporti di prodotti petroliferi nel corrente anno ovvero nell'ultimo semestre, in relazione alla materiale esistenza presso i reparti interessati delle matrici dei documenti suddetti.

IL COMANDANTE DELLA ZONA
-gen. b. Arturo Dell'Isola-

Copia consegnata all'Ufficio
Giuridico - 15/11/1963


110 1-1-55


MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZA MILANO
DIREZIONE GENERALE FINANZA ROMA

... di egregi destinatari per denunciare ancora una volta l'in-
 ... del contrabbando petrolifero in Milano e Lombardia con
 ... che riuscirete a stroncarlo. Se questo non sarà fatto si ri-
 ... carabinieri per i quali teniamo a disposizione
 ... denunciando quindi anche la vostra complicità, inviamo
 ... i vostri dipendenti. Dicevamo che il contrabbando (un insula-
 ... che mette nella impossibilità ditte serie condotte da persone
 ... spartire con certe cosche mafiose (delle quali parlare so-
 ... del reato commesso intrapreso da generazioni, per la stabile con-
 ... causa del contrabbando. E' chiaro che da noi il petrolio
 ... "il nero": l'abbandono del mercato italiano da parte della Shell
 ... compagnie che le seguiranno dovrebbe insegnare qualcosa
 ... imprenditore non vuole rubare (quando i concorrenti appropriati
 ... e rubano tutto) deve chiudere. Però prima di arrivare
 ... imprenditore giocherà tutte le carte di cui dispone. In taluno
 ... almeno due gruppi mafiosi che contrabbando es-
 ... di tonnellate fra gasolio, benzina e olio lubrificante.
 ... a Massoli (padrone della Bitumoil di Vimante) a Giuseppe
 ... ufficiali della Finanza che possiedono con il Massoli e con i
 ... la SIPLAR di Aurino (grande deposito per prodotti schiavi
 ... la Santagata Petroli di Lecco (deposito libro) la Santagata di
 ... (grande deposito di prodotti schiavi) la Costioni (deposito di
 ... con uno studio in Milano galleria de Spazi (deposito di
 ... ha rilevato il deposito già della Nova Petroli di Cologne (de-
 ... costituendovi una nuova ditta la quale ha ottenuto la licen-
 ... Ufficio Tecnico grazie all'influenza del Giusti presso i due coman-
 ... della divisione petroli del Nucleo Tributario di Milano (i nomi li cono-
 ... a controllare). Un altro gruppo, alleato col primo, fa capo a
 ... (che possiede la IFI di Treviso, deposito di prodotti schiavi
 ... di Milano, la Acqa di Garbagnate, la Auripetroli di
 ... Verigo, la Europetroli di Novara, la Petroliordi di
 ... (o Saracollari?) Questi signori continuano a fare
 ... con la copertura della Finanza, esercitata dai due signori
 ... dietro lauti compensi. Anche la Finanza di Paolo
 ... Comandante, comandata da un certo Cavaliere copre il contrabbando
 ... a ditte che non movimentano alcun quantitativo di
 ... perché i documenti stessi sono destinati a coprire il con-
 ... viene fatto dalla Bitumoil Saplar Ifi e Santagata. Il sistema
 ... a tutti. I depositi per prodotti schiavi d'imposta
 ... di avere denaturato il gasolio per il riscaldamento (quindi
 ... denaturazioni con la copertura dei funzionari dell'ufficio
 ... della Finanza colà di vigilanza) per cui pagano una tassa
 ... In effetti non hanno denaturato un bel niente e così viene
 ... cui andrebbe pagata la tassa di 1.60 il chilo) transport
 ... senza certificato (per il viaggio viene usato un certifi-
 ... a consegna avvenuta) e rilasciano un certificato
 ... (documento fittizio) indirizzato a ditta diversa

402

mandate a finire il gasolio bianco. La ditta che riceve
 il gasolio bianco (la Garlate, la Acca, la Catanese Teodora, la
 Logam, ecc.) lo smonta, comparando un certificato di
 gasolio bianco (che viene rilasciato come si è detto anche dalla
 Logam, ecc. di ditte). Le ditte che ricevono i certificati
 di gasolio denaturato (la Bonfi Gardelli di Casinello Balbano,
 l'Eni, l'Allogna Monnese recentemente acquistata, la Triboil di
 S. Giovanni, ecc. di altre) rilasciano a loro volta altri certificati
 per la vendita, mai avvenuta, del gasolio rosso, mai acquistato.
 Si sa che con l'assicurazione DI NON FARE che viene data ai gruppi
 dei comandanti della divisione petroli del Nucleo Tributario, viene
 data dal Cavaliere. Non è vero? E allora andate a veder
 il gasolio che appare venduto alla ditte sopra dette e pare
 che il Cavaliere non si è fatto e non si fa un controllo del
 gasolio che viene dato al consumatore l'itinerario del gasolio
 che viene dato dalla Siglar dalla Ifi e dalla Santa Maria? E'
 accettato in finanza e d'accordo ed al servizio dei contrabbattitori
 di Roma. Per gli stessi motivi perché non si guarda a monte
 le ditte che rilasciano o che chiedono il rilascio alla Finanza? Cer-
 cando la provenienza del gasolio bianco e olio lubrificante: guardandoci
 attorno che alla fine del monte non c'è nessuna ditta. E allora da do-
 v'è venuto il prodotto? Ancora semplice: dalla Bitumoil, dalla Ifi, ecc.
 che viene alla Garlate ed alla Logam di Crema (altra ditta del grup-
 po Logam di Facetti e controllate fino alla fonte da dove vengono la
 Bitumoil e l'olio lubrificante: che non vengono che una prima ditta, una seconda
 che il Cavaliere abbinato ragione non provengono dalla Siglar dalla
 Santa Maria? Perché non è stato fatto? Domandatelo ai due comandanti del
 Nucleo Tributario!!! Concludendo non possiamo permettere il
 persistere di una situazione del genere: tutti abbiamo bisogno di lavorare
 e di avere una provvisione!!! Se non ci pensate voi a fare piazza pulita
 di questo gasolio che ci penseremo noi rivolgendoci ai non compromessi!
 spiali saluti




 I. C.

22 Anziana

448

[Stampa circolare illeggibile]

... di ...
... (MI)
...
... di ...
... (MI)
...
... di ...
... (MI)
... di ...
... (MI)
... di ...
... (MI)
... di ...
... (MI)
... di ...
... (MI)
... di ...
... (MI)
... di ...
... (MI)
... di ...
... (MI)
... di ...
... (MI)
... di ...
... (MI)
... di ...
... (MI)

- BRUNICOLO - VIGEVANO (BI)
- SIRIAR di Aurino (Asluno?) (BI)
- BARBAGARA di Vignate
- GARBATELLI BEVIONI di Ippica (CO)
- COSTIERI ALTO ADRIATICO di Monghera (VL) che assorbe la Nuova Patroli di Colegno Monzese (MI)
- GIANNINI Saverio
- TRI di Trecate (SO)
- ABBA di Carabate (e S. S. ...)
- PENNOLEND di Maggio (MI)
- TRINOCALOR (e non PENNOLEND) di Roggiano (MI)
- BATTI Gardelli di Ciniselle Balsamo (MI)
- FRIOLE di Sesto S. Giovanni (MI)
- EUROPEISCHI
- LOGANI di Crema (CR)



Torino, li 19 Maggio 1963

Il Capo Ufficio

[Firma]

RISERVATA PERSONALE



009203 - 7 MAR 76
CLAS.

ISPETTORATO DELLA GUARDIA DI FINANZA PER L'ITALIA SETTENTRIONALE

Prot. n. 1033/R/2135

Milano, li 29 MAR. 1976

Risposta al foglio n.

del

Allegati n. 1

SCARICATO

5

OGGETTO: Esposto anonimo.

AL GENERALE DI CORPO D'ARMATA RAFFAELE GIUDICE
COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

= R U M A =

Allegata alla presente invio la copia fotostatica di una segnalazione anonima pervenuta, pure in copia fotostatica, al Comandante della Zona Ligure (I).


L'oggetto dell'anonima è identico a quello di analoga segnalazione copia della quale è stata da me consegnata a V.S. nel mese di dicembre dello scorso anno.

Ho concesso incarico al Nucleo Regionale pt di Milano di svolgere gli accertamenti, con particolare riguardo alle accuse che vengono mosse nei confronti di chi appartenenti al Corpo.

IL GENERALE DI DIVISIONE ISPETTORE
- Pietro Staccamonti

P. Staccamonti

RISERVATA PERSONALE



Il Com.

... che V. V. intervenga opportunamente per poter...
 ... del cosiddetto gasolio "rosso" per riscaldamento, che costi-
 ... riportate, anzi irridendolo, nonostante il tentativo di strar-
 ... del T. U. del ministero delle Finanze dell'ottobre scorso, che crede,
 ... avere ingenuo, che i suoi funzionari cerchino di applicarlo, mentre
 ... organizzazione s'ha di loro le trame per spillare più quattrini che
 ... avere un "colloquio" con un funzionario dell'UTIF di Milano
 ... della banda che impera in seno all'ufficio, ma che del resto tutto
 ... i nomi. Questo prodotto petrolifero che paga base seime imposte
 ... dovrebbe venir adulterato e colorato in rosso per essere
 ... uso specifico di riscaldamento, invece con la connivenza di
 ... infedeli e corrotti non lo viene affatto e viene destinato alla
 ... ancora con il suo colore originale come proviene a questi
 ... è poi come deve essere fiscalmente il gasolio destinato alla
 ... di altra documentazione falsa di certificati di
 ... 16, viene esitato sul mercato speculando su una differenza
 ... a dire circa oltre 2 milioni e mezzo di lire per autocei-
 ... truffa continuata da anni all'erario di centinaia di milioni
 ... sembra tutto questo inverosimile, ma è così.
 ... denunciare che compiono questo contrabbando la seguente

- S. ITALIA (Saretta)
- S. BA (Bardelli) con le varie colleganze di vari suoi depositi
- S. A. (Larino) " " " " " " " "
- S. P. (ancora Bardelli)

SCHEDATA - EDIC

... (Santagata) Il Nucleo P.T.I. potrà rispondere che all'ultimo con-
 ... pochi mesi fa tutto era perfetto o quasi: gli si chieda
 ... giustificare una mancanza nel deposito accantora quello
 ... SIP, e cioè il cosiddetto Nazionale, di circa 500 tonn. di gasolio
 ... quantitativo che sarebbe stato passato con metodi
 ... (ma sempre d'accordo coi funzionari) nella stessa giornata, appena
 ... il gasolio per uso riscaldamento, e nel frattempo il prodotto
 ... deposito nazionale, cioè senza alcun controllo permanente, viene
 ... con le autocisterne ai commercianti ricettatori. Con un esborso di
 ... la Finanza chiuse gli occhi e controllò quanto venne accordato
 ... Saretta, rientrato precipitosamente dalle vacanze alle Hawaii, compe-
 ... ditte compratrici (sulla carta!) del gasolio "rosso" che
 ... uscire regolarmente dal deposito doganale vigilato! Infatti
 ... controllo a queste comporterebbe la sgradita sorpresa di constata-
 ... il gasolio "rosso" viene spedito ad indirizzi fasulli ed a ditte
 ... "pozzini") che chiudono inaspettamente ogni sei mesi, massimo
 ... finanziario: poi chi si è visto, si è visto, dato che queste ditte
 ... da lire 8/10 al kg. per il gasolio rosso preso in carico, ma
 ... Dal resto è nei poteri della Magistratura interrogare gli auto-
 ... le autocisterne (che dovevano (meglio: strebbero dovute) carica-
 ... il rosso, il cui nome, compreso il trasportatore, risulta dai documenti in
 ... ditte, e che dovrebbero trovarsi all'Utif se qualcuno, intanto,
 ... pensato di distruggere il tutto.

Il resto queste sono le tariffe pagate dai petrolieri contabbandando
 L. 2.00 al kg al funzionario Utif incaricato del controllo fiscale del dis-
 tributo SIF per ogni kg di gasolio che non viene colorato né adulterato;
 altrettanto viene corrisposto al funzionario di grado diverso (come prescri-
 vo la legge!) generalmente superiore (chiamato capo-ripartizione)

- dai 10 milioni e più al mese ^{DA} ~~per~~ ciascun titolare di ditta al Dirigente
 Superiore ing. De Nile perché vada a disturbare con controlli inopportuni
 e fatta a tempo indeterminato (o quasi: minime durano un anno!) funzionari
 adatti, quali RICCIO, COLTROGUERRA, CITTARELLI, BOZZHINO, MANFREDONIA, PERRARO,
 TOLLONE, INTAGLIATA, ^{CON} ~~di~~ altri. Di questi basterebbe controllare il loro
 tenore di vita, con ville, lussuosissime case, varie auto, conti in Svizzera,
 per rendersi conto quale marcio si è infilzato in questi Utif che devono
 loro dire gli interessi dell'Amministrazione Finanziaria.

Se si tiene conto che giornalmente da queste ditte vengono "altri" ^{di} ~~di~~
 benzina circa (ad oltre) 2.000 tonnellate di gasolio che prende il nome di
 stinazione senza pagare dogana, il conto è presto fatto e si capisce che
 il posto di capo dell'Utif di Milano era così ambito e combattuto, che
 consegnato a chi di competenza oltre mezzo miliardo dal De Nile, ^{che}
 a chi gliela imprestò a suo tempo.

Partecipava a questo traffico, proteggendone le mene, il colon. CAVALIERI il
 Comandante di via Valtellina ed il col. VICONI Comandante la compagnia
 del Nucleo P.F.I. che divorano a tutto spiano, infatti nonostante le prece-
 denti lettere di avvertimento spedite a loro, si venne dopo a conoscenza
 che costoro provvedevano ad avvertire gli interessati di quanto veniva
 scritto a loro carico, cosicché i SIF stavano qualche giorno fermi e poi
 riprendevano più di prima per recuperare il tempo perduto; avvertendo altri
 si delle eventuali irruzioni di qualche organo di controllo, blocchi stradali,
 telefoni sotto controllo, eccetera. ecc. Vorremmo solo suggerire che per
 sconfiggere questa gang sarebbero sufficienti i Carabinieri e i Magistrali
 cosiddetti d'assalto, perché in maniera diversa tutto continuerebbe come
 finora è continuato, alla faccia dei commercianti onesti per i quali non vi
 è gasolio da riscaldamento, dato che le raffinerie e le multinazionali, da
 cui proviene il gasolio bianco Sif, chiedono oltre Lira 15 al kg in più,
 essendo perfettamente a conoscenza che i depositi SIF possono pagare qualun-
 que prezzo, compiaciuti pure esse per il contabbando del gasolio sottratto
 a legittimi usi, dicendo a chi lo richiede, ed è per la gente che si deve
 scaldare, che non ce ne è se il Governo non aumenta i prezzi!

*richiesta fin' avvisata
 dell' Ufficio I.S.*

datarsi comunicazioni

di 5/7/76



450

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

T. G. Frini

F. Frini

SP - 5.4.76
- 120/000 CSO
5.11.76

- F. Frini
- 120/000 CSO
5.11.76



SEGRETERIA AL PRESIDENTE
19 MAR 1976

[Handwritten signature]

MINISTRO DEL TESORO
E DELLE FINANZE

4897-R 1993
SCARISATO 4-3-75

TO
Mariano
Antonio
le 11/7/75

p.c. al GENERALE DI CORPO D'ARMATA


COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
VIA S. PIETRO, 178

Non siamo tanto ingenui da credere che la lettera precedente risolvesse il problema per il quale è stata scritta, ma l'astensione doveva almeno restituirci la copia. Invece la copia è finita in mano a tutte le persone responsabili che fossero iniziate le verifiche. Noi pensiamo che il partito d'ufficio sia una cosa seria, solo sussistendo un rapporto di garanzia, di cui noi siamo certi, è potuto essere svelato. Nella precedente informazione è stato detto dell'accordo: UTIF - GUARDIA DI FINANZA - MINISTRO, e questa sopra ne è la conferma. E' chiaro a questo punto che sia la G.d.F. che l'UTIF non hanno nessun interesse di rinunciare ad una fonte di guadagno così rilevante. CN. MINISTRO un ufficiale superiore addetto agli uffici generali in servizio a Milano in un solo anno o poco più ha intascato circa 200 milioni. Sembra incredibile ma vero. E' altrettanto vero che se gli organi preposti avessero seguito le istruzioni contenute nella precedente lettera (che qui alleghiamo) i risultati già li avremmo scritti e i depositi UTIF sarebbero già stati tutti chiusi con relative conseguenze. Il MINISTRO, poiché al suo dicastero ha la giurisdizione sugli UTIF, tenga sotto controllo l'ufficio di Milano perchè il capo, arrivato così in alto con tanto benemerito, pare abbia iniziato bene il suo operato. I depositi UTIF sono sotto il diretto controllo dell'UTIF. Insistiamo sul nominativo "Barbelli" che ha tanto di essere uno dei pochi ad essersi accordato con l'UTIF di Milano per poter agire indisturbato. A dimostrazione di quanto sopra esposto è certo che il Barbelli continua impassibile il suo contrabbando. E' certo che il nostro discorso è fatto a livello di persone responsabili (e che se non un ministro di Stato, della Sua capacità e correttezza) e pertanto confidiamo che i controlli vengano fatti come si deve. Così facendo i risultati li dovremo sentire a brevissima scadenza. Avviciniamoci al momento che per un nobile stato di cose attuali potremmo nostro malgrado orientarci in un modo che risulterà sicuramente spicciolate per gli interessati. Siamo decisi ad arrivare in fondo della questione, ed anche quando faremo informazioni alla stampa fornendo naturalmente nome e cognome degli operatori, delle persone in divisa ed in borghese e che sono interessate a far continuare questo illecito traffico quanto più nel tempo per tutti loro. Saggiamente che i giornali a cui verranno riferite le nostre informazioni corroborate naturalmente da prove e testimonianze, saranno felicemente interessati a creare un nuovo scandalo e pubblicare integralmente queste notizie allegando notevoli commenti in merito. Aggiungiamo che alcuni,

45A

Giornalisti di nostra conoscenza attendono da noi queste notizie che noi
potremo tra una decina di giorni se questa lettera non avrà esito positiv
mente conosciuto che è a ll'orientamento di questo ministero eliminare
i benefici III, così facendo è automaticamente eliminato il 95 del contrab
bando.

Come si.



COPIA CONFERITA ALL'IGNORANTE
Torino, li 19/11/1983

Il Cancelliere




455

VII. CO. GENERALE DI CORPO D'ARMATA
SOLMATE GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
VI. MILIA, 178



CCTCO R. O. L. A.

COPIA CERTIFICATA
Torino, li 19. 10. 1983



Il Cancelliere
[Signature]

456



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

OGGETTO: Proc. Pen. n.349/81 RGI a carico di
Giudice Raffaele ed altri.



Protoc. N. Torino, li 15.3.1983 19

Allegati N. Risposta al foglio N.

AL G.I. dr. Aldo Cuva S E D E


Ai sensi dell'art. 165/bis C.P.P. tra
smetto p.v. di interrogatorio redatto in
data odierna nei confronti di Giudice Raf
raele.

IL G.I. dr. Mario Vaudano



COPIA COMMUNICATA ALL'UFFICIO
Torino, li 19 LUG 1983

Il Cancelliere




235

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

- Gruppo Sezioni Speciali -

23153/VI/IV/262

Prot. n. _____ Allegati n. _____

Aut. n. 586/80 e n. 38/83 del 22.4.1983

Roma, il _____

- 2 MAG. 1983

OGGETTO: Procedimento penale contro Sereno FREATO.

COMMISSIONE DI INCHIESTA
SULLA CORRUZIONE

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE
- Ufficio Istruzione -

TORINO

(alla cortese attenzione del G.I. - Dr. Aldo CUVA)

000602

RISERVATO

1. In esecuzione delle disposizioni impartite dalla S.V. con fono n° 586/80 del 22.4.1983, in pari data, militari di questo Comando si sono recati presso la Segreteria dell'on. Aldo MORO, sita in Roma, Via Savoia n° 88 per eseguirvi una perquisizione domiciliare.

In seguito al vano sopralluogo eseguito all'indirizzo suddetto e come da disposizioni impartite sia verbalmente che con fono n° 38/83 R.G.I. del 22.4.1983 dalla S.V., la perquisizione è stata estesa all'abitazione del Dr. Nicola RANA, sita in Roma, Via R. Giovagnoli n° 25, già segretario dell'on. Aldo MORO.

Ivi giunti alle ore 20,30 del 22.4.1983, i militari operanti constatavano che la prefata abitazione risultava chiusa, quindi provvelevano al piantonamento nella stessa in attesa che l'interessato facesse rientro.

Alle ore 03,00 del 23.4.1983, faceva rientro il Dr. Nicola RANA al quale i militari operanti notificavano l'ordine di perquisizione dando quindi inizio alle operazioni di p.g.. (allegato n° 1).

s e g u e

alt delle segreteria sono rimasti negli uffici in via Savoia 88, la cui attuale disposizione è...

2931

- 2° foglio -

Allo stesso veniva notificato l'atto di citazione a comparire avanti la S.V. all'ora e nel giorno in esso indicati. (allegato n° 2)

2. In seguito alle dichiarazioni spontaneamente rese dal citato Dr. RANA, militari di questo Nucleo Centrale pt si recavano in Via Savoia n° 88, sede dell'ufficio di segreteria dell'on. Aldo MORO, già affidato al Dr. Nicola RANA.

Poichè lo stesso risultava chiuso si provvedeva al suo allontanamento in attesa della stessa venissera aperta.

Alle ore 14,30 dello stesso giorno 26.4.1983, si presentava il Dr. Giovanni MORO (figlio dell'on. Aldo MORO), al quale veniva notificato copia del suddetto decreto di perquisizione dando inizio quindi alle operazioni di p.g..


Per i motivi riferiti verbalmente alla S.V. e come da disposizioni impartite le operazioni di p.g. sono di fatto concluse, anche se la documentazione reperita, ed esaminata è tuttora assicurata in loco mediante sigilli apposti dagli ufficiali di p.g. precedenti. (allegato n° 3)

3. In data 26.4.1983, operazioni di p.g. durante, venivano escusse sommarie informazioni testimoniali dalla signora Maria Luisa CASTELLI, già collaboratrice presso la suddetta segreteria, e dal signor Piero TICCONI a suo tempo collaboratore dell'on. Aldo MORO. (allegati n° 4 e n° 5)

In data 28.4.1983, militari dipendenti, procedevano alla notifica di inviti a comparire nei confronti dei suddetti e del Dr. Giovanni MORO. (allegati n° 6, n° 7 e n° 8)

Analogo invito veniva notificato; in data 29 c.m., alla signora Eleonora MORO. (allegato n° 9)

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
(Col. t. SG Pierluigi Meccariello)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, li 19 LUG. 1983

Il Cancelliere

all'ufficio segreteria sono rimasti in via Savoia 88, la cui attuale disposizione

Ali. 4-01 3
232



NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

Gruppo - Sezione Speciali

PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONE DOMICILIARE ~~IN S/AVVERTO~~

L'anno 1983, addi 23 del mese di aprile in Roma, presso l'ambasciata del Dott. RANA Nicola - via Giugoniana 25/B i sottoscritti ufficiali di p.g. e p.t.:

Pol. CERIELLO Giulio Brig. ARBORIZIO Nicola
M. P. POMA Mario

in RM

procedono alla compilazione del presente atto per far risultare che in data 23.4.1983, in esecuzione del motivato decreto n. 580/80 del 22.4.1983 emesso dal Dr. Aldo Cusi G. Tribunale Torino si sono recati in via Giugoniana n. 25 per perquisire il domicilio e relative pertinenze di: RANA Nicola nato il 12.12.1934 - residente a Roma via Raffaele Giugoniana 25/B int. 25/

Presentatisi alle ore 03 al sig. RANA Nicola documento di riconoscimento Terr. Ferr. n. 1492444/223.12.7 mediante esibizione delle rispettive tessere personali di riconoscimento, i verbalizzanti hanno manifestato lo scopo del loro intervento, notificando copia del suddetto decreto di autorizzazione ad effettuare la perquisizione.

Il sig. RANA Nicola, avvertito della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia immediatamente disponibile o da altra persona presente sul posto, dichiara: ~~non intendere farsi assistere da alcun legale~~. Si rappresenta che all'atto dell'intervento sono presenti nella abitazione: nessuno oltre l'interessato.

Spec. Min. Giu. 1983

I verbalizzanti, alla presenza e con la continua assistenza del Dott. RANA Nicola e del ~~_____~~ hanno eseguito la perquisizione dei locali ~~di cucina/corridoio, studio/camera da letto/ripostigli/vestibolo ediletta~~ e dell'autovettura A/12 Targa Roma V82459 intestata al Dott. RANA Nicola. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti: non è stata rinvenuta documentazione di cui si procederà al sequestro che precede - Il Dott. Poma, spontaneamente dichiarò di aver lavorato in passato via Savoia su Roma all'indomani del sequestro del'ufficio loro in ^{seque} l'impresaria e ferocemente, richieste della signora Moro. E' intanto tutte le carte e gli atti della segreteria sono rimasti negli uffici in via Savoia 88, la cui attuale disponibilità non

senza p.v. di perquisizione domiciliare ~~in~~ redatto in data 23.4.1983 nei confronti di RINA Neda - via

Bufface Giampaolo 15/B

933

- 2° foglio -

per me che Det. Giovanni Moro - Ho che quel momento non ho avuto mai alcun rapporto né con l'ufficiale né con la signora Moro -

Le predette cose, ai sensi dell'art. 222 C.P.P., vengono sottoposte a sequestro.

Ai sensi dell'art. 171 C.P.P., il sig. _____ dichiara di eleggere domicilio in _____

L'operazione è stata condotta a termine alle ore 05,30 del 23.4.1983

Si da atto che non sono stati arrecati danni alle persone ed alle cose e che nulla è stato asportato ~~ed sequestrato~~

Fatto, letto e confermato in data e luogo come sopra, viene sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.

I VERBALIZZANTI


LEGALE

LA PARTE

*V. Col. Gallucci
M. Neri
P. Anonimo N. 10*

/

R. Zanetti



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
19 Lug. 1983
Il Cancelliere

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
Gruppo Sezioni Speciali - 4^a Sezione

234

Terrera Ministero P.I.
n° 1792744 rilasciata
il 3.12.1977 a Roma

ATTO DI CITAZIONE

Al Signor
RANA NICOLA
via Giuganone 25/B
a Roma - Via Giuganone
a Roma - Via Giuganone
25/B

Per ordine del Giudice Istruttore presso il Tribunale di
Torino, dr. Aldo CHIVA
la S.V. dovrà presentarsi il giorno 27.4.1983
alle ore 09.30 avanti il predetto Magistrato negli Uf-
fici del Tribunale di Torino, Via Tasso n.1
- piano 3° stanza n. -, per essere sentito in
qualità di teste.

Qualora la S.V, non dovesse presentarsi nel luogo, giorno
ed ora stabiliti, si procederà all'accompagnamento coatti-
vo.

Roma, li 22.4.1983

IL COMANDANTE DELLA 4^a SEZ. SPEC.
TCCO. GIUSEPPE CERCIELLO

RELATA DI NOTIFICA

(ore 03.15)

L'anno 1983, addì 23 del mese di aprile
in Roma Via R. Giuganone n. 25/B, il sotto-
scritto ufficiale di p.g. attesta di aver notificato il
presente invito nelle mani di Rana Nicola nato a
Minervino Murge (TA) il 10 febbraio 1931.
Circa eventuali, legittimi, impedimenti il predetto dichia-
ra: nessun impedimento

IL RICEVENTE

L'UFFICIALE DI P.G.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, li 19 LUG. 1983

Il Cancelliere

44.4.3

NUCLEO CENTRALE POLIZIATRIIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Gruppo Sezioni Speciali -

X 6

PROCESSO VERBALE DI PERQUISIZIONE DOMICILIARE E SEQUESTRO 235

L'anno 1983, addì 23 del mese di aprile, in Roma, presso l'abitazione del dott. Giovanni MORO sita in via Savoia nr. 88, i sottoscritti ufficiali di p.g. Ten.Col. Giuseppe CERCIELLO, Cap. Giovanni SALESE, brigg. Francesco RINALDO, Giuseppe PEZZOLLE, Franco MISASTI e v.brig. Calogero LA ZARA appartenenti al Comando suddetto - procedono alla compilazione del presente atto per far risultare che in data odierna in esecuzione del motivato decreto nr. 586/80 e nr. 38/83 entrambi del 22.4.83 emessi dal G.I. del Tribunale di Torino - dr. Aldo CUVA - si sono recati al suddetto indirizzo per perquisire i locali ove aveva sede l'ufficio di segreteria dell'On. Aldo MORO affidato al dott. RANA Nicola. - - - - -

Ivi giunti, alle ore 14,30, si sono presentati al dott. Giovanni MORO, nato a Roma il 22.2. 1958 ed ivi residente in via del Forte Trionfale nr. 79 - Identificato a Mezzo C.I. nr. 51878704 rilasciata dal comune di Roma il 15.9.1981 -, al quale hanno manifestato lo scopo del loro intervento notificando copia del suddetto decreto mediante consegna dello stesso nelle mani di esso dott. Giovanni MORO. - - - - -

Il dott. Giovanni MORO, avvertito della facoltà di farsi assistere da persona o legale di fiducia dichiara: "mi trovo in questi locali perchè ne sono divenuto proprietario per acquisto fattone lo scorso marzo. E da subito dopo l'acquisto mi sono trasferito da via di Forte Trionfale ove ho tutt'ora la residenza anagrafica ed ove prima abitavo. Per quanto serve sono qui con me presenti e quindi assistono mio cognato ing. Lionello CAIATI ed il mio amico avv. Franco CAROLEO". - - - - -

I verbalizzanti, alla presenza e con la continua assistenza del dott. Giovanni MORO e delle suddette persone hanno ^{iniziato} ~~cominciato~~ la perquisizione nell'appartamento composto di nr. 15 locali compresi accessori, bagni, ingressi, corridoi e cantina. Perquisiti nr. 10 locali, è stato rinvenuto quanto descritto nell'allegato elenco che fa parte integrante del presente atto. A questo punto, sia per il protrarsi delle operazioni iniziate questa mattina alle ore 8,30 con il piantonamento dell'appartamento in questione in attesa che giungesse chi avesse titolo ad accedere nell'abitazione, sia per la constatata impossibilità di rintracciare immediatamente il personale a suo tempo impiegato nella segreteria dell'On. Aldo MORO e quindi in grado di fornire chiarimenti circa l'organizzazione del complesso e consistente archivio, sentito in proposito il G.I. dr. Aldo CUVA,

[Handwritten signature]

17

segue p.v; di perquisizione domiciliare e sequestro redatto in data 23/4/83 nei confronti di Giovanni MORO in via Savoia 88 -Roma-
- foglio nr. 2 -

236

- i verbalizzanti sospendono le operazioni e procedono quindi alla apposizione dei suggelli nel seguente modo: - - - - -
- fascette di carta vergatina recanti il timbro d'ufficio e le firme di almeno due dei verbalizzanti numerate dal nr. 1 al nr.3 applicate sugli armadi metallici; nr. 4 sulla finestra e nr. 5 sulla porta della stanza adibita ad archivio con gli armadi blindati;
 - fascette come sopra, nr. 6 e 7 applicate sugli altrettanti armadi blindati e nr. 8 sulla porta dello stanzino sito nel corridoio;
 - fascette come sopra, nr. 9 e 10 applicate sulle rispettive finestre della stanza adibita ad archivio la cui porta è stata sigillata mediante l'apposizione di nr. 1 piombo schiacciato con la tenaglia del Comando Nucleo Centrale pt nr. 10;
 - fascette come sopra, nr. 11 applicata sulla porta interna della cantina e nr. 12 applicata sulla finestra della citata cantina;
 - fascette come sopra, nr. 13 e 14 applicate rispettivamente sulla finestra e sulla porta della stanza-adibita a custodia schedario.

Si dà atto che la documentazione riportata nell'elenco allegato al presente atto viene posta sotto sequestro per essere messa a disposizione del magistrato inquirente. - - - - -

Si dà atto altresì che alle ore 20,00 il mar.ord. Mario PODDA lascia va i locali sopracitati interrompendo il servizio. - - - - -

L'operazione è stata condotta a termine alle ore 22,40 di oggi.

Si dà atto che nel corso della perquisizione non sono stati arrecati danni a persone o cose e che null'altro è stato asportato ad eccezione della documentazione posta sotto sequestro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra il presente atto viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte alla quale se ne rilascia copia.-

I VERBALIZZANTI
[Handwritten signatures]


LA PARTE
[Handwritten signature]

Seduta stante si riapre il presente atto per far constare che la documentazione contenuta nei locali e negli armadi posti sotto suggello viene lasciata in giudiziale gratuita custodia al dott. Giovanni MORO, al quale vengono ricordate le norme che regolano la conservazione dei suggelli. Si precisa altresì che il dott. MORO ne accetta la custodia.-

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra il presente atto viene confermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI
[Handwritten signatures]

LA PARTE
[Handwritten signature]



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Torino, li 19 LUG. 1983

Il Cancelliere

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
Gruppo Sezioni Speciali - 1^a Sezione

232

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA IN DATA 23.4.83

PRESSO nei locali di via Savoia n. 88

IN ESECUZIONE del decreto n. 586/80 e 38/83, entrambi del
22.4.83, emessi dal G.I. del Tribunale di Torino dott. Aldo
CUVA;

- 1) Verbale di consegna, in copia manoscritta e in copia dattiloscritta, dell'archivio dell'on. Aldo MORO al Direttore della Fondazione Aldo Moro in data 12.10.78, archivio a carattere personale consistente in 5 armadi blindati, di cui 4 con chiavi;
- 2) Lettera del dott. Sereno FREATO datata 20.7.79, di dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa;
- 3) n. 2 lettere indirizzate al Cav. Bruno MUSCELLI, inviate dalla Fondazione Aldo Moro in data 17.11.79 e 11.12.79 e ritornate al mittente per compiuta giacenza; e tutt'ora chiuse;
- 4) bozza di verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Aldo Moro del 25.11.78;
- 5) Copia dell'atto costitutivo della Fondazione Aldo Moro del notaio Pietro Carusi di Roma;
- 6) Bozza di verbale in copia della seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa del 20.3.79;
- 7) Atto di citazione del Tribunale di Roma in fotocopia recante timbro dello studio dell'avv. Alberto DEL MORO di Roma;
- 8) Ordinanza del Tribunale civile di Roma, sez. III, in fotocopia, proc. 15326/80 del 7.1.82.

La documentazione sopracitata viene sottoposta a sequestro tutta in fotocopia.

Il presente elenco fa parte integrante del p.v. di perquisizione e sequestro redatto in pari data nei ~~conoscimenti~~ locali dell'appartamento di via Savoia n. 88 di proprietà del present dott. Giovanni MORO.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte alla quale se ne rilascia copia a comprea dell'avvenuto sequestro.

I VERBALIZZANTI

LA PARTE

[Handwritten signatures of the verbalizers]



CCPA CONFORME ALL'ORIGINALE

19 LUG. 1983

Il Cancelliere

73

(segue p.v. di perquisizione domiciliare e sequestro redatto in data 23.4.1983 nei confronti del Dr. Giovanni MORO - Via Savoia n° 88 - Roma) - - - - - 3°-foglio - 238

L'anno 1983, addì 26 del mese di aprile, in Roma, presso l'abitazione del Dr. Giovanni MORO, sita in Via Savoia n° 88, alle ore 10,30 circa i sottoelencati militari, T.Col. Giuseppe CERCIELLO, Cap. Giovanni SALESE, M.o. Mario PODDA, M.o. Antonio GIOVINAZZO ed i brigadieri Nicola ABBONIZIO, Domenico RAGNATELA e Giuseppe PEZZULA, dopo aver constatato l'identità e l'integrità dei sigilli apposti in precedenza, hanno ripreso le operazioni di servizio interrotte alle ore 22,40 del 23.4.1983, con la continua presenza ed assistenza del Dr. Giovanni MORO e dell'ingegnere Lionello CAIATI, già generalizzato il primo, mentre il secondo è stato identificato per Lionello CAIATI nato il 11 giugno 1951 in Roma e qui residente alla via Lungotevere della Vittoria, II identificato a mezzo passaporto n. B210427 rilasciato in data 1.4.1976 dalla Questura di Roma. - - - - -

I militari verbalizzanti hanno proceduto, quindi, di volta in volta al dissuggellamento dei ^{rimanenti} ~~sigilli~~ locali ed armadi metallici, in due di essi contenuti. - - - - -

Nel corso delle operazioni è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro la seguente documentazione: - - - - -

- 1) lettera manoscritta datata Milano 28 agosto 1972 ed intestata Bruno MUSSELLI; - - - - -
- 2) lettera manoscritta datata Roma 6.6.1978 ed intestata Corte dei Conti Consigliere, diretta a dott. Freato (con relativa busta);
- 3) n. I blocchetto contenente n. 20 matrici di assegni di c/c bancario n. 1580792/OI emesso dalla Banca Commerciale Italiana dal n. 057821 al n. 057840; - - - - -
- 4) n. I blocchetto contenente n. 20 matrici, di cui la prima parzialmente strappata recante il nr. 07404 e l'ultima, anch'essa strappata nella parte riportante il nr. dell'assegno; dalla matrice n.2 alla n. 19 si rileva il seguente nr. 074042 - nr. 074059 tutte relative al c/c bancario n. 1580792/OI emesso dalla Banca Commerciale Italiana; - - - - -

Tutti i locali sopra menzionati, compresi n. 5 armadi metallici, sono stati suggellati con le stesse modalità descritte con p.v. redatto in data 23.4.1983. - - - - -

Dalle ore 10,45 alle ore 14,50 il Ten.Col. CERCIELLO e il Cap. SALESE procedevano alla raccolta di sommarie informazioni testimoniali nei confronti di TICCONI Piero; uguale atto veniva redatto nei confronti della sig.na CASTELLI Maria Luisa dalle ore 14,55 alle ore 15,50, entrambi convocati in loco. - - - - -

Nel corso delle operazioni sono intervenuti: il Col. Pierpaolo Meccariello, il Ten.Col. Dantonio CAVALLI, il Sost.Proc. di Roma dr. Domenico SICA e l'avv. Antonio ACQUAROLI del foro di Roma. - -

Si dà atto che il Ten.Col. CERCIELLO ha interrotto le operazioni di servizio alle ore 16,00 circa. - - - - -

C. C. C.
M. Podda
no. 238

[Handwritten signature]

segue p.v. di perquisizione domiciliare e sequestro redatto in data 23.4.1983 e 26.4.1983 nei confronti del dr. Giovanni MORO - via Savoia n. 88 - Roma - - - - foglio n. 4 - - - -

X/10
233

Al termine delle operazioni il dr. Giovanni MORO spontaneamente esibiva la seguente documentazione: - - - - -

- 1) Statuto della Fondazione Aldo Moro composto di n. 7 fogli dattiloscritti; - - - - -
- 2) lettera della fondazione Aldo Moro datata Roma 2 ottobre 1979, composta di nr. 6 fogli dattiloscritti, indirizzata ai membri del Consiglio di Amm/ve della Fondazione e per conoscenza ai membri del Comitato Direttivo della medesima fondazione; - - - - -
- 3) Comunicato stampa datato Roma 16.II.1979, dattiloscritto. Quanto sopra viene acquisito per essere posto a disposizione dell'A.G. inquirente. - - - - -

Il dr. Giovanni MORO spontaneamente dichiara: - - - - -
"I due blocchetti contenenti le matrici di assegni relativi al c/c n. I580792/OI rilasciati dalla Banca Commerciale Italiana si riferiscono al c/c acceso presso l'ag. n. 6 di Viale Regina Margherita di Roma di pertinenza della Fondazione Moro (conto peraltro tuttora in essere presso detto istituto) a suo tempo costituito in stralcio di altro analogo c/c sempre di pertinenza della "Fondazione Moro" acceso a suo tempo presso un istituto bancario da me non conosciuto e di fatto e di diritto gestito dal Presidente del Consiglio di Amm/ve della Fondazione stessa - Sereno FREATO - - - - -

Il c/c I580792/OI di cui sopra parimenti aperto dal dr. FREATO, era gestito, per delega di firma dal direttore della Fondazione Avv. Quaranta. Il conto era utilizzato esclusivamente per la gestione corrente della Fondazione. - - - - -

Intendo precisare che la documentazione per le spese correnti degli assegni veniva poi conglobata e contabilizzata dal Consiglio di Amm/ve della Fondazione la cui presidenza era del dr. FREATO." - - - - -

Il dr. Giovanni MORO in relazione alla consegna spontanea della documentazione già citata precisa; - - - - -

"Ritengo che i documenti consegnati siano utili al necessario completamento dell'altra documentazione già acquisita soprattutto al fine di meglio lumeggiare: 1) la netta distinzione ravvisabile fra direzione amm/ve e direzione culturale della Fondazione; 2) le vicende relative alla crisi dell'istituzione. Non ho altro da aggiungere." - - - - -

I militari verbalizzanti danno atto che la documentazione contenuta nei locali e negli armadi posti sotto suggello viene lasciata in giudiziale gratuita custodia al dr. Giovanni MORO al quale vengono ricordate le norme che regolano la conservazione stessa. Si dà atto che il dr. Giovanni MORO ha accettato la predetta custodia. - - - - -

S.L.C.S. alle ore 20,30 odierne. - - - - -
Viene consegnata copia alla parte. - - - - -

Handwritten signatures and notes:
C. G. ...
Maurizio Nicolò
...
[Signature]

come p.v. di perquisizione domiciliare e sequestro redatto in data 23.4.1983 e 26.4.1983 nei confronti del Dr. Giovanni MORO - Via Savoia 88 - Roma - - - - - foglio n° 5 -

11
960

L'anno 1983, addì del-~~m-~~ 27 del mese di aprile, in Roma, presso l'abitazione del Dr. Giovanni MORO, sita in Via Savoia n° 88, alle ore 08,45 circa i sottoelencati militari: T.Col. Dantonio CAVALLI, M.o. Mario FODDA, M.o. Antonio GIOVINAZZO e brigadieri Nicola ARCONIZIO, Domenico RAGNATELLA e Giuseppe PEZZULLA, dopo aver constatato l'identità e l'integrità dei suggelli apposti in precedenza, hanno ripreso le operazioni di servizio interrotte alle ore 20,30 del 26.4.1983, con la continua presenza ed assistenza del Dr. Giovanni MORO e dell'ingegnere Lionello CAIATI, già generalizzati. - - - - -

I militari verbalizzanti, hanno proceduto quindi, di volta in volta al disuggerimento della stanza contenente n° 3 armadi metallici e successivamente al disuggerimento di due dei predetti armadi metallici; nonchè alla stanza adibita ad archivio. - - - - -

Le operazioni di servizio si sono estese anche al piano scantinato sottostante alla stanza adibita ad archivio. - - - - -

Si dà atto che alle ore 17,40 circa l'ingegnere Lionello CAIATI si allontanava dalla predetta abitazione. - - - - -

Nel corso delle operazioni di servizio sono stati acquisiti ai seguenti documenti: - - - - -

- lettera datata "Natale 77" a firma Bruno MUSSELLI; - - - - -
- lettera datata "Milano 24 ottobre 1974 a firma Bruno MUSSELLI; - - - - -
- lettera datata "Natale 72" a firma come sopra; - - - - -
- lettera datata 28.I.1965 a firma come sopra; - - - - -

^{archivio}
Tutti il locale sopra menzionato, compresi i due armadi metallici disuggeriti sono stati nuovamente sottoposti a suggello con le stesse modalità descritte con p.v. redatto in data 23 e 26 aprile 1983. Si precisa che il locale adibito ad archivio con annessa cantina è stato suggellato anche con apposizione di carta vergatina recante il timbro ufficiale del Comando in intestazione e la firma di due verbalizzanti; e - - - - -

I militari verbalizzanti danno atto che la documentazione contenuta nei locali e negli armadi posti sotto suggello viene lasciata in gratuita giudiziale custodia al Dr. Giovanni MORO, al quale vengono ricordate le norme che regolano la conservazione stessa.

Si dà atto che il Dr. Giovanni MORO ha accettato la predetta custodia. - - - - -

Le operazioni di servizio iniziate alle ore 08,45 hanno avuto termine alle ore 20,15 odierne. - - - - -

Copia del presente atto viene consegnata alla parte. - - - - -

Si dà atto che nulla è stato asportato tranne quanto acquisita.

E.L.C.S.

[Handwritten signatures]

b. Arconizio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

segue p.v. di perquisizione domiciliare e sequestro redatto in data 23.4.1983 e giorni seguenti nei confronti del Dr. Giovanni MORO - Via Savoia n° 88 - Roma - - - - - foglio n° 6 ---

L'anno 1983, addì 29 del mese di aprile, in Roma, presso l'abitazione del Dr. Giovanni MORO, sita in Via Savoia n° 88, alle ore 08,45 i sottoelencati militari: T.Col. Dantonio CAVALLI, M.o. Mario FODDA, M.o. Antonio GIOVINAZZO, brigadieri Nicola ARRONIZIO, (sopraggiunto solo alle ore 12,00) Domenico RAGNATELA, Giuseppe PEZLULA e v. Brigadiere Giovanni ROMANO, dopo aver constatato l'identità e integrità dei suggelli apposti, hanno ripreso le operazioni di servizio con la continua assistenza del Dr. Giovanni MORO. - - - - -



I prefetti hanno proceduto quindi all'esame della documentazione riposta nell'armadio metallico per l'apertura del quale è intervenuto tecnico della ditta costruttrice "Parma Antonio" essendo da tempo smarrita e mai rinvenuta la relativa chiave. Il tecnico PALLINCA Bruno ha rilasciato relazione n° 715 asportando lo sportello di destra per la riattivazione del medesimo. La documentazione esaminata non ha evidenziato elementi di connessione con lo scopo dell'operazione di perquisizione. - - - - -

Ulteriori ricerche cartolari hanno consentito inoltre il rinvenimento della corrispondenza sottoindicata; - - - - -

- lettera aperta dell'I.N.AI.L. datata 8.II.1979 diretta al Dr. Sereno FREATO; - - - - -
- biglietto aperto datato 21.I2.1979, diretto al Dr. Sereno FREATO;
- biglietto aperto datato Torino, 6.I2.1979, diretto Dr. Sereno FREATO; - - - - -
- telegramma del 26.II.1979 diretto al Dr. Sereno FREATO; firmato Angelo MARINO; - - - - -
- lettera diretta a S.G. Aldo MORO non spedita a mezzo posta redatta su carta intestata "Westbury Hotel" di Bruxelles, firmato Sereno FREATO con biglietto di auguri intestato e firmato dallo stesso FREATO. - - - - -

Il Dr. Giovanni MORO ha inoltre esibito copia fotostatica di libretto di deposito a-risparmio intestato a "Fondazione Aldo Moro", Via Bertoloni n° I - Roma - emesso dalla filiale Ag. n° 13 della Banca Nazionale del Lavoro di Roma con indicazione di deposito di lire 50.000.000 alla data del 23.II.1978. Il Dr. MORO ritiene che detta fotocopia sia illustrativa delle situazioni già illustrate e riportate al foglio n° 4 del presente atto, soprattutto per quanto attiene al deposito o comunque alle disponibilità di fondi della Fondazione di cui il Dr. FREATO era il Presidente.

s e g u e

segue p.v. di perquisizione domiciliare e sequestro redatto in data 23.4.1983 e giorni seguenti nei confronti del Dr. Giovanni MORO - Via Savoia n° 88 - Roma - - - - - foglio n° 7- - 249

Al termine delle operazioni tutta la documentazione esaminata, al fine di assicurarne la disponibilità per ulteriore esame anche da parte del magistrato mandante, è stata così assicurata:

- ultima stanza a destra rispetto all'entrata: n° 3 armadi corazzati metallici e n° 1 armadietto metallico, mediante apposizione di striscia di carta vergatina, controfirmata dalle parti e contraddistinta dal timbro ufficiale del Comando sulla toppa della serratura; - - - - -
- penultima stanzetta a destra rispetto all'entrata: mediante apposizione di striscia di carta vergatina con le modalità di cui sopra sullo stipite della porta d'ingresso, oltre ad apposizione di striscia di carta sulla toppa di uno dei due armadi metallici contenuti in detto locale (uno dei due armadi e privo di anta destra per i motivi già descritti); - - - - -
- stanza adibita ad archivio (prima porta a sinistra rispetto all'entrata) e seconda stanza del corridoio a sinistra rispetto all'entrata; mediante apposizione di striscia di carta con le modalità in precedenza descritte; - - - - -

La documentazione come sopra assicurata, previa chiusura degli armadi metallici con le chiavi in possesso del Dr. MORO viene affidata in gratuita giudiziale custodia allo stesso Dr. MORO il quale peraltro è stato reso edotto degli incumbenti di legge in ordine alla conservazione stessa. - - - - -

Le operazioni di servizio terminano alle ore 13,45 di oggi. - - - - -

Copia del presente atto viene rilasciata alla parte. - - - - -

F.L.C.S. ad eccezione del brigadiere PEZZULLA che si è allontanato alle ore 12,00 circa. - - - - -

AI VERBALIZZANTI

LA PARTE

M. Di Stefano
Al. Scialoja
no. presso
L. Abbicchio Nicola
Al. Scialoja

[Signature]

Seduta stante si ripre il presente atto per precisare che il Dr. MORO ritiene opportuno puntualizzare, relativamente alla libretto di risparmio che tale libretto non si identifichi con il c/c della stessa Fondazione, nella esclusiva disponibilità del Dr. FREATO, probabilmente aperto nella medesima agenzia della Banca Nazionale del Lavoro. Si precisa inoltre che il biglietto di auguri firmato dal Sereno FREATO non è stato rinvenuto nella busta contenente la lettera intestata "Westbury Hotel" ma in altro carteggio esaminato. F.L.C.S. - - - - -

[Signature]

L. Abbicchio Nicola *[Signature]* *[Signature]*

243 -

segue p.v. di perquisizione domiciliare e sequestro redatto in data 23.11.1983 e giorni seguenti nei confronti del Dr. Giovanni MORO -
Via Savoia n° 88 - Roma - - - - - foglio n° 8 -

L'anno 1983, addì 2 del mese di maggio, in Roma, presso l'abitazione del Dr. Giovanni MORO, sita in Via Savoia n° 88, alle ore 16,00 i sottoelencati militari: Col. Pierpaolo MECCARIELLO, T.Col. Dantonio CAVALLI, M.o. Antonio GIOVINAZZO, M.o. Mario PODDA e brigadiere Nicola ABBONIZIO, nonché il capitano Gianni GIOVANNELLI del Nucleo Regionale pt di Torino alla presenza contestuale del G.I. Aldo CUVA e del Sost. Proc. della Repubblica Dr. Ugo DE CRESCENZO, del Tribunale di Torino dopo l'accesso e la constatazione dell'integrità dei suggelli apposti come descritto in precedenza nel presente atto, hanno proceduto all'ulteriore esame documentale di quanto esistente nel luogo già citato senza peraltro rinvenire documentazione pertinente ai fatti del processo ad eccezione della seguente meglio descritta: - - -

- scheda mobile n° 6931 intestata DE NILE Ins. Maria PHILIPPINIS;
- scheda mobile n° 60/36 intestata LO PRETE Gen. Donato;
- scheda mobile intestata GIUDICE Gen. Raffaele;
- scheda mobile n° 6254 intestata GIUDICE Gen. Raffaele;
- scheda mobile n° 8315 intestata MUSSELLI;
- scheda mobile n° 3935 intestata MUSSELLI Comm. Bruno;

Tali schede che sono sequestrate e acquisite agli ^{atti} processuali non trovano corrispondenza nei fascicoli conservati nell'apposito archivio che dovrebbero riferirsi ai numeri indicati sulle schede stesse. - - -

Tutte le altre schede mobili poste in raccoglitori di legno fra le quali sono state appunto tratte quelle sopra indicate sono lasciate nella libera disponibilità della parte. - - - - -

Si da atto che l'esame documentale condotto anche nei giorni precedenti ha confermato l'inesistenza, nell'ambito dell'archivio, dei primi tredicimila fascicoli dei ^{quale} peraltro è traccia (per l'indicazione del numero) nelle schede mobili sopra richiamate. - - - - -

Le operazioni di perquisizione sono pertanto concluse e la documentazione reperita ed esaminata nei giorni precedenti viene lasciata in gratuita giudiziale custodia alla parte già in precedenza generalizzata, assicurata mediante l'apposizione di sigilli consistenti in striscia di carta vergatina bianca riportante il timbro ufficiale del Comando in intestazione, la sigla di due verbalizzanti e della parte stessa. Quanto sopra su conforme ordine dell'A.G. precedente. - - - - -

I sigilli vengono così apposti: ultima stanza a destra rispetto all'ingresso: sulla toppa della serratura di n° 4 armadi metallici; stanza a metà corridoio: uno sulla toppa dell'armadio metallico chiuso uno sullo stipite della porta di accesso dalla stanza precedentemente sopra indicata, uno sullo stipite della porta di accesso dal corridoio uno ultima a sinistra rispetto all'ingresso contenente l'archivio dei fascicoli numerati e il relativo schedario completo di schede mobili e contenitori di legno: uno sullo stipite della porta di accesso. - - -

I sigilli come sopra apposti trovano riscontro in illustrazione fotografica all'uopo eseguita dall'appuntato Costantino AQUILANI del Comando in intestazione. - - - - -

segue p.v. di perquisizione domiciliare e sequestro redatto in data 23.4.1983 e giorni seguenti nei confronti del Dr. Giovanni MORO - Via Savoia n° 88 - Roma - - - - - foglio n° 9 - - -


Il G.I. Dr. CUVA e il P.M. Dr. DE CRESCIENZO in riferimento alla nota n° 2114.24.I/423/TER in data 30.4.1983 della Presidenza del Consiglio dei Ministri danno atto che nessun rappresentante di quest'ultima è intervenuta nelle operazioni odierne. Danno anche atto di avere comunicato telefonicamente al Dr. SPARANO, della suddetta Presidenza, per quanto di sua competenza, la cessazione dell'atto giudiziario di perquisizione e prospettato l'opportunità di acquisire la documentazione come sopra assicurata qualora fosse ritenuta di interesse della P.A.. - - - - -

I verbalizzanti danno atto di non aver arrecato danni alle persone ed alle cose ad eccezione della necessaria forzatura di un armadio metallico come in precedenza descritta. La documentazione sequestrata è stata di volta in volta indicata nei fogli precedenti. Il presente atto chiuso alle ore 22,15 di oggi viene sottoscritto da tutti gli intervenuti e copia è rilasciata alla parte. - - - - -

F.I.S.

*C. P. ...
P. ...
G. ...
P. ...
L. ...
M. ...*

*Cuva ...
De Crescenzo ...*



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, li 19 LUG. 1983

Il Cancelliere

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI TORINO

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Via T. Tasso 1

Al sig.
GIUDICE ISTRUTTORE (dr. Silocchi)
di
MILANO

Proc. pen. 349/81-9/80 R.G. e connessi.

Ai sensi dell'art. 165 bis c.p.p. e facendo seguito a richiesta verbale della S.V., trasmetto copia dei seguenti atti:

- 1) Mandato di cattura emesso in data 20/4/1983 a carico di Freato Sereno, detenuto carceri di Cuneo;
- 2) p.v. di deposizione testimoniale avanti a questo G.i. resi da Piacentini Antonietta in Freato, Freato Stefano, e Chiavarelli Eleonora ved. Moro;
- 3) p.v. di interrogatorio reso da Freato Sereno in data 16.5.83, con allegato interrogatorio reso al G.i. di Torino dr. Cuva nel proc. pen. 586/80 R.G. in pari data;
- 4) copia fotostatica autentica di lettera spedita a Chiavarelli Eleonora ved. Moro in data 24.4.1983 da Musselli Bruno dal carcere di Las Palmas (Spagna) ove si trova detenuto in attesa di estradizione.

Torino, 26 Maggio 1983



IL GIUDICE ISTRUTTORE

M. Nardano

Per ricevuto:

To, 20/5/83

[Signature]




Il Cancelliere

19 LUG. 1983

Torino, 19 LUG. 1983

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DI TORINO

Il Giudice

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P 2

308

000502

RESERVATO

VERBALE d'esame testimoniale

L'anno 1983 il giorno 20 del mese di maggio, alle ore 12, in Vicenza presso il Comando del Nucleo P.T. della G. di F.za, sono presenti, citati a mezzo P.G.:

- 1) PIACENTINI Maria Antonietta in FREATO, nata a Camisano V. il 11/6/1931; ivi res. Via Vanzonuovo n.1 -
- 2) FREATO Stefano, nato a Vicenza, il 10/8/1955; res. Camisano V. come sopra;

Adr. Siamo rispettivamente la moglie e uno dei figli di FREATO Sereno, in atto imputato detenuto; avvisati della facoltà di astenerci dal testimoniare, quali congiunti dell'imputato, ai sensi di legge, dichiaramo di voler testimoniare e rinunciamo ad avvalerci della relativa facoltà concessaci dal c.p.p. -

Adr. Prendiamo atto dell'obbligo di dire la verità, e delle conseguenze in caso di testimonianza falsa o reticente -

Adr.

In merito ai rapporti con la signora Eleonora Chiavarelli ved. Moro, effettivamente la signora Moro venne a trovarci il giorno 16 Maggio 1983 passando per recarsi in montagna in località Bellamonte (Trento) ove ha una casa. Disse telefonicamente a mia figlia Serenella che abita a Roma che sarebbe passata da noi.

Arrivata a Camisano, con l'autista Di Girolamo, disse "è arrivata questa lettera a me di Bruno Musselli; se la volete leggere tutti e quanti, ve la faccio vedere"; la esibì e la leggemo tutti (noi, Alberto Freato, Sebastiano Freato, Maria Chiara Freato) meno la più piccola, Elisabetta Freato che rinunciò a leggere perchè "non capiva niente" a causa della calligrafia.

Adr. Riconosciamo la lettera in quella che ci viene esibita data 24/4/1983 - Las Palmas - Si da atto che copia fotografica di essa viene allegata al presente verbale, con le sottoscrizioni dell'ufficio e delle parti.

Adr. La signora Moro manifestò la sua perplessità per il fatto che il Musselli scrivesse proprio a lei; e disse che nonostante nel testo si facesse riferimento a precedente lettera, non ne aveva mai ricevuto alcuna prima di quella. Non conosce infatti bene il Musselli.

Adr. Siamo a conoscenza del fatto del "fondo" su conto cifrato costituito all'estero in Svizzera da Freato Sereno, per conto dell'on. Moro e poi dato in gestione al Musselli; precisiamo che mentre io (moglie) lo seppi all'epoca dei fatti, i figli

Stefano Freato, Maria Antonietta Freato, Sebastiano Freato, Maria Chiara Freato, Elisabetta Freato

Musselli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DI TORINO

Il Giudice

(segue p.v. testimonianza Piacentini M.A. e Fraeto S.)

lo hanno saputo ora, perchè io Piacentini M. Antonietta in Freato ho ritenuto di dirglielo i quanto i tempi erano ormai maturi.

Adr. Mio marito mi disse che l'on. MORO voleva che questo fondo, già esistente in Svizzera presso l'U.E.S. (mi pare a Lugano) non fosse più gestito da lui perchè non voleva dato l'affetto che li legava, che mio marito potesse correre dei pericoli giudiziari; deve essere in conseguenza della legge che passò in campo penale e cioè al pericolo della reclusione, gli illeciti valutari prima puniti con sanzioni amministrative.

Adr. Seppi da mio marito che il "fondo" doveva passare nella gestione di certo FOSSATI della Star (legato anche lui a Moro), ma poi fu affidato al MUSSELLI Bruno, perchè quest'ultimo era molto più assiduo nei contatti del Fossati. Il Fossati è Danilo Fossati, che conosco.

Adr. Non ricordo l'entità del fondo, ma era cospicuo. Non enorme.

Adr. Non so come il Musselli gestì poi il fondo. I denari per tale fondo (le cui motivazioni non conosco) erano contributi raccolti da vari personaggi per la "corrente" e/o la segreteria dell'on. Moro.

Adr. Non ho mai sentito di "fondi" analoghi di altri esponenti politici, della D.C. o altri partiti; anche se non trovo logico che fosse una cosa che faceva il solo on. Moro. O meglio, convengo su tale ragionamento.

Adr. In merito alla questione dei fiammiferi con il nome stampigliato "Freato Maria Antonietta", confermiamo che si tratta di omaggi che giravano per casa tanti anni fa; per quanto ricordiamo essi erano omaggi del dr. Rava Nicola, segretario personale dell'on. Moro. Non del Musselli. Almeno per quanto ricordo.


Adr. Ripeto che non conosciamo il Gissi e Galassi; li sentiamo nominare dopo i fatti giudiziari e non prima. Non ricordo di fiammiferi del Musselli.

Adr. Abbiamo ricevuto lettere anonime di insulti, dopo l'arresto del nostro congiunto; ma non minacce di sorta. Sappiamo invece delle lettere spedite in carcere a Freato Sereno.

L.C.S.

Mario Piacentini *Maria Antonietta Piacentini* *Freato S.*

U. C. Fraeto



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, li 19 LUG. 1983

Cancelliere



TRIBUNALE CIVILE E PENALE

TORINO

Giudice

COMMISSIONE PARLAMENTARE DIRIGISTA
SULLA LEGGE MUSSOLINI P 2

000602

317

RISERVATO

VERBALE di ESAME TESTIMONIALE

L'anno 1983 il giorno 21 del mese di maggio, alle ore 11,30 in Bellamonte (TN) presso l'abitazione di MORO Maria Fida, è presente avanti a questo G.I.

la teste:

CHIAVARELLI Eleonora, vedova MORO, nata a Roma il 25 Settembre 1915 - Ivi Residente in Bari Argiro 12, domiciliata a Roma via del Forte Trionfale 79 -

Adr. Prendo atto che vengo mentita quale teste, presso la mia temporanea dimora per ragioni di opportunità processuale, in qualità di teste e pertanto con gli obblighi giuridici connessi di dire la verità e le conseguenze in caso di testimonianza falsa o reticente ai sensi del c.p.p. -

Adr. Prendo atto di quanto dichiarato a questo G.I. prima da FREATO Sereno in qualità di imputato e quindi da FREATO PIACENTINI Maria Antonietta in data di ieri, quali testi. Al riguardo, devo dire che dei fatti in oggetto e in particolare dell'esistenza e della gestione ad opera di FREATO Sereno e quindi di MUSSELLI Bruno di un "fondo" in Svizzera presso l'Unione della Banche Svizzere in Lugano, io vengo a conoscenza oggi da questo G.I. -

Adr. Aggiungo subito però che, data la mia conoscenza e stima della famiglia Freato e in particolare di Freato Sereno, e convinzione della sua incapacità di mentire, se ha detto tali cose (e prendo atto che le ha dette) e la moglie le ha confermate, debbono essere vere.

Mio marito Aldo Moro, era talmente riservato come su ogni altra cosa, che non mi stupisco che io non lo sapessi. Il rapporto di fiducia e stima tra lui e il Freato erano d'altronde tali che è ben verosimile che potesse aver affidato a lui tali incombenze, anche se mi stupisce che mio marito abbia potuto accettare o dare direttiva di fare una cosa irregolare o illecita, come la costituzione di capitali all'estero.

Adr. Vi devono quindi essere stati motivi gravi, se l'ha fatto; il riferimento a possibili colpi di stato, può ben avere fondamento dato che certamente nel 1974-75 questo timore era ben vivo in mio marito; tanto che io volevo che abbandonasse la vita politica per le minacce alla sua vita che io percepivo pur nel suo riserbo, essere ben concrete. Poi decise di continuare, come noto e capitò quanto è ormai storico, con il suo rapimento e morte.

Adr. Con il Musselli, dopo la conoscenza occasionale ad Ortisei e pochi incontri, abbiamo avuto più rapporti e occasione di conoscenza e anche di sincera riconoscenza, nel periodo del sequestro di mio marito. Venne a offrire aiuto, e poi fu molto vicino a noi. Gli devo quindi riconoscenza per questo. Peraltro non mi spiego perchè mi abbia

5 Eleonora Chiavarelli Ved. Moro

[Handwritten signature]

TRIBUNALE CIVILE E PENALE

DI TORINO

- 2 -

Il Giudice

(segue p.v. testimonianza Chiavarelli E. 2I.5.83)

scritto quella lettera che è stata sequestrata e ha un contenuto di richiesta di intervento presso la Presidenza della Repubblica, per me del tutto assurdo.

Adr. A ciò aggiungo che altra lettera analoga di contenuto mi giunse dal Musselli circa un anno fa, quando non era ancora stato arrestato; non ho conservato tale lettera, purtroppo.

Io non risposi nè feci nulla; la lettera mi pare venisse dal Sud America; ritengo forse il Cile.

Non feci alcun intervento di sorta; come non lo feci ora.

Trovo strano questo scritto, specie in coincidenza con l'intervista su "L'Espresso", in cui accusando il Freato non poteva non sapere che io l'avrei valutato negativamente.

Adr. Per quel che conosco il Freato, infatti le accuse del Musselli non sono vere. Secondo me il Freato non avrebbe accettato di partecipare a società o attività che sapesse illecite.

Le sue fortune patrimoniali derivano, a mio avviso, da operazioni lecite, e abilità di compravendita di immobili in campo agricolo; è una capacità del Freato, sua personale.

Adr. Portai la lettera del Musselli a vedere alla moglie del Freato, perchè volevo parlarne con lei e riuscire a capire il perchè della lettera a me e dell'intervista quasi contemporanea; ma non sapemmo darci una spiegazione. Ci siamo solo rese conto che vi era qualche cosa, sottostante, ma senza capire cosa.

Adr. Se il Musselli, chiedendo ancora il mio intervento, pensasse di avere la riserva mentale di parlare di questo "fondo" io non lo so; può essere ma non potevo ipotizzarlo perchè non lo sapevo, fino ad oggi.

Adr. Preciso che non davo importanza a questa lettera; se non fossi andata a trovare la moglie del Freato, non l'avrei portata con me. Forse ne accennai alla figlia Serenella, che abita a Roma.

Adr. Non riesco a ipotizzare chi, a parte il Freato, possa essere a conoscenza di questi fatti; non credo nemmeno il dr. Ranna. Se ne venissi a conoscenza, per chiarire i termini e le motivazioni mi impegno a comunicarlo a questo G.i. - L.C.S.

Giulio Chiavarelli ved. Moro

311

24 aprile 1903

Caro Signor Moro,

mi trovo nel carcere di Les Baumettes arrestato per aver fatto da ufficiale della Guardia di Finanza, coll'assistenza mia e di un altro.

So che vuole Lei ha i suoi dispiaceri e da qui che come io mi abbia anche partecipato e so ho orato su quello dolore nel fatto è di non essere evitato, essendomi o abbia jurato, a salvare la vita al Presidente.

Solo che ora mi trovo stretto in una sorta la morte del potere - che Lei ben conosce - e non altro a una fantasia ai figli bastanti ed a una moglie che ripudia più che fare per avitamento.

La Sua figura le consentirebbe di farsi ricercare dall'attorno Presidente Perini per sottoporti la seguente domanda.

Giuseppe Crivelli è pronto a rientrare in Italia, senza alcuna fu obbedire allo politico in Spagna e ad abbandonare la fustim Italiana (l'ho scritto come il 7 marzo) e solo potesse averlo di poter essere giudicato ufficialmente ed in una sola volta. Non sette processi, come se li hanno rivisti e suddivisi (e se avessero voluto poterono anche essere rivisti).

Il reato è uno solo (ossessione dell'impasto di fabbricazione) e feriti allora tanti processi.

uno del mio - Gian Crivelli ved. Moro

1319

«Ho fatto per me, finché mi sia; solo al momento a me, facendo gli anni; il viaggio e quello per, quindi, fatta evocata che mi ha già più sostenuto.

Io di chiedere un grosso sforzo, me lo faccio fare ho dei diversi dei circoli di miei figli e miei fratelli e mi ha per quel che fatto.

Io anche che se fatti essere giudicati imparzialmente, le parole che mi vengono dette sarebbero ad essere notevolmente modificate e quanto, come più le delli nella mia precedente lettera, sono state le circostanze di mercato a mettermi nell'esigenza di eradicare le infestazioni.

Non c'era altra soluzione (dopo il repentino cambiamento nel 73 del mercato petrolifero); o chiudere le aziende che federano sui miei soldi - e di conseguenza metterli sul letto diProcuste e centidain di di studenti - o accettare la soluzione di eradicare le infestazioni.

Io scelsi la soluzione più difficile e esclusiva, la quella operando che le cose cambiano.

Non è lo fatto per meo interesse; non me sono assolutamente legato; solo che fatto per salvare le aziende ed i posti di lavoro. Tanto è vero che, appena si dovettero fuggire, le aziende crollarono. E questo è un fatto incontestabile ed è certo, naturalmente se si vogliono

⑤

313

Sei.
 Non voglio morire con la faccia dei ippof-
 itatore; se sono pagau facto ho sbagliato
 da cui si giudica per il giusto e non per
 dell'quanto entrare cui si vuole accubita-
 u.

ogni fortuna di finché che morale cura
 a portati mi qualcosa con la faccia. - Niente
 ero in il diritto di portare un Brucio l'indietro
 a primo l'indietro. Non la mia curia. - Eppure
 è questo di stanno, facendo. - Sono entrato
 estraneo ai miei bisogni più elementari ed ai
 miei desideri. - Più nulla mi attira e mi in-
 teressa. - Ho misurato queste cose e so di aver
 visto intorno a me nel corso degli anni uomini
 mi, che si credevano e si credono importanti, ab-
 dicare ad ogni ritratto di coraggio e di orgo-
 glio e di libertà morale; li ho visti
 letteralmente mi fessile in modo quasi in-
 percettibile oppure rinunciare alla propria no-
 luntà di fronte agli eventi della vita o sola-
 mente la paura di perdere i propri privilegi e
 rischiare di finire in prigione.

To assisto e assisto a tutto questo, anche
 se qualche volta i nervi tendono a cadere, esi-
 stono a loro, a questa Società che scatta sola-
 mente la voce del padrone; lo assisto a
 tutto questo molto, molto di più di altri. - Il
 fatto, dunque, non è che io sia un essere

Uno dell'anno {anni Cinquanti} del 1900

314

In questo dimartire sincerament, se ce ne
 sta ancora bisogno, l'eminente del fo-
 re a debito della giustizia; la fran-
 della delle forze che vengono impiegate
 in cambio gli uomini, anche se nessuno
 (né i direttori delle prigioni, né gli sbirri,
 né il governo) è in grado di controllare
 questi fatti, queste forze - occorrenti a
 un - tanto di cambio su nuovo modo a
 farlo diventare quella che conti davvero
 dopo l'attuale condotta dell'uomo eredita-
 to, cioè del buon cittadino.

Ma che non sono sempre stati un buon
 cittadino? Per lui di quarant'anni
 non lo fatto che sbagliare fu successo alcu-
 ne migliaia di fatti di errore e fucen-
 domo lo stesso si trincea fino a un età
 di 14 anni.

Le quattro ultimi quindici o venti anni sono
 state le giornate abolite avete commesso
 di più atrocità fatte troppo crudeli ed in-
 degne di questa epoca civile. Ma, nessun
 paese si viene affermando che ritorna.
 Ma questi fatti di crudeltà si fu fanno
 ancora prima la guerra non si è
 e fu come un'altra brava guerra. Ma
 l'esperienza, mi sono) di tutti i si più
 ne, si sotto l'impeto a tutte una
 accettato - più o meno. Ma - che non

(5)

315

l'ordine un numero di faccende con
 loro inf. tribon - discese e discese in
 i tribunali e i tribunali, come gli stessi erro-
 rati al lavoro fanno a farli; si non
 poco si parta in un momento e un
 l'inf. tribon di diu in due tribon. -
 ed anche se un uomo finito, ed
 tutti.

Come fu chiamato prima, quando in
 la tribon e tribon e tribon, o come
 sempre e qualche cosa come tribon e tribon?
 Come fu un inf. tribon e tribon e tribon
 dove un inf. tribon e tribon e tribon?

Non che non dei responsabili della ve-
 cile di si fanno, una delle circostanze
 di si hanno portate ad essere in un
 modo, che tutto questo di suoi e tribon
 non, e tribon che proprio un parte
 come si tribon e tribon e tribon e tribon
 cui si detto sempre, si tribon e tribon
 dei realmente responsabili di tribon e tribon
 facile e dei tribon e tribon e tribon e tribon
 fatto di tribon e tribon e tribon e tribon
 tribon e tribon e tribon e tribon e tribon
 dei tribon e tribon e tribon e tribon e tribon.

Un tribon, come tribon e tribon e tribon
 dove l'inf. tribon e tribon e tribon e tribon
 ma un tribon, come tribon e tribon e tribon
 capite.

Un tribon tribon tribon tribon tribon

316

La legge in materia di tutela dell'ordine pubblico e di prevenzione del terrorismo, emanata dal Parlamento, ha dato un contributo decisivo alla lotta contro il fenomeno del terrorismo. La legge, come per altro ha fatto ad annunciare il Parlamento, è stata emanata in condizioni di estrema urgenza.

È la legge, quindi, un atto di estrema urgenza, che non ha permesso di discutere in Parlamento la legge, ma che ha permesso di emanarla in condizioni di estrema urgenza.

Luca Cordero di Montezemolo



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, li 19 LUG. 1983

Il Cancelliere

[Handwritten signature]



TRIBUNALE DI TORINO

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Via T. Tasso 1

RISERVATO

Torino, 29.4.1983

000502

AL G.I. dr. Mario Vaudano

S E D E

Ai sensi dell'art. 165/bis C.P.P. trasmetto p.v. di interrogatorio nei confronti di Poligni Mario in data 28.4/1983 e nei confronti di Palmiotti Bruno redatto lo stesso giorno 28 aprile c.a..

IL G.I. dr. Aldo Cuva



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino, li 19 LUG. 1983

Il Cancelliere



Ufficio Istruzione

N. del Registro della Procura.

N. del Reg. Gen. dell'Ufficio d'Istruzione.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

C.P.P. modif. ordina il deposito

V. Part. 374

el 31/5/83 in base foglio 200

mandando alla Cancelleria di dare i prescritti avvisi.

Il Giudice Istruttore

Torino, li 25/6/83

pubblicato n. 1.5

000602

Foglio N. 126

Processo verbale di interrogatorio dell'imputato

L'anno millenovecento 83 e questo di 23 del mese di aprile alle ore 12 in TORINO.

Avanti al Giudice Istruttore dr. Aldo Cova

assistiti dal Me sottoscritto Nuzzolese Antonio

E' comparso Poligni Mario

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuti di darle o Te dà false, (art. 495 - 651 C. P.).

Risponde: Sono Poligni Mario, nato a Prasetti il 7.3.1935 e residente in Roma, via della Consulta n. 52. - Giornalista. - Incensurato. - Impo- sidente.

Quindi, richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia, risponde: avv. Palanca - Tabulazzi Vittorio del Foro di Roma.

Avvertito che per legge ha la facoltà di non rispondere alle domande rivoltegli ma che comunque si procederà oltre, dichiara: voglio rispondere

Ai sensi dell'art. 171 C.P.P., modificato con l'art. 4 Legge 8/8/1977 N. 534, l'imputato viene invitato a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni.

L'imputato viene altresì avvertito che ogni mutazione del domicilio dichiarato o eletto dovrà essere comunicata a questo Ufficio Istruzione in uno dei modi indicati dall'art. 171 C.P.P..

L'imputato risponde: "Dichiaro (eleggo) il mio domicilio in presso il mio domicilio di Roma, via della Consulta 52."

interrogato in merito a al reato di corruzione in concorso con altri,
 (Artt. 110, 112 n. 1 e 2, 319 1° e 2° comma, 61 n.2), commesse
 in epoca imprecisata prossima al luglio 1974 per tutti
 i passi alla nomina del Generale Giudice a Comandante Generale
 della Guardia di Finanza, mi dichiaro estraneo all'addebito per
 i motivi di già offerti ad altre Autorità Giudiziarie e non (Com-
 missione Inquirente sulla Legge P/2) G.I. dr. Geseo e dr. Vaudano,
 Presidente del Tribunale di Torino dr. Fassone, P.F. di Roma dr.
 Sica) e che oggi ribadisco.

In realtà conobbi il Generale Giudice intorno al 1972 dietro
 presentazione di Mons. Bonadeo in un ristorante nel corso di
 una cena di cordialità dove ebbi modo di stimare subito le
 proprietà e i sentimenti del Generale.

Quest'ultimo all'epoca era al Ministero della Difesa ove rive-
 stiva di incarico di addetto alle Onoreficienze.

Non vi fu nessun motivo specifico per conoscere il Generale
 Giudice. In quel momento in poi i nostri rapporti furono imprin-
 tati di una maggiore cordialità e moderata frequentazione.

DR: all'epoca, 1972, presiedevo, dopo 3 anni di corso in Teologia,
 l'Istituto di Scienze Apostolico Cattolico (I.S.A.C.) che
 si riproponeva e si propone la moralizzazione della società e
 l'esaltazione dei valori etici della persona.

Per i comuni interessi spirituali, nel '72, ero vicino al Mons.
 Bonadeo, Ispettore Capo del Cappellani il Comilitare di Roma.

DR: so dell'esistenza dell'Associazione Cavalieri della Nuova
 Europa: organismo creato o comunque curato da tale Garagnese,
 persona che non è mai stato di apprezzare. Fu presidente della

stessa Associazione Mons. Bonadeo: era lui che firmava i diplo-
 mi che come tipo di onorifici dispensava a varie personalità
 del mondo culturale e scientifico e finanziario e politico ed
 anche a modestissimi a uomini artigiani e piccoli commercianti.

Ho avuto la sensazione che questi ultimi contribuissero da
 soli alle spese e contribuzioni vari. La mia sensazione fu che
 l'Associazione in oggetto fu soprattutto creata per ragioni di
 lucro che non per motivi Europeistici o culturali.

Vi fecero parte il noto petroliere Moratti, il presidente del
 Istit. Classe Alciani, Mons. Angelini, mi pare l'On. Andreotti,
 il notaio Giuseppe Bernardi.

DR: conosco Morelli Giuseppe, conosciuto attraverso il figlio
 del Generale Giudice a nome Giuseppe. I nostri rapporti non fu-
 rono di amicizia ma ebbero riflessi di natura economica avendo
 io chiesto e ottenuta dal Morelli un prestito di 60-70 milioni
 nel 1975-76 per sovvenzionarmi nelle elezioni del Nuovo Partito
 Popolare che già in allora fu presentato alle elezioni politi-
 che del '76. Restituii solo in parte il prestito garantendo
 con garanzie nei purtroppo non esatte in tutto.

DR: gli assegni di cui mi si parla a firma Morelli ed a me
 intestati si riferiscono appunto al prestito anzidetto.

DR: quanto al Morelli feci da intermediario in una operazione
 che si era programmata a Malta nel senso che il Morelli avrebbe

*Angelo Giuseppe De...
 IL GIUDICE ISTRUTTORE*

IL GIUDICE ISTRUTTORE

*Ilva
 IL GIUDICE ISTRUTTORE*

127



128

avuto acquistare i residui del greggio trasportato da nave petroliere residuato dai carichi nella stia. Feci io contatti a Malta, esattamente nella persona di padre Mintoff, fratello del presidente della Repubblica Maltese, ma l'operazione non andò a buon fine per la continua persecuzione dei Servizi Segreti del Sid che scoraggiavano sistematicamente ogni mia iniziativa per impedirmi ogni e qualsiasi autonomia finanziaria, atto a far decollare politicamente il Nuovo Partito Popolare.

ADR: anche Mons. Bonadeo, anzi non lui ma la nipote Assunta, si era fatta carico di portare da Malta un carote di quel prodotto petrolifero per essere gettato ed analizzato da parte del Morelli. Ritengo che laddove non fosse opportuna l'iniziativa del Bonadeo per via dell'abito talare e per suoi convincimenti teologici, interveniva la molto attiva nipote Assunta.

ADR: ho conosciuto il Generale Miceli perchè presentatomi dal Generale Giudice prima che questi lasciasse il comando per il Comando del Comaliter della Sicilia. Ci incontrammo in un circolo di ufficiali. So che il Generale Miceli fu compagno di corso di Accademia del Generale Giudice: me lo dissero entrambi.

Quando il Generale Miceli finì sotto processo penale per la nota accusa di "golpe" fu abbandonato da tutti meno che dal Generale Giudice il quale gli trovò un avvocato per la difesa e sopperò o indirettamente o direttamente alle spese del caso.

ADR: conosco il Generale Viglione dal 1971-72 circa per via di una presentazione occasione di Monsignor Bonadeo all'uscita del Comaliter di Roma in cui il Viglione era Comandante.

ADR: non so niente certamente del Generale Giudice e credo che abbia potuto fare qualcosa per la sua nomina spendendo qualche buona parola essendo Capo di Stato Maggiore della Difesa: ciò desumo da una comune chiacchierata con Mons. Bonadeo legato alle persone menzionate.

ADR: mi risultano dei buoni rapporti tra il Generale Giudice e Mons. Angelini: lo desumo dal fatto che fecero una cena insieme a casa del Monsignore, circostanza riferitami dal Generale Giudice.

ADR: i buoni rapporti tra Mons. Angelini e L'On. Andreotti sono noti a tutti e di già evidenziati nel mio interrogatorio testimoniale del 24.6.1981 al G.I. dr. Gosso. Mi risultano come ho già detto per averli appreso dal dr. Giancarlo Pesce noto esponente



108

- 4 -

dei vertici della D.C.

Alla domanda dell'ufficio chi in sostanza sia potuto interessare alla nomina del Generale Giudice devo rispondere : "innanzitutto elementi interessati a realizzare enormi profitti nel settore petrolifero i quali solo loro potevano ottenere dall'apparato del potere politico tale opportunità in virtù delle disponibilità finanziarie preesistenti e con miraggi di futuri ingenti guadagni. Il tutto nelle misteriose e purtroppo reali alternanze di potere o gruppi di potere che costituiscono ancora oggi la base più alta della immoralità politica del nostro Paese". Si dà atto che le frasi tra virgolette sono state dettate dal dr. Foligni Mario.

ADR / non ho mai avuto rapporti personali con Musselli Bruno.

ADR : "in linea di ipotesi non mi sento di escludere come non posso affermare che il Musselli, uomo che contratteneva rapporti con il Freato i quali avrebbero condotto a sostenere economicamente l'area Forotica della D.C. potesse nello stesso tempo essere in rapporti con altri Big del mondo petrolifero quali Cag Zaniga, noto elemesiniere politico, e ad altri come il Buzzeni, Morelli etc. che nell'ottica di reciprocità e facilitazioni in quanto tutti interessati ad un concetto corporativo di scambievole favoritismi si passassero, a seconda delle necessità, quelle prerogative necessarie al consolidamento e raggiungimento dei loro obiettivi immorali".

Si dà atto che la frase è stata dettata direttamente dal dr. Mario Foligni.

ADR : quanto alla nota operazione del petrolio Libico che non ha nulla a che vedere con le odierne operazioni del petrolio, in realtà feci da intermediario per le solite esigenze di cassa nel 1975 in un'operazione seconda la quale il noto Monti doveva acquistare un grosso quantitativo di "Crudoil", greggio Libico, dalla società Brega-Petroli della Libia con l'avallo bancario della Banca Nazionale del Lavoro nella persona del dr. Ferrari direttore Generale.

Il mio contatto col Generale Giudice fu determinato dalla necessità di non compiere errori nell'iter e nel rispetto delle norme vigenti in campo internazionale : il Generale Giudice mi indicò il prof. Carrer di Bologna, commercialista.

meffiz

Carri Carrer

120

- 5 -



: il mio ruolo fu di aver contattato, avvalendomi di Mons. Bonadeo, il Sacerdote Arabo ABOU-MOCCHEBEN introdotto nell'ambito Libico in quanto fautore del Convegno Islamico Cristiano.

L'operazione avviata benissimo falli ritengo per le solite interferenze dei Servizi Segreti comandati come si è scritto da certi uomini politici di potere.

Secondo quanto si è scritto l'operazione medesima l'avrebbe invece conclusa misteriosamente il noto Gelli in favore di un paese del Sud America.

Ridiamo l'attenzione dell'ufficio sulla inclusione nell'elenco della P/2 del prof. Alberto Ferrari, del Generale Galetti e del Capitano Antonio La Bruna.

L.C.S. alle ore 15,00.

Handwritten signatures and scribbles:
A large scribble on the left.
A signature in the middle.
A signature on the right that appears to be "Garrigler".



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, li 19 LUG. 1983

Il Cancelliere

Handwritten signature of the Cancelliere.

Foglio N. 122



TRIBUNALE DI TORINO

Ufficio Istruzione

N. del Registro della Procura.

N. 586/80 del Reg. Gen. dell'Ufficio d'Istruzione.

Processo verbale di interrogatorio dell'imputato

L'anno millenovecento 93 e questo di 23 del mese di aprile alle ore 10 in TORINO.

Avanti al Giudice Istruttore dr. Aldo Cuva

assistiti dal sottoscritto

E' comparso Palmiotti Bruno

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuti di darle o le dà false, (art. 495 - 651 C. P.).

Risponde: Sono PALMIOTTI Bruno, nato a LUZI (Campobasso) il 19.6.1933, res. loc. via Partenio di Nica, 77.

Già condannato, non ho militato, possidente, senza occupazione, coniugato con prole.

Quindi, richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia,

risponde: Mio difensore è l'avv. Michele Piero di Latina - presente - con studio in Latina via Pio VI n. 7.

Avvertito che per legge ha la facoltà di non rispondere alle domande rivoltegli ma che comunque si procederà oltre, dichiara: intendo rispondere

Ai sensi dell'art. 171 C.P.P., modificato con l'art. 4 Legge 8/8/1977 N. 534, l'imputato viene invitato a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni.

L'imputato viene altresì avvertito che ogni mutazione del domicilio dichiarato o eletto dovrà essere comunicata a questo Ufficio Istruzione in uno dei modi indicati dall'art. 171 C.P.P..

L'imputato risponde: "Dichiaro (eleggo) il mio domicilio in Eleggo domicilio presso lo studio del difensore Avv. Piero, in Latina via Pio VI n. 7."

IL GIUDICE ISTRUTTORE

V. l'art. 204 C.P.P. modif. ordina il deposito

20/5/83 per 2 giorni

mandando alla Cancelleria di dare i prescritti avvisi.

Torino, li 20/5/83 Il Giudice Istruttore

p.p.v. presente

123

Interrogato in merito al reato di corruzione in concorso, aggravato
preliminariamente il G.I. avvisa l'imputato che sarà interrogato
in confronti in ordine al reato come appresso specificato
(artt. 110, 112.1 e 2, 319.1° e 2° comma, 61 n. 2 C.P., par
ticipati in concorso con GIUDICE Raffaele, LO PRETE, BOLZANI, QUAGLIA,
SANTONI, MORELLI, ARENA, FAZZANESE, BONADEO, FOLIGNI) in concorso
tra loro e con l'On. Andreotti e l'On. Tanassi (sette mesi sep
ratamente a procedimento d'accusa presso la Commissione inquirente
d'accusa in qualità di Ministri) e con l'On. Amadei Giuseppe
(nei cui confronti è stata richiesta l'autorizzazione e procede
re stata la sua qualità di parlamentare, agendo l'On. Andreotti
quale ministro protempore della difesa, l'On. Tanassi quale
ministro protempore delle Finanze entrambi pubblici ufficiali
ad agendo Bolzani, Quaglia, Bonadeo, Fazzanese, Foligni, Palicci
quali intermediari e in particolare quest'ultimo quale segretario
particolare dell'On. Tanassi, facevano sì che l'On. Andreotti
e l'On. Tanassi ricevessero in somma di L. 150.000.000 ed altri
denari sacca di dal Bolzani e dall'altro perchè i predetti pub
blici ufficiali ponessero in essere atti contrari ai doveri del
proprio ufficio, scegliendo dalla terna dei candidati alla nomi
na del Comandante Generale della Guardia di Finanza il Gen. Giudice,
piuttosto che il Gen. Bolzani maggiormente titolato, sottoponendo
il medesimo al Consiglio dei Ministri ed ottenendone l'approvazio
ne.

Con l'aggravante dell'essere derivato per il Gen. Giudice il con
ferimento di pubblico impiego;

di avere agito in più di cinque persone;

di avere, Giudice, Lo Prata, promosso ed organizzato la coop
erazione criminosa.

In modo in epoca imprecisata e prossima al luglio 1974.

Me.D.R. Nella forma non ho nulla da obiettare e rinuncio a termini
a difesa ed alla rituale notifica del mandato di comparizione.

Me.D.R. Ho conosciuto il Gen. Giudice dopo la sua nomina perchè
mi fu presentato al Ministero delle Finanze in cui dopo l'assun
zione della carica si fece conoscere.

In quell'epoca ero segretario particolare dell'On. Tanassi nel ve
rno in cui il medesimo fu Ministro alle Finanze 14.3.73-11.1974.

Come segretario particolare ero un collaboratore privato del Mini
stro, curavo la corrispondenza epistolare e le relazioni col pub
bliche, col partito e con i gruppi parlamentari. Non vi era capo
della segreteria nessuno.

Come sottosegretario vi fu l'On. Amadei che sostanzialmente era
un vice-ministro e già lo era stato nel precedente Governo, sempre
alle Finanze, sotto la il Ministero dell'On. Colombo.

Sottosegretari in ulteriori furono l'On. Lima (DC) e l'On. Macchia
velli (PSI).

Come segretario fu il Consigliere Santoni Ruggiu mentre altri
componenti e altri collaboratori del Ministro provenivano dalla Pub
blica Amministrazione.

IL

[Handwritten signature]

IL GIUDICE ISTRUTTORE

[Handwritten signature]

- 3 -

124

A D.R.: Il Dr. PAZZANESI faceva parte della Direzione del Ministero delle Finanze e fu distaccato presso la segreteria del sottosegretario Amadei.

A D.R.: In sostanza il sottosegretario come il Ministro si avvale di una sua segreteria composta di tecnici e privati se non vado errato.

A D.R.: Conosco come arena l'amministratrice del PSDI di nome Vera, sposata divorziata e fino a due anni fa certamente in servizio al partito.

A D.R.: Non conosco nessun Maurizio Arena. Né la persona di Bolzani Primo, né quella di Morelli Giuseppe.

Ho conosciuto il Gen. Viglione quando l'on. Tanassi fu assegnato al Ministero della Difesa. Il Viglione prima fu Capo di Stato Maggiore dell'esercito e poi della Difesa mi pare in sostituzione del Gen. Henk.

A D.R.: Non conosco il Col. Trisolini.

A D.R.: Conosco il Gen. Donato Lo Prete perchè nel Ministero di Tanassi alle finanze, egli comandava il Nucleo Centrale della Guardia di Finanza di Roma, almeno credo (a d.r. sapendo che il Lo Prete divenne Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza ricollega la conoscenza e l'incontro alla sua precedente qualifica di Comandante del Nucleo di Roma).

A D.R.: Durante le festività poteva capitare di fare gli auguri al Gen. Lo Prete e di riceverli per telefono o anche per iscritto.

A D.R.: Il suo nome sulla mia agenda sequestrata si spiega in quest'ultimo modo e anche perchè era necessario avere a portata di mano i numeri telefonici delle persone in qualche modo in relazione con l'ufficio del Ministro per e quindi per rendergli un servizio di segreteria.

A D.R.: Non ho mai conosciuto il noto FOLIGNI Mario.

A D.R.: Conosco invece, dal 1973/79 il Comendatore GELLI Licio, Maestro Venerabile della Loggia Massonica Propaganda due. L'ho conosciuto al Ministero dell'Industria Commercio per una sua pratica relativa a una attività in rappresentanza della società PERMAFLEX o LEBLE.

Indipendentemente da lui per miei ragioni spirituali per tradizioni familiari decisi nel 1975 di affiliarmi alla massoneria. Contattai all'Excelsior di Roma il Gelli e da lì ebbe inizio la mia iniziazione muratoria.

Arvedico Gianfrancesco

[Signature]

- 4 -

125

La conclusione fu però che non svolsi attività di loggia in senso proprio perchè poi subii il noto processo Lockheed. La loggia P 2 come tutte le altre loggie massoniche si riprometteva la realizzazione di solidarizzare e aiutare i fratelli in caso di bisogno: aiuti estensibili anche al settore economico.

A D.R.: Parlando della mia adesione alla Loggia P 2, corrisposi L. 60.000-70.000 e dopo un anno L. 150.000 a Gelli o ai suoi collaboratori.

A D.R.: Nulla so di operazioni di petrolio libico, nè di notizie poi contenute nel famoso Doppio "SOBIALI". Conosco il Gen. Miceli perchè quando l'on. Tanassi, fu Ministro delle Finanze della Difesa, anno 1973, il Miceli era il capo del "SID" (Servizio Informazioni Difesa) (ora chiamato SIGMI), mentre era vice-capo, mi pare, il Gen. Maletti.

A D.R.: Non conosco il Gen. Casati, che mi pare sia divenuto poi capo del SID-in sostituzione di Miceli.

A D.R.: Non ho mai avuto rapporti col dr. Pazzanese di cui si è parlato prima.

A D.R.: Le due segreterie del Ministro e del Sottosegretario, in teoria, possono avere contatti per la vita politica comune.

A.D.R.: Prendo atto ~~xx~~ delle accuse mossemi dal Gen. Giudice.

Pur restando meravigliato mi sorge il dubbio nel senso che qualcuno mi ne avrebbe potuto parlare di quella nomina e dell'aspirazione del GEN. Giudice, ma concludo che io abbia fatto qualcosa di utile anche perchè non era nei miei poteri.

A D.R.: Non ne ho parlato nemmeno con Tanassi.

A D.R.: In ogni caso è certo che non ho preso un lira da nessuno in cambio di eventuali sollecitazioni nè per il caso specifico, nè per altri casi o persone, nè per la corrente del partito, nè per lo stesso.

I.C.S.

Luigi Berlusconi

Avv. Luigi Berlusconi

[Signature]

Sezione IV penale del tribunale di Torino (presidente dott. Elvio Fassone): trasmissione della sentenza nel procedimento penale contro Giudice Raffaele e altri, del 23 dicembre 1982.



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P 2

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

000556
LIBERO

IV SEZIONE PENALE

OGGETTO: *Proc. pen. contro Giudice Raff. + altri - Copia
sent. 23/12/82.*

Protoc. N. *1313/82 R.G.*

Torino, li *22 aprile* 19*83*

Allegati N. *3 volumi*

Risposta al foglio N. *1493/C.P.2*

*Alla Commissione Parlamentare d'inchiesta
sulla loggia massonica P. 2
Presidenza.*

00100

ROMA

*Con riferimento all'istaura del 24/3/83, volta ad
acquisire copia della sentenza in oggetto indicata,
s'invia, in allegato alla presente, quanto richiesto.
Ossequi -*



IL CANCELLIERE
(Dot. Antonio Marra)

[Signature]

000556
LIBERO

957/D

Reg. Gen. N. 1313/82.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA **Sentenza N.**

Camp. N.

SULLA LOGGIA MASSONICA P 2 del 23.12.1982

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Torino

Sezione IV^a

Composto dagli illustrissimi Signori Dottori

- Giudice Presidente PASSCHIERI
- Giudice TONASELLI
- Giudice MAFFIODO

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa penale contro

- 1) GIDDICE Raffaele nato Palermo 31.10.1915 - agli arr.dom.ri c/o Ospedale S.Giovanni Battista della città di Torino, Semidet. pac. Presente
- 2) MILANI Mario nato Monselice 30.10.1934 - Latitante - te contumace -
- 3) CHIABOTTI Cesare nato Torino 21.9.1915 - Latitante - te contumace -
- 4) CHIABOTTI Pietro nato Torino 2.3.1948 - Latitante - te contumace -
- 5) GIUDICE Francesco nato Palermo 15.10.1947 - agli arr.dom.to. c/o avv. V. Chiusano - Torino - Libero Presente -
- 6) FUCIGNI Bruno nato Milano 2.2.1939 - Latitante - Contumace -

Deposito in Cancelleria
oggi **10 MAR. 1983**

Il Cancelliere

A. Masso

Fatta scheda

Il
rilasciati N. estratti
per

A.P.G. 648 (c. tutti)

A.D. 621
A.P.M. 628

A.D. 630 - A.D. 636

A.D. 623

A.D. 622

A.D. 620

A.D. 640

- 2 -

- 7) COPPOLA Luigi nato Maddaloni, 17.5.1932 elett. dom.to
c/o avv. G.V. Gabri di Torino - Libero
Presente -
- 8) BECCHI Angiolino nato Neviano degli Arduini 29.5.1937
elett. dom.to c/o avv. A. Paola Torino -
Libero Presente -
- 9) VATTA Eugenio nato Trieste 29.10.1906 elett. dom.to c/o
avv. C. Zaccone di Torino - Libero Presente -
- 10) VLAH Carlo nato Zagabria il 18.5.1934 elett. dom.to c/o
Avv. C. Morra di Torino - Libero contumace -
- 11) RUSSELLI Maria nata Milano 17.3.1922 elett. com.ta c/o
avv. La Manna di Milano - Libera Presente -
- 12) SARDELLI Rino nato San Gimignano 2.2.1929 elett. dom.to
via Edolo, 29 - Milano - Libero Presente -
- 13) GISSI Vincenzo nato Barletta 24.5.1925 detenuto c/o casa
reclusione Poggiano - Presente -
- 14) BENELLI Maurizio nato Grottaferrata 16.9.1945 elett. dom.
to via S. Francesco D'assisi - Merate -
Libero Presente -
- 15) DI CENSO Duilio nato Sulmona 19.10.1923 detenuto P.A.C.
c/o casa circondariale Asti - Presente -
- 16) GALLUZZO Giuseppa nata Palermo 22.10.1918 elett. dom.ta
via Capo le Case 3 Roma - libera Presente -
- 17) GIUDICE Giuseppe nato Palermo 22.2.1953 elett. dom.to
c/o avv. C. Isgrò di Roma - libero presente
- 18) GALASSI Salvatore nato Roma 27.10.1928 elett. dom.to via
Fattecotti, 4 Veduggio al Lambro - dete-
nuto Presente -
- 19) GANBARINI Federico nato Mornico al Serio 4.8.1927 elet.
dom.to via Fenile, 14 - Torre Boldone
(BC) - Libero Presente -

R.D. 632
R.D. 649R.D. 625
R.P.M. 629

R.D. 641

R.D. 635
R.P.M. 624R.I. 631
R.D. 624
R.D. 642R.I. 635
R.D. 619

R.I. 634

R.D. 647



I M P U T A T I :

8

GIUDICE Raffaele e FORMATO Giulio :

- A) - del reato di cui all'art. 416, comma 1°, 2°, 3° e 5° C.P. per essersi associati con Chiabotti Cesare, Chiabotti Pietro, Gissi Vincenzo, Galassi Salvatore, Gambarini Federico, Milani Mario, Fontanelli Giovanni, Tescione Giuseppe, Perlito Enrico, Di Sapia Gerardo, Trisolini Giuseppe ed altri al fine di commettere reati di contrabbando interno di olii minerali, falso in atto pubblico, corruzione ed altro; agendo i Chiabotti, il Gissi, il Galassi, il Perlito, il Di Sapia il Formato e il Giudice (quest'ultimo, in particolare, assicurando la necessaria copertura per i reati di cui sopra, nella sua qualità di Comandante Generale pro tempore della Guardia di Finanza) come promotori e/o organizzatori della associazione, composta da più di dieci persone.
- In S. Ambrogio di Torino e altrove, dal 1973 al 16.3.1976.

GIUDICE Raffaele inoltre:

- B) - del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112, n° 1, 479 in relazione all'art. 476 cpv. e 61 n° 2 C.P. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - nella sua qualità di Comandante Generale pro tempore della Guardia di Finanza ed in collusione con i responsabili delle società SIPLAR di Airuno, ISOMAR e RAPROTANK di S. Ambrogio di Torino, GARLATE PETROLI di Garlate, PETROLCHIMICA SEBRINA di Trescore Balneario, TREN e TANÈ MOUSE di Bergamo e R.C.C. di Bollate (della cui attività contrabbandiera era al corrente per ragioni del suo ufficio, avendone ricevuto quanto meno notizia tramite un rapporto informativo a firma del Col. Aldo Vitali del dicembre 1975- gennaio 1976 trasmesso ufficialmente dal generale ispettore pro tempore per l'Italia settentrionale Spaccaroni in data 25.2.1976, nonché da precedenti rapporti informativi agli atti del Comando Generale della Guardia di Finanza) - concorreva con i predetti e con Perlito Enrico e Di Sapia Gerardo (funzionario dell'U.T.I.F. di Torino preposti al controllo delle operazioni di elorazione ed alla presa in carico delle bollette a evasione C 21 del D.P.L. allo stato S.I.P. presso lo stabilimento della ISOMAR) nel fornire un rilevante apporto (non inferiore nel complesso a 465) ai veicoli ideologicamente falsi

attestanti l'arrivo alla società ISOMAR di D.P.L. classificato ⁴ doganalmente come benzina destinata agli usi previsti dalla tabella A, lett.H, punto 1 del D.L. 23.10.1964 n. 988 convertito in L. 18.12.1964 n. 1350, nelle quantità indicate nelle bollette a cauzione emesse dalla società SIPLAR di Airuno - deposito S.I.F., un rilevante numero (non inferiore complessivamente a 121) di verbali attestanti la presa in carico del prodotto e la sua introduzione nel S.I.F. di clorurazione ISOMAR e di verbali di avvenuta lavorazione e di accertamento dei prodotti finiti dopo le lavorazioni: ciò in quanto il prodotto non proveniva allo stabilimento ISOMAR, ma veniva dirottato verso altri usi di contrabbando, e principalmente presso le società GARLATE PETROLI e PETROCHIMICA SEBRINA; favorendo egli tale illecita attività con l'omettere volontariamente qualsiasi intervento per reprimerla.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto in atti facenti fede fino a querela di falso (art. 2700 C.C.), di aver agito in più di cinque persone ed al fine di commettere il reato di contrabbando di cui al capo che segue.

In S.Ambrogio di Torino, dal 1973 al 16.3.1975;

- c) - del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 1124^o 1, 61 n° 9 C.P., 23 R.D.L. 28.2.1939 n. 334 (modificato dall'art. 9 L. 2.7.1957 n. 474), 23 bis R.D.L. 28.2.1939 n. 334 (modificato dall'art. 10 L. 2.7.1957 n° 474), 23 ter R.D.L. 28.2.1939 n. 334 (sostituito dall'art. 18 L. 31.12.1962 n° 1852), 24 e 12 L. 2.7.1957 n. 474 e 8 L. 7.1.1929 n° 4 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nell'anzidetta sua qualità e con le modalità di cui al capo che precede ed in concorso con le persone indicate ai capi precedenti, sottratto all'accertamento e al pagamento della dovuta imposta di fabbricazione una quantità non inferiore ai 12 milioni di Kg. di prodotti petroliferi (D.P.L. o virgin-*n*efta o benzinore) facendola figurare come pervenuta alla ISOMAR di S.Ambrogio di Torino ed ivi successivamente sottoposta ad operazioni di clorurazione per la destinazione ad usi esenti da imposta di fabbricazione (solventi, additivi per bitumi ed altri usi industriali o edili) che in realtà avvenivano solo cartolarmente ed avviandola invece a destinazioni non consentite e ad usi diversi da quelli previsti dalla legge.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più di cinque persone, per quantità tutte singolarmente superiori ai 20 quintali, e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla sua funzione di Comandante Generale pro tempore della Guardia di Finanza. In S. Ambrogio di Torino, Airuno e altrove, dal 1973 al 16.3.1976;

GIUDICE Raffaele - GISSI Vincenzo - GALASSI Salvatore e BENELLI Maurizio

D) - del reato di cui agli artt. 110, 476, 482, 485, 491 e 61 n° 2 C.P. per avere, in concorso tra loro, apposto o fatto apporre una falsa firma di girata dicente "Bati Carlo" sull'assegno circolare numero 050015556 emesso il 22.6.1976 della BANCA COMMERCIALE ITALIANA di Milano - agenzia 15 per £ 4.848.000, richiesto dal Benelli sul c/c n. 95977-02-47 di tale Banca, intestato al Gissi e al Galassi, su incarico di questi ultimi ed al fine di procurarsi un vantaggio e di commettere il reato di corruzione di cui al capo H), nonché per conseguire il profitto del reato di contrabbandi di cui al capo C) e facendo quindi uso il Giudice del titolo mediante la riscossione del relativo importo.

In Milano e Roma, dal 22.6.1976 al 12.7.1976; /

GIUDICE Raffaele - GALLUZZO Giuseppe - GIUDICE Francesco e GIUDICE iuse

E) - del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 3 L. 9.12.1941 n. 1383 in relazione agli artt. 215 e 219 C.P.M.P. perchè in periodo compreso tra il 14.4.1975 ed il 16.3.1976, colludevano tra loro e con Trisolini Giuseppe (essendo Giudice Raffaele Comandante Generale pro tempore della Guardia di Finanza e il Trisolini suo segretario particolare) al fine di frodare la Finanza, esportando illecitamente presso banche svizzere (Lugano e Zurigo) ingenti somme di denaro, non inferiori a £ 125.000.000.

Reato accertato in Torino, il 2.8.1980;

GIUDICE Raffaele - VATTA Eugenio e VIANI Carlo :

F) - del reato di cui agli artt. 110, art. 3 L. 9.12.1941 n. 1383 in relazione agli artt. 215 e 219 C.P.M.P. e 47 n. 2 C.P.M.P. perchè, tra il settembre 1975 ed il marzo 1976, in concorso tra loro e con Trisolini Giuseppe ed altre persone allo stato non identificate, agendo il Giudice con abuso della sua qualità di Comandante Generale

pro tempore della Guardia di Finanza, colludevano al fine di frodare la Finanza, e cioè per interferire sull'andamento delle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trieste sulla ditta VATTA Eugenio di quella città, affinché le stesse avessero un esito favorevole agli inquisiti.

Con le aggravanti del numero delle persone (cinque o più) e dello essere il Giudice investito di poteri di comando.

In Trieste, Roma e altrove, alle date sopra indicate, Reato accertato in Torino, nell'aprile 1981;

GISSI Vincenzo - GALASSI Salvatore - GAMBARINI Federico - MILANI Mario -
MUSSELLI Bruno - MUSSELLI Maria - CHIABOTTI Pietro - CHIABOTTI Cesare -
GIUDICE Raffaele - FORMATO Giulio - DI CENSO Dullio - COFFOLA Luigi -
SARDELLI Rino e BECCHI Angiolino :

c) - del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 3 L. 9.12.1941 n. 1333 in relazione agli artt. 215 e 219 C.P.E.P. perchè - il Giudice agendo quale Comandante Generale pro tempore della Guardia di Finanza, il Di Censo quale comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Torino della Guardia di Finanza, il Coppola quale comandante del 1° gruppo di sezioni dello stesso Nucleo, il Sardelli e il Beechi quali sottufficiali addetti alla medesima sezione e il Formato quale militare in congedo della Guardia di Finanza ed incaricato di curare le connivenze tra i militari in servizio ed i terzi operanti nel settore del contrabbando di petroli - colludevano con Gissi Vincenzo, Galassi Salvatore, Gambarini Federico, Milani Mario, Musselli Bruno, Musselli Maria, Chiabotti Cesare e Chiabotti Pietro (imprenditori interessati alle società SIFLAR, ISOMAR, e RAFFTOTANK) e con Trisolini Giuseppe (segretario particolare del Giudice), e quindi in più di cinque persone, al fine di frodare la Finanza: il Giudice, in particolare, mediante opera di copertura ed omissione di intervento di ufficio nonostante le segnalazioni pervenutegli (quanto meno dall'inizio dell'anno 1976) circa l'illecito traffico di olii minerali tra la SIFLAR S.p.A. e la ISOMAR S.p.A. e altre ditte a queste collegate dell'Ispektorato di zona per l'Italia settentrionale e della Compagnia di Conzi, e gli altri appartenenti alla Guardia di Finanza con il fine che le stesse

gini di polizia giudiziaria promosse in seguito all'arresto di tale Bormida Giovanni (sorpreso in Agrate Brianza dai Carabinieri di Monza il 16.3.1976 mentre riceveva da tale Pezzotta Luigi una busta contenente cinque bollette a cauzione C 21 emesse dalla S.p.A. SIFLAS nei riguardi della s.a.s. ISOMAR) venissero condotte a mezzo di accertamenti compiuti, in modo da non smascherare il contrabbando in corso tra le predette ditte, essendo gli stessi militari in rapporti di conoscenza con il gruppo Gissi-Galassi-Musselli-Chiabotti (tanto che il Coppola aveva in precedenza ricevuto dal Gissi una somma di denaro per pagare le spese di affitto e di sistemazione di un suo alloggio in Torino, il Sardelli era stato trasferito a Torino unitamente al Di Censo da parte del Giudice e del Trisolini, ed il Giudice riceveva successivamente somme di denaro dal Gissi, dal Galassi e dai Musselli).

In S. Ambrogio di Torino e altrove, nel marzo - aprile 1976 e successivamente.

TUTTI come capo G) meno Becchi Angiolino:

H) - del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 nn. 1, 2 e 3, 319 e 321 C.P. perchè il Gissi, il Galassi ed il Musselli - con più azioni esecutive e un medesimo disegno criminoso ed in concorso morale con Chiabotti e con Milani Mario - facevano sì che il Giudice (tramite il Trisolini), il Di Censo, il Coppola, e il Sardelli ricevevano somme di denaro per porre in essere atti contrari ai doveri del proprio ufficio omettendo i dovuti accertamenti sui fatti di contrabbando interno di olii minerali di cui al capo che precede e per compiere in merito agli stessi indagini devianti e collusive, specialmente dopo che, in seguito all'arresto di BORMIDA Giovanni in Agrate Brianza il 16.3.1976, tali fatti erano stati evidenziati e portati ufficialmente a conoscenza della Guardia di Finanza con nota della Compagnia di Monza del 26.3.1976 e con pro-memoria dell'ufficio Operazioni del III Reparto in data 6.4.1976 diretto personalmente al Comandante Generale del Corpo e da lui visto: in particolare il Giudice riceveva la somma di L. 14.848.000 dai conti che il Gissi e il Galassi intrattenevano presso l'agenzia 15 della BANCA COMMERCIALE ITALIANA di Milano e la somma di L. 2.000.000 dai depositi dei Musselli presso la BANCA CLARE FONTI di Milano, ed il Coppola riceveva la somma di L. 2.640.000 dal conto intrattenuto dal Gissi sul CREDITO ARTIFICIANO di ROMA.

8
Con l'aggravante di cui all'art. 319 comma 2° n. 2 C.P., per aver determinato il favore di imputati (Galassi e Bormida) nel procedimento penale avanti all'Autorità Giudiziaria di Monza apertosi in seguito all'arresto del Bormida.

In S. Ambrogio di Torino, Roma e altrove, fino al marzo - aprile 1976, e successivamente;

DI CENSO Emilio - COPPOLA Luigi - SARDELLI Rino e BECCHI Angiolino :

I) - del reato di cui agli artt. 110, 476, 479 e 61 n. 2 C.P. perchè, nelle loro funzioni di militari della Guardia di Finanza ed al fine di commettere i reati di cui ai capi (f) ed ff), formavano e inoltravano al Comandante della Compagnia di Monza della Guardia di Finanza un rapporto di servizio in cui attestavano falsamente di aver verificato con accurate indagini i rapporti intercorsi tra la SIPLAR di Airuno e la ISOMAR di S. Ambrogio di Torino e di non aver riscontrato alcuna irregolarità nelle movimentazioni dei prodotti petroliferi.

In Torino, il 25.5.1976;

GIUDICE Francesco :

L) - del reato di cui all'art. 379 C.P. perchè, dopo che era stato commesso da parte del padre Giudice Raffaele il reato di corruzione di cui al capo II), aiutava quest'ultimo ad assicurare il profitto del reato, costituito da un tappeto antico "Karabagh" acquistato dal Giudice Raffaele presso il commerciante Coen Luciano con uno degli assegni tratta sul conto dei Gissi e del Galassi (quello da L. 4.848.000), e più precisamente, in data anteriore e prossima alla perquisizione eseguita dal Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Torino della Guardia di Finanza il 22.1.1981, sottraeva il tappeto medesimo, facendolo trasportare in luogo ignoto.

In Roma, in epoca anteriore e prossima al 22.1.1981.

P A R T E I

SUCCESSIONE DEI FATTI ESSENZIALI
E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (1)

Il 16 marzo 1976 una pattuglia dei carabinieri di Vimercate, messa in allarme da segnalazioni che riferivano di ripetuti incontri di autovetture sul piazzale antistante lo stabilimento "Star" di Agrate Brianza, e già alcune volte appostatasi nei pressi per constatarne la veridicità, interveniva e fermava due uomini, poi identificati per Bormida Giovanni e Pezzotta Luigi.

I militi, che avevano disposto gli accertamenti in quanto ritenevano di avere a che fare con persone implicate in sequestri di persona, o eventualmente in spaccio di stupefacenti, rinvenivano invece indosso al Bormida una busta contenente cinque bollette tipo "C/21", e cioè certificati attestanti l'avvenuto deposito di cauzione in ordine a movimenti di distillati petroliferi leggeri (DPL), e destinati ad accompagnare il trasporto di tale tipo di prodotto. Poiché le bollette erano, con tutta evidenza, disgiunte dal prodotto, il quale appariva proveniente da una ditta di Airuno e destinato ad un deposito di sant'Ambrogio di Susa, i carabinieri arrestavano il Bormida e trattenevano il Pezzotta.

Sottoposto ad interrogatorio la sera stessa, il Bormida dichiarava che da tempo era latore di buste del genere. Il prodotto, uscito dal deposito SIF della "Siplar" di Airuno, in realtà veniva inviato al deposito della soc. "Garlate" sita nel comune omonimo, ed in parte alla società "Petrochimica Sebrina" di Trescore Balneario, accompagnato da bollette che, come le attuali, ne indicavano la destinazione alla soc. "Isomar" di Sant'Ambrogio di Susa. Dalla "Garlate" e dalla "Sebrina" personale dipendente gli recapitava la busta, ed egli la portava alla "Isomar", dove la consegnava ad impiegati di tale società. Anche il Pezzotta confermava di essersi incontrato altre volte con il Bormida in quella località e di avergli consegnato delle buste.

Il 18 marzo 1976 il Procuratore della Repubblica di Monza, al quale il Bormida era presentato in stato di arresto, lo interrogava, e ne aveva conferma che il Bormida si era recato alcune volte in Agrate per ritirare delle buste e poi re

(1) Nella presente parte ci si limita all'esposizione dei fatti essenziali per cogliere la successione della vicenda processuale. Una esposizione più analitica verrà fatta nella parte destinata alla verifica delle singole responsabilità degli imputati.

capitarle a Sant'Ambrogio. Ma l'imputato faceva mostra di versare in grave stato confusionale, ed otteneva la sospensione e quindi il rinvio dell'interrogatorio.

Il 19 marzo i carabinieri inviavano rapporto alla Procura della Repubblica di Monza, e per conoscenza al Comando di Compagnia della Guardia di Finanza di Monza, allegando le dichiarazioni già rese da Bormida, Pezzotta ed altri. Poiché il caso appariva sottendere reati di natura finanziaria, la Procura della Repubblica incaricava delle indagini la locale Compagnia della GdF, la quale diramava notizie e richieste agli organi competenti.

Il Procuratore della Repubblica, in data 22 marzo, reinterrogava il Bormida, il quale forniva una diversa versione. Egli dichiarava di avere consegnato per errore le bollette, destinate alla "Isomar", ad altri autisti; di essersi accorto dello sbaglio e di avere fatto rintracciare i conducenti; di avere recuperato le bollette per l'appunto inArate.

In un successivo interrogatorio, in data 26 marzo, il Bormida ritraeva le precedenti dichiarazioni, adduceva un nuovo stato confusionale, ed otteneva ancora un rinvio dell'interrogatorio. Nel frattempo - secondo quanto lo stesso Bormida avrebbe poi ammesso nel corso dell'istruttoria formale sviluppatasi dai fatti - l'imputato riceveva un biglietto tramite un detenuto, nel quale gli si suggeriva la versione da rendere definitivamente: le autobotti erano partite da Airuno dirette effettivamente a Sant'Ambrogio di Susa, ma nel corso del viaggio era intervenuto un aumento del prezzo del prodotto, ed i titolari della "Siplar" avevano intimato ai vari autisti di riportare il carico ad Airuno per poter consegnare il prodotto sotto il nuovo regime di prezzo e lucrare la differenza.

Intanto la Compagnia GdF di Monza, in data 26 marzo 1976, segnalava l'arresto del Bormida ed i termini essenziali della vicenda ai vari livelli del Corpo, sino al Comando Generale, ed avviava e richiedeva indagini sulle ditte interessate ai Nuclei di Milano, Torino e Bergamo.

Le indagini dei vari reparti non conducevano ad accertamenti significativi, anzi escludevano irregolarità nei rapporti tra le ditte. Su queste basi la Procura della Repubblica di Monza ipotizzava il mero reato di truffa a carico dell'amministratore della "Siplar", Salvatore Galassi, in danno della "Isomar"; trasmetteva gli atti per competenza al Pretore di Monza, e quest'ultimo, con sentenza in data 18 febbraio 1977, dichiarava in istruttoria non doversi procedere nei confronti del Galassi, accedendo senz'ulteriori approfondimenti alla tesi dello storno delle consegne, e quindi dell'assenza di artifici o di raggiri.

Parallelamente si erano iniziate e sviluppate varie verifiche, da parte della GdF, a carico delle ditte coinvolte nella vicenda. Il risultato conclusivo era l'accertamento di modeste infrazioni a carico della "Siplar", e di più consistenti violazioni - ma in tema di contrabbando del gasolio e non del DPL - a carico dei titolari della "Isomar", e cioè di Chiabotti Cesare e del figlio Chiabotti Pietro.

In séguito al ricevimento del rapporto conclusivo a carico dei Chiabotti, in data 4 agosto 1978, il Procuratore della Repubblica di Torino chiedeva che si procedesse con il rito formale. Il Giudice istruttore approfondiva le ipotesi accusatorie formulate nel rapporto della GdF, e, grazie anche alle numerose testimonianze raccolte fra il personale dipendente della "Isomar", portava in luce un imponente contrabbando di gasolio, perpetrato dai Chiabotti nel corso degli anni 1972/1976, con la complicità di vari funzionari UFF anche di elevato livello, e con la correttezza di vari acquirenti piemontesi e lombardi.

Tale procedimento - denominato per brevità e comodità di identificazione "Isomar/1°" - trovava epilogo nel rinvio a giudizio di trentaquattro imputati, e quindi in sentenza del Tribunale di Torino in data 28 maggio 1981, che convalidava nella sostanza la costruzione accusatoria del G.I., e che riceveva conferma nelle parti salienti dalla pronuncia di secondo grado, adottata dalla Corte d'Appello di Torino in data 5 luglio 1981.

In sede di ascolto del personale dipendente della "Isomar" il G.I. appurava da costoro che la società si sarebbe resa responsabile non solo del menzionato contrabbando del gasolio - del quale essa rappresentava il baricentro operativo - ma anche di un ingente contrabbando di DPL e di benzina, questa volta a titolo di supporto di una ditta lombarda.

Il DPL, apparentemente preso in carico dalla "Isomar" ed altrettanto apparentemente sottoposto ad ossiclorurazione al fine di ricavarne solventi e isoparaffine esenti da imposta, in realtà non era mai pervenuto alla ditta, ed era stato evidentemente dirottato altrove. Ed in effetti il G.I. appurava che l'impianto destinato all'ossiclorurazione del DPL non aveva mai funzionato, e che le ditte alle quali figuravano inviati i prodotti (falsamente attestati come) lavorati in realtà non li avevano mai ricevuti.

Raccordando queste emergenze con il punto di partenza, e cioè con l'arresto del Bormida, il G.I. di Torino avviava un secondo procedimento a carico ancora dei predetti Chiabotti, nonché dei titolari e dei collaboratori delle ditte

12

"Siplar", "Sebrina", "Garlate" ed altri. Tale istruttoria - indicata anche qui sinteticamente con la dicitura "Isomar/2°" - si concludeva con il rinvio a giudizio di numerosi imputati in data 22 aprile 1981. Il relativo giudizio di primo grado veniva celebrato dal Tribunale di Torino a partire dal 18 novembre 1981, e concluso con sentenza in data 22 dicembre, tuttora oggetto di gravame.

Nel corso dell'istruttoria "Isomar/2°" il G.I. riteneva di individuare molteplici e gravi connivenze negli organi preposti alla repressione delle frodi, dai responsabili locali della GdF sino al massimo livello di tale Corpo. In particolare appurava che in data 15 settembre 1976 tale Ma ruggio Damiano, appuntato della GdF in servizio come autista presso la segreteria del Comando generale, aveva versato alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma due assegni circolari, da dieci e da due milioni di lire rispettivamente, provenienti il primo da un conto di pertinenza dei responsabili della ricordata "Siplar" (Gissi Vincenzo e Galassi Salvatore), ed il secondo richiesto dal noto petroliere Musselli Bruno.

Accertava ancora che, a fronte del versamento di tali assegni (i quali recavano sul retro la firma per girata di Trisolini Giuseppe, segretario particolare del gen. Raffaele Giudice, allora Comandante Generale della GdF) erano stati emessi in pari data quattro assegni circolari BNL, dell'importo di tre milioni di lire ciascuno, all'ordine di Raffaele Giudice, il quale ne aveva poi utilizzati tre per pagare l'acquisto di un gioiello, ed il quarto per l'acquisto di mobili di antiquariato.

Emergeva ulteriormente che un assegno di lire 4.848.000, proveniente anch'esso dal conto corrente dei citati Gissi e Galassi, intestato al nome di fantasia "Buti Carlo", era stato girato direttamente al generale Giudice, il quale lo aveva impiegato per acquistare un tappeto antico presso il commerciante Luciano Coen di Roma.

Nel corso dell'istruttoria perveniva notizia che la moglie del gen. Giudice, Galluzzo Giuseppa, in data 14 aprile 1975 aveva aperto un conto presso la "Union Banques Suisses" di Lugano, per 130.000 dollari, con procura ai figli Francesco e Giuseppe, estesa anche al marito Raffaele dal luglio di quello stesso anno.

A questo punto il G.I. di Torino disponeva, in data 6 ottobre 1980, che i fatti configuranti ipotesi di collusione venissero separati dall'istruttoria afferente il contrabbando propriamente detto ("Isomar/2°") e dessero vita all'attuale procedimento. In tale sede si appurava che la Compagnia GdF di Monza, non appena investita dall'autorità giudiziaria

delle indagini afferenti la c.d. "vicenda Bormida", aveva inoltrato rapporto informativo al Comando Generale del Corpo, dopo essersi consultato con i Comandi superiori locali, ed avere avuto conferma che il caso appariva particolarmente delicato e grave; che il rapporto predetto era stato trasmesso in visione al Comandante Generale, come da sua sigla appostavi in data 6 aprile 1976; che nessuna direttiva era stata impartita dal Comando Generale, né alcuna iniziativa assunta; che la Compagnia di Monza aveva altresì incaricato il Nucleo Regionale PT di Torino degli accertamenti del caso presso la "Isomar"; che tale ultimo reparto aveva risposto con foglio del 25 maggio 1976, attestante che i prodotti acquistati dalla "Siplar" erano stati consegnati al deposito SIF della "Isomar" per la clorurazione.

Conseguentemente il P.M. chiedeva l'incriminazione di Giudice Raffaele, di Galluzzo Giuseppa e dei figli Francesco e Giuseppe; nonché di Di Censo Duilio (comandante il Nucleo reg. PT di Torino), di Coppola Luigi (comandante in esso del primo nucleo di sezioni), e dei marescialli Sardelli Rino e Becchi Angiolino, autori ed estensori del rapporto 25 maggio 1976 sopra ricordato.

Le imputazioni di collusione e corruzione venivano elevate anche a carico dei responsabili delle varie ditte interessate: Gissi Vincenzo e Galassi Salvatore per la "Siplar", Gambarini Federico per la "Petrolchimica Sebrina", Milani Mario e Musselli Bruno per la "Costieri Alto Adriatico", Chiabotti Cesare e Chiabotti Pietro per la "Isomar"; nonché a carico di alcuni loro collaboratori, quali Benelli Maurizio e Formato Giulio per la "Siplar", e Musselli Maria per le varie società del fratello Bruno.

Il Benelli, in particolare, era imputato nella sua qualità di contabile della "Siplar" e corresponsabile di fatto nelle altre società del gruppo. Peraltro, in esito all'istruttoria egli veniva prosciolto dalle accuse di collusione e corruzione, residuando a suo carico unicamente un'imputazione di falso in un assegno circolare.

Il Formato, imputato anche di associazione per delinquere, ex ufficiale della GdF, e addetto - secondo l'accusa - ai collegamenti con ufficiali e funzionari in funzione della loro complice copertura, veniva rinviato a giudizio per tutti gli addebiti mossigli, ma in sede preliminare la sua posizione doveva essere separata e rinviata a nuovo ruolo.

La Musselli Maria, infine, era imputata per avere collaborato con il fratello in alcune operazioni bancarie nell'ambito della di lui attività contrabbandiera e collusiva.

Un distinto capitolo istruttorio veniva quindi aperto a seguito dell'acquisizione di un insieme di documenti, noto come "dossier M. FO. BIALI", scoperto dalla magistratura

romana nell'abitazione del giornalista Mino Pecorelli, in seguito alla morte del medesimo.

Tale "dossier" risultava compilato dai responsabili del reparto "D" dei servizi segreti dell'epoca (1974-'75) e del raggruppamento centri C.S. del S.I.D., i quali avevano disposto un'indagine riservata su richiesta dell'allora capo del S.I.D. amm. Casardi, il quale asseriva a sua volta di averne avuto incarico dall'allora ministro della Difesa on. Andreotti.

L'occasione delle indagini era stata data dall'attività di tale Mario Foligni, il quale si accingeva a dar vita ad un movimento politico a base locale, denominato "Nuovo Partito Popolare", ed intratteneva rapporti sospetti con alcune ambasciate straniere e con personalità del mondo militare.

Nel corso di tali indagini venivano in luce gravi infedeltà del gen. Raffaele Giudice; le une concernenti la già menzionata cospicua esportazione di capitali in Svizzera; altre afferenti una partecipazione del Giudice ad un progetto, coltivato dal Foligni con personale dell'ambasciata di Libia in Roma, al fine di far importare in Italia una rilevante partita di petrolio greggio a prezzi di favore, da rivendere sul mercato interno a prezzi superiori; altre ancora concernenti il costante interessamento del Giudice a favore del gen. Vito Miceli, all'epoca detenuto per fatti di eversione politica; altre infine ad un indebito interessamento che il Giudice avrebbe manifestato (soprattutto per tramite del suo segretario Trisolini) a proposito di una inchiesta di ragguardevoli dimensioni che la GDF di Trieste stava ivi conducendo a carico dell'industriale Eugenio Vatta.

Indirizzata l'istruttoria anche su tale tema, veniva elevata nuova imputazione a carico sia di Raffaele Giudice, sia di Vatta Eugenio, sia di tale Vlah Carlo, che risultava avere messo in contatto i predetti al fine dell'intervento compiacente.

Ulteriori profili di illecito penale venivano infine configurati a carico del congiunti del gen. Giudice. Contro la moglie Giuseppa Galluzzo e contro i figli Francesco e Giuseppe veniva elevata imputazione di concorso in collusione con Raffaele Giudice nella ricordata vicenda di esportazione in Svizzera di una somma non inferiore a 125 milioni di lire.

E contro Francesco Giudice veniva elevata l'accusa di favoreggiamento reale, poiché, ordinata dal G.I. una perquisizione domiciliare nelle varie abitazioni a disposizione di Raffaele Giudice, gli organi di polizia non rinvenivano nella casa di Roma il ~~nono~~ tappeto che risultava essere

915

stato acquistato con i proventi del noto assegno "Buti". Il tappeto, la cui rimozione era stata appunto attribuita a Francesco Giudice nel corso della perquisizione, veniva poi ritrovato alcuni giorni dopo nello scantinato dell'immobile, su segnalazione di un legale della famiglia Giudice.

In data 19 marzo 1982 il G.I. depositava sentenza-ordinanza nella quale, pronunciato proscioglimento in ordine ad alcune imputazioni minori, ordinava il rinvio a giudizio di venti imputati.

Nel dibattimento, apertosi il 12 ottobre 1982, si costituiva parte civile l'Amministrazione dello Stato. Si mantenevano latitanti gli imputati Musselli Bruno, Chiabotti Cesare e Pietro, e Milani Mario. Si astenevano dal comparire Galluzzo Giuseppa e Vlah Carlo. Tutti gli altri si presentavano e rispondevano agli interrogatori, con dichiarazioni che verranno successivamente vagliate.

Terminata l'escussione dibattimentale, il dibattimento era dichiarato chiuso in data 1° dicembre 1982. Quindi le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, quali trascritte nei vari verbali di udienza.

P A R T E S E C O N D A

Le singole responsabilità.A) RAFFAELE GIUDICE

Capitolo 1°

Breve premessa metodologica

1.- In un procedimento delicato e grave come il presente può essere utile qualche riflessione preliminare sul metodo con il quale accostarsi alle molteplici risul^{ta}nz^e processuali, e con il quale contemperare il ne^{ce}ssario rigore della prova giudiziaria con l'artico^lazione di una realtà spesso sfumata e sfuggente.

Il dibattimento, ed ancor prima di esso già l'ordinan^{za} di rinvio a giudizio, hanno offerto il contrapporsi di due concezioni e, per così dire, di due filosofie della prova chiaramente antagoniste.

La Pubblica Accusa ha mostrato di privilegiare un approccio alla prova di tipo globale e connettivo. Ha individuato un filo conduttore, un piano generale, un disegno che nasce al di là dei fatti formalmente contestati e si propaga anche al di là dei confini degli stessi, sia spazialmente sia cronologicamente. Ha in^{te}so dimostrare che già la nomina di Raffaele Giudice a Comandante Generale della GdF era funzionale ad una ra^{mi}ficazione contrabbandiera già in atto e bisognosa di consolidarsi; e che il Comandante Generale doveva fun^gere da ombrello protettivo dell'intero reticolo, inter^{ven}endo in tempi e modi opportuni, ovvero frenando gli interventi di altri. Da questo schema complessivo ha inteso trarre luce e spiegazione per i singoli fatti: gli indizi, illuminati teleologicamente, si tramutano via via in altrettante prove.

Le difese hanno contrapposto un metodo di approccio di tipo particolare e atomistico. Hanno asserito che il disegno globale è nulla più che una petizione di principio, e perciò non provato esso stesso. Rimosso il sole, i pianeti tornano in ombra; gli indizi restano tali; l'inchiesta si affloscia allorché il procedimento voglia essere ricondotto nel suo alveo naturale, che è quello di accertamento di singoli fatti concreti. Dimostrata l'inconcludenza, o almeno l'ambivalenza di ogni singolo addendo probatorio, la somma dimostrativa è zero, e non può essere ravvisata alcuna colpevolezza.

2.- Il Tribunale non nasconde le difficoltà della scelta, poiché ciascuno dei due metodi presta il fianco a riserve e può essere foriero di pericoli.

L'approccio globale caldeggiato dall'accusa rischia effettivamente di trasformarsi in un'ipostatizzazione del desiderio. Se è vero che, una volta individuato il sole, questo illumina i pianeti, è anche vero che questo sole può essere un'invenzione, il frutto di una suggestione che colpevolizza a priori colui o coloro dei quali si deve dimostrare la colpevolezza. La storia del processo è purtroppo ricca di situazioni nelle quali l'accusa di stregoneria ha creato essa stessa le prove a carico della strega.

D'altro canto, l'approccio atomistico propugnato dalle difese presenta pericoli almeno altrettanto gravi. L'esame frazionistico delle risultanze probatorie priva ogni procedimento della forza illuminante che può scaturire dalle connessioni (così importanti in ogni altro tipo di giudizio critico), e rischia di continuare a consegnare al ministero penale solamente le fattispecie a tipizzazione arcaica e rudimentale.

Nessuno vuole ignorare la differenza tra indizio e prova, e le cautele che debbono sorvegliare il procedimento indiziario. Ma non si deve neppure esaltare oltre misura la differenza tra la c.d. prova storica, o prova rappresentativa, e la c.d. prova critica o logica, che hanno in comune un territorio tutt'altro che esiguo.

Anche la prova rappresentativa, infatti, si scinde in un momento di percezione ed in un momento di elaborazione (né più né meno della prova critica): poiché, una volta percepito quanto cade sotto l'osservazione diretta del giudice, occorre elaborare logicamente tale elemento, e verificare se davvero — come è stato detto — "nel mondo della natura o della storia esista o sia esistito l'oggetto rappresentato" (e cioè, in parole banali, una vol

ta recepita la testimonianza, o la documentazione, o la affermazione peritale; occorre ancora valutare criticamente se il teste sia sincero, il documento genuino, la perizia scientificamente fondata).

Pertanto, la prova critica, una volta che se ne porti alla luce la corretta sintassi logica, non introduce alcun abbassamento del livello di garanzia. Il suo momento percettivo non si differenzia sostanzialmente da quello che caratterizza la prova rappresentativa. Solo il momento della valutazione si presenta più complesso di quello corrispondente nella prova rappresentativa, ma è anch'esso dominabile e controllabile: tale momento, in fatti, si scinde in due fasi ulteriori, la prima delle quali è volta all'individuazione di una regola di esperienza non più di natura rigorosamente tecnica, ma avente carattere preminentemente storico; e la seconda si concreta in un procedimento rigorosamente induttivo, attraverso il quale si fa discendere dal dato indiziante la conclusione probatoria attraverso una regola di necessaria derivazione logica.

Parafrasando, nella scia di autorevole dottrina, si può aggiungere che nella prova rappresentativa il giudice si costruisce, in atteggiamento neutrale, il giudizio storico che l'atto o la cosa sono intesi a comunicare, e poi verifica se il messaggio sia veritiero. Nella prova critica, invece, il giudice deve costruire la proposizione probatoria anziché saggiare quella formulata dall'interlocutore, muovendo a ritroso dalla percezione di un fatto, secondo le leggi dell'esperienza e della logica.

3.- Il problema, quindi, è quello di individuare correttamente tali regole di logica e di esperienza. Su tale strada si è già mossa da tempo la giurisprudenza, enunciando dei principi ai quali il Collegio dovrà attenersi. Questa elaborazione si è venuta affinando intorno alla figura dell'indizio - il quale non è che una "species" della prova critica - ma essa costituisce pur sempre un valido disciplinare in tutta la materia della prova critica.

- Il primo principio è rappresentato dall'impossibilità di fondare il giudizio di colpevolezza su indizi mediati. Il dato indiziante, cioè, deve essere basato su un fatto concreto giudizialmente provato nella sua verità storica. Non è ammissibile una probabilità composta, per evitare che una moltiplicazione a catena di indizi faccia perdere al processo di illazione la sua capacità di adesione alla realtà storica. Soccorre al riguardo la regola che "gli

indizi mediati non possono essere banditi dal quadro degli elementi utili alla formazione del convincimento giudiziale, ma, data la minore quantità e gravità del loro indice probatorio, assumerà nell'attività critica di deduzione un più preciso rilievo la regola di un loro necessario cumulo e concorso, ai fini di un reciproco controllo e completamento (quae singula non probant, simul unita probant) e per il finale risultato della eliminazione di ogni altro possibile rapporto equivalente" (Cass., 27.2.1962, in CMA, 1962, p. 1010, n. 1869).

- Il secondo principio elaborato è quello della sussidiarietà dell'indizio. Esso può venire utilizzato per la ricostruzione della realtà processuale solo quando a tale risultato non possa giungersi attraverso prove dirette (Cass., 11.11.1971, in Giust.pen., 1972, III, c. 751, n. 1261).

- Altro canone è dato dall'impossibilità per il giudice di valutare gli indizi sostituendo ad un'obiettiva ricostruzione dei fatti il proprio convincimento soggettivo (Cass., 6.11.1964, in CMA, 1965, p. 439, n. 783). Questa proposizione, enunciata in termini negativi, può rovesciarsi in positivo affermandosi che l'argomentazione dal fatto noto a quello ignoto deve avvenire secondo criteri rigorosi, e cioè secondo proposizioni di logica universale. Tradotto in concreto, ciò significa ancora che la "regola di esperienza" applicata al fatto indiziante deve avere il massimo di probabilità storica (l'"id quod plerumque accidit") (cfr. Cass., 24.3.1976, Bozano, in CMA, 1979, p. 196, n. 232; Cass., 1° 3.1978, Pima, ivi, 1980, p. 492, n. 485).

- Ulteriore regola è costituita dall'esigenza che, nel caso di pluralità di indizi, questi siano concordanti, nel senso che, valutati nel loro insieme, essi confluiscono in una ricostruzione logica ed unitaria del fatto ignoto (Cass., 24.2.1981, Pressi, ivi, 1982, p. 1581, n. 1450). Tale principio, ad avviso del Collegio, può essere ulteriormente chiosato nel senso che - individuata attraverso la regola d'esperienza una "altissima probabilità" che gli indizi conducano alla dimostrazione del fatto ignoto - conviene ancora procedere ad una sorta di verifica supplementare, interpellandosi se sia possibile una diversa spiegazione alla convergenza dei fatti indizianti, e procedendo alla rimozione logica di altre ipotesi possibili.

Su queste basi la giurisprudenza, soprattutto la più recente, ha dedotto ulteriori corollari di notevole dilatazione rispetto ai canoni tradizionali (e, per la verità, tali che esigeranno ancora affinamenti e ripensamenti).

menti). Si è sancito, infatti, da un lato, un criterio reciproco, o "di esclusione": "Il criterio dell'inverosimiglianza del fatto assume carattere oggettivo, e può quindi essere usato dal giudice per la formazione del suo libero convincimento, allorché egli, distinguendo, con riferimento alle emergenze della causa, il vero dal falso e l'inattendibile dall'attendibile, ritenga, sulla base della logica e dell'umana esperienza, un fatto verosimile o meno, tenuto conto della realtà processuale" (Cass., 20.3.1981, Russo, *ivi*, 1982, p. 1831, n. 1657).

E dall'altro lato si è venuta codificando la piena cittadinanza della prova critica: "Gli indizi possono essere processualmente utilizzati come qualsiasi altro mezzo di prova, perché essi si risolvono in fatti certi, puntualizzati nella loro consistenza mediante una valutazione complessiva che ne confermi l'univocità e la conclusività. Pur senza negare la distinzione tra indizio e prova, non vi è differenza tra indizi qualificati (nel senso sopra precisato) e prova" (Cass., 5.5.1981, *ivi*, 1982, p. 1216, n. 1097).

4.- È possibile che, nel corso dell'elaborazione giurisprudenziale più recente, agisca occultamente una certa enfattizzazione dei concetti, sotto la spinta delle dimensioni nuove che è venuto assumendo il processo penale, e quindi delle difficoltà nuove che ad esso si propongono.

Ma è appunto questa novità che deve essere percepita, e che conferisce legittimazione a queste pagine introduttive. Se è vero che, da un lato, taluni enunciati giurisprudenziali mostrano di "abbassare la guardia"; non è meno vero che, dall'altro lato, la prova critica, sebbene già occultamente presente in vaste tematiche processuali (si pensi all'uso diffuso delle massime d'esperienza) fatica ad essere accettata senza sensi di colpa, sia per un'inconscia vischiosità del retaggio della prova legale, sia per la maggior "tranquillità" offerta dalla prova rappresentativa, sia per qualche infelice esperienza fruttificata da quello che sembrava essere il superamento della prova legale, vale a dire il libero convincimento del giudice.

Il fatto è che il libero convincimento non è per nulla lo stampo nel quale si cala la prova critica, quanto piuttosto l'oscillazione pendolare rispetto alla prova legale. Con similitudine un po' ardita, si potrebbe dire che la prova legale sta al dispotismo come il libero convincimento sta all'anarchia, e come la prova critica sta allo stato di diritto.

Solo la difficoltà di comporre una grammatica logica universalmente accettata è quella che conduce alle due

abiezioni opposte, quella della prova legale (nella quale la fonte di prova si identifica totalmente con il fatto da provare, saltando la fase valutativa), e quella del libero convincimento (inteso come assenza di mediazione oggettiva tra fonte di prova e fatto da provare): laddove la prova critica può essere quella che supera sia gli automatismi liturgici, sia le fluttuazioni soggettive.

Ma poiché le esigenze del moderno processo penale incalzano, ecco che la vischiosità culturale - rappresentata dall'affezione alla prova rappresentativa, e dalla riluttanza alla prova critica - viene messa in crisi, e genera enunciazioni di rimbalzo, talora persino eccessive. Le grandi inchieste sul terrorismo e le incipienti inchieste sui fenomeni mafiosi o di criminalità organizzata sono state e sono il banco di prova di una nuova cultura della prova.

Le une e le altre devono fare i conti con prove rappresentative ad elevato tasso di inquinamento (le dichiarazioni dei c.d. pentiti; le distorsioni sistematiche della prova mafiosa). Le une e le altre stanno sperimentando nuove forme di prova critica, come antidoto al coefficiente di rischio che la prova tradizionale viene ivi incorporando.

Anche il presente processo - per la sua natura di "spaccato" su una realtà assai più ampia e multiforme dei singoli fatti imputati - esige questa rimediazione preliminare. Alla quale il Collegio si è indotto (pur paventando un vago odore di saccenteria) nella consapevolezza della novità dei compiti e della necessità di nuovi equilibri.

5.- Pertanto, e conclusivamente, il Tribunale ritiene di fare propria l'impostazione metodologica proposta dall'accusa e di rifiutare l'approccio frazionistico proposto dalle difese; ma ritiene altresì di apportare al predetto metodo globale le correzioni che discendono dalle premesse sin qui richiamate.

L'indagine, cioè, potrà e dovrà essere orientata da una proposizione complessiva, assunta ad elemento cardine del processo. Ma questa proposizione dovrà essere essa stessa dimostrata in modo rigoroso. Si potrà, in altri termini, utilizzare un "teorema Giudice" solo in quanto esso si riveli un teorema e non un postulato. Acquisito questo elemento-guida, anche i vari fatti processuali il cui indice di capacità probatoria non è pieno se singolarmente considerati, potranno essere meglio illuminati dal "teorema", e giungere ad una reciproca integrazione con esso.

A questa stregua ci si propone di accertare progressivamente :

- l'esistenza di un traffico contrabbandiero di tali dimensioni oggettive e soggettive da non poter prescindere da una "copertura" al massimo livello;
- l'esistenza di un flusso di ingenti ricchezze nella disponibilità dei presunti "protettori" del traffico, tale da non essere spiegata in alcun modo, e da non trovare causa se non su basi corruttive;
- l'esistenza di episodi specifici nei quali il flusso di ricchezza ha come punto di partenza il polo dei protetti e come punto di arrivo il principale accusato di protezione;
- l'esistenza di un'attività di riorganizzazione e di ristrutturazione degli uffici del Comando generale della GdF, tale da non potersi spiegare se non in funzione della predetta copertura, e quindi tale da dare contenuto concreto alla prima proposizione, e da costituire un sinallagna rispetto alla seconda ed alla terza.

Ciò posto, ed in tal modo delineato il quadro fondamentale, si potranno esaminare i singoli episodi (o "casi"), i quali da esso prenderanno luce. Acquisiteranno perciò una carica probatoria integrativa le circostanze relative alla nomina del gen. Giudice alla carica di Comandante generale della GdF, ed i suoi specifici interventi di tipo attivo od omissivo, tutti finalizzati alla "copertura" del traffico contrabbandiero.

Inoltre, nell'applicazione delle varie "regole d'esperienza" ai singoli fatti indizianti, si cercherà di volta in volta di escludere le varie ipotesi appartenenti al campo del "non probabile" ma anche al campo del "non impossibile"; e perciò si verificherà :

- se il traffico contrabbandiero potesse verificarsi con una copertura di livello inferiore;
- se l'accumulo di ricchezze in capo agli imputati sia altrimenti giustificabile;
- se il flusso di ricchezze dai protetti ai protettori abbia motivazioni in un loro preesistente collegamento;
- se le manovre constatate al vertice della GdF possano far capo ad una persona o ad un gruppo di persone diverse ~~rispetto~~ dal principale imputato (Raffaele Giudice), rispetto alle quali quest'ultimo possa considerarsi ignaro o comunque non coinvolto.

Conseguita anche questa controprova, si riterrà corretta l'affermazione di responsabilità in base alla prova logico-critica.

Capitolo 2°

L'organizzazione contrabbandiera

1.- L'assunto di fondo del presente capitolo consiste nella rilevazione delle dimensioni del fenomeno contrabbandiero, e nella deduzione che esse postulano necessariamente una "copertura" al massimo livello.

In realtà non si possono cogliere l'entità e l'essenza dei fatti sottoposti al presente giudizio - e quindi non si può procedere ad una corretta valutazione delle imputazioni circoscritte che in esso sono formulate - se non si muove da una completa ricostruzione del traffico contrabbandiero che a tali fatti sottostà, portandone in luce l'ampiezza e le necessarie connessioni con altri fatti formalmente estranei alle imputazioni attuali.

E' innegabile che i fatti di contrabbando in ordine ai quali l'accusa individua le collusioni e le coperture oggi incriminate rappresentano una porzione limitata rispetto all'articolazione complessiva, poiché il traffico considerato dagli attuali capi d'imputazione è quello che si muove sull'asse Airuno - Sant'Ambrogio di Susa - Garlate - Trescore Balneario, vale a dire il traffico che vede immediatamente coinvolte le società "Siplar", "Isomar", "Garlate" e "Petrochimica Sebrina".

Ma è altrettanto innegabile che questo segmento di attività si iscrive in una vicenda più ampia, presupponendo connessioni a monte ed a valle che con questo frammento sono inscindibilmente collegate.

Ne è prova - a livello strettamente processuale - la già presente incriminazione di Bruno Musselli, che non è socio di alcuna delle ditte sopra ricordate. Ne è riprova - a livello logico - la considerazione che il segmento contrabbandiero in esame presuppone un arrivo del DPL a quella società (la "Siplar") dalla quale esso si diparte, e più ancora postula una collocazione commerciale del prodotto di contrabbando, una volta che il DPL sia stato apparentemente liberato dall'imposta in quel di Sant'Ambrogio, e sia stato trasformato in benzina commerciabile a séguito di opportune miscelazioni.

E ne è ulteriore ed ultima conferma l'insieme delle emergenze probatorie, che effettivamente documentano con grande ricchezza di dati questo "prima" e questo "dopo", rendendo certi quei legami che già erano presupposti in via logica.

2.- Si può pertanto procedere ad una ricostruzione dei fatti sotto una prima angolatura, rappresentata dalla convergente nascita di gran parte delle società interessate nello stesso torno di tempo e dalla immediata instaurazione di una fitta rete di rapporti tra di loro.

Vincenzo Gissi, brillante ufficiale della GdF, viene collocato nella riserva, a sua richiesta, in data 15 novembre 1970, con il grado di maggiore (1). La sua decisione di lasciare il ^{Corpo} ~~lavoro~~, motivata da ragioni di salute, in realtà rivela un'aspirazione assai diffusa tra gli ufficiali (ed anche fra i sottufficiali) del Corpo, e cioè quella di mettere a profitto le proprie competenze e conoscenza in attività assai più lucrative.

Dopo un breve periodo nel quale svolge attività di consulente e consegue la laurea, Gissi contatta Salvatore Galassi tramite il comune amico Giulio Formato. Siamo nel 1972: anche Formato è un ex ufficiale della GdF, e Galassi è un tenente colonnello dello stesso Corpo, senza grandi prospettive di avanzamento (2). Sia Gissi che Galassi hanno prestato servizio nell'ufficio "I" di Milano, alle dipendenze dei colonnelli Billi e Loprete; entrambi hanno un buon patrimonio di esperienza professionale.

Gissi propone a Galassi di "mettersi nel ramo". Egli ha acquistato da poco una società (la "Siplar") con i relativi impianti, Galassi ne diverrà l'amministratore. Gissi apporterà le sue notevoli conoscenze nell'ambiente elevato della GdF, Galassi la sua competenza professionale. Al duo si aggiunge Federico Gambarini, vecchio amico della venditrice della "Siplar" e navigato conoscitore del mondo del commercio petrolifero: insegnerà il mestiere a Gissi (3) e fornirà i primi rapporti commerciali (4).

Galassi aderisce alla proposta. Siamo nel novembre del 1973, e la data merita attenzione. E' di quel periodo la dazione di 420 milioni di lire da Gissi a Musselli, in assegni che finiranno incassati dalle segreterie amministrative di alcuni partiti politici (5). E' di quel periodo il riassetto delle quote sociali della "Siplar": mentre inizialmente ne sono soci, dietro lo schermo di società di comodo, la ved. Provasi, Gissi, Gambarini e Zanghi Filiberto (altro ex ufficiale della GdF), nell'ultima parte del 1973 si manifestano alcune trasformazioni formali che preludono all'ingresso del Galassi, avvenuto agli inizi del 1974 (6).

Galassi rileva la quota già della Provasi e paga a Gissi l'importo relativo: ma poiché questo è assai considerevole, lo dilaziona in lungo periodo, indebitandosi in modo pesante (7). E' questo il primo segnale di un'o

perazione economica le cui proiezioni future si esprimono appunto nell'ammontare degli investimenti, ed i cui utili - detto per inciso - devono essere enormi, se è vero che Galassi estingue il suo debito in poco più di un anno (8).

3.- Parallelamente il gruppo Gissi/Galassi/Gambarini mette a punto altre due operazioni societarie di rilievo. Gambarini, che ha propiziato l'iniziale acquisto della "Siplar" dalla ved. Provasi, decide con Gissi di dar vita alla "Petrochimica Sebrina S.p.a.". La società è costituita nell'ultima parte del 1973, e ne sono soci i due ora nominati, sotto lo schermo di due Anstalt lussemburghesi, la "Ghibli" per Gambarini e la "Alpenstern" per Gissi (9).

Ma la società non sorge dal nulla, perché è frutto della ristrutturazione di una delle molte società del Gambarini, la "Comec". Il deposito della "Sebrina" sorge appunto sul terreno già della "Comec", ed accanto alla società di trasporti 'Tien', di cui si occupano Gambarini ed il figlio della sua convivente di allora, Tescione Giuseppe.

E' interessante rilevare che il deposito già della "Comec" era in condizioni disastrose (10), tanto che comincerà a funzionare solamente nel maggio del 1974: prova anche questa di un investimento di capitali non indifferente, effettuato nella prospettiva di un sicuro ammortamento a non lunga scadenza. Ed in effetti, nel periodo in cui l'accordo Gambarini - Gissi non sarà incrinato, l'unico fornitore reale della "Sebrina" sarà la "Siplar": come dire che, essendo di contrabbando il prodotto "Siplar" inviato alla "Sebrina", non altra funzione può riconoscersi alla neonata "Sebrina" che quella di punto di arrivo e di smistamento di una parte del flusso contrabbandiero.

4.- Ma non basta. La struttura contrabbandiera, in tema di oli minerali, esige per sua natura la compresenza di vari ruoli complementari: una società dalla quale esce il prodotto soggetto ad imposta; una alla quale il prodotto finge di pervenire e nella quale esso viene fittiziamente liberato dall'imposta; una terza (o più) nella quale il prodotto perviene realmente, e (qualora si tratti di DFL, come nel caso in esame) nella quale viene miscelato o trattato. In quest'ultima, infine, il prodotto viene commerciato all'esterno, dopo essersi accoppiato con documenti di carico che ne accompagnino il percorso e che legittimino l'ingresso della sostanza nei depositi della ditta acquirente.

Orbene, puntualmente, nel dicembre 1973, il gruppo Gissi/Galassi acquista, ancora da Luisa Provasi, la "Garlate Petroli", nella misura dei 2/3 (11). Nel 1974 la Provasi muore, ed anche il restante 1/3 passa nelle mani dei due. Tenuto conto delle non lievi dimensioni della società, e

fresche fortune
delle ancor ~~fortune~~ del Galassi, l'ulteriore esborso non può neppur esso considerarsi indifferente.

Ancora. Mario Milani, noto commerciante di prodotti petroliferi in quel di Rovigo, sta facendo fortuna grazie alle sue notevoli capacità tecniche in questa materia, che esprime soprattutto attraverso miscelazioni di prodotti chimici, ottenuti presso la sua ditta "Aldea solventi" (Aldea Sottovia è il nome della moglie del Milani).

Il "Aldea" è ripetutamente segnalata dagli organi informativi della GdF (12), e Milani, sebbene si senta abbastanza protetto (13), decide di mutare assetto. Il 18 aprile 1973 viene formalmente costituita la società "Costieri Alto Adriatico" (14), e ne sono soci il predetto Milani, il già citato Vincenzo Gissi ed il noto petroliere Bruno Musselli, che sta consolidando il suo impero industriale nei rami più disparati. La "Costieri" (= CAA) è impegnata, nel corso del 1973, per le varie pratiche burocratiche e per la messa a punto. Il 7 marzo 1974 Mario Milani ne diventa il procuratore speciale (15).

Riferisce la GdF che alle spalle del terzetto vi è un "noto esponente politico" (16), il cui nome, sebbene intuibile, non emerge dalle pagine processuali. Emerge, invece, e chiaramente, che inizialmente il CAA ha sede in Monza, dove ha già loco la sede amministrativa della "Siplar". E proprio quando Milani diventa procuratore speciale del CAA, cessa di vivere la "Aldea solventi" (5 marzo 1974) (17).

Ulteriore elemento di raccordo è dato dal fatto che il rapporto commerciale "Siplar"/"Isomar", di cui principalmente tratta il presente giudizio - e del quale si dirà tra breve - si instaura anch'esso alla fine del 1973 (18): dopo un breve periodo nel quale alcune autobotti di DPL vengono effettivamente inviate a Sant'Ambrogio di Susa (19), il rapporto evolve consensualmente verso forme di puro contrabbando; e si consolida a tal punto in questa direzione che, mentre il segmento "Siplar"/"Isomar" (durato sino al noto epilogo traumatico dovuto all'arresto del Bormida, il 16 marzo 1976) vede le due società ancora distinte, la successiva ripresa alla fine del 1976 vedrà il Chiabotti Pietro non più "eccentrico" al traffico, ma socio paritetico di Gissi, Galassi e Milani in una delle società del nuovo "giro", e cioè della "Bensol" di Crema (20).

5.- Questa fase di impostazione non si esaurisce nella costituzione o nel riassetto delle varie società. In data non del tutto chiara (ma che molti elementi inducono a collocare ai primi del 1975) (21) Mario Milani entra a far parte della "Siplar", subentrando a Gambarini, che

ha avuto un clamoroso litigio con Gissi.

L'asse "CAA"/"Siplar", pertanto, si stabilizza notevolmente, perché alla terna di Marghera (Musselli, Milani, Gissi) viene a corrispondere una robusta coincidenza in quel di Airuno (Gissi, Galassi, Milani), essendo lo Zanghi del tutto estraneo ad atti di gestione (22), ed essendo il Milani entrato come socio anche in quell'altro capo saldo della manovra che è la "Garlate" (23).

Proprio nello stesso turno di tempo il deposito costiero della multinazionale "Gulf" viene ceduto al CAA. Esso viene formalmente rilevato il 15 gennaio 1975 (ma le trattative sono ovviamente risalenti), per un importo che la GdF stima tra 1,5 e 3 miliardi di lire (24).

La cessione si salda con un'altra convenzione pressoché contestuale tra la "Gulf" e la società "Bitumoil Distributors" facente capo al Musselli. La prima cede alla seconda la propria rete di distributori nel Veneto, ma continua ad alimentarli direttamente, per economia di distribuzione, diventando creditrice della "Bitumoil D" del relativo quantitativo di prodotto, che essa restituisce facendolo transitare attraverso il CAA.

Sui termini di questo contratto si ritornerà ampiamente (per il fondamentale motivo che sul suo sfondo compare la figura del generale Loprete, e, verosimilmente, quella stessa di Giudice). Per ora basta anticipare che anche tale contratto prende le mosse nella seconda metà del 1974, entra in vigore il 1° gennaio 1975, e muove da un esborso di circa mezzo miliardo da parte del Musselli per l'acquisto della rete di distribuzione (25).

6.- Delineati i cospicui movimenti costitutivi della trama contrabbandiera, si possono ora descrivere le modalità concrete del contrabbando, per la parte che è formalmente sottoposta al presente giudizio.

Già si è detto che il rapporto "Siplar"/"Isomar" viene instaurato alla fine del 1973, e, dopo un breve periodo nel quale una parte almeno della movimentazione è reale (vale a dire la "Siplar" invia alcune autobotti di DPL alla "Isomar", che lo miscela e ne fa benzina di contrabbando per conto proprio: cfr. la sentenza "Isomar/2"), esso diviene totalmente fittizio o cartolare.

La "Siplar", cioè, finge di inviare il prodotto alla "Isomar"; i suoi automezzi escono carichi dal deposito di Airuno ed il doganiere di servizio al SIF attesta regolarmente il suo "visto partire". Ma, appena fuori dai cancelli del deposito, gli automezzi, anziché dirigersi a Sant'Ambrógio di Susa (e cioè in direzione S-O), si in-

dirizzano a N verso la vicina Carlate, ovvero ad E verso la meno prossima Trescore Balneario, sede della "Petroli chimica Sebrina" di Gambarini e di Gissi (in un primo tempo).

Il percorso reale è manifestamente deviante rispetto all'itinerario attestato sulle bollette di accompagnamento (tanto che uno degli imputati ammetterà trattarsi di modalità piuttosto "sfacciate"); ma evidentemente gli autori del piano sanno di poter contare sull'impunità nel percorso.

Giunte a Carlate od a Trescore, le autobotti scaricano il loro contenuto nei depositi "liberi" delle due ditte. Immediatamente un corriere si incarica di raccogliere le bollette che hanno scortato il prodotto, e di recapitarle al più presto al luogo di formale destinazione, e cioè alla "Isomar".


Il corriere è Giovanni Bormida, il quale va personalmente da Airuno alla vicina Carlate, e poi si incontra in Agrate Brianza con il latore delle C/21 che hanno scortato il prodotto sino a Trescore, e cioè con il Pezzotta Luigi, 'uomo' della "Thank-House" di Gambarini.

Da Agrate Brianza, che è opportunamente sull'autostrada per Torino, a sud di Airuno, ed in comodo collegamento con Trescore, il Bormida giunge velocemente, a bordo della sua "Porsche" (76) a sant'Ambrogio di Susa. Qui le bollette vengono consegnate alle impiegate dei Chiabotti, in particolare a Mariangela Mossca, ma anche ad altre, le quali prendono in consegna il prodotto e, sotto la vigilanza (si fa per dire) dell'Utif in sede, lo caricano sui registri della "Isomar" o della consociata "Naphtotank".

Del DPL nemmeno l'ombra, naturalmente. Ma a sant'Ambrogio opera da tempo l'ing. Enrico Perlito, alto funzionario dell'Utif di Torino. Il medesimo, a fronte di pagamenti corruttivi effettuati nei suoi confronti dai Chiabotti (27), attesta che il DPL è regolarmente pervenuto, che lo stesso è stato passato alla lavorazione negli appositi impianti di ossiclorurazione, e che è stato trasformato in solventi, additivanti per bitumi ed altri usi industriali e simili, vale a dire è stato convertito in prodotti esenti da imposta.

7.- A questo punto la parte formale dell'operazione è compiuta. La "Siplar" ha fittiziamente scaricato sulla "Isomar" il quantitativo di prodotto che quest'ultima risulta aver preso in carico. I funzionari Utif di Sant'Ambrogio danno conferma dell'arrivo all'Utif di Torino, il quale lo comunica all'Utif di Como, il quale a sua volta libera la cauzione in pro della "Siplar".

Questa si trova a poter disporre del prodotto reale,



ufficialmente liberato dall'imposta, giacché questa o si trasferirà sul prodotto in uscita, ovvero verrà meno a seguito della trasformazione in prodotto esente (come nel nostro caso). Il DPL inviato alla "Garlate" ed alla "Sebrina" è dunque pronto per il contrabbando.


Quanto alla "Isomar", questa, una volta liberato il prodotto dall'imposta attraverso l'apparente ossiclorurazione, resa possibile dalla compiacenza dei funzionari che la attestano, si trova in carico dei prodotti esenti, che può scaricare a valle su ditte compiacenti, o anche su acquirenti ignari. Lo scarico, in questo caso, è più facilmente attuabile perché il prodotto reso esente si muove ormai senza necessità di documento accompagnatore, ed il relativo commercio è evidenziato da una semplice fattura.

8.- Che cosa accade, parallelamente, del prodotto reale?

Esso perviene ai depositi della "Garlate" e della "Sebrina", trasportato da quegli stessi automezzi ed autisti che dovrebbero recarsi alla "Isomar". Tralasciando, per ora, quanto accade a Trescore Balneario, alla "Garlate" il DPL viene scaricato e poi miscelato con sostanze chimiche varie (e si badi che la "Garlate" non è autorizzata a detenere prodotti chimici)(28).

La "Garlate", cioè, acquista benzina-super dalle raffinerie, acquista toluolo da Milani, acquista altri prodotti chimici da tale Revelli (29). Dalla combinazione del DPL, della benzina-super e dei prodotti chimici, si ottiene una benzina di qualità media, sicuramente nella norma 'CURI' (30). Questa benzina ha un costo merceologico non poi molto lontano da quello di mercato, ma offre l'intuitivo risparmio dell'imposta in ordine a quel suo cospicuo addendo che è il DPL miscelato, e che ~~largamente~~ rappresenta la quota largamente prevalente dell'insieme.

9.- A questo punto si imbesta il discorso "a valle", posto che la benzina di contrabbando deve essere collocata da qualcuno, se si vuole lucrare l'utile relativo all'operazione.



Come la "Isomar" abbisogna di "pozzi" compiacenti per lo scarico dei suoi solventi, così la "Garlate" abbisogna di "cartiere" per crearsi un carico documentale-contabile che giustifichi l'uscita di un prodotto che contabilmente non è entrato. Ogni creazione fraudolenta di prodotto di contrabbando, infatti, produce nella ditta che lo realizza una giacenza non contabilizzata, poiché il prodotto non figura introdotto da altri depositi, o rivenditori o raffinerie. Occorre pertanto procurarsi la dimostrazione di un ingresso fasullo, ascrivibile ad una o più ditte compiacenti (ed a loro volta partecipi dell'utile finale);

le quali ditte, di regola, seguono una delle seguenti tecniche.


Talora esse creano materialmente i certificati di provenienza (i c.d. H-ter 16) e forniscono alla ditta contrabbandiera dei documenti materialmente falsi. E' la tecnica più rischiosa ma meno coinvolgente: rischiosa perché, se la contraffazione lascia a desiderare o se la verifica del documento è fatta seriamente, la GdF può percepire la falsificazione anche sulla base dei semplici controlli documentali ai quali si limitano le verifiche (in tal caso, infatti, l'Utif non risulterà avere rilasciato i documenti falsi, numerati).

Ma è la tecnica, per converso, meno coinvolgente perché non è necessario corrompere alcuno come quando si ricorre all'emissione di documenti ideologicamente falsi, né è necessario associarsi ad un'ulteriore ditta a monte, la quale giustifichi l'emissione del proprio H-ter. Esempi di questa tecnica sono menzionati in atti nelle difese del Sardelli (34), nel racconto di Galassi a proposito del Gambarini (32), nella denuncia della GdF aventi per oggetto la attività del Milani (33), e via enumerando.

10.- Altra tecnica, più frequente, è costituita dalla pura e semplice emissione di H-ter da parte di una ditta verso l'altra, senza contestuale spedizione del prodotto. E' il c.d. "fare carta", che è la funzione tipica della "cartiera".

Ovviamente il rischio fondamentale grava sulla "cartiera", la quale figura avere scaricato del prodotto che non ha preso in carico. L'irregolarità, in linea teorica, non è mai totalmente sanabile, poiché l'accorgimento usuale (quello di costituirsi un ulteriore mittente a monte) non fa altro che trasferire all'indietro il vizio documentale. Ma, moltiplicando i passaggi, diventa sempre più improbabile che la verifica risalga così lontano da scoprire l'anello inizialmente deficitario: tanto più ~~che~~ dopo che i primi due o tre passaggi sono risultati irregolari. Ciò spiega la frequenza con la quale vengono costituite società le quali non funzionano nella realtà, ma hanno lo scopo di allungare la catena dei movimenti contabili. In ogni caso il rischio viene comunemente accettato, una volta che si sia guadagnata la copertura degli organi preposti al controllo.

A questa funzione di "cartiera", per quanto attiene la "Garlate" ed in genere il gruppo facente capo a Gissi ed a Galassi, provvede principalmente Giuseppe Mancini. Il Mancini è personaggio di spicco nel varesotto e nel




bustese, dove apre e chiude aziende a ripetizione, secondo una tecnica di collaudata efficacia, che egli non esita ad assimilare ad una sorta di nomadismo industriale, suggerì togli tra l'altro dal segretario particolare di Giudice, il col. Trisolini (34).

Nel 1972 il Mancini stringe sodalizio con piccoli imprenditori suoi debitori (35), e costoro estinguono il loro debito procurando e stampando documenti falsi. Il Cazzaniga, "pratico del mestiere perché tipografo" (36), garantisce un prodotto di buona qualità. Ed il Mancini, con i documenti falsi, da un lato copre il prodotto di contrabbando che si procura ai suoi fini; dall'altro lato vende i certificati a ditte che hanno necessità similari (non senza escogitare ulteriori modalità di frode, che qui non interessano) (37).

Agli inizi del 1974, o addirittura verso la fine del 1973 (38) gli interessi del Mancini e quelli del gruppo di Gissi e Galassi confluiscono. Il primo inizia a vendere "carta" ai secondi, e l'operazione ingigantisce a vista d'occhio, se è vero che gli acquirenti "non ne avevano mai abbastanza" (39). Questa "ingordigia", d'altronde, è spiegabile con il fatto che Mancini è prudenzialmente l'unico fornitore di "carta" della "Garlate" (40), la quale a sua volta ne deve inviare un bel po' al CAA ed alla "Sipca" di Lugelli (41).

Parallelamente il Mancini inizia a fungere da "pozzo" per la "Siplar". Questa società, infatti, non si limita a fare il contrabbando del DPL già considerato, ma effettua anche, in proprio ed in cospicua misura, delle false denaturazioni di gasolio, con la complicità dei funzionari Utif di Como (42). Ne consegue che, oltre a vendere di contrabbando il prodotto reale, essa deve scaricare il gasolio denaturato che si trova ad avere in carico contabile. Ed a questa funzione di recettore compiacente si adatta il Mancini, il cui supporto nei confronti del gruppo diventa così essenziale da dare luogo a significativi fenomeni di interferenza dall'alto, quando le indagini della GDF lo lambiranno, e perciò rischieranno di portare alla luce i traffici del gruppo (43).



11.- Miscelato il DPL ed acquisita la copertura documentale, la benzina è pronta per essere venduta sul mercato libero. Una parte, come si è anticipato, viene dirottata direttamente dalla "Siplar" alla "Sebrina", verosimilmente in nome del vecchio sodalizio con l'iniziatore Gambarini, al quale non si può sottrarre la sua quota di profitto.

L'altra parte ci si aspetterebbe di vederla affluire liberamente sul mercato, facendo lucrare alla "Siplar" l'intero profitto rappresentato dall'imposta evasa (al netto

dei compensi dovuti. E invece no.

La benzina viene inviata per lo più al CAA, che corrisponde alla "Siplar" un certo utile, ma che trattiene per sé la parte più grossa del profitto (44).

Ciò consente due considerazioni significative. La prima è che il prodotto ritorna dove è partito, giacché il DPL che arriva alla "Siplar" (e poi viene fittiziamente inviato alla "Isomar" per il noto sviluppo) proviene originariamente, in larga parte, dallo stesso deposito del CAA (45): e pertanto il lungo giro denota che il baricentro effettivo dell'operazione tende verso Marghera assai più che verso Airuno (anche se la "Siplar" provvede per conto suo ad altre remunerative operazioni contrabbandiere).

La seconda considerazione è che l'insieme del traffico contrabbandiero presenta una sorta di "concordia oppositorum", ben decifrabile alla luce del maggior lucro che i vari soggetti ricavano: e siccome il peso specifico dei protagonisti si deduce dalla maggior quantità di utile che ognuno riesce a riservare a se stesso, è agevole constatare che il baricentro dell'affare non si ferma neppure al CAA, ma prosegue nella sua marcia con un segmento ulteriore, circoscritto ma di estrema rilevanza processuale, che è il rapporto trilaterale "Gulf"/"Bitumoil D"/"CAA", del quale di è fatto cenno, e sul quale si tornerà tra breve.

Valga il vero. La benzina che la "Siplar" ottiene nei noti modi viene pagata dal CAA "con forte sconto" (46), perché a Gissi - socio anche del CAA e fortemente legato a lo prete - poco nuoce che il lucro vada alla "Siplar" solo in misura circoscritta, dal momento che ne profitta in altra sede. Galassi preferirebbe vendere la benzina agli altri clienti 'normali', che la pagherebbero a prezzo pieno, e persino con anticipazioni di danaro (47): ma non può opporsi non solo a Gissi (come si è detto ora), ma neppure a Milani, il quale, non a caso, si affretta a rilevare la quota di Gambarini ed a diventare socio egli stesso della "Siplar", per parteciparne ai momenti decisionali, così come è già socio della "Garlate" (48). In tal modo la benzina ottenuta a Garlate viene ceduta in larga prevalenza al CAA, che corrisponde alla "Siplar" un premio non ingente, di lire 14/kg (49).

Nel settembre del 1975 la "Garlate" patisce un incendio che la mette completamente fuori uso. Gissi e Galassi affittano per breve tempo un deposito a Cologno Monzese, e cioè la "Cobegas" di Gustavo Galiberti, e qui continuano a miscelare il DPL proveniente dalla "Siplar" (50) con i prodotti chimici forniti da Milani (51).

La "Garlate", sebbene totalmente inattiva, continua formalmente a movimentare prodotto. Il Comune revoca la li

senza di agibilità agli impianti, i quali, per ciò stesso, dovrebbero essere fermi, oltre che per materiale e costante inefficienza. Eppure la "Garlate", per tutto il 1976 ed il 1977, continua a movimentare "carta", la riceve da ditte compiacenti e, sulla base di tale carico contabile fasullo, emette a sua volta certificati H-ter altrettanto ideologicamente falsi. In più per dare una parvenza di movimento e quindi di legittimità, fa "girare a vuoto" le autobotti (52). Il che, se può servire ad abbindolare gli ignari, rende ancor più marchiana la finzione ove si pensi che mancano le licenze, e che la GdF lo sa (53).

Le pattuglie della GdF continuano a recarsi al deposito, ma — potenza degli intoccabili — nulla viene riferito al comandante (54), per il scaplice fatto che i controlli non vengono neppure effettuati in ditta ma all'Utif: in altre parole, perché il comandante "non vuole accorgersi di nulla" (55).

12.- Nonostante questo forzato declassamento della "Garlate" a cartiera pura, la sua funzione nel gruppo non viene meno. L'invio della carta è indirizzato a vari clienti, ma soprattutto ed in misura massiccia sul CAA: il che impone di ritenere che, se il CAA riceve carta, è perché ha già presso di sé il prodotto di contrabbando con il quale la carta dovrà accoppiarsi. Ed infatti questo prodotto è ottenuto — a detta di Galassi (56) — con le tecniche dei cali, delle bettoline sovraccaricate e delle alchimie chimiche nelle quali Milani è maestro; oltre che con l'arrivo di ingenti quantità di prodotto contrabbandiero dalla "Sipca" di Musselli.

Si chiarisce allora un ulteriore anello dell'intreccio complessivo. La "Garlate", che già durante la sua vita effettiva riceveva altro DPL dalla "Sipca" di Musselli (57), e parimenti lo destinava al CAA, dopo averlo accoppiato con documenti ideologicamente falsi (tipico fornitore è il Mancini), ora diventa essa stessa la procacciatrice di carta per il CAA, che riceve il prodotto reale con iniziative proprie ovvero da altre ditte del Musselli (58).

E siccome la "Garlate" è diventata inattiva, ed una sede per le miscele è necessaria, né può considerarsi appagante la sede precaria di Cologno Monzese, ecco che Milani rileva un deposito in Arzignano, ne diventa socio di fatto insieme a Gissi, Rivelli e tale Todescato (59), e ivi intraprende a praticare in proprio quelle miscele che prima gravitavano nell'area di Gissi e di Galassi.

Pertanto, il segmento contrabbandiero sottoposto al presente giudizio si inquadra sempre più nitidamente in una assai più vasta orchestrazione complessiva. Indubbiamente

te vi è un utile e non lieve per i Chiabotti (descritto in lire 70 - 75/kg per circa 12 milioni di chili) (60); in dubbiamente vi è un profitto, e non trascurabile, per Gis si e Galassi; indubbiamente anche a Gambarini continua a giungere il suo filone collaterale di DPL liberato dall'imposta, in nome delle benemerienze iniziali; indubbiamente anche Mancini si fa pagare la sua fornitura di carta: ma la parte più considerevole del prodotto e la trama più articolata dell'affare ha il suo centro nei passaggi successivi.

Ed è a questo punto che conviene delineare il ricordato contratto trilaterale Gulf/Bitumoil D/CAA.

13.- Con il 1° 1. 1975 entra in vigore un contratto stipulato tra la "Gulf Italiana S.p.a." e la "Bitumoil Distributors" di Bruno Musselli. In base a tale contratto (61) la prima cede alla seconda 58 impianti di distribuzione di carburante, per un prezzo dichiarato di lire 489.046.800. La "Gulf" continua ad approvvigionare tali impianti, avvalendosi della propria rete di distribuzione, in quanto più economica, e diventa creditrice della "Bitumoil D" per le forniture effettuate.

Quest'ultima restituisce tale prodotto autorizzando la "Gulf" a prelevarlo presso il CAA, dove viene stoccato a titolo di deposito in transito. La "Bitumoil D" corrisponde al CAA un compenso per lo stoccaggio e fa affluire al CAA il prodotto di contrabbando, che si inserisce nel più vasto quadro del movimento del CAA.

L'accordo, a tempo indeterminato, ha termine il 15.7.1979 (62). Il quantitativo complessivo di benzina transitata è di circa 25 milioni di chilogrammi (63).

Il fulcro del negozio, ai fini del presente processo, è la restituzione fatta dalla "Bitumoil D" attraverso il CAA. In quest'ultimo affluiscono due filoni fondamentali di contrabbando. Da un lato la "Garlate" riceve la benzina di contrabbando ricavata alla "Sipca" di Bruino (pure del Musselli), la legalizza con H-ter il cui carico precedente si è formato con l'ausilio delle "cartiere", e la avvia al CAA. A tal fine emette fatture saldate formalmente dal Musselli, e poi restituisce l'importo, previa deduzione del servizio (64). E' questo uno dei movimenti bancari nei quali possono essere inclusi gli assegni "Carletti" e "Buti", che finiranno nella disponibilità del gen. Cia dice.

Dall'altro lato, la "Garlate" avvia al CAA la benzina da essa stessa miscelata, ottenendo il modico compenso del quale si è detto. In questi modi Musselli ottiene di restituire alla "Gulf" la benzina di contrabbando qua

Le si è procurata egli stesso alla "Sipca", ovvero quella che, quale socio di Gissi e di Milani, si fa inviare dal "giro" "Siplar"/"Isomar"/"Garlate". In entrambi i casi egli ripulisce il prodotto attraverso il transito al CAA, e restituisce un prodotto sul quale lucra la cospicua imposta evasa (al netto dei compensi).

Di estremo rilievo in questa appendice della trama contrabbandiera è la partecipazione di Loprete agli utili della "Bitumoil D", della quale viene descritto come socio sia da Milani (65), sia, con qualche riserva, da Gissi (66). Di rilievo anche maggiore è l'asserito interesse alla "Bitumoil D" anche di Raffaele Giudice, ma questo tema viene, per ora, lasciato in ombra, essendo più dubbie e cautelose le affermazioni degli imputati a tale riguardo.

Quella che, invece, emerge con sufficiente chiarezza è la partecipazione di Loprete. E' vero che sia Milani sia Gissi la attestano essenzialmente per averla sentita affermare da Musselli; ed è vero che Musselli non ha ritenuto di confermare o di smentire, sottraendosi del tutto al presente processo.

La tale partecipazione è avvalorata, anche sul piano logico, dalla peculiarità del contratto. Il transito del prodotto presso il CAA, infatti, viene remunerato in misura sensibilmente inferiore a quella che sarebbe stata la tariffa prevista per un'agevolazione contrabbandiera, se non ci fosse stata la pressione moderatrice di Musselli (che ricavava il suo utile più a valle, nella "Bitumoil D") e di Gissi (che aveva interessi suoi a compiacere Loprete, ricavandone ampi corrispettivi) (67).

Anche Milani - scontento, a suo dire, perché gli toccano le briciole - finisce con l'acconsentire perché quello è il pedaggio che conviene pagare per continuare a lavorare (68), e questo lavoro, d'altra parte, è abbastanza remunerativo da compensare questa rinuncia.

Ciò non toglie che Milani definisca "strano" il passaggio del prodotto attraverso il CAA (69), e che anche Gissi ritenga antieconomico il contratto (70). Il fatto è che è appunto questo segmento conclusivo quello che mette in luce la regia dell'operazione, e che spiega l'artificioso passaggio del prodotto attraverso il CAA.

Infatti, una volta accoppiata con i documenti a Garlate o altrove, la benzina è ormai formalmente "ripulita", e Musselli ben potrebbe mandare il prodotto direttamente dalla "Sipca" alla "Bitumoil D". Il transito per il CAA, viceversa, risponde all'esigenza tecnica di creare un ulteriore momento di filtro e di pulizia: una vera "questio

ne estetica", come la definisce Loprete (71), atta a mettere perentoriamente al riparo i principali profittatori della vicenda.

14.- Due notazioni sono ancora necessarie, per completare il quadro nelle sue grandi linee. La prima è l'ulteriore ramificazione del traffico al di là dei pur vasti confini sin qui tratteggiati. La seconda è la vigorosa ed in differente ripresa del traffico dopo l'intoppo pur grave rappresentato dall'arresto del Bormida e dalle conseguenze derivatene.

Esaminiamo il primo profilo. Una strettissima correlazione sussiste non solo tra le aziende del "gruppo" ed il CAA, ma anche tra le prime e varie altre ditte di notevole spicco.

Del gruppo facente capo al Mancini già si è fatto cenno. Sul gruppo facente capo al Musselli conviene ancora elencare alcuni altri dati, per il particolare legame che unisce il predetto a Loprete ed a Giudice.

Accanto all'inserimento del segmento Siplar/Garlate/Isomar/CAA nel quadro che sbocca alla "Bitumoil D", occorre aggiungere :

- una relazione tra la "Garlate" (e successivamente la "Siplar") con la "Bitumoil" per la "fornitura a quest'ultima di 11-tor 16 ideologicamente falsi, rappresentanti un movimento fittizio di oli lubrificanti" (72);
- scarichi effettuati dalla "Garlate" sulla "Sipca" e sulla "Bitumoil" con documenti falsi nel 1975 (73);
- un invio di DPL dalla "Siplar" alla "Sipca", nell'ordine delle 7.000 tonnellate, che Galassi riferisce essere reale (74), per quanto a sua conoscenza, ma che Righettini definisce invece cartolare (75), sì che anche Galassi, udito ciò, diventa possibilista (76);
- un flusso cartolare di benzina super dalla "Garlate" alla "Sipca", nel 1975 e 1976, per circa 18.000.000 di chili (77);
- il ritiro di Galassi di un quantitativo, per la verità non ingente, di DPL non scortato da documenti, proveniente da Musselli (78);
- il ritiro, come sopra, di altri prodotti petroliferi leggeri, usati dalla "Garlate" per le miscele (79).

Soggettivamente diverse, ma con queste convergenti, risultano in atti riferite altre relazioni, e cioè:

- la "Garlate" effettua attività di "cartiera" anche nei confronti della "Bitumoil" (80);
- la "Garlate" invia "carta" anche al CAA, per coprire il

prodotto contrabbandiero che Lilani si procura in proprio. Quasi l'intero carico della "Garlate" ha tale destinazione negli anni 1976-1977 (81);

- la "Garlate" scarica fittiziamente gasolio per riscaldamento domestico su vari "pozzi, tra cui la società "Banfi & Gagnelli" (82); altri scarichi sono effettuati sulla "Petrol-Con" di Mortara (83).

Infine, l'ampiezza e l'articolazione del contrabbando, che fa centro nelle aziende del "gruppo", trovano una descrizione (ovviamente solo orientativa) nei numerosi anonimi indirizzati ai vari livelli della GdF, e versati in causa dal P.M. nel corso del dibattimento (84).

15.- Il secondo profilo, che richiede ancora una breve illustrazione, è la ripresa del traffico dopo l'arresto di Giovanni Bormida.

In seguito a tale accadimento il "gruppo" cade in momenti di costernazione e di panico, tanto che Galassi - come meglio si dirà in seguito - sente l'opportunità di trasferirsi in Svizzera per alcune settimane, a scanso di prevedibili provvedimenti di cattura (egli è, infatti, l'amministratore della "Siplar", e perciò è il più esposto a responsabilità penali). Né la sua preoccupazione è campata in aria, se è vero che tutti i livelli della GdF, chiamati a valutare il caso Bormida, concorderanno nel definirlo di eccezionale rilevanza e gravità (85).

Nonostante ciò, una sapiente opera di frenatura, curata presumibilmente da Loprete, e certamente orchestrata anche da Gissi (86), porterà il caso a sgonfiarsi come una bolla di sapone, sino a che il Pretore di Monza addiverrà al proscioglimento istruttorio del Galassi e del Bormida.

Ebbene, ad onta dello spavento non lieve, ad onta della constatata possibilità che un banale incidente di percorso mandi tutto all'aria (come potrebbe accadere a causa di un altro occasionale intervento dei carabinieri, o di qualcosa di simile), la complessa operazione riprende in breve tempo, come e più di prima.

Le concordi dichiarazioni di Galassi, di Righettini e di Bonelli (sulle quali non ci si sofferma più di tanto, perché toccano temi successivi ai fatti di causa, ed oggetto di altra istruttoria) rivelano una reviviscenza del contrabbando tanto pronta quanto finanziariamente impegnativa.

Nello stesso 1976, appena passata la paura, iniziano ingenti lavori di ristrutturazione alla "Siplar" di Airuno: la società, che sino a quel momento ha funzionato come deposito SIF, vuole essere abilitata ad operare anche come deposito libero. Che i lavori, e quindi la spesa, non siano di

poco conto, è dimostrato dal fatto che la ristrutturazione impegnava circa un anno o un anno e mezzo (87); e che l'innovazione sia importante è confermato dal fatto che, una volta attivato il deposito libero, l'attività del SIP si riduce praticamente a zero (88).

Perché tutto ciò? Perché proprio in quel torno di tempo il "gruppo" (e per tale si può intendere: Cissi, Galassi, Milani ed i Chiabotti) si rende acquirente di un grappolo di depositi assai vicini tra di loro: la "Fonpetroli", la "Comea", la "Bensol". Mette conto osservare - per inciso - che il solo 33% della "Bensol" costa al Galassi poco meno di 300.000.000 (89).

Per un breve periodo iniziale la "Fonpetroli" (che deve il suo nome al Fontanelli, ora deceduto, cognato del Galassi) si approvvigiona regolarmente dalle raffinerie, cede il prodotto alla "Comea", e questa al 'libero' della "Siplar".

Poi la "Fonpetroli" si mette ad acquistare prodotti chimici dalla "Bensol" ed altri prodotti petrolchimici da tale Rivelli, senza alcuna documentazione Utif. Effettua miscele tra i prodotti chimici e la benzina super, aggiunge colorante, ed ottiene benzina di qualità media, ovviamente di contrabbando (90).

Anche alla "Comea" si effettuano miscele (91), e ad un certo punto i prodotti chimici del Rivelli, sebbene formalmente destinati alla "Fonpetroli", vengono indirizzati direttamente appunto alla "Comea" (92). In tal modo la "Fonpetroli" passa a ricevere solo formalmente il prodotto di contrabbando, e si limita a fare da 'polmone' (93). Il prodotto vero arriva alla "Comea" dalla "Bensol", che finge di inviarlo alla "Fonpetroli", il cui amministratore Fontanelli riceve i documenti ideologicamente falsi e li spedisce alla "Comea". Tale benzina viene venduta tramite la "Siplar", ed uno degli acquirenti è il Boatti (94), mentre il maggior compratore continua ad essere il CIA (95).

Si riproduce pertanto, a un dipresso, lo schema antecedente (liberazione fittizia del prodotto dall'imposta; miscele; creazione di depositi con funzione di filtro; collocazione finale del prodotto in parte prevalente al CIA).

La vicenda-Bornida è servita essenzialmente come prova generale delle capacità di produrre anticorpi in caso di accidente. Poiché la prova è riuscita perfettamente, la recita riprende. Non succederanno più incidenti, sino a che le autorità giudiziarie di Treviso e di Torino non assumeranno esse stesse le redini dell'indagine nel 1979. A questo punto né Giudice (ormai uscito di scena nell'ottobre del 1978), né Loprete basteranno più ad impedire

gli eventi (nonostante gli intralci frapposti agli inquirenti, di cui gli atti offrono impressionante documentazione).

L'epigrafe è scritta, ancora una volta, da Salvatore Galassi: "Come ex ufficiale della GdF posso dire che, se l'indagine fosse stata seriamente condotta, si sarebbe scoperto allora quello che scoprì la magistratura alcuni anni dopo" (46).

16.- Si può concludere sul punto.

Le considerazioni sin qui svolte permettono di formulare con sufficiente rigore la prima proposizione probatoria, di natura deduttiva: un traffico contrabbandiero di queste dimensioni, e con questi protagonisti, non può non esigere una copertura al massimo livello.

Già uno spunto di elevatissimo valore probatorio è offerto dalla specifica presenza del gen. Loprete (Capo di Stato Maggiore della GdF) in una delle società interessate al traffico, dal che consegue l'esigenza di immunizzare l'intero anello contrabbandiero, onde evitare qualsiasi contagio dai gangli a monte verso quello focale.

Ma anche in tesi generale è lecito argomentare che non si impianta, e non si dilata progressivamente, un'organizzazione di questa fatta, comportante costi di questa entità, se non si ha la ragionevole certezza di poterla gestire impunemente per un lungo periodo di tempo. Non si affrontano investimenti ingentissimi e concatenati, se non si ha la prospettiva di poterli ammortizzare, al riparo da scompigli inprevisti.

La logica ferrea dell'economia industriale è tanto più stringente ove si rifletta che, accanto a figure di imprenditori "diversificati" (e cioè operanti in parte lecitamente, e in parte fuori della legalità), vi sono situazioni di illegalità totale. Per queste ditte l'attività contrabbandiera non è solamente un di più, che esse hanno deciso di intraprendere affrontando un rischio circoscritto, pronte a ritirarsi nel guscio della legalità se la sortita si rivela infelice.

"Questa" attività contrabbandiera significa costituzione ex novo di società (si veda ad esempio il Buzzoni)(97); significa gravosa modifica di impianti (si ricordi la "Comec"); significa acquisizione di aree o di precedenti imprese (come nel secondo nucleo di società messo insieme dopo il 1976); significa ristrutturazione di apparati, assunzione di personale, istituzione di libri-paga per i corrotti.

Questa attività, insomma, equivale ad immobilizzare capitali di centinaia di milioni, e sinanco di miliardi; all'ac-

quisto od al trapasso di ingenti quote sociali; ad esborsi corruttivi nell'ordine delle decine di milioni al mese (98).

Essa esige ancora assunzione di personale appòsito (come ad esempio Righettini); ovvero destinazione di personale fi dato a compiti delicati (come Bormida), con intuitivi aggra vi di retribuzione; esige contatti molteplici a livello di fornitori di documenti (come nei casi di Cazzaniga e Mancini, o di Buzzoni e Ferlito e De Fazio); esige disponibilità e compiacenze del personale preposto ai controlli, tale da spingersi sino alla sparizione di materiale documentario (come testimoniato da Galassi)(99).

Su queste basi non è sufficiente ipotizzare la sola com piacenza di funzionari o di comandanti a livello meramente locale: perché l'ufficiale può essere trasferito, il funzionario può essere sostituito da un altro più zelante ed in corruttibile (come per il Cardile all'Utif di Como)(100); e può accadere che un'indiscreta pattuglia dei carabinieri operi un controllo pericoloso (come per Bormida); o che un dipendente entrato in lite con il datore di lavoro invii un esposto anonimo alla magistratura (come per i Chiabotti); o ancora che un qualsiasi sottufficiale non "allineato" por ti la sua attenzione dove non era previsto che la portasse (come per il maresciallo Muscarà)(101).

Se ciò accade, è palese che il gioco - ormai suscettivo di produrre catastrofici effetti penali e patrimoniali - deve poter contrapporre a questi "incerti" la certezza di un intervento superiore appianante e risolutivo. A questo intervento non si può fare ricorso solamente dopo che l'in toppo è sorto, con il rischio di non poter più rimuovere, neutralizzare o corrompere. L'intervento deve dare garan zia sin dall'inizio, come un ombrello sotto il quale si sa che in ogni caso ci si potrà riparare (secondo l'immagine di De Nile)(102).

Questo e non altro è il significato concreto, reale e so lido del concetto di copertura; e questa è la prima, fonda mentale angolatura dalla quale collocarsi per iniziare a sdipanare il materiale probatorio.

Capitolo 3°

Le possidenze

1.- L'assunto di fondo del presente capitolo è costituito dalla constatazione che in capo a Raffaele Giudice (ed ai suoi più stretti congiunti) si è accumulata, nel periodo in cui egli fu titolare della carica di Comandante Generale della GdF, un ingente quantitativo di ricchezza, che non trova spiegazioni in causali lecite, e dunque postula una causale corruttiva.

La ricerca, pertanto, deve articolarsi nei seguenti passaggi :

- a) la constatazione del fatto indiziante e delle sue dimensioni;
- b) l'individuazione della regola di esperienza da applicare al fatto indiziante;
- c) la ricerca di possibili causali che contraddicano alla predetta regola di esperienza, e la valutazione e confutazione delle causali addotte dall'imputato.

2.- I beni dei quali è stata provata la disponibilità in capo a Raffaele Giudice ed ai suoi stretti congiunti sono i seguenti :

a) in data 14 aprile 1975 Giuseppina Galluzzo, moglie dell'imputato, apre un conto corrente presso l'UBS di Lugano, sul quale figurano depositati 130.000 dollari (103). Sull'utilizzabilità della documentazione bancaria inviata dall'autorità giudiziaria elvetica si tornerà ampiamente in prosieguo. Qui è sufficiente anticipare che, intendendosi trarre da essa elementi di prova ai fini dell'accertamento del reato di corruzione, tale documentazione è sicuramente utilizzabile.

b) in data 9 settembre 1975 Raffaele Giudice risulta acquirente di un appezzamento di terreno in Lampedusa, esteso duemila metri quadrati, e pagato lire 800.000 (104).

Il valore del terreno è controverso, poiché il col. Pizuti lo stima in lire 50.000 al m/q, sulla base del valore di mercato dei terreni limitrofi (105): l'imputato, peraltro, ha prodotto copia dell'atto di acquisto dal Comune di Lampedusa, dal quale risulta confermato il prezzo unitario di lire 400 (106). In difetto di perizia estimativa, è d'uopo attenersi al valore più contenuto risultante ufficialmente.

Non senza rilevare, però, che su detto terreno risulta

intrapresa una costruzione abitativa non portata a compimento, il cui, alla luce delle considerevoli dimensioni documentate fotograficamente (107) deve certo presumersi notevole;

c) ancora nel corso dell'anno 1975 Raffaele Giudice e la moglie acquistano obbligazioni ENEL per 80.000.000 di lire, intestate per 50 milioni alla signora, e per 30 milioni all'imputato (108);

d) il 28 maggio 1977 Raffaele Giudice acquista un appartamento sito in Palermo, via ~~Marchese~~ Ugo (109), al prezzo dichiarato di 79.000.000 di lire (110). Il valore reale, tuttavia, deve presumersi sensibilmente superiore, se è vero che meno di quattro anni dopo l'alloggio sarà rivenduto per lire 253.000.000 (111), e se è vero che, nella presentazione promozionale dell'immobile, fatta dallo studio Albano per conto dei coniugi Giudice interessati alla vendita o locazione, l'appartamento viene descritto come "ultra-signorile", "prospiciente sul giardino inglese, elegantemente arredato, luminosissimo, panoramico, verdeggiante e molto ben esposto, adatto per residenza di un alto dirigente" (112);

e) il 25 ottobre 1978 Raffaele Giudice ed il figlio Francesco acquistano sei appartamenti contigui, siti in Roma in via Capolecase 3, al prezzo dichiarato di lire 344.000.000. Anche in questo caso, tuttavia, il prezzo effettivo deve presumersi assai superiore, poiché i due appartamenti che vengono intestati a Francesco Giudice hanno un prezzo dichiarato di lire 90.000.000 (compreso il mutuo) (113), ma la venditrice attesta di avere riscosso lire 150.000.000 (114).

Tenuto conto dello scarto tra i due valori, verosimilmente riprodotto anche nelle altre dichiarazioni di prezzo; e tenuto conto che si tratta di sei appartamenti restaurati di recente (115) e siti in una zona ad altissimo pregio, come possono essere le aree prossime a Trinità de' Monti in Roma, non è affatto arbitrario individuare un ordine di grandezza complessiva di circa mezzo miliardo;

f) il teste Diana, direttore centrale della Banca Nazionale del Lavoro (BNL), e grande amico di Giudice al punto da averlo come testimone alle nozze della propria figlia (116), riferisce che, durante il periodo in cui l'imputato rivestì la carica di Comandante Generale, egli ne ebbe mandato di aprire vari libretti al portatore, che venivano alimentati dal generale con buste recanti la sigla del Comando, recapitate tramite sottufficiali o altro personale della Segreteria.

Il teste parla di 5-10 libretti, recanti tra i 20 ed i 25 milioni ciascuno (117). Più specificamente, l'istruttoria ha acquisito che i vari libretti "Coselito", "Anemone", "Rugiada", "Pithos Ceretano", e quello aperto presso la

Banca Nazionale delle Comunicazioni portano una somma complessiva di depositi superiore a lire 180.000.000=. Per tanto, essendo solamente quattro i libretti BNL in tal modo verificati; essendovene sicuramente altri non reperiti per asserite "notevoli difficoltà di ordine burocratico" (118); considerando che - secondo le indicazioni orali date dal Diana - si verserebbe tra un minimo di cento milioni ed un massimo di 250 milioni alla sola BNL; appare corretto stimare un ordine di grandezza complessivo certamente non inferiore a 200.000.000 di lire, ed assai probabilmente superiore.

Si tenga presente che il solo libretto "Pithos Ceretano", esibito a Giudice nell'interrogatorio del 25 giugno 1982 (119), mostra di per sé un versamento di 30.000.000 di lire in data 24 maggio 1976, preceduto di un mese da un altro versamento di oltre 12 milioni di lire, sino a raggiungere la somma di 61 milioni di lire ai primi del 1977. E si tenga ancora presente che la titolarità di altri libretti (Banca dell'Agricoltura e Banca Nazionale delle Comunicazioni) è stata ammessa da Giudice nel corso di uno dei più inoltrati interrogatori istruttori (120).

Va ancora aggiunto che le operazioni di apertura dei libretti BNL sono effettuate nell'anno 1975, forse qualcuna nel 1976 (121).

g) Due conti correnti sono aperti dall'imputato presso la sede centrale della BNL e presso l'agenzia n. 5 della stessa in piazza Fiume di Roma (122). L'imputato, poi, riconosce l'esistenza di un terzo conto presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, e di un quarto aperto a nome della moglie e del figlio Francesco (123).

Gli importi depositati su questi conti non sono rilevanti, e quindi non giocano più di tanto nel conteggio complessivo: ma l'esistenza dei conti, distinti dai libretti, è significativa dal punto di vista probatorio, perché sono le somme depositate sui conti correnti quelle che vengono destinate alle varie operazioni di borsa che Raffaele Giudice commissiona a Diana (124); e quindi ne esce inficiato l'assunto dell'imputato che i predetti libretti bancari fossero alimentati con il ricavo delle fortunate operazioni di borsa;

h) nell'anno 1978 o 1979 Raffaele Giudice investe circa 50.000.000 di lire nell'acquisto di BOT poliennali (125);

i) il 6 giugno 1978 Raffaele Giudice acquista un natante da diporto (cabinato a motore) della lunghezza di m. 6,60, al prezzo dichiarato di lire 2.964.000.- Anche questo valore deve presumersi sensibilmente inferiore al vero, per un elementare raffronto con i prezzi correnti di tal

genere di natanti (126);

- l) in due delle tre cassette di sicurezza aperte sempre presso la BNL venne rinvenuta - all'atto delle perquisizioni disposte dal G.I. nel 1981 - una notevole quantità di argenteria e di preziosi. Manca una stima, ma il valore complessivo non può certo considerarsi esiguo. Ed è lecito presumere che anche nella terza cassetta (a quel momento vuota) fossero stati contenuti in precedenza altri valori;
- m) il 19 dicembre 1979 Giuseppina Galluzzo acquista un terreno di are 72,76 in contrada Ecce Homo di Palermo, al prezzo dichiarato di lire 30.000.000 (127). Sembra legittimo supporre, data la prassi seguita negli altri acquisti, che anche questa volta il valore effettivo sia più elevato;
- n) su un altro terreno, pervenuto alla Galluzzo in virtù di divisione, e sito nella stessa contrada, "sorge una villa di nuova costruzione costituita da seminterrato, piano rialzato e primo piano", nonché "altra derivante da ristrutturazione della preesistente costruzione rustica" (128). Se la villa è di nuova costruzione, deve escludersi che si possa trattare di bene ereditario; Il rapporto che attesta l'esistenza e la qualità di tali beni è datato 29 gennaio 1981;
- o) Francesco Giudice risulta possessore di un'imbarcazione da diporto, lunga m. 6,60, acquistata il 6 giugno 1978 (129). Occorre dare atto che Francesco Giudice è funzionario presso la BNL, e può avere acquistato il natante con i proventi del suo lavoro;
- p) Giuseppe Giudice risulta titolare di quote sociali in ben quattro società a responsabilità limitata, costituite tra il 1973 ed il 1979. Si osserva che Giuseppe Giudice è nato nel 1953, e si è laureato nel 1975 (data nella quale egli entra nella soc. "Soficom" senza apportare - per sua ammissione - altro che le proprie competenze professionali). E' pertanto inevitabile presumere che almeno una parte considerevole delle sue partecipazioni societarie sia stata acquisita con danaro del padre;
- q) un appartamento di proprietà della famiglia di Raffaele Giudice, sito in Palermo in via Narbone 50, ed occupato dalla governante, viene elencato da un ulteriore rapporto di polizia tributaria in data 23 gennaio 1981 (130), ma non è indicata la data di acquisto;
- r) numerosissimi oggetti di valore, mobili di antiquariato e preziosi sono descritti nei vari verbali di perquisizione domiciliare effettuate simultaneamente poco dopo la cattura dell'imputato (131). Anche a questo riguardo è doverosa la cautela, potendo trattarsi di beni di famiglia,

ovvero di oggetti acquisiti nel corso della vita antecedente alla carica. Giova però ricordare che gli assegni formalmente addebitati a Raffaele Giudice, e provenienti dai conti di Gissi, Galassi e Musselli, sono stati convertiti appunto in mobili di antiquariato, tappeti e gioielli;

s) un "regalo" da 15.000.000 risulta effettuato da Raffaele Giudice al figlio Francesco perché quest'ultimo doveva acquistarsi una casa in Roma (132);

t) gli atti rivelano ancora una notevolissima emissione di assegni da parte di Raffaele Giudice, alcuni di importo anche elevato. E' doveroso concedere che una parte di essi sia dovuta a normali spese o pagamenti inerenti ad un 'ménage' familiare di un certo tenore di vita. Ma resta il fatto oggettivo di un ulteriore esborso, a qualsiasi titolo, dell'ordine delle molte decine di milioni, anzi delle centinaia nell'insieme, nell'arco di soli 4-5 anni.

L'elencazione ora fatta si limita agli aspetti più significativi, tralasciando autovetture, lavori di trasformazione di immobili, crociere (133), elevato tenore di vita, e simili. Viene del pari trascurata, doverosamente, ogni acquisizione ereditaria (134). Viene, infine, tenuto presente il pericolo di duplicazioni, nel senso che qualche investimento di ricchezza può essere ottenuto trasferendo altra già esistente ricchezza nella nuova forma (ad esempio i BOT conseguiti attraverso la liquidazione).

Tuttavia, l'importo complessivo supera di gran lunga il miliardo, e, operando le ordite riduzioni cautelative, finisce con il collocarsi intorno a tale ordine di grandezza.

3.- Si tratta ora di verificare l'applicabilità al fatto indiziante (il possesso di una ricchezza assai ingente) della regola di esperienza confacente, sintetizzabile nella proposizione seguente: se di tale ricchezza non si individua una causa lecita, se ne deve presumere una provenienza illecita.

Tale regola vuol essere vagliata con cautela, dovendosi evitare di costruire un'inversione di onere probatorio a carico dell'imputato, così come si deve rifuggire dalla pretesa che qualsiasi quantità di ricchezza trovi la sua precisa giustificazione.

Tuttavia, una corretta posizione del problema evita - ad avviso del Collegio - i due pericoli ora accennati: infatti, da un lato, la regola di esperienza potrà essere utilizzata solo in caso di sensibile divario tra i beni legittimamente acquisibili e quelli in concreto posseduti; e dall'altro lato, non si chiederà all'imputato di fornir

re egli stesso le prove giustificanti il suo possesso dei beni, ma sarà compito del giudice il controllare se esista no possibili spiegazioni del fatto indiziante. Peraltro, ove questa ricerca non conduca a risultati appaganti, di venta lecito passare all'esame delle spiegazioni fornite dall'imputato; ed ove anche queste falliscano, troverà corretta applicazione la menzionata regola di esperienza.

In questa cornice metodologica, pertanto, il fatto indiziante (il possesso di ricchezza) non assurge al rango di prova diretta, ma acquista capacità dimostrativa mediata, direttamente proporzionale


- a) al volume della ricchezza non giustificata;
- b) alla sua integrazione e connessione con gli altri fatti indizianti.

Può essere utile ricordare che il nostro ordinamento non rifiuta affatto una tecnica di colpevolizzazione del possesso dei beni. Essa è particolarmente penetrante a carico dei soggetti condannati per reati contro il patrimonio (o equiparati), per i quali il possesso di determinati beni costituisce esso stesso reato (art. 708 CP): ed è noto che, chiamata a valutare l'ortodossia costituzionale di una siffatta presunzione, la Corte Costituzionale ha ridotto ma non eliminato l'area di applicazione della norma (sent. 19 luglio 1968 n. 110).

Ma tale tecnica si è fatta recentemente ancor più incisiva, a séguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 della legge 13 settembre 1982 n. 646, che, pur avendo finalità ed oggetto chiaramente diversi da quelli sottoposti al presente giudizio, ha introdotto una sanzione di tipo penale (la confisca) quale risposta alla "notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati", la quale sperequazione è codificata come generatrice del convincimento che i beni "siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego".

4.- Precisati i modi di applicazione della regola di esperienza, si può per intanto constatare che possidenze nell'ordine di grandezza di un miliardo, accumulate negli anni in cui Giudice rivestì la carica di Comandante generale ed in quelli immediatamente successivi, non sono spiegabili con il suo reddito professionale, sia pure di ufficiale di altissimo livello.

Il gen. Borsi di Parma, predecessore di Giudice nella carica, ha riferito che il suo stipendio all'epoca si aggirava intorno a 1.500.000 lire mensili (35). Anche ammettendo che negli anni successivi esso abbia registrato degli aumenti, si può escludere che la retribuzione annua di Giudice abbia superato i 30.000.000 netti annui. Considerando l'elevato tenore di vita dell'imputato, si può parimenti



escludere che egli abbia potuto accantonare più di qualche milione all'anno; e perciò che egli sia riuscito a sottrarre ai consumi usuali più di pochissime decine di milioni nell'intero arco della sua carica.


Ne consegue che, di fronte al cumulo di possidenze sopra registrato, questa fonte si palesa del tutto inidonea a fornire la spiegazione cercata, e che lo scarto è non già tenue ma rilevantissimo.

E' possibile formulare altre spiegazioni teoriche all'acquisto lecito dei beni: ma, nonostante convenga evitare di imbrigliare la realtà in schemi troppo ristretti, queste spiegazioni astratte non sono poi molte. I filoni ipotizzabili sono la donazione (tra vivi o per effetto di morte); la speculazione (e cioè la moltiplicazione commerciale di ricchezza già posseduta); l'invenzione (includendo in questo concetto le vincite o le acquisizioni comunque frutto di sorte); ed infine la fruttificazione di proprie capacità personali, al di là del lavoro o della professione esercitata in via principale (quale potrebbe essere la produzione letteraria o artistica, o l'attività di consulenza, o simili).

Ebbene, tutte queste ipotesi non hanno avuto alcuna verifica, o ne hanno avuto di minime. Le attività collaterali sono state escluse dall'imputato. Dalle eredità si è presciso. Le donazioni sono state addotte (ma non dimostrate) in un importo modesto, di 30, forse 40 milioni: ed oltre tutto, pare siano prestiti anziché regalie. La speculazione ha fruttato pochissime decine di milioni (136).

I risultati della ricerca sono, quindi, pressoché del tutto negativi. Sicuramente sono inidonei a colmare lo scarto tra possidenze effettive e possidenze giustificate. Non resta che passare al vaglio delle spiegazioni fornite dallo stesso imputato.

5.- E' importante constatare, per intanto, che nei primi interrogatori Raffaele Giudice, nonché fornire dimostrazioni rigorose, si sottrae financo al limitatissimo onere di allegazione..



a) nell'interrogatorio del 14 novembre 1980, reso al G.I. di Treviso, ed acquisito a questi atti in forza dell'art. 165-bis CPP, l'imputato elenca le sue proprietà immobiliari ed i suoi conti correnti, ma non fornisce alcuna spiegazione del possesso. Nega anzi recisamente che a lui od alla moglie siano mai stati intestati depositi bancari in Svizzera o altrove, in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento della sua carica (137). Analoga recisa negazione aveva già reso nell'interrogatorio del 24 ottobre 1980 (138). Invitato a dichiarare quale destinazione abbia avuto la somma depositata in Svizzera dopo l'estinzione del conto,

ed a quale origine essa si rifaccia, l'imputato si avvale della facoltà di non rispondere;

b) nell'interrogatorio del 18 novembre 1980 Giudice prende atto dell'esistenza del deposito in Svizzera e dichiara di non averne mai saputo alcunché (139). Quanto agli ingenti versamenti fatti sui conti ENL per il tramite di personale della segreteria del Comando, lo ritiene "assolutamente impossibile". Una simile categorica presa di posizione, di fronte ad un fatto che si rivelerà inoppugnabile, rivela non solo la già constatata propensione al mendacio, ma quanto poco siano attendibili spiegazioni di legittima provenienza delle somme, una volta che venissero successivamente avanzate;

c) ancora nell'interrogatorio del 18 novembre 1980 Giudice introduce la spiegazione della collezione di monete, cui si sarebbe dedicato da tempo. Allorché ebbe necessità di acquistare l'alloggio sito nella via Marchese Ugo di Palermo, egli realizzò tali monete ricavandone circa 40 - 45 milioni di lire, nel 1975 (140).

Posto che l'alloggio fu finito di pagare nel 1976, deve ritenersi che altre monete non ci fossero, o che non le si volesse destinare ad investimenti. La circostanza tornerà utile in séguito.

Per intanto si osserva che il prezzo reale dell'alloggio fu sicuramente superiore a quello dichiarato (141); che lo acquisto si colloca in realtà in data diversa (28 maggio 1977) (142); e che all'atto dell'acquisto il prezzo risultava interamente pagato (143).

d) sempre nell'interrogatorio del 18 novembre 1980 Giudice aggiunge che anche il libretto al portatore della Banca Naz. Agricoltura era alimentato con la vendita di monete. Alcune di queste monete sarebbero ulteriormente in posseso del figlio Francesco, presso cassette di sicurezza (144).

A prescindere dal rilievo che queste monete stanno diventando una sorta di inesauribile pozzo di San Patrizio, giova osservare che se è ancora plausibile un tramutamento di monete collezionate nell'acquisto di un immobile, è del tutto fuor di logica la vendita di monete antiche, tesaurizzate con pazienza ed affetto, e costituenti collezione, al fine di convertirle ... in danaro contante, giacente su libretto al portatore, a modico tasso di interesse, in un'epoca di inflazione galoppante. Ciò tanto più ove si consideri che Giudice è oculato ed esigente amministrato re dei suoi beni (145), ed egli stesso si descrive amministrato in tal senso dalle spiccate attitudini del suocero (146).

e) nel successivo interrogatorio del 24 novembre 1980 l'imputato riceve ulteriori specificazioni in ordine al depo

sito in Svizzera, e continua a dire di non saperne alcun ché (147). Aggiunge che "la zia Palma Palumbo, di Ragusa, anzi di Comiso" gli prestò danaro in contanti, per circa 30-40 milioni, tra la fine del 1974 e sin dopo la fine del 1977 (ma se sono prestiti, avranno condotto ad una restituzione). Specifica ancora di avere venduto una collezione di francobolli verso la metà degli anni '60. Né del l'uno né dell'altro fatto può offrire prove documentali.

Si osserva per intanto che la vendita dei francobolli fruttò circa 4.000.000 di lire, investiti nell'acquisto di sterline: la si può perciò accantonare, sia per la remotata collocazione nel tempo, sia per la conversione del ricavato in una voce della quale già si tiene conto.

Ma il dato più significativo è un altro. E' il quinto interrogatorio al quale l'imputato viene sottoposto, il terzo nel quale tenta di giustificare le sue possidenze. E' l'interrogatorio nel quale Giudice sembra chiamare a raccolta tutte le spiegazioni possibili, tutti i supporti della memoria, persino la banale vicenda dei francobolli. E' l'interrogatorio nel quale l'imputato chiede egli stesso di mettere a verbale dichiarazioni spontanee ed aggiuntive. E' lecito concludere: "ora o mai più". Le spiega zioni successive o riceveranno rigorosa prova, o potranno a buon diritto dirsi pretestuose ed infondate.

f) Ed infatti anche nell'interrogatorio del 3 giugno 1981 (sono passati oltre sette mesi dal primo) queste spiega zioni non arrivano. Giudice ricorda finalmente anche l'aper tura di 3-4 libretti alla BNL, di uno alla Banca Naz. Agri coltura e di uno presso la Banca Nazionale delle Comunica zioni. Anche in questo caso i libretti sarebbero alimen tati dalle inesauribili "tesaurizzazioni" (sì che ritorna l'incresulità a proposito della conversione di beni rifu gio in danaro liquido a modesto rendimento). Sempre in questa occasione Giudice giustifica l'acquisto dei BOT con i proventi della sua liquidazione, e spiega che l'ope razione avente per oggetto i titoli ENEL fu a termine, vale a dire senza esborso di capitale (148).

g) nell'interrogatorio del 20 luglio 1981 l'imputato vie ne invitato a fornire spiegazione su vari assegni e su altre operazioni bancarie, ma nulla aggiunge sul terreno che qui interessa. Egli menziona varie operazioni di bor sa, per lo più effettuate tramite Trisolini (149).

h) nell'interrogatorio del 2 dicembre 1981 Giudice ammette anche la titolarità di un ulteriore conto corrente presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, intestato a lui solo. Nell'interrogatorio del 3 giugno aveva menzionato i li bretti aperti presso tale Banca. Nessun'altra spiega zio

ne viene fornita (450). Anche il commentatore più benevolo, non può esimersi dal constatare che Giudice concede avaramente soltanto quello che il G.I. viene via via scoprendo, mai offrendo spontaneamente un onesto quadro complessivo della sua situazione patrimoniale.

i) anche se le spiegazioni provengono da persona diversa, conviene aggiungere sin d'ora che in istruttoria, mentre Raffaele Giudice ha dapprima escluso l'esistenza del deposito svizzero, poi ha dichiarato di non saperne alcunché, ed infine si è rifiutato di rispondere in merito; il figlio Francesco, che si è recato a Lugano per apporre la firma in qualità di procuratore, afferma di "non sapere l'origine dei soldi ivi depositati" (451). La dichiarazione deve essere tenuta ben presente, alla luce delle spiegazioni che saranno tentate in dibattimento.

Giuseppina Galluzzo, a sua volta, resa edotta di quanto dichiarato dal figlio Francesco, e persona la più qualificata a fornire finalmente quelle spiegazioni che l'uno tace e l'altro ignora, si limita a dire che l'unico informato della vicenda era il figlio Francesco, e per il resto si avvale della facoltà di non rispondere, con il dichiarato proposito di "non danneggiare nessuno o compromettere ulteriormente la situazione dei miei familiari" (452). Del che - sia chiaro - nessuno la biasima: ma del che occorre pur tener conto quando poi affiorano spiegazioni così semplici che non si capisce perché non siano state addotte sin dall'inizio.

l) non meno significativa è la constatazione che, sempre nel menzionato interrogatorio istruttorio del 7 febbraio (453) 1981, Francesco Giudice asserisce che la casa di via Mar che Ugo in Palermo, fu acquistata con danaro di provenienza ^{pertinenza} della madre, di provenienza ereditaria. E Raffaele Giudice, che aveva parlato delle note sterline, viene così contraddetto nell'ambito della sua stessa famiglia.

m) nel dibattimento vengono addotte spiegazioni nuove. Raffaele Giudice, nella memoria allegata al verbale di udienza (454) riferisce che l'appartamento in Palermo fu trattato dalla moglie, e pagato per 40.000.000 con parte del capitale fatto rientrare dalla Svizzera. E' questa la migliore ammissione che, almeno all'atto dell'acquisto, egli non poteva ignorare la pregressa esistenza del conto elvetico.

n) sempre nella memoria scritta sopra menzionata, Giudice spiega che l'appartamento di via Capolecase in Roma (ma non sono sci?) fu pagato in parte con un mutuo già acceso (lire 104.000.000), ed in parte con il prestito di un odontotecnico (tale Tortosa) fatto da costui al figlio

Francesco. Il prestito avrebbe dovuto venir restituito in quattro mesi (febbraio 1979), allorché la somma sarebbe rientrata dalla prevista vendita dell'appartamento in Palermo. Senonché — sempre a detta dell'imputato — nel febbraio 1979 l'appartamento di Palermo non poté essere venduto, e le cambiali furono novate al Tortosa per due anni, con l'intesa che, ove esse non fossero onorate alla scadenza, il Tortosa sarebbe entrato in possesso dell'appartamento. In effetti nel gennaio 1981 l'appartamento di Palermo fu venduto, ed al Tortosa fu restituita la sua spettanza.

o) ancora nella sede predetta l'imputato amplia il discorso sulle sterline accumulate, indicandone un totale di circa 800, delle quali circa 400 raccolte progressivamente, e altrettante frutto della vendita della nota collezione di francobolli.

p) Ivi si aggiunge ancora che i BOT sono stati acquistati con il provento della liquidazione per fine servizio (ed era già noto), e che i libretti BNL sono stati alimentati con il capitale rientrato dalla svizzera (erede, a quanto pare, delle sterline di un tempo, nella sua inesauribile versatilità ad occupare tutti gli impieghi, ora che non è più nascondibile ...).

q) i restanti libretti raccolgono il provento di investimenti di borsa, mentre altri investimenti sono frutto della vendita di beni ereditari della moglie.

6.- L'elenco delle spiegazioni è lungo e faticoso: ma ben poche sono plausibili, come rivela già la semplice esposizione delle tesi difensive, l'oscillazione e la contraddittorietà delle dichiarazioni, i silenzi prima e la tardività poi di certe dichiarazioni. Analizziamole partitamente.

6/a.- Già si è visto che per ben tre volte Raffaele Giudice ha sostenuto di non sapere alcunché del deposito in Svizzera. Quando constata che la posizione è indifendibile, allora attinge a piene mani dal deposito elvetico (rientrato), e vi fa risalire l'apertura dei libretti BNL e parte dell'alloggio acquistato a Palermo.

Ma l'assunto non regge. I libretti BNL sono stati aperti — a detta del Diana — nel 1975, forse qualcuno nel 1976, e perciò prima del rientro dei capitali elvetici. Infatti questi il 26 marzo 1976 venivano trasferiti su un diverso conto di Zurigo, e solo il 12 novembre 1976 anche questo veniva estinto e dava luogo al rientro (455).

6/b.- L'appartamento in Palermo sarebbe stato acquistato, a detta di Raffaele Giudice, prima con il ricavato della vendita di monete (456), poi, e solo in parte, con i capitali rientrati dalla Svizzera. Ma Francesco Giudice lo

attribuisce a denaro della madre, di provenienza ereditaria (157).

6/c.- Si potrebbe ancora dubitare che, ad onta delle numerose contraddizioni e delle reticenze, un fondamento di verità tuttavia sussista, in quanto il danaro elvetico potrebbe essere, appunto, frutto di acquisto ereditario della Galluzzo (così sostiene Francesco Giudice nel dibattito) (158), e dunque anche il rientro ed il reimpiego del capitale potrebbero ricondursi a fortune materne, sia pure per via mediata.

Ma così non è. Sebbene Raffaele Giudice si affanni a dire che l'appartamento è della moglie (159), ed altrettanto sostenga Francesco Giudice (160), in realtà l'acquisto fu fatto a nome della società semplice "Conda d'oro", costituita il 10 maggio 1977, ed avente per soci i coniugi Giudice in posizione paritaria (161). L'acquisto dell'appartamento segue di pochi giorni la costituzione della società (28 maggio 1977), talché, non avendo oltretutto la società altre finalità che l'amministrazione di immobili, si intuisce agevolmente che la società stessa è stata costituita in vista dell'acquisto. Solo successivamente le quote societarie saranno trasferite alla Galluzzo quasi per l'intero (162).

A ciò si aggiunge che la successione ereditaria - la quale pure avrebbe dovuto gratificare la Galluzzo di ingenti somme e di altrettanto significative proprietà, a quanto sostiene Giudice Raffaele nella sua memoria scritta (163) - non risulta minimamente documentata. Passi per l'omissione della denuncia di successione: ma il fatto è che là dove gli atti evidenziano una successione a favore della Galluzzo, questa risulta aperta in data 20 agosto 1980 (164), ed ha per oggetto un appartamento ed un terreno, non poi venduti, e null'altro di documentato.

Se è vero che l'eredità ebbe per oggetto dei beni poi venduti (165), sarebbe stato onere dell'imputato il dimostrarlo. L'incredulità, o quanto meno l'enunciazione di questo onere di prova, è ben giustificata ove si rifletta che, pur in presenza di asserite ingenti disponibilità derivanti da successione, Raffaele Giudice si sarebbe tuttavia indotto ad acquistare l'appartamento di via Marchese Ugo in Palermo vendendo una preziosa raccolta di monete (166). In conclusione, le spiegazioni ultime risultano del tutto prive di credibilità.

6/d.- Quanto poi alla spiegazione dell'acquisto degli appartamenti in Roma, neppure essa è accettabile, almeno nella parte in cui pretende di l'acquisto di tali alloggi alla vendita di quello di Palermo.

Collyer

La successione dei fatti è la seguente.

L'appartamento di Palermo viene acquistato il 28.5.1977. Il Tortosa effettua il prestito a Francesco Giudice in data 19.9.1978, ed ha iniziale scadenza a quattro mesi (167). Il 16.2.1979 il prestito viene coercitivamente novato con effetti cambiari scadenti il 15.2.1981.

L'arch. Salabé, marito dell'acquirente di un altro appartamento in via Capolecase 3, conosce Francesco Giudice nel 1977, e gli riferisce che tutto l'immobile è in vendita re-staurato; e "qualche giorno dopo" Francesco Giudice gli chiede di sottoscrivere l'impegno all'acquisto del proprio futuro appartamento, mancando la persona che avrebbe dovuto ufficialmente sottoscrivere l'atto (168). La società acquirente è la s.r.l. "Sole", costituita anch'essa dai coniugi Giudice, il 28 febbraio 1977 (168-bis).

Gli appartamenti di via Capolecase sono acquistati il 25.10.1978, ed in tale occasione Francesco Giudice consegna alla venditrice la somma di lire 150.000.000 in contanti (169).

L'appartamento di Palermo è posto "in locazione (ed eventualmente anche in vendita)" in data prossima al 15.10.1980 (170). La proposta è fatta con lettera circolare "a vari enti, banche ed operatori economici" (171).

Il danaro mutuato dal Tortosa viene restituito al medesimo il 20.1.1981, nell'importo di lire 180.000.000, in assegni circolari, consegnati in tale giorno presso la clinica "Mater Dei" di Roma, dove è ricoverata la Galluzzo (172).

Il notaio Ficani, acquirente dell'alloggio di Palermo, e da tempo alla ricerca di una sistemazione abitativa in tale città, apprende che l'alloggio è in vendita nel novembre 1980 (173). Stipula l'atto di acquisto il 17.1.1981 (174).

Orbene, se si può concedere che il mutuo concesso dal Tortosa sia servito per l'acquisto di (parte) degli appartamenti siti in Roma, è però da escludere che originariamente fosse programmata dai Giudice una vendita dell'immobile palermitano per acquisire quelli romani. Il primo, invero, è stato acquistato il 28.5.1977, "in quanto si pensava di potercisi stabilire al termine del mio servizio" (175); e pertanto è inverosimile che già nello stesso anno 1977 Francesco Giudice sottoscriva un impegno di acquisto per gli appartamenti di via Capolecase, e si pensi di rivendere l'alloggio di Palermo a pochi mesi dal rogito.

Ne è riprova il fatto che il mutuo chiesto al Tortosa è con scadenza a quattro mesi, e cioè ai primi del 1979. A quella data l'appartamento di Palermo non è affatto

posto in vendita, e perciò non può fungere da fonte per il previsto rimborso del mutuo. D'altra parte, quando il Tortosa, nel febbraio 1979, chiede sommessamente la restituzione, si sente rispondere non già che è questione di poco tempo, quello necessario per vendere l'appartamento di Palermo, ma che "non potevano fare fronte al debito", e si vede consegnare effetti con scadenza a ben due anni di distanza. E si che Tortosa è premuto a sua volta da coloro con i quali ha contratto debito per accontentare il Giudice ...

Si aggiunga che, se l'appartamento di Palermo fosse stato realmente destinato a finanziare gli acquisti di via Capolecase in Roma, esso non sarebbe stato posto "in locazione (ed eventualmente anche in vendita)" ancora nell'ottobre 1980, ma decisamente e soltanto in vendita, e parecchio tempo prima.

Dunque è assai probabile, data la contiguità dei passaggi di somma, il provento ricevuto dal notaio Ricani sia andato a soddisfare il credito del Tortosa. Ma è altrettanto certo che all'origine non è questo il progetto del Giudice, perché Palermo è destinato a cumularsi con Roma.

Questo è dimostrato dal fatto che, quando la Galluzzo rinnova il debito con il Tortosa (e queste pagine aprono un ulteriore spaccato sullo stile di arroganza della famiglia Giudice), ella offre in garanzia le azioni della società "Sole", proprietaria dell'immobile di via Capolecase (176), e non già le azioni della società "Conca d'oro", proprietaria dell'appartamento di Palermo, come sostiene Raffaele Giudice (177).

Pertanto la spiegazione fornita dall'imputato non regge. Il Collegio ne ipotizza una diversa: l'ingente acquisto dei sei appartamenti di via Capolecase è progettato dalla famiglia Giudice in funzione di un flusso di ricchezze illecite che, nel 1977-'78 è ancora facilmente prevedibile, sulla base delle cospicue entrate degli anni precedenti. Ma ecco che nel 1978 subentra la rottura tra Giudice e Loprete (178), interviene la denuncia del figlio Giuseppe per contrabbando in quel di Civitavecchia (179), cade la possibilità di una proroga nella carica in capo a Raffaele Giudice, ed infine la situazione precipita sino al diretto coinvolgimento di quest'ultimo nella vicenda giudiziaria in atto (tra l'altro, non si può tacere che la vicenda delle intercettazioni telefoniche disposte dai servizi segreti sulle utenze di Raffaele Giudice presenta aspetti di non facile decifrabilità: basta ricordare che il gen. Floriani, successore di Giudice, riferisce che, quando venne sentito in proposito dal sot. Proc. della

Repubblica di Roma, questi gli manifestò l'opinione che si trattasse di controlli occulti promossi dall'ufficio "I" della GdF) (180).

Sta di fatto che, inaridite le fonti degli illeciti guadagni, e percepito l'incalzare delle indagini del G.I. di Torino, l'appartamento di Palermo viene posto in vendita appunto nell'autunno del 1980, ed effettivamente ceduto al notaio Ficani nel gennaio 1981, verosimilmente nel quadro di una più ampia operazione di autotutela conservativa effettuata dal sempre presente ed attivo Francesco Giudice appunto in quei giorni (la sparizione del noto tappeto viene constatata dalla GdF il 22 gennaio 1981, vale a dire quattro giorni dopo la stipula dell'atto notarile).

Non si pretende che questa spiegazione sia inoppugnabilmente dimostrata, o almeno non lo sia più di quanto consente la forza intrinseca delle date e dei fatti. È sufficiente concludere che la spiegazione fornita dall'imputato è totalmente inattendibile; che è altamente probabile una spiegazione diversa; e che l'assenza di spiegazioni legittimanti lascia intatta la carica accusatoria insita nel fatto indiziante.

6/e.- L'acquisto di 80.000.000 in obbligazioni Enel è definito da Raffaele Giudice come "operazione a termine", e cioè "non" accompagnata da un esborso di danaro di quell'importo" (181). Il teste Diana, invece, contraddice recisamente l'assunto, non solo per suo preciso ricordo, ma anche per il fatto tecnico che "le obbligazioni si trattano per contanti, salvo eccezioni" (182).

Nella situazione in esame l'eccezione è esclusa, perché pochi giorni dopo la richiesta di acquisto delle obbligazioni, esso Diana, di sua iniziativa, "disinvestì la somma" per destinarla ad altro impiego: e questo fece "a beneficio di tutti i clienti ~~del Banco~~ amministrati dalla banca, da buon padre di famiglia" (183). A prescindere dall'insolito zelo, è agevole rilevare che, se si fosse trattato di un'operazione a termine, non si sarebbe potuto effettuare il disinvestimento, e, ovviamente, il successivo reinimpiego.

6/f.- L'asserita provenienza dei capitali depositati in Svizzera da beni materni, per disponibilità acquisita negli anni 1970 o 1971 (così afferma Francesco Giudice) (184) è anch'essa documentalmente smentita, in particolare dalla documentazione elvetica. È vero che sulla richiesta di apertura del conto, istituito dalla Galluzzo il 14 aprile 1975, figura la dicitura "trapasso da 675.922". Ma è altresì vero che il conto aperto il 14 aprile 1975 reca un numero molto prossimo a quello (675.967), del tutto incompatibile con la provenienza da un conto aperto 4-5 anni

prima.

6/g.- Notazione marginale, ma non trascurabile: della con clamata collezione di sterline e monete d'oro, di circa 800 pezzi, e dalla quale dovrebbe fruttificare tutta una serie di altri investimenti, ben 250 circa sono cedute da Giudice (a suo dire) a Trisolini per ottenere gli assegni circolari dei quali si parlerà in prosieguo (185). Orbene, il ricavato di questa vendita di sterline sarà destinato non alle alimentazioni dei conti od all'acquisto di beni immobiliari, ma all'acquisto di un anello prezioso e di mobili di antiquariato.

Se 250 sterline fruttano 12.000.000 di lire, le residue 550 circa non valgono molto di più di 25.000.000, nel 1976. ~~Non vanno trascurate~~ Pare superfluo aggiungere altre considerazioni.

6/h. Ulteriori categoriche ed insospettabili smentite ai tentativi di spiegazione forniti dall'imputato vengono proprio da quel teste Diana, del quale tutto si può suppor re, meno che sia animato da intenti di persecuzione verso il gen. Giudice.

Il Diana, infatti, ha dovuto ammettere :

a) che le varie operazioni di borsa, dalle quali l'imputato vorrebbe ricavare un'altra fonte inesauribile di ricchezza, produssero un lucro complessivo di sole L. 8.571.754 (185);

b) che, ad esempio, il 2 dicembre 1977, venne aperto un libretto al portatore denominato "Anemone" per l'importo di lire 25.000.000; e che nello stesso giorno venne acce so un altro libretto di pari importo, denominato "Rugiada" (186). La saldatura tra il libretto "Rugiada" ed il gen. Giudice è, per la verità, apparentemente attenuata da un "ritengo" detto dal teste. Ma poi, nel dibattimento, Diana consolida il legame, perché attribuisce l'apertura di entrambi i libretti al fiduciario Romano Impero; e quest'ultimo, a sua volta, ricollega senza incertezze i libretti al generale (187).

La prova di un versamento simultaneo di ben 50.000.000 di lire toglie ogni credibilità sia alla tesi delle monete, sia a quella delle speculazioni di borsa;

c) che i libretti venivano via via aperti non già alloca nando il frutto delle felici operazioni di borsa (frutto, comunque, già constatato come modesto ed insufficiente per quelle aperture); ma con buste contenenti danaro con tante, inviato da Giudice tramite sottufficiali dipendenti (188). Anche questa circostanza concorre a togliere attendibilità all'assunto della alimentazione progressiva

per trapasso dei proventi delle operazioni di borsa;

d) che le operazioni di investimento e di disinvestimento, mediante acquisti di titoli ed eventuale vendita al rialzo, erano da lui fatte con danaro proveniente dai conti correnti del Giudice, cointestati a lui ed alla moglie (189). Anche questo particolare concorre a demolire l'assunto difensivo, e, se mai, dimostra che sui conti correnti erano depositate somme non trascurabili;

e) che, con l'andar del tempo e dei pingui versamenti, egli non poté sottrarsi a "sospetti sull'origine di questi fondi, dato che potev(a) intuire, secondo comune esperienza, lo stipendio della carica" (190).

Questo giudizio, provenendo da persona avvezzata a misurare uomini e patrimoni, e non certo ostile a Giudice, è la miglior convalida di quel fatto indiziante di cui si è detto in premessa, e la cui prova si sta laboriosamente dipanando. Tant'è vero che Diana, nel dibattimento, si è affrettato a cercar di cancellarlo, dicendo che mai egli si sarebbe permesso un simile sospetto nei confronti del Comandante generale, e che, se sospetti ebbe, questi gli nascono solo quando il G.I. gli pose la relativa domanda, ed egli non poté non convenire con il magistrato che le sue induzioni erano fondate.

Ma la toppa è peggiore del buco: perché in istruttoria il Diana aveva chiaramente aggiunto che "pur avendo nel corso del tempo evidentemente potuto maturare dei sospetti sull'origine di questi fondi ... non mi sentii mai di chiedere qualche cosa, per evidente timore reverenziale".

Il che è quanto dire che i sospetti erano già ben presenti allora nel Diana, e che il maldestro tentativo dibattimentale di nascondere non fa altro che sottolinearne la pesante valenza accusatoria nei confronti dell'imputato.

6/i.- V'è ancora punto che merita sottolineare, ed è quello relativo alle altrettanto ingenti fortune di Loprete e Trisolini.

E' ovvio che le eventuali ribalderie di costoro non possono diventare argomento di prova contro Giudice. Ma è altrettanto innegabile che — una volta constatato come il Loprete fosse socio in un'azienda petrolifera con il Musselli, e che il Trisolini fosse avvezzo a scorrerie concussive nel mondo degli operatori passibili di verifiche (e lo dimostreranno i capitoli destinati agli episodi Vatta, Mancini e Buzzoni) — le visose analogie di accumulo per quanto riguarda i modi, i tempi e le quantità dell'arricchimento diventano anch'esse un pesante elemento indiziario a carico di Raffaele Giudice.

E queste simiglianze sono davvero impressionanti.

I testi Diana, Imperò, Del Re, Napoli, Karakotch, Signore e Fonnari hanno appunto riferito sull'entità delle possidenze bancarie dei due or detti ufficiali; sulla contiguità numerica (oltre che sulla presenza nella stessa banca) dei loro conti correnti rispetto a quelli di Giudice; sull'analogia dei modi di versamento; sulla provenienza del danaro tramite sottufficiali della segreteria del Comando; sulla corrispondenza degli investimenti delle somme in titoli; ed infine sulla comune tenuta dei libretti al portatore, tutti egualmente intestati a nomi di fantasia (ma perché tanto desiderio di occultarsi in tutti costoro, se quelle operazioni erano così candidamente legittime?).

Può essere coincidenza. Ma quando una coincidenza sfavorevole si protrae per anni, essa partecipa assai più della categoria del vizio che di quella della casualità.

Capitolo 4°

Gli assegni

Premessa.-

Nei capitoli che precedono sono stati individuati due elementi indizianti di notevole solidità, ma di portata generica: l'esistenza di un traffico che postula coperture di vertice, e l'esistenza di una cospicua quantità di ricchezze ingiustificate presso il principale indiziato di collusione.

Tali fatti indizianti, sebbene riguardati nella loro integrazione, non conducono ancora ad una conclusione univoca, potendo per ciascuno di essi formularsi una qualche ipotesi alternativa. Alla prima proposizione è possibile replicare che la copertura, sebbene certa a livello di Comando generale, potrebbe non coinvolgere personalmente Raffaele Giudice. Alla seconda è lecito opporre che una, sia pur indiscutibile, provenienza illecita delle ricchezze potrebbe tuttavia trarre causa da altre illegalità ignote.

Il presente capitolo opera una ulteriore restrizione delle ipotesi alternative. Il suo assunto è la dimostrazione che Giudice percepì somme rilevanti da Bruno Musselli, petroliere, e che pertanto, vi è un collegamento diretto tra protetti e protettore, il quale non può dirsi estraneo alla collusione già dimostrata.

Una volta appurato che a questa dazione di danaro da parte dei petrolieri corrisponde una serie di attività e di omissioni, da parte di Giudice, funzionali al contrabbando (il che sarà compito dei capitoli successivi) anche la residua ipotesi alternativa dovrà essere espunta, ed il cammino dimostrativo potrà dirsi compiuto.

Sezione I^

Le vicende bancarie

1.- Risulta dagli atti che in data 31 agosto 1976 Maurizio Benelli, nipote di Salvatore Galassi e contabile della "Siplar", richiede alla Banca Commerciale Italiana di Milano, agenzia 15, una serie di trenta assegni circolari, di cui 29 da dieci milioni di lire ciascuno, ed un trentesimo da lire 9.670.000, per un totale di lire 299.670.000.

La richiesta è effettuata "con addebito in conto 95 977/02/47 (191), che è per l'appunto il conto corrente di Gissi e Galassi, sul quale vengono effettuati movimenti in "nero" od occulti, afferenti il traffico illecito delle società "Siplar" e "Garlate" (192).

I trenta assegni sono intestati ai nomi Rossignoli Renato e Carletti Egidio, persone che risulteranno inesistenti (193): d'altronde, che tali nomi siano di fantasia sarà ammesso dallo stesso Benelli (194).

I titoli risulteranno tutti posti all'incasso da Bruno Musselli o da persone di sua fiducia (195), ad eccezione di uno, il quale reca sul retro la firma di girata Carletti Egidio (ovviamente falsificata), di Trisolini Giuseppe (segretario particolare di Giudice) e di Maruggio Damiano (autiere del Comando della GdF, che lo pone materialmente all'incasso).

2.- La distinta di versamento, nella quale si chiede la tramutazione di detto titolo in vari assegni circolari (dei quali si dirà tra breve), ha per oggetto anche un secondo assegno, dell'importo di lire 2.000.000, che evidentemente si accoppia al precedente quanto meno nel momento della realizzazione e conversione della somma (196).

Detto assegno da due milioni, a sua volta, fa parte di una serie di assegni circolari richiesti da Maria Musselli, sorella di Bruno, in data 25 agosto 1976 (197). La Musselli versa alla banca "Cesare Ponti" un assegno bancario di lire 50.000.000, emesso dal fratello Bruno sul proprio usuale conto corrente (198); e ne richiede la conversione in sei assegni Banca Nazionale del Lavoro, da lire 5.000.000 ciascuno, al nome "Salata Luigi", ed in altri cinque assegni (parimenti BNL) da lire 2.000.000, al nome "Sala Luigi". La Musselli si fa infine consegnare 10.000.000 di lire in contanti, che verserà al fratello (199).

I nomi Sala e Salata sono anch'essi inesistenti. Uno degli assegni da due milioni è appunto quello che si accoppia con il menzionato assegno "Carletti" da 10.000.000, nella distinta di versamento firmata dal Maruggio. L'importo complessivo di 12 milioni viene convertito, su conforme richiesta anch'essa a firma del Maruggio, in quattro assegni circolari da 3.000.000 ciascuno, intestati a Raffaele Giudice (200).

Questi quattro assegni circolari sono in effetti negoziati dall'imputato. Tre vengono posti all'incasso dal gioielliere Raffaele Petochi (201), previa girata del gen. Giudice, il quale riconosce la propria firma, e dichiara

di avere acquistato con essi un anello in platino e oro, con smeraldo, poi rinvenuto nella cassetta di sicurezza a lui intestata (202).

Il quarto assegno circolare viene girato da Giudice all'antiquaria romana Fedia Branzi, ora deceduta (203), per l'acquisto di mobili di antiquariato.

3.- Il quadro documentale si completa con un terzo assegno proveniente pur esso dal conto di Gissi e di Galassi.

Il 22 giugno 1976 il menzionato Maurizio Benelli effettua un'analoga richiesta di assegni circolari alla banca "Comit 15", con addebito sul ricordato conto corrente di Gissi e Galassi. Si tratta questa volta di venti assegni circolari da 10.000.000 ciascuno, intestati al nome Guido Borromei; di tre assegni da 5.000.000 al nome di Buti Carlo; e di un ulteriore assegno da lire 4.848.000 ancora al nome di Buti Carlo, per un totale di lire 219.848.000 (204).

Anche in questo caso i cognomi Borromei e Buti sono di fantasia, come riconosce il Benelli (205). L'assegno frazionario, e cioè quello da lire 4.848.000, reca sul retro la firma di girata del Buti (ovviamente falsificata), e subito dopo quella di Raffaele Giudice, riconosciuta per genuina dall'imputato (206). La firma di girata per l'incasso è del commerciante di tappeti Luciano Coen, che la riconosce (207). Coen e Giudice concordano nel dire che l'assegno fu dato dal secondo al primo in pagamento (parziale) di un tappeto "Karabagh" di eccezionale pregio, acquistato dal generale.


Sezione II^a

Le spiegazioni dell'imputato.

1.- Interrogato in merito ai modi di acquisizione dei predetti assegni, Giudice offre varie e discordanti spiegazioni.

In data 24 ottobre 1980 gli vengono immediatamente mostrati sia l'assegno "Carletti", sia la distinta di versamento, sia gli assegni circolari ottenuti per conversione; e Giudice esclude recisamente che Trisolini glieli abbia potuti dare, o almeno che glieli abbia dati chiarendone la provenienza dal conto di Gissi e Galassi. Aggiunge recisamente di non aver mai avuto soldi dal Triso

621



lini, né in contanti né in assegni, ed esclude di aver mai intrattenuto con il Trisolini qualsiasi rapporto di natura commerciale o finanziaria (208). Giudice dità in prosieguo di aver reso tale primo interrogatorio in condizioni di grave prostrazione: ma il drastico diniego di qualsiasi rapporto con il Trisolini è troppo clamorosamente menzognero per poter in qualsiasi modo venir giustificato.


In data 11 novembre 1980 l'imputato dichiara di non essere in condizioni di rispondere, ed ottiene il differimento dell'interrogatorio (209).

In data 14 novembre 1980 egli risponde al G.I. di Treviso, che lo inquisisce ad altri riguardi, e non parla degli assegni, che, per quel magistrato, non rivestono interesse (210).

Il 18 novembre 1980 torna ad essere interrogato sul punto dall'inquirente torinese, e la sua spiegazione mantiene i toni della totale distanza dal fatto. "Posso pensare -- risponde Giudice -- che io abbia potuto incaricare il col. Trisolini, mio segretario, di acquistare per mio conto degli oggetti di valore (un piatto d'argento antico o altri oggetti) per fare un omaggio (o più) a quei rinomati clinici (Beretta Anguissola, Arduini; non ricordo altri) che mi avevano fatto nel 1975 quella delicatissima operazione per questioni tumorali, o che mi avevano curato in conseguenza" (211).

Mette conto osservare sin d'ora che una spiegazione del genere è totalmente illogica. Se Giudice avesse incaricato Trisolini di acquistare oggetti di valore per conto suo, l'esborso di danaro sarebbe stato da Giudice a Trisolini, e non viceversa: al contrario, gli assegni in esame evidenziano un passaggio di danaro da Trisolini a Giudice, che è il beneficiario finale dell'operazione.

Ma tant'è. E' trascorso quasi un mese dalla presa di conoscenza degli assegni e della loro portata accusatoria, e la formulazione dell'ipotesi sopra riportata dimostra che l'imputato ha bensì cercato di individuare una causa, ma la sua memoria non ne ha trovate di sicure o di appaganti, e si è limitata a questa infelice supposizione.



Sei giorni dopo (24 novembre 1980) Giudice ribadisce la versione ora riportata, passando dai toni dell'ipotesi ("posso pensare") a quelli della più maturata convinzione ("ripeto che debbo aver dato incarico al Trisolini di fare degli acquisti per omaggi a terzi ...")(212).

Ciò sta ad indicare che l'imputato si è ripetutamente interrogato sulla provenienza e sul significato degli assegni (il cui valore accusatorio è chiaramente enunciato attraverso il mandato di cattura che lo ha colpito

e che li menziona) (213), e che la sua memoria non gli ha indicato altre spiegazioni, altri percorsi, neppure altre ipotesi eventuali. Non si può trascurare che la versione fornita sino a questo momento si inquadra sempre in una tesi di assoluta estraneità rispetto a quei titoli, cadenzata dapprima in un "escludo che me li abbia dati Trisolini", e poi in un passaggio dei titoli tutto per linee esterne (del tipo: "se Trisolini mi ha procurato gli assegni per farne dei regali ai clinici, sono affari suoi").

Ma gli interrogatori sul punto non sono esauriti. Nella stessa occasione del 24 novembre 1980 viene mostrato all'imputato il c.d. assegno "Buti", ed egli si limita a dire che non sa spiegarlo. Trattasi dell'unico assegno che porta direttamente la firma di girata di Raffaele Giudice (214).

In un successivo interrogatorio reso al G.I. di Roma ad altri riguardi, in data 29.12.1980, l'imputato non parla ovviamente degli assegni in esame, ma, dimentico delle iniziali precise negazioni di ogni rapporto economico con il Trisolini (215), delinea un quadro di relazioni con il pre detto sensibilmente difforme. Il Trisolini, infatti, non solo provvedeva al pagamento delle imposte per conto di Giudice, ma una volta ne ricevette una somma fra i 10 ed i 15 milioni, per farne un assegno a favore di Francesco Giudice, ed un'altra volta richiese in banca degli assegni circolari al nome di Giudice, che gliene aveva fornito il relativo importo (216).

Affiora, dunque, una diversa prospettazione della genesi dei noti assegni circolari, dei quali l'imputato ha ormai constatato la rilevanza istruttoria, e per i quali egli si è accorto che la pista degli omaggi ai clinici non è molto credibile. Ma anche la nuova risposta, implicitamente abbozzata ora, ha il respiro corto, perché non si comprende come, una volta fatta partire da Giudice la consegna del contante a Trisolini, quest'ultimo non si sia limitato a procurare al generale gli assegni circolari richiesti, ma vi abbia infilato gli sciagurati assegni del conto di Gissi e Galassi.

In data 4 febbraio 1981 Giudice viene messo a confronto con Maurizio Benelli, ed in questa occasione l'imputato prende di nuovo visione di tutti i titoli e della distinta di versamento. Ed ecco l'illuminazione della memoria, Giudice "ricorda con sicurezza" la vicenda dell'assegno "Buti". "Anche il secondo assegno - riferisce l'imputato - mi fu dato da Trisolini Giuseppe per una mia momentanea mancanza di danaro" (217). E' sorprendente questo "anche", che sembra attribuire analoga sorte agli altri assegni in questione.

Ed invece no, perché gli assegni "Carletti" e "Sala" "deve averli impiegati il Trisolini a mia insaputa per fare i quattro assegni circolari di cui ho detto".

Non si può certo parlare di limpidezza e di analiticità nelle spiegazioni. Giudice dirà in seguito di essersi scoraggiato di fronte ai tenuti preconcetti del G.I., e di avere rinunciato a spiegarsi nella certezza dell'infutilità delle sue parole (218): ma in realtà il ricordo dei fatti viene accampato da lui stesso "con sicurezza"; e non v'è alcuna ragione di ^{escludere} credere che, come sono state verbalizzate analitiche dichiarazioni dell'imputato su altri punti, così Giudice avrebbe potuto dettare spiegazioni più esaurienti anche in materia di assegni, se solo lo avesse voluto e potuto.

Il fatto è che l'imputato non è in grado di dire di più. Siamo al quarto interrogatorio sull'argomento, ed a tre mesi e mezzo dall'arresto, e la linea difensiva che Giudice è riuscito ad elaborare è unicamente questa: gli assegni che non recano la sua firma continuano a viaggiare lontani da lui, e l'imputato si dichiara estraneo ad iniziative del Trisolini, senza dar conto, però, di come abbia potuto prodursi questa intromissione del segretario in un incarico affidatogli dall'imputato stesso.

Viceversa, l'assegno bancario che reca la firma di Giudice non può essergli estraneo, ed allora viene fatto passare anch'esso attraverso Trisolini, ma per mero difetto di liquidità momentanea.

Quanto ciò sia in linea con le prime reiterate proteste di non aver mai avuto rapporti d'affari con il Trisolini, è agevole constatare. Ma le considerazioni significative sono altre, e cioè che gli assegni continuano ad essere percepiti come una cosa scottante, e che in nessuno dei cinque interrogatori viene abbozzata la spiegazione che sarà fornita nel dibattimento, in nessuno si parla delle sterline e del tappeto. E sì che il cognome di Coen non poteva certo restare oscuro a Giudice, per il semplice fatto che il G.I. gli aveva detto espressamente come era stato utilizzato l'assegno "Buti", e Giudice, per sua ammissione (219), non aveva altri tappezzieri dai quali si forniva, e ben conosceva da tempo il Coen stesso.

2.- A questa malcerta serie di versioni si aggiunge inopinatamente quella dibattimentale, che si trascrive.

"Quanto agli assegni da 10 e da 2 milioni, chiesi a Trisolini di cambiarmi un certo numero di sterline, delle quali disponevo da tempo, e la cui quotazione era allora

stazionaria da qualche anno, al fine di investire altrimenti il danaro. Consegnai le sterline al Trisolini perché le monetizzasse, e poco tempo dopo egli mi consegnò quattro assegni di 3 milioni, tutti a mio nome. (...) Consegnai a Trisolini circa 250 sterline, non stetti a chiedergli a che quotazione le avesse cambiate; mi appagai dei 12 milioni in cifra tonda perché vidi che all'incirca corrispondevano alla quotazione corrente".

Quanto all'altro assegno, così racconta l'imputato; "Ricordo che il Coen venne personalmente un giorno a casa mia per consegnare un tappeto, già scelto da mia moglie per le sue particolari dimensioni. Io non avevo accompagnato mia moglie nella scelta, peraltro sapevo della sua precedente scelta. Mia moglie mi avvertì che c'era il Coen con il tappeto. Diedi parere positivo all'acquisto. Poiché il Coen era stato particolarmente premuroso, non volli differire il pagamento, e poiché non avevo in casa sufficiente contante, né disponibilità di miei assegni, chiesi a Trisolini (che si trovava in casa con me a lavorare) di rilasciarmi un suo assegno di c/c. Trisolini rispose che non aveva con sé il suo libretto, ma solo l'assegno circolare di cui trattasi. Lo esaminai, vidi che poteva soddisfare le mie esigenze, lo firmai davanti al Coen, che era in un'altra stanza, e lo intestai con lire 600.000 circa, in contanti, di cui disponevo" (22).

3.- Il giudizio più benevolo che si possa dare di questa versione è che essa non è credibile.

Per quanto attiene agli assegni "Carletti" e "Sala", si può per intanto osservare quanto sia stupefacente che Giudice disponga di un numero di sterline che, moltiplicato per il cambio corrente in quel momento, produca la cifra tonda di 12.000.000 di lire, non una di più e non una di meno. Né l'imputato si preoccupa di informarsi a quale quotazione è stato fatto il realizzo (e sì che si trattava di investire meglio il capitale, per cui una certa attenzione sarebbe supponibile), ma si appaga nel constatare che "all'incirca corrispondevano".

In secondo luogo, una vicenda come quella descritta dall'imputato presenta aspetti di totale assurdità. Poiché Giudice ha detto che intende monetizzare le sterline, ne consegue che Trisolini provvede a vendere le monete. Pertanto, l'ignoto acquirente consegna inevitabilmente a Trisolini o del danaro contante o un suo assegno. A questo punto Trisolini, anziché compiere l'elementare operazione di trasferire il ricavato al

suo mandante, approfitta dell'eccezionale coincidenza tra il ricavato e la somma dei due assegni che si trova ad avere in tasca (e dei quali non ignora la provenienza), ed assume l'iniziativa di liberarsi degli stessi, convertendoli nei quattro assegni circolari intestati a Giudice, e compensandosi con il ricavato delle sterline.

Non solo: ma, aggiungendo iniziativa ad iniziativa, non si limita a chiedere un assegno da 12.000.000, ma ne richiede quattro da 3.000.000, senza che Giudice gli abbia mai chiesto un simile frazionamento.

Ancora: in tutta questa operazione surrettizia (e, diciamo pure, criminale, posto che Trisolini si libererebbe in tal modo di assegni "sporchi") il Trisolini non agisce da solo, ma fa compilare la distinta di versamento da una terza persona (l'autiere Maruggio), il quale diventa inevitabile testimone della temeraria iniziativa del segretario.

Il perché Trisolini si induca a compiere una manovra del genere esce da ogni spiegazione plausibile. L'unica ipotesi razionale, legata all'origine "sporca" degli assegni ed alla consapevolezza di tale origine in capo al Trisolini, risiede nel pensare che egli non volesse figurare come quegli che incassa i titoli, e quindi aspetta l'occasione per lucrarne l'importo senza apparire.

Ma anche una simile congettura cade, ove si rifletta che il Trisolini appone sul retro degli assegni la sua firma di girata, e soprattutto ove si consideri che egli in tal modo sigla la sua condanna in termini ancora più netti.

Infatti, pacifico essendo che gli assegni provengono dai petrolieri, e per giunta dai conti destinati a pagamenti illeciti; e posto che non vi sono altri passaggi intermedi capaci di ripulire il titolo, sganciando Trisolini dagli emittenti; se il segretario davvero volesse realizzare gli assegni in danno dell'ignaro generale, egli non solo metterebbe il suo superiore in un gravissimo impiccio, ma fornirebbe al comandante le prove della propria corruzione. E d'altro lato, quale necessità avrebbe avuto Trisolini di cercare un simile, inutile sotterfugio, dal momento che disponeva con pieno agio delle ampie e corrive attenzioni di Diana (direttore appunto alla BNL) per realizzare qualsiasi titolo volesse?

Ed allora, nel momento in cui è impossibile concepire un Trisolini inconsapevole della provenienza dei titoli, diventa parimenti impossibile ipotizzare l'inconsapevolezza di Giudice: e l'unica spiegazione accettabile diviene quella di una paritaria consapevolezza di entram-

bi in merito alla genesi degli assegni.

4.- Almeno altrettanto trasparente è l'inaccettabilità della versione fornita a proposito dell'assegno "Buti".

Essa riposa sostanzialmente sulla ritenuta necessità di pagare senza ritardo il commerciante Cojnen all'atto della consegna del tappeto, la quale necessità indusse l'imputato a ricevere da Trisolini il noto assegno, per momentanea mancanza di liquidità.

Al che è agevole opporre tutta una serie di repliche:

- che la moglie di Giudice era anch'essa titolare di almeno un conto corrente bancario (221), e sarebbe stato sufficiente staccare un assegno dal blocchetto di lei per fronteggiare l'asserita necessità di non differire il pagamento;

- che Cojnen aveva preavvisato della sua venuta con il tappeto (222), e dunque, se tanto era lo zelo di non mandarlo via a mani vuote, ben si poteva predisporre il contante per tempo, o evitare di dimenticare il blocchetto al Comando generale;

- che Cojnen era a tal punto lusingato di acquisire un cliente di riguardo, quale era allora Giudice, da rinunciare ad un tappeto della sua collezione privata (223), di cui era ovviamente geloso, da portarglielo a domicilio nonostante il notevole ingombro, e da praticargli un prezzo di indubbio favore (224): cosicché non poteva certo interpretare negativamente il fatto che il generale fosse passato il giorno dopo a saldare il debito.

A ciò si aggiunge la già constatata notazione del comportamento "suicida" di Trisolini, nel mettere in mano del suo ignaro comandante la prova della propria corruzione. Costatazione che qui si ripete unicamente per sottolineare quanto sia ulteriormente inverosimile la fulminea intuizione del Trisolini - essere quello il momento opportuno per collocare l'assegno non pulito - senza poter fruire neppure di quel tanto di cogitazione che la vendita delle sterline almeno gli aveva lasciato, e senza poter prevedere in anticipo che Giudice sarebbe stato tanto gentiluomo da non fargli neppure firmare l'assegno per girata e da addossarselo totalmente sulle proprie spalle

5.- Tutto ciò induce a considerare persino ultroneo l'ulteriore profilo di inattendibilità della versione, rappresentato dalla sua enorme tardività.

Già si è visto in quanti e quali modi Giudice si sia difeso prima di imboccare la strada, pur evanescente,

che ha costituito il suo ultimo baluardo. Alla ovvia con testazione dibattimentale - come mai non avesse fornito prima una simile versione - l'imputato ha risposto in termini non più convincenti: "questo è dovuto al fatto che non mi fu reso noto il nome del gioielliere, dell'an tiquaria e del commerciante ai quali gli assegni pervennero. Infatti scrissi ai miei familiari di aiutarmi a chiarire di chi fosse la firma del gioielliere. Quando appresi dal giudice istruttore che si trattava di Petochi e di Cohen, mi venne tutto chiaro e ricostruii la vicenda" (225).

E' l'ennesima infelice menzogna. Già si è visto che gli assegni vennero mostrati a Giudice sin dal primo interrogatorio del 24 ottobre 1980. Nell'interrogatorio del 4 febbraio 1981 egli ricevette formale notizia anche della loro destinazione. Dunque, almeno dal 4 febbraio 1981 l'imputato possiede tutti gli elementi per ricostruire la vicenda senza bisogno del soccorso dei familiari.

Tanto più che Giudice ammette di conoscere sia Petochi sia Cohen da parecchio tempo: il secondo, in particolare, gli fu presentato dal cugino della moglie; con il primo aveva frequentazioni rotariane (226); dall'uno e dall'altro aveva fatto precedenti acquisti; non aveva né altri gioiellieri né altri commercianti di tappeti dai quali fosse solito fornirsi (227); e la vicenda del tappeto di Cohen ha caratteristiche - a voler credere a Giudice - che non la rendono facilmente confondibile con altre.

Un silenzio mantenuto per ben cinque interrogatori non può, dunque, avere la spiegazione che l'imputato offre in dibattimento.

Sezione III[^]

Il tappeto

1.- C'è ancora una considerazione, sia pure di carattere esterno, che converge con le precedenti nel far respingere la tesi di Giudice in ordine alla sua asserita buona fede nella vicenda: ed è la temporanea sparizione del tappeto acquistato dal Cohen, di cui si rese autore Francesco Giudice.

La trattazione di questo punto dovrebbe, per ragioni sistematiche, aver luogo nel capitolo destinato alla posizione dell'imputato ora nominato, che appunto di detta sparizione è chiamato a rispondere a titolo di favoreggiamento reale. Ma pare utile e necessario af

69

frontare sin d'ora il tema, per raccogliere tutti gli elementi che possono contribuire ad evidenziare la consapevolezza di Raffaele Giudice circa la provenienza illecita dei noti assegni.

Risulta dagli atti che, in data 22 gennaio 1981, l'allora cap. Roberto Vita, della GdF di Torino, effettuò una perquisizione domiciliare nell'abitazione dell'imputato in via Capolecase di Roma. Tale atto si inquadrava in un'operazione multipla disposta dal G.I. di Torino, e mirava espressamente al rinvenimento del tappeto a suo tempo acquistato dal Co/en, che ormai il G.I. considerava profitto di reato.

A tal fine l'ufficiale partì per Roma con una fotocopia del catalogo (il Co/en era stato ascoltato dal G.I. in data 14 gennaio 1981, ed aveva esibito una fotografia del tappeto, della quale il magistrato aveva estratto copia) (228); e, giunto nella capitale, si era recato dal Co/en per farsi rilasciare foto a colori del tappeto stesso (229). Munito di questo dato di confronto, il cap. Vita effettuò una perquisizione nell'appartamento del gen. Giudice e non vi rinvenne il tappeto.

La perquisizione, a detta dell'ufficiale, fu eseguita con accuratezza, ma senza risultato. D'altronde, l'inutilità della stessa era già stata anticipata dalla domestica di casa Giudice, la quale, avuta visione della fotografia del tappeto, aveva subito detto che qualche giorno prima il figlio del generale aveva incartato e portato via il tappeto insieme ad altri oggetti.

Poiché il tappeto era di imponenti dimensioni (m. 6,10 per 1,17) (230), e poiché la perquisizione era finalizzata proprio ed esclusivamente al rinvenimento di tale oggetto, non facilmente occultabile, è credibile l'ufficiale allora che afferma che l'indagine fu accurata e che il tappeto non c'era.

Non solo il cap. Vita "ispezionò accuratamente" il locale (231), e guardò "dappertutto dove poteva esserci un tappeto di quelle dimensioni" (232); non solo la domestica Pazi firmò un verbale, nel quale si dava atto della apertazione del tappeto da parte di Francesco Giudice, pochi giorni prima (233); ma lo stesso fratello Giuseppe Giudice, interrogato due giorni dopo a 'Regina Coeli', confermò in sostanza di avere visto Francesco Giudice ammassare varie suppellettili di casa per portarle via (234).

Constatata l'infruttuosità della ricerca, il cap. Vita lasciò la casa e riferì al giudice istruttore (235). Non senza appurare, peraltro, che su un tavolino di casa esisteva un biglietto, scritto di pugno da Francesco Giudice

ce (la cui paternità verrà riconosciuta dall'imputato stesso) (236) recante la significativa scritta: "Interrogati Pe tochi e Coen. Tappeto poi rubato. Borasio: può dire che roba sua?"

Il 26 gennaio 1981 giungeva alla GdF la telefonata di un legale della famiglia Giudice, l'avv. Vannucci, il quale avvertiva che il tappeto cercato si trovava nel locale ripostiglio dell'appartamento di via Capolecase.

I militi effettuavano una seconda perquisizione (sempre capitanati dal Vita, che si avvale di almeno uno dei suoi collaboratori della precedente visita) (237), e, recatisi sul posto indicato - lo stesso dove avevano già cercato quattro giorni prima - rinvenivano il tappeto, in mezzo a quegli altri che erano già stati verificati.

2.- Contro questo inoppugnabile "va e torna" del tappeto, il diretto interessato (e cioè Francesco Giudice; ma in dibattito anche Raffaele Giudice ha voluto dare non poco sostegno alla difesa (238), sebbene al momento della perquisizione egli si trovasse detenuto in altro luogo) ha opposto le seguenti difese:

- il tappeto non fu mai allontanato dalla cantina dove fu rinvenuto all'atto della seconda perquisizione, e se i militi non lo videro nel primo accesso, ciò avvenne perché mancò la luce durante la perquisizione;

- la domestica Pazi, di origine filippina, e quindi non a suo agio con la lingua italiana, non intese bene le richieste dell'ufficiale, e disse bensì che Francesco Giudice aveva portato via un tappeto, ma intendendo riferirsi ad un altro, e credendo che quello appunto fosse l'oggetto cercato;

- la frase "tappeto poi rubato", apposta sul biglietto rinvenuto dalla GdF, "si riferisce alla convinzione che tale tappeto fosse sparito nel trasferimento dall'alloggio di servizio in piazza Galeno a via Capolecase, nel corso del quale mancarono alcune cose" (239).

Nessuno di questi argomenti è dotato della benché minima attendibilità.

Si può, per intanto, sgomberare il campo dell'argomento del 'black-out' elettrico. Esso durò 10-15', a detta del cap. Vita (240), comunque non più di un quarto d'ora, a detta della stessa domestica Pazi (241): e la contraria pretesa di Raffaele Giudice (242) non si comprende su che cosa possa basarsi. D'altro canto, qualunque possa essere stata la durata dell'interruzione dell'energia, è certo che la perquisizione non venne per questo abbandonata, ma riprese non appena tornò la luce (243), e dunque essa

non produsse altro che una momentanea sospensione dell'atto.

3.- Del pari si deve respingere l'argomento della scarsa conoscenza della lingua italiana in capo alla domestica. Non solo la Pazi - dopo una deposizione dibattimentale tutta condotta nello stile dell'impaccio linguistico vistosamente esibito - ha candidamente ammesso di essere in Italia da circa dieci anni (144); ma soprattutto la domestica venne interpellata sulla base di una fotografia ("esibii tale foto alla domestica" ha precisato il cap. Vita), e la fotografia non può non essere refrattaria a problemi di sintassi o di vocaboli: di modo che quel che la donna disse in allora non può, evidentemente, addebitarsi ad equivoco.

4.- Inattendibile, infine, è la spiegazione data da Francesco Giudice in ordine al contenuto del suo biglietto, il quale rimane il più solido argomento d'accusa, di contenuto sostanzialmente confessorio.

Occorre ricordare che il biglietto venne rinvenuto dal cap. Vita all'atto della prima perquisizione, e che pertanto esso era stato scritto anteriormente al 22 gennaio 1981. Ciò significa che - sia che si voglia credere ad un intento fraudolento di Francesco Giudice (del che il Tribunale è persuaso in base alle altre prove acquisite), sia che si voglia ammettere per un istante la buona fede del predetto (del che si formula l'ipotesi per puro scrupolo di completezza ricostruttiva) - Francesco Giudice aveva "constatato" la mancanza del tappeto prima della perquisizione.

Ma ciò equivale a dire che Francesco Giudice aveva espressamente cercato il tappeto, e ne aveva fatto ^o oggetto di un momento di attenzione e di ricerca, al punto da annotare il risultato su di un foglietto.

Ma siccome il tappeto, all'atto della seconda perquisizione, venne trovato nel posto esatto nel quale doveva essere, e non in qualche angolo impensato o remoto, si deduce che l'annotazione di furto non poteva essere genuina, ed era palesemente destinata a giustificare la sparizione davanti a coloro che l'avessero cercato.

In altre parole, Francesco Giudice non poteva formarsi "la convinzione che il tappeto fosse sparito", se non escludendone la presenza a séguito di appropriata ricerca. E la ricerca non poteva dare esito negativo, se il tappeto era nel suo luogo/naturale.

D'altra parte - e lo si aggiunge ad abbondanza - il trasloco dall'alloggio di servizio del padre era avve

72

nuto non appena il generale aveva lasciato la carica, vale a dire oltre due anni addietro: e non è pensabile che un ipotetico furto, oltre tutto di un oggetto di particolare pregio e di notevolissimo ingombro, sarebbe stato constatato ad oltre due anni di distanza. Oltre tutto, Francesco Giudice, quando parlò con Cohen dell'interrogatorio da questi reso al giudice istruttore proprio in ordine al tappeto, non menzionò il furto dell'oggetto (245), il che sarebbe stato quanto mai naturale, ed in un certo senso inevitabile, atteso che il G.I. stava indagando su una cosa ormai non più in possesso degli inquisiti.

Comunque la si giri - e proprio a voler ragionare per linee interne, al fine di evitare aprioristici affidamenti alla parola del cap. Vita - la situazione porta ad un'unica conclusione, e cioè all'intenzionale sparizione del tappeto, provocata, sia pure per breve tempo e verosimilmente per il rimprovero fattogli dal legale, da Francesco Giudice.

Ma se così è, la consapevolezza di Raffaele Giudice in ordine alla provenienza illecita degli assegni in esame è rafforzata per l'ennesima volta. Non v'era motivo di fare sparire il tappeto - e solo quello tra molti altri (246) - se non in quanto lo si ricollegasse agli addebiti che il G.I. stava muovendo all'imputato principale: e se questo collegamento era stato fatto da Raffaele Giudice, se ne deduce che egli non solo sapeva perfettamente a che cosa era stato destinato l'assegno "Buti" (dove l'inveridicità del tardivo affacciarsi alla memoria della storia relativa); ma altrettanto perfettamente ne conosceva l'origine, atteso che voleva disfarsi della prova e ad un tempo mettere in salvo il profitto.

Sezione IV[^]

La provenienza degli assegni.

1.- Una volta acquisito che gli assegni non hanno l'inocua provenienza che Raffaele Giudice vuole fare intendere, occorre appurare donde vengono e per quali vie sono finiti nella disponibilità dell'imputato.

Il dato di partenza è indiscusso. Il conto "Comit/15" di Gissi e Galassi è destinato alle operazioni illecite della "Garlate" (247), vale a dire o a restituzioni di somme pervenute da acquirenti fittizi di prodotto, che pagano ufficialmente la "carta" alla "Garlate" e poi ricevono il rimborso della cifra, diminuita del compenso dovuto alla "cartiera"; ovvero è destinato al pagamento di forniture di prodotto di contrabbando (248). Si aggiunga

che sia l'assegno "Carletti" sia l'assegno "Buti" fanno parte di una serie di titoli che si chiude con una cifra "rotta" (nell'un caso lire 299.670.000; nell'altro lire 219.848.000), segno anch'essa di un regolamento di operazioni commerciali.

A questo punto sono possibili tre ipotesi :

- a) che gli assegni siano andati direttamente da Gissi e Galassi a Giudice (il primo tramite Trisolini);
- b) che gli assegni siano andati da Gissi e Galassi a Musselli (autore dell'assegno "Sala"), e da questi tutti a Giudice;
- c) che gli assegni siano andati a persona ignota, o comunque diversa dalle precedenti, e da questa a Giudice.

La prima ipotesi deve essere esclusa. Essa non regge non solo e non tanto perché tutti gli interessati dichiarano di non conoscersi e di non avere avuto mai contatti commerciali (ciò potrebbe anche rappresentare un espediente difensivo), ma soprattutto per la constatazione che tutti gli altri assegni delle due "tranche" sono stati incassati da persone dell'"entourage" di Bruno Musselli (149): di modo che è impensabile che solo un assegno per ogni serie sia stato stornato dai mittenti per essere indirizzato a Giudice; e, in uno dei due casi, sia stato stornato proprio quell'assegno che serviva a pareggiare i conti, perché di importo "rotto".

Si aggiunga che anche Maurizio Benelli (estraneo alle imputazioni) ha ripetuto che gli assegni fungevano da "restituzione di pagamenti ufficialmente effettuati da ditte alle quali avevamo fittiziamente inviato del prodotto (e cioè solo carta) ... tra le ditte che di solito erano destinatarie degli assegni c'erano la 'Bitumoil' e il 'CAA': dato l'importo delle 'tranche' ritengo di escludere che possano essere state altre società" (250).

2.- Anche la terza delle ipotesi prospettate deve essere esclusa.

Galassi ha fornito un'apprezzabile somma di deduzioni per concludere che, a suo giudizio, gli assegni non possono essere passati per mani diverse da quelle di Bruno Musselli (251), depennando via via Milani, Morelli, Pezzana, Cainani ed ogni altro papabile. Si può credere o non credere a Galassi: ma la circostanza più solida per convalidarne l'assunto è data dal fatto che l'assegno "Carletti" si è oggettivamente accoppiato, strada facendo, con l'assegno "Sala", il quale proviene senza dubbio da Musselli perché è stato formato su sua richiesta.

Posto che i due titoli furono versati insieme da Trisolini (e Maruggio) per la conversione nei noti assegni circolari intestati a Giudice, è inconcepibile che essi abbiano seguito percorsi autonomi, coniugandosi nello stesso tempo e nello stesso luogo proprio al capolinea.

L'argomentazione appare così consistente che ~~nessuno~~ per sino Bruno Musselli ne percepisce il peso e, nell'unica dichiarazione da lui fatta pervenire al processo dalla sua latitanza, si premura di fornire una spiegazione simmetrica, al fine di dissociarsi da Giudice e di legare quest'ultimo a Gissi e Galassi.

Musselli, infatti, non tenta di spezzare l'accoppiamento dei titoli, ma lo ribalta sui coimputati. Egli afferma (252) di non sapere alcunché dell'assegno "Carletti", e di avere inviato l'assegno "Sala" a Gissi e Galassi, come sistemazione appunto di un'operazione commerciale pregressa fra di loro. Di tal che, se aggancio vi fu tra i titoli, questo avvenne ad opera di Gissi e Galassi.

Ma il tentativo fallisce, e finisce con il portare acqua al mulino dell'accusa. Fallisce perché (a tacere delle evidenti menzogne di cui è costellata la dichiarazione scritta del Musselli, tra le quali è palese quella di non aver mai conosciuto il Trisolini, sulla quale si tornerà) l'assegno "Sala" è di soli due milioni di lire e fa parte di una "tranche" di soli quaranta milioni tondi: di modo che, alla luce dei vari assegni acquisiti in atti a comprova di pagamenti occulti, esso si rivela troppo piccolo per sistemare importi di quella entità, e la "tranche" si rivela troppo rotonda per fungere da regolamento contabile.

E fallisce altresì, la versione di Musselli, perché l'assegno "Sala" è richiesto, tramite la banca "Cesare Ponti" sulla "B N L", che è proprio la banca funzionale agli incassi di Giudice (e compagni), anziché al realizzo da parte di Gissi e Galassi.

Si può concludere che anche questo tentativo di Musselli finisce con il corroborare la tesi che gli assegni si sono accoppiati prima di pervenire al duo Trisolini/Giudice, e questo luogo non può che orbitare intorno a Bruno Musselli.

3.+ Se così è, non rimane in campo, altra ipotesi che quella di un passaggio degli assegni da Musselli a Giudice. Il che è tanto vero (oltre che a sua volta probante) che Giudice spende gran parte della sua difesa nel negare qualsiasi rapporto con Musselli sino alla fine del 1977 (fallendo anche in questa direzione, come meglio si vedrà).

Ma allora, se gli assegni provengono da Musselli, ne esce rafforzata la costruzione della quale sono state poste le basi fino ad ora, nel senso che il noto traffico contrabbandiero non soltanto si risolve in un imponente accumulo di ricchezza in capo all'imputato, ma evidenzia altresì un preciso legame tra protetti e protettore, oggettivato in assegni partiti da uno degli estremi del rapporto ed incassati dall'altro estremo.

Sezione V[^]

Le obiezioni della difesa ed il loro superamento.

1.- Osserva la difesa che, anche a concedere la provenienza degli assegni da Bruno Musselli, ed a supporre una loro causale illegittima, questa sarebbe ben misera prova: è impensabile, infatti, che un Comandante generale della Guardia di Finanza si venda per la durata di ben quattro anni contro la modesta somma complessiva di lire 16.848.000; ed è ancor più impensabile che il prezzo di questa irrisoria corruzione sia frazionato in più riprese, ed in una di queste sia pagato con spiccioli (lire 4.848.000), indecorosi ed assurdi.

L'osservazione è seducente, se si circoscrive l'attenzione a questo solo importo ed a questi soli episodi. Ma perde la sua efficacia se si torna ad inquadrare gli assegni nel contesto di cui si è parlato in precedenza.

Le ingenti ed ingiustificate possidenze di Giudice e dei familiari non sono uno svolazzo accidentale del processo; la loro assenza di giustificazioni legittime non è un dato marginale ed accantonabile; le interferenze e le omissioni dell'imputato nelle vicende contrabbandiere (delle quali si parlerà analiticamente nelle sedi appropriate) non sono soltanto i capricci contingenti di un generale al quale piace governare anziché restare sotto tutela; gli interessi di Giudice e di Loprete in una società petrolifera non sono fantasie delle quali ci si può liberare con un sofisma.

Una volta che si constati la solidità e la convergenza degli elementi del quadro complessivo, anche i modesti assegni "Carletti", "Sala" e "Buti" diventano semplicemente la punta emergente di un lungo e lucroso legame sottostante, la spia smascherata di tutto un sottosuolo che - complice Diana ed il resto massonico della "BME" -

ha potuto essere e restare occultato come transito, ma non come accumulo finale.

2.- Certo, rimane legittima la domanda sul perché e sul percome, una volta sterilizzati tutti gli altri passaggi di danaro, proprio e soltanto questi siano stati lasciati emergere alla luce del sole, e non abbiano fruito anch'essi della collaudata prudenza che avvolse gli altri.

Le risposte possono essere molteplici, e non tocca all'accusa cercare spiegazioni esaurienti sul piano delle motivazioni, una volta che sia sicuramente provato il fatto oggettivo, con la sua carica probatoria.

Può essersi trattato di un'imprudenza occasionale, e ben possibile alla luce del vastissimo giro di assegni di cui Giudice fu partecipe per anni e su varie banche (come testimonia l'amplessissima documentazione acquisita agli atti) (253). Può essersi trattato di un incarico di incasso e di accredito eseguito male per errore o per confusione con altri titoli. Può essersi trattato semplicemente di una manifestazione di quella arrogante convinzione di impunità che, a certi livelli ed in certi anni, era legata alla detenzione di un qualche potere (si ricordino gli assegni dei petrolieri indirizzati ai partiti politici, e da questi incassati con tanto di timbro (254); la disinvoltata richiesta rivolta telefonicamente dalla Galluzzo al giornalista Carbone, proprio nei giorni successivi alla cattura di Raffaele Giudice, al fine di investigare segretamente sul giudice istruttore, e di scoprirne eventuali punti deboli od orientamenti politici (255)).

Le ipotesi sono illimitate, e qui basta constatare che il fatto può trovare spiegazioni accettabili. In altri termini, una volta che il fatto indiziante appartiene al campo del "dimostrato", è sufficiente che il motivo appartenga al campo del "non impossibile".

3.- Ma volendo, e dovendo, evitare di trincerarsi dietro argomenti di logica formale, occorre pur dire che gli atti offrono anche altre prove più dirette, dalle quali si può ricavare che lo scorrimento di danaro da Musselli a Giudice ben poté avere altri canali ed altre piste.

Notevoli lumi possono venire al riguardo dalle deposizioni Tobia, Signore, Nicola, Karakotch e Bellardi. Il Tobia, impiegato al Banco di Roma e uomo legato a Musselli per molteplici fili (tra i quali, in particolare, l'ottenimento del posto di lavoro) (256) ha ammesso di aver posto all'incasso al Banco di Roma due assegni circolari "Comit/15" (sempre quella ...), in data 7 luglio 1976,

per favorire Musselli che ogni tanto veniva a Roma e gli diceva di non intrattenere conti presso istituti bancari romani. E' da notarsi che si tratta anche a questo riguardo di due assegni circolari da diecimilioni di lire ciascuno, scambiati in due distinte occasioni, recanti una sola firma di girata che "non diceva niente" al Tobia (257), e non controfirmati a loro volta da Musselli.

Se si considera che quest'ultimo aveva anche un appartamento in Roma, tanto che la moglie del Tobia ne curò l'amministrazione "con assegni forniti appunto dal Musselli (258), è palese che la mancanza di conti correnti in loco è una favola, ovvero che il Tobia fu il tramite non solo di due ma di numerosissimi cambi di assegni per favorire il Musselli. E d'altra parte, se il Musselli non aveva conti correnti in Roma, per quali motivi si recava nella capitale con ingenti somme, che poi si trovava nella necessità di monetizzare ricorrendo al Tobia? La risposta più ovvia è appunto quella di dover effettuare dei pagamenti, e di non voler apparire.

4.- Individuata questa modalità di "riciclaggio", diventa assai meno oscuro il fatto che solo tre gli siano gli assegni dei petrolieri finiti nella disponibilità di Giudice. Anche perché il Tobia non è una meteora isolata nel processo: il tramite per la conoscenza tra Tobia e Musselli, infatti, è un'amica della moglie dell'impiegato, tale Nicoletta Ragazzone, che è moglie del giornalista Vanni Nisticò: ed appunto a Nisticò si rivolgerà il già menzionato giornalista Carbone quando la Galluzzo gli chiederà di indagare sul giudice istruttore di Torino (259).

Ancora: l'autiere Nicola, nel suo primo interrogatorio reso al giudice istruttore immediatamente dopo l'arresto del gen. Giudice, ha riferito che le operazioni di servizio presso le banche, delle quali era frequentemente richiesto al Comando generale, erano da lui effettuate "unicamente e sempre con la Cassa di Risparmio di Roma" (260), mentre le operazioni affidategli nell'interesse personale di Giudice e di Trisolini le compiva recandosi personalmente dal dott. Diana alla "BNL": ed a quest'ultimo consegnava "buste chiuse, indirizzate per lo più al col. Trisolini ed al gen. Giudice".

Che cosa potevano contenere queste buste (indirizzate ai due ufficiali, e non già provenienti da essi)? Lo si può ricavare dalle dichiarazioni degli impiegati Karakotch e Bellardi, anch'essi dipendenti della "BNL". Essi riferiscono non solo (smentendo l'imputato sul punto) di aver visto più volte il gen. Giudice nell'ufficio del Diana, ma di avere poi avuto incarico dal direttore di "negozia

re assegni in possesso di Giudice presso gli sportelli della banca, consegnando la somma incassata al dott. Diana" (261), ovvero di "cambiare assegni allo sportello, più volte".

Perché questa negoziazione particolare, richiesta personalmente da Diana sebbene si tratti di operazione di ordinaria 'routine'? perché la missione è affidata proprio a Karakotch che "da molti anni riceve(e) incarichi da parte del direttore Diana di effettuare operazioni agli sportelli della banca, benché sia addetto a tutt'altro servizio, per conto di clienti 'particolari' che non intendono effettuare personalmente le operazioni" (262).

La risposta si intuisce, anche se la pista non è stata sufficientemente esplorata: quanti assegni della stirpe dei "Carletti" e dei "Buti" saranno stati incassati sulla base della semplice firma "Carletti" e "Buti", 'conosciuti' dal direttore, e perciò senza necessità della firma ulteriore del cliente che non vuol compiere personalmente l'operazione? quante volte sarà squillato l'apparecchio di Diana, "sempre preavvisato per telefono da Giudice" (263), per operazioni che, se fossero limpide e trasparenti, non avrebbero avuto necessità del sistematico intervento del direttore in persona, e del funzionario fidato "addetto a tutt'altro servizio"?

Più si scava negli atti e più si scopre che tutte queste non sono mere congetture, ma tessere di un mosaico che pazientemente si ricompono. Non solo il punto d'arrivo è chiaro, non solo il punto di partenza della ricchezza inquinata è individuato, ma si delineano anche i compiacenti canali dell'afflusso. Valuterà l'Ufficio di Procura se questi sistematici interventi rappresentino solamente una cortesia fra gentiluomini di alto rango, ovvero anche una complicità favoreggiatrice, tenace e durevole ad onta dei "sospetti" che lo stesso Diana ha ammesso avergli attraversato la mente.

Capitolo V

Gli "assi privilegiati".

Premessa.

Sostiene la difesa che nessun atto del processo descrive Raffaele Giudice come percettore di danaro cor~~ru~~ruttivo, nessun teste o coimputato lo indica in tale atteggiamento, nessuna risultanza lo dipinge direttamente nell'atto di tenere comportamenti contrari ai propri do~~ve~~veri, e tanto meno nell'atto di ~~minimizzare~~ compiere gesti di indebita copertura.

Ciò è tanto vero quanto irrilevante. Se si potesse ipotizzare per un attimo la figura di un Comandan~~te~~te generale della GdF sicuramente colpevole di comporta~~men~~ti collusivi, potremmo essere certi che mai egli sarebbe così ingenuo da mettersi a mercanteggiare diretta~~men~~te la sua alta carica, mai sarebbe così suicida da apparire in prima persona nei momenti delicati del con~~t~~tatto corruttivo.

Le prove, pertanto, non possono essere, in effetti, cercate in più o meno generiche voci di corruttibilità levatesi a carico di Giudice, né nella valorizzazione di comportamenti più o meno ambigui. Esse invece vanno cercate nella completezza e solidità di quel quadro complessivo che, ove ricostruito senza smagliature nelle sue varie parti, conduce all'affermazione di responsabilità per il semplice fatto che non permette ipotesi alternative.

Il Tribunale ritiene di avere già individuato, sino a questo momento, alcuni caposaldi espressivi della collusione, rappresentati da

- un traffico contrabbandiero che postula una copertura al massimo livello, sia per le sue dimensioni oggettive, sia per la partecipazione soggettiva quanto meno del Capo di Stato Maggiore della GdF;
- un ingente ed ingiustificato accumulo di ricchezza in capo ai presunti protettori;
- un canale di scorrimento da taluno dei protetti al principale imputato.

Si tratta ora di cogliere alcune relazioni fondamentali tra soggetti particolarmente qualificati della vicenda

da complessiva, così da mettere in luce la saldatura diretta tra gli operatori petroliferi ed il vertice della GdF, ed i presupposti di quella struttura concorsuale che è alla base dell'affermazione di responsabilità in forza delle norme sul concorso di persone nel reato. In termini empirici, questa individuazione consentirà di portare in luce i moventi specifici delle condotte, la convergenza degli interessi, la presenza di canali e di "cerniere", l'insieme dei ruoli che agevolano da un lato la predisposizione delle coperture, dall'altro lato la riscossione dei compensi.

Sezione 1^a.

L'"asse" Gissi/Loprete

1.- Sebbene soggettivamente estraneo alla figura di Raffaele Giudice, conviene esaminare per primo l'asse Gissi/Loprete, perché è quello di più antica fondazione e di più significativa lettura.

Questa relazione è così univocamente riferita ed annessa, che ci si limiterà ad un semplice 'collage' delle dichiarazioni e dei fatti che la comprovano. L'assunto della presente parte è non tanto la prova del fatto indiziante (di per sé agevole e piana), quanto la constatazione che da questo "asse" deriva :

- il collegamento diretto e sistematico tra il mondo dei petrolieri ed il vertice della GdF, con il flusso immediato ed efficace di notizie dal secondo al primo e di richieste dal primo al secondo;

- l'effetto dissuasivo nei confronti di quegli eventuali ufficiali o sottufficiali di rango inferiore che volessero effettuare indagini serie a carico delle società del gruppo o con esse collegate;

- la naturale ed inevitabile saldatura di questo "asse" con la successiva relazione Loprete/Giudice, al fine di consolidare la copertura, con la fisiologica distribuzione dei due alti ufficiali nei ruoli di regista tecnico e di detentore del potere al massimo livello, in cui il secondo assicura l'imperio alle decisioni del primo, ed il primo realizza per suo tramite i desideri del mondo degli operatori.

2.- Sulla solidità del legame tra Gissi e Loprete gli atti offrono molteplici indicazioni.

→ Gissi ha svolto le sue mansioni di ufficiale per non

poco tempo al Servizio "I", alle dipendenze appunto di Loprete, verso il quale ha maturato un sentimento di vera e propria venerazione (264);

- tra i due vi è un "profondo rapporto" (265) ed un'amicizia stretta. Si danno del tu. Quando Loprete, dopo la sua nomina a Milano, viene a visitare gli uffici di Gissi, questi lo accompagna, con cerimonia di notevole sfoggio e sfarzo, lo riceve con tutti gli onori, e si ritira a colloquio con lui, senza che neppure Galassi vi possa prendere parte (266);

- Gissi è solito recarsi a Roma ogni due mesi circa, recando con sé il contenuto della busta "Roma", alimentata dai fondi occulti delle società del gruppo, destinati a compensi corruttivi. Le visite a Roma hanno per oggetto il periodico incontro con Loprete (267);

- il binomio Gissi/Loprete era potentissimo, tanto che molte aziende erano disposte a pagare caro prezzo per mettersi sotto l'ombrello protettivo del gruppo (268);

- i trasferimenti degli ufficiali della GdF "venivano, non so come, decisi negli uffici del Gissi: era veramente una specie di 'comando staccato'" (269);

- "se qualche ufficiale si fosse comportato diversamente, non durava certamente a lungo a Milano" (270); il Loprete "era il principale protettore dell'intera vicenda"; "eravamo noi e quindi si sapeva e si stava zitti: questa è la verità" (271);

- "il legame con il Loprete fungeva da deterrente per qualsiasi verifica rigorosa nei nostri confronti. In definitiva il mettersi contro il Gissi significava mettersi contro il Loprete, con tutte le conseguenze negative soprattutto ai fini della carriera che ciò poteva comportare, ma d'altra parte in molti si rivolgevano al Gissi per avere dei vantaggi: mi riferisco alla permanenza, in particolare, in Lombardia" (272);

- "era notorio nella GdF che il Gissi era rimasto un personaggio importante, pur fuori servizio, e penso che potesse ottenere quanto a me stava a cuore per ragioni di famiglia, ritengo tramite il canale del Loprete, che sapevo conoscere il Gissi" (273);

- "la voce che girava nell'ambito del Corpo e del reparto ove io lavoravo era che questa gente fosse coperta, e che 'bisognava andare con i piedi di piombo, perché diversamente ci si sarebbe bruciati'. Cosicché io mi regolavo di conseguenza in questa situazione di fatto. (...) Se qualche cosa mi veniva all'orecchio, chinavo la testa e tiravo avanti" (274);

CORRINO

- quando Mancini, dopo avere prezzolato il col. Vigoni, si vede egualmente inquisito alla "Petroliere" ad opera del cap. Riccucci, il petroliere lamenta il fatto prima al Formato, e poi al Gissi; quest'ultimo telefona a Loprete ottenendo che Riccucci scompaia dalla scena (275);
- Gissi manovra, tramite Loprete, per mandare l'accomodante col. Ausiello a comandare il Nucleo PT di Venezia ai primi del 1977, e per destinare il col. Vissicchio alla Legione di quella città. A Vissicchio poi Gissi offrirà un ingentissimo premio in danaro per addomesticare la verifica sui CAA, facendo leva su di un trasferimento procurato a Vissicchio anni addietro, sempre per il tramite del Loprete (276);
- altro trasferimento effettuato d'intesa tra Gissi e Loprete fu quello concernente il col. Leggero, assiduo frequentatore degli uffici del Gissi, e vicinissimo a quello stesso Riccucci, che poi diventa 'braccio destro' di Musselli in Milano; ed il Leggero effettuerà la verifica al "CAA", alla "Bitumoil" ed alla "Bensol" (277);
- il col. Vissicchio è trasferito da Milano a Venezia perché, nel corso di indagini condotte in Svizzera sul danaro 'riciclato' provento dei sequestri di persona, mette gli occhi su probabili conti correnti mascherati nella disponibilità di Loprete (278). E Gissi è a conoscenza di questo trasferimento, prima ancora che esso avvenga; tant'è che il petroliere Bonetti avvicina il Vissicchio quando questi è ancora a Milano, per chieder gli protezione nella sua futura sede veneta (279), mettendo a profitto il sistematico scambio di informazioni tra il gruppo Bonetti/Brunello ed il gruppo Gissi/Musselli (280). Allo stesso modo, Bonetti saprà, con inspiegabile tempestività, del proposito di dimissioni di Vissicchio, da questi comunicato solo a Loprete ed a Giudice (281);
- Gissi dichiara espressamente a Vissicchio che egli protegge Musselli in accordo con Loprete, interessato personalmente all'attività petrolifera (282), e Loprete protegge a sua volta il "CAA" (283);
- Vissicchio, destinato alla Legione di Venezia, teme di essere coinvolto in un gioco troppo grosso di coperture obbligate, e dà addirittura le dimissioni, non osando né accettare né opporsi a Gissi ed a Loprete, per non fare la dolorosa fine di Vitali e di Ibba (284);
- quando Vissicchio giunge a Venezia, e deve proseguire le indagini a suo tempo avviate da Vitali, Gissi gli fornisce un "contro-appunto" inteso a ribattere il 'dossier' Vitali, esattamente modellato su quello in ogni sua parte: segno evidente che Gissi era perfettamente a cono-

scenza dell'"appuntamento Vitali" tramite il Loprete (285); :
così come d'altronde era a conoscenza del precedente
rapporto inoltrato dal cap. Ibba (286);

- Gissi preme su Milani per indurlo ad acconsentire al
"giro" Gulf/Bitumaoil Distributors/ CAA, nel quale è in
teressato Loprete (287); quando Milani si mostra restio,
o quanto meno vorrebbe un pedaggio di transito più ele
vato, Gissi lo spinge ad accettare quelle condizioni,
per continuare a lavorare, vale a dire per continuare
a praticare il contrabbando. In questa contrattazione
Gissi agisce in sostanza come vero e proprio "nuncius"
della volontà di Loprete;

- la vicenda Vitali (per la cui analisi si rinvia al
capitolo apposito) rivela costante contatto ascendente
e discendente tra Gissi e Loprete;


- tutta l'indagine successiva all'arresto del Bormida
viene condotta in modo che non può sicuramente produrre
alcun risultato (288), ed anzi in termini decisamente
sospetti (289): e questo è dovuto all'interessamento di
Loprete, sollecitato da Gissi, il quale esercita una
costante 'azione di frenaggio' su tutta l'operazione
(290);

- anche la vicenda del cap. Sau e del Nucleo di La Spe
zia, potenziale scopritore delle irregolarità del Mancini
e quindi del "gruppo", viene prudentemente intercet
tata dall'intervento di Loprete e fatta defluire senza
danni (291);

- Gissi stesso finisce con l'ammettere non solamente co
stose regalie a Loprete (le stellettole, l'aquila del ber
retto e i bottoni in oro bianco in occasione della sua
promozione a generale; oggetti d'argenteria, quadri di
pregio, candelieri, per alcune decine di milioni), ma
anche interventi sul piano di una sollecitudine espres
siva di grande intimità (le ricerche del figlio di Lo
prete quando questo sparì di casa) (292);

- anche quando l'inchiesta giudiziaria è iniziata, i
contatti tra Gissi e Loprete (e Musselli) sono frequen
ti. Vi è prova di soggiorni simultanei dei tre in un
Hôtel di Rapallo alla fine di gennaio ed agli inizi di
febbraio del 1979 (293). Ed il 19 febbraio 1979 viene
intercettata una telefonata tra Gissi e Musselli, nella
quale si dice che i due si devono incontrare con una ter
za persona "con tranquillità": e tale persona - a detta
di Galassi (294) - è appunto Loprete;

- a Loprete Gissi consiglierà addirittura di presentarsi
al magistrato di Treviso con atteggiamento arrogante




e di non sedersi neppure (295); ed è ancora Gissi ad essere a conoscenza che è stato Loprete ad indirizzare a varie autorità un durissimo esposto anonimo nel quale vengono lamentate pretese irregolarità degli organi inquirenti (296). Segno questi di una piena partecipazione reciproca anche agli sviluppi dell'indagine giudiziaria.

3.- Le conclusioni che si possono trarre da questa rassegna (ulteriormente prolungabile, se si volesse minuziosamente estrarre dagli atti tutto quello che essi offrono al riguardo) si situano a più livelli.

Il primo è dato dalla sicurezza preventiva che nelle aziende del "gruppo" nessuno "veniva a rompere le scatole" (297); in altre parole, "vedendo che eravamo noi, cioè Gissi e Galassi, le cose andavano in un certo modo" (298). Più esplicitamente, non solo le aziende avevano la garanzia di poter proseguire il contrabbando senza disturbi, ma addirittura la sorte di poterlo fare senza neppure venir costrette alle "tangenti" che tutte le altre dovevano pagare ("Non vi era nessuno che si peritava di chiedere a noi, dati i rapporti del Gissi con il Loprete, del denaro, e nemmeno di accettarlo") (299).

Il secondo livello è ancora più penetrante. La ferrea copertura che Loprete assicura a Gissi ed al "gruppo" non è certo il corrispettivo della somma (tutto sommato modesta, dato il destinatario) di 2.000.000 di lire, contenute nella busta "Roma", che ogni par di mesi Gissi porta al suo amico, né è la contropartita dei pur sontuosi (ma sporadici e voluttuari) regali che Gissi effettua in determinate occasioni.



La copertura, così attenta, costante e intransigente da produrre episodi di estrema delicatezza quale quello di Vitali, è funzionale alla ben più lucrosa presenza diretta di Loprete in una società contigua al "gruppo", e cioè nella "Bitumoil Distributors", cui le ditte del "gruppo" fanno da supporto, ricevendone a loro volta certezza di impunità in proprio.

Il terzo livello è quello che, finalmente, conduce a Giudice. Giacché, ingigantitosi a tal punto il gioco da vedere il Loprete impegnato in prima persona nelle vicende di una società, la sua presenza nel pur potente Nucleo Centrale non è più sufficiente. Se per l'addietro Loprete poteva utilizzare la sua carica prevalentemente in funzione di favori occasionali e mercificabili di informazioni riservate, di agevolazione di trasferimenti

menti (al punto che viene indicata l'esistenza di un fondo clandestino, alimentato dai petrolieri a tal fine) (300^{bis}), ora i poteri del solo Loprete possono non essere bastevoli. Occorre consolidare la copertura, garantirsi la continuità, preannunciarsi contro ogni rischio. Occorre, in altri termini, assicurarsi il ruolo del Comandante generale.

Sezione 2^a

L'"asse" Loprete/Giudice

- 1.- Quanto ora detto potrebbe sembrare una semplice supposizione fanta-processuale, se gli atti non offrirono ampia prova anche di un altro "asse privilegiato", e cioè quello appunto tra Loprete e Giudice.
- "il loro legame era fortissimo, e ritengo che il Loprete sapesse quasi tutto" riferisce Scibetta (301);
 - "i rapporti personali tra i due apparivano ispirati a notevole amicizia" racconta Vissicchio (302);
 - "tra il Giudice ed il Loprete vi erano, oltre che i normali stretti rapporti dovuti alla funzione, particolare intimità di rapporti, che ebbi occasione di rilevare con l'uso del 'tu' tra loro, cosa che io non approvavo, anche nello stile dei precedenti comandanti generali" (303): L'intimità è comprovata anche dal fatto che Loprete era a conoscenza della delicata situazione familiare di Giudice, a cagione della relazione che univa la di lui moglie al segretario Trisolini: tanto che, quando il comandante in seconda Furbini gli espresse le sue perplessità, Loprete rispose che "l'argomento era tabù e non si poteva fare nulla" (304);
 - poco dopo assunta la carica, Giudice modificò l'organizzazione interna del Comando generale, in modo da accentuare il rapporto diretto del Comandante generale con il Capo di Stato Maggiore e da tenere in disparte il Comandante in seconda (305).

Sono queste le voci dei più dipetti testimoni, vale a dire dei tre Comandanti in seconda succedutisi durante il comando di Giudice. Si può dubitare che siano voci eventualmente risentite, gelosie di alti ufficiali messi un poco in sottordine. Ma il dubbio sparisce se a queste si accostano altre risultanze.

- Un anonimo datato 24 settembre 1974 riferiva quanto

segue: "Ha destato stupore l'acquisto di un appartamento da parte del col. Loprete per contanti con versamento liquido sulla base di lire 280.000.000 : per l'adattamento vi hanno lavorato diverse squadre di operai per quattro mesi. Presso la ditta Sgaravatti sono stati fatti acquisti di piante per 4 milioni. L'appartamento si trova in un ambiente di affermati professionisti, sulla via Cassia, i quali non si spiegano come mai un colonnello possa aver avuto un simile exploit" (306). L'anonimo venne consegnato a Giudice da Foligni, nel quadro di un dichiarato intento di moralizzazione del Corpo. Giudice, da poco nominato, disse a Foligni di condividere i suoi propositi, ma di fatto, dopo breve tempo, scelse appunto Loprete quale Capo di Stato Maggiore.

Non varrebbe obiettare che Foligni deve essere accreditato con cautela. Infatti è lo stesso Giudice ad ammettere che Foligni gli fece la segnalazione, ma egli non ritenne di fare alcun accertamento (307).

Forse perché la segnalazione era manifestamente pretestuosa? No di certo, perché lo stesso Giudice, recatosi in visita alla villa di Loprete in quel di Fasano, aveva constatato che "si trattava di ~~una tenuta di grande rilievo economico~~ una tenuta di grande rilievo economico". Il motivo è un altro, e cioè che l'accertamento gli parve "inutile e istituzionalmente non corretto" (308).

Dunque, quel comandante che non disdegna affatto di chiedere a Vissicchio accertamenti riservati sul conto del parlamentare Demichelis (309), reputa "istituzionalmente non corretto" appurare con quali danari un ufficiale della GdF si è fatta una villa faraonica ed una casa del valore di centinaia di milioni (nel 1974).

Ma una qualche spiegazione a questa strana interpretazione della correttezza istituzionale può rinvenirsi altrove: ad esempio in quella "inutilità" dell'accertamento suggerito, enunciata apoditticamente da Giudice prima ancora di aver saggiato se una qualche utilità potesse esserci. Ed è la "non-utilità" (appunto) di inquisire un ufficiale "di grande prestigio nel Corpo", e ricco di amicizie politiche di altissimo livello, queste sì chiaramente utili.

- la scelta di Loprete a Capo di Stato Maggiore non fu indolore, ma non per questo meno fermamente perseguita. Racconta il gen. Dell'Isola, Capo di Stato Maggiore uscente, che quando Giudice assunse la carica di Comandante generale, egli ebbe "solo il tempo di fargli

CORIA

L'OPRINO

87

conoscere la complessa organizzazione del nostro Comando Generale. Dopo 15 giorni, forse 20, pur esternando la sua ammirazione, il gen. Giudice mi chiamò e mi disse che, siccome era prassi dell'esercito che il nuovo comandante si scegliesse personalmente il proprio Capo di Stato Maggiore, e il proprio aiutante di campo, ... lui si vedeva costretto suo malgrado a privarsi della mia collaborazione" (310).

Dell'Isola non fu affatto lieto dell'esonero. "Io non gradivo per motivi familiari la mia nuova destinazione, ma accettai come dovere militare. In merito al possibile effetto esterno verso il Corpo, chiesi ed ottenni dal Giudice che, in occasione del primo rapporto agli ufficiali generali ed ai colonnelli, fosse evidenziato che si trattava di un'esigenza di avvicendamento, e non di un atto di sfiducia nei miei confronti. Cosa che fece" (311).

Si può replicare, dal punto di vista dell'imputato, che era pur suo diritto avere al fianco un ufficiale di sua scelta, dato il particolare rapporto di fiducia che deve intercorrere tra il Comandante generale ed il Capo di Stato Maggiore. Ma il fatto è che Giudice non ha per nulla pronto l'ufficiale di fiducia. Infatti egli allontana Dell'Isola, sebbene Loprete non sia ancora promosso generale, e non abbia ancora il grado necessario per succedergli.

Alla domanda di Dell'Isola su chi fosse il proprio successore, infatti, Giudice risponde che "dopo un periodo di sostituzione con il sottocapo, avrebbe fatto la sua scelta, dopo averci pensato" (312). Ed infatti per alcuni mesi Dell'Isola viene sostituito dal gen. Ughi; mentre Loprete assume la carica di Capo di Stato Maggiore il 25 gennaio 1975, con il grado e nella posizione di "colonnello iscritto in quadro di avanzamento per il grado di generale di brigata nell'anno 1975" (313), assumendo poi il grado di generale di brigata solo il 31 dicembre 1975.

Pertanto la risposta di Giudice a Dell'Isola è pretestuosa, come lo è il suo allontanamento in agosto (1974), per instaurare un rapporto fiduciario con un ufficiale che non verrà prima di 5-6 mesi, tanto da dover essere rimpiazzato "ad interim" da un altro con il quale il rapporto fiduciario è certamente inesistente.

- lo stretto rapporto tra i due è reso evidente anche dalla pagina dell'agenda di Musselli che reca i numeri di telefono sia di Giudice sia di Loprete. Verrebbe da pensare che a cognomi di diversa iniziale corrispondano

pagine distinte: ed invece nella stessa facciata compare il nome di "Donato" e subito sotto, con uguale disinvoltata dimestichezza, la dicitura non certo raffinata di "principale", accompagnata dal numero riservato di Giudice (314).

- Loprete è sistematicamente presente nei momenti cruciali che preludono a qualche evento di rilievo interessante il "gruppo". Quando Vitali va a Roma a lamentarsi del suo primo trasferimento a Trieste (poi sospeso e revocato), il suo primo colloquio è con Loprete, ma quando poi accenna a voler parlare anche con Giudice, Loprete pretende di essere presente all'incontro (315).

- Loprete tiene la carica di Capo di Stato Maggiore per un periodo che il futuro Comandante generale, Floriani, non esita a definire "eccessivamente lungo", atteso che la durata ottimale era considerata quella di due anni o al massimo due anni e mezzo (316). La stessa insolita durata caratterizza la carica di Giudice, come ben si ricava dal raffronto con la quasi totalità degli altri Comandanti generali (317).

- Si aggiunge - pur avvertendo che quest'ultimo dato è poco significativo di per sé, ma vale a cementare la convergenza probatoria dei precedenti - che esiste tutta una serie di affinità estrinseche tra Giudice e Loprete: entrambi massoni iscritti alla "P 2"; entrambi titolari di ingenti fortune mobiliari ed immobiliari; entrambi strettamente collegati con quel mondo della "BNL" e di Mario Diana, che ebbe parte notevole nel custodire le loro possidenze.


2.- Se l'"asse" Gissi/Loprete offriva la prima arcata del ponte che unisce i petroliferi al Comando generale, l'"asse" Loprete/Giudice ne costituisce la seconda. La carriera di Loprete, "sempre sull'asse principale" (318), deve trovare il suo culmine non nell'onorifica ma poco meno che sterile carica di Comandante in seconda, bensì nell' incisivo ufficio di Capo di Stato Maggiore, titolare di "compiti di coordinamento degli uffici del Comando" (319), e pedina fondamentale se accoppiata ad un Comandante generale che cammini in perfetta sintonia con lui.

Quando le leve del comando sono in tal modo assicurate, si può giocare al rilancio :

- la ristrutturazione, la costituzione e l'organizzazione delle varie società interessate alla vicenda si snoda - come si è visto - nell'arco del 1974;

- l'accordo Gulf/Bitumoil D, ha effetto dal 1° gennaio 1975 (320);





- il "CAA" rileva il deposito dalla "Gulf italiana s.p.a." nello stesso periodo, per un valore stimabile tra i 1,5 ed i 3 miliardi di lire(321).


Ciò significa che i relativi contratti sono impostati negli ultimi mesi del 1974, quando vi è ormai la certezza che Giudice è al vertice della GdF e che Loprete è prossimo a divenire Capo di Stato Maggiore.

Sezione 3^a

L'"asse" Loprete/Musselli


1.- Alle due arcate delle quali si è detto nei precedenti paragrafi è necessario aggiungerne una terza, pur essa indispensabile per la lettura del quadro: è ed è il rapporto tra Musselli e Loprete, cui si affianca (almeno di scorcio) il parallelo rapporto tra Musselli e Gissi.

Bruno Musselli è personaggio che entra solo marginalmente in questo processo, tanto che l'imputazione di associazione per delinquere (capo A) neppure lo menziona fra i partecipanti: frutto, questo, della genesi processuale/della vicenda, la quale, com'è noto, ha preso le mosse dal tronco contrabbandiero lombardo/piemontese, e solo strada facendo si è arricchita dei "forestieri" Milani e Musselli.



Ma Musselli non è certamente un uomo di secondo piano. Egli è titolare o socio o interessato in un numero impressionante di società, le quali si occupano dei rami più svariati di attività produttiva e commerciale (322). Van-ta amicizie di altissimo rango, in particolare, ad esempio, gli on. Craxi e Moro (323), del quale ultimo è così intimo che lo stesso Giudice sostiene di essersi avvalso di Musselli per averne udienza al fine di rappresentargli determinate esigenze del Corpo (324).

Risulta dagli atti che Freato si adopera a livello romano per garantirgli i necessari approvvigionamenti di prodotti petroliferi (325). Le sue "protezioni" in quel di Roma sono esibite come scudo rassicurante, allorché la magistratura effettua alcuni arresti in quel di Bruino (326). Del pari egli non fa mistero della sua amicizia con alti magistrati, quale l'ex presidente del tribunale di Monza dott. Alberici, che egli nomina con familiarità (327), il cui numero telefonico è nella sua agenda (328), e che in effetti si interessa quando Musselli vuole sapere se il proprio telefono è sotto controllo (329), e fa da padrino ad un bambino dell'impu




tato (330).

Durante la latitanza (non certo disagiata, se è vero che per un lungo periodo abita a Lugano, in due alloggi lussuosissimi, accanto al Gissi) (331), si vanta con i coimputati di "avere in mano Reggiani" (332), a tal punto da deplorare aspramente che quest'ultimo non ne voglia assumere la difesa in giudizio.

La sua partecipazione a società petrolifere è assai estesa. Gli atti, certamente incompleti sul punto perché l'attenzione degli istruttori è stata indirizzata altrove in questo processo, menzionano la "Sipca", il "CAA", la "Bitumoil", la "Bitumoil Distributors", la "Panta", la "Sofimi", la "Icip" ed altre. Il suo peso in queste società è talmente forte che persino uomini avvezzi a comandare, come Gissi e Milani, devono non di rado acconciarsi alla sua volontà.

2.- Orbene, il rapporto di Musselli con Loprete è reso evidente dall'esplicita e ribadita partecipazione di entrambi alle vicende societarie della "Bitumoil Distributors", testimoniata dalle ripetute e concordi dichiarazioni di Milani, di Galassi e infine anche di Gissi (333).

Qui mette conto rilevare unicamente un particolare, che lumeggia l'evoluzione dei rapporti nel corso del tempo. Pur essendo Gissi notevolmente amico di Loprete, al punto di fruire della lunga serie di interventi e di appoggi dei quali si è parlato, Musselli è legato al Capo di Stato Maggiore da un rapporto forse ancora più solido.



Lo si coglie dal confronto tra Gissi e Milani in data (334) 7 ottobre 1981, successivo alle prime recise e clamorose affermazioni istruttorie di Milani in data 8 luglio 1981 (335), nel quale entrambi concordano nel dire che l'operazione "CAA/Gulf/Bitumoil-D" li trovò dissenzienti, ma dovettero accedere alle pressioni di Musselli, il quale diceva di dover accontentare Loprete (e indirettamente Giudice, indicando anche questi come socio della "Bitumoil D").

Lo si coglie ancora meglio nell'evolversi della vicenda sino alla scissione finale dei vari partecipi, culminata in una serie di fratture bilaterali che polverizzano il "team": lo spostarsi dell'asse preferenziale sulla accoppiata Loprete/Musselli, l'insofferenza di Gissi di fronte ad una sua incipiente subalternità (336); il susseguente litigio fra Loprete e Giudice, che conduce Loprete ad uscire dalla "Bitumoil D" ed a rivendere la sua quota societaria (ottobre 1978, il mese nel quale Giudice esaurisce il suo Comando); il concatenato

91

uscire di Musselli dal "CAA"; l'espandersi di Milani nel "CAA", secondo il suo vecchio sogno, ma ad un tempo la difficoltà di liquidare in brevi termini il Musselli, il quale preme perché Loprete a sua volta vuole essere liquidato senza indugi (337).

3.- Il rapporto Musselli/ Loprete, pertanto, si rivela in ultima analisi come una delle strutture portanti dell'intero traffico, forse addirittura la pietra angolare del tutto. Ad altre istruttorie compete di luneggiare meglio questo rapporto: qui è sufficiente rilevare la estrema solidità di questo "asse", sostanziato dal vero e reale cemento che unisce i vari mattoni dell'edificio: l'interesse societario nella "Bitumoil D", la fonte diretta, sicura, costante e sapientemente occultata di tutti gli utili. Gli interventi irosi e drastici di Loprete quando il bisturi delle indagini accenna a voler incidere nel bubbone veneto (338) ne sono il miglior riscontro. Ed il coinvolgimento di Giudice in questo "asse" privilegiato ne è il corollario necessario.

Sezione 4^


L'"asse" Giudice/ Musselli

1.- Mentre le relazioni sin qui esaminate hanno una evidenza ed una trasparenza che rende agevole la constatazione, il rapporto Giudice/ Musselli è tenacemente nascosto, ritardato nel tempo, diluito in una serie di contatti innocui, sterilizzato di ogni valenza probatoria.

Giudice ripete ostinatamente di avere conosciuto Musselli alla fine del 1977, se non addirittura ai primi del 1978; di averne fatta conoscenza tramite Loprete, cui aveva esternato la sua necessità di incontrarsi con l'on. Moro per rappresentargli i gravi problemi del Corpo; di averne letto il nome nell'appunto Vitali nel 1976, ma di non avere avuto nulla da eccepire allorché Musselli gli venne presentato, dal momento che egli era cavaliere del lavoro, e ciò gli fu sufficiente per aderire all'incontro (339).

Ma la tesi dell'imputato è smentita da un'attenta lettura degli atti, dalla quale conseguono tre ordini di proposizioni :


- l'intrinseca fragilità ed inaccettabilità della versione offerta da Giudice;

- 
- l'esistenza di un contatto sicuro almeno nel 1976;
 - la prova testimoniale di un contatto nel 1975, contraddetta bensì da altre risultanze, ma non in modo persuasivo.

2.- La prima di queste proposizioni ha una portata probatoria circoscritta, poiché si limita ad indebolire per linee interne la credibilità dell'assunto difensivo, senza sostituire ad esso altri elementi certi: ma giova anch'essa, per intanto, a mettere in luce la costante non attendibilità dell'imputato allorché egli si muove su delicati terreni di indagine.

Alla ovvia domanda come mai Giudice abbia accettato di valersi di un privato per contattare il Presidente del Consiglio, dal momento che egli rivestiva una carica di altissimo rango, ben atta di per sé a procurargli ascolto dall'uomo politico; o come mai, quanto meno, non si sia avvalso del più qualificato tramite del suo Capo di Stato Maggiore, che pure ben conosceva l'on. Moro, l'imputato risponde: "sarebbe stato strano che io, Comandante generale della GdF, avessi interessato il mio Capo di Stato Maggiore... Ritengo, oltre tutto, che fra il Loprete e l'on. Moro ci fosse soltanto rapporto di semplice conoscenza" (340).

A prescindere dal rilievo che proprio Giudice ha parlato pochi giorni prima delle "amicizie politiche che il Loprete evidenziava" (341), e che tra queste amicizie quella di Moro era ben nota (342); il dato più sorprendente è che Giudice ritenga disdicevole farsi propiziare l'incontro dal suo Capo di Stato Maggiore (o addirittura richiederlo egli stesso), e non ritenga invece per nulla conveniente sollecitarlo per il tramite di un privato industriale, a lui segnalato per frodi petrolifere (343).



Si può ancora notare che Giudice ha parlato di varie e lodevoli iniziative da lui assunte durante il suo servizio, e rappresentate all'autorità politica (344); e tra queste ha sottolineato proprio la segnalazione della pericolosità commessa al gasolio per autotrazione, alimentata dall'eccessivo divario delle aliquote fiscali; e che a questa particolare proposta il Ministro delle Finanze dell'epoca, on. Pandolfi, fu così sensibile da farla propria e da ottenere poi adeguate modifiche normative: segno che altri canali, ove avesse voluto, Giudice poteva ben utilizzare per i suoi fini di istituto.

Ma tant'è: la categoria della "correttezza istituzionale" si riaffaccia, con quei contorni che il Collegio non riesce evidentemente a fare propri.

3.- Anche a voler trascurare l'intrinseca debolezza del racconto di Giudice, vi è una vicenda processuale che sicuramente lo contraddice, ed il cosiddetto affare Morello/Trisolini/Russelli, che si colloca nell'edite del 1976.

Occorre premettere che Giovan Battista Morello è persona la quale più volte si affaccia nelle pagine processuali. E' cugino della moglie di Giudice, ed è parente di un certo riguardo, poiché è stato segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana fino al febbraio 1974. E' persona che, per suo dire, ha sempre subito il fascino di Giudice, seguendolo nella sua carriera di brillante ufficiale (345). Quando Francesco Giudice, neo-laureato, aspira ad un posto nella "BNL", Morello si affretta a rilasciargli un attestato di stima e di raccomandazione (346). Morello è solito acquistare tappeti da Coen, ed a quest'ultimo presenta i coniugi Giudice, che ne diverranno, com'è noto, clienti di riguardo. Conosce Trisolini sin da quando l'ufficiale è a Napoli, e stringe con lui una solida amicizia.

Or bene, Giovanni Battista Morello, che mille elementi inducono a far considerare molto legato a Giudice, nella primavera del 1976 confida a Trisolini che dispone di una certa somma di danaro e che, tenendo l'inflazione galoppante, è alla ricerca di un investimento vantaggioso. L'infaticabile Trisolini lo invita ad aver fiducia in lui, che saprà trovargli una destinazione particolarmente remunerativa.

Il Morelli, convinto, viene a Roma da Palermo, con una fede di credito di lire 157.500.000, datata 28 maggio 1976, e la mette a disposizione di Trisolini. Questi gli obietta che la fede di credito deve essere trasformata in vaglia cambiari (chissà perché?), e Morello provvede in tal senso.

Egli tramuta la fede in 18 vaglia, i cui beneficiari sono costituiti da nomi di fantasia, inventati "lì per lì" dal fertile Trisolini (e si è tentati di rilevare, di sfuggita, come l'inconscio lavori anche in questi seri affari di banca, atteso che uno dei cognomi suggeriti da Trisolini è quel Morasca, direttore dell'Utif, che non poche inquietudini istruttorie ha cagionato a Giudice (347), e che viene presentato da Trisolini a Mancini per lucrargli un prestito di 15 o 20 milioni, dall'esito ovviamente infausto) (348).

I titoli sono consegnati a Trisolini in completa fiducia, senza documentazione scritta, con l'intesa che il danaro gli sarà restituito nel giro di un anno, munito di adeguati interessi.



94

Ma l'anno trascorre ed il rientro non avviene. La spiegazione è semplice: appena avuto il capitale, questo per viene senza ritardo nell'orbita di Bruno Musselli, talché il 9 giugno 1976 i vaglia cambiari risultano versati tut ti insieme da Maria Musselli su un libretto al portatore denominato "Patroclo", di pertinenza del predetto petroliere, e previa apposizione di qualche opportuna firma di girata sul retro, naturalmente falsa (349).

Il Morello, decorso l'anno ed atteso ancora un po' di tempo inutilmente, si decide a parlarne a Giudice. Questi assicura del suo interessamento, non senza rilevare che l'iniziativa del suo segretario è stata "non del tutto corretta", e non senza "richiamarlo severamente" (350).

In effetti, "dopo qualche mese", Trisolini si decide a consegnare a Morello la somma di lire 173.000.000 (i versamenti risultano effettuati in data 1° agosto 1976) (351). Considerato che gli interessi ammontano a lire 15.500.000 e che il deposito è durato quasi quattordici mesi, il saggio di interesse si aggira sull'8-9%, e Morello non può dirsi soddisfatto: infatti ammette che si guarderà bene dal chiedere a Trisolini altri impieghi di danaro.

Alcune deduzioni sono d'obbligo. Quando Trisolini ri ceve la somma da Morello, egli sa già dove collocarla, sia perché non farebbe al Morello la proposta se così non fosse, sia perché pochissimi giorni dopo la somma si ritrova ben distante da Roma, sul libretto di pertinenza di Bruno Musselli. Quindi la somma serve, in buona sostanza, a procurare un finanziamento non trascurabile al petroliere, che se la cava con interessi assai modici, e può anche trascinare la restituzione alla scadenza.

Giudice, dal canto suo, non può essere estraneo alla vicenda, per almeno tre ordini di considerazioni.

Il primo è che Morello, assai legato a Giudice, non può consegnare un simile importo di danaro (che è ingentissimo per un privato, ed ancor più se si riflette che siamo nel 1976) senza chiedere al cugino quale sorte avrà, o comunque senza chiedergli garanzie sul buon esito dell'operazione.

Il secondo è che, quando Morello va a lamentarsi da Giudice, e questi assicura l'interessamento, almeno in questo momento si forma nell'imputato la sicura consapevolezza dei termini dell'operazione; vale a dire è impensabile che Giudice, quand'anche fosse rimasto all'oscuro sino ad allora, non riceva adesso le informazioni da Trisolini, al quale fa un severo rabbuffo.

CORRIND

La terza è che, per far rientrare con sicurezza i quattrini dal Musselli (la cui consegna non è neppure documentata con uno scritto a mani del Morello), occorre un uomo dell'autorità di Giudice. E' palese, infatti, che Trisolini, nonostante la profonda amicizia che nutre per lui il Morello, o ha fatto orecchie da mercante sino a quel momento, ovvero non è riuscito neppure lui ad ottenere la restituzione da Musselli. Se questo accade, l'autorità necessaria per sbloccare la situazione non può promanare che da Giudice.

Ed allora il rapporto Giudice/Musselli può, per intanto, già farsi risalire quanto meno al 1976: senza contare che la pronta disponibilità di Trisolini a trovare senza indugio la collocazione della somma, presuppone una conoscenza del Musselli ed una dimestichezza con lui che sicuramente non sono maturate in pochi giorni, ma risalgono ulteriormente nel tempo.

4.- Un ancoraggio del rapporto Giudice/Musselli al 1975 è offerto in via, per così dire, testimoniale da Mario Milani nel suo primo interrogatorio collaborativo, reso il 4 maggio 1981.

Occorre premettere, a mo' di inquadramento, che il Milani viene arrestato nell'ottobre del 1980, nel contesto dell'istruttoria c.d. "Isomar/2": l'accusa, a quel momento, è di concorso nel solo contrabbando "Siplar"/"Isomar", ed egli si mantiene a lungo sulla negativa.

Ad un certo punto, dopo svariati mesi di carcerazione preventiva, Milani si decide a collaborare. Parla del noto 'giro' Siplar/Garlate/CAA/Gulf, e dichiara (a quanto consta è la prima voce che affronta l'argomento) che "il Loprete Donato, amico da sempre del Gissi, era in realtà cointeressato direttamente alla gestione della 'Bitumoil Distributors' e percepiva una quota sugli utili". Sia il G.I. che l'imputato sono evidentemente consci della novità esplosiva della dichiarazione, perché subito dopo compare una precisazione altrimenti inutile: "Intendo dire il gen. Loprete, già Capo di Stato Maggiore della Finanza, e poi comandante di zona della Lombardia" (351).
(bis)

Proseguendo nell'interrogatorio, Milani tenta di alleggerire un po' il suo ruolo, dicendo che si trovò coinvolto nel 'giro' contro voglia, giacché se voleva continuare a lavorare, bisognava accontentare il Loprete. Di Raffaele Giudice non parla direttamente. A domanda del G.I. offre solamente una traccia labile: "Per quanto attiene al Giudice Raffaele, ritengo che non vi fossero rapporti diretti con il Gissi, ma con il Musselli che lo conosceva bene; questo lo so anche perché ne venni a conoscenza

96

anche tramite il Morelli Giuseppe, noto petroliere (e conoscente del Giudice)". Preso atto che vi sono i noti agsegni 'Comit 15' a carico di Giudice, Milani non calca la mano, limitandosi ad un "sentito dire" di Giudice come di persona corrotta, anzi "coinvolta".

Sino a questo momento Milani non pare, dunque, animato da alcuna intenzione accusatoria nei confronti di Giudice. La sua linea di condotta pare ispirata ad un'ammissione di colpa, con l'unico intento di mostrarsi succube delle pressioni di Loprete.

Nel successivo interrogatorio del 16 giugno 1981 Milani mantiene la stessa linea. Solamente in chiusura, interpellato espressamente dal G.I. se sappia collegare Musselli con Giudice, egli fornisce un'analitica spiegazione del perché è indotto a ritenere che i due si conoscessero bene (e, ovviamente, si conoscessero nel quadro del rapporto multilaterale di cui ha in precedenza parlato, che rappresenta il fronte di responsabilità sino a quel momento ascrivibile al Milani: rapporto iniziato appunto nel 1975).

"Io ritengo - narra Milani - che i rapporti (eventualmente anche patrimoniali) con il gen. Giudice siano stati tenuti dal Musselli e non dal Gissi, in quanto mi risulta che il Musselli conoscesse da tempo il gen. Giudice, di cui parlava sovente ed apertamente anche con me.

Fondo questa mia affermazione su fatti precisi. Posso affermare che certamente nel 1975 il Musselli conosceva già il gen. Giudice. Questo perché in quell'anno io acquistai una piccola petroliera fluvio-marittima ("Belice") tuttora in proprietà della Montemar, da una società facente capo a Giuseppe Morelli (soc. 'Fluma'), e in tale occasione il Morelli - durante le trattative di acquisto - mi disse: 'Devo parlare con Giudice (Raffaele), perché dica al suo amico Musselli di darmi del prodotto, perché in questo momento non ce n'è'. Perciò venni a sapere che si conoscevano tra di loro (Musselli - gen. Giudice) almeno dal 1975" (352).

Il 7 ottobre 1981 anche Vincenzo Gissi viene interrogato sui rapporti tra Musselli e Giudice, e rende dichiarazioni assai simili a quelle di Milani: "Effettivamente il Milani ebbe a dirmi, nella mia qualità di socio del Costieri, che Musselli aveva chiesto di effettuare il contratto di fornitura alla Bitumoil Distributors, o più precisamente alla Gulf, presso i Costieri in conto restituzione da Bitumoil Distributors, perché vi era l'interesse e la necessità di retribuire Giudice Raffaele e Loprete Donato, o meglio perché il Giudice e il Loprete erano soci nella Bitumoil di

stributors con Musselli ed altri. Io mi opposi al contratto in questione perché lo ritenevo antieconomico ed inopportuno, perché troppo favorevole per il Musselli" (353).

In questa sede Gissi appare essenzialmente preoccupato di svincolarsi da un legame troppo stretto con Loprete e Giudice: infatti non smentisce Milani, ma sostiene di non avergli creduto: "Io non prestai piena fede alle asserzioni del Milani, e poi direttamente del Musselli, circa la partecipazione societaria del Giudice e del Loprete, perché ritenni in primo luogo che potesse essere una motivazione per giocare a suo favore nell'affare, e in secondo luogo perché ritengo che il Loprete, almeno dopo che entrammo in rapporti di vera amicizia, me ne avrebbe fatto cenno".

Perciò un dato è pacifico, anche secondo Gissi: che Musselli, già agli inizi del 1975, conosceva assai bene Giudice, al punto da dire ai soci che bisognava "retribuire" il generale ed il Loprete. E non vale dire - come sospetta Gissi - che poteva trattarsi di una vanteria, "per giocare a suo favore nell'affare", giacché una simile millanteria (ammesso che fosse tale) non avrebbe potuto in alcun modo trarre in inganno delle "vecchie volpi" come Gissi e Milani, se non avesse avuto un buon margine di verosimiglianza.

Poché ore dopo, nel pomeriggio dello stesso giorno, Milani e Gissi vengono messi a confronto e Gissi ribadisce la sua versione: "Confermo di aver sentito, prima da te e poi anche dal Musselli, direttamente tutti e tre insieme, la questione della partecipazione societaria del Loprete; però il Musselli faceva particolare menzione anche del gen. Giudice (che aveva sempre detto di conoscere, aggiungendo che aveva un rapporto commerciale con il figlio di Giudice per forniture tramite una sua società, la "Panta", per le quali aveva serie difficoltà a recuperare la somma dovuta per forniture) indicando anche lui come socio della "Bitumoil Distributors" (354).

Milani in apparenza ridimensiona la circostanza, ma a ben guardare la convalida: "Sulla partecipazione societaria anche del gen. Giudice, io non posso né confermarlo né escluderlo; io ricordo invece bene il discorso del Musselli per la questione della partecipazione Loprete. Quanto alle conoscenze tra Musselli e il gen. Giudice, ho già detto che mi sono risultate all'epoca del rapporto con Giuseppe Morelli per l'acquisto della motonave 'Belice' da parte della 'Montemar' nel 1975".

Ne discendono due constatazioni: da un lato Milani si preoccupa di non dire più di quel che può affermare con

sicurezza, affidando a Musselli la responsabilità di sostenere che anche Giudice era interessato alla "Bitumoil D"; dall'altro lato Milani è fermissimo nel ribadire la circostanza della conoscenza tra Musselli e Giudice nel 1975. E la cautela sulla prima giova senza dubbio a rendere credibile la cortezza sulla seconda.


E' vero che Gissi, nel successivo interrogatorio del 30 giugno 1982 (355), si premurerà di rettificare il tiro: "voglio precisare che il riferimento al gen. Giudice da me fatto in sede di interrogatorio andava inquadrato in un rapporto di credito tra la 'Panta' del Musselli e un'altra azienda di cui non so il nome, ove con il Lorelli era socio un figlio del Giudice. Tanto per riferito più volte dal Musselli, che si lamentava di non poter riscuotere il suo credito".

Ma l'arretamento è pretestuoso, e basta rileggere il verbale del confronto con Milani, per comprendere che Gissi non intende "precisare" bensì "modificare": in quella sede Gissi aveva inequivocabilmente fatto riferimento all'una ed all'altra cosa (al rapporto commerciale di Musselli con il figlio di Giudice, ed alla partecipazione societaria di Giudice alla "Bitumoil D") tant'è vero che Milani aveva sentito il dovere di non giurare in proprio sulla seconda; e perciò Gissi non può pretendere di essere creduto quando vuol fare intendere ad un malinteso nel precedente interrogatorio.

La circostanza riportata dal Milani è, dunque, credibile: la conoscenza tra Musselli e Giudice risale ad almeno il 1975. Che poi Giudice sia anche interessato alla "Bitumoil D" è affermato da Musselli ed è inteso da Gissi e da Milani. Resta il possibile dubbio che si tratti di un "bluff" di Musselli: ma anche questo cade sotto le ultime considerazioni di Milani al riguardo: "Il Gissi sapeva quello che si faceva per l'operazione, e cioè il meccanismo di contrabbando, perché Musselli lo disse esplicitamente. Non sarebbe stato possibile fare altrimenti, senza il tuo consenso, Gissi. D'altronde sarebbe stato remunerativo un 'transito' ben superiore all'ordinario; se tu non avessi saputo di quanto si trattava, e cioè del contrabbando!" (356).


In altre parole: se Musselli "bluffa", Gissi è certamente uomo da andare a "vedere". L'aver accettato quelle condizioni svantaggiose è segno che egli era convinto che realmente bisognava retribuire i capi.

5.- A questa testimonianza di Milani (che acquista solidità via via che la si raccorda con quella di Gissi) si aggiunge - pur con le cautele delle quali si dirà - la prima deposizione testimoniale di Giuseppe Lorelli.



E' questi un navigato petroliere, già socio di Giuseppe Giudice nella società "Soficom", amico dell'intera famiglia Giudice. Interrogato il 29 giugno 1981 (cioè 13 giorni dopo che Milani ha addotto la circostanza della petroliera "Belice"), Morelli la conferma pressoché integralmente: "E' esatto che (Milani) comprò dalla società 'Fluna', che io amministravo, la motocisterna 'Belice' che serviva per trasporti fluvio-marittimi; l'epoca non la ricordo, ma se il Milani dice 1975, come mi si riferisce, sarà vero. C'è l'atto di vendita, comunque, e la fattura mi pare quasi contestuale. Prendo atto di quanto dichiarato da Milani Mario in data 16.6.1981 in merito a questa vicenda di acquisto della motocisterna 'Belice' e al fatto che io avrei citato amicizia tra Giudice e il Musselli; devo dire però che io intendevo il Giudice Giuseppe che era mio socio, e non il padre. Era sempre interessante avere più fornitori, dati anche i momenti difficili, e logicamente il Musselli poteva essere utile dati i suoi notori rapporti con grosse società petrolifere (Gulf, Total ecc.). Ritengo quindi che l'affermazione del Milani in questi limiti sia esatta" (357).

Dunque Milani ha ragione su tutto, eccetto che sul punto che sarebbe Giuseppe e non Raffaele Giudice il tramite per arrivare a Musselli. La rettifica si commenta da sola: Giuseppe Giudice, nel 1975, è ancora studente, o forse appena laureato (358), e mal si comprende come un "re" del petrolio quale Musselli possa soggiacere all'influsso del giovanotto (a meno di supporre che l'influsso gli derivi dal padre: il che non sposterebbe i termini del problema ...).




Quel che mette conto rilevare, in ogni caso, è che la narrazione di Milani è convalidata su tutto il fronte, ad eccezione della puerile rettifica ora detta. Quel che c'era da obiettarli - secondo le strategie difensive organizzabili in quel momento - è stato obiettato.

6.- Andando avanti, ancora una volta, le cose cambiano.

Morelli, interrogato nel dibattito (359), rettifica anche la data: la motonave "Belice" fu venduta al Milani nel 1977 e non nel 1975. Milani è latitante e non è possibile procedere ad un confronto. Morelli aggiunge che conobbe Giuseppe Giudice nella tarda primavera del 1975, e Musselli solo nel 1977, presentatogli da Giuseppe Giudice. Lo sforzo è trasparente: né Raffaele né Giuseppe Giudice sono posti in contatto con Musselli prima del 1977.

Ma la pentola è senza il coperchio. Raffaele Giudice, nell'interrogatorio reso in data 29.9.1982, dice testualmente: "... quando fu venduta quella nave della 'Montemar'



dal Morelli al Milani, mio figlio non conosceva ancora il Musselli, incontrato solo nel 1977" (360). E questo non è credibile.


Morelli, infatti, per quante rettifiche abbia apportato, un punto lo ha tenuto fermo, e cioè che con il Milani egli ebbe realmente, durante le trattative inerenti all'acquisto della "Belice", il noto colloquio relativo alle forniture che Musselli poteva procurargli. Dunque, vuoi che fosse Raffaele Giudice il tramite propiziatorio (come afferma Milani), vuoi che fosse il figlio Giuseppe (come sostiene Morelli), a quella data o l'uno o l'altro conoscevano già Musselli.

Anche questo attacco non sembra indebolire la dichiarazione di Milani.

7.- Un cenno deve essere dedicato alla già riferita presenza del numero telefonico riservato di Giudice nell'agenda di Bruno Musselli.

Il Tribunale riconosce che tale circostanza non contiene in sé alcuna forza dimostrativa autonoma in merito alla data di inizio della conoscenza fra i due, poiché il numero telefonico in questione fu riservato al Comandante generale dal 10.11.1976 al 20.11.1978 (361), e pertanto non consente di risalire ad un momento anteriore all'impianto dell'utenza.

La circostanza, tuttavia, può e deve essere utilizzata sotto altri due profili.



Il primo è inteso a contrastare l'assunto dell'imputato, che proprio questo sarebbe un argomento per bloccare la risalita della conoscenza ad una data non anteriore al 10 novembre 1976. In contrario si osserva che l'argomento non prova nulla, poiché, anche ove si raggiungesse per di tra via la certezza che la conoscenza è iniziata prima, il risultato sarebbe identico in termini di annotazione sull'agenda del Musselli. Tale agenda, infatti, è del 1979, e, una volta che il vecchio numero telefonico di Giudice sia stato sostituito dalla nuova utenza, chiunque voglia annotarselo terrà conto di questo e non più di quello, ormai inutile: e ciò vale sia che la conoscenza sia posteriore, sia che essa sia anteriore alla modifica (poiché in questo caso il "conoscente" apporterà la variazione sull'agenda a partire dal 1977 e la trascriverà negli anni successivi).

Il secondo profilo è dato dalla peculiarità di quella annotazione, e dalla natura di quel numero. Già si è detto come la dicitura "principale", con la sua insolent

te familiarità, è all'opposto della burocratica e paludata conoscenza di vertice, che Giudice vorrebbe fare intendere, ed è l'esatta proiezione manageriale di quell'altra voce "Donato" che per Musselli rappresenta il socio e l'amico.

Qui si aggiunge che quel numero telefonico non è un banale indirizzo, al pari di mille altri recapiti: è il numero a prova di intercettazioni telefoniche (362), installato alla fine del 1976 dopo che il Comando generale era stato a lungo "spiato" dagli uomini del SID nell'operazione che aveva dato vita al dossier "M.Fo.Biali".

Giudice vuole fare intendere che era un numero diretto, piuttosto che riservato, al punto da circolare negli uffici del Comando e da essere praticamente a disposizione di tutti o quasi. Ma il pur volonteroso ex aiutante di campo, magg. Fronzoni, ammette che, nonostante la strettezza dei suoi rapporti con Giudice, egli non ne fu mai in possesso (363). A differenza del cavaliere del lavoro Bruno Musselli.

8.- Un'ultima notazione può essere dedicata alle dichiarazioni di Primo Bolzani, acquisite proprio allo scadere del dibattito: "Come ipotesi posso dire - racconta il Bolzani in data 27 novembre 1982 - che la nomina del gen. Giudice potrebbe essere stata una mossa di Trisolini e dello stesso Musselli. Ciò desumo dal fatto che appresi dal Trisolini che egli era amico e conterraneo di Sereno Freato e dell'on. Moro (tutti pugliesi), e dal fatto che il Musselli offrì dieci miliardi per la liberazione dell'on. Moro durante la sua segregazione ad opera di terroristi" (364).

Non è molto, in termini di riferimento diretto e solido. Ma conviene tenere conto altresì che :

- Bolzani ha appena finito di tentare di "salvare" Giudice dall'accusa che indirettamente gli rivolge Buzzoni, quando racconta che Bolzani gli chiese un congruo numero di milioni mensili, da destinare a Trisolini/Giudice, per assicurargli protezione (cfr. il cap.12'), e cioè ha ammesso che Buzzoni è veritiero, ma fu esso Bolzani a fargli falsamente credere che quei danari erano destinati a Giudice (per una confutazione di tale assunto si veda ancora il cap.12'). Dunque Bolzani non è certo animato da intenzioni contrarie a Giudice;

- Trisolini, a detta della sua vedova, ha notevoli agganci con il mondo dei petrolieri già prima che Giudice ascendesse alla carica;

- Musselli, a detta di Gissi e di Formato, è il tramite dell'assegno di 420.000.000 di lire che nell'ottobre del 1973 viene incassato da alcuni partiti politici (365);



- Bolzani conosce "da molti anni" il card. Poletti, che De Nile e Buzzoni indicano concordemente come uno di coloro che si sarebbero particolarmente attivati per la nomina di Giudice a Comandante generale della GdF.

Dunque, tutto lascia ritenere che quel che dice Bolzani non sia né dettato da ostilità verso Giudice né campato in aria, perché Bolzani è uno di quelli che si è dato da fare per propiziare tale nomina. Ed allora, se quel che dice Bolzani è vero, la conoscenza di Musselli e Giudice non risale al 1977, e nemmeno al 1975: ma addirittura, e quanto meno, al 1973.

9.- Si possono tirare le fila. Si è soppesata una tesi difensiva (conoscenza formale avvenuta solo nel 1977) intrinsecamente inaccettabile. Si è constatato un fatto storico (la vicenda Morello) che fa risalire il collegamento almeno nel 1976. Si è vagliata una dichiarazione ripetuta (di Milani) che fa risalire, e circostanziatamente, il contatto almeno al 1975, e che presenta tutti i crismi della credibilità, perché viene convalidata inizialmente da Gissi e da Morelli.

In direzione contraria si muovono una serie di "attentati" successivi alla data indicata da Milani, che però si tagliano l'un l'altro l'erba sotto i piedi. E per di più vi è la costituzione di una società (la "Soficom") nel 1975, che ha il dichiarato proposito di accedere a qualificate fonti di approvvigionamento petrolifero, quali l'AGIP e l'ENI (366): al qual fine non si vede che contributo possa dare il giovanissimo ed inesperto Giuseppe Giudice, se non quello di agganciare la "Soficom" all'asse Raffaele Giudice/Musselli.


E' lecito concludere che i famosi assegni provenienti dal Musselli, nel 1976, non sono piovuti dal cielo.

Sezione 5^a

L'"asse" Giudice/Trisolini

1.- C'è ancora una relazione da lumeggiare, ed è il particolare rapporto Giudice/Trisolini, che percorre tutto il processo con toni e sfumature i più disparati ed inquietanti.

Sulla personalità di Trisolini, faccendiere di basso livello, disinvolto con tangenti, signore e nonsignori, gli




atti offrono una pioggia di riferimenti, disparati nella specifica notazione, ma unanimi nella generica disistima. Passino Raffaele Giudice si è acquietato, alla fine, all'idea di essersi allevata la scurpe in seno (ma forse il riferimento al bestiario dovrebbe essere diverso), limitandosi ad opporre di avere ignorato ieri le qualità che oggi tutti conclamano. Il punto da accertare, pertanto, sarà essenzialmente quello che concerne la pretesa buona fede dell'imputato durante gli anni del suo comando.

Esaminiamo per intanto il panorama dei giudizi sul segretario particolare.

Trisolini - riferisce Galassi - è persona notoriamente corrotta, e non solo nell'ambiente dei petrolieri (367): il che è come dire che la fama correva altresì negli ambienti della GdF, anche perché alla spregiudicatezza del Trisolini faceva riscontro la novità di un insolito atteggiamento del segretario particolare del Comandante generale, laddove tale figura "in precedenza non aveva mai avuto rilievo" (368).

"Faccendiere di basso livello" l'uomo è definito dal gen. Scibetta (369), il quale, come Comandante in seconda, conosce anche le "questioni private che si protraevano da ben prima" tra il segretario e la moglie del generale, e non ignora la sistematica utilizzazione del Trisolini da parte di Giudice per i suoi affari personali.

Anche l'altro Comandante in seconda, gen. Furbini, lo descrive severamente come uomo di ambiguo carattere, dedito a favoritismi verso appartenenti al Corpo, impegnato nell'equivoca e disdicevole relazione con la moglie di Giudice (370).



E il gen. Dosi, successore di Furbini e di Scibetta, è il più diretto ricognitore di una delle tante malefatte di Trisolini (quella relativa al c.d. affare Vatta: cfr. il cap. 40'), e la segnala a Giudice, ottenendone non già la meraviglia, lo sdegno e la reprimenda, ma soltanto un grave imbarazzo del Comandante (371): e sì che quella di Trisolini era cosa passibile quanto meno di arresti (372).

Dunque, tutti i Comandanti in seconda, senza eccezioni, hanno colto con chiarezza quel che Giudice si ostina a dire di non aver percepito. Persecuzione di ufficiali della GdF a danno degli "esterni"? Non pare. Infatti anche il col. Vissicchio qualifica Trisolini "anima nera del Comando generale", uomo che "si intrufolava dappertutto, faceva quel che voleva", al punto di prendere egli stesso l'iniziativa di chiedere al Vissicchio di "aprire effettivamente una verifica" (373): e Vissicchio non è ufficiale

che abbia animosità verso Giudice (se mai verso Lopretè), come testimonia tutta la sua deposizione dibattimentale (374).

Anche persone come Diana e Ferrari, estranei al mondo della GdP e palesemente legati a Giudice, non lesinano le bordate contro Trisolini. Persona "che non stinavo - dice Diana (375) - per dei suoi comportamenti non corretti in talune circostanze". E Ferrari è anche più esplicito: "Non avevo rapporti con il Trisolini, ed anzi ne ebbi una pessima impressione le due volte che lo vidi, come moralità. Intendo dire che la volta che lo vidi a casa di amici, si conportò sconvenientemente con mia moglie. Di fronte alle mie rimostranze il Giudice rimase apparentemente, ma non prese provvedimenti ..." (376). *Scritto*


Sono vizi privati, se si vuole. Ma ce n'è anche qualcuno pubblico, come quello consacrato dalla Sezione istruttoria della Corte d'Appello di Roma (377), che ha ufficializzato nel Trisolini un percettore di "tangenti". E almeno tre episodi ben vivi nelle presenti pagine processuali (Vatta, Mancini, Buzzoni: cfr. i capp. 10', 11' e 12') ne testimoniano l'impudente intraprendenza, pari all'insaziabile appetito.

2.- Ma su questa indecente capacità di far mercimonio del proprio ufficio appare inutile diffondersi, essendo uno dei pochi punti non controversi del processo. L'interrogativo vero è se Giudice potesse ignorarla, com'egli sostiene.

La difesa dell'imputato è, anche a questo riguardo, formale e perciò priva di persuasione. Nella scelta del suo segretario particolare - racconta Giudice - egli si atten-
ne alle note caratteristiche di Trisolini, che lo descrivevano come ufficiale brillante e capace. Null'altro cercò e null'altro seppe. Oggi è chiaro di che pasta fosse fatto l'uomo, ma ieri non lo era.

La giustificazione è fragile, per molti e convergenti motivi. Innanzi tutto, le note caratteristiche di Trisolini non offrono affatto quella patente di eccellenza che Giudice vuole leggerci. Chi scorra i giudizi formulati negli anni 1968/'70 vi legge sorprendenti valutazioni negative, che non intaccano solamente qualche scarsa attitudine a questo o quel servizio, ma attengono ai piani del carattere e della lealtà. Non è molto, d'accordo: ma in un costume valutativo nel quale la media degli ufficiali è fatta di uomini "superiori alla media", anche un lieve biasimo deve pur indicare qualcosa di non limpido.


In secondo luogo, e sempre attenendoci al piano formale



delle argomentazioni, anche una persona come il gen. Furbini, che pure non conosceva personalmente il Trisolini, prese le sue informazioni, e, senza compiere sforzi trascendentali, fece presto a constatare "la cattiva nomea che aveva Trisolini nell'ambito dell'Esercito" (378) per le ricordate ambiguità e per i suoi favoritismi. E se lo seppe facilmente Furbini, che era cresciuto nella GdF; e se parimenti lo seppe Dosi, poiché le voci erano "molto diffuse nell'ambiente" (379); ben più facilmente poteva saperlo Giudice, che lo aveva seguito nell'Esercito da vecchia data.

Un terzo motivo, e questa volta non solo formale ma sostanziale, è dato dalla strettezza dei legami tra Giudice e Trisolini, sotto molteplici profili. La grande amicizia ed il notevole ascendente del segretario sul Comandante generale sono testimoniati - con vari accenti ma con identità di concetto - dalla vedova di Trisolini, Bruna Fornari (380); da amici di Giudice, come Mario Foligni (381); da parenti-amici, come GiovanBattista Morello (382); da ufficiali del Comando generale di minor rilievo, come il col. Mecariello (383), o di massimo spicco, come il gen. Furbini, che descrive il segretario "sempre presente accanto a lui" (384). Di "stretti rapporti" parla l'altro Comandante in seconda, gen. Dosi (385). Ed anche il gen. Maletti, estraneo alla GdF, riferisce che Giudice "era criticato per i rapporti troppo stretti con il suo aiutante di campo, poi segretario particolare" (386).

D'altra parte, che il rapporto fra i due non fosse solo quello d'ufficio emerge ben al di là di semplici valutazioni opinabili. A prescindere dalla riferita relazione con la Galluzzo, è lo stesso Francesco Giudice a raccontare di aver conosciuto Trisolini da quando era ragazzo, e di essere cresciuto sotto i suoi occhi ed i suoi consigli, e di avere giocato in borsa numerose volte con lui (387).



Anche Vincenzo Gissi riferisce che Trisolini "seguiva, assisteva e consigliava Giuseppe Giudice" nei suoi primi passi nel mondo petrolifero (388). Un intero fascicolo di assegni, variamente scambiati tra Giudice ed il suo segretario, documenta un intreccio di rapporti pressoché quotidiano e spaziente su tutti i fronti. Cene e visite in comune sono riferite nel c.d. dossier "M.Fo. Biali", nella parte utilizzabile, in quanto costituita da rilevazioni visive. Ed anche il fatto che Giudice ammetta di aver chiesto a Trisolini di accompagnare la moglie in Svizzera, nel noto viaggio oculistico-bancario del luglio 1975 (389), concorre con gli elementi ora detti nel rivelare una familiarità profonda e prolungata, la quale non può avere lasciato nell'ombra un aspetto così poco nascondibile come la vocazione alla corruzione.

3.- Ma c'è un quarto e risolutivo ordine di considerazioni, che induce ad escludere la buona fede e l'estraneità di Giudice, ed è l'impossibilità "istituzionale" per Trisolini di compiere le proprie ribalderie con le sole sue forze.

Già si è detto che Trisolini viene dall'Esercito, ed occupa nella GdF un ruolo non solo finallora insignificante, ma soprattutto non previsto nell'organico. La sua figura, prima di lui, era inesistente o incolore, e, dopo che la sua malattia lo costringerà a ritirarsi dalla scena, nel 1978, egli non verrà sostituito da Giudice con nessun altro, preferendo il Comandante cumulare le sue funzioni con quelle dell'aiutante di campo cap. Fronzoni (390).

Dunque Trisolini non è titolare di alcun potere istituzionale nell'ambito della GdF; non intreccia rapporti particolari con nessun alto ufficiale del Comando che possa fargli da padrino (391); non ha solidi agganci con altri. Chi, se non Raffaele Giudice, può dargli tanto potere? Chi, se non Giudice, può autorizzarlo a riferire i "desideri di S.E." all'Ufficio Personale quando si tratta di ottenere l'anomalo trasferimento del maresciallo sardelli? (392). Chi, se non Giudice, può essere il motore di quella "segreteria molto attiva", espressione di "relazioni di ogni genere", che, se Giudice fosse stato davvero estraneo, non avrebbero potuto sfuggirgli, così da imporgli un intervento moderatore, o almeno chiarificatore, delle mene del suo segretario? (393)

E' seriamente pensabile che Trisolini possa girovagare in varie parti della penisola spendendo il nome di Giudice per spillare quattrini, senza che Giudice non ne sappia alcunché?

E' credibile che, di fronte ad una "vendita di fumo" - quale sarebbe la millanteria di Trisolini nell'ipotesi che Giudice sia ignaro - la voce non si sparga nell'ambiente dei petrolieri, e ad una successiva sortita di Trisolini quel mondo, che non è fatto di imbecilli, continui a sborsare milioni anziché sbattergli la porta in faccia o peggio?

La risposta è già di per sé negativa sulla base della semplice logica argomentativa. Ma diventa vieppiù negativa sulla base delle dichiarazioni che rendono due persone non sospette di malevolenza verso Giudice.

L'una è il col. Vissicchio, l'unico ufficiale (per così dire) "pentito" nel panorama del presente processo. "In effetti veniva il sospetto - racconta Vissicchio, che mo

107

stra di avere ancora un certo affetto per Giudice, ben diverso dal sentimento che prova verso Loprete - che egli (il Trisolini) agisse di concerto con il gen. Giudice, ma per la verità con me egli non ne spese mai il nome" (394). Il che - se è lecita la chiosa - era d'altronde pienamente superfluo alle orecchie di un ufficiale della GdF.

L'altra persona è Vincenzo Gissi. "Era opinione diffusa nell'ambito della GdF e degli operatori - egli ricorda in dibattimento (395) - che Trisolini nella GdF condizionasse l'operato dei collaboratori del Comandante generale. Più volte il gen. Loprete mi confidò di trovarsi a disagio talvolta nei suoi rapporti con il gen. Giudice per interferenze di Trisolini".

Invitato ad essere più preciso, Gissi cerca di tenere la mano leggera, ma vi riesce solo in parte, perché i fatti sono più forti della sua buona volontà: "E' vero che ho detto che era noto che, se uno voleva arrivare al ~~gen. Loprete~~ gen. Giudice, Trisolini era la migliore persona per arrivarci. Aggiungo però che era pure voce corrente che il Trisolini millantasse proprie capacità che andavano al di là delle sue reali possibilità, talché molti per questo lo evitavano".

E più oltre: "quando ho detto che correva voce che Trisolini poteva condizionare l'operato dei collaboratori del Comandante generale, ho inteso dire che si sapeva che Trisolini era in una posizione di privilegio tale che poteva agevolare la richiesta di trasferimento di un ufficiale. Con ciò non intendo dire che egli intervenisse direttamente sul gen. Giudice, non potendosi escludere che agisse direttamente sull'ufficio a ciò competente."

E tornando ai privati aggiunge: "Inoltre era voce diffusa che anche un privato, in particolare i petrolieri, se 'aveva bisogno di qualche cosa', poteva trarre vantaggio dal conoscere il col. Trisolini. Intendo dire un bisogno di protezione preventivo, ovvero anche in corso di verifica. Peraltro non ho motivo di ritenere che si potesse anche conseguire il trasferimento di qualche ufficiale che desse fastidio. E' mia fondata opinione che queste voci provenissero da Mancini e da Morelli, stante la notorietà dei loro rapporti con il Trisolini".

E' un dire e non dire. Con la differenza che il dire è solido, il non dire è fragile. Perché tutte le parti dubbie si svuotano, lasciando in piedi quelle affermative. Ed infatti, che Trisolini avesse gran voce in capitolo agendo su altre leve, è cosa che nemmeno Giudice ha mai allegato, sia pure a livello di supposizione: e dato il malanimo di Loprete verso Trisolini, e l'aperta ostilità

di tutti i Comandanti in seconda e dell'Ufficio personale, non si vede quali bottoni Trisolini potesse efficacemente schiacciare per virtù propria.

Ancora: che Trisolini millantasse credito sarà stata "voce corrente" (secondo Gissi), ma il fatto è che Mancini, Buzzoni e Vatta ricorrono a lui, e Mancini sta al gioco per oltre un anno e mezzo. E se uno di coloro che - sempre ad avviso di Gissi - mettevano in giro le voci sull'utilità di "conoscere" il Trisolini era il Morelli, non si può certo dubitare che Morelli sapesse perfettamente coe stavano le cose.

4.- A quanto ora detto si aggiunge il riscontro dei fatti. Quando Trisolini interviene, la vendita non ha per oggetto fumo, ma sostanzioso arrosto.

Mancini, dopo avere sborsato la tangente mensile, subirà un'ichiasta addomesticata, dalla quale il suo nome non salterà fuori (396). Buzzoni, dopo analogo esborso, sarà immune da visite della GdF sino a che, per saggiare la bontà della copertura, proverà a sospendere un paio di mesi i pagamenti, e subito constaterà l'arrivo dei militi (397). E se nel caso Vatta non si realizza l'obiettivo del richiedente, tuttavia Giudice è certamente messo a parte della richiesta, e non manca di cogliere di quale consistenza è lo zelo che anima il suo segretario: se non altro perché glielo dirà in tutto tondo il gen. Dosi qualche anno dopo, e Giudice non mostrerà sorpresa ma grave imbarazzo (398).

Leggendo in filigrana le vicende di Mancini e di Vatta, si constata senza fatica che Trisolini non è un semplice millantatore. Egli conosce il testo di telefonate riservate, anticipa visite ispettive di Giudice che puntualmente avverranno, programma spostamenti di ufficiali, anestetizza verifiche, e mostra di sapere circostanze la cui cognizione sarebbe altrimenti inspiegabile.

Su un solo punto si può intravedere uno spiraglio di verità nella difesa di Giudice: ed è l'essersi consegnato mani e piedi ad una cricca di ribaldi pensando di dominarli, e finendone in parte irretito. Ma la pretesa di non aver mai saputo nulla del suo Tigellino da bottega evoca l'immagine di chi si tappa le orecchie e sostiene di non vedere alcunché.

IL CANCELLIERE
Torno, 14 marzo 1953
COPIA CORRENTE MINISTRIALE

Capitolo 6°

La riorganizzazione del Comando generale

1.- I temi sino ad ora esaminati rappresentano, in un certo senso, la raccolta degli ingredienti necessari per confezionare il prodotto. Si tratta ora di verificare se esiste il prodotto, ed in che cosa consista.

Già si è constatato che :

- a) il traffico contrabbandiero postula, oggettivamente e soggettivamente, una copertura di vertice;
- b) vi è un imponente flusso di ricchezze nella disponibilità dei presunti protettori;
- c) vi sono dei canali privilegiati atti a trasmettere dall'uno all'altro polo le esigenze degli operatori, gli interventi dei protettori, le ricompense dei protetti.

L'ipotesi alternativa ancora possibile è che Raffaele Giudice non abbia concretamente e personalmente operato ai fini di cui sopra. La copertura, in altri termini, potrebbe essere stata realizzata da altri, che manovrava il Comandante generale; le sue ricchezze potrebbero provenire da altre causali, sia pure illecite; i canali potrebbero sussistere ma non aver trasmesso alcunchè.

Orbene, per saldare definitivamente queste convergenze, occorre sottoporre a disamina il comportamento di Giudice nell'esercizio della sua carica: ove si constati una serie di condotte funzionali alla prima proposizione, e facenti capo alla sua consapevole volontà, il cumulo dei fatti indizianti diventa, ad avviso del Collegio, totalmente inattaccabile.

Gli atti offrono ampia prova di queste condotte, che verranno raggruppate in tre filoni di fondo :

- a') la ristrutturazione degli uffici del Comando generale;
- b') gli interventi attivi nei momenti cruciali delle indagini;
- c') le condotte omissive in analoghi momenti.

2.- Per quanto attiene alla ristrutturazione degli uffici ed all'esercizio del potere in modo accentrato ed autoritario, appare utile ed espressivo far parlare direttamente i più


vicini collaboratori di Giudice, vale a dire i Comandanti in seconda che si sono succeduti sotto di lui.

Il primo in ordine di tempo è il gen. Furbini. "Altro comportamento - egli riferisce - che più volte provocò il mio sincero dissenso con il gen. Giudice fu il suo trasferire direttamente finanziari e sottufficiali; compito istituzionale di spettanza del Comandante in seconda (ai fini del servizio). Ciò determinava dei trattamenti di favore e ingiusti verso il personale, che io rammostrai più volte a Giudice". (...) "Inoltre mi trovavano direttamente dissenziente i rapporti diretti che il Giudice teneva con i reparti, telefonando lui personalmente; io gli feci presente che ciò poteva generare confusione e smarrimento, o far pensare a un suo interessamento diretto verso questo o quel settore; ma lui mi rispose che di fronte al Parlamento e al Governo era lui a risponderne e che quindi riteneva di fare in quel modo; non potei a questo punto obbiettare nulla" (399).

A Furbini subentra Scibetta, che è ancor più perentorio. "Era noto - egli racconta - e costatai di persona quando fui al Comando generale in modo molto concreto, il potere monocratico che gli attribuisce la legge, di cui era gelosissimo. Questo nei settori dei trasferimenti, nel settore direttamente operativo, anche con disposizioni di specifiche verifiche ... e con contatto quotidiano o quasi con il Comandante del Nucleo centrale; nel settore del servizio informazioni, in cui operava con assoluta autonomia, senza informare, o meglio senza consultare, il Comandante in seconda (e talora, ritengo, nemmeno il Loprete: per altro il loro legame era fortissimo e ritengo che il Loprete sapesse quasi tutto). Aggiungo che trovai al Comando generale un centro di potere fortissimo anche con altri ufficiali superiori". (400).

Di rincalzo Dosi riferisce: "Sin dal mio primo ingresso mi trovai, per ragioni di servizio, in contrasto con il Giudice e altresì con il Loprete su alcuni argomenti per me fondamentali ai fini dell'organizzazione e funzionamento del Corpo. Non certo per ragioni personali, ma soprattutto per un maggior controllo disciplinare e una lotta contro la corruzione interna, uno dei mali più ricorrenti per la funzione. Propugnai quindi la creazione dei comandi di divisione per responsabilizzare maggiormente i generali di divisione, onde non fossero scavalcati a livello centrale e anche dal basso. Una diversa organizzazione del servizio "I" attribuendone la responsabilità operativa ai comandi di Zona, mentre attualmente finisce per essere un organo interno del Comando generale. La definizione delle responsabilità del Comandante in seconda soprattutto per le note caratteristiche degli ufficiali. Ulteriore moralizzazione per controllare in modo costante la situazione patrimoniale degli ufficiali. Di fronte a questo trovai la costante opposizione del Giudice e del Loprete" (401).

Nella deposizione dibattimentale Dosi aggiunge ulteriori parti-




colari. Precisata la sua proposta di anagrafe patrimoniale per gli ufficiali del Corpo che non incontrò favorevole accoglienza da parte di Giudice, riferisce che : "nell'organigramma del Comando generale si prevede per il Comandante in seconda, ufficiale proveniente dall'Arma, un'unica casella in unione al Comandante generale, che proviene dall'Esercito, mentre il Capo di Stato Maggiore dipendeva da ambedue. Il gen. Giudice, avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge, stabilì che il Comandante in seconda assumesse una funzione a latere, senza poteri diretti salvo quelli specificamente delegati. Accentuò in tal modo il ruolo del Capo di Stato Maggiore, che veniva a dipendere esclusivamente dal Comandante generale, conservando una dipendenza esclusivamente funzionale, quando necessaria, nei confronti del Comandante in seconda" (402).

A queste dichiarazioni dei Comandanti in seconda si aggiungono le sintetiche dichiarazioni del Comandante generale uscente, Borsi di Parma, relative alla sostituzione, da parte di Giudice, di tutti i propri precedenti collaboratori (403).

3.- Per quanto concerne lo specifico aspetto informativo, deve essere data la parola al gen. Farnè ed al cap. Lecca.

Riferisce il primo che "la trattazione della corrispondenza nell'ambito del Comando generale era regolata dalle istruzioni del Comandante generale in data 1/5/1975, le quali disciplinavano le competenze dei vari uffici. Per quanto attiene all'Ufficio Operazioni, la trattazione della corrispondenza era imposta (a seguito di ordine verbale, poi materializzato in una memoria interna) nel senso che il promemoria, che spiegava perchè si scrive una lettera, era intestato 'Promemoria per il Comandante generale', e si concludeva per le sue decisioni e per la firma del Comandante in seconda. Secondo l'istruzione generale le lettere o le circolari, riguardanti questioni di settore, dovevano essere indirizzate alla firma del Comandante in seconda : ma a ciò si derogava per effetto dell'ordine verbale di cui ho detto" (404).



A sostegno di quanto detto il gen. Farnè ha consegnato una lettera circolare datata 15/2/1975, a sua firma, ed indirizzata a tutte le sezioni, dal seguente contenuto : "S.E. il Comandante generale ha disposto che, indipendentemente da quanto stabilito nelle vigenti 'istruzioni per la trattazione della corrispondenza' in via di revisione, desidera essere previamente informato degli ordini che impartisce il Comando generale per l'esecuzione di verifiche e altri interventi, tanto se a carattere generale (come attualmente), quanto se si riferiscano a singoli soggetti od aziende. Ciò anche se le lettere di incarico sono a firma del Comandante in seconda. Di conseguenza, nei casi suddetti, il promemoria deve essere sempre diretto a S.E.".

Considerato che il teste Farnè è stato dedotto al di fuori del=

la lista da parte della difesa (405), non si può supporre animosità preconcepita nella sua deposizione, la quale d'altro canto è suffragata da un documento d'ufficio, e collima con la puntuale deposizione del cap. Lecca (406).

L'imputato ha tentato di minimizzare la portata della circolare prodotta da Farnè : essa testimonierebbe il desiderio di Giudice di essere "informato" di tutte le attività di rilievo, e questo sarebbe un incontestabile diritto-dovere di un Comandante generale che non voglia esercitare la sua carica sotto tutela (407).

Ciò è comprensibile : assai meno lo è la spiegazione susseguente, e cioè che "sarebbe stato logico che, in presenza dell'ordine mio informale, il III Reparto Operazioni, compilatore delle 'istruzioni', avesse provveduto a modificarle prima che esse vedessero la luce". Tale argomentazione non convince perchè, sino al momento della deposizione Farnè, Giudice aveva sempre sostenuto con vigore che le istruzioni per la corrispondenza, da lui emanate, rappresentavano legge all'interno del Comando generale, e dunque quelle e non altre dovevano essere osservate (408).

Si ha, pertanto, la strana contraddizione tra un ordine scritto, che delega varie competenze al Comandante in seconda, ed una disposizione orale, che prevale su quello, e che centralizza informazioni e decisioni nella persona del Comandante generale.

Su questo punto valgono, risolutivamente, non solo le deposizioni Lecca, Farnè e Furbini, ma ancor più i numerosi documenti in atti, che portano la dicitura "promemoria per il Comandante generale", o talora "appunto per il Comandante generale". Essi sono la dimostrazione oggettiva che, per quanto le "istruzioni per la trattazione della corrispondenza" (prodotte dalla difesa) devolvessero determinate materie alla competenza del Comandante in seconda, tale criterio, come ha precisato il gen. Furbini, "può essere variato e difatto lo è stato" (409). In altri termini, come ha riferito il col. Meccariello, "le deleghe date dal Comandante generale avevano valore vincolante per il delegato, ben inteso con facoltà per il Comandante generale di recuperare occasionalmente la potestà delegata" (410).

E il documento prodotto da Farnè dimostra che questa occasionalità era di fatto la regola, almeno in materia di informazioni.

D'altra parte, a ben guardare, tutta l'accanita battaglia condotta da Giudice per dimostrare che il punto per lui più delicato - le segnalazioni di particolari sistemi di frode - era appunto fra quelli attribuiti per delega al Comandante in seconda, si rivela artificiosa ed evanescente. Le sue istruzioni (411), alle quali si richiama mostrano come vi sia una competenza "alle decisioni e alla firma" in capo al Comandante in seconda, nel caso di impedimento o di assenza dal Comandante generale; mentre nella situazione ordinaria vi sia una competenza particolare delegata, che si traduce in una riserva "alle decisioni o alla firma".

113

Di conseguenza la cosiddetta "circolare Farnè" non fa altro che rendere più concreta questa disgiuntiva allorchè si tratta di "verifiche e altri interventi, tanto se a carattere generale (come attualmente), quanto se si riferiscono a singoli soggetti od aziende". E ciò "anche se le lettere di incarico sono a firma del Comandante in seconda".

Pertanto, in ultima analisi, la circolare e le istruzioni non sono in conflitto, ma si raccordano. La segnalazione e la trattazione degli affari delegati può ben far capo al Comandante in seconda; questi può ben formulare delle lettere di incarico; ma, ove si tratti di "verifiche ed altri interventi" di qualsivoglia dimensione, il promemoria dovrà "essere sempre diretto a S.E.". Ciò significa - se le parole debbono avere un senso - che in materia di verifica e di intervento l'ultima parola deve essere quella di Giudice.

Se per caso sussisteva ancora qualche dubbio sul significato della "centralizzazione", la circolare Farnè è idonea a dissimparlo.

4.- Anche in materia di trasferimenti conviene dare la parola ai diretti interessati.

Riferisce il gen. Cappello al Giudice istruttore che "durante il periodo del comando del gen. Borsi di Parma, veniva effettuata la cosiddetta pianificazione, che era un programma di trasferimenti annuale in base ad esigenze di servizio, familiari, di avanzamento ecc., in modo collegiale. Infatti, su proposta dell'Ufficio Personale e del capo del I Reparto, venivano fatte delle riunioni con la gerarchia (Capo di Stato Maggiore, Comandante in seconda e Comandante generale) dove venivano approvate definitivamente le proposte del reparto, ed ogni movimento veniva collegialmente discusso. Con l'avvento del comando del gen. Giudice fu abolita la riunione collegiale finale e il gen. Giudice iniziò a trasmettere ordini personali di trasferimenti di ufficiali che, non essendo motivati secondo le esigenze sopra dette, non potevano essere adeguatamente motivate dall'ufficio secondo tali criteri. Ricordo che, assieme al personale da me dipendente, si decise che, qualora provenissero ordini di trasferimento personali del gen. Giudice, fosse indicata la titolarità dell'ordine" (412).

Conferma il cap. Diddi che "l'allora Comandante generale Giudice più volte dava ordini, tramite i miei superiori, di effettuare trasferimenti di ufficiali anche al di fuori della pianificazione. Prospettai il problema al capo reparto e fu deciso che, qualora vi fossero degli ordini di trasferimento del Comandante generale nell'ambito della pianificazione, e che, quindi, non avevano una motivazione data dall'ufficio, dovesse risultare la titolarità delle proposte e dell'ordine del trasferimento" (413).

Ne dibattito il gen. Cappello ha aggiunto che il gen. Giu-

dice iniziò a trasmettere ordini personali di trasferimento "in coincidenza della prima pianificazione successiva al suo avvento nella carica, vale a dire per la pianificazione del 1975". Ed ha specificato altresì che fra questi trasferimenti ordinati personalmente da Giudice, al di fuori della pianificazione, vi fu quello dell'allora maggiore Coppola al Nucleo di Torino (414).

Il col. Meccariello ha menzionato il trasferimento del maresciallo Sardelli, ed ha riferito comparativamente che gli altri comandanti generali, Floriani e Giannini, non si sono mai avvalsi di tale potere, se non forse in casi eccezionalissimi; laddove Giudice lo esercitò 30-40 volte nell'arco dei due anni in cui il teste svolse il suo incarico (415).

5.- Tra gli interventi di Giudice che meritano un cenno - e tralasciando quelli la cui connotazione non appare altrettanto univocamente funzionale alla copertura del contrabbando - vi è la circolare 21/7/1976 in materia di obbligo della subdelega allorchè un reparto debba operare al di fuori della propria giurisdizione (416).

L'uso pretestuoso di questa disposizione interna sarà valutato più analiticamente quando si esaminerà una delle concrete manifestazioni di intervento protettivo pilotato da Giudice, vale a dire la sottrazione al cap. Sau dell'indagine sulle aziende del Mancini, collegate al "gruppo" (417).

Qui è sufficiente rilevare come la disposizione si inquadri perfettamente nel programma di copertura complessivo. Le altre proposte di ristrutturazione del Comando generale (quali quelle riferite dal gen. Dosi) trovano disco rosso. Ma la centralizzazione delle informazioni, con particolare riguardo a verifiche ed interventi di qualsiasi livello e dimensione; l'intervento personale immediato nella materia dei trasferimenti, vuoi di ufficiali vuoi di sottufficiali, in qualsiasi momento ed a prescindere dalla pianificazione; l'obbligo rigoroso della subdelega per il caso che l'indagine non nasca in loco, ma vi pervenga per derivazione da una verifica scaturita fuori: questi hanno pronta attuazione, sin dal 1975, e rappresentano i tre cardini di un trittico armonicamente concepito, ed inteso a sapere per tempo quel che può minacciare il gruppo, a rimuovere gli ufficiali scomodi ed a collocarvi quelli fidati, a ricacciare a casa quelli che volessero compiere intrusioni nella riserva di caccia.

Il postulato individuato per via logica, allorchè si constatarono le dimensioni del contrabbando e la sua qualità soggettiva, ha trovato un primo puntuale riscontro nell'analisi della ricognizione del Comando generale, effettuata dal binomio Giudice-Loprete.

Capitolo 7°

Il caso Vitali

1.- Il caso Vitali è probabilmente il momento più emblematico della copertura collusiva documentata dagli atti di causa. Ed infatti di questo specifico episodio si occupa altra istruttoria, come più volte obbiettato dalla difesa di Raffaele Giudice.

Il Tribunale, pur consapevole di questo parallelismo di indagini, non può tuttavia prescindere dall'esame della vicenda, nella convinzione di non operare alcun "bis in idem", e di non pregiudicare in alcun modo le sorti di un futuro giudizio. Il caso Vitali, invero, qui viene in considerazione non ai fini di individuare una (ipotetica ed indifferente) responsabilità di Giudice per un distinto reato; ma ai fini di constatare - come si è anticipato - se le numerose premesse in fatto, indizianti di un accordo collusivo, abbiano avuto concreto seguito in condotte espressive di tale accordo.

2.- La delicatezza e la complessità della vicenda impongono di prendere le mosse da una rigorosa successione cronologica dei fatti, quale documentata dalle pagine processuali.

1) Un appunto riservato, contenente "elementi informativi in ordine a frodi perpetrate in materia di imposte di fabbricazione", viene trattato dal capo Ufficio Operazioni del Comando generale in data 20/3/1975, e produce la richiesta di accertamenti, indirizzata dal Comandante in seconda, in data 21/3/1975, a vari Comandi di Legione e di Nucleo, tra i quali la Legione di Venezia. La richiesta ha il n.4740/R/2135 (418). Aldo Vitali è, appunto, il Comandante di tale Legione.

2) Vitali procede ad attività di tipo informativo, "nel quadro degli accertamenti disposti da codesto Comando generale, con nota 4740/R/2135 in data 21/3/1975". Lo confermerà testualmente l'Ispettore di zona, gen. Pietro Spaccamonti, allorchè verrà invitato a riferire su presunte irregolarità di Vitali (419).

3) Vitali raccoglie elementi informativi, e si pone in contatto con il Comandante di zona lombarda per ottenere la collaborazione del Nucleo regionale PT di Milano (420). In quell'occasione, dovendo estendere il raggio della propria azione al di là della regione, conferisce doverosamente con l'Ispettore per l'Italia settentrionale, Spaccamonti, il quale ne dà atto e gli impartisce

116

sce verbalmente direttive (421).

4) Gli elementi raccolti inducono Vitali a sospettare pesanti irregolarità, tra l'altro, nel CAA. Egli le riferisce a voce, verso la fine del 1975, ai Gen. Marzano e Spaccamonti, rispettivamente Comandante della zona veneta e Ispettore generale (422).

5) Nel proseguire le sue indagini, Vitali si mette in urto con il personale delle Dogane. Egli deve raccogliere elementi sulle strutture doganali, senza i quali non può redigere relazione scritta (423). Intensificando la vigilanza di sua competenza, Vitali suggerisce al Dott. Vanzan, capo del Compartimento doganale di Venezia, " l'opportunità di adottare i provvedimenti di sua competenza, che avesse ritenuti opportuni, sia per la revisione della preesistente organizzazione dei servizi, sia per l'eventuale avvicendamento del personale " (424).

6) I risentimenti si manifestano sia nell'ambiente degli operatori commerciali, sia in quello dei funzionari doganali. Già nel mese di maggio 1975 l'Ispettore Vanzan denuncia per falso un maresciallo di Chioggia, dipendente da Vitali (425). Ufficiali del gruppo di Verona e del Nucleo di Padova raccolgono voci di pressioni per allontanare Vitali, e addirittura di collette per sollecitarne il trasferimento. Le voci si sarebbero manifestate nell'agosto-settembre 1975, e poi ancora nel novembre-dicembre 1975 (426).

7) Il 19/9/1975 Vitali viene trasferito dalla Legione di Venezia alla Legione di Trieste con decorrenza dal 22/10/1975. Al suo posto è destinato il Col. Alvino. Il trasferimento è comunicato con radiomessaggio del 19/9/1975; è formalizzato il 26 dello stesso mese; viene sospeso il 1°/10/1975; viene revocato il 6/12/1975 (427).

8) Vitali prosegue sia nell'indagine relativa al CAA (del quale individua i principali azionisti, e cioè Milani, Musselli e Gissi, nascosti dietro il paravento di società estere), sia nell'opera di stimolo verso le Dogane, inasprendo fatalmente questi rapporti.

Il 20/1/1976 egli consegna al Comandante di zona Marzano (428) il cosiddetto appunto Vitali (429), che sintetizza gli elementi da lui raccolti a carico del CAA, e che ha carattere informativo interno, e deve servire essenzialmente per orientare il Col. Vissicchio, allorquando viene trasferito a comandare il Nucleo di Venezia (430). All'appunto accedono vari allegati, nel primo dei quali è indicata la struttura societaria del CAA e sono menzionati i vari Milani, Musselli e Gissi (431). Peraltro le notizie del rapporto informativo sono già state riferite da Vitali a voce sia a Marzano sia a Spaccamonti alla fine del 1975 (432).

117

9) Il 30/1/1976 Vitali rivolge domanda a Ciccone (successore di Ibbba al Centro " I " di Padova) di chiedere al servizio " I " di Roma una nota informativa su Musselli e sul CAA : questo su invito espresso del Comandante di zona Gen. Marzano.

Ciccone, dopo circa quindici giorni, gli invia poche pagine di una relazione redatta qualche anno prima dal Nucleo regionale di Milano. Le notizie sono insignificanti : oltre tutto (ma Vitali lo apprenderà solo più tardi dall'autorità giudiziaria di Treviso) mancano le due pagine relative alla posizione di Federico Gambarini, a lui già noto come contrabbandiere, e socio della "Siplar" di Gissi e Galassi (433). Degno di rilievo è il fatto che l'appunto Ciccone risulterà battuto su macchina da scrivere dello studio Formato, noto collaboratore di Gissi e Galassi (434).

Vitali si limita a riferire a Marzano l'inconsistenza delle notizie trasmesse da Ciccone, e ritiene esaurito il suo compito informativo.

10) Spaccamonti, con nota 9/2/1976, indirizzata al Comando di zona Veneta (e per conoscenza a quella lombarda ed al Nucleo di Milano) centralizza le operazioni al Nucleo regionale di Venezia. E' essenziale porre in rilievo tre circostanze (435) :

a) Spaccamonti si rivolge al Comandante di zona di Venezia perchè è questo che gli ha inviato l'appunto Vitali;

b) Spaccamonti esprime "il più vivo compiacimento per l'acquisizione degli elementi informativi da parte del Comandante della Legione di Venezia";

c) Spaccamonti deferisce l'incarico operativo al Nucleo regionale, perchè è appunto questo Comando che ha funzioni operative. Ma aggiunge, in via eccezionale e proprio per il rilevante contributo dato da Vitali, che questi fornirà al Nucleo (e cioè a Vissicchio) "la più ampia collaborazione personale e dei reparti della Legione di Venezia".

11) In data 20/2/1976 (436) perviene al Comando generale un esposto anonimo a firma "un gruppo di onesti funzionari". Esso, che proviene apparentemente dai funzionari delle Dogane venete, lamenta prepotenze e malevole insinuazioni di Vitali, accusato di sfiducia preconcepita nei confronti degli scriventi.

12) L'anonimo non viene immediatamente protocollato. Esso passa direttamente nelle mani di LOPRETE, che, adiratissimo contro Vitali, dà istruzioni a Farnè (allora capo dell'Ufficio Operazioni) di redigere sollecitamente un promemoria per il Comandante generale (437).

13) Il 21/2/1976 Giudice firma una lettera indirizzata al Gen. Spaccamonti, nella quale, elencate le accuse mosse a Vitali

dall'anonimo, incarica Spaccamonti di svolgere personalmente " un'approfondita inchiesta al fine di acclarare la verità delle gravi accuse formulate " e di " riferire nel più breve tempo possibile, fornendo, comunque, comunicazioni interlocutorie " (438) Giudice aggiunge che qualora si accerti la fondatezza delle accuse, dovranno essere sospesi gli accertamenti condotti da Vitali. L'anonimo viene protocollato il 21/2/1976 (439), in concomitanza con la lettera in partenza (440).

14) Il 25/2/1976 Spaccamonti risponde sollecitamente, riferendo che Vitali ha agito "nel quadro degli accertamenti disposti da codesto Comando generale con nota n.4740/R/2135 in data 21/3/1975", assumendo i dovuti contatti con la Zona lombarda, ed inviandogli poi il noto appunto, che ha originato la centralizzazione delle indagini al Nucleo di Venezia. Spaccamonti rende noto altresì che il Nucleo regionale "dopo aver completato gli elementi informativi, procederà agli accertamenti con la collaborazione personale del Col. Aldo Vitali e dei reparti della 7^a Legione" (441). Allega copia fotostatica del cosiddetto appunto Vitali.

15) Il 5/3/1976 la lettera di Spaccamonti perviene al Comando generale. Essa reca una sigla di visto del capitano Lecca e del gen. Loprete (442).

16) Il 9/3/1976 Spaccamonti fa seguito alla prima lettera interlocutoria del 25 febbraio e, sempre in evasione della richiesta di Giudice del 21 febbraio, risponde in modo esauriente. Riferisce che l'anonimo è stato scritto "in seguito a risentimenti provocati da notizie fornite dal colonello Vitali al capo del Compartimento Doganale, nonché dagli accertamenti che l'Ufficiale ha iniziato e dai provvedimenti che ha adottato o provocato in seguito alle informazioni raccolte circa presunti sistemi di frode alle imposte di fabbricazione, posti in atto dalla S.p.a. Costieri Alto Adriatico" (443).

Sottolinea in più riprese il carattere "molto apprensivo ed emotivo" del capo del Compartimento doganale dott. Vanzani (444). Elogia con parole insistite ed accorate l'azione di Vitali, "intrapresa con entusiasmo, volontà e spirito di collaborazione", nonché "condotta in maniera fortemente pressante ed incisiva" (445). Opina motivatamente che l'autore dell'anonimo debba essere ricercato tra i funzionari doganali (data la conoscenza di particolari tecnici manifestati nella lettera), ma con la probabile compartecipazione di "elementi delle ditte verso le quali si è diretta l'attività di controllo del col. Vitali" (446); riconosce che l'attività di Vitali avrebbe forse beneficiato di "maggiore tatto e maggiore calma" (447). Ma conclude rilevando che l'Ufficiale non merita biasimo "dato l'entusiasmo, l'alto senso del dovere, lo spirito di assoluto scrupolo ed onestà che pone nel suo lavoro" (448).

- 17) La lettera di Spaccamonti reca sigle di visto e di protocollo del Comando generale in data 11/3/1976 (449).
- 18) Il 16/3/1976 viene sottoposto alla firma del Comandante generale un elenco di trasferimenti di alti ufficiali, tra i quali è incluso il col. Vitali (450).
- 19) Il 17/3/1976 la determinazione diventa esecutiva. Vitali è destinato a comandare la Legione allievi di Roma, e ne deve assumere il comando il 15/4/1976 (451).
- 20) In data 26/3/1976, a seguito di istanze del gen. Marzano, il trasferimento è differito al 5/5/1976 (452).
- 21) In data 8/5/1976 il capo del terzo reparto, col. Farnè, redige un promemoria per il Comandante generale, nel quale ricapitola la vicenda Spaccamonti-Vitali. Censura l'iniziativa assunta da Vitali, poichè "esula dalla competenza del proprio incarico e riguarda aziende sottoposte alla vigilanza di altri comandi di corpo" (453). Nota che il fatto "assume toni di particolare gravità" perchè "le notizie acquisite dall'Ufficiale erano note al Comando generale che in merito aveva già disposto una adeguata azione di servizio".

Deplora altresì Spaccamonti per aver dato luogo ad una "sovrapposizione di incarichi in parte contrastanti con quelli impartiti dal Comando generale". Conclude muovendo pesanti addebiti sia a Vitali che a Spaccamonti.

Il promemoria reca in calce varie annotazioni a penna :

- "palese e censurabile eccesso di potere", a firma Loprete;
- elaborata proposta di attenuazione della censura a firma del Comandante in seconda Furbini;
- accoglimento di tale proposta da parte di Raffaele Giudice (454).

22) Il 13/5/1976 Giudice indirizza a Spaccamonti una lettera, collegata a quella dell'Ispettore in data 9/3/1976, nella quale mantiene la sostanza critica dei rilievi : Vitali ha commesso, "un censurabile eccesso di poteri"; il Comando di Zona "non ha svolto azione di vigilanza, di direzione, di coordinamento e di controllo" su Vitali; l'Ispettore ha "centralizzato servizi già da me disposti in corso di esecuzione" (455).

3.- Di fronte a questi fatti le difese di Giudice si snodano nei termini seguenti (456).

a) Il trasferimento di Vitali fu dovuto a normali esigenze di avvicendamento nel Comando di Legione : infatti tale comando è l'unico valido per i colonnelli all'fine della promozione, e Vitali, esaurito il suo periodo di quasi due anni, doveva fare posto

ad un altro colonnello.

b) Il trasferimento era giustificato anche sul versante della nuova destinazione, in quanto Vitali, che possedeva il titolo di "Scuola di guerra", doveva sostituire il col. Monti al Comando della Legione Allievi di Roma. Monti, infatti, doveva essere promosso a generale di brigata, "a disposizione".

c) Il trasferimento fu disposto in data 17/3/1976 senza che a Giudice fossero sottoposte nè la lettera interlocutoria di Spaccamonti in data 21 febbraio, nè la lettera conclusiva dell'11 marzo, nè l'appunto Vitali, allegato alla prima e mai inviato direttamente al Comando generale. Non vi è, quindi, una possibile connessione tra indagini delicate compiute da Vitali, e intervento di rimozione a carico dell'Ufficiale.

d) Il trasferimento era in corso di istruttoria da tempo, come è normale, e quindi non può essere stato influenzato dall'anonimo, che lo precedette di poche settimane.

e) Il trasferimento fu disposto quando le indagini di Vitali erano ormai compiute e lo stesso colonnello considerava esaurito il suo compito. La asserita punizione sarebbe stata in ogni caso inefficace.

f) L'ordine indirizzato a Spaccamonti il 21/2/1976, di sospendere eventualmente le indagini di Vitali, concerneva le indagini sui funzionari delle Dogane e non quelle sulle imprese (457).

g) La centralizzazione delle indagini al Nucleo regionale, già disposta da Spaccamonti, esclude che l'imputato abbia sottratto a Vitali indagini di cui egli fosse titolare.

h) Le disposizioni di Spaccamonti non furono revocate, e trovarono attuazioni da parte dei Comandi interessati. E' esclusa di fatto, pertanto, ogni interferenza o paralisi delle indagini.

i) Le critiche mosse nel promemoria dell'8/5/1976 sono giustificate in quanto, da un lato, Spaccamonti operò bensì correttamente nel centralizzare le indagini al Nucleo di Venezia, ma si comportò scorrettamente nel non darne immediata notizia al Comando generale; e dall'altro lato Vitali assunse iniziative indebite, perchè sottopose a controllo aziende già sottoposte alla vigilanza di altri Comandi ed interferì nell'azione disposta a suo tempo dal Comando generale.

4.- Le predette argomentazioni non sono convincenti.

Iniziando dal primo elemento che si affaccia in ordine cronologico, e cioè dalla lettera di Giudice a Spaccamonti in data 21/2/1976, si deve per intanto rilevare l'anomalia di una estrema durezza di tono nei confronti dell'Ufficiale accusato, e la perentoria scelta di campo rappresentata dall'incarico di apparare non già se siano veri gli addebiti mossi da Vitali alle a=

ziende e ai funzionari, ma se siano veridiche le "gravi accuse formulate nei riguardi del Comandante della Legione di Venezia" (458).

Si noti che uno degli addebiti mossi a Vitali è costituito dall'aver revocato in dubbio la regolarità delle operazioni doganali presso i depositi costieri di oli minerali delle società API, D.E.CAL e CO.A.A." : e quantomeno il CAA non è certo azienda virginale, se è vero che agli atti del Comando generale risultano, già a quel momento, innumerevoli segnalazioni da parte degli organi periferici (459), e lo stesso Comando generale (nel promemoria Farnè) mostra di ben conoscerne "la pericolosità fiscale" (460).

Merita ancora aggiungere che ben altro è l'atteggiamento del Comando generale quando altri anonimi denunciano a ripetizione altri ufficiali, soprattutto quelli del Nucleo di Milano (461) : in tal caso l'indagine non è prevenuta contro gli ufficiali, ma semplicemente "documentale" (462). Ed è lo stesso Giudice ad ammettere che "normalmente sulla base di anonimi a carico di ufficiali o sottufficiali non prendevo nessuna iniziativa, salvo che l'anonimo non indicasse circostanze specifiche che giustificassero dei sospetti" (463).

5.- Passando all'esame del trasferimento vero e proprio, esso può essere riguardato sotto i due versanti, della sede di partenza e della sede di arrivo.

Quanto al primo, l'asserita esigenza di avvicendamento, che indusse a trasferire Vitali da un giorno all'altro, era così pressante che l'ufficiale subentrante a Vitali non aveva ancora il grado necessario.

Il t.col. Izzo, che sostituì Vitali al Comando della Legione veneta, era, appunto, un semplice tenente colonnello : egli "era stato valutato, dichiarato idoneo e prescelto" (464), ma non era ancora colonnello e pertanto non aveva l'indifferibile esigenza di comandare subito una Legione, che è "l'unico comando valido per i colonnelli ai fini della promozione" (465). Il t.col. Izzo, quando venne prescelto, era nella condizione di "essere promosso durante l'anno successivo se si forma la vacanza" (466) : quindi nel 1976 poteva al più diventare colonnello, e non certo porsi in lista d'attesa per diventare generale di brigata.

Ulteriore riprova è che, dopo breve tempo e cioè già all'inizio del 1977, al comando della Legione veneta fu destinato il col. Vissicchio, il quale rispose, come è noto, con il "gran rifiuto", temendo di essere coinvolto in un gioco troppo grosso e pericoloso. ^(467/8) Pertanto Izzo rimase pochi mesi a coprire una sede vacante, e non a farsi un titolo largamente prematuro.

Ritiratosi Vissicchio, gli subentra Ausiello al Comando di Nu=

cleo, Battistella al comando di zona, Favilli al Nucleo di Vicenza (467). L'organigramma voluto da Loprete nel Veneto è completo, atto a sanare la posizione del CAA vulnerata dalle indagini di Vitali (468). Tutti gli ufficiali ora nominati risultano inquisiti dall'autorità giudiziaria per collusione e concorso in contrabbando, e soggetti addirittura a mandato di cattura (469).

Non v'è dubbio che all'autorità amministrativa deve essere riconosciuta una discrezionalità nel disporre i trasferimenti degli ufficiali. Ma quando questa discrezionalità assume i toni pretestuosi che vengono delineandosi, è lecito e doveroso il sindacato da parte del Giudice ordinario, quantomeno a fini di prova.

6.- Altrettanto evidente è la pretestuosità del trasferimento di Vitali, se si guarda alla sede di destinazione.

Già è causa di sorpresa il constatare che un brillante ufficiale, elogiato a spada tratta dall'Ispettore Spaccamonti per il suo entusiasmo e la sua dedizione (la relazione di Spaccamonti perviene al Comando generale l'11/3/1976, e perciò prima del trasferimento), venga destinato non ad un comando operativo, ma ad un incarico così poco stimolante quale il comando della Legione Allievi di Roma, già comandata da un ufficiale tre volte valutato ma mai prescelto per la promozione a generale di brigata (470).

Ma ancora più sorprendente è il constatare che il posto al quale deve andare Vitali non è affatto libero e vacante da tempo, sì che occorra precipitarsi a colmare il vuoto rendendo carente addirittura la Legione di Venezia. La promozione del col. Monti, che comanda la Legione Allievi, avviene nel maggio del 1976 (471): e perciò il trasferimento di Vitali, che è del 17/3/1976, è pronunciato quando il posto di arrivo è tutt'ora coperto (472).

Replica Giudice che il posto era coperto ma se ne prevedeva la vacanza. Ma nel dire ciò contraddice se stesso, là dove afferma che maturò la decisione di trasferire Vitali nel febbraio o marzo del 1976 "dopo che la commissione di avanzamento, nel gennaio, aveva non prescelto per la terza volta il col. Monti al grado di generale di brigata" (473). Si deve ribattere che, anche a concedere quanto afferma l'imputato, rimane senza spiegazione la inusitata premura con cui Vitali deve lasciare Venezia per coprire un posto ancora occupato. Mentre gli altri ufficiali del quadro dispositivo del 17/3/1976 sono invitati a prendere possesso della nuova sede quasi tutti nella seconda metà dell'anno, e taluni a novembre (474), a Vitali è ingiunto di accorrere nella nuova sede entro poche settimane, e cioè entro il 15/4/1976.

Si potrebbe dubitare, per estremo scrupolo, che il col. Monti, promosso o non promosso che sia, debba a sua volta precipitarsi

in qualche indifferibile sistemazione, e quindi, essendo a sua volta inconcepibile una pur breve vacanza alla Legione Allievi, Vitali debba lasciare Venezia senza por tempo in mezzo.

(475) Ma nemmeno questa ipotesi regge. Monti, che non è affatto promosso in data 17/3/1976, viene destinato "a comando generale, per incarichi speciali. Decorrenza : 15 aprile 1976. Assumerà l'incarico di rappresentante della Guardia di Finanza presso l'Organo Centrale antisequestro nell'ambito del Centro Nazionale Criminal-pol". Il posto non è in funzione di un avanzamento di grado, e non è ricoperto da altro ufficiale che da esso venga spostato. E' appunto un mettersi "a disposizione" del Comando generale per far posto a Vitali.

7.- Conviene aggiungere - anche se le notazioni sono marginali rispetto alla clamorosa pretestuosità già evidenziata sino a questo momento - che :

a) Vitali, nella consueta richiesta di gradimento avanzata alla fine dell'anno precedente, ha espresso il desiderio di non essere trasferito per il 1976 (476);

b) per il caso che il trasferimento si rendesse necessario, ha indicato i comandi di Legione o di Nucleo di Milano, Torino e Bologna. E' perciò inattendibile Giudice quando nega di conoscere quali fossero le sedi gradite da Vitali, allorchè ne decide il trasferimento (477);

c) Vitali ha ottenuto parere favorevole alla permanenza nell'attuale incarico sia da parte del Comandante di Zona, sia da parte dell'Ispettore;

d) egli non è compreso nelle aliquote di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta o ad anzianità, per l'anno 1976 (478);

e) è stato appena revocato, in data 6-10/12/1975, il suo precedente trasferimento a Trieste, a conferma che è infondata l'esigenza di rendere libero il comando di Legione a Venezia per l'avvicendamento;

f) è improprio dire che Vitali fosse "l'unico ufficiale idoneo al comando della Legione Allievi" (479), dal momento che è pacifico che "vi erano altri ufficiali con il titolo di scuola di guerra" (480).

8.- Sempre in tema di trasferimento, conviene rimarcare come è del pari infondata la difesa di Giudice circa l'irrilevanza del trasferimento stesso ai fini del buon esito delle indagini nel Veneto, dal momento che, a quella data, Vitali le aveva già concluse.

A questa tesi si deve obiettare che :

- a) Vitali, con il febbraio 1976, ha esaurito il suo compito informativo, e non certo quello susseguente (481). E' palese che, essendo ormai le aziende state messe in allarme, l'opera di semplice raccolta dei dati può dirsi conclusa, e rende necessario l'intervento operativo;
- b) tanto più che Vitali ha constatato che Ciccone, e per esso il servizio centrale, non gli sono di alcun aiuto, avendogli fornito notizie vecchie e superate, e addirittura mancanti delle pagine relative a Gambarini, che lo condurrebbero alla "Siplar" (482);
- c) Gissi, Musselli e Milani sono già in possesso del suo appunto e stanno preparando le contromosse : tanto che Gissi consegnerà al subentrante Vissicchio un contro-appunto tecnicamente ampio ed approfondito, atto a smontare tutta la tesi di Vitali (483);
- d) Vitali, ^{che} ha consegnato a Marzano, comandante di Zona, il suo appunto informativo in data 26/1/1976, e gli ha riferito l'insistenza delle notizie fornitegli da Ciccone, ora passa ad intensificare la vigilanza esterna, in attesa dei nuovi ordini di servizio della Dogana, richiesti da circa sei mesi in sostituzione di quelli obsoleti (484) (come riconosciuto da Spaccamonti) (485). Un risultato saliente è, per intanto, il blocco temporaneo del traffico (486);
- e) l'Ispettore Spaccamonti è così persuaso della necessità ed insostituibilità di Vitali che, nella nuova fase operativa da lui coordinata, centralizza le operazioni al Nucleo di Venezia che "procederà agli accertamenti con la collaborazione personale del col. Vitali" (487);
- f) il riscontro obbiettivo dei fatti è la riprova che la presenza di Vitali era determinante. Il comandante del Nucleo di Venezia, cioè Vissicchio, non fece praticamente nulla (488). Ricevette da Gissi il cosiddetto contro-appunto Vitali (489); consegnò a Brunello (pure indicato nel dossier) una copia dell'appunto Vitali verso un compenso di 25.000.000= (490); ricevette da Gissi l'invito a compiere una verifica addomesticata sul CAA con prospettiva di un vistosissimo premio in danaro (491); e lasciò poi tutto nelle mani di Ausiello, il quale girò consapevolmente a vuoto (492) e poi venne rimpiazzato da Leggero, uomo anch'egli assai legato a Gissi (493). Il troncone milanese dell'inchiesta fu affidato al t.col. Vigoni (494), egli pure buon amico di Gissi, ed attualmente imputato di collusione, e non fa meraviglia che neppure questo filone sia approdato ad alcunchè. L'organigramma era in attuazione da tempo e Vitali ne rappresentava con evidenza la nota stonata.

9.- Passando, infine, al tema della censura mossa dal cosiddetto promemoria Farnè si osserva che l'addebito di "censurabile eccesso di potere", recepito da Giudice (495) e manifestamente

dettato da Loprete (496), non trova fondamento nei fatti.

Vitali ha proceduto ad attività di tipo informativo su direttive di Spaccamonti "nel quadro degli accertamenti disposti da (codesto) Comando Generale con nota 4740/R/2135 in data 21 marzo 1975" (497). Lo afferma esplicitamente il gen. Spaccamonti, e non lo contraddice il promemoria Farnè.

Vitali non ha ommesso di dare le dovute comunicazioni in merito alle sue indagini, poichè ne ha informato Marzano e Spaccamonti, e ne ha dato notizia anche al capo del Compartimento doganale, assolvendo un suo preciso dovere (498).

Vitali non ha interferito in indagini già disposte dal Comando Generale, per il semplice motivo che tali indagini non risultano da alcuna parte. Lo afferma non solo, e motivatamente, Vitali ("quanto all'addebito che mi venne mosso dal Comando generale di avere intralciato indagini in corso, io non ebbi mai notizia di indagini del genere. Il gen. Marzano, comandante di Zona, il quale rappresentava il naturale momento di saldatura con il Comando

(= segue retro =) ^(125 bis)

Ma lo afferma, e con una certa impudenza, lo stesso promemoria Farnè, là dove sostiene che "le notizie acquisite dall'ufficiale erano note al comando Generale che in merito aveva già disposto una adeguata azione di servizio sia nei confronti della 'Torresana Veneta Carni' ... sia della S.p.a. 'Costieri Alto Adriatico', segnalata dal II Reparto fin dalla sua costituzione perchè sospetta di illeciti traffici. Tale ultima azienda, ben nota al Nucleo regionale pt di Venezia, ha costituito oggetto di trattazione con la Direzione generale delle dogane, alla quale è stato proposto di bloccare la concessione di una licenza SIF, in considerazione che la stessa è amministrata dal noto Milani Mario, già amministratore della S.p.a. 'Aldea Solventi', resasi ripetutamente responsabile di frodi nel settore petrolifero" (499).

Dunque l' "adeguata azione di servizio" disposta dal Comando Generale sul CAA consisterebbe in una ... proposta di negare al medesimo una determinata licenza.

Viene da dubitare di aver capito male : ma gli atti confermano che l'unico intervento è appunto quello, e per giunta datato 13/5/1975 (500). D'altra parte, una domanda si impone, e su di essa non constano spiegazioni. Posto che il trasferimento di Vitali era stato deciso da tempo, e posto che Spaccamonti, ufficialmente incaricato di condurre l'inchiesta sulle presunte irregolarità di Vitali, lo aveva appassionatamente e documentatamente difeso, che bisogno c'era di un così pesante e ingiustificato atto di accusa, se non per dare una parvenza di legittimazione ad un atto che lo stesso Comando Generale sentiva come punitivo ?

Merita attenzione ancora la circostanza che un così pesante atto d'accusa come il promemoria Farnè, e una lettera così seve-

A. 22. 012

TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DI TORINO*Il Giudice*

generale, non mi riferì di tali indagini, nè me lo riferì il mio parigrado, col. Palandri, comandante il Nucleo regionale di Venezia. Questo stebbene io avessi informato il gen. Marzano delle prime notizie raccolte sin dai primi di dicembre del 1975. Onde devo ritenere che egli mi avrebbe detto di non interferire con tali indagini a livello di Comando generale, ove fossero state in corso, o quantomeno mi avrebbe raccomandato di raccordare le mie iniziative con quelle del Nucleo regionale. Invece egli mi stimolò a proseguire con lettera" (498-bis).

126

ra come quella che, pur attenuativa, Giudice spedisce il 13/5/1976, dovrebbero pure avere dei riflessi a livello di gestione del personale : viceversa il I Reparto (Personale) non ne fu mai notiziato e l'attività inquisitoria fu trattata esclusivamente dalle gerarchie e dal III Reparto (Operazioni) (501).

10.- Si può riconoscere senza difficoltà che, assai probabilmente, il vero regista dell'operazione è Loprete piuttosto che Giudice. Quando Vitali raccoglie i primi elementi a carico del CAA, il contratto "Gulf" - "Bitumoil Distributors" è in funzione da pochi mesi, e, sebbene Vitali non ne colga ancora alcun sentore, è palese che il pericolo sussiste e che, in ogni caso, il pericolo è già attuale e diretto per quel che concerne Musselli e Gissi, assai vicini a Loprete per i noti motivi.

E' ancora Loprete che, quando Vitali va a dolersi del primo trasferimento, nel settembre 1975, pretende di imporre la sua presenza nel successivo colloquio tra Vitali e Giudice (502). E' sempre Loprete che, all'arrivo dell'anonimo veneziano (20 febbraio 1976), quasi lo strappa dalle mani di Farnè, sbottando incollerito "guarda che cosa combina questo qui", e pronunciando in sostanza una sentenza di condanna sulla base del solo anonimo: cosa evidentemente impossibile, se non ci fosse stata alle spalle una pregressa conoscenza dell'operato di Vitali, il quale veniva giudicato negativamente da Loprete non alla luce di obiettivi errori di Vitali nei rapporti con i doganieri (ufficialmente ignoti al Comando Generale sino a quel momento), ma alla luce dei particolari interessi del Loprete.

E' sempre Loprete che in tempi fulminei fa redigere il promemoria per il Comandante Generale, che sfocia nel noto incarico all'Ispettore Spaccamonti di sottoporre all'inchiesta il col. Vitali. Tale è la furia che l'anonimo non viene neppure protocollato e lo sarà soltanto il giorno successivo, insieme alla lettera del 21/2/1976, redatta in giornata.

E' ancora e sempre Loprete a far sì che la lettera non passi neppure all'Ufficio Affari Generali per il consueto smistamento, ma finisca direttamente al Comando Generale, per giunta priva del pezzo di busta dove è apposto il timbro postale (503) (che fosse lo stesso Loprete il postino ?).

Nè vale obiettare - come fa Giudice - che quella lettera fu scritta "per evitare che l'indagine fosse condotta solo da una delle parti interessate (Direzione Generale Dogane)" (504), così come gli aveva preannunciato il titolare Dott. Tomasone. E' lo stesso Giudice a smentire tale proposizione, là dove dichiara che "uno o due giorni dopo la sua ricezione mi telefonò il Direttore Generale delle Dogane, che io ben conoscevo e che era il Dott. Del Gizzo Ernesto, con il quale mi vedevo al consiglio di amministrazione del Ministero, e che mi disse che aveva ricevuto anche lui la lettera anonima, che era preoccupato per il con-



127

tenuto, e che avrebbe disposto una sua ispezione per evitare conflitti fra la Guardia di Finanza e l'amministrazione delle Dogane. Mi decisi ad effettuare l'ispezione dando incarico al gen. Spaccamonti, e in tal senso mi rivolsi al Capo di Stato Maggiore perchè preparasse la lettera 21/2/1976" (505).

Il contrasto fra le versioni è trasparente e significativo. Si può anche passar sopra alla stranezza di un Direttore Generale delle Dogane che preannuncia un'inchiesta a carico di un alto ufficiale della Guardia di Finanza senza formalizzare in alcun modo una simile iniziativa (506).

Si può anche concedere un lapsus della memoria nel confondere Del Gizzo con Tomasone (ma il primo interrogatorio è così insistito nel descrivere i motivi di contatto con Del Gizzo, che è assai difficile credere ad un equivoco : Del Gizzo subentrò a Tomasone nell'incarico (507) e Giudice ben lo conosceva avendogli chiesto dei favori (508) : di qui la spiegazione di una semplice telefonata per preannunciare un atto delicatissimo).

Ma anche ad ammettere l'equivoco, quel che non regge è la pretesa di un distacco temporale tra l'arrivo dell'anonimo, la telefonata di Tomasone e la confezione della lettera per Spaccamonti. Quest'ultima, stando alla deposizione di Farnè, fu voluta e dettata da Loprete, confezionata immediatamente, e sottoposta a Giudice insieme all'anonimo. Pertanto è da escludere che sia stata la telefonata delle Dogane ad ispirarla : anzi, è assai più plausibile che sia lo stesso anonimo ad assumere il carattere di pretesto "cercato" per dar corso all'inchiesta su Vitali.

Non va dimenticato che Milani ha dichiarato, in più occasioni, che in uno dei periodici incontri a Milano con Gissi e Musselli, gli furono mostrati sia la relazione Ibba, sia l'appunto Vitali, inequivocabilmente da lui percepiti come documenti d'ufficio, perchè "intestati con sigle e numeri", e perchè uguali a quelli mostratigli dal giudice istruttore nel corso dell'interrogatorio (509); e che, in occasione del predetto incontro, Musselli informò i soci della imminente ispezione di Spaccamonti e del malumore dei doganieri di Venezia, invitando il Milani a "dare corda" a tali malumori (510).

Da ciò è lecito ulteriormente argomentare che Musselli e Gissi (tramite Loprete) avevano già notizia dell'appunto Vitali prima che questo arrivasse al Comando generale; avevano notizia della ispezione di Spaccamonti prima ancora che questa fosse disposta; e che era così trasparente l'intento di "eliminare Vitali dal posto che occupava perchè poteva dare fastidio all'attività del CAA", che persino Milani lo intuì ad una semplice collazione dei fatti a lui noti (511).

Sempre restando nel terreno della regia di Loprete, si deve aggiungere che è quest'ultimo a siglare le lettere di Spaccamonti del 25 febbraio e del 9 marzo 1976, con le quali viene fornita risposta all'incarico di riferire su Vitali; che anche il prome-

moria Farnè del successivo 8/5/1976 è dovuto alla volontà del Capo di Stato Maggiore (512); e che sue sono le notazioni più pesanti apposte in calce : "censurabile eccesso di potere".

Ma tutto ciò non basta a scagionare Raffaele Giudice.

E' innegabilmente il Comandante generale a decidere il trasferimento di Vitali il 17/3/1976, con determinazione che risale sicuramente a quei giorni e non a date più lontane : prova ne sia che ancora nel dicembre 1975 il trasferimento di Vitali a Trieste era stato revocato. Delle due l'una : o la risposta di Spaccamonti su Vitali non era ancora venuta a conoscenza di Giudice allorchè egli dispose il trasferimento, ed allora è sorprendente un trasferimento "al buio", che equivale a sconfessare l'operato dell'ufficiale davanti alle Dogane, ed a screditare quel buon nome della Guardia di Finanza che, secondo Giudice, sarebbe stata la causale dell'incarico conferito a Spaccamonti.

Ovvero, la risposta di Spaccamonti è già a conoscenza di Giudice (che sia pervenuta al Comando generale è innegabile, poiché essa è protocollata l'11/3/1976), ed allora è ancor più doloroso il trasferimento, dopo che Spaccamonti spende parole di accorato elogio per Vitali ed addebita la frizione all'emotività reattiva ed ingiustificata di Vanzani.

11.- Resta l'ultima osservazione, dettata dalle parole dello stesso Vitali, il quale, in chiusura della sua deposizione dibattimentale, ha voluto far inserire a verbale quanto segue : "Per finire e per dovere di onestà desidero dare atto che, dopo il mio trasferimento a Roma, il comportamento sia del gen. Giudice che di Loprete nei miei confronti non è mai stato meno che corretto. (...) Io non ho mai detto nè lo dico oggi, che sono stato trasferito a causa delle mie indagini, perchè non ne ho le prove".

Su di esse ha insistito la difesa di Giudice, quasi ad invitare il Tribunale a non voler essere più realista del re, ed a non ravvisare un malvagio intento là dove questo non è ravvisato neppure da colui che avrebbe dovuto esserne la vittima.

E' bene, allora, leggere per intero la deposizione di Vitali sull'argomento. "Appreso del mio trasferimento a Roma, che non gradivo, espressi il mio disaccordo al gen. Marzano, al gen. Spaccamonti ed al col. Vissicchio. Non lo manifestai invece a livello di Comando generale, giacchè 'ciò non poteva servire, perchè certe idee si erano ormai rese più chiare' e il trasferimento lo considerai ~~un equivoco~~, punitivo".

Pertanto, la cautela di Vitali torna ad onore della sua obiettività, lo rende credibile in queste ulteriori dichiarazioni, e rivela che egli si attiene ad un concetto di prova formale, che non possiede, e che gli impone di astenersi da giudizi a lui inibiti come teste.

127

Ma il Tribunale ha constatato molti altri fatti indizianti, che si aggiungono a quelli percepiti da Vitali. Ha constatato che non è effettiva l'esigenza di avvicendamento al Comando della Legione di Venezia; che non è effettiva l'esigenza di avere Vitali al comando della Legione Allievi di Roma; che non è fondata l'addebito mosso a Vitali in ordine al suo operato verso le Dogane; che vi è una pressante azione di Loprete in tutta la vicenda, dettata da ben altro che da esigenze di ufficio; e che a questa azione Giudice fornisce il necessario supporto della sua carica.

Alla luce di questo quadro complessivo, non è certo arbitrario il pervenire a quelle conclusioni di "trasferimento punitivo" alle quali già pervennero il diretto interessato, il mondo della GdF (513) ed il mondo dei petrolieri (514). Ed è del tutto legittimo e doveroso inserire anche questa tessera nel mosaico dei fatti indizianti, dei quali costituisce anzi il momento più significativo e diretto fra quelli sino ad ora considerati.



Capitolo 8°

Il caso Ibba

1.- Per molti versi analoga è la vicenda del cap. Ibba.

Questo ufficiale comanda il servizio "I" del Centro periferico di Padova. In tale veste compie attività di informazione e redige, il 21/12/1974, una missiva nella quale si richiama l'attenzione su presunte irregolarità del CAA (515). L'attività informativa di Ibba, per la verità, è definita da Galassi come tale da non destare soverchie apprensioni (516) : ma qualche preoccupazione, sia pure limitata, deve averla procurata in Gissi e Musselli, se è vero che costoro pregano Formato di tastare il terreno e di sentire a qualé profondità Ibba si stia muovendo (517).

Formato conosce bene Ibba, perchè questi era alle sue dipendenze quando egli prestava ancora servizio nella GdF : e proprio perchè lo conosce come persona riservata ed intransigente, assolve a malincuore la richiesta di Gissi e Musselli (518). L'intervento di Formato è formalmente corretto, ma, alla luce dei nomi fatti ad Ibba e delle assicurazioni sulla loro correttezza, esso viene inteso da Ibba come una sonda volta a scoprire "fino a che punto io potevo costituire un pericolo per la futura attività del CAA" (519).

In particolare, oltre a richiamare le numerose segnalazioni già fatte a carico di Milani, la relazione Ibba riferisce che Milani è in realtà l'amministratore unico del CAA (per procura rilasciatagli dal dott. Erba), e che Musselli è la persona che ha avuto parte determinante nelle trattative con la "Gulf" per la nota cessione (520).

Quel che è certo è che la relazione di Ibba è nelle mani di Gissi e di Musselli, i quali la esibiscono a Milani (521), e ne discutono collegialmente come di cosa meritevole di attenzione. Che si tratti proprio della relazione Ibba è indubbio, perchè Milani vi nota la storpiatura del cognome "Muselle", che appunto compare nelle pagine stese dall'ufficiale.

La conclusione di questa vicenda è rappresentata dal fatto che, a brevissima scadenza dall'inoltro di questa relazione, il 27 gennaio 1975 il cap. Ibba viene trasferito da Padova a Catanzaro.

2.- A tale riguardo la difesa di Giudice si articola nelle seguenti proposizioni essenziali :

a) il trasferimento di Ibba fu dettato da obbiettive esigenze di servizio. Infatti la Legione di Catanzaro, di recente istituita, versava in grave carenza di personale, e la destinazione di un ufficiale a quella sede era indifferibile;

b) non fu imputato a prescegliere Ibba, ma fu l'allora col. Cappello a fornirgli, su richiesta del Comandante generale, una rosa di cinque ufficiali suscettibili di essere destinati a Catanzaro, ed ad indicargli Ibba come quello più giovane, da più tempo nella sede di servizio, e come quello che avrebbe risentito di meno del trasferimento sotto il profilo della situazione familiare;

c) l'intento di pregiudicare le indagini deve essere escluso dal fatto stesso che, a seguito delle richieste di Ibba, il trasferimento fu differito sino al luglio del 1975, e perciò fu consentito all'ufficiale di completare le sue indagini.

3.- Anche in questo tema le difese dell'imputato o sono smentite dai fatti o si rivelano pretestuose.

Per quel che concerne l'esigenza di rinforzare la sede di Catanzaro, se questa fosse stata la reale causa del trasferimento di Ibba, lo stesso sarebbe stato inserito nella pianificazione annuale, che era in corso e che non concerneva Ibba. Viceversa "nella programmazione - riferisce il gen. Cappello (522) - non era previsto il trasferimento del cap. Ibba, ma vi fu inserito per ordine del Comandante generale, tramite il Capo di Stato Maggiore, ed ebbe per oggetto genericamente una sede dell'Italia meridionale".

Pur essendo vero che tutta la situazione calabrese era critica, è altresì vero che "non ci fu nessuna preoccupazione da parte del Comandante generale, per Ibba, di occupare posti presso la sede di Catanzaro", in quanto "l'ordine di Giudice fu di un trasferimento di Ibba genericamente nell'Italia meridionale" (523); e ciò in palese contrasto con quanto detto dall'imputato (524).

La circostanza è tanto vera che il cap. Diddi, capo della sezione "Stato, avanzamenti e trasferimenti" degli ufficiali, annotò sulla pratica di Ibba "viene inserito nella pianificazione in base alle direttive impartite da S.E." : questo perchè, di fronte a ripetuti trasferimenti disposti da Giudice al di fuori della pianificazione, l'ufficio aveva ritenuto opportuno esplicitare l'origine dell'ordine, che si muoveva al di fuori delle valutazioni e delle motivazioni date dall'ufficio stesso (525). Fu proprio Diddi che, di fronte ad un ordine genericamente riferito all'Italia meridionale - trasmesso dal sempre vigile Loprete (526) - decise di individuare la sede di Catanzaro, dopo essersi assicurato che il posto ivi disponibile era adatto anche a quella qua-

lifica di maggiore che Ibba stava per conseguire nel corso dell'anno.

4.- Quanto detto vale già di per sé a smentire l'ulteriore tesi di Giudice della "rosa" di nomi che gli sarebbero stati sottoposti. A renderla ancora più fragile sta il rilievo che, in base ai contatti che l'Ufficio Personale aveva avuto con il II Reparto Informazioni (dal quale dipendeva Ibba) costui "sicuramente non avrebbe dovuto essere trasferito dal II Reparto" (527), e non avrebbe potuto essere incluso d'autorità in liste di trasferimento ad iniziativa dell'Ufficio Personale, perchè "i trasferimenti da e per il II Reparto avvengono su iniziativa del capo del II Reparto o del Comandante generale, e comunque sono approvati da quest'ultimo. Questa prassi vale solo per il II Reparto" (528).

Ancor meno credibile è l'assunto che Giudice si premurò di destinare a Catanzaro l'ufficiale che meno ne avrebbe sofferto. Dopo la notizia del trasferimento Ibba si precipitò a Roma "affranto" (529), munito del parere favorevole alla revoca da parte del comandante del II Reparto col. Candidori (530), e speranzoso per il fatto che vi era quantomeno qualche collega - come ad esempio lo stesso cap. Ciccone, che gli subentrò a Padova lasciando Roma - in posizione affine alla sua, ma senza figli, e perciò meno pregiudicato di lui (531).

Stebbene le revoche e le modifiche dei trasferimenti fossero normalmente numerosi (532), tanto che ogni anno si doveva disporre una seconda pianificazione dopo l'esame delle relative domande (533), il trasferimento di Ibba fu mantenuto. Lo stesso comandante del II Reparto, col. Sessa, avanzò e sostenne - a detta di Giudice - l'istanza di Ibba tendente almeno alla modifica del trasferimento in una sede dell'Emilia o della Lombardia (534). Ma tutto fu inutile.

Loprete liquidò il perorante Ibba con poche parole, parlando-gli di esigenze di servizio (535). Anzi, la domanda di revoca o di modifica pervenne all'Ufficio Personale senza neppure passare per il I Reparto, il quale la doveva istruire e poi sottoporre alle gerarchie con il parere (536). Il col. Cappello se la vide consegnare dal Comando generale con l'annotazione di Giudice "non posso modificare, confermo", e non gli restò che darvi esecuzione (537) : segno anche questo di un trattamento particolare riservato a Ibba, e di una aprioristica determinazione, che ben poco ha a vedere con le proclamate esigenze di ufficio.

5.- Resta da valutare l'ultimo assunto difensivo, secondo il quale un trasferimento punitivo non avrebbe lasciato a Ibba tutti quei mesi, utili per concludere le indagini scottanti.

Orbene, di una simile prosecuzione di attività non vi è trac-

cia negli atti di causa, nè è stata indicata o allegata. Si aggiunga che il trasferimento avrebbe dovuto avere decorrenza dal 1/6/1975, e quindi, tenuto conto che il rigetto dell'istanza di revoca ha la data del 13/2/1975 (538), non vi era poi un lasso di tempo così esteso, a fronte di un'attività informativa che non ha di per sè tempi brevi.

Ibba, infatti, aveva mandato la segnalazione alla Centrale "perchè fossero attivate ricerche a largo raggio a Vaduz" (sede delle Anstalt del CAA), ed aveva attivato Milano e (forse) Torino e Genova (539) : ovvio che Padova restasse momentaneamente in attesa, e che i risultati potessero maturare solo dopo un certo intervallo.

L'ulteriore proroga sino all'8 luglio 1975, poi, è chiaramente dettata dall'opportunità di agevolare la sistemazione dell'ufficiale, e, dato il tempo in cui matura, non ha più possibilità di legarsi alle indagini in corso.

L'argomento, pertanto, finisce con il ritorcersi contro l'imputato che lo adduce : se le esigenze di Catanzaro erano talmente impellenti da non lasciare altra scelta a Giudice (540), mal si comprende come si potesse temporeggiare sino all'8 luglio 1975.

In conclusione appare corretto leggere anche questa vicenda come la lesse non solo Ibba, ma uno dei principali protagonisti del grande "giro" di quei mesi : il col. Vissicchio che, di fronte alla prospettiva di essere trasferito alla Legione di Venezia e di trovarsi nell'alternativa tra un coinvolgimento troppo rischioso e un temibile contrasto con Loprete, scelse la via delle dimissioni, per evitare quanto accadde "per i noti casi del col. Vitali e del cap. Ibba" (541), e che ormai aveva ingenerato nella GdF "la convinzione che chi non procedeva secondo certi binari si trovava esposto a conseguenze spiacevoli" (542).

34

Capitolo 9°

Il caso Sau

1.- La vicenda del cap. Pietrino Sau è espressiva di un diverso modo di attivazione del Comando generale quando sono in pericolo le sorti del gruppo. Mentre con Vitali (ed altresì con Ibba) si è constatato il drastico ed immediato trasferimento dell'ufficiale pericoloso, e la conseguente deriva delle indagini sul CAA; e mentre nell'affare Bormida si constaterà un'azione frenante di tipo omissivo, con un inaridirsi delle indagini a causa della mancanza di impulsi e di coordinamento; con Sau si constata una tecnica difforme, costituita dalla sottrazione delle indagini all'iniziatore e dal loro affidamento ad ufficiali sicuri, sulla base di una rigida applicazione dell'obbligo della sub-delega.

Il cap. Sau verrà poi anche trasferito : ma in questo caso il trasferimento non presenta un'evidente derivazione dalle sue precedenti iniziative, anche perchè può essere giustificato dalla pregressa lunga permanenza dell'ufficiale nella sede. Di esso, pertanto, non si tiene direttamente conto, apparendo probatoriamente più qualificato l'impiego inflessibile e pretestuoso delle regole sulla distribuzione della competenza tra i reparti.

2.- Lo svolgimento dei fatti, quale risulta dagli atti, è il seguente.

1) Nel maggio del 1976 il cap. Pietrino Sau, allora comandante della Compagnia di La Spezia, dispone una verifica fiscale della ditta "BGB" di tale Borea Oreste, corrente in ^{Verzina L.} ~~Borea~~. Il servizio porta al rilevamento di limitate infrazioni e di modeste evasioni in materia di oli minerali; anche perchè la verifica è circoscritta all'aspetto fiscale (543).

2) All'incirca in quel torno di tempo il Nucleo PT di Genova riceve un esposto anonimo che segnala un ingente contrabbando in varie ditte, tra cui la "BGB". Il comandante della Zona ligure, gen. Oliviva, dispone che le varie ditte siano sottoposte a verifica, e che l'indagine ricomprenda anche la "BGB" perchè questa, sapendosi verificata di recente, era più facilmente vulnerabile in caso di effettiva frode (544).

135

- 3) In effetti il Nucleo di La Spezia consegue dei notevoli risultati di servizio, appurando un traffico di oltre 10.000.000= di chilogrammi di gasolio nazionale di contrabbando. Dispone accertamenti sulle ditte fornitrici a Varese, Novara, Massa, e segnala al Comando generale il primo risultato di servizio (545).
- 4) Il Comando generale, con lettera 22/10/1976, incarica il gen. Oliva di accertare e riferire come mai sussista un tale divario di risultati tra la prima e la seconda verifica, e come mai la Compagnia di La Spezia nella prima verifica non avesse scoperto le frodi e non avesse effettuato i controlli incrociati (546).
- 5) Il cap. Sau, per la parte di sua competenza, in data 28/10/1976 ottiene dall'autorità giudiziaria di La Spezia delega per svolgere personalmente più approfonditi accertamenti, con particolare riguardo alle ditte fornitrici della "BGB" (547). Tra queste ditte vi sono la "Varoil" di Mancini, che invia carta al gruppo di Gissi e Galassi; nonché la "Dupol" di Cerano (NO). E la "Dupol", a sua volta, risulta fornirsi dalla "Petrofire", anch'essa di Mancini.
- 6) Il 19/11/1976 il comando del Nucleo di Milano impartisce alla Sezione Idrocarburi del IV gruppo l'ordine di effettuare una verifica globale alla "Petrofire" di Busto Arsizio (548), il cui legale rappresentante è Andrea Cazzaniga (549), ed il cui titolare di fatto è Giuseppe Mancini. La verifica inizia il giorno stesso, ed è focalizzata intorno al sospetto che la società "Termocoke" di Milano abbia assunto in carico forniture irregolari da parte della predetta "Petrofire" (550) (in altri termini si sospetta che la "Petrofire" faccia da cartiera alla "Termocoke", secondo quello che risulterà essere effettivamente il suo ruolo).
- 7) Le prime battute della verifica consistono nel raccogliere e custodire i documenti amministrativi e fiscali, nell'eseguire le misurazioni dei livelli dei liquidi e nel prelevare campioni. Ciò fatto, essendo "venuti meno quei motivi di urgenza che avevano indotto a non frapporre indugi dall'inizio del servizio", il Nucleo di Milano desiste dall'operare in proprio ed incarica il gruppo di Varese di proseguire esso stesso gli accertamenti, che gli vengono specificati. La lettera di incarico è del 21/11/1976 (551).
- 8) Il gruppo di Varese, adducendo di essere gravato da altri incombeni, trasmette la richiesta del Nucleo alla Compagnia di Busto Arsizio, in data 24/11/1976, notiziando il Nucleo (552).
- 9) Intanto, sul fronte di La Spezia, viene deciso che il cap. Sau si rechi con quattro sottufficiali, come da incarico della locale autorità giudiziaria, in Varese, Como, Novara, per verificare la "Varoil" e la "Dupol" (553). Il gen. Oliva, coordinatore del servizio, ne comunica l'arrivo ai reparti interessati con fonogramma del 23/11/1976, richiedendo la "consueta cortese assistenza" (554).

10) Il 25/11/1976 militari del Nucleo di Milano (che già aveva concluso gli accertamenti in proprio, richiedendo il resto a Varese) ricevono l'ordine di "effettuare un accertamento nei confronti della 'Petrolfire' di Busto Arsizio, e di ritirare la relativa documentazione fiscale presso l'Utif di Como" (555); e già alle ore 9= si sono spostati da Milano a Como, dove constatano la presenza di una pattuglia di La Spezia. Poichè i colleghi di Milano sono "più importanti" (come riferisce il maresciallo D'Agostino al cap. Sau) (556) "i militari del Nucleo di La Spezia, rilevato su appunti volanti quanto ad essi necessitava, si congedavano dal cap. Caiazzo per proseguire i loro accertamenti" (557).

11) Lo stesso giorno 25/11/1976 prende inizio una verifica alla ditta "Varoil" corrente in Varese, il cui legale rappresentante è Giampaolo Tremolada, ed il cui titolare di fatto è ancora il Mancini. Si deve rilevare che - secondo quanto indicato in premessa al rapporto di verifica - la stessa è "disposta dal comandante in seguito ad intervento già in atto presso altra azienda cliente" (558). Si deve ancora aggiungere che in effetti il Nucleo di Milano ha già in corso una verifica sulla ditta "Petrol Nord" di Monza, avente rapporti commerciali con la "Varoil", ma questi accertamenti sono già stati delegati al Nucleo di Varese solo dieci giorni prima, e cioè il 15/11/1976 (559).

12) A detta del t.col. Vigoni, il t.col. Scialò, che operava, "aveva l'ordine di aprire la verifica alla 'Varoil' se avesse trovato qualcosa di irregolare" (560). Sta di fatto che la verifica viene aperta lo stesso giorno dell'accesso presso la ditta, e, stanti i laboriosissimi incombeni riferiti nel processo verbale di ricognizione e sequestro (561), certamente prima che tali incombeni possano essere stati espletati ed aver posto in luce irregolarità alla "Varoil".

13) Ancora lo stesso giorno 25/11/1976 viene avviata la verifica alla "Petrolgas" di Renzo Larghi (ma socio occulto è sempre il Mancini), con la stessa dicitura circa l'iniziativa del Comandante (562), e circa la causale, in quanto la "Petrolgas" risulta essere l'unica fornitrice della "Varoil" (563).

14) Il giorno successivo 26/11/1976 il Nucleo di Milano segnala al Comando generale di Roma il proprio intervento alla "Petrolfire" ed alla "Varoil"; dà notizia che si è risaliti alla "Petrolgas", "presumibile cartiera", e che si sono effettuati sequestri di "modesti quantitativi". Riferisce che sono state avviate verifiche globali e collaterali, e che i "primi dati acquisiti consentono previsione accertamento ingenti frodi" (564). Non viene data alcuna notizia della contemporanea presenza di personale del Nucleo di La Spezia.

15) Il giorno successivo il Nucleo di Milano centralizza le indagini a se stesso, dandone avviso al Comando di Zona (565). Sono le stesse indagini che aveva poco prima disperso fra i vari comandi.

16) Il gen. Oliva, avuta notizia da Sau, protesta telefonica-
mente con il Comandante del Nucleo di Milano, poichè ritiene
che quest'ultimo "fosse intervenuto per 'soffiare' il servi-
zio al Nucleo di La Spezia" (566).

17) Con rapporto 30/11/1976 il cap. Sau riferisce ai vari li-
velli - compreso il II e III Reparto del Comando generale - i
risultati della sua azione. Rende noto che alle indagini di sua
competenza ha personalmente partecipato il Sostituto Procura-
re della Repubblica di La Spezia. Dà notizia - ed è la prima ed
unica comunicazione ufficiale indirizzata al Comando generale
su questo tema - che "nel corso degli accertamenti svolti il
giorno 25= c.m. sono sopraggiunti, presso la sede dell'Utif di
Como, militari del Nucleo Regionale pt di Milano, i quali, se-
paratamente hanno provveduto al ritiro della documentazione U-
tif riguardante l'attività svolta dalla "Petrofire" di Busto
Arsizio. Inoltre, presso la "Varoil" di Varese, i militari ope-
ranti hanno constatato la presenza di una pattuglia del Nucleo
Regionale pt di Milano che, nella mattina dello stesso giorno,
aveva dato inizio all'esecuzione di una verifica globale" (567).
Il rapporto di Sau risulta pervenuto al Comando generale il 1/12/
1976.

18) Lo stesso 1/12/1976 il gen. Oliva risponde alla richiesta
di chiarimenti avanzata dal Comando generale il 20 ottobre pre-
cedente. Illustra l'opera di coordinamento da lui svolta. Ap-
poggia l'azione del cap. Sau. Rende noto che gli accertamenti
hanno avuto un brillante successo, tanto che il Procuratore Ca-
po di La Spezia ne ha informato dettagliatamente il Procuratore
Generale presso la Corte d'Appello di Genova", ed ha tenuto "ad
esprimere il proprio compiacimento per le indagini svolte dal
Nucleo pt a quella sede". Dà atto di aver già rappresentato i
punti salienti al Capo di Stato Maggiore, in forma verbale (568).

19) Già in data 3/12/1976 l'Ufficio Operazioni compila un pro-
memoria per il Comandante generale, nel quale sono riferite le
comunicazioni del Nucleo di Milano e quelle del Nucleo di La
Spezia. Il promemoria muove da un aperto travisamento dei fatti,
poichè da un lato dà per "acquisiti elementi di prova di un con-
sistente traffico di oli minerali" in ordine alla "Varoil", "Pe-
trofire" e "Petrogas", laddove il radiomessaggio del Nucleo di
Milano parlava semplicemente di previsione di ingenti frodi. Dal-
l'altro lato lamenta la duplicazione degli interventi presso l'U-
tif di Como e la "Varoil", e la addebita al Nucleo di La Spezia,
laddove l'unica voce in argomento è il citato rapporto di Sau,
che premetteva di aver agito su incarico espresso dell'autorità
giudiziaria, e che non drammatizzava per nulla l'incontro con il
Nucleo di Milano. Il promemoria conclude rimproverando a La Spe-
zia di non aver effettuato nè fatto eseguire controlli incrocia-
ti nei confronti dei fornitori dell'azienda verificata; lamentan-
do che non abbia avuto luogo nessun coordinamento fra i reparti
operanti, e sottolineando l'esigenza di rappresentare all'autori-



tà giudiziaria che l'esecuzione degli accertamenti senza possibilità di sub-delega avrebbe determinato sovrapposizione di interventi, vuoto di comando nel Nucleo di La Spezia e notevoli spese per indennità di missione (569). Delle giustificazioni di Oliva, pervenute il giorno precedente, 2/12/1976, neppure un cenno.

20) Il promemoria reca l'adesione della scala gerarchica ed una notazione specifica di Giudice: "quello che è avvenuto è indice della mentalità di autonomia assoluta vigente nel Corpo. Approvo". La postilla reca la data 8/12/1976 (570).

21) Il 9/12/1976 Giudice spedisce due comunicazioni. Con la prima, indirizzata ai Comandi di Genova, Milano e Torino, distribuisce le competenze in ordine alle operazioni in corso (571). Con la seconda, indirizzata al gen. Oliva, comandante della Zona ligure, fa proprie le censure mosse nel promemoria del 3 dicembre, e rimprovera a Oliva quelle mancanze che il medesimo aveva giustificato nella sua relazione del 30/11/1976 (572), senza controbattere specificatamente le argomentazioni di Oliva (573).

22) Lo stesso giorno, 9/12/1976, ma evidentemente prima di aver ricevuto la lettera del Comando generale, Oliva integra la propria relazione del 1/12/1976, fornendo ulteriori dati (574). Spiega perchè la Compagnia di La Spezia abbia conseguito maggiori risultati nella seconda verifica rispetto alla prima, che aveva carattere di "normale verifica fiscale". Da notizia delle articolate ricerche e delle tecniche usate (valutazione delle firme, doppio uso dei certificati, contemporanea presenza di autisti in luoghi diversi, controllo della capacità delle autocisterne rispetto ai carichi dichiarati). Spiega ancora perchè i controlli incrociati possono rivelarsi efficaci solo se integrati da una tecnica di controlli a catena sui fornitori dei fornitori. Esclude che si possano formulare addebiti nei confronti del comandante e dei militari della compagnia di La Spezia, tanto più che la autorità giudiziaria ha indirizzato al cap. Sau "una calorosa lettera di elogio". Esprime ampio e motivato parere sul punto che "verifiche a società petrolifere, soprattutto ai fini del controllo delle imposte di fabbricazione sugli oli minerali, non possono essere condotte con controlli a scandaglio, richiesti ad altri reparti, i quali trattano pratiche del genere con mero spirito burocratico e senza alcuno spirito investigativo" (575).

23) Poichè nel frattempo la lettera 9/12/1976 del Comando generale è pervenuta a Oliva, egli risponde ancora in data 15/12/1976, fornendo ulteriori chiarimenti e giustificazioni dell'operato proprio e del cap. Sau (576).

24) Il 24/12/1976 l'Ufficio Operazioni sottopone a Giudice un promemoria nel quale "condivide le considerazioni e conclusioni formulate dalla Zona di Genova circa le cause che hanno determi-

139

nato la diversa entità delle frodi accertate dalla Compagnia e dal Nucleo pt di La Spezia"; disattende integralmente il parere per quanto concerne gli accertamenti di sviluppo da compiere al di fuori della circoscrizione del reparto che ha iniziato i controlli. Il promemoria è sottoscritto con approvazione della scala gerarchica, e reca una vigorosa glossa di Giudice accanto al capovero nel quale si confuta la richiesta di Oliva di poter operare anche al di fuori della propria competenza territoriale (577).

25) Il 26/3/1977 il cap. Sau viene trasferito d'autorità al gruppo di Teramo con decorrenza al 1/8/1977 (578). L'ufficiale, per altro, riesce a completare prima della partenza il rapporto conclusivo a carico della ditta da lui inquisita (579).

3.- Su questo tema l'imputato si è difeso nei seguenti termini :

a) il proprio intervento, in data 9/12/1976, fu dettato da un promemoria del III Reparto Operazioni, il quale faceva rilevare che vi era stata una duplicità di interventi; che l'azione del Nucleo di La Spezia era stata carente nei controlli; che non vi era stato alcun coordinamento; che non erano stati rappresentati all'autorità giudiziaria gli inconvenienti derivanti dal divieto della sub-delega;

b) tale promemoria fu approvato da tutta la scala gerarchica e produsse le due lettere simultanee del 9/12/1976, con le quali non si sanciva, "alcuna esautorazione" nei confronti di La Spezia, ma semplicemente si operava una doverosa ripartizione di competenze;

c) lo stesso gen. Oliva fu concorde nel ritenere giustificato l'intervento del Comando Generale (580).

4.- Tali argomentazioni non sono convincenti.

Un dato emerge con chiarezza dalla vicenda, ed è fondamentale. Quando la pattuglia di La Spezia si reca a Varese ed all'Ufficio di Como, vi trova altri militari del Nucleo di Milano, che aprono un'inchiesta globale sulle tre aziende del Mancini esattamente nello stesso giorno.

Queste verifiche vengono condotte da ufficiali che il Mancini stesso ha dichiarato essere stati sul suo "libro paga", tanto che risultano attualmente perseguiti dalle autorità giudiziarie lombarde per tali fatti. E che Mancini fosse "coperto" dalla GdF è circostanza non solo confessata dall'interessato, ma ribadita per deduzione da Galassi, secondo il quale "Cissi non avrebbe intrapreso i noti rapporti di fornitura di carta (da Mancini a Garlate) se non fosse stato sicuro che il fornitore godeva di solide protezioni" (581).

Orbene, mentre l'arrivo di Sau a Varese e Como è giustificato da uno specifico incarico dell'autorità giudiziaria, ed è lo sviluppo di indagini già produttive di risultati sino a quel momento; l'apertura delle verifiche simultanee sul gruppo delle ditte di Mancini è un'iniziativa estemporanea, la quale non presenta altra visibile giustificazione che quella di creare essa stessa la duplicazione degli interventi della GdF, e quindi di dare causa all'intervento dirimente del Comando generale.

In effetti Milano, proprio pochi giorni prima, ha delegato Varese a controllare i rapporti tra le società "PetrolNord" e "Varoil", e ancora il 21 novembre ha nuovamente incaricato Varese (che ha subdelegato Busto Arsizio) di proseguire specifici accertamenti sulla "Petrolfire".

La riappropriazione delle indagini non è in alcun modo motivata nè giustificabile. La dicitura che appare sui due rapporti di verifica (cfr. n.11 del par. che precede) è la prova che si tratta di un semplice gesto di autorità di Vigoni e Scialò per intercettare Sau, del cui arrivo sono stati preavvertiti da Oliva.

Persino la dichiarazione di Vigoni, secondo il quale Scialò avrebbe dovuto aprire la verifica alla "Varoil" se avesse trovato qualcosa di irregolare, è la dimostrazione che l'apertura della verifica su tale ditta fu pretestuosa, essendo stata ordinata da Scialò prima che qualsiasi irregolarità potesse essere accertata, poichè Sau trovò i militi del Nucleo in sede già al mattino del 25 novembre (582), alle ore 9=, provenienti da Milano.

Quindi l'apertura della verifica globale sulle varie aziende del Mancini non ha fondamento in irregolarità riscontrate ed è chiaramente pretestuosa (ed il pensiero corre alla parallela tecnica adottata dal Nucleo di Torino alla "Isomar").

5.- Ma non basta. Il 26/11/1976 il Nucleo di Milano invia al Comando generale non già una segnalazione di risultati di servizio (il che sarebbe conforme alla prassi : ma il 26 novembre risultati non si potevano avere ancora, ovviamente), ma una segnalazione di intervento, che non rientra per nulla nella prassi di servizio (583), e che in effetti è tutta basata su previsioni e su presunzioni di ingenti frodi ancora da accertare.

Il perchè di una simile segnalazione sarebbe oscura (posto che il Comando generale deve essere informato solo di interventi di rilievo, e non di ogni muover di foglia) : se non fosse che il promemoria al Comandante generale del 3/12/1976 lo pone a base appunto della proposta di risoluzione del conflitto di competenze che nessun ha lamentato.

Infatti Milano non parla di duplicazione di interventi con La Spezia, e non può sapere se, quando e come La Spezia riferirà al Comando generale per la parte di sua competenza. Ed è importante rilevare che il promemoria per il Comandante generale, che da=

rà causa agli interventi di Giudice, reca la data del 3/12/1976, di pochissimo posteriore all'arrivo del rapporto di La Spezia, l'unico che dà notizia della (apparente) duplicazione di interventi.

Il promemoria costruisce due infedeltà intenzionali: la prima è quella di trasformare la segnalazione di intervento del Nucleo di Milano in segnalazione di risultato (le presunzioni di frode diventano "elementi di prova acquisiti"), così da conferire piena legittimazione "ad excludendos alios" a favore di Milano. La seconda è quella di costruire addebiti a carico di La Spezia, così da legittimare la sua messa in quarantena.

Gli addebiti si riveleranno chiaramente pretestuosi, tantochè, a seguito delle spiegazioni fornite ripetutamente da Oliva, l'Ufficio Operazioni concorderà con quest'ultimo nel successivo promemoria del 24 dicembre. Ma per ora bastano a Giudice per disporre che La Spezia "proseguia l'azione intrapresa"; che il Nucleo di Milano concluda le indagini iniziate segnalando a La Spezia quanto possa interessare a tale reparto; e che lo stesso Nucleo di Milano coordini gli interventi nella loro globalità.

6.- Era necessario un simile intervento? e soprattutto coinvolge esso Raffaele Giudice?

La risposta scaturisce dalle premesse sin qui illustrate. Quando Giudice emana le due lettere in data 9/12/1976, egli ha tutti gli elementi necessari e sufficienti per sapere che

- La Spezia agisce correttamente e necessariamente fuori sede, avendone avuto incarico dall'autorità giudiziaria;
- La Spezia sta per interferire nelle aziende del Mancini, "protetto" da Trisolini, e quindi affidato anche alla sua tutela^(583-bis);
- Mancini è strettamente collegato al gruppo di Gissi e Galassi, nei cui confronti agisce come "cartiera";
- Milano ha segnalato unicamente la propria effettuazione di "controlli incrociati" sui fornitori della "Petrofire" e della "Varoil", e ha dato inconsueta notizia di un semplice intervento, con mera previsione di frodi, senza lamentare alcuna duplicazione di azione nei confronti di La Spezia;
- La Spezia non ha neppure essa lamentato duplicazioni, poichè ha dato atto che ogni possibile interferenza è stata risolta di autorità dal Nucleo di Milano, che si è portato via i registri dell'Utif.

Dunque la lettera del 9 dicembre di Giudice al Comando di Legione di La Spezia è sostanzialmente superflua, poichè "non faceva altro che confermare quanto sarebbe venuto naturale, attese le competenze territoriali" (584): ma il suo significato sta nell'aver dato corpo alla segnalazione del Nucleo di Milano, qua-

si che questa rappresentasse un messaggio cifrato volto a fare scattare uno sbarramento nei confronti di Sau. Che si accertino irregolarità a carico della "BGB" (secondo l'incarico della autorità giudiziaria) sta bene, purchè non si scavi a fondo nelle irregolarità del Mancini.

Che tutto ciò sia una manovra d'altri, e Giudice ne sia lo ignaro approvatore, non può essere accettato. Lo esclude la vistosa falsificazione di prospettive contenuta nel promemoria e da lui recepita con la glossa personale (585). Lo esclude il legame di Trisolini con Mancini, che aggiunge all'interesse verso il "gruppo" una nota peculiare e personale. Lo esclude la pretestuosità degli addebiti mossi a Sau e Oliva, poi riconosciuti infondati: pretestuosità che evoca alla memoria l'analoga infondatezza degli addebiti mossi a Vitali ed a Spaccamonti. Anche in questa vicenda la parola degli interessati è eloquente nel corroborare le impressioni che si ricavano dall'oggettiva lettura degli atti:

- "Appresi che il cap. Sau - racconta Mancini (586) - era venuto in Lombardia per svolgere accertamenti anche sulle mie aziende, da Dante Vigoni. Ricordo che eravamo preoccupati per questi accertamenti che la GdF di La Spezia sembrava dover svolgere. (...) Mi rivolsi al Vigoni per tentare di scongiurare quello che stava accadendo. Parlai della cosa anche con Gissi Vincenzo. Se ben ricordo, costui ebbe un contatto con Marocco Manlio. Si recò personalmente nell'Utif di Como affinché il Marocco non consegnasse i documenti ed i libri ai militari della pattuglia di La Spezia, ma la cosa sortì poco effetto perchè il Marocco non ne fece nulla".

- "Mi era noto, come ad altri - conferma Gissi (587) - che Mancini era in contatto con Trisolini".

- "Ricordo - riferisce Righettini (588) - che fu il Formato a parlarmi della vicenda della verifica sulle aziende del Mancini ad opera di ufficiali della GdF di Genova; so che andarono allo Utif di Como ed ebbero uno scontro con il Marocco; so che poi la verifica fu affidata ad altro reparto e cioè al Nucleo di Milano. La cosa mi fu riferita certamente da Formato o Galassi. In quella sede commentarono che 'meno male' la cosa era finita così, perchè diversamente ci sarebbero stati dei 'pasticci'. Infatti le aziende del Mancini coprivano con la loro carta il contrabbando 'Garlate' in primo luogo. Era l'unico fornitore di carta della 'Garlate'".

- "Confermo i particolari del dialogo - concorda Marocco, capo dell'Utif di Como - perchè mi stupivò che non arrivasse ancora il rapporto, che arrivò dopo due anni circa" (589).

- "Poichè successivamente appresi - racconta Galassi - sempre dal Mancini, e ricordo anche dal Marocco, che il Nucleo di Milano era intervenuto, poichè svolgeva le verifiche alla 'Petrofire' e alla 'Varoil', mi tranquillizzai, e ciò perchè sapevamo che al Nucleo di Milano le verifiche nel settore degli oli mine-

143

rali avevano tutte un esito tranquillante. Sapevamo che nel Nucleo di Milano taluni prendevano denaro. Il cap. Sau era conosciuto come un ufficiale integerrimo, e tanto più gli accertamenti sarebbero stati rigorosi, poichè io sapevo che l'azione di servizio del Nucleo di La Spezia era diretta e coordinata dal gen. Oliva, del Comando di Genova" (590).

- "La vicenda della Guardia di Finanza di La Spezia - riferisce ancora Galassi (591) - e del fatto che il cap. Sau fosse stato 'sbolognato' da 'quello là' (e io intendo a questo punto il Lo-prete) si sapeva, e quindi posso averla riferita". (...) "Ripeto che la cosa si seppe nell'ambiente della Guardia di Finanza e anche nell'ambiente degli operatori petroliferi, e che fu chiaramente ricollegata alla sua prima iniziativa dalla Liguria alla Lombardia".

Il colorito linguaggio di Galassi è, ancora una volta, il giusto suggello di una vicenda nella quale l'intervento del Comando generale è stato risolutivo e attuato con forme inedite e tempestive.

Capitolo 10°

Il caso Vatta

1.- L'analisi di quello che, per brevità, si conviene di chiamare il caso Vatta è utile e necessaria sotto due riflessi. Il primo, fondamentale, è quello di dare una risposta alla specifica imputazione di collusione di cui al capo F), addebitata sia a Giudice sia a Vatta, sia a Vlah.

Il secondo, collaterale, è quello di ricavare una prima conferma di quell'intraprendenza intrigante e collusiva che caratterizza l'azione di Trisolini, e di verificare la consistenza del suo legame con Giudice in uno specifico episodio che sicuramente li vede entrambi coinvolti.

Anche in questa materia appare opportuna una rigorosa esposizione della successione dei fatti.

1) Il 17/6/1975 la GdF di Trieste inizia una verifica sulle attività commerciali di Eugenio Vatta, titolare di una ditta di intermediazioni commerciali con imprese Iugoslave, e console onorario della Turchia. Gli accertamenti sono condotti dall'allora col. Vincenzo Bianchi, ed hanno carattere di notevole rigore. Il Vatta è sospettato di essere compartecipe di un vasto traffico illecito di prodotti alcolici provenienti da paesi dell'est europeo (592).

2) Il Vatta incontra in Trieste, a suo dire casualmente, il conoscente Carlo Vlah, commerciante nel campo dei prodotti farmaceutici. Si sfoga con lui "circa la persecuzione di cui (si) ritienev(a) vittima ad opera della GdF" (593), e lamenta che lo stanno "tartassando in maniera troppo severa e ingiustificata" (594).

3) Vlah gli risponde che egli ha la ventura di conoscere il segretario particolare del Comandante generale della GdF, poichè il proprio cognato Carlo Voltolini affitta un suo alloggio in Firenze appunto al col. Trisolini (595), e si offre di presentare quest'ultimo al Vatta.

4) Viene investito della cosa il Voltolini. "Effettivamente - egli racconta - fui io a cercare per telefono il col. Trisolini, al quale feci presente le aspettative del Vatta, il quale voleva (secondo quanto mi aveva riferito mio cognato) che dell'indagine venisse investito del personale all'altezza tecnica della situazione" (596). In altre parole - è sempre Voltolini a spiegare - "il discorso che il Vatta mi incaricò di trasmettere a Triso-

lini in pratica fu, insomma, che questi, tramite me, chiedeva che fosse inviata a Trieste per questa indagine un'altra persona della guardia di finanza".

5) Questo essendo l'obbiettivo, si conviene di procurare un incontro diretto tra Vatta e Trisolini. Vlah riferisce a Vatta che "con i coniugi Trisolini ci si sarebbe dovuti vedere per un fine settimana a Trieste, e che se lui voleva si sarebbe potuto approfittare della circostanza per farlo incontrare con lui" (597). L'incontro avviene effettivamente dopo circa un mese (598), a bordo di una lussuosa imbarcazione che il Vlah si procura da tale Dick Lotze, cittadino americano collaboratore del Vlah (599).

6) L'incontro è il preludio di un piacevole Week-end lungo le coste dalmate. Vatta sale a bordo a Sistiana, si intrattiene con Trisolini per circa mezz'ora, gli espone le sue ragioni e le sue richieste, e Trisolini si riserva di fargli sapere qualche cosa (600). Vatta discende dall'imbarcazione, che poi inizia il viaggio per concluderlo la sera dopo. La data di questo week-end è incerta, ma pare doversi collocare intorno alla metà di settembre.

7) Poco tempo dopo (anche questo intervallo non è precisabile con rigore, ma è induttivamente ricostruibile) Trisolini manifesta a Giudice il desiderio di sapere qualche cosa sull'inchiesta Vatta. Dice - secondo la versione che ne offre l'imputato - "che era interessato a detto caso, su richiesta di sue influenti amicizie, pregandomi se potevo attivarmi per conoscere lo stato della relativa verifica" (601).

8) Giudice telefona al col. Bianchi, chiedendogli generiche informazioni sulla vicenda. Per la verità, Giudice esclude inizialmente una specifica richiesta fatta per telefono, e colloca la sua domanda di informazioni nel corso di una visita ispettiva da lui fatta a Trieste nel mese di ottobre. Bianchi, invece, colloca la richiesta in una telefonata del settembre, e non ricorda una richiesta di informazioni nella successiva visita dell'ottobre. La telefonata, sulla base dei ricordi di Bianchi, avverrebbe tra il 18 ed il 20 settembre (602), perchè l'ufficiale incomincia a redigere il rapporto su Vatta il giorno di San Matteo, e cioè il 21 settembre, e la telefonata precede di pochissimo questa attività. Solo in dibattimento Giudice si risolve ad ammettere di aver telefonato a Bianchi prima di fornire la risposta a Trisolini. E poichè Trisolini telefona a Di Censo sull'argomento in data 29 settembre (come si dirà fra breve), è palese che il contatto con Giudice si colloca prima della visita di quest'ultimo a Trieste.

9) Il 19 settembre Giudice dispone il trasferimento del col. Vitali dalla Legione di Venezia alla Legione di Trieste.

10) Il 29 settembre risulta una telefonata da Trisolini a Di Censo, afferente la questione. Nel corso di questo contatto, Trisolini rivolge a Di Censo delle proposte che questi giudica poco or-

146

todosse, se è vero che ritiene opportuno tappare le orecchie per non saperne di più (603), e tagliar corto per sottrarsi all'"enorme imbarazzo" (604). E' comunque, per ripetuta ammissione di Di Censo, una telefonata nella quale si parla "di zona A e zona B", vale a dire di una vicenda triestina. Di Censo ammette che il senso della telefonata era quello di un intervento presso un collega (605).

11) Il primo ottobre 1975 il trasferimento di Vitali da Venezia è sospeso, e correlativamente è sospeso il trasferimento di Alvino, che da Roma doveva subentrargli a Venezia (606).

12) Il 15 ottobre 1975 avviene la visita ispettiva di Giudice a Trieste. Degna di rilievo è la circostanza che Giudice parte apertamente da Aviano dove si trova in licenza per cure termali (607). Bianchi non ricorda domande specifiche sul caso Vatta, ricorda invece che Giudice parlò del problema della vacanza del comando della Legione, scoperta da qualche mese, e che di lì a poco sarà occupata da Alvino (608).

13) Il 25 o 26 ottobre Trisolini telefona a Bianchi; richiama il precedente interessamento di Giudice e chiede a che punto è l'operazione di servizio e quali tempi di durata si prevedano (609). Bianchi risponde con "dati succinti" (610), e Trisolini ringrazia per le notizie fornite con un suo biglietto personale in data 31 ottobre (611).

14) Nel corso del 1975 vi è ancora una telefonata di Giudice a Bianchi, con richiesta di ulteriori notizie. Bianchi accenna al problema della destinazione finale dell'alcool da parte del Vatta, che si presume impiegato per aumentare il grado alcolico del vino Porto (612). Giudice gli domanda se, a questo punto non ci si possa più fidare nel bere un bicchiere di Porto, e Bianchi gli risponde che in effetti è meglio bersi un bicchiere di Picolit (613). Nella telefonata viene affrontato anche il problema della giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, poichè il reato potrebbe considerarsi commesso in parte all'estero.

15) L'11 novembre 1975 Maria Rigutto, convivente di Rinaldo Vatta, fratello di Eugenio, avvicina il col. Bianchi e gli fa intendere che sono disponibili 200.000.000= per lui, se la verifica avrà un esito favorevole per il Vatta Eugenio. Denunciata da Bianchi, la Rigutto viene processata per istigazione alla corruzione, e condannata dal Tribunale di Trieste con sentenza 28/11/1977, divenuta irrevocabile il 23/2/1978 (614).

16) Il 6 dicembre 1975 il col. Alvino, già destinato a Venezia per subentrare a Vitali destinato a Trieste, viene trasferito al comando della Legione di Trieste. Contestualmente viene revocato il trasferimento di Vitali, che era rimasto sospeso (615).

17) Il 10 gennaio 1976 Bianchi è convocato a Roma da Giudice, che nell'occasione gli chiede notizie anche della vicenda Vatta.

147

Alle risposte di Bianchi Giudice commenta "vedo che lo state tartassando" (616).

18) Altra convocazione dal Comando generale viene ricevuta da Bianchi il 3 marzo 1976. In questo colloquio, per altro, sebbene Giudice chieda ancora notizie sul caso Vatta, "la questione sembrava quasi non più rilevante per lui" (617).

2.- Tale essendo la successione dei fatti, e dovendosi tener presente l'essenza del contestato reato di collusione, che è un "accordo per frodare la Finanza", occorre muovere dall'analisi dell'iniziativa di Vatta, per giungere all'individuazione della successiva richiesta fatta da Trisolini a Giudice. Pacifico essendo, per ammissione dell'imputato, che una richiesta fu trasmessa da Trisolini a Giudice, e che questi in qualche modo si attivò per compiacere il suo segretario, occorrerà verificare se questa richiesta fu caratterizzata appunto dall'intento di frodare la Finanza, oppure da altre finalità lecite o illecite.

La liceità della richiesta è sostenuta innanzitutto dalla difesa del Vatta, che la articola su due successive considerazioni :

- a) in linea di fatto, il Vatta si limitò a chiedere di poter esporre al Bianchi le sue ragioni, la qual cosa il comportamento brusco ed insensibile dell'ufficiale non gli permetteva di fare. L'intervento richiesto, pertanto, non esulava dai confini della più totale correttezza;
- b) in linea di diritto, anche a supporre che Vatta volesse che l'inchiesta fosse affidata ad un altro ufficiale, il suo obiettivo era egualmente legittimo, poichè le infondate supposizioni di frode che spingevano Bianchi ad una verifica fiscale ed arbitraria, esponevano esso Vatta a rischi gravissimi, tra i quali quello di una provvisoria iscrizione a ruolo di parte dell'imposta (presunta) evasa, e quindi all'esborso di una somma ingentissima, che avrebbe prostrato la ditta. A sostegno della bontà delle sue ragioni, il Vatta ha prodotto varia documentazione del Ministero del Tesoro e di talune Commissioni tributarie, i quali organi riconobbero la fondatezza delle sue argomentazioni (618).

Il Collegio ritiene indispensabile affrontare sin d'ora questa tematica, sebbene afferente più propriamente la posizione del Vatta, perchè l'eventuale accoglimento delle tesi difensive di quest'ultimo disinnescerebbe sin dall'inizio la carica dell'imputazione mossa a Giudice, eliminando il dolo specifico che deve inerire all'accordo collusivo.

Ciò significa che quando si tratterà della posizione di Vatta (e, in parte qua, di Vlah) si farà riferimento al presente capitolo.

3.- La prima argomentazione del Vatta è smentita dagli atti di causa. Carlo Voltolini, interrogato dal Giudice istruttore il 27/7/1981, è categorico nel dire in più riprese che l'obbiettivo del Vatta è la sostituzione dell'ufficiale precedente : "il Vatta aveva desiderio che della questione fosse investita una persona competente"; "il Vatta ... chiedeva che fosse inviata a Trieste per questa indagine un'altra persona"; "né il Vatta né il Vlah ebbero mai ad accennarmi ad un desiderio di poter direttamente conferire con il Comandante generale della GdF" (con ciò smentendo le precedenti dichiarazioni del Vatta che a questo obbiettivo ha fatto richiamo) (619).

In dibattimento il Voltolini, conscio della delicatezza delle sue affermazioni, tenta di annacquarele : "il Vatta desiderava essenzialmente parlare con i funzionari che conducevano l'inchiesta, in quanto lamentava che il col. Bianchi non voleva dialogare con lui" (620). Messa alle strette attraverso la contestazione delle precedenti dichiarazioni, anche Voltolini finisce però con il ribadire che il Vatta, in sostanza, desiderava "fosse inviata a Trieste una persona competente, con la quale poter dialogare del suo caso anche a livello tecnico". Il che, tradotto in spiccioli, vuole appunto dire che desiderava fosse inviato a Trieste un'altro ufficiale.

E che questo fosse il sugo della richiesta è banalmente ovvio: se Vatta avesse semplicemente voluto dialogare con Bianchi, lo avrebbe certo potuto fare, o di persona, o per lettera, o tramite i suoi legali; e soprattutto Trisolini, se questa fosse stata la richiesta, non avrebbe avuto motivo di rispondere a Voltolini che "non era in grado di far nulla di concreto in proposito", atteso che una richiesta di disponibilità all'ascolto poteva benissimo essere rappresentata al pur intransigente colonnello Bianchi. E, non ultimo, la Rigutto non avrebbe avvicinato Bianchi prospettandogli l'offerta di 200.000.000= per ottenere solamente ... un po' di galateo.

4.- Dunque la richiesta di Vatta è quella di una sostituzione nella conduzione dell'inchiesta. E' legittimo tale obbiettivo di fronte un' (asserita) fondatezza delle ragioni tributarie di Vatta, e di fronte ad un' (asserita) persecuzione di Bianchi ?

La risposta deve essere ancora negativa. Ammettiamo pure che Vatta sia stato prosciolto in sede ministeriale da addebiti valutari, e che le Commissioni tributarie abbiano dichiarato la nullità dell'avviso di rettifica (si badi : non si tratta di accoglimento nel merito, ma di nullità per motivi procedurali) (621).

Ma Vatta è stato denunciato anche per altro : il rapporto preliminare di Bianchi parla di truffa, di omesse registrazioni, di violazioni IGE, vale a dire di tre addebiti di natura penale, accanto a quelli di natura fiscale ed a quelli di natura valutaria (622). E' pur vero che l'autorità giudiziaria di Trieste non ha

ancora concluso il giudizio su tali reati; ma è altresì vero che non è stato pronunciato alcun proscioglimento in materia, nè tantomeno archiviazione: anzi, Bianchi conferma nel dibattimento (623) che il G.I. di Trieste, ad un certo punto, gli chiese un supplemento di notizie per redigere correttamente la ordinanza di rinvio a giudizio, a significare quanto meno la esistenza di elementi di responsabilità tali da giustificare il dibattimento. E la pendenza del procedimento risulta formalmente attestata in atti (624).

Se così è, la pretesa di Vatta di avere un altro ufficiale al posto di Bianchi è certamente antigiuridica. Rientra senza dubbio tra le finalità e gli interessi della GdF (e del retrostante bene tutelato, che è l'interesse dell'Erario) il poter condurre verifiche ed accertamenti col massimo di efficacia e di penetrazione (beninteso nell'alveo dell'imparzialità che deve ispirare tutto l'operato della pubblica amministrazione).

La sostituzione di un ufficiale precedente con un altro, quando non è dettata da obiettive esigenze di servizio, ma da interressate richieste della parte, altera e comprime questo interesse. Invero, del contrapposto interesse del privato, a non essere fatto oggetto di pretese tributarie infondate od eccessive, è sufficiente presidio la sua potestà di adire l'autorità giudiziaria nei suoi vari ordini o specializzazioni.

Pertanto Vatta non poteva e non può invocare alcuna legittimazione al suo obiettivo di sostituire Bianchi con un altro ufficiale. Questa legittimazione non sorge neppure adducendo il timore di essere esposto ad un'ingiustificata iscrizione a ruolo provvisoria, che lo avrebbe esposto ad un esborso anticipato essenziale per le sue sorti commerciali.

Per intanto si osserva - in linea di fatto - che questa iscrizione provvisoria non vi fu, nonostante Bianchi abbia tirato diritto per la sua strada. Ma più ancora si deve replicare che, ove pure vi fosse stata, non sarebbe mancato al Vatta il rimedio dell'opposizione all'esecuzione e della sospensione della medesima, che l'asserita fondatezza delle sue ragioni gli avrebbe certo permesso di ottenere.

In ogni caso - e questo è il principio di diritto che ad avviso del Collegio deve definire la fattispecie - atteso che la condotta prefissasi dall'imputato potrebbe essere scriminata soltanto dall'esercizio di un diritto, non rientra tra i diritti del cittadino quello di ottenere in modi surrettizi la rimozione di un ufficiale precedente, dovendo egli avvalersi dei modi e dei rimedi istituzionalmente offertigli dalla legge.

5.- Appurato che Vatta trasmise a Trisolini una richiesta giuridicamente non fondata, e pertanto lo sollecitò ad un accordo collusivo con un ufficiale della GdF (e cioè con Giudice,

dal momento che Trisolini, come è noto, non faceva parte del Corpo), si tratta ora di vedere se l'accordo susseguente fra Trisolini e Giudice abbia anch'esso un contenuto collusivo.

Ad una risposta positiva conduce innanzi tutto una considerazione di ordine logico. Atteso che Trisolini ricevette la nota richiesta da Vatta e si impegnò a parlarne con Giudice; atteso che Giudice ammette di essere stato richiesto da Trisolini di interessarsi all'affare (sia pure in modi leciti); è estremamente difficile supporre che Trisolini abbia distorto od edulcorato la richiesta di Vatta lasciando Giudice del tutto all'oscuro delle mire del richiedente.

Se Trisolini avesse semplicemente chiesto a Giudice a che punto era l'indagine, egli si sarebbe poi trovato a riferire a Vatta né più né meno le cose che Vatta già sapeva perfettamente per esperienza diretta. Considerata la nota venalità di Trisolini, e ricordando la suggestiva "mise en scène" del week-end sulla lussuosa imbarcazione, è da escludere che Trisolini abbia anestetizzato le richieste di Vatta in una banale domanda di informazioni, per giunta generiche e già note, come quelle che racconta Giudice ("Bianchi mi confermò che stava conducendo un'indagine sulla ditta del Vatta in materia di esportazioni-importazioni di alcool e null'altro mi aggiunse. La conversazione fu breve. Mi ritenni soddisfatto e riferii al Trisolini") (625).

Ma che l'accordo tra Giudice e Trisolini non si sia limitato a questo, è dimostrato anche da altri quattro elementi di natura oggettiva :

- a) la reiterata richiesta di notizie da Giudice a Bianchi;
- b) la sospensione del trasferimento di Vitali a Trieste;
- c) l'atteggiamento non di sorpresa e di indignazione, ma di grave imbarazzo in Giudice quando Dosi, nel 1978, gli riferirà della grave scorrettezza di Trisolini;
- d) la comunicazione di notizie riservate da Giudice a Trisolini, relative all'affare Vatta.

Convieni prendere le mosse da quest'ultima circostanza.

6.- Il 6/6/1978 appare sul settimanale "OP", diretto dal defunto Mino Pecorelli, un articolo dal titolo "Fantapolitica. Una storia di intercettazioni, di alcool e di 200 milioni", il cui contenuto è ricavato da una delle intercettazioni disposte a suo tempo sull'utenza telefonica del gen. Giudice.

Il Tribunale non intende utilizzare tali intercettazioni telefoniche, data la loro illegittimità, già illustrata nell'ordinanza del 15/10/1982. E non intende neppure avvalersi del testo dell'articolo di "OP" come mezzo di prova, perchè ciò equivarrebbe a far rientrare surrettiziamente nel processo le intercettazioni illegittime.

Il Tribunale non può però esimersi dal prendere in considerazione

ne le osservazioni fatte a suo tempo dal col. Bianchi allorchè l'articolo cadde sotto i suoi occhi : e cioè che alcune parole riferite nello scritto riproducevano fedelmente due concetti da lui espressi al gen. Giudice nel corso delle telefonate avute con quest'ultimo a proposito dell'affare Vatta, e non emergenti in alcun altro atto processuale (626).

Si trattava precisamente di "un'ipotesi derivante da un dato informativo in possesso dello scrivente", attinente la destinazione finale dell'alcool che il Vatta avrebbe importato dalla Jugoslavia per immetterlo nel vino Porto onde aumentarne la gradazione, e per destinare il ricavato alla Francia dove la legge non reprime questo tipo di sofisticazione. E si trattava altresì del conseguente problema della giurisdizione italiana, la quale potrebbe essere revocata in dubbio, avvenendo la vendita in territorio straniero; ma che, ad avviso di Bianchi, potrebbe invece permanere in forza dell'art. 6 Cod. Pen. (sono le circostanze emergenti nella conversazione telefonica riferita da Bianchi, e caratterizzata dallo scambio di battute sui vini Porto e Picolit).

Orbene, queste due circostanze, mai altrimenti manifestate, fanno parte della conversazione intercorsa, a detta dell'articolista, tra "Gridolini" (trasparente tramutazione del cognome Trisolini) e "Voltoncini" (altrettanto palese riferimento a Voltolini). Muovendosi - lo si ripete - al di fuori di ogni utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, il dato oggettivo è costituito dal fatto che un giornalista è venuto a conoscenza di un dato riservato. Come ciò sia accaduto, è questione insoluita, e, tutto sommato, indifferente. Quel che è certo è che egli è a conoscenza di un dato costituente notizia riservata d'ufficio, comunicata da Bianchi a Giudice; e che egli pone tale notizia in bocca al segretario particolare di Giudice.

Si può ipotizzare, per completezza del quadro argomentativo, che la telefonata sia totalmente inventata : ma, a prescindere dalla absurdità di supporre inventate delle circostanze che Bianchi dichiara ben vere, sta il fatto che la telefonata da Trisolini a Voltolini è ammessa da quest'ultima, sia pure con riduzione del suo contenuto (627). Pertanto è provato, per via deduttiva e quindi legittima, che Trisolini ebbe una conversazione telefonica con Voltolini, e che nel corso di essa riferì circostanze destinate a rimanere segrete.

Ed allora i veicoli per l'arrivo della notizia a Trisolini non possono essere che tre : o Bianchi, o Giudice, o una terza persona, quale potrebbe essere l'ignoto intercettatore della telefonata.

Che sia Bianchi, lo si può agevolmente escludere : se lo fosse stato, non sarebbe certamente lui, tre anni dopo, a segnalare la cosa al Comando generale.

Si può parimenti escludere che la notizia sia passata attraverso

152

so un'intercettazione del telefono di Bianchi : l'ufficiale infatti chiese di verificare se il proprio apparecchio era sotto controllo, e ne ottenne risposta negativa (628).

Resta l'ipotesi di un'intercettazione dell'utenza del Comando generale allorchè Bianchi telefonò a Giudice : ma se l'ignoto intercettatore avesse fruito unicamente delle notizie trasmesse da Bianchi a Giudice, come avrebbe potuto costruire una telefonata fra Trisolini e Voltolini ? Trisolini poteva essere noto come faccendiere, ma Voltolini era una persona del tutto sconosciuta allo stesso Giudice, e non avrebbe potuto essere inventato senza che Trisolini realmente lo chiamasse per telefono.

Ne consegue che l'articolista di "OP" è a conoscenza di un colloquio fra Trisolini e Voltolini che è realmente avvenuto e che ha i contenuti sopra ricordati. La fonte di questa conoscenza è processualmente indifferente. E' significativo, invece - ed è processualmente utilizzabile perchè risulta da un articolo a stampa - che Trisolini riferì a terzi delle circostanze riservate.

Ed allora, esclusa ogni altra via, e preso atto che indiscutibilmente Trisolini comunicò a Voltolini le note circostanze del vino Porto e della giurisdizione italiana, il canale di apprendimento per Trisolini non può essere stato altri che Raffaele Giudice. Ciò significa che l'imputato mente quando riferisce di avere dato a Trisolini solamente delle notizie del tutto generiche.

7.- Si può dedurre, pertanto, che Trisolini riferì a Giudice pari pari le richieste di Vatta. Ma non si può ancora dedurre che fra Trisolini e Giudice intervenne un accordo collusivo.

Giudice sa bene che Bianchi è un ufficiale integro e non addomesticabile; e sa che una sua pressione al di là del lecito sortirebbe effetti controproducenti. Perciò temporeggia. Il dato costante di tutte le circostanze in cui Giudice interpella Bianchi sull'affare Vatta è la discrezione del Comandante generale : è lo stesso Bianchi a dirlo, là dove esclude che Giudice abbia mai esercitato qualche "illecita pressione" (629).

E' vero che, sempre a detta di Bianchi, era la prima volta che un Comandante generale gli telefonava per avere notizia di un caso. Ed è vero che questo ripetuto interessamento di Giudice non potè non essere colto da Bianchi per quello che era nella sostanza, vale a dire come la dimostrazione che il Comandante generale avrebbe gradito la mano leggera : tant'è che Bianchi ad Alvino dirà senza mezzi termini di avere ricevuto pressioni dal Comandante generale (630), riconducendo in questo concetto la sensazione di avere in un certo senso il fiato sul collo da parte di Giudice, sia pure in forme corrette e resistibili.

Ma è altresì vero che l'esteriorizzazione che Giudice fa dei suoi propositi non è univocamente collusiva, nel senso che un ufficiale fornito di dirittura morale può agevolmente tirar diritto per la sua strada anche di fronte a segnali del genere.

8.- Pertanto, il secondo punto fermo della vicenda è il seguente : Giudice riceve chiare proposte da Trisolini, ma non spinge il pedale nei confronti di Bianchi al di là di una "souplesse" che non può di per sé essere censurabile.

Si può obiettare che il reato di collusione è un reato a consumazione anticipata, nel senso che basta l'accordo fra l'estraneo (Trisolini) ed il finanziere (Giudice) per consumarlo, a prescindere dalla condotta che il finanziere successivamente tenga. Ma è appunto il contenuto di tale accordo che, nel caso in esame, rimane incerto.

Ribadito che, a colorare di antiggiuridicità tale accordo si richiede il dolo specifico di "frodare la Finanza", non è certo che la condotta successiva sia rivelatrice dell'intento di frodare la Finanza, o non piuttosto di ... frodare Vatta.

Giudice ha avuto da Trisolini la nota richiesta. Vatta è disposto a pagare per circoscrivere i risultati della verifica (631). Ma da un lato Bianchi ha già inviato un rapporto preliminare alla magistratura, dall'altro Bianchi è notoriamente incorruttibile. Ne consegue che l'obbiettivo praticabile è, con minima probabilità, quello di contenere gli sviluppi dell'inchiesta, e, con maggior probabilità, quello di fare intendere a Vatta che qualche cosa si sta muovendo.

Ecco che, a questa stregua, diventano leggibili gli elementi indicati nel par. 5, ed in particolare la precipitosa sospensione del trasferimento di Vitali a Trieste, disposta in data 1°/10/1975. Il trasferimento di Vitali era stato ordinato con radiomessaggio il 19 settembre, e ratificato con determinazione formale il 26 settembre. La telefonata di Trisolini a Di Censo è del 29 settembre, e quella di Trisolini a Voltolini è del 30 settembre : segno di un vivace attivarsi del segretario, che non vuole farsi sfuggire la ricompensa.

E' chiaro che un trasferimento di Vitali a Trieste, accoppiando un ufficiale integerrimo alla Legione a quello integerrimo che già opera al Nucleo, chiuderebbe ogni discorso con Vatta, al quale sarebbe evidente che il Comando Generale è ben lungi dallo assecondarlo.

Dunque, la sospensione del trasferimento di Vitali - anche questa del tutto eccezionale (632), poichè la sospensione lascia a mezz'aria l'ufficiale trasferito, senza rimuovere il trasferimento - ben può inquadrarsi nell'obbiettivo di non dare a Vatta un segnale negativo. Ma anche questo gesto, stebbene testimoni una volta di più che Giudice è tenuto bene a conoscenza dei reali

obbiettivi di Vatta, non chiarisce a sufficienza la direzione secondo la quale si muove Giudice.

E' degna di rilievo la considerazione che Bianchi vorrebbe con tutto il cuore andar via da Trieste : è desiderato a Genova dal gen. Oliva, aspira egli stesso a tornare in quella città perchè ivi ha la madre malata, e perchè a Trieste le sue condizioni economiche sono più disagiate per via dell'alloggio più caro e del figlio all'università (lettera di Bianchi a Cappello in data 21/1/1976) (633). Nonostante ciò, Giudice non lo trasferisce : e si ch'è, in questo caso, Bianchi non potrebbe certo sospettare intrighi o aversela a male.

9.- La chiave di lettura dell'insieme dalla vicenda sta, con ogni probabilità, nella sua "eccentricità" rispetto alle altre manifestazioni di interferenza che sono offerte dal presente processo.

Vatta non è un petroliere e non fa parte del "gruppo". E' una occasionale pista offertasi a Trisolini per via di Voltolini, e lascia trasparire possibilità di guadagno. E' l'unica vicenda nella quale non compare, neppure di scorcio, l'eminenza grigia di Loprete. L'affare è gestito, a livello di bottega, dal faccendiere Trisolini, di null'altro preoccupato che di incamerare un congruo numero di milioni.

Giudice si muove con disponibilità ma con attenzione. Non vuole spostare Bianchi, perchè Bianchi è a Trieste solo da pochi mesi, ed un suo trasferimento, benchè gradito all'ufficiale, potrebbe destare in lui dei sospetti, dopo i ripetuti interessamenti del Comandante generale e del suo segretario. Nello stesso tempo Giudice fatica a mandare subito Alvino a Trieste, al posto del rientrato Vitali, perchè Alvino, che già riluttava a lasciare Roma per Venezia, ancor più recalcitra all'idea di andare a Trieste (634).

Dispone, tuttavia, tale trasferimento perchè Alvino ha legami con lui (635), e perchè a quel momento (6/12/1975) l'arrivo di Alvino a Trieste può essere presentato a Vatta come un passo nella sua direzione. Ma, a quanto pare, Vatta non si accontenta di così poco. Giudice convoca a Roma Bianchi per il 7 gennaio 1976, e lì fa scivolare l'ultimo segnale, quel "vedo che lo state tartassando", che, curiosamente, riproduce proprio il lessico usato da Vatta con Vlah (636). Bianchi risponde che sta facendo il suo dovere, e Giudice comprende che non può andare oltre. Nella successiva convocazione a Roma la cosa "sembrava quasi non più rilevante per lui".

Mancando una molla diretta e pressante a salvaguardare la ditta, come accade quando si tratta di difendere il "gruppo" e quando Loprete spinge alla più rigida inflessibilità ed efficacia, Giudice non si espone più del necessario.

L'accordo iniziale con Trisolini, è, pertanto, interlocutorio,

quasi nel senso di saggiare la malleabilità di Bianchi. Gli accordi successivi oscillano tra un indirizzo in danno della Finanza (le ulteriori richieste a Bianchi, le rivelazioni a Trisolini, la sospensione del trasferimento di Vitali), e un tentativo di tenere aperto il discorso con Vatta, per il caso che i vari segnali possano fruttare qualche cosa.

Il dubbio non pare concretamente risolvibile nè a favore dell'accusa nè a favore dell'imputato, e conduce pertanto ad una assoluzione di Giudice per insufficienza di prove.

Ma la vicenda resta egualmente emblematica, e consolida le acquisizioni già raggiunte, su punti altamenti qualificanti, quali :

- la strettezza e la spregiudicatezza del sodalizio tra Giudice e Trisolini;
- il sostegno che Giudice offre a Trisolini nelle sue scorribande lucrative;
- il diverso mordente che Giudice pone quando si profila all'orizzonte non soltanto un guadagno occasionale, ma una seria minaccia agli interessi ed agli introiti procuratigli dalla tutela del "gruppo".

Capitolo 11°

Il caso Mancini

1.- Se la vicenda Vatta ha posto in luce un'iniziativa di Trisolini che è esterna al "gruppo", sollecitata e non conclusa, la vicenda Mancini né evidenzia una con i caratteri esattamente opposti : la condotta del Trisolini è autonomamente assunta, è interna agli interessi del "gruppo" (nel senso che Mancini è fornitore di carta di Gissi e Galassi), ed è seguita da esito almeno parzialmente soddisfacente.

I fatti sono analiticamente narrati nelle ampie e ripetute dichiarazioni di Mancini, alle quali si rinvia (637). Qui si ricorda sinteticamente che nell'ottobre del 1975 (la stessa epoca delle attivazioni di Trisolini per Vatta) il segretario del Comandante generale sollecita un incontro con il Mancini, dicendogli di essere al corrente delle irregolarità in corso alla "Petrol Fire", e che a Mancini conviene corrispondergli una certa somma per indurre gli ufficiali competenti a chiudere un occhio sulle sue società.

Mancini accetta e per oltre un anno e mezzo paga un importo mensile di svariati milioni. Nel novembre del 1975 viene aperta la verifica alla "Petrol Fire", coordinata t.col. Vigoni ed effettuata dal t.col. Scialò, ed il nome del Mancini (che non è formalmente responsabile della società) non viene portato in luce. Nel novembre del 1976, poi, vengono aperte verifiche sulla "Petrol Fire", sulla "Varoil" e sulla "Petrolgas", ed ancora una volta il nome di Mancini non viene fatto (anzi, è in questa vicenda che si colloca l'allontanamento del cap. Sau, del quale si è parlato).

2.- E' credibile il Mancini ?

Il Tribunale ritiene di sì, per le seguenti considerazioni :

- il suo contatto con Trisolini (si vedrà poi se esso sia idoneo a coinvolgere anche Giudice) è noto all'esterno. Ne parla infatti Galassi, ritenendolo un canale privilegiato di cui fruisce Mancini rispetto a quello di Gissi e Loprete (638);

157

- tale contatto è noto anche a Gissi (639), il quale in effetti non avrebbe corso il rischio di approvvigionarsi sistematicamente da una "cartiera" di tali dimensioni, se non avesse avuto la certezza che Mancini era a sua volta protetto, e non rappresentava un punto scoperto dello schieramento complessivo (640);
- alcune circostanze addotte da Mancini rendono plausibile il suo racconto. Egli indica dei testimoni a sostegno dei suoi incontri con l'ufficiale (i testi non risultano escussi, o almeno le loro eventuali dichiarazioni non sono state acquisite, ma la allegazione è un gesto che indubbiamente espone l'imputato che lo compie) (641);
- Mancini fornisce l'indicazione non solo dell'indirizzo di Trisolini (che poteva anche conoscere per altri motivi), ma di due recapiti privati dell'ufficiale, quali la villa di Taranto (642) ed il soggiorno in campagna di Santa Maria in Dicomano presso Firenze (643). Di quest'ultimo recapito non vi è altra menzione in atti, se non nella conferma della vedova di Trisolini, la quale ha riferito che il marito era appunto solito ritirarsi in tale proprietà (644). L'indicazione offerta dal Mancini pertanto è espressiva di una reale conoscenza del segretario particolare del Comandante generale;
- ove si voglia supporre che Mancini non sia veritiero, è necessario individuare un convincente interesse che lo muova a mentire, ed una fonte diversa dalla quale possa avere appreso i particolari che riferisce. Questo interesse non è ravvisabile negli atti, anzi si manifesta se mai in direzione contraria, atteso che Mancini accusa anche se stesso di corruzione, e lo sa (645), e non pare indotto a "vendere" rivelazioni sensazionali al giudice istruttore, dal momento che è a piede libero, e che il giudice non procede nè ha interessi istruttori a coinvolgere processualmente Raffaele Giudice;
- le asserite corresponsioni di somme di danaro a Trisolini si dimostrano efficaci, poichè conseguono risultati tangibili e concreti. Il nome di Mancini non viene fuori nelle varie verifiche (646); l'esito della verifica "come venne pattuito, risentì dei buoni rapporti con Trisolini" (647). L'occultamento è così efficace che il nome del Mancini emerge soltanto perchè qualcun altro deve essere dato in pasto nel rapporto di denuncia, e questo qualcun altro (tale Vaj, socio del Mancini) protesta la sua innocenza al giudice istruttore di Milano quando la vicenda prende una brutta piega, mandando dal magistrato "la moglie e un prelato" (648);
- lo stesso ing. Marocco, capo dell'Utif di Como, si stupisce che il rapporto a carico del Mancini ritardi tanto, e commenta il fatto con il Galassi (649).

In dibattimento Mancini ha dichiarato, da un lato, che l'esito della verifica non lo soddisfece del tutto, perchè le sue società furono denunciate e l'organizzazione contrabbandiera venne

in sostanza smascherata, o almeno messa nella condizione di essere rivelata. Ma dall'altro lato egli ha aggiunto che "queste linee truffaldine hanno resistito fino al 1979/80, e per me personalmente fino al 1981" (650) : con ciò stesso evidenziando che altri 4-5 anni di contrabbando impunito valsero una discreta accumulazione di ricchezza e costituirono una contropartita non trascurabile dei numerosi milioni corrisposti al Trisolini.

3.- E' partecipe Giudice di questa iniziativa di Trisolini ?

Sul piano testimoniale Mancini lo afferma con sicurezza, asserendo che Trisolini gli disse che le somme versate dovevano andare al gen. Giudice o al Comandante della GdF (sicuramente una delle due espressioni fu usata dal Trisolini) (650-bis).

Sul piano logico valgono anche a questo riguardo le considerazioni già svolte altrove. Trisolini non ha alcun potere istituzionale, eppure sa della situazione irregolare di Mancini quando lo avvicina (e da chi gli può derivare questa conoscenza ?). Trisolini non ha altre zone di influenza al Comando generale, eppure produce i significativi risultati detti sopra (e come li conseguirebbe ?), Trisolini è nelle condizioni anzidette di irrilevanza istituzionale nella GdF, eppure quando il cap. Sau accenna a mettere le mani su un ramo dell'organizzazione, scatta la manovra che lo ricaccia ai margini (e chi potrebbe ordinarla ?).

Quando Mancini, preoccupato della piega che sta per prendere l'inchiesta, si lamenta con Trisolini, questi gli dice di non preoccuparsi, perchè tra breve lo stesso gen. Giudice si recherà nella zona. Ed effettivamente "pochissimo tempo dopo" Giudice si reca in visita a Varese, Busto Arsizio e Gallarate (651).

L'occultamento del nome di Mancini si può forse anche supporre che sia stato prodotto dalle sole convivenze a livello locale. Ma la vicenda del cap. Sau non è stata gestita solo a tale livello, avendo imposto interventi di natura di vertice. E la presenza di Loprete alle spalle di Gissi non basta a spiegarla, perchè Loprete è sollecitato da Mancini, tramite Gissi, nella prima verifica del 1975, ma non in quella dell'autunno del 1976, alla quale appunto dà causa l'attivazione del Nucleo di La Spezia.

Ne consegue che Giudice deve ritenersi necessariamente coinvolto dall'iniziativa del suo segretario.

Capitolo 12°

Il caso Buzzoni

1.- Franco Buzzoni è un petroliere che opera in varie località del Piemonte e dalla Lombardia. Nel 1975 ha inteso di costituire una nuova società petrolifera in quel di Pavia, la D.P.S. ("Domestic Petrol Service"), da collegare con un deposito in quel di Caraglio (CN). Poichè ha già in corso un rapporto corruttivo con i funzionari dell'Utif ad altri riguardi, su quel fronte si sente tranquillo, e si dedica alla ricerca della complementare copertura sul versante della GdF.

Buzzoni conosce da tempo Primo Bolzani, petroliere a sua volta, e ben collegato con la GdF. Costui gli dice di essere in rapporto con Trisolini e con Giudice e che, versando una somma di circa 30.000.000= al mese, si può ottenere congrua protezione da parte loro.

Buzzoni conosce il Bolzani fin dal 1972, per il tramite dell'avv. Vaccaro (assai legato a Gissi), e ne constata l'affidabilità perchè sino al 1975 lo ha pagato per altri fini e non è stato "mai disturbato" dalla GdF.

Si induce pertanto a dargli le somme richieste, che, a detta del Bolzani, sono destinate a Trisolini ed a Giudice. Dopo qualche versamento, Buzzoni desidera controllare quale sorte abbiano i suoi danari, e Bolzani lo conduce a Roma, dove si reca prima nell'abitazione privata di Giudice (almeno così gli spiega Bolzani); poi al Comando generale, dove Bolzani contatta Trisolini; ed infine nel vicino bar "Doney" dove Trisolini, appartatosi con il Bolzani, gli rivolge lo sguardo su indicazione di quest'ultimo, ed il Buzzoni si convince della "protezione" (652). Aggiunge ancora che Bolzani gli fece il noto discorso sulla previsione della imminente nomina di Giudice a Comandante della GdF (parte II, cap. 14°) nella seconda metà del 1973.

2.- Non si può negare che la descrizione dei fatti, quale raccontata dal Buzzoni, abbia dei tratti apparentemente romanzeschi, ma essa è corroborata da non pochi riscontri che

la rendono credibile.

Innanzitutto il petroliere Bolzani è realmente amico di Giudice : non solo perchè - come narra Buzzoni - giunge a dargli come proprio recapito un numero di telefono del generale, allorchè deve assentarsi per un certo tempo; e quando Buzzoni ignaro lo cerca a tale utenza, si sente rispondere "qui casa Giudice", ed apprende che il Bolzani è "a pescare nell'isola" (di Lampedusa) (653); ma perchè sono gli stessi Bolzani e Giudice a dichiararsi amici di vecchia data.

In secondo luogo le dichiarazioni di Buzzoni sono sostanzialmente convalidate da quelle dei soci Dutto e Dagli Alberi (654), sia pure per avere essi appreso dal Buzzoni i fatti anzidetti, ma per averli appresi in momenti non sospetti.

In terzo e decisivo luogo, la versione del Buzzoni trova riscontro in quella dello stesso Bolzani, che, dopo essersi dichiarato (nel primo confronto) "frastornato ed in uno stato di completa confusione" (655) - e come non pensare a Bormida ? - pochi giorni dopo, e cioè il 27/11/1982, ammette di aver consegnato al Trisolini le somme dategli dal Buzzoni, ed ammette di aver fatto credere allo stesso di essere stato a contatto con Giudice (656). In realtà - precisa Bolzani - ciò avvenne "per megalomania"; e la casa di Roma presso la quale condusse il Buzzoni, era in realtà l'abitazione di Francesco Giudice.

3.- Si tratta, pertanto, di vedere che cosa è solido in questa vicenda di corruzione, e che cosa eventualmente si riduca a millanteria, vuoi di Bolzani, vuoi di Trisolini, senza che il tutto arrivi a coinvolgere Raffaele Giudice.

Il punto di partenza è che occorre dare credito a Buzzoni, perchè egli è convalidato in tutto e per tutto da Bolzani, nella parte di sua competenza. Conviene aggiungere che Buzzoni rende dichiarazioni suscettibili di incriminarlo anche per corruzione, mentre Bolzani, nel rendere le sue dichiarazioni riduttive, può avere un interesse a cercare di estromettere Giudice dalla vicenda, essendo a lui molto legato.

Dunque, Buzzoni consegna davvero delle ingenti somme a Bolzani. A chi vanno a finire ? Le ipotesi possibili sono tre : o rimangono a Bolzani, che in questo modo trufferebbe il Buzzoni; o vanno a Trisolini, che raggira entrambi i precedenti, millantando inesistenti interventi su Giudice; o arrivano effettivamente a Giudice (e poco importa se decurtate in qualche misura dai mediatori nei precedenti passaggi).

Si può per intanto escludere la prima ipotesi perchè è lo stesso Bolzani a negarla. Egli parla infatti "di danaro consegnato a Trisolini", anche se si affretta ad escludere che non gli risulta che le somme arrivassero a Giudice.

Ma anche la seconda ipotesi non regge. Innanzitutto, se Bolzani avesse voluto semplicemente carpire dei soldi al Buzzoni, non avrebbe avuto motivo di spartirli con Trisolini e se li sarebbe tenuti per sè; nè avrebbe avuto alcun vantaggio processuale a sostenere di averli versati al Trisolini perchè, da solo o in concorso, egli avrebbe pur sempre commesso il reato di millantato credito ai danni del Buzzoni.

In secondo luogo, è lo stesso Bolzani a tagliare l'erba sotto ai piedi del suo proposito di defilare Giudice dalla vicenda, poichè, subito dopo aver parlato della consegna delle somme al Trisolini, egli concorda con Buzzoni nel dire che ad un certo punto quest'ultimo sospese i pagamenti per saggiare la bontà della protezione, e subito notò che arrivarono delle verifiche della GdF alla "D.P.S.". Ed aggiunge che quelle verifiche furono determinate dal Trisolini, proprio perchè egli aveva ritardato i pagamenti per effetto della sospensione voluta dal Buzzoni.

Dunque, se Bolzani consegna le somme a Trisolini, è per ottenere realmente qualche cosa; e se questo qualche cosa è ottenuto, è segno che Trisolini si è attivato presso Giudice, e che Giudice è fatalmente coinvolto nella vicenda.

4.- Già si è detto - ed è inevitabile ripeterlo - che Trisolini non ha alcun ruolo istituzionale nel Corpo della GdF, e non può certo disporre delle verifiche con la sua sola autorità. Tantomeno le può disporre con simile sollecitudine, tale da rendere il petroliere "moroso" immediatamente avvertito che gli conviene riprendere i pagamenti. I reparti periferici hanno anche ben altri incumbenti da assolvere, ed è impensabile che un ufficiale, comandante del reparto periferico, dia un ordine su richiesta di un Trisolini qualsiasi. Così come è inconcepibile che Trisolini assuma un'iniziativa del genere senza copertura, esponendosi ad eventuali richieste di conferma da parte del comandante periferico, che lo scoprirebbero immediatamente davanti all'"ignaro" Comandante generale.

La conclusione è quella già impostasi allorchè si sono analizzati i casi Vatta e Mancini. La reiterazione degli episodi contribuisce dal canto suo ad escludere la casualità, ed a rafforzare la prova di quel vincolo fra Giudice e Trisolini che costituisce una delle più evidenti e delle più squallide strutture portanti del presente processo.

Capitolo 13°

Il caso BormidaGli anonimi

1.- Con le vicende Vitali, Ibba e Sau si sono constatate forme di intervento attivo in presenza di una minaccia per le aziende del gruppo. Con la vicenda Bormida si constata invece una forma di intervento volutamente omissivo, altrettanto significativa.

Anche a questo riguardo è opportuno indicare le cadenze cronologiche della storia, limitandoci a quelle che coinvolgono il Comando generale.

Già si è visto (657) che, tratto in arresto il Bormida il 16/3/1976, il comandante la Compagnia di Monza, cap. Campo, segnala la vicenda al Comando ed ai vari livelli in data 26 marzo (658). In particolare il Comando generale apprende che la notizia è inviata altresì all'Ispettorato per l'Italia settentrionale, al comando di Zona lombarda, al comando di Legione ed al comando del I Gruppo di Milano. Apprende anche che i carabinieri hanno bloccato due persone mentre si scambiavano una busta contenente cinque bollette "C/21"; e che il Procuratore della Repubblica di Monza ha deferito allo scrivente l'incarico di coordinare le indagini. La segnalazione conclude facendo riserva di relazionare al termine delle indagini.

La missiva del cap. Campo perviene al Comando generale il 2° aprile. Il successivo 6 aprile il capo Ufficio Operazioni redige un promemoria per il Comandante generale, che sintetizza la segnalazione e la allega. Il promemoria passa in visione alla scala gerarchica, che progressivamente lo sigla (Farnè, Loprete, Furbini, Giudice) (659).

Non vi è attività di alcun genere sino al 20/4/1977. In tale data perviene un seguito da Monza che, sciogliendo la precedente riserva, comunica che le indagini hanno interessato varie società; che le investigazioni richieste, sebbene condotte in modo "meticoloso", "attento", "vasto e approfondito", "non hanno consentito di acquisire elementi atti a configurare alcun illecito". La relazione dà notizia, infine, della trasmissione di atti dalla Procura della Repubblica alla Pretura di Monza per competenza, e della decisione istruttoria di tale magistrato (660).

Il cap. Lecca, dell'Ufficio Operazioni chiede telefonicamente conferma e chiarimenti a Monza, essendo "sorpreso" dell'esito

della vicenda (661); dopo di che, dispone egli stesso l'archiviazione della pratica (662).

2.- Le difese di Giudice sull'argomento sono le seguenti.

Nel primo interrogatorio del 24/10/1980 l'imputato risponde di non avere avuto alcuna notizia, o almeno di non conservare alcun ricordo della vicenda Bormida (662).

Nell'interrogatorio del 18/11/1980 l'imputato insiste nel dire che non ne seppe nulla. Contestatogli che esiste un suo "visto" sull'appunto del col. D'Andria, Giudice risponde che il visto significa una mera presa d'atto. Ma, sorprendentemente, si indigna in modo clamoroso che la vicenda sia stata portata alla attenzione del Comando generale: "trovo la cosa assolutamente inconsueta e addirittura inimmaginabile. Disciplinarmente, questo è addirittura punibile" (663).

Spiegare una reazione del genere in capo all'imputato non è cosa facile. Noi sappiamo ora che Giudice aveva già dato disposizioni al fine di essere informato su tutto (664). Sappiamo che esisteva una circolare del Comando generale (la n.2/1972) la quale imponeva ai comandi periferici di segnalare al Comando generale i fatti di servizio importanti (665). Sappiamo ancora che Campo si consultò con i suoi superiori, e questi concordemente gli dissero che era opportuno segnalare la vicenda al Comando generale, per la sua anomalia e per la sua gravità (666). Sappiamo infine che lo stesso Giudice, messo a confronto con Campo, ammetterà che il capitano aveva fatto il suo dovere e che la segnalazione era "normale" (667).

Perchè allora una simile esplosione di sdegno, la prima volta che gli viene resa nota la segnalazione di Monza ed il suo "visto"? E perchè una simile insistenza sul preteso abuso del cap. Campo viene reiterata ancora nel successivo interrogatorio del 24/11/1980: "ripeto che vorrei sapere chi ha riferito al Comando generale su questa vicenda e perchè lo ha fatto"? (668).

Giudice tenterà una spiegazione nel dibattito: "Mi meravigliai che un comandante di Compagnia avesse scritto direttamente al Comando generale. Ciò affermai in quanto, nell'Esercito, le comunicazioni di servizio seguono rigidamente i gradini della scala gerarchica e non avviene mai che un comando di Compagnia scriva direttamente al Comando di Corpo d'Armata" (669).

Ma la risposta è gracile: sono quasi due anni, a quel momento, che l'imputato si trova al Comando generale, e non può dare ad intendere di ignorare ancora la circolare 2/1972, e la prassi dei Comandi periferici di segnalare direttamente al centro i fatti di spicco. Tanto più che egli stesso aveva preteso un'ancora più intensa e totale centralizzazione delle informazioni.

Pertanto la spiegazione più attendibile è che Giudice non ricordasse che esisteva il suo visto sul promemoria, e, ben sapen-

do la delicatezza dell'affare Bormida, pensasse di potersene dichiarare totalmente estraneo. Fallita questa linea difensiva, la sua prima reazione è quella della "rimozione", vale a dire il classificare la segnalazione di Campo come un'indebita iniziativa di un organo periferico, che, per la marginalità del caso, non avrebbe dovuto neppure pervenire al Comando generale, e che dunque giustifica l'assenza di interesse che l'imputato vi destinò.

Sta di fatto che, quando Giudice è costretto ad ammettere che l'iniziativa di Campo era giustificata e "normale", la sua linea difensiva diventa un'altra: "il nome delle ditte, delle persone, coinvolte non mi diceva nulla, assolutamente" (670). Nel corso dell'istruttoria non verranno più chieste né fornite altre spiegazioni, e pertanto la linea difensiva di Giudice sembra attestarsi su questa proposizione: se omissione di interventi vi fu, essa non è certo dovuta a compiacenza, poichè egli non conosceva gli interessati.

In dibattimento la linea difensiva muta ancora. La segnalazione del caso al Comandante generale fu dovuta - sostiene l'imputato - all'anomalia procedurale del caso, che aveva visto successivi interventi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il proprio "visto" non recava annotazioni perchè il mittente faceva riserva di ulteriori notizie, sugli sviluppi e sulla conclusione delle indagini. Tali sviluppi non furono più portati alla conoscenza del Comandante generale, e la pratica fu addirittura archiviata dal cap. Lecca a sua insaputa. Se nessuno della scala gerarchica, "competente ad emettere un giudizio di qualità sui fatti", conferì particolare importanza alla vicenda, e se in ispecie non si attivò il Comandante in seconda, nella cui competenza rientrava l'affare trattandosi di un "particolare sistema di frode", tale inerzia non può in nessun caso essere addebitata all'imputato (671).

3.- Anche in questo campo le difese di Giudice non sono convincenti.

La prima premessa indiscutibile è che il fatto accertato dai carabinieri è particolarmente grave. Lo afferma senza esitazione il gen. Dell'Isola (672); lo ripete il cap. Lecca, sottolineando come il possesso delle bollette C/21 non possa mai essere disgiunto dal prodotto (673); lo ribadisce il gen. Furbini, che vi ravvisa "un caso di particolare rilievo" (674). Lo stesso Galassi, principale interessato passivo alla vicenda, perchè è l'amministratore della "Siplar", lo considera talmente grave da non esitare a darsi alla fuga, passando nella vicina Svizzera, per una ventina di giorni "a scanso di spiacevoli conseguenze" (675).

E comunque, a prescindere da giudizi di valore che possono essere opinabili, la gravità del fatto emerge proprio dall'applicazione, da parte dell'organo periferico, di quella circolare 2/1972 che impone ai reparti di segnalare "i fatti degni di ri-

ADJ

lievo, per i quali appaia opportuno informare l'autorità di governo, o prima ancora il Comando generale o il Ministero delle Finanze" (676). Ed è una fola l'insistere che la rilevanza stava tutta nell'anomalo intervento iniziale dei carabinieri, poi sfociato in quello della GdF : a quel momento l'incarico era stato formalmente ed esclusivamente affidato alla GdF da parte del magistrato, e quindi non c'era ombra di conflitto o di interferenza tra le due Armi.

4.- Dunque il caso è grave e nessuno dà disposizioni. Replica Giudice che Monza aveva fatto riserva di notizie, e pertanto era logico attendere. Ma quando mai una segnalazione iniziale può fare a meno di una simile riserva ? E' ovvio che una segnalazione iniziale è necessariamente incompleta, altrimenti si tratterebbe di un rapporto o di qualche cosa di equivalente. Ma è altrettanto innegabile che essa esiga una qualche forma di risposta da parte del Comando generale destinatario, altrimenti, se avesse solo il compito di dare notizia, tanto varrebbe attendere le risultanze finali, che sarebbero ovviamente più complete.

Se alla segnalazione si vuole dare un senso, essa deve stimolare un'azione di coordinamento dell'attività e di arricchimento delle notizie, che possono essere presenti nel reparto informativo centrale e non nel comando periferico.

Ancor meno vale obbiettare che del caso era già stata investita l'autorità giudiziaria, e pertanto il Comando generale non aveva altro da fare che attendere gli sviluppi dell'istruttoria. E' illogico, oltrechè giuridicamente infondato, che un organo di polizia giudiziaria (chè tale è diventata la GdF dopo che il magistrato le ha affidato l'incarico), e per giunta un organo di polizia giudiziaria specializzato, ritenga di poter restare con le mani in mano solo perchè il magistrato dirige le indagini.

Passi se il Procuratore della Repubblica avesse incaricato la GdF di Monza di atti specifici e circoscritti, nel qual caso si poteva ipotizzare che l'autorità giudiziaria avesse già le sue piste da seguire, e il mandato fosse sporadico e tipizzato. Ma nel caso in questione la magistratura aveva incaricato la GdF delle indagini in senso onnicomprensivo, tant'è che Monza aveva il compito di svolgerle e coordinarle : e questo era stato detto al Comando generale nella nota segnalazione iniziale. Pertanto il cap. Campo scriveva non solo per informare, ma anche per ricevere direttive.

Se ne vuole una riprova ? Basta scorrere a caso i numerosi atti acquisiti dagli inquirenti presso il Comando generale, a vario titolo e su varie materie. Si vedano, ad esempio, le richieste di azione e le disposizioni di coordinamento a foll. 385/I, 401/I; si veda la ben più pronta e penetrante volontà di intervento del Comando generale allorchè il cap. Sau minacciò di oc-

166

cuparsi del Mancini, ed il Comando generale intervenne con precise disposizioni di coordinamento (677).

Si rifletta, infine, all'anomalia pressochè unica di un comandante di Compagnia (il cap. Campo) che è chiamato a coordinare indagini le quali coinvolgono reparti di livello superiore al suo (i Nuclei) ed esulano addirittura dalla sua regione: e ciò non ostante viene lasciato solo senza alcuna forma di centralizzazione o di sostegno.

5.- Dunque, il caso è grave e necessita di un coordinamento che non viene. Replica Giudice che, a tutto concedere, questo intervento competeva al Comandante in seconda. E la replica è pungente, se è vero che - secondo Giudice - il Comandante in seconda si è definito egli stesso "il più esperto di servizio nell'ambito del GdF e consigliere tecnico del Comandante generale"; e se è vero che appunto il Comandante in seconda si sarebbe dovuto porre in allarme, atteso che proprio a lui era devoluta la competenza in tema di "particolari sistemi di frode", secondo quelle istruzioni per la corrispondenza su cui Giudice insiste, e che invece Furbini - a detta dell'imputato - considera "di nessuna importanza, secondo il suo anomalo modo di pensare" (678).

Per cogliere l'inconsistenza della replica occorre far mente alla successione cronologica delle vicende processuali. Giudice è stato interrogato sulla vicenda Bormida nell'udienza dibattimentale del 12 novembre 1982. In quella data egli ha accolto l'invito del Collegio ad esporre per iscritto ulteriori considerazioni alle quali abbia interesse. La memoria scritta è depositata il 17 novembre. Le "istruzioni per la corrispondenza", dettate da Giudice, sono a quel momento l'unico documento esistente in atti per individuare la competenza del Comandante in seconda, e per addossargli la responsabilità. Di qui la sarcastica stoccata di Giudice all'anomalo modo di pensare di Furbini.

Ma il giorno successivo, 18 novembre 1982, viene a deporre il gen. Farnè, il quale consegna al Tribunale la già ricordata circolare con cui Giudice avoca a sè ogni informazione e decisione. In quel momento diventa chiaro che l'asserita delega al Comandante in seconda è svuotata di contenuti concreti, posto che tutto, in materia di verifiche, deve essere portato alla conoscenza ed alla decisione del Comandante generale.

Che Farnè abbia sferrato questo colpo, inatteso da Giudice, per parare il pericolo di essere eventualmente coinvolto egli stesso, è supposizione possibile. Ma che Giudice non possa più rovesciare su terzi la responsabilità dell'omesso intervento, è deduzione certa.

6.- Resta da valutare un ultimo profilo, e cioè quello concreto

167

e corposo dei modi con i quali furono condotte le indagini originarie dalla vicenda Bormida.

Anche qui è utile dare la parola ai protagonisti.

- Dopo soli 5-6 giorni dall'arresto del Bormida, Gissi telefona a Milani "che non c'erano più problemi e che le cose per la 'Siplar', in relazione a quella vicenda, si stavano sistemando" (679). Si badi che Galassi è tutt'ora al riparo in Svizzera, ma Gissi già è in grado di anticipare che tutto finirà in una bolla di sapone.

- La verifica alla 'Siplar' e alle aziende del gruppo "come fu fatta, naturalmente non servì e non poteva servire a nulla, dato che non furono eseguite perquisizioni presso nessuno e non fu esaminata la contabilità bancaria, almeno quella nera. Stranamente non fu chiesta alcuna autorizzazione alla magistratura al riguardo". "Tutta la gestione della vicenda fu abnorme, anche per la mia esperienza di ufficiale di polizia tributaria" (680).

- La verifica fu condotta in modo da ingenerare "concreti sospetti" (681). Non appena il comandante della Compagnia di Lecco ricevette la richiesta di Campo, il giorno dopo il col. Grande avocò le indagini al Nucleo di Como "per ordini superiori" (682).

- La verifica si limitò all'esame documentale della contabilità ufficiale, e fu condotta in sostanza come se si trattasse di interventi di routine (683), laddove il fatto era anomalo, grave, e "per la prima volta" emergente.

- Anche a Torino (come meglio si vedrà allorché verranno analizzate le posizioni di Di Censo e Coppola) la verifica fu condotta in modi inconcludenti e devianti: essa "andò avanti in modo del tutto anomalo fino a che non ci furono i mandati di cattura" riferisce uno di coloro che constatarono subito la differenza di mordente tra le indagini della GdF e quelle della magistratura, e cioè il petroliere Antonio Villata (684).

7.- Si può ancora dubitare, per estremo scrupolo, che tutte queste indiscutibili coperture avessero causa e si esaurissero nell'ambito della locale GdF, notoriamente vicino a Gissi per essere o comprato, o intimidito, o gravato da debiti di riconoscenza nei suoi confronti.

Ma il dubbio non regge a lungo. Già si è notato che la paralisi delle indagini è diffusa ed universale. Il cap. Campo, a Monza, funge da imbecille raccoglitore di carte, e neppure le smista. Un documento importante, come il rapporto dei carabinieri al quale sono allegati le dichiarazioni confessionarie di Bormida e di Pezzotta, gli è inviato in data 19/3/1976, e cioè a soli tre giorni dall'arresto, quando Campo non ha ancora diramato le richieste ai vari reparti: ed egli evita di darne notizia ai Comandi ai quali si rivolge.

Interpellato sul motivo di questa clamorosa omissione, Campo

risponde mentendo : "Non segnalai le dichiarazioni già raccolte dai carabinieri nel loro rapporto 19/3/1976 perchè tale rapporto mi fu dato a mano da un sottufficiale, dopo che io avevo già inoltrato le segnalazioni e le richieste relative ai vari reparti" (685). Ma, una volta appreso che il rapporto 19/3/1976 gli fu consegnato a mano, cade anche l'ipotesi di ritardi postali : e poichè le richieste ai Nuclei portano la data del 29/3/1976 (686), la menzogna di Campo è trasparente.

Ma c'è di più. Anche prendendo per vero ciò che vero non è, restava pur sempre la possibilità (e il dovere) di fare un "sequito" alle richieste ai Nuclei, spedendo loro quelle dichiarazioni raccolte dai carabinieri, che avrebbero sicuramente orientato i reparti. Ma Campo non fa neppure questo. E perchè ? "perchè - risponde - la Procura di Monza mi aveva designato a svolgere e a commettere le indagini come organo tecnico. In ogni caso non posi attenzione al rapporto consegnatomi dai carabinieri" (687).

C'è da trasecolare. Campo ammette senza difficoltà che il caso presentava "nebulosità e singolarità"; che "non si capiva bene che cosa sottintendesse quella vicenda"; che ritenne indispensabile rivolgersi nientemeno che al Comandante di Zona; che era incaricato di svolgere indagini e di coordinarle : e nonostante ciò "non pone attenzione" al rapporto dei carabinieri che è la chiave di volta per sbrogliare in breve tempo la matassa.


Si ha un bell'incalzare il teste nel fargli notare l'inverosimiglianza della storia : Campo è sordo ad ogni richiamo alla logica, ed accresce il suo campionario di temerità. Alla domanda perchè non abbia informato il Nucleo di Torino egli risponde serafico "... perchè detto rapporto era già a conoscenza della magistratura, e io ritenni di aver assolto tutti i miei doveri di ufficiale di polizia giudiziaria riferendo compiutamente all'autorità giudiziaria" (688).

Il sillogismo è impeccabile : siccome la magistratura lo incarica di coordinare le indagini, egli assolve l'incarico ... non facendo nulla : perchè, in effetti, il rapporto dei carabinieri è inviato direttamente da costoro (e non da Campo) alla Procura della Repubblica di Monza; e perchè ai reparti incaricati egli allega non già il rapporto dei carabinieri, ma la richiesta della Procura, che è praticamente un doppione della propria personale richiesta (689).

Siccome c'è un limite alla presunzione di stoltezza, e siccome questa presunzione ammette ampia prova contraria quando si tratta di un ufficiale, è giocoforza concludere che qui non si trattò di inettitudine, ma di un preciso disegno.

Si rifletta a quel che accade contemporaneamente sui due versanti. Da un lato Giudice si indigna sino all'inverosimile quando gli si rende noto che Monza ha segnalato il fatto al Comando generale ("... disciplinarmente punibile"). Sull'altro versante

169




si constata che Campo non sa che pesci pigliare : si rivolge al col. Stanà, che a sua volta è imbarazzato; si rivolge ancora al gen. Dell'Isola, che lo conforta nel proposito di informare il Comando generale, data la delicatezza del caso : ma, al tempo stesso, nessuno centralizza le indagini per non assumersene la responsabilità.

Dunque, su di un fronte il Comando generale non vuole sapere e si dispiace se qualcuno lo informa; sull'altro fronte i comandi periferici vogliono che il Comando generale sappia. Su Campo aleggia il ben noto timore di mettere il naso nel recinto vietato di Gissi e Loprete. In Giudice (e Loprete) agisce il rudimentale calcolo che basterà non intervenire sull'acceleratore perchè l'inchiesta muoia di morte naturale. Le pedine collocate nelle caselle di Torino, Milano, Lecco e Como sono fidate. E il piccolo cap. Campo non oserà certo chiedere ai colonnelli perchè non abbiano scoperto qualche cosa di più : egli sarà ben felice di "assolvere al suo compito di ufficiale di polizia giudiziaria" riferendo che non si è scoperto nulla.

Ancora una volta la convinzione di questo Collegio, maturata sull'analisi dei fatti, collima con il giudizio dato da un profano "che se ne intende" : "determinante fu l'assenza, da parte della gerarchia e del Comando generale in particolare, di un'azione di costante controllo e di indirizzo operativo" (690). Ovvero, per essere più espliciti, dopo l'arresto del Borimida "ripeto che, a mio avviso, ci fu un intervento di 'frenaggio' di Loprete su tutta l'operazione. Ma le pare che toccavano noi ?" (691).

Se Loprete "frena", e se Giudice è solidale con Loprete (692), allora l'imputato ha ben motivo di indignarsi per l'iniziativa notificatoria del cap. Campo. La sua possibile difesa non sta nel giustificare un'inerzia che non si giustifica, ma nell'addurre una non-conoscenza, che sola potrebbe metterlo al riparo da censure. Dimostrata questa conoscenza, ne esce la cruda realtà di una totale assenza di controllo e di indirizzo, che lasciò defluire pigramente le indagini verso un nulla di fatto. Ma quanto poco fondato fosse questo "nulla" lo dimostrerà la magistratura qualche anno dopo, e lo sapeva Raffaele Giudice qualche anno prima.



170

8.- Per affinità di materia - rappresentando anch'esso un profilo di copertura attuato mediante omissione - si esamina brevemente in questa sede anche il tema degli anonimi indirizzati al Comando generale ed aventi per oggetto gli asseriti abusi delle aziende del "gruppo".

Questa materia non individua propriamente un "caso", a somiglianza di quelli sin qui valutati, e cioè una situazione qualificata e circoscritta: ma può venire affiancata al c.d. caso Bormida perché ha in comune con quello la nota dell'inerzia del Comando generale di fronte a segnalazioni atte a mettere in luce le irregolarità delle società in questione.

Il Tribunale ha acquisito - ai sensi dell'art. 144-bis CFP, su richiesta del Pubblico Ministero in data 9.11.1982 - una serie di esposti anonimi che descrivono in vario modo le malefatte del gruppo. Altri sono già in atti, a sottolineare un costume evidentemente assai diffuso. Non si intende, beninteso, utilizzare gli anonimi come fonte di prova dei fatti in essi descritti, ma solo dedurne un giudizio sulla solerzia del Comando nell'accertare o nell'escludere quanto in essi lamentato.

L'anonimo, infatti, ben può essere occasione e spunto di indagini da parte degli organi di polizia, ed assai spesso lo è, in uno stile come il nostro nel quale il cittadino, a torto od a ragione, si sente vulnerabile se ufficializza la sua protesta. Nelle situazioni introdotte nel presente giudizio, queste indagini o hanno fatto totale difetto, o non hanno prodotto concreti risultati.

L'esposto 24.1.1975 (693) lamenta le irregolarità della "Sipra" di Airuno (approssimazione involontaria per "Siplar", o desiderio di mimetizzarsi ancor più?), nonché quelle della "Garlate", entrambe descritte in mano ad ex ufficiali della GdF, dedite al contrabbando di gasolio e di benzina super; e riferisce che la "Nuova Italian Oil" di Varese, la "Busto Petroli" di Busto Arsizio (entrambe di Mancini) e la "Chimipetrol" di Trezzano sul Naviglio svolgono bellamente attività di "cartiera" pura per tutta la Lombardia.

L'esposto aggiunge che i depositi SIF "non denaturano un bel niente", con il beneplacito del personale dell'Utif e della GdF, e che i certificati H-ter rosa vengono inviati a nominativi inesistenti, oppure anche a depositi esistenti, dove però vengono distrutti per far perdere ogni traccia. Gli H-ter grigi, necessari alla copertura del prodotto reale, provengono "dai famosi depositi ombra 'Italian Oil', 'Busto Petroli' ecc.

Sono esattamente le modalità della frode che qualche

anno più tardi verranno poste in luce dalla magistratura. In soprattutto sono doglianze (di probabili concorrenti) che si appuntano contro una società la quale non ha credenziali di assoluta illibatezza. Infatti, agli atti del Comando generale esiste già un rapporto in data 2 luglio 1974, inviato dal Nucleo regionale PT di Venezia al III Reparto, nel quale si segnalano negativamente nomi destinati a diventare ben noti alle pagine processuali, e cioè l'"Aldea", la "Tien", la "Brunello" e, appunto, la "Garlate" (694).

Giudice replica che in data 2 luglio 1974 egli non era ancora stato nominato alla carica, e non poteva mettersi a compulsare di sua iniziativa tutti gli archivi del Comando: ed in ciò non gli si può dare torto. Ma, allorché per viene un esposto a carico di una ditta, sembra lecito pre tendere che si verifichi se tale ditta non sia stata già segnalata da organi meno anonimi e più attendibili quali gli uffici periferici della stessa GdP.

Qualora le due fonti di denuncia convergano, e qualora le indagini vengano viceversa condotte con la tecnica che abbiamo appreso esser quella destinata a tali ditte nella vicenda Sau/La Spezia, il sospetto si rafforza, e l'assen za di risultati non può più trovar giustificazione in una generica impossibilità di scoprire qualcosa di più.

9.- Il 6.4.1976 un "gruppo di autotrasportatori di Marghe ra" segnala nuovamente il deposito di Garlate, nonché la "Sarni" di Bertonico (già fatta oggetto di attenzioni, a suo tempo, da Ibba) (695). La "Sarni" è la società sulla quale vorranno indirizzarsi le indagini di Sau quando ver rà intercettato nei noti modi (696).

Il 12.5.1976 il cap. Pedone, comandante la Compagnia di Lecco, riferisce che il deposito della "Garlate" ha già formato oggetto di accertamenti l'anno prima, con esiti regolari, ed "appare superfluo espletare ulteriori accer tamenti" perché attualmente "il deposito in parola è inat tivo dal mese di settembre 1975 (epoca in cui ebbe a svi lupparsi un incendio)". Basta riandare alle già ricordate dichiarazioni di Galassi e Righettini (cfr. il cap. 2° della parte II) per constatare quanto poco l'incendio impedis se alla "Garlate" di svolgere la sua fondamentale funzione di "cartiera", e quanto poco lo stesso Pedone fosse convin to della piena regolarità di quanto ivi accadeva.

10.- Altre segnalazioni anonime danno causa, qualche mese dopo, ad un'ampia relazione, inviata all'Ufficio Ope razioni del Comando generale il 27.8.1976, avente per ogget to irregolarità addebitate alle società "Siplar" di Airuno, "Garlate Petroli" di Garlate, "Nuova Italian Oil" di Varg se e "Busto Petroli" di Busto Arsizio (696^{bis}).

La lettura di tale relazione è illuminante, perché è un

172

escapio da manuale di formalismo. Essa descrive con grande minuzia le operazioni di denaturazione (che, a detta delle denunce anonime, sarebbero fittizie) e conclude attestando la regolarità delle medesime perché tutte le operazioni "vengono eseguite a cura di due funzionari dell'Utif, i quali redigono di volta in volta apposito processo verbale", e perché "l'eventuale fittizia denaturazione esporrebbe i responsabili ad un rischio tanto imminente quanto duraturo".

E' lo stesso genere di argomentazione che userà Di Censo quando si tratterà di sottoporre a verifica la "Isomar" di Sant'Ambrogio di Susa: poiché i funzionari Utif attestano che le operazioni sono regolari, esse sono realmente e sicuramente regolari. In questo caso il giurare sui verbali è ancora più spudorato, se si pensa che l'esposto accusa appunto di complicità con i funzionari dell'Utif. Ma la forza della carta intestata è, evidentemente, carismatica. Anche perché l'autore della lunga relazione è il t.col. Antonio Piccirillo, quello che - a detta di Gissi (696^{ter}) - presentò il medesimo alla Loggia massonica denominata "P2" nel lontano 1970.

11.- Non si vuol ricavare più di tanto dalle osservazioni ora svolte. Ma nel quadro complessivo anche esse recano la loro non inutile pennellata. Soprattutto ove si rifletta che, anche al Comando generale, l'anonimo non è sempre carta da gettare nel cestino. Quando l'anonimo di "un gruppo di onesti funzionari" lamenta intrusioni del colonnello Vitali nel recinto del CAA, la risposta del binomio Loprete/Giudice è fulminea ed esigentissima (cfr. il cap. 7° della parte II). Ma in quel caso la direzione è esattamente l'opposta.

Capitolo 14°

La nomina

1.- L'edificio probatorio sin qui delineato esige ancora un compimento: la verifica sui modi con i quali Giudice venne designato a ricoprire la carica di Comandante generale della GdF.

La difesa ha correttamente eccepito, infatti, che, anche in ipotesi di assodata colpevolezza dell'imputato, non si potrebbe in nessun caso ravvisare un suo concorso nei reati ascrittigli a partire dalle date contestate nei capi d'imputazione - e cioè dal 1973 - per l'intuitiva considerazione che a quella data Giudice non era ancora titolare dell'alto ufficio, e perciò non poteva colludere con chicchessia.

E' perciò necessario appurare quale sia il momento iniziale dell'attività antiggiuridica dell'imputato (ché tale può ormai essere qualificata la sua condotta, alla luce degli elementi già raccolti): e' tale momento iniziale dovrà essere fatto coincidere con il suo insediamento, se si ricaverà la convinzione che la sua nomina fu preordinata alle note azioni di copertura; ovvero dovrà essere individuato in fatti successivi, nel caso contrario.

Orbene, gli elementi indiziari raccolti nell'istruttoria a tale proposito, ed in parte incrementati dal dibattimento, possono essere articolati su tre filoni fondamentali. Alcuni attengono alle modalità tecniche della nomina, e quindi alla fase che immediatamente la precedette; altri concernono gli antefatti più lontani, vale a dire le iniziative che si proponevano di orientare tale nomina; altri ancora si riferiscono alla fase immediatamente successiva alla nomina, e rappresentano una sorta di interpretazione 'ex post' della medesima, ed una lettura dei fatti da parte di soggetti ritenuti qualificati a spiegarli.

E' palese che la forza indiziante dei tre gruppi di elementi è decrescente, e che solo una verifica positiva dei primi può dare ingresso all'analisi dei susseguenti. Si inizierà pertanto dalla disamina delle modalità tecniche secondo le quali si provvede alla designazione di Raffaele Giudice.

174

Sezione I[^]

La procedura.

2.- Fondamentale punto di partenza in questa disamina è la deposizione del gen. Borsi di Parma, Comandante generale della GdF uscente nel 1974. Il gen. Borsi di Parma è descritto in atti come persona di elevato prestigio e rettitudine; e tale giudizio ha potuto essere sostanzialmente convalidato nel contatto dibattimentale, nonostante alcuni suoi arretramenti rispetto alle dichiarazioni istruttorie, dovuti probabilmente all'imbarazzo nel confermare pesanti giudizi sull'imputato presente. Si deve, quindi, accordare credibilità a tale teste, anche perché, in occasione di un contrasto fra le sue dichiarazioni e quelle di un altro teste (gen. Viglione), è stato quest'ultimo - come si vedrà - a rettificare le proprie, riconoscendo la veridicità del Borsi; ed anche perché il contrasto ulteriore con le affermazioni di un altro teste (on. Tanassi), sebbene non risolto con analoga ritrattazione, deve essere egualmente risolto ^{a Borsi} del generale, per intrinseca fragilità delle asserzioni dell'ex ministro.

Orbene, il Comandante uscente ha offerto alcuni dati di fatto estremamente significativi (697) :

- a) Il ministro delle Finanze dell'epoca, on. Tanassi, gli richiese, allorché egli si approssimava alla scadenza del suo mandato, di fornirgli i nominativi dei generali da lui ritenuti più idonei a succedergli. Si trattò di una "precisa richiesta", formulata da Tanassi previa convocazione di Borsi al ministero;
- b) Borsi di Parma indicò al ministro solamente i nomi del gen. Bonzani e del gen. Tomaino, precisando che ciò faceva a cagione della profonda considerazione che egli nutriva nei loro confronti;
- c) identica segnalazione il gen. Borsi fece al ministro Andreotti, poco tempo dopo, in occasione di una visita ufficiale, allorché, a séguito della crisi di governo, Andreotti si insediò al ministero della Difesa;
- d) qualche tempo prima delle visite anzidette, Raffaele Giudice era andato a trovare Borsi di Parma al Comando generale, "esternando(gli) il suo desiderio e la sua disponibilità a succeder(gli) nel comando della GdF".

E' importante rilevare sin d'ora che questa visita di Giudice si colloca in un momento piuttosto risalente, poiché, nonostante la richiesta, Borsi di Parma non ritenne "di fare anche il suo nome negli incontri coi ministri sopradescritti". Pertanto l'approccio di Giudice precede la visita di Borsi di Parma a Tanassi, che precede quella

ad Andreotti, che a sua volta precede la breve proroga di Borsi di Parma nella carica, durata dal 1° al 30 luglio 1974.

Nel dibattimento, per la verità, Borsi di Parma ha fatto scendere il colloquio con Giudice ai primi di luglio, (698), e cioè a circa venti giorni prima della sua cessazione dalla carica. Ma l'indicazione appare inattendibile, sia alla luce di quanto dice lo stesso Giudice (699), che colloca la sua visita intorno al 15-20 giugno; sia alla luce di quanto detto dallo stesso Borsi di Parma in istruttoria.

Infatti il gen. Borsi di Parma riferisce che "quando Giudice mi esternò il suo desiderio, risposi in modo generico, come a dire che ne prendevo atto senza aggiungere altro". Posto che, a stare alla deposizione dibattimentale ora riportata, nel momento del colloquio con Giudice Borsi di Parma aveva già riferito ai ministri, se la richiesta di Giudice si fosse davvero collocata dopo questi contatti, da un lato essa sarebbe stata ininfluyente, e dall'altro lato Borsi di Parma avrebbe avuto miglior agio nel rispondere che aveva già comunicato i nomi, piuttosto che nel trincerarsi in un'evasiva presa d'atto, piuttosto imbarazzante verso il collega presente e richiedente.


Oltre tutto, se già nel giugno del 1974 Giudice sapeva ufficiosamente di essere stato incluso nella terna (700), è palese che egli non avrebbe avuto motivo di offrire la sua disponibilità a Borsi di Parma dopo che era già stato "ternato", e quando Borsi di Parma, a quel punto, più nulla poteva fare per lui. Deve quindi darsi maggior credito alle dichiarazioni istruttorie del teste.

e) Borsi di Parma non fece il nome di Giudice non solo a Tanassi e ad Andreotti, ma neppure all'ammiraglio Henke (Capo di Stato maggiore della Difesa), né al gen. Viglione (Capo di Stato maggiore dell'Esercito). Questo perché non nutriva verso di lui "quella considerazione professionale che nutriva invece per il Bonzani e il Tomaino, anche moralmente e per carattere". Non esclude, peraltro, di avere indicato a Viglione i nominativi di Bonzani e di Tomaino.

3.- Sul versante opposto, e cioè sul fronte di coloro che ricevettero le dichiarazioni di Borsi di Parma, le versioni sono sensibilmente difformi.

Viglione, allora Capo di Stato maggiore della Difesa, riferisce inizialmente (deposizione del 16 giugno 1981: a quella data Borsi di Parma non è ancora stato ascoltato dal G.I.) che Borsi di Parma gli indicò tre nominativi, esprimendo preferenze per il gen. Bonzani, sia per il suo


176



alto valore e prestigio, sia per la maggiore anzianità nel grado, sia per il gradimento che egli riscuoteva presso i vertici della GdF (701). Viglione compilò la terna "avvalendo(si) proprio dei pareri informativi trasmessi(gli) dal gen. Borsi"; quindi la consegnò all'amm. Henke, e non attuò "nessun altro passo ufficiale in ordine alla scelta del designato", vale a dire non ebbe alcun incontro né con i ministri né con altri esponenti del mondo politico.

Contestategli le ben diverse dichiarazioni rese successivamente da Borsi di Parma, Viglione muta sorprendente versione. "Mi sento in dovere di specificare - egli depone al G.I. in data 14 novembre 1981 - che effettivamente il gen. Borsi di Parma non ebbe mai a farmi il nome del gen. Giudice. Anzi, secondo quanto ora ricordo, mi pare che egli ebbe a farmi soltanto il nome del gen. Bonzani nel corso di una telefonata informale, la quale non aveva avuto come unico oggetto la sua successione al Comando della GdF" (702).


E come mai allora Viglione presentò a Henke una terna comprendente il nome di Giudice, che nessuno aveva indicato? Risponde ancora Viglione nella stessa sede: "l'inserimento degli altri due nominativi nell'elenco poi sfociato nella nota terna fu conseguente ad un mio esame comparativo che, sotto la mia responsabilità, effettuai tra i vari generali di corpo d'armata più anziani nel ruolo, tenendo conto ovviamente del relativo curriculum di ciascuno di essi. Per quanto riguardava in particolare il gen. Giudice, egli presentava uno stato di servizio di tutto rispetto, avendo tra l'altro conseguito una medaglia d'argento al valore militare durante l'ultima guerra, ed avendo comandato tra l'altro la divisione corazzata "Centaurò" ed il Comando Militare della Regione Siciliana".



Si vedrà tra breve che questi parametri sono del tutto insufficienti a giustificare la candidatura di Giudice. Per intanto si constata che l'inserimento del suo nome nella terna è avvenuto a livello di Capo di Stato maggiore della Difesa (Viglione è notoriamente molto legato a Giudice) (703), e che questa inclusione è stata tenuta celata al G.I., ribaltandola su Borsi di Parma, sino a che la circostanza non ha trovato smentita.

Il perché di questo nascondimento è stato offerto da Viglione in dibattimento in termini non certo convincenti ("è stato un errore, non saprei come altrimenti spiegarlo"). Ma il tentativo fa il paio, in impudenza, con quello già abbozzato nella seconda deposizione istruttoria ("quando fui sentito sul punto la volta scorsa, non ri

177




tenni di scendere nei particolari, limitandomi a fornire una risposta generica. Ora che vengo nuovamente interrogato sul medesimo argomento, mi rendo conto dell'importanza particolare che l'episodio specifico è venuto ad assumere nel tempo, e pertanto ..." (704).

In realtà, la primitiva risposta di Viglione non fu né generica né casualmente inesatta: Viglione ed Henke erano stati convocati appositamente dal G.I., in Torino e nello stesso giorno, per deporre "sulle modalità che condussero alla presentazione dei generali Bonzani, Giudice e Tomaino al Ministro della Difesa in vista della scelta del Domandante generale" (705); e Viglione ha deposto avendo previa notizia di quanto ha appena allora dichiarato Henke, così da non poter assolutamente pensare che al G.I. interessasse una "risposta generica".


Egli, pertanto, è stato mosso dal preciso intento di nascondere una parte della verità. La successiva ritrattazione lo esime da conseguenze di natura penale: ma giova, per intanto, considerare che Viglione è il primo (e non sarà l'ultimo) a voler prendere le distanze da una nomina che - a detta di tutti - ha in sé ogni crisma per assumersene tranquillamente la paternità.

4.- Il perché è presto chiarito, se si esaminano con cura le risultanze processuali. Una volta acquisito che il nome di Giudice emerge solamente a livello di Stato Maggiore dell'Esercito, e una volta appurato che il suo inserimento fu dovuto - a detta di Viglione - a precise motivazioni di indole tecnico-militare, occorre verificare se queste motivazioni siano fondate.



L'Annuario ufficiale delle Forze Armate della Repubblica italiana, relativo agli ufficiali generali in servizio permanente nell'anno 1974, edito dal Ministero della Difesa (706), nella pag. 3 relativa ai generali di corpo d'armatata in s.p.e., colloca al primo posto il gen. Borsi di Parma, all'ottavo posto il gen. Bonzani, ed al sedicesimo posto il gen. Giudice. Dopo Bonzani, pertanto, vi sono altri sette generali che precedono Giudice nella gradatoria.

Né è vero che Giudice sia il più anziano nel grado. Dopo Bonzani, vi sono altri cinque che vantano una maggiore anzianità nel grado (e sono i gen. Andreis, Giacobbe, Cacciò, Zavattaro Ardizzi e Cucino); ed altri due, pur avendo pari anzianità nel grado, lo precedono per particolari benemerienze militari, come decorazioni, campagne,




promozioni per meriti di guerra, o simili (e sono i gen. de Flammineis e Apollonio).

Se poi si ha riguardo alle specifiche benemerenze citate da Viglione, si constata che il conseguimento della medaglia d'argento al valore militare da parte di Giudice è merito del quale si fregiano anche i gen. Cacciò, Zavattaro Ardizzi e Cucino, che lo precedono in anzianità di grado. Ed il comando militare territoriale è titolo che vantano anche i gen. Cacciò e Apollonio, che parimenti lo precedono (707). Si aggiunga che, per quanto attiene al comando, è certamente di maggior prestigio il comando di un Corpo d'armata, secondo quanto afferma l'amm. Henke nel motivare le preferenze e le aspettative orientate su Bonzani (708): e sotto questo profilo Giudice è ulteriormente preceduto dal gen. Andreis, che comanda il IV Corpo d'armata e lo precede in anzianità di grado (709).

Dunque, i parametri adottati da Viglione non reggono, e perciò sottendono altre valutazioni. Si tratta, per ora, di prenderne atto. Non senza rimarcare, tuttavia, che l'on. Andreotti dirà (e lo si vedrà tra breve) di avere espresso il suo "concerto", quale ministro della Difesa, "per tutti e tre i nomi della terna" trasmessagli da Henke (710). Dal che si deduce che o Andreotti trasmise 'al buio' la terna al ministro delle Finanze, senza valutare in alcun modo il perché dell'inclusione di quei nomi e non di altri, ovvero egli chiese conto dei motivi ad Henke ed a Viglione, e li ratificò.

5.- Se le affermazioni di Viglione non sono per nulla convincenti, ancora meno accettabili sono quelle fornite dall'allora ministro delle Finanze Tanassi.



Nella prima deposizione egli riferisce di aver sentito "formulare il nome del gen. Giudice in colloquio personale o telefonico con l'on. Giulio Andreotti, allora ministro della Difesa. Fu quindi lui a farmi tale nome, e siccome mi risultava (pur non conoscendolo personalmente) che il Giudice Raffaele godesse di 'buona stampa' nell'ambito delle Forze Armate, ed inoltre fosse abbastanza giovane per permanere alcuni anni nella funzione, non ebbi obiezioni da opporre" (711).

Nella seconda deposizione Tanassi viene informato dal G.I. che Andreotti si è espresso diversamente, attribuendo ad esso Tanassi la proposta di designare Giudice, ed insiste nel dire che il nome di Giudice gli venne fatto da Andreotti "in quella conversazione" della quale ha già parlato (712). Tanassi modera questa affermazione

con un "ritengo", ma subito dopo la rafforza precisando che ciò dovette avvenire "come era nella logica". Aggiunge che a lui non fu neppure proposta una terna di nomi, ma che si addivenne immediatamente e 'de plano' sul nome di Giudice in quella conversazione, e poi tutto proseguì senza intoppi in sede di Consiglio dei Ministri.


Messo a confronto con Andreotti il giorno successivo, e preso atto che Andreotti gli inviò la famosa "terna", a lui consegnata da Henke, Tanassi si barcamena. Non ricorda di avere visto tale terna, ma ammette che "se si troverà al competente ministero la lettera di trasmissione, evidentemente devo averla vista". Visionando la copia della lettera, che Andreotti gli sottopone, deduce che la scelta di Giudice "fu determinata dal fatto che era il primo in ordine di anzianità che poteva permanere quattro anni nella carica, mentre il gen. Bonzani, primo nella terna, poteva permanere due anni" (713).

Anche questa graduazione di versioni si presta a non poche riserve.

Dapprima Tanassi si premura di addebitare, ed in ben due occasioni, l'indicazione di Giudice ad un'iniziativa di Andreotti, sorta nel corso di una conversazione limitata a loro due. Poi esclude di avere visto la terna, ed a maggior ragione esclude di avere ricevuto da Borsi di Parma le note indicazioni, solamente "binarie". Infine approda ad un risultato di "scelta" nell'ambito della terna trasmessagli da Andreotti che, siccome motivata su basi tecniche (la maggior possibilità di permanenza nella carica in capo a Giudice), non spiega l'occhiuta diffidenza di partenza, ed ancor meno spiega come si sia potuto effettuare una cernita fra altri nomi, se il nome di Giudice era l'unico segnalatogli da Andreotti.

Ma l'inaccettabilità della versione di Tanassi emerge non solo da questa irrisolta contraddizione fra le stesse, bensì anche dall'intrinseca assurdità dell'assunto che nessuno gli sottopose una "terna" di nomi. Questa affermazione non solo è smentita da Borsi di Parma, che ricorda una sua apposita convocazione a tal fine; non solo è contraddetta dall'on. Lima, il quale riferisce della terna presentata al ministro delle Finanze come di una prassi consolidata (714); ma è inficiata dall'ovvia considerazione che un qualche organo tecnico deve pur fornire al ministro una rosa di nomi, non potendo questi (che talora è in carica da breve tempo) conoscere personalmente tutti i papabili e tutti i loro requisiti.

Ne discendono due deduzioni. La prima è che, se Tanassi si premura così purilmente di negare la terna, dentro




la quale egli avrebbe correttamente effettuato la scelta, secondo le sue competenze, viene da argomentare che la terna fosse diversa, ovverossia che essa non comprendesse il nome di Giudice (beninteso ci si riferisce alla terna inizialmente sottopostagli dagli organi facenti capo al suo ministero).

La seconda constatazione è che anche Tanassi, come già Viglione, si preoccupa di prendere le distanze da Giudice. Con Viglione abbiamo appreso che il "fungo" spuntò in casa dello Stato Maggiore dell'Esercito, per motivi diversi da quelli ufficialmente esposti. Con Tanassi apprendiamo che il nome viene da Andreotti. Con tutti e due constatiamo che, ad onta delle eccellenti qualità del designato e dei validi motivi tecnici a sostegno della scelta, nessuno se ne vuole assumere la paternità.

6.- Le dichiarazioni dell'on. Andreotti, allora Ministro della Difesa, sono più calibrate ed attente, ma anch'esse prestano il fianco a non poche critiche.

Egli riferisce di aver ricevuto la "terna" dal Capo di Stato Maggiore della Difesa amm. Henke (ed in ciò è confortato dalla convergente narrativa del medesimo), e di averla trasmessa pari pari a Tanassi "al quale spettava di fare la proposta al Consiglio dei Ministri, senza indicare alcuna preferenza, né verbalmente né con annotazioni di qualunque sorta" (715). "Fu quindi lo stesso Tanassi - aggiunge Andreotti - a proporre il nome del Giudice Raffaele".



Messo a confronto con Tanassi, egli insiste nelle sue dichiarazioni, ed ottiene dall'antagonista una parziale resa, nel senso che Tanassi non si sente di escludere che la "terna" di Andreotti gli sia stata effettivamente inviata. Concorda con Tanassi altresì sul punto che non vi furono obiezioni di sorta in sede di Consiglio dei Ministri. Mantiene il contrasto unicamente sul punto della precedente conversazione telefonica che Tanassi adduce, e, ovviamente, sul punto di una sua asserita indicazione preferenziale a beneficio di Giudice.

In buona sostanza, Andreotti sembra segnare un punto a suo vantaggio, in esito al confronto. Ma egli lo perde poco dopo, nella successiva deposizione resa al G.I. in data 25 giugno 1981.

Il G.I., infatti, non si è accontentato dell'"appuntamento per il sig. Ministro della Difesa" che Andreotti ha prodotto in sede di confronto, ma ha acquisito la missiva riservata che Andreotti ha spedito a Tanassi in data 5 giugno 1974. In essa si legge "Caro Tanassi, faccio seguito alla nostra conversazione telefonica, inviandoti

la terna redatta dagli Stati Maggiori ..." (716).

Interpellato sul significato di questa conversazione telefonica, la quale sembra corrispondere appieno a quella che Tanassi ha più volte evocato ed Andreotti negato, quest'ultimo risponde di non ricordare la telefonata, ma la spiega osservando che "evidentemente si trattò di un preannuncio dell'invio al ministro Tanassi della terna in oggetto" (717).

Ma la cosa è tutt'altro che "evidente". Seguiamo le date. L'indicazione di Viglione per Henke porta la data del 3 giugno 1974 (718). L'appunto di Henke per Andreotti è dello stesso giorno (719), e lascia intendere che allo Stato Maggiore della Difesa non si effettuò più alcun ripensamento o cernita ulteriore rispetto alla segnalazione dell'Esercito. La lettera "riservata" di Andreotti a Tanassi reca la data del 5 giugno 1974, e fa menzione della pregressa telefonata. Dunque la telefonata si colloca fra il 3 ed il 5 giugno.

Se davvero quella telefonata avesse avuto per oggetto il semplice preannuncio dell'invio della lettera, non si vede perché la stessa avrebbe dovuto rimanere almeno tre giorni presso Andreotti: infatti, da un'annotazione apposta in calce alla medesima, si legge che essa fu "trasmessa per motociclista al Min. Tanassi alle ore 10,30 dell'8/6, 1974".

Poiché l'invio per motociclista ne assicurava la ricezione in tempi brevissimi, non vi era nessun motivo di preannunciare un documento che il destinatario avrebbe ricevuto di lì a pochi minuti (o meglio: avrebbe dovuto ricevere, atteso che ci fu la ricordata stasi di almeno tre giorni fra la telefonata e l'inoltro). Meno che meno questo pleonastico preannuncio avrebbe potuto costituire base e sostanza di una "conversazione", tale per giunta da dover essere richiamata nella lettera.

Se così è, occorre riconoscere a Tanassi almeno questo credito, che vi fu una conversazione telefonica tra lui ed Andreotti, avente per oggetto la possibile designazione di Raffaele Giudice. E che questa conversazione vi sia stata (e non abbia avuto il contenuto anodino che Andreotti le attribuisce) è suggerito anche da altre considerazioni.

Tanassi, se vogliamo credere a Borsi di Parma, ha ricevuto l'indicazione di due soli nomi, e fra questi non vi è quello di Giudice. Tanassi esclude altresì di avere avuto l'indicazione di Giudice da qualsiasi altra persona od ufficio sul versante del suo Ministero. Viglione,

LE DI X

dal canto suo, non ha ricevuto la designazione di Giudice da Borsi di Parma, ed ha inserito il nominativo sotto la sua responsabilità, con criteri diversi da quelli ufficialmente adottati. Andreotti, infine, ha ratificato l'operato di Viglione. Ma - come afferma lo stesso on. Lima, più volte sottosegretario alle Finanze - "la scelta è vincolata in questo caso, per il Comandante generale della Guardia di Finanza" (720): vale a dire che, pur essendovi una ovvia discrezionalità in capo all'organo designante, la scelta avviene per consuetudine nell'ambito della terna sottoposta al Ministro dagli organi tecnici (e lo ripete uno dei successori nella carica, il gen. Giannini) (721).

Mettendo insieme queste tessere, è inevitabile concludere che una terna sia stata sottoposta a Tanassi, ma che questa non comprendesse inizialmente il nome di Giudice. Ora, poiché Giudice fa parte della terna articolata dal Ministero della Difesa; e poiché Tanassi sostiene di non conoscere Giudice (né Borsi di Parma glielo ha segnalato); una designazione della Difesa che, senza previ assaggi, gli includesse anche Giudice accanto ad altri due nomi, lo costringerebbe a chiedere chiarimenti alla Difesa stessa, e sarebbe incompatibile con quella scelta 'de plano' che sia Tanassi sia Andreotti concordano nel raccontare. Tanto più che la scelta si appuntò non già su un nome comune alle due 'rose', ma proprio sull'estraneo ad una di esse!

Pertanto, anche Andreotti è inattendibile quando nega pregressi accordi con Tanassi sul nome di Giudice; ed è inattendibile quando, ratificando l'operato di Viglione, fa sua una scelta basata su argomenti tecnico-militari che non trovano conferma nella realtà.

7.- Ma che l'inserimento di Giudice nella terna sia avvenuto solo in un secondo momento, è avvalorato anche da due ulteriori particolari.

IL DI X

Il gen. Furbini, Comandante in seconda della Gdf, ha riferito al G.I; di aver saputo "tramite un segretario dell'on. Scalfaro (che io conoscevo personalmente) che Giudice non sarebbe stato nella rosa dei tre nomi che il Ministro della Difesa propone al Ministro delle Finanze" (722). In dibattimento Furbini dirà di aver considerato la cosa "un pettegolezzo di corridoio", ma manterrà fermo l'episodio, attribuendo anche al predetto segretario la dichiarazione che "era stato l'on. Lima a proporlo" (723).

Che tuttavia non si tratti soltanto di un pettegolezzo da corridoio, sembra confermato anche da altri due particolari. Per intanto la voce che Giudice fu nominato su segnalazione di Tanassi e di Lima è ripetuta anche dal gen. Dosi (724) e dal gen. Maletti (725): e sembra un po'

arrischiato degradare sempre a chiacchiere da bottega le dichiarazioni di alti ufficiali.

Ma soprattutto è interessante rilevare che Viglione a suo tempo interpellò Bonzani per chiedergli se avrebbe gradito assumere la carica di Comandante generale della GdF, e Bonzani gli manifestò il suo gradimento (726). Ciò significa che lo stesso Viglione fu persuaso, sino ad un certo momento, che Bonzani sarebbe stato il prescelto, non solo per i ricordati meriti personali, ma perché nessun altro della terna, sino a quel punto, avrebbe potuto sopravvanzarlo, qualunque fosse stato il criterio di designazione.

Ed allora la telefonata tra Andreotti e Tanassi non solo è oggettivamente provata dalla lettera che la menziona, ma non può avere il contenuto banale che Andreotti tende a conferirle.

8.- Quale sia stato questo contenuto non è dato conoscere nella presente sede. Ma vi sono parecchi motivi per supporlo. Di uno si è già detto, ed è l'intrinseca implausibilità della spiegazione fornita da Andreotti: quando mai in una lettera ufficiale, spedita per motociclista, si sente il bisogno di richiamare la telefonata di pochi minuti prima, con la quale è stato dato l'annuncio dell'invio? a che cosa servirebbe un simile "riaggancio" della memoria del destinatario, se la telefonata è stata priva di contenuti afferenti il tenore della lettera?

Ma c'è una seconda ed ancor più incisiva considerazione. Se tutte le attese e tutti gli orientamenti erano per Bonzani, evidentemente un qualche motivo dovette essere addotto da qualcuno per far prevalere Giudice su Bonzani. E la maggior durata nella carica in capo a Giudice sembra essere l'argomento vincente per Andreotti, il quale infatti spiega che "la prassi che a me/risulta era che il Comandante del Corpo dovesse restare in carica il più a lungo possibile, data soprattutto la specificità delle incombenze tipiche di quel Comando rispetto ai Comandi delle altre armi" (727).

Ma anche questa spiegazione non convince. Come mai, anche di fronte ad un argomento così solido e così apparentemente ineccepibile, Andreotti e Tanassi si sono processualmente accapigliati, palleggiandosi a lungo un'iniziativa di segnalazione che, così motivata, non avrebbe avuto nulla di scorretto? E come mai Tanassi giunge sino a negare di avere avuto conoscenza di qualsiasi terna, se in quella terna era già indicato un nome che aveva tutti i crismi per prevalere?

La risposta risiede, con ogni probabilità, nell'oggettiva fragilità della motivazione adottata dall'on. Andreotti.

Risulta infatti dalla documentazione appositamente richiesta dal G.I. al Comando della GdF (728), e limitando per brevità la rassegna agli ultimi trent'anni, che il gen. Norcen rimase in carica (arrotondando) due anni e due mesi; il gen. Rostagno due anni e undici mesi; il gen. Fornara due anni e sei mesi; il gen. Mellano due anni e cinque mesi; il gen. Massaioli due anni e due mesi; il gen. Turrini due anni e dieci mesi; il gen. Rosato due anni e un mese; il gen. Buttiglione tre anni e quattro mesi; il gen. Borsi di Parma un anno e dieci mesi; il gen. Giudice quattro anni e quattro mesi; il gen. Floriani un anno e tre mesi; il gen. Giannini un anno e cinque mesi.

La quasi totalità dei Comandanti generali, pertanto, ha una durata che si aggira intorno ai due anni. Uno solo supera i tre. Nessuno supera i tre anni e quattro mesi. Il predecessore immediato di Giudice e l'immediato successore sono rimasti in carica meno di due anni.

Il gen. Bonzani, con i suoi due anni di prevedibile permanenza in carica, sarebbe rientrato perfettamente nella durata media sinallora praticata. Ed ammesso che Giudice dovesse inaugurare un nuovo "trend", esso sarebbe immediatamente rientrato con il suo successore.

Anche il gen. Borsi di Parma ha ribadito che il criterio dominante nell'addivenire alla scelta del Comandante generale della GdF non ha alcuna ragione di fondarsi sul calcolo preventivo della sua futura durata in carica (729).

E se proprio si voleva dare la prevalenza a questo parametro, e perciò si voleva nominare un generale giovane d'anni si dà averlo a lungo nell'incarico, altri lo era ancor più di Giudice, beninteso sempre scegliendo fra quelli aventi anzianità nel grado pari o superiore (ad esempio il gen. Zavattaro Ardizzi) (730).

In ultima analisi, quella assenza di parametri tecnici che già inficiava pesantemente le spiegazioni fornite da Viglione per giustificare la propria personale inclusione di Giudice nella terna, torna ora pari pari ad indebolire le dichiarazioni dei due ex Ministri, e rilancia la presunzione che quella controversa telefonata rappresentò la messa a punto (verosimilmente non l'unica) della scelta di Giudice e dei motivi che avrebbero dovuto puntellarla tecnicamente in sede di Consiglio dei Ministri.

Nulla vieta - è persino ovvio enunciarelo - all'organo politico di adottare questo o quel parametro a sostegno

185

delle sue scelte. Né il Tribunale pretende di censurabile in quanto "scelte tecniche". Ma allorché questi parametri vengono indicati ed adottati dagli interessati, e la realtà delle cose li contraddice, allora il Tribunale può e deve affermare che i motivi reali sono altri.

Quali essi siano è l'oggetto delle considerazioni che verranno svolte tra breve.

9.- Prima di passare all'esame degli elementi probatori per così dire "esterni", conviene dedicare ancora un cenno alle dichiarazioni dell'imputato sull'argomento.

Nel primo interrogatorio che concerne il tema in esame Giudice si limita a dire di essere stato al secondo posto nella terna dei tre nomi, e di avere appreso della designazione da una telefonata dell'on. Gioia "che mi disse di avere saputo della nomina dall'allora Presidente del Consiglio on. Rumor" (731).

Nel secondo interrogatorio l'imputato riferisce che la inclusione del suo nome nella terna avvenne "a mia insaputa", e che egli lo apprese dal gen. Ferrara, allora Capo di Stato Maggiore dei Carabinieri; aggiunge che l'inclusione era del tutto corretta, essendo egli il secondo in anzianità tra i generali di Corpo d'Armata (732). L'affermazione si presta ad una prima perplessità, essendosi constatato che Giudice, in verità, occupava non la prima ma l'ottava posizione dopo Bonzani, in ordine di anzianità.

Nel terzo interrogatorio Giudice sottolinea di non aver "mai avanzato una mia candidatura in nessuna sede"; esclude ogni intromissione politica nella nomina; sostiene di aver conosciuto il ministro Tanassi "soltanto poco tempo prima della mia designazione", allorché "lo stesso ministro mi convocò per fare la mia conoscenza, così come ritengo che senza dubbio avesse fatto anche con il gen. Tomaino e con il gen. Bonzani" (733).

Nell'ultimo interrogatorio sul tema, gli viene contestato che Borsi di Parma ha raccontato della sua perorazione, e Giudice appare assai scosso dalla contestazione. "Andai da lui - risponde - più che altro per avere conferma della circostanza" che il suo nome era stato inserito nella terna; e subito dopo l'imputato sbotta in una lunga e serrata denuncia dei metodi istruttori che gli inquirenti adotterebbero nei suoi confronti con intenti persecutori (734).

In dibattimento, infine, l'imputato conferma di essersi recato da Borsi di Parma, e si allinea con lui anche per quanto concerne gli obiettivi della visita: "gli prospettai la mia disponibilità, chiedendogli se potesse fare qualcosa per me" (735).

Le deduzioni che si possono trarre da queste dichiarazioni sono, se si vuole, secondarie rispetto alla massa degli altri elementi già raccolti (ed a quelli ancora da esaminare), ma non prive di interesse.

Il senso più esplicito delle dichiarazioni di Giudice in istruttoria è che egli vuol fare apparire la propria nomina come un fatto al quale era quasi del tutto indifferente, sì che lo sconvolge la constatazione che qualcuno (Borsi di Parma) lo smentisce. Giudice non può sapere che persino Viglione (a lui legatissimo, secondo quanto riferisce Foligni (736), ed a lui stretto da solida e reciproca amicizia, secondo quanto riferirà lo stesso imputato) (737) racconterà "esser voce corrente che il gen. Giudice tenesse molto a una simile nomina". Così come non può sapere che alla GdF giace già un anonimo, datato 11 giugno 1973, che descrive i suoi traffici per arrivarci.

Giudice sa solamente che la sua designazione è guardata con sospetto dagli inquirenti, e mira pertanto ad esibire una propria disinteressata disponibilità. Quando questa si sgretola ad opera della deposizione di Borsi di Parma, sopravviene nell'imputato il più clamoroso crollo circuito di tutta l'istruttoria.

Non solo. La circostanza della convocazione di Giudice da parte di Tanassi, per farne la conoscenza prima della nomina, rivela un'altra eloquente discrasia.

L'ex ministro, infatti, nega recisamente di avere conosciuto il generale prima della sua nomina (738). L'imputato, in istruttoria, parla di una sua convocazione da parte del ministro poco tempo prima della designazione, appunto per fare la conoscenza (739). Poi, nel dibattito, Giudice sposta il contatto al periodo di tempo che intercorse tra la nomina e l'assunzione dell'incarico.

Il Tribunale è propenso a credere che, su questo punto, sia Giudice a dire la verità: o almeno il primo racconto del generale, poiché un contatto con Tanassi dopo la designazione renderebbe privo di senso il colloquio che Giudice presume sia avvenuto anche con gli altri due generali, Bonzani e Tomaino.

Ma il divario tra le dichiarazioni di Giudice e quelle di Tanassi rimane, ed anche il rappezzo dibattimentale lo acuisce più che sanarlo. Il tutto sottolinea ancora una volta quell'aura di reticenza, di celamento e di defilamento, che è all'antitesi della pulizia che si vorrebbe ostentare.

Sezione II[^]

I precedenti remoti

1. — Gli elementi sin qui vagliati hanno posto in luce una evidente anomalia della procedura, che sfociò in una designazione inattesa, dalla quale poi tutti i protagonisti ritengono di dover prendere le distanze. Gli elementi che si esaminano ora offrono, invece, la traccia di condotte remote, funzionali a tale anomala designazione, e tali da offrire una possibile ^{spiegazione} di questa "anomalia".

L'ing. Egidio De Nile, già capo dell'UTIF di Milano, interrogato il 30 marzo⁸² dal G.I. di quella città, ha riferito particolari di rilievo. "In merito alla promozione del Giudice, posso dire alcune cose: so per certo che essa fu determinata dalle influenze del Bolzani, del Giovannelli e di don Quaglia Francesco, vice-parroco di Cerano (NO), e di gruppi ecclesiastici facenti capo al card. Poletti, unitamente alle influenze del gruppo social-democratico facente capo all'allora ministro delle Finanze on. Tanassi; e so che per questa promozione

doettero essere pagati dal Bolzani Primo e dal Morelli, in favore di questi gruppi, che praticamente determinarono la promozione. Si tratta di ambiente Vaticano, come detto, e politico. Il Morelli era molto amico dell'Amadei, sottosegretario alle Finanze e socialdemocratico. In più c'era un gruppo che faceva capo a certo "dr. Rea", zio del cap. Frediani di Pavia, e che aveva un cognato Silvestri della segreteria del PSDI. Nel gruppo vaticano vi era mons. Angelini, ma era in contrasto con il Poletti. Angelini era amico intimo dell'on. Andreotti. So che Angelini conosceva anche il don Quaglia e il Bolzani Primo.

La nomina del Giudice doveva essere una 'garanzia' per le varie attività del Bolzani e don Quaglia (interessati in varie attività di ogni settore). Il Giovannelli Marziano era petroliere 'puro', e non era completamente d'accordo su un simile esborso, quando diceva che con 100 milioni avrebbe potuto comprare qualunque comandante a livello locale. D'altra parte era intimo amico del Morelli, e avevano al servizio "I" della GdF amici in grado di fornire ogni tipo di informazione utile alle loro attività illecite di contrabbando. Deve trattarsi del Loprete, dato che io sentii questi discorsi nel 1973-'74" (740).

Nel dibattito il De Nile, oltre a confermare le dichiarazioni ora riportate, ha precisato che le sue cognizioni sono desunte da diari ed agende personali, dove e gli era solito annotare quanto raccoglieva negli ambienti da lui frequentati (741). Ha però ribadito che le notizie sulla nomina di Giudice gli vennero riferite da Bolzani e da don Quaglia, e che "il punto d'arrivo di queste influenze dovevano essere gli on. Tanassi e Andreotti".


2.- Altre dichiarazioni in argomento provengono da Franco Buzzoni, petroliere in quel di Pavia e di Caraglio inquisito in altra istruttoria per fatto di contrabbando di oli minerali.

Il Buzzoni, oltre a parlare di un suo rapporto corruttivo instauratosi con il Trisolini (del quale si è già detto), ha riferito che "sei mesi prima che il gen. Giudice venisse nominato Comandante generale della GdF di Roma, avevo avuto tale notizia dal Bolzani" (742); ed ha aggiunto che "il Bolzani, tra le altre persone che diceva di conoscere per i favori nel settore petrolifero, indicava i ministri Andreotti e Tanassi, ed anche Cardinali, e faceva il nome di Poletti, allora a Roma" (743).

Nel dibattito ha confermato quanto sopra ed ha precisato: "~~inoltre~~ Alla fine del 1973, in un colloquio col Bolzani, egli mi accennò che di lì a non molto dove

IALE






va essere nominato il nuovo Comandante generale della GdF, e c'erano molte probabilità che fosse nominato un generale che lui conosceva. Disse che c'era il 90% di probabilità ... Là dove parlo di Andreotti, Tanassi e Poletti intendo riferirmi appunto al colloquio che ora ho detto. In tale occasione il Bolzani disse che conosceva i predetti, e che appunto per questo riteneva probabile la nomina di tale generale" (744).

3.- Occorre convenire che, sino a questo momento, siamo ancora nel campo delle semplici dichiarazioni "de auditu". Ma non può non colpire la straordinaria colli-manza di nomi, date e fatti fra due deposizioni provenien-ti da persone che non si conoscono, che operano in ambien-ti diversi, e che ben difficilmente potrebbero offrire una simile concordanza se le loro parole fossero animate dal solo intento di "vendere" qualche cosa di sensazionale al magistrato che li inquisisce. Tanto più che Morelli e Bolzani, da essi menzionati, sono in effetti buoni amici del gen. Giudice, come da essi dichiarato (745), e come ammesso anche dall'imputato (746).

Ma conviene procedere. Nell'autunno del 1973 numerosi assegni circolari, da lire 10.000.000 ciascuno, sono in cassati dagli uffici amministrativi di alcuni partiti politici o da personale delle loro segreterie.

Lo riconoscono, ora in base all'inoppugnabile presenza di timbri sul retro, ora in forza dell'altrettanto palese presenza di firme di girata per l'incasso, l'on. Tanassi per il PSDI (747), il capo dei servizi amministrativi del PSI Annibale Paganelli (748), il segretario amministrativo della DC Filippo Micheli (749), nonché il cassiere della segreteria stessa Antonio Morelli (750).



Questi assegni provengono tutti dal Credito Artigiano di Milano; hanno tutti data 26 ottobre 1973; recano tutti come beneficiario il nome di fantasia Rossini Antonio; e sono stati enessi a fronte di un unico assegno bancario di lire 420.000.000 a firma Vincenzo Gissi, e tratto pur esso sul Credito Artigiano di Milano, il giorno precedente.

La spiegazione sulla genesi e sulla causale di questi assegni è ancora una volta intessuta di palleggiamenti e di oscurità, sintomo di una certa qual ricerca di sgravio di responsabilità.

Il primo ad essere interrogato in merito è Giulio Formato, fido collaboratore di Gissi e di Galassi, e descritto in atti (anche se l'affermazione deve essere presa con

190



cautela, per difetto di vaglio dibattimentale, essendo stata separata e non discussa la posizione del Formato) come ufficiale di collegamento dei petrolieri con gli ambienti della GdP (751).

L'interrogatorio è reso in data 9 marzo 1981. Presa visione dell'assegno del Gissi, intestato ad esso Formato, questi risponde: "Ricordo bene la cosa: il Gissi era impedito, probabilmente perché malato, a seguito di una operazione al naso, e mi pregò di occuparmi personalmente di questa incombenza perché delicata (intendo per l'ammontare particolarmente rilevante: al tasso di svalutazione attualmente sarebbe più di un miliardo). Ritengo che mi diede lui stesso il nome di fantasia 'Rossini Antonio', che desumo essere tale dalle modalità di girata. Io presi tali assegni circolari (riconosco infatti perfettamente la mia firma sulle richieste in fotocopia esibitemi e datate 25. 10.1973) e su incarico del Gissi Vincenzo io consegnai quegli assegni tutti a mani, ritengo, dello stesso Musselli Bruno, noto in atti. Non ricordo le circostanze, ma sono sicuro del fatto, certamente in Milano. ADR Per quanto mi ricordo, si trattava di un affare dei predetti Gissi e Musselli, relativo a una grossa fornitura di prodotto petrolifero, che interessava entrambi" (752).

Qualche tempo dopo Vincenzo Gissi, che si è appena costituito all'autorità giudiziaria bergamasca, viene interrogato in un distinto procedimento, davanti al Procuratore della Repubblica di quella città. Siamo all'11 maggio 1981, e Gissi concorda con Formato (del quale ignora le precedenti dichiarazioni) per quel che concerne la causale dell'assegno, ma prende le distanze sul resto.

Nel 1973 - egli racconta - ebbe occasione di ricevere, in qualità di socio della "Siplar" un'ingente fornitura di gasolio SIF dalla "Bitumoil" di Musselli, che a sua volta l'ottenne dall'"Agip". Trattavasi di ben 90.000 tonnellate di prodotto, sulle quali Musselli chiese ed ottenne un sovrapprezzo di lire 14 al chilogrammo, rispetto al prezzo formalmente fatturato al Gissi. L'importo complessivo di tale sovrapprezzo ammontò pertanto a lire 1.260.000.000, pagato in tre soluzioni. Ciascuna di queste rate ammontò per l'appunto a 420.000.000 di lire.

Allorché si trattò di versare al Musselli la prima "tranche", Gissi - sempre secondo il racconto dell'imputato - si trovava ricoverato in clinica in seguito ad un'operazione: richiesto da Musselli con poco sensibile insistenza, Gissi rilasciò il noto assegno bancario intestato al Formato. Come l'importo sia stato utilizzato dal Musselli, egli non è in grado di specificare (753).



Interrogato pochi giorni più tardi, sempre dal Procuratore della Repubblica di Bergamo, e preso atto delle diverse spiegazioni date dal Formato, Gissi nega recisamente di aver chiesto a Formato di tradurre il proprio assegno in assegni circolari, ed ancor meno di avergli indicato i nominativi di fantasia. Presume che le indicazioni al Formato siano state date dal beneficiario Musselli (754).

Messi a confronto Gissi e Formato, in data 4 giugno 1981, è il Formato ad arretrare: da uomo esperto, sa su quali cose non conviene contraddirsi e su quali si può ammorbidire il ricordo. Formato (che pure aveva esordito con un "ricordo bene la cosa" davanti al G.I. di Torino il 9 marzo precedente), ora non ricorda con certezza chi gli abbia dato le indicazioni dei nomi di fantasia, ma, tenendo conto del contesto dell'episodio, è portato a ritenere che sia stato il Musselli (755).

Ritradotto nel suo luogo consueto di detenzione, Formato amota come al solito i risultati delle attività giudiziarie nelle quali è coinvolto o che comunque lo interessano. Il 7 luglio 1981 il G.I. dispone il sequestro di tale documentazione; e nel foglio sequestrato si legge come Formato ha colto l'imbarazzo di Gissi allorché i due sono stati messi a confronto, e come Formato stesso abbia cercato di fare uscire entrambi con il minor danno (756). E' del tutto conseguente ricavare una prima deduzione, e cioè che l'assegno dei 420.000.000 è una potenziale causa di danno.

4.- Quale che sia la causale di questo assegno, un'impressione incomincia a profilarsi. Quel che con esso viene pagato a Musselli non è affatto una normale sovrapproduzione, altrimenti non vi sarebbe motivo di mimetizzarla con assegni al nome di beneficiari inesistenti. Il beneficiario inesistente sta ad indicare che il prenditore effettivo non vuole apparire come colui che gira il titolo all'effettivo incassatore, il quale in tal modo figurerà averlo ricevuto da un nominativo di fantasia, previa falsificazione della firma (si ricordino gli innumerevoli assegni circolari emessi poi da Benelli con queste modalità).

Assai poco credibile, inoltre, è la storia di un Gissi che firma l'assegno bancario quasi in stato di incoscienza, per fronteggiare un pagamento che Musselli non potrebbe attendere nemmeno per un giorno. Ancor meno appaga la presenza di Musselli al capezzale di Gissi (757), insensibile al momento critico del suo socio, e così poco esplicito da non dirgli neppure che a lui servono i famosi assegni circolari spezzati, anziché quello bancario unitario,



199

tanto che poi si dovranno scomodare sia Formato sia Erba per andare in banca a frammentare il titolo (758).

Meno che meno, poi, persuade la tesi di un Formato il quale, dopo che Gissi lo ha pregato di occuparsi personalmente di un'inconvenienza particolarmente delicata, ~~per~~ assume l'autonoma iniziativa di effettuare il cambio dell'assegno senza nulla dire al committente Gissi. E perché poi questa inconvenienza dovrebbe essere così "delicata", se la delicatezza sta tutta nell'elevato importo dell'assegno da consegnare a Musselli? In fondo Benelli e Righettini andavano tutte le settimane in banca a convertire assegni di importi non molto inferiori (quello che includerà l'assegno "Butti" è di oltre 299 milioni di lire).

Queste contraddizioni e queste incongruenze non possono non alimentare forti sospetti sull'operazione, specie ora che - a posteriori - è noto da chi siano stati incassati i vari assegni circolari. D'altronde, è tutto il senso dell'intera operazione raccontata da Gissi che non persuade. E' pressoché impossibile credere che il potentissimo Gissi si sia assoggettato ad una tangente di ben 1.260.000.000 di lire (che in moneta attuale offre un ordine di grandezza di tre miliardi) per una fornitura di gasolio, importante sì, ma non ancora così drammatica come sarà in seguito ai razionamenti che verranno di lì a poco.

Tanto più che la tangente sarebbe pagata a colui con il quale dopo pochissimi mesi sarebbe diventato socio nel CAA; e tanto più che il sovrapprezzo di lire 14 al chilogrammo non è l'unica tangente corrisposta al Musselli, giacché costui pretende altresì la corresponsione di metà del guadagno che Gissi ricaverà dalla vendita del gasolio ai suoi acquirenti (759). Questo è, in realtà, il vero utile di Musselli, e questo è il substrato del rapporto societario instaurato con il contratto: le 14 lire al chilo, che finiranno alle segreterie dei partiti, lasciano intravedere ben altra causale.

5.- Le tessere del mosaico paiono davvero combaciare.

L'ottobre del 1973 è appunto l'epoca alla quale fanno riferimento De Nile e Buzzoni allorché narrano, per strade indipendenti, le manovre propiziatriche che dovranno condurre Giudice all'alta carica. E Musselli, amico di Loprete, è uno degli "sponsorizzatori" della nomina. E' interessante notare come lo stesso Formato, nel ricordato interrogatorio del 9 marzo 1981 nel quale la funzione degli assegni non è ancora emersa con chiarezza, si lascia sfuggire un significativo accenno: "Non ho mai sentito fare dal Gissi accenni a necessità di pagamenti a partiti politici. Il Musselli, invece, ostentava le sue amicizie politiche, ma non percepii mai direttamente che egli avesse tale ruolo, anche se si poteva capire" (760).

Ancora una volta assegni provenienti dai conti del Gissi passano a Bruno Musselli e, per qualche strada, finiscono in un'orbita che conduce a Raffaele Giudice. Ancora una volta si tratta di assegni intestati a nomi di fantasia, dai quali ognuno si affanna a prendere le distanze. E questa volta i beneficiari sono quei partiti politici, i cui esponenti avranno peso determinante nella nomina di Giudice, gli stessi partiti ai quali si riferiscono le dichiarazioni di De Nile e di Buzzoni (con in più quel PSI che verrà espressamente nominato allorché, catturato Giudice, la moglie chiederà al giornalista Carbone se non si possa fare nulla per ottenere una certa benevolenza dal giudice istruttore, in particolare accertando se questi simpatizzi con l'area socialista) (761).

Sezione III[^]

Le reazioni successive


1.- Il filone delle reazioni e dei commenti successivi alla designazione di Giudice all'alto incarico è certamente il meno probante dei tre che sono stati enunciati. Lo si considera essenzialmente perché anch'esso converge con gli altri, e fornisce sostegno all'interpretazione dei fatti che sin qui ha preso corpo.

Il gen. Dosi afferma: "Mi risulta che il Giudice fu nominato su segnalazione di alcune parti politiche, e potrei indicare il nome del Tanassi e del Lima" (762).

Il gen. Furbini riferisce - come si è già visto - di avere appreso che Giudice non sarebbe stato nella rosa dei nomi proposti; aggiunge di aver saputo che "egli avrebbe goduto in particolare dell'appoggio dell'on. Lima, per tale nomina, che venne poi fuori dal Consiglio dei Ministri" (763).

Il gen. Maletti, all'epoca responsabile del reparto 'D' del SID, riferisce della voce ricorrente che Giudice "godesse di amicizie politiche influenti, tra cui quelle degli on. Gioia e Lima"; ed aggiunge che "quando si seppe della sua nomina da un lato vi fu sorpresa, perché ci si aspettava che fosse nominato il primo della terna, gen. Bonzani, persona a mio avviso degnissima; dall'altro lato ce lo si aspettava proprio per questa situazione notoria di appoggi politici" (764).


E persino il gen. Viglione, certamente non sospetto di



animosità verso il gen. Giudice, finisce con il concludere che "la valutazione politica aveva prevalso su quella tecnico-militare" (765) (ad ulteriore dimostrazione di quanto detto nella sezione I^a di questo capitolo, e cioè che i criteri adottati dagli interessati nel giustificare la scelta non coincidono affatto con quelli che realmente la ispirarono).

2.- Da questa breve rassegna escono rafforzate alcune sensazioni già ben percepite in precedenza.


La prima è che Giudice godesse già da tempo di autorevoli "padrini", quali Lima e Gioia. A testimoniare la sua dimestichezza con Gioia basta il rilievo che fu appunto tale parlamentare a telefonare immediatamente a Giudice l'avvenuta nomina (766): il che lascia intendere non solo una particolare sollecitudine, ma anche la retrostante "battaglia" avvenuta nel Consiglio dei Ministri, dove la candidatura di Giudice dovette misurarsi a lungo con quella di Bonzani, e dove non era certo ignoto che l'ordine della terza esprimeva una graduatoria preferenziale (767), non facilmente sovvertibile. Ben diverso fu il modo con cui Floriani venne informato della propria nomina, quando succedette a Giudice (768). Si aggiunga ancora che, quando Giudice verrà arrestato, sarà proprio Gioia a far pervenire alla famiglia del generale i suoi saluti e la sua solidarietà (769).



Quanto all'on. Lima, si apprende da Tanassi (770) e dallo stesso interessato (771) che egli era appunto "di corrente andreottiana", ovvero in un certo senso "il rappresentante della corrente a Palermo" (772). E si apprende altresì dagli atti che proprio Lima, in qualità di sottosegretario alle Finanze, trasmise "vivissime premure" al direttore (772 bis) generale delle Dogane, Tomasone, al fine di ottenere la revoca del trasferimento da Torino a Udine, disposto nei confronti di quel Ferlito che, in qualità di caposervizio dell'UTIF di Torino, fu una delle chiavi di volta del contrabbando piemontese, sanzionato dall'autorità giudiziaria di Torino, in primo ed in secondo grado, con un congruo numero di anni di reclusione. La sua contiguità con figure coinvolte nel contrabbando degli oli minerali è, dunque, recidiva.

3.- In questa rassegna di collegamenti rimane a mezz'aria il controverso rapporto del gen. Giudice con l'on. Andreotti, recisamente smentito dagli interessati, e riferito invece in termini di intimità cospirativa dal Foligni (773).

Andreotti sostiene di aver incontrato Giudice "soltanto in talune circostanze ufficiali", prima della nomina; e, dopo la stessa, di averlo conosciuto ad un ricevimento,




"cui peraltro non fecero séguito incontri privati di sorta" (774). Giudice, ancora più drasticamente, sostiene: "non ero mai stato dall'on. Andreotti, né lo conoscevo" (775).

Foligini, invece, riferisce, seppur 'de auditu', che "tra il gen. Giudice e l'on. Giulio Andreotti intercorrevano rapporti di grande confidenza e di intimità, e sovente si incontravano in una chiesa, e dopo la santa messa si riunivano nell'adiacente sacrestia per dialogare" (776); e nel dibattimento aggiunge particolari di una certa apparente credibilità (777).

Non si può tacere che le dichiarazioni di Foligni devono essere valutate con molta cautela. Ma una certa "attenzione" di Andreotti verso Giudice sembra documentata da un altro dei molti risvolti collaterali di questo procedimento.

Nel 1975 le indagini disposte dal SID sul predetto Foligni, sospettato di intrattenere contatti assai stretti con esponenti dei servizi segreti di Stati stranieri, portarono in luce gravi irregolarità del gen. Giudice e del suo segretario Trisolini, tra le quali la nota esportazione di capitali in Svizzera, il suo interessamento alla vicenda del petrolio libico, le ingerenze di Trisolini nella vicenda Vatta, l'attivazione di Giudice a favore di Miceli, e così via.



Tali risultati furono resi noti all'on. Andreotti, almeno a voler credere alle reiterate dichiarazioni dell'amm. Casardi (778), allora capo del SID. Andreotti, per la verità, lo nega: e gli atti non offrono prove inoppugnabili per credere all'uno piuttosto che all'altro. Ma ove si consideri che fu il ministro ad incaricare Casardi di investigare su Foligni; che il ministro ne ebbe relazione, sia pure - a suo dire - limitatamente alle indagini sul movimento politico promosso dal Foligni (779); che il "Nuovo Partito Popolare" si rivelò una bolla di sapone, mentre le altre iniziative sotto controllo evidenziarono "gravi profili connessi alla sicurezza nazionale" (780), tali da poter dare vita ad un "terremoto istituzionale", inopportuno dopo i recenti casi De Lorenzo e Miceli (781); che è del tutto inverosimile il silenzio dell'amm. Casardi nei confronti del ministro committente, proprio e soltanto sui punti che, in caso di esplosione dello scandalo, lo avrebbero esposto all'immediato e grave biasimo di non averne fatto cenno all'autorità politica: tutto ciò considerato, appare nettamente più plausibile che il Casardi abbia dato notizia degli sviluppi dell'indagine all'autorità politica, e di riflesso appare sorprendente che quest'ultima non abbia assunto alcuna iniziativa.

196

A meno di voler rimuovere la sorpresa recependo le considerazioni del Foligni, e cioè ammettendo che un pregresso sodalizio tra Andreotti e Giudice impedisse al primo di intervenire reattivamente. Il che rilancia ancora una volta verso le insospettabili valutazioni di Viglione, che cioè nella nomina del generale avessero prevalso le considerazioni politiche su quelle di indole tecnico-militare.

Sezione IV[^]

Conclusioni


A séguito della disamina alcune circostanze sono emerse con chiarezza, e precisamente le seguenti :

- né a Tanassi né ad Andreotti il nome di Giudice venne indicato dal Comandante generale uscente;
- Viglione inserì tale nominativo nella terna sotto la sua responsabilità, sulla base di asseriti criteri tecnici, rivelatisi oggettivamente infondati;
- Andreotti ratificò tale inclusione con il suo "concerto";
- Giudice prevalse su Bonzani, universalmente considerato il favorito, in virtù di un criterio (la possibilità di una sua futura lunga permanenza nella carica) anch'esso oggettivamente fragile (perché contraddetto dai criteri seguiti per il suo predecessore e per il suo successore; perché di limitato significato, secondo la prassi; perché vi era no generali più anziani nel grado e più titolati, atti a garantire ancor più lunga durata);
- la designazione di Giudice fu una sorpresa per tutti gli "addetti ai lavori", i quali la attribuirono ad appoggi politici ben localizzati;
- risulta che cospicue somme di danaro furono incassate da determinati partiti politici; che tali somme provennero da conti correnti di petrolieri; che esse passarono per le mani di Musselli; e che esse furono versate esattamente nel torno di tempo in cui talune deposizioni (fra loro in dipendenti ed estranee) parlano di iniziative e di raccolta di somme per favorire la nomina del gen. Giudice.

Altre circostanze sono emerse, invece, in termini di elevata probabilità, e non di sicurezza probatoria, e cioè:

- che il nome di Giudice non facesse ~~parte~~ neppure parte

197




della "rosa", e sia stato caldeggiato solamente in sede di Consiglio dei Ministri;

- che la designazione di Giudice sia stata propiziata da solide ed influenti amicizie politiche;
- che nella sua attivazione per giungere a tale nomina egli sia stato fiancheggiato da esponenti del mondo dei petrolieri, a loro volta particolarmente dotati di ascolto nel mondo politico (Bolzani, Morelli, Musselli).

Si può replicare che ciascuno degli indizi via via illustrati si presta ad una diversa lettura, e così ad esempio

- che Viglione abbia inserito il nome di Giudice di sua iniziativa, per motivi diversi da quelli addotti, ma egualmente legittimi;
- che Andreotti e Tanassi abbiano avuto il (o 'i') contatti precedenti l'invio della terna per motivi ineccepibili;
- che i finanziamenti dei petrolieri ai partiti siano dovuti ad obiettivi non censurabili, come potrebbero essere talune campagne di stampa sugli organi di partito, volte a sostenere una politica favorevole ai petrolieri; e così via ipotizzando.

Ma una simile replica non appaga.



E' ovvio che l'indizio è per sua natura polivalente. E' naturale che il fatto indiziante ammetta una seconda direzione probatoria. E' risaputo che il campo del "non impossibile" è amplissimo. Ma quando la convergenza dei fatti indizianti è solida e senza sbavature in una direzione, e quando i fatti indizianti sono numerosissimi, allora non basta addurre la non impossibilità di una spiegazione diversa. E' necessario in primo luogo almeno offrire questa spiegazione (ed invece né Viglione, né Andreotti o Tanassi, né Gissi o Formato lo fanno minimamente); ed in secondo luogo è necessario che questa spiegazione si articoli in modo da reggere tutti i fatti indizianti in un'unica lettura globale, contrapposta a quella accusatoria.

Nella situazione in esame queste spiegazioni alternative o non sono state affatto fornite; o sono state adottate ma non reggono; o, infine, ove le si voglia ipotizzare teoricamente, esse varrebbero solamente a motivare in modo isolato alcuni dei vari fatti indizianti, e non a fornire una chiave di lettura alternativa globale, di pari efficacia probatoria.

Quando ciò accade, la quantità e la convergenza degli indizi viene ritenuta - per costante giurisprudenza (cfr. per tutte e da ultimo Cass., 8 maggio 1980, in CPMA, 1981,

p. 1842, m. 1638) - idonea a provare con piena efficacia, dimostrativa il fatto ricercato.

Pertanto il Tribunale, chiamato ad individuare il momento iniziale dell'attività antigiuridica di Raffaele Giudice, e muovendo dalle già svolte considerazioni sulla necessità logica di una copertura di vertice funzionale al traffico contrabbandiero, ritiene e conclude che la nomina dell'imputato all'alta carica fu dettata da tali finalità, e che la consumazione dei reati prende inizio dal momento immediatamente successivo all'insediamento dell'imputato nella carica predetta.



Capitolo 15°

La c.d. collusione familiare

- 1.- Il reato di cui al capo E) (la cosiddetta collusione familiare) viene esaminato unitariamente in questa sede - sebbene le numerose questioni giuridiche che vi si collegano ne suggerirebbero la trattazione nella parte VI - proprio perchè la disamina dei fatti deve essere preceduta dalla risoluzione di vari interrogativi di natura giuridica, afferenti la possibilità di utilizzare le prove che a quei fatti conducono.
- 2.- La difesa ha eccepito in primo luogo che la documentazione elvetica (sintetizziamo in questa locuzione l'insieme degli incartamenti e delle risultanze che la magistratura sottocenerina trasmise al giudice istruttore di Treviso, in base a specifica richiesta ed a particolari accordi) non sarebbe utilizzabile perchè la richiesta del magistrato italiano sarebbe dettata dall'acquisizione del c.d. dossier M.FO.BIALI, e cioè da una prova illegittimamente acquisita (le intercettazioni telefoniche costituenti reato), tale da non poter neppure fondare ulteriori atti di ricerca probatoria, per il principio della trasmissione delle nullità assolute agli atti derivati.
- A questa tesi occorre replicare che la richiesta del Giudice istruttore di Treviso all'autorità elvetica non prende minimamente le mosse dal predetto dossier, ma da indagini che tale magistrato stava compiendo non solo nei confronti di Raffaele Giudice, ma anche di Loprete e di Musselli, e non solo in ordine a reati valutari, ma anche per i delitti di favoreggiamento e di interesse privato in atti di ufficio (come si ricava dal carteggio fra le due autorità giudiziarie) (78%).
- 3.- Obbietta ancora la difesa che la documentazione elvetica non è utilizzabile perchè l'assistenza giudiziaria fornita dalla magistratura svizzera non può essere destinata a perseguire un reato militare quale quello di collusione.

200

Questa eccezione è fondata.

Infatti l'art. 2 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale (firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959) stabilisce che "la presente Convenzione non si applica nè all'esecuzione dei provvedimenti di arresto e delle condanne nè ai reati militari che non costituiscano reati di diritto comune". E la ratifica della Convenzione, effettuata dall'Autorità Elvetica il 20 dicembre 1966 fa riserva ulteriore di arrogarsi il diritto di concedere l'assistenza solo a condizioni che i risultati delle indagini fatte in Svizzera siano utilizzati esclusivamente per istruire e giudicare le infrazioni per le quali l'assistenza è richiesta.


Non si può negare che il reato di collusione sia un reato militare, che non costituisce reato di diritto comune, non avendo il suo corrispettivo in altre fattispecie realizzabili da soggetti non militari. Lo ha esplicitamente affermato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass., 12/4/1980, Martoscia, in Giust. Pen., 1980, III, C.451), statuendo che "la collusione di finanziere con estranei per frodare la Finanza integra un reato obiettivamente militare, avente per oggetto la lesione di interessi dell'organizzazione militare circa la disciplina del corpo e del servizio della Guardia di Finanza, inteso ad assicurare il normale afflusso dei beni patrimoniali, indispensabili per il finanziamento e per la esistenza stessa dello Stato". Analoghe pronunce sono state ripetutamente emesse dalla giurisprudenza militare e da altra giurisprudenza ordinaria, e da tale insegnamento non v'è motivo di discostarsi.

Sotto questo profilo, pertanto, la documentazione elvetica non è utilizzabile dal Collegio ai fini di appurare l'esistenza dei reati di collusione.

4.- Il fatto storico, tuttavia, e cioè l'esportazione di capitali in Svizzera, è altrimenti provato.

La ricordata documentazione elvetica, infatti, era ed è certamente utilizzabile ad altri fini, ed in particolare per contribuire a far luce sul reato di corruzione, che il giudice istruttore di Torino aveva già ipotizzato quando ricevette la documentazione dal collega trevigiano, e che correttamente contestò all'imputato Raffaele Giudice. Su queste basi il magistrato torinese rivolse domande ad imputati e testi, e svolse indagini conseguenti; e su queste basi ottenne risposte e risultanze che possono essere utilizzate dal Collegio per la ricostruzione dei fatti.

In particolare, se Giuseppina Galluzzo si è astenuta dal rispondere; se Raffaele Giudice ha tenuto un comportamento oscillante, ora rifiutandosi anch'egli di rispondere (783), ora negando tutto (784), ed ora ammettendo il rientro dei capitali dalla




Svizzera e la loro successiva destinazione ad altri fini (785); Francesco Giudice ha ammesso di essersi recato in Svizzera per apporre la sua firma sul conto (786), e il maresciallo Gorzegno ha riferito l'episodio del pedinamento della Galluzzo e del Trisolini a Lugano ed il loro accesso all'U.B.S. con borse rigonfie all'entrata e floscie all'uscita (787).

Nè varrebbe eccepire che la deposizione Gorzegno è anch'essa inutilizzabile perchè nasce da una prova illegittima, che trasferisce su di essa la propria insanabile nullità. L'obbiezione può valere per le intercettazioni telefoniche e per i rilevamenti di ambiente, che di per sè costituiscono reato: non può valere per i pedinamenti e le osservazioni visive, che rientrano nell'ambito di operazioni consentite, anche se l'obbiettivo iniziale non è quello dell'accertamento di un reato, ma l'acquisizione di notizie che si suppongono utili a fini di sicurezza.

5.- Tuttavia, pur dovendosi tenere provato il fatto dell'esportazione della somma (ed a questo riguardo si rinvia per completezza a quanto già esposto nel capitolo dedicato alle ossidenze di Raffaele Giudice), tale condotta non integra il contestato reato di cclusione. (788)

Per la realizzazione di questo illecito, infatti, si richiede un accordo tra il militare della GdF e l'estraneo avente lo scopo di "frodare la Finanza"; vale a dire un comportamento che, sebbene limitato all'intesa tra i due soggetti, senza necessità di altra condotta successiva, deve però essere orientato alla violazione del bene tutelato, e cioè del "primario interesse alla normalità e sicurezza dell'afflusso dei beni patrimoniali" (Cass., 5/1/1974, Rotunno, in Giust. Pen., 1975, II, c. 378, m. 361).



Così definito il reato che offende la Finanza, occorre convenire che il reato ascritto ai coniugi Giudice (insieme al Trisolini) è un reato di natura diversa (o meglio, lo sarebbe stato se all'epoca avesse già avuto vigore la normativa che eleverà a delitto quello che allora era un semplice illecito amministrativo). In altri termini, occorre convenire che l'illecito attuato dai coniugi Giudice è di natura valutaria e non finanziaria, inquadrandosi negli illeciti contro la pubblica economia, la quale riceve pregiudizio dal trasferimento all'estero di ingenti somme di danaro, ma non per questo interferisce nel ricordato interesse dello Stato alla "normalità e sicurezza dell'afflusso dei beni patrimoniali".

La riprova è offerta testualmente dagli ultimi provvedimenti di concessione di amnistia e di indulto, i quali, dopo aver precisato in via generale che l'amnistia si applica ai soli reati non finanziari previsti dal decreto, hanno ritenuto di dovere specificamente escludere dal beneficio taluni reati valutari previsti dal D.L. 4/3/1976 n.31 e norme connesse, con ciò stes-

so codificando che tali reati non sono finanziari, altrimenti l'esclusione sarebbe stata già racchiusa nella premessa generale.

5.- Da questa distinzione, per altro, non discende ancora in via automatica l'esclusione del delitto di collusione allorché l'accordo abbia per oggetto un reato valutario, ed in particolare l'esportazione illegale di capitali.

L'art. 6-bis del D.L. 4/3/1976 n.31, infatti, ha stabilito che "Il quinto comma dell'art.3 del R.D.L. 12 maggio 1938 n. 794, convertito nella L. 9 gennaio 1939 n.380, va inteso nel senso che i poteri concessi alla guardia di finanza, in materia finanziaria, dalla L. 7 gennaio 1929 n.4 e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria".

E l'art.6 della L. 30 aprile 1976 n.159 soggiunge che "alla competenza dei funzionari doganali è sostituita quella degli organi della guardia di finanza" a proposito di "visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali" allorché si tratti di "assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria".

A questa stregua, l'oggetto del reato di collusione deve essere rimeditato, poichè l'intento di frodare la Finanza ben può e deve essere lumeggiato, più che da categorie astratte, dal contenuto che via via assumono i compiti del Corpo della GdF per effetto dell'evoluzione normativa.

Ne è riprova il dato testuale dell'art. 3 della Legge 9/12/1941 n.1383, là dove, accanto all'ipotesi che qui interessa, incrimina la condotta del militare il quale si appropria di valori o di generi "di cui abbia l'amministrazione o la custodia, o su cui eserciti la sorveglianza" : tale condotta, invero, può anche non turbare affatto l'interesse dello Stato alla percezione dei tributi (specie se i beni custoditi fossero di terzi) ed evidenzia che il vero oggetto del reato è la fedeltà del finanziere ai suoi compiti di istituto, riguardati nella loro globalità.

Ed allora, se così è, non può disconoscersi sicché il D.L. 4/3/1976 n.31 e la L. 30/4/1976 n.159 hanno incluso tra i doveri della GdF quello di concorrere alla scoperta ed alla repressione delle frodi valutarie, cosicchè il militare il quale colluda con altri perchè sia connesso uno di tali illeciti, realizza innegabilmente il delitto di collusione.

6.- Ma vi è un ultimo ostacolo che impedisce di pervenire ad un'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto : ed è l'art. 2 comma primo del Codice Penale.

Nel momento in cui fu attuata la condotta in esame (e cioè nei

203

primi mesi del 1975) essa non costituiva reato ma illecito amministrativo; e la GdF non aveva ancora tra i suoi compiti quello di accertare e perseguire tale illecito.

Per conseguenza, non costituiva violazione di un suo specifico dovere d'istituto la condotta del finanziere che si accordasse con l'estraneo per agevolare l'esportazione di capitali : essa infatti rappresentava allora un illecito valutario (e tale è rimasta), ed era altresì indifferente all'azione repressiva specifica del Corpo (e tale, invece, non è restata a seguito della L. 159/1976).

Di riflesso, se si accede alla tesi che il reato di collusione è reato il cui contenuto (costituito dall'accordo per frodare la Finanza) si modella plasticamente a seconda di quelli che divergono via via i doveri del Corpo, la citata legge ha proiettato i suoi effetti anche sulla fattispecie incriminatrice, dilatandone l'ambito.

Ne deriva che, risolvendosi essa nella penalizzazione di una condotta che, nel momento in cui fu attuata, non costituiva reato, la nuova norma non è applicabile a tale fatto, per il generale divieto di retroattività della norma penale.

Per queste considerazioni Raffaele Giudice (e con lui Giuseppina Galluzzo) deve essere assolto dal reato di collusione familiare perchè il fatto non costituiva reato nel momento della sua commissione.

000556

204

Capitolo 16°

Elementi di contorno

(la "P 2")

e ricapitolazione

1.- L'"iter" argomentativo sin qui seguito ha permesso di individuare una serie di fatti indizianti di solida convergenza. Si è ritenuto infatti :

- che le dimensioni e l'organizzazione del traffico contrabbandiero esigessero una copertura di vertice, non essendo sufficiente l'appoggio locale. La logica dell'investimento industriale pretende che la soglia del rischio si abbassi man mano che cresce il volume dell'investimento stesso;
- che le ricchezze accumulate in capo a Giudice (e, per quanto di ragione, anche in capo a Loprete e Trisolini) non potessero trovare giustificazione in attività legittime. La regola di esperienza applicabile a tale riguardo è quella che porta a presumere illegittima la ricchezza di cui non si dimostra una causa legittima; e ciò con tanta maggior forza, quanto più è elevato lo scarto tra il "normalmente accumulabile" e il "realmente accumulato";
- che è provato l'afflusso di una parte di tale ricchezza (gli assegni) da uno dei caposaldi del traffico contrabbandiero (Musselli). L'assenza di valide giustificazioni al riguardo porta a considerare questo fatto come elemento di saldatura tra i primi due;
- che sussistevano stretti legami personali tra i principali protagonisti del quadro, assai più intensi del normale legame istituzionale. Questi legami da un lato collegano internamente il fronte della GdF (Giudice, Loprete, Trisolini), che coincide con il fronte delle possidenze ingenti; e dall'altro lato collegano esternamente il vertice della GdF con il vertice dell'organizzazione contrabbandièra. (Giudice/Musselli; Loprete/Musselli; Loprete/Gissi). La regola d'esperienza applicabile è quella che induce a ritenere la ricchezza non giustificata come trasmessa dall'uno all'altro fronte, in corrispettivo dei favori che il primo riceve dal secondo;
- che Giudice realizzò un'accurata ristrutturazione degli uf=

fici del Comando generale, tutta in funzione di copertura. Le riforme suggerite da altri, nella linea della moralizzazione e del decentramento, non trovarono buon ascolto. Lo ebbero invece quelle che si muovevano nella linea dell'accentramento e dell'appropriazione di funzioni in precedenza assegnate ad altri organi. In particolare, la centralizzazione delle informazioni non può avere spiegazione diversa da quella funzionale anzidetta: poichè è assolutamente impossibile che un Comandante generale segua tutte le innumerevoli vicende delle quali viene data notizia al Comando, la pretesa di averne visione esprime unicamente la volontà di poter selezionare, tra tutte le segnalazioni, quelle che concernono il "gruppo", e di gestire personalmente gli interventi (od i non interventi) che si rendono opportuni;

- che Giudice utilizzò convenientemente i suoi poteri in singoli episodi di copertura. Gli atti hanno evidenziato tecniche di intervento attivo, nella forma della rimozione dell'ufficiale pericoloso (Vitali, Ibba), e nella forma dello sbarramento burocratico (Sau); e tecniche di intervento passivo, nella forma dell'omissione (Bormida, gli anonimi). La regola d'esperienza che si ritiene applicabile consiste nell'escludere la mera coincidenza in una serie così ampia di interventi non giustificati, e nel vedere in essi l'espressione concreta di quel sodalizio che ha la sua premessa nei primi capoversi ora esposti, e la sua contropartita nell'accumulo delle ricchezze.

2.- Sul piano del sillogismo probatorio, quanto sin qui elaborato potrebbe essere sufficiente. Ma il processo ha offerto risvolti ed aperture ulteriori, su territori di elevato interesse. E poichè si ritiene che una sentenza non abbia sempre e necessariamente una funzione soltanto endo-processuale, il Tribunale è dell'avviso che anche questi spazi vadano considerati, sebbene forniti di efficacia probatoria unicamente residuale, o di contorno.

Uno di tali spazi è la c.d. "questione P2", che il Giudice istruttore ha affacciato di scorcio nella sua ordinanza di rinvio a giudizio, ed alla quale il dibattimento ha portato non trascurabili sottolineature.

Raffaele Giudice ha sempre sostenuto di essersi iscritto alla Loggia P2 soltanto nel 1977, e solo per compiacere le pressanti richieste di Gelli e del suo segretario Trisolini. Gli atti non consentono di smentirlo in modo diretto, poichè l'unica risultanza è rappresentata dalla presenza del suo nome negli elenchi sequestrati dall'autorità giudiziaria a Castiglion Fibocchi il 21/3/1981, dove risulta un versamento di Lire 500.000 al nome di Giudice in data 17/6/1977 (versamento oltretutto contestato dall'imputato) (789).

Tuttavia altre considerazioni si impongono.

Giudice ha sempre ammesso un suo strano contatto con Licio Gelli sin dal 1975. L'imputato ha raccontato che "fu Trisolini a pregarmi, un giorno, di voler ricevere un suo amico, un industriale di nome Luciani, che si trovava nel suo ufficio. Lo ricevetti nel mio ufficio e, subito dopo l'inizio della conversazione, tutt'affatto banale e che non toccò argomenti di particolare interesse, egli mi disse di chiamarsi Gelli. Quando mi disse ciò io rimasi perplesso e quando, dopo una decina di minuti dall'inizio della visita, il Gelli si congedò, mi lamentai con il Trisolini per quanto accaduto in merito al nome del Gelli. Il Trisolini si scusò con il dirmi che il Gelli era un pezzo grosso della massoneria ufficiale e si mimetizzava spesso dietro il nome Luciani. Lo ricevetti perchè tale incontro mi era stato sollecitato da un mio collaboratore diretto" (790).

Il racconto è troppo puerile per poter essere creduto. Non si vede per quale ragione un Comandante generale della GdF riceveva una persona che non conosce, solamente "perchè mi dissero che era un industriale di tessuti"; persona che non ha nulla di particolare da dirgli, e che per giunta si mimetizza (a qual fine ?) sotto un falso cognome.

Ma la domanda si sposta. Perchè Giudice, che è persona avveduta e che non concede niente di superfluo all'accusa, "regala" questo episodio così incredibile, non altrimenti emergente dagli atti, collocandolo nel 1975 ?

Una risposta sicura non è offerta dalle risultanze processuali; ma una risposta possibile è data dall'esame del c.d. "dossier M.FO.BIALI", nel quale si legge : "In questi ultimi giorni Giudice e Trisolini hanno altresì incrementato i contatti con il noto esponente massone Licio Gelli, residente ad Arezzo, telefono 21225. Sono stati a pranzo insieme il 17/6/1975 e il successivo giorno 20, intorno alle ore 19,30, Trisolini lo ha incontrato al casello dell'Autostrada del Sole di Arezzo, avendo necessità di riferirgli a voce 'due cose importanti'" (791).

Poichè la pagina ora detta non è frutto di intercettazioni telefoniche o di rilevazioni d'ambiente illegittime, ma di pedinamento e osservazione, essa può venir utilizzata, ed individuare un contatto risalente al giugno 1975, che può dare spiegazione alla narrativa dell'imputato. E' bene ricordare, a tale proposito, che il citato dossier fa menzione, tra l'altro, di manovre a suo tempo effettuate per portare Giudice al Comando dell'Arma dei Carabinieri (792), e Giudice ha dato conferma di questa prospettiva nel suo interrogatorio del 3/6/1981 (793) ed ancor più nel dibattimento (794).

Si può quindi far risalire assai più addietro nel tempo il contatto fra Gelli e Giudice.

207

3.- Un ulteriore momento di riflessione è imposto dalla constatazione che la gran parte dei personaggi di spicco nella presente vicenda processuale risulta iscritta alla "P2".

Lo è Vincenzo Gissi, sin dal 1970 (795). Suo presentatore è il t.col. Piccirillo, autore di inchieste addomesticate su aziende del "gruppo" (796).

Lo è Donato Loprete, legatissimo a Gissi ed a Giudice, e da questi chiamato alla carica di Capo di Stato Maggiore.

Lo è Mario Diana, direttore centrale della BNL, e agevolatore di Giudice nella collocazione del suo danaro (cfr. la parte II, capp. 3° e 4°). Diana ammette di conoscere bene Gelli e di sapere che della Loggia facevano parte Giudice, Loprete, e Scibetta (797). Un figlio di Gelli lavora alla BNL (798). Un figlio di Giudice fa altrettanto. Raffaele Giudice è padrino alle nozze della figlia di Diana nel 1974 o 1975 (799).

E' parimenti iscritto alla "P2" Alberto Ferrari, altro direttore generale della BNL, al quale Giudice si presenta in visita di cortesia (!) poco dopo l'assunzione della carica (800). Lo è Giuseppe Trisolini (801), altra eminenza grigia di Giudice, amico personale di Gelli da vecchia data, e probabile propiziatore - secondo Bolzani - della nomina di Giudice a Comandante generale.

Lo è Bruno Palmiotti (802), già segretario particolare dello ex ministro Tanassi, il quale ebbe parte determinante nell'esaminata vicenda della nomina di Giudice a Comandante generale (cfr. parte II, cap. 14°).

E' iscritto alla "P2" il notaio Joli, curatore delle vicende patrimoniali della famiglia Giudice, e memore delle regole della fratellanza massonica, poichè si premura di avvicinare il perito di ufficio dr. Tizzani, anch'egli aderente, quando questi deve riferire sulle condizioni di salute dell'imputato allora detenuto (803).

Sono iscritti gli ufficiali del reparto "D" dei servizi segreti dell'epoca, Maletti, La Bruna e Viezzer, che nel 1975 evitano di dare notizia dei pur gravi accertamenti compiuti a carico di Giudice, per timore di un "terremoto istituzionale" (804).

E' iscritto il cap. Aldegondi, già comandante della Compagnia della GdF di Lecco nel 1976, e autore di non pochi gesti di eccitata volontaria nei confronti della "Carlate" di Gissi e Galassi (805).

Lo è persino quel prof. Amonasro Zocchi, che viene iniziato insieme al notaio Joli (806), e che verosimilmente non ha altri titoli scientifici tali da giustificare la chiamata, da parte di Giudice, ad una cerimonia ufficiale della GdF, dove fa un discorso così settario che il ministro Pandolfi si sente co-

208

stretto a replicare per moderarne il tiro (807).

Ma soprattutto - ed è questo il dato di maggiore spicco - la "P2" raggiunge in modi diversi i due Comandanti generali della GdF che succedono a Giudice, gen. Floriani e Giannini.

Racconta il primo: "Proposte analoghe, e cioè di iscrizione alla massoneria, ne avevo ricevute anch'io, sia per lettera che di persona; in particolare ricordo che, quando mi trovavo al Quirinale quale Consigliere Militare Aggiunto del Presidente della Repubblica Saragat, il t.col. Walter Bruno mi presentò nel mio ufficio Licio Gelli, mai prima conosciuto. Il Gelli mi propose di iscrivermi alla massoneria (non so se alla P2 o meno) ma io rifiutai. Successivamente, verso il 1976, quindi dieci o venti giorni dopo la morte del gen. Mino, allora comandante generale dei Carabinieri, mi trovavo in licenza a Roma. Ero allora Comandante della Regione Militare siciliana. Mi invitò a casa sua l'avv. Roberto Memmo, noto uomo d'affari, e precisamente a Palazzo Ruspoli. Ivi ad un certo punto mi intrusse il Gelli e se ne andò in altre stanze. Il Gelli senza preamboli (e con una certa protervia, a mio avviso) mi disse testualmente: 'se lei vuol diventare Comandante generale dei Carabinieri, si deve iscrivere', con evidente riferimento alla massoneria o alla sua loggia. Benchè io fossi sinceramente interessato ad assumere tale carica, rifiutai ogni suo invito. Non lo rividi più, il Gelli. Però, dopo la nomina a Comandante generale della GdF, ricevetti una lettera di una pagina e mezza a sua firma (che se ritrovassi produrrò) in cui egli diceva in modo esplicito che lui si era adoperato per tale nomina e mi formulava i migliori auguri." (808).

Non è del tutto priva di rilievo la circostanza che l'avv. Memmo, presentatore di Gelli al gen. Floriani, ha il suo numero di telefono annotato nell'agenda di Giuseppe Giudice (809).

Quanto al gen. Giannini, egli, per la verità, nega di essere stato iscritto alla "P2", ammettendo solamente la sua partecipazione ad una loggia massonica in Torino (810). Per altro il suo nome è stato rinvenuto negli elenchi attribuiti a Gelli. Il gen. Giannini, in un precedente interrogatorio, ha ammesso di aver restituito la tessera della Loggia al Gran Maestro (poco sopra si è parlato di Gelli) (811). E soprattutto Giannini non ha potuto negare di essere stato avvertito per telefono da uno sconosciuto, la mattina stessa in cui la GdF stava per perquisire la villa di Castiglione Fibocchi, dove stavano per essere rinvenuti i compromettenti elenchi degli iscritti (812).

Ciò rende persino ~~estremamente~~ ^{superfluo} sottolineare il pronostico della sua futura nomina a Comandante generale della GdF, che Diana sente anticipare da Gelli (813), e che poi sfumerà con dichiarazioni tutt'altro che convincenti (814). "E' vero - racconta Diana - che anche Giannini Orazio, per quanto dichiaratomi dal

209

Gelli, faceva parte anche lui della medesima loggia "P2"; devo ammettere che circa due mesi prima della nomina del Giannini a Comandante generale della GdF il Gelli, esibendomi una fotografia del Giannini, disse in un ristorante romano con altre persone che 'quello sarebbe stato il futuro Comandante della Gdf'. Non so come lui potesse saperlo, ma era persona molto informata".

L'assidua presenza di Gelli intorno a tutti i Comandanti generali degli ultimi anni è un dato estremamente inquietante e convalida il sospetto che non solo nel 1977 Raffaele Giudice si sia risolto ad affiliarsi.

4.- Si può replicare che questa somma di elementi non offre alcuna prova diretta, ed è vero. Si può aggiungere che il fatto stesso dell'ancoraggio documentale di Giudice alla Loggia nel solo anno 1977 dà ragione formalmente all'imputato, ed anche questo è vero.

Ma restano altri dati di segno contrario. Occorre ricordare che - secondo quanto risulta sino ad ora ricostruito dall'autorità giudiziaria, la quale si è occupata della "P2" in altre vicende (815) - nel dicembre del 1974 la "P2" venne sciolta, per ricostituirsi nel maggio del 1975 con l'ascesa di Gelli alla carica di Gran Maestro. Nel luglio del 1976 l'attività della Loggia venne sospesa, e nel gennaio del 1977 iniziò il tesseramento della nuova Loggia di Gelli, fuori dell'ordine tradizionale del "Grande Oriente".

Se ciò è vero, trova spiegazione il fatto che negli elenchi è situato nel 1977 non solo il nome di Giudice, ma anche il nome di Trisolini, la cui iniziazione è certamente anteriore, e che la tessera di Loprete abbia un numero (482) di poco minore rispetto a quella di Giudice (535).

Così come trova spiegazione il fatto che il gen. Furbini, il quale fu Comandante in seconda dal 28/7/1975 al 30/12/1976 (816), avesse già durante il suo servizio appreso che Giudice e Loprete fossero entrambi massoni (817).

Il Tribunale non intende trarre da tutto ciò conclusioni che non hanno sufficiente solidità probatoria, e ribadisce che il convincimento di colpevolezza di Raffaele Giudice si basa sugli elementi illustrati nei precedenti capitoli, e non su quelli esposti nel presente.

Ma nel proprio compito di disamina integrale degli atti, non può non soffermare l'attenzione anche su quelli che individuano una trama di relazioni di rilevante interesse pubblico; e non può non constatare che la frode petrolifera della quale ci si deve occupare ha offerto molti, convergenti ed inquietanti punti di contatto con l'associazione massonica denominata "P2".

COPIN COPIE AL QUINZIOLE
Torino, 4 APR 1982

P A R T E T E R Z A.

Le singole responsabilità.

(segue)

B) UFFICIALI E SOTTUFFICIALI
DEL NUCLEO P.T. DI TORINO
=====

Capitolo 1°

Duilio Di Censo

1.- Premessa. Il reato di collusione.

Nell'esame delle imputazioni mosse al col. Duilio Di Censo - ed il discorso varrà in larga parte anche in ordine alla posizione del t.col. Luigi Coppola, che con questa per molti versi coincide - il Tribunale ritiene corretto e necessario prendere le mosse dalla constatazione di un fatto gravemente indiziante, e cioè dall'esistenza di una verifica condotta con modi e con risultati totalmente inaccettabili.

Poiché, come accade per ogni fatto indiziante, la sua portata probatoria non è univoca, di tale fatto dovranno essere cercate delle spiegazioni che la rendano plausibile, ed in particolare dovranno essere valutate le spiegazioni fornite dagli imputati.

Una volta appurato che tali giustificazioni non valgono a dimostrare che il risultato inaccettabile è dovuto a fattori accidentali o colposi, o comunque estranei alla volontà dei militari operanti, sarà gioco forza concludere che l'esito della verifica è dovuto ad accordi collusivi.

Da questo secondo livello di deduzioni si svilupperà il terzo ordine di indagini, volto ad escludere via via quelle altre persone che, scbbene, apparse sulla scena della verifica, non poterono per varie cause essere gli artefici della sua intenzionale cecità.

Personalizzato in tal modo il riferimento del risultato ad un numero ristretto di soggetti, si tratterà di

verificare se essi avevano un movente adeguato al fine. Assodato anche questo, si potrà concludere attribuendo il risultato finale agli imputati sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

In altre parole, il Tribunale ritiene di dover seguire un ragionamento necessariamente rovesciato, procedente dagli effetti alla causa. Il reato di collusione, infatti, si caratterizza in forza di un accordo inteso a frodare la Finanza. Ove questo accordo non possa essere direttamente dimostrato (come nel caso in esame), esso può tuttavia venir provato mediatamente attraverso la constatazione oggettiva della frode, e attraverso la soggettiva imputazione della frode ad una persona motivata a realizzarla.

Sezione I^a

L'oggettiva inaccettabilità dell'inchiesta.

2.- Il primo livello argomentativo è quello di più agevole dimostrazione. La radicale inaccettabilità dei modi e dei risultati con cui fu condotta la verifica alla "Isomar" da parte del Nucleo P.T. di Torino è dimostrata dai seguenti elementi oggettivi.

a) Il Comandante della Compagnia GdF di Monza, cap. Campo, segnala al Nucleo di Torino (così come agli altri Comandi interessati) che i carabinieri hanno arrestato Giovanni Bormida perché trovato in possesso di cinque bollette di cauzione denominate "C/21", attinenti a quantitativi di DPL che figuravano inviati dalla "Siplar" di Airuno alla "Isomar" di Sant'Ambrogio di Susa.

Monza richiede a Torino di "disporre tutti gli accertamenti del caso", ed in particolare di acquisire, fra gli altri, alcuni elementi salienti, quali l'ammontare della movimentazione del prodotto, la data di inizio di tale movimentazione, il riscontro fra bollette e matrici, eventuali rapporti tra le dette società e la "Tank-House" e la "Petrolchimica Sebrina", ed infine l'esito dell'accertamento di eventuali, correlative responsabilità (1).

Nonostante che il fatto, occasionante l'arresto e le indagini, si riferisca palesemente ad un probabile contrabbando di DPL, Di Censo dà disposizioni di effettuare



212

una verifica globale alla "Isomar" e di iniziare le indagini dal settore del gasolio.

L'imputato si difende su questo punto sostenendo che la verifica globale è quella che dà più sicura garanzia di risultati, perché immobilizza la situazione nella ditta, impedisce la prosecuzione dell'illecito se esso è stato commesso, e conduce inevitabilmente ad un'esplorazione di tutto l'universo aziendale, e quindi anche alla scoperta della frode (2).

Ma la sua difesa non è affatto persuasiva. E' ovvio che indagando su tutto, si finisce anche con l'indagare sul particolare. Ma per intanto su "quel" particolare non si indaga, e non si indagherà mai nell'arco di ben venti mesi, quanti ne corrono tra l'inizio della verifica ed il trasferimento di Di Censo ad altra sede. Pertanto la verifica globale non rappresenta affatto una garanzia automatica di riuscita, perché essa non è che un metodo, e per raggiungere un obiettivo occorre anche la volontà di perseguirlo: e tale volontà, nel caso in esame, è certamente mancata.

Il cap. Campo, di Monza, rende noto al col. Di Censo che è già in corso un'istruttoria penale, condotta dal Procuratore della Repubblica di Monza, in ordine ad un certo fatto specifico; e riferisce altresì che tali indagini sono state portate a conoscenza del Comando Generale GdF. Egli sottolinea l'urgenza di pervenire ad un risultato, e per ben quattro volte insiste nel segnalare che il magistrato lo sta incalzando perché vuol concludere l'istruttoria (si vedano le missive al Nucleo di Torino in data 16 aprile, 26 aprile, 15 settembre e 15 novembre)(3). Egli inoltre invita Torino a compiere specifici atti di indagine attinenti il DPL e la vicenda Bormida, come quando chiede di interrogare Pietro Chiabotti in merito alle spiegazioni intanto fornite da Galassi.

Ma Di Censo, imperturbabile, prosegue nella sua verifica globale, con cadenze al rallentatore, e con l'occhio puntato ancora e sempre sul settore del gasolio. Egli obietta che il Nucleo era gravato di altri compiti e non poteva fare di più: ma ciò non fa altro che rafforzare la pretestuosità di dar corso ad una verifica globale, laddove una verifica circoscritta al settore specificamente richiestogli gli avrebbe senza dubbio permesso di utilizzare meglio le scarse forze a sua disposizione.

Quando, poi, arriva al Nucleo di Torino l'ultimo sollecito di Monza, in data 15 novembre 1976, nel quale si ripete con forza che l'inchiesta deve essere conclusa

per soddisfare il magistrato inquirente, Torino risponde (e si vedrà in séguito di chi sia la paternità di una simile lettera) in modo che autorizzerà Monza a considerare conclusa l'indagine torinese, senza avere compiuto un solo atto di controllo sul settore del DPL, al di là dei meri riscontri formali, e senza fare riserva di ulteriori accertamenti: tant'è che Monza riterrà ultimata l'inchiesta e riferirà negativamente alla Procura, con i noti sviluppi.

Non solo. Di Censo rimarrà ancora poco meno di un anno a Torino, prima di essere trasferito a Genova nel settembre del 1977 (4). Ebbene, nei quasi venti mesi del suo comando, dall'inizio della verifica, non un solo passo verrà compiuto nello specifico settore in ordine al quale è stato richiesto il suo intervento da Monza. Pretendere - come fa l'imputato - che era solo questione di tempo, e che anche a quello si sarebbe giunti prima o poi, sembra trascurare un po' troppo la regola sapienziale secondo la quale "nei tempi lunghi siamo tutti morti".

3.- b) Che il caso segnalato da Monza sia grave e delicato, è già stato detto ampiamente (5). Lo intendono tutti (Campo, Stanà, Dell'Isola, Lecca, Furbini). Lo sa persino Di Censo ("Convengo che il fatto di Agrate Brianza rivelava aspetti inquietanti")(6). Eppure l'imputato non mostra assolutamente di impegnarsi a chiarirlo.

Egli oppone che la segnalazione di Monza era scarna ed insufficiente. Ma gli elementi portati alla sua conoscenza non sono poi tanto insipidi. Essi, in realtà, sono gli stessi di cui si è data notizia al Comando Generale, e bastano a far dire a Furbini ed a Lecca che il caso è di eccezionale rilevanza. Né occorre essere degli specialisti per accorgersene. E nemmeno vale dire che il caso appare grave oggi, ma poteva non apparirlo allora: infatti è lo stesso Di Censo ad ammettere che il solo fatto della segnalazione al Comando generale è indice di caso "che presenta qualche particolarità ai fini fiscali" (7).

Nonostante questa indubbia gravità, Di Censo sceglie la strada della verifica globale, che sa bene di non poter concludere in tempi brevi, (per l'esiguità del personale in relazione alle molteplici incombenze del Nucleo); e per giunta a questa verifica globale imprime cadenze di una lentezza estenuante, e gira attorno al problema per venti mesi. Si noti, anzi, che Di Censo è l'unico

ad adottare questo metodo, che non è seguito né da Bergamo, né da Lecco, né da Milano (8).

4.- c) Di Censo riceve la segnalazione di un fatto sicuramente illecito, e non ipotizza né cerca alcuna spiegazione di tale fatto, ma si limita a controllare se prima del medesimo i rapporti commerciali tra "Siplar" e "Isomar" erano regolari. In tal modo il fatto illecito rimane sicuramente senza spiegazione.

L'imputato oppone - come già detto - che Monza gli aveva comunicato assai poco, ed in parte ha ragione (già si è anticipato quanto sia censurabile l'atteggiamento del cap. Campo, che omette di inviare ai reparti il seguito del rapporto dei CC., pur riferendo di "aver preso recentemente visione sommaria degli atti istruttori", ed in particolare della significativa deposizione dell'autista Volpe Arnaldo (9), il che rafforza ancor più l'impressione di una complicità generale).

Ma, pur nell'esiguità delle notizie fornitegli da Monza, Di Censo conosce alcuni elementi che, alla sua esperienza di ufficiale addentro allo specifico settore delle frodi petrolifere, devono pur dire qualcosa.

Egli sa, essenzialmente, che, se i carabinieri non avessero casualmente intercettato Bormida in quel di Agrate Brianza, costui avrebbe portato alla "Isomar" delle bollette di cauzione senza il relativo prodotto. E sa altresì che la "Isomar" avrebbe preso contabilmente in carico quel prodotto, altrimenti non avrebbe avuto senso l'invio del documento.

A questo punto, dovendo decifrare una sicura frode sottostante, occorre andare per via di ipotesi possibili: e tali ipotesi appaiono le seguenti.

c') La "Isomar" prende in carico contabilmente il documento senza il prodotto perché "qualcuno" attesta falsamente che il prodotto è arrivato. Si tratta, evidentemente, di un falso che postula la complicità dei funzionari UTIF dell'ufficio di fabbrica. A questo punto la "Isomar" dovrà altrettanto falsamente fingere di liberare il prodotto dall'imposta, trattandolo o denaturandolo (apparentemente) così da ottenere il prodotto esente. Ciò fatto, la "Isomar" potrà scaricarlo senza scorta documentale, ed il prodotto reale potrà essere contrabbandato altrove. Se questa ipotesi è vera, la "Isomar" svolge il ruolo di "filtro", e la società mittente è il contrabbandiere reale.

Di Censo oppone che questa ipotesi, poi rivelatasi fondata, allora non era immaginabile, e che egli poteva e doveva presumere la correttezza dei funzionari Utif.

sarà. Ma dal momento che egli era chiamato a svolgere

indagini su di un reato, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria sub-delegato dalla magistratura, una qualche occhiata ai processi di lavorazione sarebbe stata certamente più consona ai suoi doveri, che non il giurare a priori sulla lealtà dei funzionari.

Comunque, si può provare a seguire per un momento il Di Censo, e ad escludere la prima ipotesi. Restano le altre due.

c'') Se si vuole escludere che le bollette siano entrate alla "Isomar" senza prodotto, occorre allora supporre che esse si siano unite al prodotto in qualche altro punto del globo, prima dell'ingresso nel recinto dello stabilimento. Questo punto, a sua volta, può essere o una qualsivoglia altra ditta distinta dalla "Siplar" e dalla "Isomar", ovvero un luogo di percorso, vale a dire un sito esterno alle ditte.

Considerando quest'ultima sotto-ipotesi, occorre allora supporre che il carico si sia accoppiato in itinere con i documenti, e che pertanto abbia compiuto una parte del viaggio senza essere scortato dalle bollette. La situazione è possibile - si tratta delle cosiddette forniture "al volo" - ma è estremamente rischiosa. In ogni caso, se così è, si impone la necessità di sentire gli autisti che hanno formalmente effettuato i trasporti dalla "Siplar" alla "Isomar", per appurare se abbiano davvero portato il prodotto a Sant'Ambrogio, e con quali modalità.

Ove risultasse che essi hanno viaggiato "coperti" da documento per tutto il percorso, cade l'ipotesi. Ove "scoperti", si incrimina la ditta mittente e gli autisti stessi, si accerta il perché ed il percome. Di Censo non compie né fa compiere alcuna di queste indagini.

c''') Resta la terza soluzione teorica: che Bormida portasse le bollette ad un'altra ditta, e che questa accoppiasse colà il DPL con il documento recapitatole, e lo inviasse alla "Isomar". In tal caso la "Isomar" non commetterebbe reato (salva la prova di un suo concorso nell'illecito che sta a monte), ma la "Siplar" fungerebbe da "cartiera" nei confronti dell'altra ditta.

Anche questa ipotesi esige l'interrogatorio degli autisti, altrimenti il "mistero Bormida" rimane senza spiegazione. Di Censo, già lo si è visto, evita di farlo, e fa tutt'altro.

c''''') L'imputato non si nasconde che una qualche spiegazione del fatto Bormida deve pur essere da lui tentata. Oltre tutto - e la circostanza merita attenzio

216

ne - proprio Di Censo ha già denunciato la "Isomar" per "avere ricevuto dalla "CIA" di Pavia, senza avere ottenuto anche il correlativo prodotto, - due certificati di gasolio per autotrazione nel 1973" (10). Pertanto egli sa che la "Isomar" pratica il contrabbando; sa che l'arrivo di certificati senza prodotto è rivelatore di contrabbando; e sa che quella presunzione di fedele registrazione in capo ai funzionari Utif non è poi così incrollabile.

Ed allora Di Censo tenta di costruire una quarta ipotesi. "Dovendo ipotizzare le modalità del contrabbando con il senno di allora - egli spiega (11) - non si poteva e scudere che il prodotto arrivasse realmente, che i funzionari attestassero correttamente l'entrata, e poi il prodotto venisse miscelato, procurando prodotti soggetti (ad imposta) che poi venivano venduti al volo".

Orbene, è importante muovere dalla constatazione che questa è l'unica spiegazione che l'imputato mostra di avere cercato e formulato, e che le sue parole nascono da una precisa richiesta dibattimentale di riferire quali interrogativi egli si sia posto a suo tempo, alla stregua di quella diligenza che si richiede al buon ufficiale di p.g. ("dovendo ipotizzare le modalità ...").

La spiegazione che viene offerta è pesantemente accusatoria nei confronti dello stesso imputato che la esibisce: perché se "quella" era l'unica ipotesi fattibile (o almeno l'unica da lui formulata), ne nascevano ben tre deduzioni agevolmente verificabili e non verificate, e cioè:

- la prima è espressa dallo stesso Di Censo: "in tale ipotesi l'accoppiamento tra bolletta e prodotto doveva avvenire a monte". Con ciò, si ricade esattamente nell'ipotesi sub c''') o sub c'''), con tutti i corollari operativi che si sono appena tratti, e con tutti i peccati di omissione che Di Censo ha realizzato.
- la seconda è che, se il prodotto veniva miscelato, per ricavarne prodotti soggetti ad imposta, ciò significava che il prodotto non veniva clorurato per procurare dei prodotti esenti, come invece attestavano i documenti di fabbrica sottoscritti dai funzionari Utif. Era questa la più evidente "prova contraria" di quella presunzione di correttezza che Di Censo loro attribuiva.
- la terza è che, se il prodotto veniva in tal modo miscelato, non veniva adoperato l'impianto dell'ossiclorurazione, ma qualche altro impianto. Era questo il più ovvio impulso a porre attenzione allo stato degli impianti, specie dopo che quello dell'ossiclorurazione era sta

217

trovato inattivo (12).

Si può concludere sul punto osservando che la spiegazione offerta dall'imputato per decifrare in qualche modo il "fatto Bormida" è il più pesante atto d'accusa che contro di lui sia stato scritto in tutte le pagine del processo.

La realtà è che, allora, Di Censo non si premurò in alcun modo di spiegare il fatto segnalatogli da Monza, e per il quale gli venivano richieste tutte le indagini del caso. Il suo tentativo di mistificazione è così evidente che, nel primo scritto difensivo allegato al presente processo (e cioè nella memoria da lui presentata il 19 febbraio 1981) (13) Di Censo fa coincidere del tutto il passato con il presente, rimarcando che la regolarità formale dei rapporti tra le due ditte (constatata in ordine ai mesi precedenti) era implicita prova della regolarità anche in ordine al "fatto Bormida": "Dal riscontro delle bollette di cauzione - egli scrive - risultava che le medesime erano state assunte in carico su apposito registro tenuto dal funzionario dell'Utif"; e addirittura alla Compagnia di Monza veniva inviata copia fotostatica del registro Utif su cui erano registrate in carico le citate bollette di cauzione".

Il fatto è che Di Censo conduce l'indagine sul piano meramente contabile-amministrativo, perché sa che con questo egli dimostrerà di aver compiuto il suo dovere formale, e nello stesso tempo non approderà a nulla di significativo. E' egli stesso, ancora una volta, a firmare una sorta di confessione, quando afferma: "concordo che da una verifica puramente documentale non ci si poteva attendere ~~nessi~~ risultati" (14), e quando commenta che "a Milano erano disposte verifiche contabili che non potevano servire a nulla" (15). E che cosa è la sua se non una verifica contabile, e per giunta indirizzata su obiettivi fuorvianti, mascherata da inchiesta, ma nella quale le operazioni incisive non arrivano mai, nell'arco di venti mesi?

Eloquente, a questo riguardo, è anche la deposizione dibattimentale del maresciallo Arnone, che prese parte all'inchiesta. Domandatogli se abbia verificato l'effettiva trasformazione del DPL in prodotto esente da imposta, risponde di non ricordarlo. E chiestogli ancora come mai un simile "dettaglio" non sia stato accertato, egli risponde "a me pareva risolutivo, ovviamente su superamento della linea gerarchica, che, essendo scadute le licenze (della 'Isomar'), automaticamente tutta la documentazione era illegale" (16).

Ancora una volta la forma prevale sulla sostanza: in tutti gli atti dell'indagine su un fatto che costituisce reato,

gli uomini del Nucleo di Torino vengono invitati a consi
derarsi appagati della constatazione di una irregolarità
formale, la quale mette bensì la "Isomar" nell'illegali
tà, ma non porta alcuna luce sul contrabbando.

5.- Ma c'è dell'altro. In data 13 aprile 1976 il Nucleo
di Torino riceve da Monza una richiesta specifica:
sia interrogato Pietro Chiabotti, responsabile della "i
somar", per verificare se è attendibile la spiegazione
fornita da Galassi in ordine allo strano fatto del pos
sesso delle bollette senza prodotto, in capo al Bormida.

Salvatore Galassi, è ormai noto, aveva escogitato e sug
gerito una versione avente una parvenza di credibilità,
e Gissi l'aveva fatta pervenire al Bormida tramite un con
detenuto, cosicché Bormida, nel quarto interrogatorio,
aveva finalmente vinto il suo persistente "stato confu
sionale", ed aveva sciorinato la terza versione, poi ri
badita dallo stesso Galassi.

Quest'ultimo aveva sostenuto che le cinque autobotti
erano bensì partite con la regolare scorta documentale,
ma che, strada facendo, i responsabili della "Siplar"
avevano appreso dell'imminente aumento dei prezzi del
DPL, e pertanto avevano ordinato ai conducenti di inter
rompere il viaggio, consegnando al Bormida le bollette
affinché la "Siplar" potesse riprendere in carico la mer
ce, e farla poi "uscire" dal deposito sotto il nuovo re
gime di prezzi (17).

Orbene, una simile storia poteva anche trarre in ingan
no il magistrato inquirente, specie se - come riferisce
Galassi (18) - a costui non era fornito dalla GdF "nessun
elemento contrario alla mia tesi". Ma essa non può trar
re in inganno uno del mestiere come Di Censo: e ciò per
il semplice motivo che i decreti del CIP in materia reca
no le date del 12 marzo e del 17 marzo 1976 (19), e per
ciò l'uno è già in vigore da alcuni giorni, e l'altro non
è ancora noto alla data dell'arresto del Bormida.

Non solo: l'aumento dei prezzi sancito da tali provve
dimenti riguarda il prodotto destinato alla vendita e
non quello destinato alla lavorazione (20), come è il
DPL che la "Isomar" attesta di clorurare, e come Di Cen
so sa perfettamente, visto che il prodotto venduto dalla
"Siplar" alla "Naphtotank" (consociata della "Isomar")
è da questa ceduto alla "Isomar" per la clorurazione
(come risulta dalla lettera del 25 maggio 1976, scrit
ta dal Nucleo stesso)(21).

Pertanto Di Censo, quando riceve l'incarico di verifi
care se davvero Pietro Chiabotti era d'accordo con Ga-

lassi sul punto, non può non rilevare che la tesi di Galassi è artificiosa ed inattendibile: quando mai Chiabotti avrebbe avuto motivo di concordare con Galassi la ripartizione del maggior guadagno, ritardando la consegna della benzina che doveva arrivare "a mezzo delle note autosterne"? Non solo il prodotto, destinato alla lavorazione, si sottraeva a questa speculazione; ma, se si fosse trattato di accordo tra Galassi e Chiabotti, non c'era alcun bisogno di far rientrare le autobotti ed effettuare una difficile ripresa in carico del prodotto sotto gli occhi dell'Utif di Airuno (22): bastava contabilizzare diversamente i prezzi.

Ma Di Censo (e così pure Coppola, richiamato nella sigla di conferimento di incarico) prendono per buono anche questo maldestro "éscamotage", e continuano ad ignorare che esso cela il contrabbando.

6.- Constatando che periodicamente Monza sollecita Torino, adducendo a sua volta di essere incalzata dal magistrato inquirente, verrebbe da pensare che, prima o poi, Di Censo si attivi e metta alla frusta i suoi uomini.

Ed invece la verifica procede con stracche cadenze, che nulla hanno a spartire con le "gravose incombenze" dalle quali sono fisiologicamente afflitti tutti gli uffici.

Sfogliando i verbali raccolti dal maggiore d'Arcadia (23), si constata che il primo giorno (5 aprile) si è proceduto alla ricerca ed al rinvenimento della documentazione, nonché ad un prelevamento di campioni. Dopo di che, null'altro è stato compiuto sino al 22 aprile, data nella quale la pattuglia si è limitata a consegnare al Chiabotti della documentazione in restituzione, ed a ritirare i campioni a suo tempo prelevati (durata del sopralluogo: 30 minuti).

Seguono altri accessi della pattuglia in data 28 aprile (trasferimento di documentazione in altro locale e riscontro di consegne); 3 maggio (estensione della verifica alla "Naphtotank", con raccolta di documentazione).

Seguono quattro mesi di vuoto, sinché il 31 agosto la pattuglia torna sul luogo per ... restituire a Chiabotti parte della documentazione (durata del sopralluogo 10').

Il 22 settembre inizia l'esame delle fatture dei fornitori. Riprende l'11 novembre, sempre in tema di gasolio SIF (e Monza attende). Segue un'altra seduta il 30 novembre, per passare poi al 4 febbraio 1977, e quindi al 21 aprile. E' trascorso oltre un anno, e non è comparso sulla scena assolutamente nulla di significativo (e sì che

l'anonimo del normografo, di cui si parlerà, è già pervenuto da tempo). Occorrerà attendere il 24 maggio 1977 perché si constati finalmente una serie di discordanze tra le fatture in possesso di una certa ditta "Scalenghe" (acquirente di gasolio dalla "Isomar") ed i quantitativi di prodotto indicati sulle matrici dei certificati emessi dalla stessa "Isomar".

7.- E' giusto concedere al responsabile di un servizio complesso le giustificazioni d'uso, rappresentate dalla molteplicità dei compiti, dalla scarsità dei mezzi, dall'incalzare delle richieste, e via lamentando. Ma come è possibile giustificare il fatto che in oltre un anno non si sia interrogata una persona, non si sia ispezionato un impianto, non si sia controllata una targa di veicolo, non si sia effettuata una sola verifica a valle?

La meraviglia, ed il conseguente biasimo, sono inevitabili, ove si rifletta che questo tipo di indagini non è accidentale ma necessario, e che queste tecniche di indagine sono perfettamente note a Di Censo.

Che siano necessarie lo dice una persona insospettabile, nella presente vicenda, come il maresciallo Sardelli (e l'insospettabilità nasce dal rilievo che l'affermazione può ridondare a suo danno), il quale riferisce (nella sua memoria del 27 dicembre 1980)(24) che le operazioni tecniche, la cui necessità è stata resa palese dalle "esperienze acquisite" sono innanzi tutto l'"ispezione ai locali, impianti, attrezzi e misuratori". E tale necessità, a ben guardare, è ribadita dallo stesso Di Censo, là dove egli enumera quelli che a suo avviso sono "gli accertamenti da svolgere" in casi del genere.

"In questi casi - egli racconta al G.I. - gli accertamenti da svolgere erano vari ed approfonditi; sulla base della cosiddetta corona bisognava verificare forniture ed acquisti, non solo come dato documentale, fiscale e commerciale (fatture, H-ter lo, registri), ma anche approfondire la veridicità dei trasporti, andando a vedere se l'autista ed il vettore esistevano, riconoscevano i viaggi, disponevano del mezzo idoneo, se la targa non era falsa, e così via. Si doveva anche andare a vedere come erano stati regolati finanziariamente i rapporti di acquisto e fornitura ..." (25).

Se tutto ciò era doveroso, noto e consueto, perché in questo caso non viene praticato neppure in minima parte?

Ma v'è di più. Al di là di una loro doverosità generica, l'ispezione degli impianti è pretesa, nel caso in esame, proprio dalle premesse della situazione concreta. Se il DPL è ceduto dalla "Siplar" alla "Naphtotank", e

221

da questa alla "Isomar" per la clorurazione; se Di Censo presume veritiere le attestazioni dell'Utif circa l'arrivo del prodotto a sant'Ambrogio; e se è lo stesso Di Censo a supporre, come unica spiegazione possibile dell'affare Bormida, che alla "Isomar" il DPL venga miscelato; allora è inevitabile dedurre che alla "Isomar" la clorurazione non avviene, e che pertanto bisogna verificare gli impianti dove essa dovrebbe venir praticata.

Ma Di Censo è refrattario alle deduzioni logiche. Ed è un peccato, perché se le coltivasse, accerterebbe senza fatica un dato di estremo rilievo: l'impianto di ossi clorurazione, a sant'Ambrogio di Susa, non ha mai funzionato.

La circostanza è così evidente e così poco ignorabile, che lo stesso imputato, con una sorta di lapsus iniziale, si lascia sfuggire che "l'impianto della 'Isomar' era stato trovato inattivo" (26). Dunque, se era stato trovato inattivo, è segno che qualcuno uno sguardo ve l'aveva gettato. E se qualcuno vi aveva fatto attenzione, sia pure per poco, questo qualcuno non aveva potuto fare a meno di percepire una circostanza ancor più penetrante, e cioè che non si trattava solamente di inattività momentanea, ma di inattività cronica e totale.

Questa condizione, infatti, non è solamente attestata dalle concordi dichiarazioni di tutti i dipendenti della "Isomar" interpellati al riguardo, e cioè da Giacone (27), Martin (28), Torchio (29), Girolami (30) e Tartamelli (31). Essa, soprattutto, è tale da manifestarsi a prima vista sol che qualcuno vi guardi.

"Un paio di volte - racconta Tartamelli (32) - i serbatoi e l'impianto furono sporcati, su ordine del Chiabotti, con un prodotto puzzolente che si chiamava RSA o SRA. Lo scopo di quel lavoro, che era anche pericoloso, ... ritengo che fosse quello di far vedere che l'impianto era funzionante e lavorava, invece di quello che era vero, e cioè che non ha mai lavorato. Si trattava però anche qui di una finzione da poco, perché da sotto si vedeva che tutto l'impianto era inattivo; cioè andando dentro si vedeva che non c'era niente che poteva funzionare in realtà" (33).

Dunque, l'impianto è palesemente inattivo da sempre; per di più le "bombole contenenti gas cloro (sono) note ancora piene all'atto del primo sopralluogo, o meglio con segni di perdita recente" (34); la pattuglia riferisce a Di Censo tale inattività, ed il Comandante non ne trae alcuna conclusione operativa.

All'imputato non sugge la rilevanza di questa circostanza, e ad essa tenta di opporre due ordini di difese. Nel dibattito minimizzerà il fatto ("Là dove dico che l'impianto 'Isomar' fu trovato inattivo, intendo dire che in quel giorno, cioè all'atto dell'inizio delle operazioni, la pattuglia mi riferì che l'impianto era inattivo"), ma ciò non rimuove le considerazioni appena svolte, e cioè il rilievo che, verificato l'impianto, non si poteva non percepire che esso non aveva mai lavorato.

Con l'altra difesa Di Censo obietta, invece, che egli non ebbe mai apprezzabile conoscenza del fatto: egli, in altre parole, non si recò mai sul posto; il mancato funzionamento dell'impianto rappresentava un semplice "dettaglio operativo" (35); e l'iniziativa della verifica poteva e doveva assumerla il capo-pattuglia (36).

Nemmeno questa difesa è convincente. Gli ribatte Sardelli - che è il sostanziale destinatario dell'eccezione - ricordando gli artt. 304 e 306 del regolamento di servizio della GdF, secondo i quali, fuori dei casi nei quali vi è un diretto accertamento da parte dei militari che prestano servizio all'interno della fabbrica, ogni altra indagine per la ricerca e la scoperta di eventuali frodi od irregolarità all'interno della fabbrica deve essere eseguita dai militari del Corpo, previa intesa con l'Utif (37).

Ciò significa, da un lato, che non si può invocare un difetto di competenza a disporre tale tipo di accertamento; e dall'altro lato che l'intesa tra la GdF e l'Utif non può essere formulata a livello di sottufficiale, ma solamente di ufficiale precedente.

D'altra parte, il contenzioso sulle competenze in un simile frangente appare davvero ozioso: una volta constatata una circostanza di fatto di quella portata (e Di Censo ammette che la circostanza gli fu riferita), la direzione delle indagini, spettante a Di Censo (ed a Coppola, per quanto di ragione) imponeva un approfondimento in quella direzione, qualunque fosse la trafila burocratica necessaria per realizzarla. Se l'ordine non fu dato, l'omissione rimane non spiegata e non giustificata, specie alla luce della constatata inattività dell'impianto. Se l'ordine fu dato, o se fu ritenuto non necessario perché implicito, rimane inspiegabile ed ingiustificata la mancata richiesta dei risultati conseguenti alla sua osservanza.

8.- Un apposito paragrafo deve essere destinato all'at

223

teggiam^o tenuto dall'imputato nei confronti del Coman^o do di Monza, che gli richiede le indagini.

Già si è constatato che Di Censo sceglie la strada della verifica globale perché con questa tecnica immobilizza la situazione e, a suo dire, garantisce il risultato, sia pu^{re} a lunga scadenza. Ma a Monza non serve il "congelamen^{to}" della situazione in quel di Sant'Ambrogio; a Monza ser^{ve} una risposta allo specifico suo problema, rappresentato dall'affare Bormida.

Orbene, in data 18 maggio 1976 i marescialli Sardelli e Becchi redigono un "rapporto di servizio" nel quale fanno constare alcuni elementi relativi all'assunzione in cari^{co} delle bollette C/21, relativamente ai pregressi rappor^{ti} tra la "Siplar", la "Naphtotank" e la "Isomar" (38). Non è molto, per la verità, ma se non altro la lettera di trasmissione fa "riserva di segnalare eventuali emergenze".

Il rapporto di servizio non reca in calce la firma del cap. Barbato, che pure comanda la sezione nella quale ope^{ra}no i marescialli Sardelli e Becchi. Anche Di Censo tro^{va} "strano" il particolare, ed opina si sia trattato di dimenticanza, ovvero di momentanea assenza dal servizio di Barbato (39). Il fatto è che Barbato firma la missiva di trasmissione a Monza, che accompagna il rapporto di servizio. E pertanto non si tratta né di dimenticanza né di impedimento.

Con questo rapporto del 18 - 25 maggio 1976 si dà rispo^{sta} non all'intera serie delle richieste avanzate inizial^{mente} da Monza, ma - è la stessa lettera a dirlo, oltre che gli imputati (40) - alla specifica missiva del 16 apr^{ile} 1976 con la quale Monza chiede di riscontrare presso la "Isomar" la corrispondenza della documentazione ivi esistente con quella relativa alla movimentazione degli oli minerali tra la "Siplar" e la "Isomar" accertata in Airuno.

E' logico, quindi, che la risposta di Torino sia intr^{locu}toria, e faccia riserva di ulteriori dati. Ed è lo^gico che Coppola, autore della lettera di trasmissione, ne informi Di Censo e gli comunichi la riserva in essa contenuta (41).

Ma la riserva tarda ad essere sciolta, ed il 15 novem^{bre} 1976 Monza sollecita Torino, adducendo di dover rispon^{dere} al magistrato inquirente. E qui si produce l'ennesi^{mo} fatto sorprendente.

Il 16 novembre 1976 (ma vedremo che tale data è falsi^{ficata}) Torino risponde con una missiva nella quale, fa^{ce}ndo séguito alle note precedenti, e facendo riferimen^{to} anche alla richiesta iniziale di Monza in data 29 mar^{zo} 1976, allega un rapporto di servizio a firma dei sot^{ti}

tufficiali Bocchi e Melillo, e fornisce ulteriori ragguagli sui rapporti commerciali tra "Siplar" e "Isomar" e tra "Isomar" e "Sebrina".

E' importante rilevare che il rapporto di servizio nella prima parte riproduce esattamente quanto era già stato riferito a Monza con il ricordato rapporto del 18 maggio. Nella seconda parte, invece, esso dà atto di quanto reso noto dai Nuclei di Milano e di Bergamo (e già a conoscenza della Compagnia di Monza), e convalida tali notizie, attestando che il riscontro dei dati comunicati, nell'uno e nell'altro caso, "ha dato esito regolare".

Nessuna altra notizia viene data, nessuna ulteriore riserva di notizie viene fatta. La lettera reca in calce la seguente dicitura a mo' di firma: "Il Comandante del Nucleo regionale di P.T., col. D.G. Di Censo - d'ordine, Il comandante del primo Gruppo di Sezioni, maggiore Luigi Coppola". Vi si legge l'annotazione a penna che il maggiore Coppola è "apl" (= assente per licenza), e la firma del capitano Naddeo, comandante la Sezione(42).

9.- Interpellati sulla paternità di una simile comunicazione, tutti ne prendono le distanze.

Il cap. Naddeo riconosce la sua sottoscrizione, ma non la paternità: "Ho firmato la lettera come l'ho ricevuta; nel merito non sono sceso perché non avevo dato direttive, né ricevuto incarico di svolgere accertamenti in ordine a quella pratica. Ho visto che la lettera recepiva quanto riferito nel rapporto di servizio, che ho preso per valido, e perciò ho firmato" (43).

Di Censo dichiara di non saperne alcunché, perché in quei giorni era in licenza; ma non sottace che l'iniziativa di inviare a Monza una lettera del genere è criticabile, perché usa la seguente frase: "a qualcuno venne in mente di sciogliere la riserva" (44).

Coppola afferma a sua volta che lui pure era in licenza, ed aggiunge anch'egli una sorta di interpretazione autentica sul contenuto della missiva, chiarendo che con essa "si sciolse la riserva del 25 maggio 1976" (45).

Nessuno, pertanto, accetta la responsabilità della risposta. E questo, per intanto, induce a dedurre che la lettera scotta davvero. E ve n'è motivo: è sulla sua base che, in effetti, la Compagnia GdF di Monza riferisce al magistrato pochi giorni dopo (4 dicembre 1976) di non aver potuto acquisire alcuna prova di frode petrolifera, e che il Procuratore della Repubblica di Monza derubrica il reato in quello di tentata truffa, passando le carte

225

al Pretore di Monza, che proscioglie il Galassi ed il Bormida con ampia formula.

10.- Chi ha ragione?

Si può per intanto defilare il cap. Naddeo, per una serie di considerazioni. Egli ha firmato la lettera, ma è al comando della sezione da poco tempo, e non ricopriva quell'incarico quando pervenne l'iniziale richiesta di Monza.

Il cap. Barbato ha lasciato la sezione nel giugno del 1976 (46), e gli è subentrato prima Naddeo (che manifesta subito disagio, ed ottiene di essere trasferito appunto nel novembre del 1976)(47), e poi Boccia, il quale - a quanto consta - "dopo un mese fu colpito da esaurimento nervoso ... determinato dal fatto che era a conoscenza di come andavano le cose nella sezione imposte di fabbricazione" (48).

Inoltre il radiomessaggio di Monza reca la data del 15 novembre 1976, ore 14,20, (49) e la lettera indirizzata a Monza porta una data di "minutazione" in calce dello stesso giorno (15 novembre). O si tratta di un falso clamoroso (parallelo e conseguente all'alterazione della data della lettera, di cui si dirà), ovvero esso è la prova che Naddeo non poté far redigere rapporto e lettera in un solo pomeriggio, ma le cose si svolsero al suo esterno.

E che questa sia la realtà, risulta anche dalle parole del maresciallo Becchi, "minutante" della lettera, il quale riferisce che dovette rifare più volte il suo rapporto perché la forma non era ritenuta soddisfacente (50).

Infine si osserva che in calce al citato radiomessaggio di Monza vi è una dicitura "Sez. II. FF., cap. Naddeo conferire", siglata da Coppola (o almeno così si presume, in base al raffronto con sigle analoghe)(51), ed in essa le parole "cap. Naddeo" sono vistosamente alterate.

Ve n'è a sufficienza per dedurre che tutto ciò non poté essere fatto in un pomeriggio, che la data del 16 novembre è falsa, e che la regia dell'operazione non tocca il cap. Naddeo.

11.- Ma l'ultimo e più grave elemento, che induce ad attribuire ad altri la paternità "sostanziale" della missiva a Monza va individuato in un altro fatto di estrema rilevanza, e cioè nella già accennata alterazione della data apposta sulla prima facciata della medesima.

Il documento, infatti, reca una prima scrittura "18/11/1976", modificata a penna in "16/11/1976"; e tale alterazione non è stata apportata prima del distacco della lettera dall'ufficio mittente (come potrebbe accadere nel caso di un errore materiale di scritturazione), ma dopo l'inoltro della lettera a Monza (come accade quando si vuole dolosamente far figurare una data diversa da quella reale).

Il dibattito ha consentito di accertare - con la collaborazione estemporanea del maggiore D'Arcadia (52) - che anche sul protocollo "RR" (= riservatissimo) figura la stessa alterazione. Si noti che il protocollo "RR" viene tenuto dall'aiutante maggiore, e ad esso "possono accedere anche gli ufficiali che hanno trattato le pratiche ivi menzionate" (53). Si noti ancora che la corrispondenza in partenza da Torino per Monza è collegata sul protocollo non già al sollecito via fono del 15 novembre (il quale in effetti non faceva che richiamare una precedente richiesta), ma alla lettera di Monza del 22 settembre: di talché la risposta di Torino non è certo un'improvvisata iniziativa maturata in un giorno, ma l'evasione di una domanda già portata all'attenzione degli ufficiali competenti allorché la richiesta pervenne (si veda in fatti la sigla di Di Censo sulla predetta richiesta di Monza) (54).

Ma il fatto di maggior significato sta - come si è anticipato - nella constatazione che l'alterazione della data viene apportata dopo la spedizione. Infatti il maggiore D'Arcadia ha prodotto anche copia del bollettario delle raccomandate, dal quale risulta che la lettera in questione fu spedita a Monza il 18 novembre, e non il giorno 16 (55).

Siccome la lettera fu protocollata il 18 e partì il 18, non ha senso pensare ad un'alterazione di data fatta dopo la protocollatura e prima dell'invio. Se la lettera fosse stata scritta realmente il 16, e protocollata il 16, non avrebbe poi atteso due giorni per essere spedita. Ed anche ad ammettere che il compilatore commettesse un errore materiale nello scrivere "18" mentre corre il giorno "16", non si vede come tale errore dovrebbe essere ripetuto sul protocollo.

Se, poi, ci si vuole ad ogni costo sbizzarrire sulle ipotesi possibili, e supporre che la lettera sia stata effettivamente scritta e protocollata il 18, ma si sia voluto alterare la data prima di spedirla, allora non si riesce a scoprire altra motivazione che quella di dare a Monza la sensazione di una maggior prontezza nel rispondere, facendo figurare un rapporto steso il giorno 16 an

227

ziché il 18, e scaricando sulle poste due giorni di ritardo.

Ma se l'obiettivo fosse questo, esso sarebbe ben misero, di fronte ad una richiesta di Monza che giaceva dal 22 settembre, e non si vede quali benemerienze avrebbe potuto fruttare ai mittenti, al punto da spingerli alla delicata operazione di alterare anche il protocollo tenuto dall'aiutante maggiore.

Il motivo è un altro: ed è che il giorno 16 novembre è l'unico giorno nel quale sia Di Censo sia Coppola risulta formalmente in licenza. La difesa di Di Censo ne ha chiesto il controllo (56), ed il Tribunale ha dapprima accolto l'istanza (57) e poi ha esteso d'ufficio l'accertamento anche alla posizione del Coppola (58). Il risultato è il prospetto trasmesso dal Nucleo P.T. di Torino in data 23.11.1982 (59), dal quale emerge che Coppola fu assente per cure termali dal 30.10.1976 al 16.11.1976, e Di Censo fu assente per lo stesso motivo dal 16.11.1976 al 1°.12.1976.

Pertanto non solo il giorno 16 novembre è l'unico che offre l'"alibi" ad entrambi gli imputati, ma¹⁸ è anche un giorno nel quale Coppola non era "assente per licenza", e perciò la relativa dicitura fu infondatamente richiesta a Naddeo, così come fu artatamente richiesta la firma di Naddeo mentre la responsabilità dell'inoltro era di Di Censo e di Coppola, come ben chiarisce l'indicazione delle rispettive qualifiche in calce alla lettera.

Ne vien fuori, quindi, una sorta di confessione atipica dell'estremo valore accusatorio della lettera 18.11.1976, dalla quale entrambi gli imputati prendono accanitamente le distanze.

Né varrebbe obiettare che, assodata la sua compilazione in data 18 novembre, ciò potrebbe se mai accusare Coppola e non Di Censo, che era realmente in licenza in quel giorno. E' pur Di Censo che, nella sua qualità di comandante del Nucleo, ha la responsabilità primaria di rispondere a Monza e di seguire l'inchiesta alla "Isomar"; ed è lo stesso Di Censo che riconosce come, sul finire del 1976, (60) non erano molte le inchieste aperte, sì da non essergli difficile chiedere di essere ragguagliato sull'andamento di quella in corso a Sant'Ambrogio. Se ciò avesse fatto, sarebbe inevitabilmente venuto a conoscenza dell'improprio tenore "definitivo" della lettera del 18 novembre, ed avrebbe avuto agio di rimediare.

12.- Ma supponiamo ancora per un momento - ed è ipotesi scolastica, dato il carico imponente degli elementi sin qui raccolti - che Di Censo non sappia nulla di quello

che accade alla "Isomar", e non abbia alcun intento di copertura. Supponiamo, cioè, che egli abbia ordinato una verifica globale soltanto per una sorta di megalomania professionale (un accenno all'eccessivo carico di verifiche globali nella gestione Di Censo è espressamente contenuto nelle deposizioni Barbato (61), D'Arcadia (62); e supponiamo ancora che Di Censo non abbia nessun e Melillo (63) motivo ed interesse a tutelare la "Siplar" (il che non è, come si vedrà).

Un fatto, però, è certo ed inoppugnabile: che quanto meno dal 20 dicembre 1976 Di Censo collude con Coppola e con i Chiabotti per coprire questi ultimi. Lo prova il documento che, per comodità di linguaggio, possiamo chiamare "l'anonimo del normografo".

Risulta dagli atti che nell'ottobre del 1976 perviene all'Ufficio istruzione di Torino, ed in particolare alla attenzione del G.I. Vaudano, un anonimo che analiticamente descrive le modalità con le quali viene effettuato alla "Isomar" il contrabbando del gasolio.

L'anonimo proviene palesemente da un dipendente della "Isomar", che ha cattivi rapporti con i Chiabotti (conviene ricordare che Galassi si meraviglierà di come alla "Isomar" il personale non ricevesse compensi straordinari (64), e perciò dovesse essere poco solidale con i datori di lavoro).

L'esposto viene inviato dal Consigliere istruttore al Procuratore della Repubblica di Torino, e da questi "alla cortese attenzione del col. Di Censo", in data 16 dicembre 1976 (65).

Ne consegue che Di Censo, a partire dalla ricezione dell'anonimo e cioè dal 20 dicembre 1976, è a conoscenza di elementi di estremo rilievo, che così si sintetizzano:

- i certificati H-ter 16 alla "Isomar" sono utilizzati più volte nella sezione "figlia", attraverso la cancellazione delle precedenti battiture a macchina. L'espedito è consentito dall'impiego di una particolare carta-carbone (della quale l'anonimo allega un esemplare), e di una speciale gomma;
- la denaturazione del gasolio alla "Isomar" non avviene per nulla, perché il pompaggio del colorante nella bottiglia di miscelazione non è seguito dall'effettivo contatto tra colorante e gasolio, ma il primo viene deviato a vuoto mediante un particolare gioco di valvole operante nei serbatoi ivi menzionati;
- i funzionari dell'Utif conoscono tale artificio e lo

229

tollerano;

- l'impiegata Mariangela Mosca è in possesso di numerosi altri esemplari di certificati H-ter 16 alterati;
- i titolari della "Isomar" dispongono di protettori nella GdF, che avvisano con anticipo di giorni quando stanno per essere effettuati dei controlli;
- i serbatoi degli oli combustibili hanno una giacenza effettiva non corrispondente a quella contabile;
- due certificati H-ter non hanno lo stesso numero, ma sui registri Utif non sono depositati in relazione a quelle consegne che dovrebbero attestare;
- vari dipendenti della "Isomar" sono disponibili a collaborare.

Una volta in possesso di questi dati, verrebbe spontaneo attendersi che un valido ufficiale di p.g. si attivi ed accerti almeno quelle cose che con immediata facilità possono confermare o smentire l'anonimo: se esistono davvero i certificati alterati presso l'impiegata Mosca; se è vero che il colorante viene "dirottato", al che basterebbe un semplice esperimento; se è vero che ci sono altri H-ter 16 registrati per importi piccolissimi; e così via. Sono tutti accertamenti che, due o tre anni dopo, il magistrato istruttore compirà felicemente, pur senza avere una specifica competenza professionale, e condurranno alla celebrazione del procedimento c.d. "Isomar/1".

13.- Invece Di Censo fa tutt'altro. Per prima cosa fa in modo (o almeno consente che altri faccia in modo) che Chiabotti venga a conoscenza dell'anonimo.

Su questo punto sono inequivocabili le dichiarazioni rese da Galassi e da Villata.

Il primo, nell'interrogatorio reso il 30 settembre 1982 (66), riferisce che "Pietro Chiabotti, incontrandomi in latitanza a Chambery, mi disse con atteggiamento rassegnatamente risentito: 'Ma guarda un po'. Ho pure pagato, e mi hanno stangato (o fregato). Mi disse che conosceva il Coppola indicandolo come 'Gigino'. Il Coppola infatti dagli amici era chiamato così".

Galassi, che è buon amico di Coppola, esita in quel momento a tirarlo in campo totalmente, ed infatti aggiunge che il Chiabotti "non fece alcuna lamentela sul fatto di denunce partite dall'interno della 'Isomar', in parte colare nel 1976 ed in modo anonimo. Questo fatto mi è nuovo. L'importo del prezzo pagato dal Chiabotti per la corruzione non fu quantificato, ma accennò a 'qualche decina di milioni'".

Ma il Giudice istruttore, che nel frattempo ha acqui

sito le dichiarazioni di Villata, ritorna sull'argomento, e nell'interrogatorio dell'8 ottobre 1982 Galassi racconta altri particolari importanti.

"In questi giorni, avendo concentrato la mia memoria su questo particolare del dialogo con Chiabotti Pietro durante la latitanza a Lugano ... ricordo ora il fatto. Tra le altre cose il Chiabotti Pietro, discutendo con di stacco, e dopo avermi anche detto della questione di aver pagato la GdF di Torino, come riferito già il 30.9.1982, disse anche che i suoi l'avevano tradito, mandando una lettera anonima che era andata alla Finanza e che lui aveva visto. Disse che sapeva che era stato uno dei suoi dipendenti" (67).

Siamo, dunque, in presenza di un primo punto fermo, re so particolarmente credibile dalla cautela con la quale Galassi ha evitato di accusare Coppola, sia nel primo, sia nel secondo interrogatorio: Pietro Chiabotti ha avuto conoscenza dell'anonimo del normografo.

Chi ne è stato il tramite?

Racconta Villata: "Non appena era iniziata la verifica Isomar, il figlio, Pietro Chiabotti mi chiamò a Sant'Am brogio, dicendo che doveva parlarmi, una sera. Io andai (avevo in affitto il deposito libero), e mi disse che era arrivata alla GdF di Torino una lettera anonima in cui si descriveva analiticamente il contrabbando alla Isomar e le coperture Utif; e che vi erano allegate due fotocopie di H-ter 'ribattuti', e riguardanti merce di contrabbando alla 'Petrolsole', la mia azienda di Candiolo. Il Chiabotti disse di essere stato avvisato dal Coppola Luigi, colonnello o maggiore di Torino.

Successivamente - è sempre Villata a parlare - qualche giorno dopo, sempre nel suo ufficio al piano terra in fondo, mi esibì una lettera anonima, ma scritta ^{come} col normo grafo, e con allegate due sbiadite fotocopie. In quella occasione mi disse che 'non si poteva sputtanare con i suoi amici di Milano', dal che io dedussi che la via per avere la lettera era stata tramite il Formato o il Gissi; e questo perché il Chiabotti conosceva bene il Formato" (68).

Nel dibattito Villata conferma la circostanza, for nendo particolari e spiegazioni ulteriori (69). Egli chiarisce che forse Chiabotti gli parlò della lettera non già all'inizio della verifica "Isomar", ma più tardi (si deve tener presente che nei confronti della "Petrol sole" di Villata venne iniziata una verifica in data 13 settembre 1976 (70), e che l'"appena iniziata" potrebbe essere stato ricollegato al convincimento del Villata che

le due verifiche "Isomar" e "Petrolsole" fossero partite pressoché simultaneamente). Inoltre Villata aggiunge di aver visto sia la lettera, sia gli H-ter, sia la particolare forma di scritturazione, fatta "come col normografo": e non è pensabile che egli abbia inventato simili particolari, ma occorre ritenere che davvero Pietro Chiabotti sia stato in possesso del noto anonimo. Né ha alcuna rilevanza l'incertezza sul fatto che l'anonimo sia arrivato a Chiabotti direttamente da Coppola ovvero da Formato: giacché, anche se quest'ultima fosse la vera provenienza, essa non sposterebbe il punto di partenza (l'anonimo è stato mandato al Nucleo di Torino dalla Procura della Repubblica), e se mai rafforzerebbe i già intensi ed equivoci legami di Coppola con Formato.

Pertanto, l'itinerario dell'anonimo è obbligato. Chiabotti l'ha avuto da Coppola (eventualmente tramite Formato), e Coppola l'ha avuto da Di Censo, che l'ha siglato.

Il pagamento di somme da parte dei Chiabotti è la premessa dell'attivazione di Coppola. La convocazione di Villata da parte di Chiabotti è la conseguenza dell'informazione ottenuta. Infatti gli H-ter allegati all'anonimo concernono appunto una spedizione di prodotto alla "Petrolsole" di Villata e, se si vuole regolarizzare la situazione prima di rispondere alla Procura della Repubblica, è di lì che bisogna incominciare.

Né è lecito dubitare che Di Censo non abbia avuto tra le mani l'anonimo. Vi è la sua sigla sul documento, e lo stesso imputato¹⁰ ammette ~~che il documento è stato siglato da Di Censo~~ (71). ~~protesta contro l'attribuzione del documento a Di Censo, ma non può negare che il documento è stato siglato da Di Censo~~ Ne consegue che il collegamento tra Di Censo e Chiabotti è ineluttabile, sia pure per il tramite di Coppola.

A meno di una rigorosa prova contraria. Ma la spiegazione offerta da Coppola ("non so come Villata possa avere avuto conoscenza dell'esposto e degli allegati. Di certo essi passarono per più mani") (72) non costituisce tale prova contraria, perché vaga e perché in aperto contrasto con quella riservatezza della quale lo stesso imputato ha fatto vanto ("chiesi all'ufficio protocollo un numero 'R' da riservare all'esposto anonimo, e lo protocollai io stesso") (73).

14.- Dunque, Di Censo e Coppola fanno pervenire l'anonimo a Chiabotti, e non indagano neppure sulle circostanze più clamorose e più verificabili in esso contenute.

Ma non basta. Di Censo, che con Monza non brilla certo per velocità, alla Procura di Torino risponde con lodevo

le sollecitudine. Ma in quali termini?

Nel rapporto 31.12.1976 (74) egli dà atto che sono in corso verifiche sia alla "Isomar" sia alla "Petrolsole", con apprezzabili risultati, e che l'anonimo appare "non privo di fondamento, giacché le due sezioni 'figlia' relative ai documenti allegati all'esposto non risultano prese in carico dalla 'Petrolsole', e le due matrici corrispondenti indicano altro destinatario e altri quantitativi, molto più esigui".

Ce n'è quanto basta per incriminare la "Isomar" in poche battute: se le sezioni 'figlia' non sono prese in carico dall'acquirente apparente, ciò significa che il mittente (apparente) ha dirottato al contrabbando il gasolio da trazione. Il che è esattamente quanto avviene alla luce delle fasulle denaturazioni di gasolio, delle quali parla ampiamente l'anonimo.

Ma su tutto ciò è silenzio. Né il rapporto 31.12.1976, né quello successivo del 28.5.1977 accenneranno neppure lontanamente alla riutilizzazione delle sezioni 'figlia' degli H-ter, alle inesistenti colorazioni del gasolio da riscaldamento, alle complicità dei funzionari Utif, alle false vendite a valle su acquirenti compiacenti od ignari.

L'anonimo è "non privo di fondamento". Ma gli effetti non seguono. Tutto ciò non può avere che un nome, appunto quello di collusione.

15.- Per completare il quadro della oggettiva inaccettabilità della conduzione della verifica, non restano che alcune notazioni, marginali ormai di fronte alla somma di elementi raccolti, ma pur esse/offerte dagli atti e convergenti con quelli. Ci si limita ad elencarle.

a) La tecnica dell'apertura di una verifica globale su una ditta risulta essere espediente diffuso per "sanare" tutto il passato, evidenziando soltanto eventuali irregolarità limitate e facendo presumere regolare tutto il resto. Si vedano, al riguardo, le sollecitazioni ad una verifica in tal senso fatte da Formato per la "Bensol" (75), da Bonetti per la propria società tramite Vissicchio (76), e da Gissi per il CAA tramite Ausiello (77).

b) Una volta aperta una verifica globale, uno degli accertamenti fondamentali da compiere è quello dei controlli incrociati, nei confronti dei fornitori dell'azienda, ovvero dei suoi acquirenti apparenti. Lo si ricava - oltre che dal senso comune - dalla circolare n. 193349/2135 del Comando Generale, in data 31.10.1974 (78).

A tale riguardo Di Censo sostiene di aver dato ordine

di effettuare simili controlli incrociati a valle, ma il fatto è che — per sua stessa ammissione, oltre che per le risultanze dei verbali di indagine (79) — gli stessi non sono mai stati effettuati.

La sua giustificazione ("ciò è stato dovuto all'ingente quantità delle altre operazioni rese necessarie") è fasulla se è riferita alle operazioni condotte presso la "Isomar", perché si è visto che non ve ne furono affatto; ed è infondata se riferita ad operazioni condotte dal Nucleo all'esterno della "Isomar", perché la verifica alla "Caltor", che costituisce il suo maggior impegno, ha termine nel settembre-ottobre 1976 (80), e non residuano altre incombenze così gravose da impedire qualsiasi intervento fattivo alla "Isomar" (81).

Anzi, finché permangono Di Censo e Coppola alla conduzione di tale indagine, non viene constatato neppure che alcune fatture sono emesse dai Chiabotti su ditte inesistenti, e che alcune targhe di presunte autobotti sono in realtà riferite ad autovetture. In luogo di appurare tutto ciò, vengono aperti ulteriori fronti di inchiesta su Tansi e Zunino, per depistare l'attenzione. Il primo accertamento di discordanza nei controlli incrociati è quello relativo al rapporto "Isomar"/"Sir", e sarà appurato solamente il 25.5.1977 (82).

c) Altro parametro di inaccettabilità della verifica proviene dalla disposizione del Comando Generale in data 24.12.1976, la quale invita i reparti a non limitare a soli controlli formali gli accertamenti richiesti per delega (83). Di Censo lo sa, e conviene che gli accertamenti puramente documentali da lui disposti non possono condurre a risultati (84). E tuttavia è questa la linea che egli persegue per ventimesi.

d) Quando Di Censo sarà trasferito a Genova, nel settembre del 1977, la verifica riprenderà in modo continuativo, e in circa otto mesi sarà conclusa (85). La cadenza degli interventi sul posto e delle operazioni condotte è enormemente più intensa e ravvicinata, ed è rilevabile ad un semplice sfogliar di pagine della documentazione raccolta dal maggiore D'Arcadia (86).

e) La conduzione della verifica è ritenuta inconcludente da tutti coloro che, da angolature diverse ma complementari, la poterono valutare, e cioè da un ex ufficiale della GdF come Galassi (87), da un ex sottufficiale come Righettini (88), e da un petroliere come Villata (89), ben consapevole di quanto sia diverso il mordente della GdF quando davvero vuole scoprire qualcosa ("la verifica andava avanti in modo del tutto anormale: ciò fino a che non ci furono i mandati di cattura"). Analogo giudizio

234

di insoddisfazione è implicito nell'anonimo, che viene indirizzato alla magistratura proprio perché il personale di fabbrica constatata il deliberato "girare a vuoto" dei finanziari.

Sezione II[^]

L'imputazione soggettiva della conduzione della verifica.

1.+ Appurato che la conduzione della verifica è oggettivamente inaccettabile, si apre il secondo livello di indagine, volto ad accertare, da un lato, se questa conduzione debba far capo al Di Censo ovvero ad altri, e dall'altro lato se essa sia attribuibile a dolo ovvero a mera colpa od a fattori accidentali.

Quanto al primo profilo, conviene innanzi tutto catalogare tutti i possibili protagonisti della vicenda, e quindi procedere per esclusione. Nell'esclusione giocherà un ruolo fondamentale la constatazione che, in una verifica globale come quella in esame, la volontà di non vedere gli illeciti deve necessariamente far capo a soggetti muniti di ampia autonomia e di estesi poteri di iniziativa, giacché ai livelli inferiori può essere possibile attuare qualche limitato nascondimento, ma non può essere consentito di sottrarsi a specifici ordini di accertamento, se questi vengono impartiti da chi è titolare di poteri direttivi o di richieste di rendiconto.

Orbene, sulla scena della verifica si muovono, in ordine decrescente di grado, i seguenti soggetti: Di Censo, Coppola, Barbato, Naddeo, Sardelli e Becchi.

Dei marescialli Sardelli e Becchi si dirà in seguito, essendo anch'essi imputati. Qui ci si limita ad anticipare che l'esclusione di Becchi dovrà essere pronunciata alla luce della sua limitatissima autonomia; e l'esclusione di Sardelli (sia pure con formula dubitativa) alla luce del suo oggettivo defilarsi dall'inchiesta sin dal maggio 1976, e perciò sin dalle prime battute.

Analoghe considerazioni valgono per Naddeo e Barbato.

Il cap. Barbato esce di scena il 18 giugno 1976 (90), poiché a quella data passa a comandare altra sezione. Anche ad ammettere che egli abbia chiuso gli occhi nel periodo 5 aprile - 18 giugno 1976, vi era ampio tempo per aprirli a partire da tale ultima data. Il fatto che

non si siano aperti porta ad escludere che egli fosse l'eminenza grigia della collusione. Se Barbato avesse voluto "coprire" la "Isomar" da solo, il suo passaggio ad altro incarico avrebbe significato la fine della protezione. E se anche, per ipotesi, si volesse supporre che egli abbia retto il gioco insieme ad altri, è chiaro che questi "altri" non ne sono scagionati dalla sua correttezza.

Assai simile è il discorso che concerne Naddeo. Egli subentra a Barbato nel giugno 1976 e vi rimane sino al novembre dello stesso anno. Opera pertanto (si fa per dire) per cinque mesi, ferie a parte. Dopodiché gli subentra Boccia, il quale cade subito ammalato. Viene richiamato Naddeo nel gennaio del 1977, sinché egli se ne va definitivamente a Verona (su domanda reiterata) nel giugno del 1977 (91). Per essere un direttore della manovra collusiva è doveroso richiedere una maggior continuità di presenza ed una minor volontà di andarsene. Valgono le stesse considerazioni già svolte per Barbato: se Naddeo fosse quegli che regge da solo la trama collusiva, alla sua dipartita la musica cambierebbe totalmente. E invece ciò non accade.

2.- Restano, appunto, Di Censo e Coppola.

Si potrebbe ancora supporre, per scrupolo di completezza, che uno dei due abbia giocato l'altro: in particolare, poiché ora si esamina la posizione di Di Censo, si potrebbe dubitare che Coppola abbia tirato le fila, in quanto pagato dai Chiabotti, e Di Censo lo abbia lasciato fare, siccome occupato in mille altre cose.

Ma l'ipotesi non regge. Per intanto il rapporto tra i due viene descritto in termini tutt'altro che formali, ma anzi di stretta confidenza. "Il Coppola stava addirittura ore intere nell'ufficio del Di Censo", tanto che "gli altri ~~ufficiali~~ comandanti di gruppo dovevano fare antica mera per ore", e "questo fatto era diventato una favola e veniva commentato con ammiccamenti" (92).

In secondo luogo, e decisamente, conviene ricordare la vicenda dell'"anonimo del normografo". Il suo passaggio attraverso le mani sia di Di Censo sia di Coppola, il suo pervenire a Pietro Chiabotti, e la successiva inerzia di entrambi gli ufficiali nel coglierne le stringenti indicazioni, escludono che Di Censo abbia potuto essere "raggirato" da Coppola. La stessa pretesa di Di Censo di venir ragguagliato ogni sera o quasi sull'andamento della verifica, alla luce delle precise disposizioni da lui impartite (93), conduce ad escludere che intenti dolosi di un suo subalterno potessero restargli a lungo nascosti.

236

Pertanto, se anche Coppola partecipò alla collusione - e di questo vi è amplissima prova, segnatamente alla luce dei pagamenti corruttivi effettuati dai Chiabotti a suo beneficio - ciò non significa affatto che Di Censo sia escluso dalla medesima, ma semplicemente che vi è un concorso consapevole e concertato dei due ufficiali nell'opera di copertura, eventualmente dettato da motivazioni convergenti se non identiche.

3.- Rimane da vagliare l'altro profilo di difesa, adottato non solo da Di Censo ma anche da parecchi altri imputati: se oggi - si sostiene - è relativamente agevole affermare che la frode sussisteva ed aveva quelle caratteristiche, ieri, con le sole conoscenze possedute in quegli anni, non era così facile accertarla, e le eventuali divagazioni inconcludenti possono essere addebitate ad insufficiente cognizione dei meccanismi, e non certo a dolo.

Neppure questo argomento può essere condiviso.

Innanzitutto, deve essere richiamato quanto esposto nella sezione precedente: non può essere frutto di semplice negligenza od ignoranza il deliberato indirizzo della verifica su un settore diverso da quello al quale si riferisce la richiesta di Monza; né l'inertza dopo l'"anonimo del normografo"; né il comportamento manifestato con la nota lettera del 16-18.11.1976, ed i sotterfugi con essa collegati. Non è frutto di mera colpa il rifiuto di guardare gli impianti, sentire i dipendenti, verificare le targhe, controllare le ditte acquirenti, vale a dire di compiere quegli incumbenti che facevano parte di una metodologia operativa già perfettamente acquisita anche a quell'epoca (94).

In secondo luogo, è la specifica persona di Di Censo quella che, possedendo competenze particolari in materia, esclude una giustificazione che faccia leva sulla mancanza di competenza.

"Non appena arrivato a Torino - racconta il cap. Barbato - il Di Censo mostrò una conoscenza molto approfondita dell'ambiente dei petrolieri torinesi, di quelli che lui qualificava 'flussi di contrabbando'. In particolare, nell'immediatezza della ricezione della prima lettera anonima sulla 'Caltor', quella che diede origine al servizio, il Di Censo parlò chiaramente di 'cartiera'. Ricordo che usò anche dei termini in lingua inglese o tedesca. Parlò di 'papermate' o forse di 'papermill', cioè di una parola che tradotta significherebbe 'mulino della carta', così come egli stesso diceva. Parlava ovviamente anche della funzione di 'pozzo', e illustrava

con esempi grafici le modalità di movimentazione reale e fittizia: flussi di carta per gasolio da trazione, flussi di carta per gasolio da riscaldamento domestico, e così via. Egli si dimostrò già sin da allora perfettamente a conoscenza delle principali centrali contrabbandiere di Torino: parlò di Masnata, della Stedi, della Sipca, dei Chiabotti. Posso affermare che il Di Censo faceva questi discorsi ed indicava questi nominativi sin dall'inizio dell'indagine sulla 'Caltor'. (...) Diceva anche che i personaggi e le ditte dianzi indicate erano collegati con varie altre aziende di cui egli dimostrava di conoscere ubicazione ed altri dati. Parlava anche di collegamento con petrolieri di Milano" (95).

Di Censo replica che Barbato parla mosso da interessi antagonistici ai suoi, e che egli (Di Censo) conosceva bensì gli schemi teorici del contrabbando, ma non le concrete modalità e tanto meno le persone dei contrabbandieri; ed aggiunge che anche queste conoscenze gli vennero solo in séguito all'esperienza fatta nella verifica alla "Caltor".

Ma Barbato, sebbene a dibattimento annacqui le sue dichiarazioni istruttorie, in realtà devitalizza i suoi tentativi di ammorbidimento man mano che li spiega: "Confermo tali dichiarazioni, precisando che i nomi delle ditte che il Di Censo faceva, ritengo li desumesse dal fatto che tali ditte trattavano prodotti Sif" (96). E' evidente che le ditte che trattavano prodotti Sif non erano solo quelle menzionate prima da Barbato: se il riferimento di Di Censo era fatto al "genus" di tali ditte, non avrebbe avuto senso menzionarne solo talune; ed ancor meno avrebbe avuto senso di parlare dei loro collegamenti con ditte milanesi.

Ma ammettiamo per un momento che Barbato abbia colorato le tinte, perché mosso dal proposito di scaricare il fardello dalle proprie spalle su quelle di Di Censo (detto per inciso, il dibattito ha mostrato al contrario un Barbato assai compiacente verso l'imputato). Se anche tutte le dichiarazioni di Barbato fossero fasulle, resterebbe lo stesso Di Censo a proclamare la propria competenza.

La già ricordata sua memoria scritta del 19 febbraio 1981 è tutta un proclama delle proprie capacità organizzative, direttive ed investigative; è un diffuso racconto dei brillanti risultati conseguiti in altre inchieste in materia di prodotti petroliferi; è una (fondata) rivendicazione dei propri meriti, e non delle proprie debolezze (97). Ed il suo interrogatorio del 20.5.1980, reso davanti ad altro giudice istruttore, a proposito

dell'inchiesta "Caltor" (98), è tutto un vanto (sia pur giustificato) della propria intuizione ed efficacia, colà mostrate ed applicate. Il libro tecnico-specialistico da lui scritto, ed inviato al G.I., è la riprova che Di Censo è ufficiale dalla competenza e dalla preparazione non comune.

Ed allora, se egli è stato tanto brillante altrove, perché è stato tanto cieco alla "Isomar"? specie dopo che l'anonimo gli offriva visioni così dettagliate e così facili a perseguirsi?

La risposta torna ad essere quella di sempre, e cioè l'impossibilità di attribuire ad ignoranza (intesa come non conoscenza delle tecniche di contrabbando) quello che in realtà è frutto di dolo.

Sezione III[^]

Le motivazioni.

1.- E' doveroso dare atto che, sebbene le prime due sezioni della presente indagine conducano a risultati convergenti ed appaganti, un residuo dubbio potrebbe rimanere se non si fornisse risposta anche all'interrogativo sul movente.

Posto che nessuno attribuisce a Di Censo la percezione diretta di danaro per "coprire" la "Siplar" o la "Isomar", e posto che nessuno parla di pressioni di altro genere fatte su di lui, la sua condotta rimarrebbe priva di motivi plausibili. Tanto più se la condotta collusiva alla "Isomar" sorgesse all'improvviso come un fatto eccezionale nel contesto di una carriera specchiata ed irreprensibile.

Anche questo interrogativo, peraltro, trova risposta ove si richiami il quadro generale, quale ricostruito allorché si è vagliata la responsabilità di Raffaele Giudice. Si è visto allora che uno degli obiettivi costanti dell'"asse" Loprete/Giudice è quello di collocare ufficiali fidati al vertice delle sedi strategiche nella cui giurisdizione operano le aziende del gruppo o quelle ad esse collegate. Milano e Venezia sono sedi di grande rilievo in questa prospettiva: Torino lo diventa a sua volta, perché ivi ha sede una società collegata. E Di Censo e Coppola (ma soprattutto il primo) sono ufficiali di quello che nel gergo della GdF e dei

petrolieri viene definito il "clan" di Giudice/Loprete.

Lo afferma come fatto notorio uno che conosce assai bene l'ambiente, come il petroliere Villata (99). Lo evidenzia quella telefonata di Trisolini a Di Censo, che l'imputato stesso ammette, ed il cui contenuto, sebbene parzialmente percepito (a suo dire), è tale da metterlo in imbarazzo, perché lascia intendere la richiesta di "un intervento presso un collega" (100). Sapendo che quel collega era Bianchi, e che il movente di Trisolini era quello di compiacere Vatta nei noti modi, non si può pensare che una richiesta del genere venga fatta a persona con la quale non si abbia abbastanza confidenza da poter almeno ipotizzare come possibile che la richiesta stessa venga accolta ("So che Trisolini e Di Censo si conoscevano" confermerà Giudice) (101).

Ancora: sebbene Di Censo manifesti a Giudice il suo desiderio di essere trasferito a Como od a Trento (102), il Comandante generale lo manda a Torino alla fine del 1975 (103). Ed a Torino spedisce anche Coppola, nel maggio dello stesso anno, con uno di quei trasferimenti disposti al di fuori della pianificazione (104), che sono una delle eloquenti prerogative del comando di Giudice, e che provocano i noti risentimenti dell'Ufficio Personale.

A Torino viene inviato anche Sardelli, nonostante lo scarso entusiasmo dell'interessato (105): ed il trasferimento è disposto appositamente da Loprete, su precisa richiesta di Di Censo, che si sposa con lo zelo di Trisolini (106) e le "premure" di Giudice: il tutto nonostante l'assenza di una domanda del sottufficiale (107).

Un simile organigramma, tutto messo insieme "extra ordinem", e più o meno coevo alle grandi manovre per realizzare un analogo organigramma nel Veneto, rivela la costante finalità di collocare le pedine appropriate e affidabili nei posti significativi, che è tipica dei peculiari interessi di Loprete e Giudice.

2.- Ma, si potrebbe obiettare, l'essere Di Censo un "uomo di Giudice e Loprete" non autorizza ancora a vederlo come una docile pedina, pronta ad addormentare l'inchiesta "Isomar" appena se ne profila la necessità. Quale profitto verrebbe a Di Censo da una simile condiscendenza? quali prove vi sono di una sua generica disponibilità alla corruzione ed alla copertura collusiva?

Anche a questa domanda gli atti offrono risposta, dipingendo Di Censo - "Isomar" a parte - come persona tutt'altro che incorruttibile.

Si deve ricordare, per intanto, quanto detto da Barba

to circa la diffusa convinzione della disonestà di Di Censo nel Nucleo P.T. di Torino, e circa la diceria, diffusasi sin dall'inizio, che egli si fosse portato dietro un maresciallo da Milano, il quale aveva il compito di chiedere le tangenti ai commercianti (108).

Vogliamo dubitare di Barbato, per i motivi già esposti? Dubitiamone pure. Ma è difficile dubitare di Galassi: e non tanto perché si tratti di un "pentito" al quale è d'uopo credere in blocco, quanto perché Galassi ha il nome "Duilio" sulla propria agenda (109), e l'annotazione del Di Censo col nome anziché con il cognome lascia intendere una familiarità difficilmente compatibile con il proposito di denigrare gratuitamente. Ebbene, Galassi ammette che per un certo tempo egli ritenne Di Censo "integerrimo"; ma poi, quando il colonnello si trasferì a Torino, prese a cogliere voci non lusinghiere sul suo conto. In particolare - questo è il giudizio sintetico di Galassi - Di Censo "conduceva inchieste rigorose, poi trovava la soluzione per tutto" (110).

E questa è, curiosamente, appunto la tecnica rivelata di scorcio dal lungo racconto di Giuseppe Mancini, là dove il petroliere riferisce di aver obiettato a Gardelli, in occasione di una verifica, che la sua ditta era "allineata", e di essersi sentito ribattere dal maresciallo che con il col. Di Censo non c'era allineamento che tenesse. Ma poi l'inchiesta si era conclusa senza danni per Mancini (111).

Altro episodio di percezione di somme corruttive destinate a Di Censo, ed a Coppola, è riferito da tale Masnata in altro procedimento (112). E la lunga, dettagliata e credibile vicenda di Mancini con Di Censo completa il quadro di un ufficiale molto intelligente, capace di incutere timore con la sua preparazione, e capace di convertire tale timore in soluzioni lucrose per sé e per l'operatore economico (113).

Accanto a questa "disponibilità" generica occorre, poi, affiancare la specifica vicinanza di Di Censo a Gissi ed a Galassi. Egli ha abitato a Monza, come Gissi (114), ed ivi è proprietario di un appartamento (115). Sa che Gissi e Galassi gestiscono un deposito in alta Brianza (116); è frequentatore in varia misura degli uffici di Gissi (117). Ha quindi sia un movente generico nel compiacere Giudice e Loprete (le prospettive di carriera e la manolibera accordatagli nella sua giurisdizione), ed un movente specifico nel tutelare le aziende del "gruppo".

3.- Se queste notazioni offrono una generica cornice di disponibilità ad atti collusivi, l'ultima deposi-

zione istruttoria di Sardelli tratteggia il versante che ancora mancava, e cioè la destinazione delle somme che provengono dalla corruzione, atteso che le indagini di sposte dal G.I. sulle possidenze dell'imputato avevano prodotto risultati modesti (118).

Riferisce Sardelli, in data 23.11.1981 (119), che un giorno Di Censo lo incaricò di recapitare un pacchetto contenente danaro ad una banca di Milano, la banca Von Willer. Sardelli non si esprime con certezza in ordine alla somma, ma opina che si potesse trattare di 50 milioni. Al dibattimento accentuerà la cautela circa l'importo, ma manterrà ferme tutte le altre circostanze (120).

Orbene, nonostante le vibrante contestazioni di Di Censo e nonostante gli interrogativi che sorgono su questo inaspettato "colpo di coda" del fidato maresciallo verso il suo superiore (ai quali interrogativi, peraltro, non dovrebbe essere difficile supporre una risposta in termini di sganciamento processuale), le dichiarazioni del Sardelli debbono ritenersi credibili per vari ordini di rilievi.

- a) Di Censo ammette di avere dato incarico qualche volta a Sardelli di fargli delle commissioni a Milano (121);
- b) Di Censo dapprima esclude di essere mai stato in una banca Von Willer a Milano (122); poi lo ammette (123), ne spiega i motivi, e riconosce che Sardelli sapeva di questo suo contatto con la Von Willer;
- c) Di Censo ammette anche - ma solo in dibattimento - di avere consegnato somme di danaro a Sardelli, sia pure con altre causali;
- d) Di Censo ammette ancora di essersi incontrato con Sardelli nel suo "résidence", vale a dire al di fuori dell'ambiente di lavoro; e la circostanza, d'altronde, era già stata ampiamente notata e riferita (124);
- e) Di Censo dichiara che "il luogo ove Sardelli avrebbe portato la somma non manifesta all'esterno in alcun modo che si tratta di una banca" (125): ma con ciò stesso rende credibile il maresciallo, il quale non avrebbe potuto conoscere per scienza generica un simile luogo, ma lo descrive appunto per esserci stato effettivamente;
- f) Sardelli dichiara di essere stato indirizzato da Di Censo verso un tal rag. Torti, il quale era già preavvisato sul da farsi (126). Di Censo non esclude di conoscere tale nominativo ("Ho conosciuto tanta gente, e quindi non ricordo") (127). Di fatto, Torti esiste, risulta domiciliato in Ginevra, ed inquisito per agevolazione alla esportazione di valuta (128);

g) nell'episodio ampiamente descritto dal Mancini, afferente i pagamenti corruttivi da lui effettuati a beneficio del Di Censo, il petroliere racconta che l'avv. Vaccaro, tramite dei loro contatti, gli ebbe a dire che i soldi destinati a Di Censo venivano versati in Svizzera (29);

quando
h) Di Censo nega al giudice istruttore di aver mai percepito somme di danaro a scopo di corruzione, sottolinea la sua protesta di innocenza con un'espressione anomala: "sono sicuro che nulla in tal senso sia emerso a seguito delle indagini patrimoniali assunte nei miei riguardi, né avrebbe potuto essere diversamente" (30). In effetti, dalle indagini disposte è risultato che le possidenze facenti capo a Di Censo non sono ingenti, ma che i suoi ceri, residenti in Germania, sono proprietari, tramite società, di un appartamento in Lignano, uno in Arenzano, due in Milano, un cospicuo fabbricato in Volpeglino (31), mentre Di Censo è proprietario del ricordato appartamento in Monza. Tutti sono stati acquistati tra il 1973 ed il 1975.

L'insieme di questi elementi e considerazioni rende credibili le affermazioni di Sardelli, e completa il quadro di un Di Censo disponibile ad operazioni corruttive.

Il Tribunale, tuttavia, non intende trarre da questo contesto, sebbene altamente espressivo, la prova di una corruzione del Di Censo anche in merito alla vicenda "Isomar"; ed anzi a questo riguardo ritiene di dover prosciogliere l'imputato dal reato di corruzione a lui ascritto perché lo stesso capo d'imputazione (capo H) non individua alcuna situazione specifica di percezione di somma (a differenza di quanto fa nei confronti di altri coimputati), e gli atti non offrono prova in tale direzione.

Si intende, per converso, affermare che una condotta collusiva difficilmente spiegabile in un soggetto del tutto immune da cedimenti, trova più agevole collocazione - una volta dimostrati gli effetti oggettivi dell'accordo compiacente - in una persona non nuova a vicende di questo genere.

4.- Un ultimo cenno deve essere dedicato, a mo' di ricapitolazione, alla "contiguità" di Di Censo con gli uomini della "Siplar" che egli indirettamente protegge omettendo di smascherare la "Isomar".

Già si è detto del suo precedente abitare in Monza, come Gissi; del suo nome "Duilio" familiarmente annotato sull'agenda di Galassi; della sua presenza negli uf

243

fici di Gissi, variamente tratteggiata (su quest'ultimo punto il dibattimento ha registrato una penosa marcia indietro dei vari collaboratori dell'ufficio di Gissi - (132) - ma, a prescindere dall'ampiezza e dall'intensità della frequentazione, è innegabile che Di Censo avesse con Gissi contatti largamente superiori a quelli che la normalità dei rapporti d'ufficio giustificerebbe).

Qui v'è solo da aggiungere che Di Censo non ignora che ex ufficiali della GdF gestiscono un deposito in alta Brianza, e sa, sia pure per sentito dire (133) che in esso è interessato il Gissi (Galassi, peraltro, è più esplicito nel dire che Di Censo conosceva senz'altro la situazione) (134). Di Censo inoltre conosce i collegamenti dei petrolieri di Torino con quelli di Milano (135); ed ha stretti contatti con Vaccaro (136), il quale è legato in modo assai stretto con Gissi e Galassi.

Anche questi elementi, pertanto, convergono con il primo, e fondamentale, rappresentato dalla oggettiva inaccettabilità della verifica alla "Isomar". Essi da soli sarebbero senza dubbio idonei a fondare un giudizio di responsabilità: ma, collegandosi con il dato storico (verifica compiacente) e con il dato soggettivo (impossibilità di imputare tale risultato ad altre persone diverse da Di Censo e Coppola), anch'essi finiscono per sorreggere questi due, e per conferire loro il necessario movente e la necessaria finalità.

Sezione IV[^]

I reati di corruzione e di falso.

1.- Già si è detto della corruzione. Nessun fatto specifico è formalmente imputato a Di Censo, di nessun fatto specifico vi è prova in atti, relativamente alla vicenda "Isomar". Consegua l'assoluzione dell'imputato con formula ampia.

2.- Quanto al reato di falso di cui al capo I, esso non sussiste, così come contestato. L'imputazione addebita a Di Censo - e parimenti a Coppola, Sardelli e Becchi, per i quali si anticipano qui le identiche conclusioni - di avere formato ed inviato alla Compagnia di Monza il noto rapporto di servizio del 25.5.1976, nel quale si attestava falsamente di aver verificato con accurate indagini i rapporti commerciali "Siplar"/"Isomar", e di non aver riscontrato alcuna irregolarità nella movimentazione dei prodotti petroliferi.

244

Orbene, il citato rapporto non può essere accusato, in sé e per sé, di falsità ideologica. Esso è innegabilmente veritiero nella parte in cui attesta che i riscontri delle bollette hanno dato esito regolare, perché sappiamo che effettivamente le bollette erano prese in carico e le fatturazioni dalla "Siplar" alla "Isonar" erano formalmente ineccepibili.

La falsità potrebbe sussistere qualora il rapporto attestasse che tutta la situazione è regolare, ovvero, al contrario che sono stati verificati e trovati regolari taluni elementi mentre ciò non è avvenuto. Ma il rapporto non contiene alcuna indicazione in tal senso: anzi, la lettera di trasmissione fa espressamente "riserva di segnalare eventuali emergenze", con ciò lasciando intendere che il risultato conseguito è, per così dire, allo stato degli atti, e potrebbe ancora subire evoluzioni.

Poiché il capo d'imputazione sub I) fa esclusivo riferimento al rapporto di servizio del 18-25 maggio 1976 (e non anche, ad esempio, a quello del 16-18 novembre dello stesso anno, in ordine al quale le conclusioni potrebbero essere diverse), è giocoforza concludere che il fatto non sussiste.

Tale conclusione varrà, per ciò stesso, anche in ordine a tutti gli altri imputati che di essa debbono rispondere, e cioè/Coppola, Sardelli e Becchi.

Capitolo 2°

Luigi Coppola

1.- L'esame della posizione del t.col. Luigi Coppola è in larghissima parte già contenuto nell'analisi della posizione del col. Di Censo, e ad essa pertanto si rinvia.

Vale per Coppola lo stesso itinerario già percorso. La constatazione della oggettiva inaccettabilità della verifica è il punto di partenza. L'impossibilità di imputare ad altri soggetti (tranne lui e Di Censo) i modi di conduzione dell'inchiesta, funge da restringimento soggettivo della premessa. Il rapporto collusivo con i Chiabotti individua il movente.

Se Di Censo dà le direttive sui modi della verifica, Coppola è il comandante del primo gruppo di sezioni, comprendente appunto la sezione che si occupa degli oli minerali, e, in questa qualità, firma la maggior parte degli ^{atti} significativi: la lettera del 16 aprile, quella del 25 maggio, quella del 27 settembre (ed è l'artefice del "dirottamento" su Naddeo della lettera del 16-18 novembre).

Inoltre Coppola è il diretto destinatario dello smistamento operato da Di Censo allorché pervengono le richieste o le notizie inviate da Monza in data 26 aprile; da Milano in data 22 giugno; ancora da Monza in data 15 settembre (437). Egli non sa addurre alcun motivo particolare al fatto che la verifica sia incominciata dal settore del gasolio, sebbene il settore delle cloroparaffine fosse "più attinente al tipo di fatti segnalati da Monza", ed ammette di non essersi posto il problema (438).

Ammette ancora di avere avuto conoscenza dell'"anonimo del normografo" e di avere indirizzato al cap. Naddeo un generico incarico "di accertare quanto l'esposto riferiva", senza dargli specifici orientamenti (439), e - cosa la più sorprendente - senza poi chiedergli "specifiche informazioni se aveva accertato che gli H-ter venivano ribattuti" (440).

Non è in grado di spiegare perché la data 18.11.1976 apposta sulla ricordata missiva indirizzata a Monza presenti evidenti tracce di alterazione, ed ancor meno perché le presenti il protocollo: e si noti che l'impossibilità di fornire spiegazioni è agganciata da Coppola al motivo che "non er(a) in servizio", vale a dire ad un motivo infondato, dal momento che la sua assenza si con

246

cluse il giorno 16 novembre, e la lettera è stata spedita inoppugnabilmente due giorni dopo.

2.- Ricapitolati brevemente gli elementi che accomunano Coppola a Di Censo, conviene accennare al suo "specifico", che lo distingue da Di Censo, e ne sottolinea ancor più la responsabilità, vale a dire la sua "contiguità" colusiva con i Chiabotti e con il duo Gissi-Formattedo.

Dei Chiabotti già si è detto in gran parte nel capitolo che precede (e ad esso si fa rinvio). La convergenza delle dichiarazioni di Galassi e di Villata sui pagamenti effettuati da Pietro Chiabotti alla GdF di Torino, sulla conoscenza in capo al Chiabotti dell'"anonimo del normografo", e sulla sua consegna al Chiabotti per il tramite di Coppola: sono elementi di insuperabile valore accusatorio, perché evidenziano che l'ufficiale preposto a scoprire la frode mise, invece, l'inquisito nella condizione di premunirsi contro le indagini, e gli offrì la conoscenza di quelle circostanze utili a fini di polizia e destinate (a detta dello stesso Coppola) a rimanere "riservate".

Questa condotta dell'ufficiale ha il suo presupposto logico in quei pagamenti corruttivi che sono ampiamente riferiti da Galassi. Quest'ultimo - nel primo dei suoi interrogatori che concerne tale argomento (141) - riferisce di avere appreso da Pietro Chiabotti che costui pagò ripetutamente somme per corruzione alla GdF di Torino, "non al massimo livello locale, ritengo" (ed in effetti al di sopra di Coppola vi era ancora non solo Di Censo, ma il resto della gerarchia a livello di zona).

In un successivo interrogatorio Galassi mette a fuoco il particolare: "Pietro Chiabotti, incontrandomi in latitanza a Chambery, mi disse, con atteggiamento rassegnatamente risentito: 'ma guarda un po', ho pure pagato e mi hanno stangato (o fregato). Mi disse che conosceva il Coppola, indicandolo come 'Gigino'. Il Coppola, infatti, dagli amici era chiamato così." (142). L'importo del prezzo della corruzione "non fu quantificato, ma accennò a qualche decina di milioni".

Le dichiarazioni di Galassi, oltre ad intrecciarsi con quelle di Villata (a sua volta credibile per il riferimento da lui fatto a circostanze relative all'"anonimo che non possono essere frutto di invenzione), trovano cauto ma eloquente appoggio anche in quelle di Giulio Formato, il quale ammette che, durante la latitanza, si parlò con Gissi e Galassi di fatti di corruzione della GdF di Milano e di Torino, pur senza "un riferimento nominativo così specifico" (143).

E se si parlò di corruzione, negli incontri tra i mem

247

bri più qualificati dello "staff" del gruppo, è difficile pensare che si sia trattato di pagamenti destinati a qualche modesto sottufficiale o gregario, ma è assai più logico supporre che simili discorsi abbiano avuto intonazione analoga a quella di Pietro Chiabotti, vale a dire il rammarico di aver pagato alte protezioni e di essere tutta via perseguiti da provvedimenti di cattura.

3.- L'ulteriore elemento specifico della posizione di Coppola è dato dal suo più stretto collegamento con Gissi e Formato (e in parte anche con Musselli).

Lo stesso Coppola ammette per intanto un'amicizia di lunga data con i primi due (144). Ed ammette altresì che, in occasione del proprio trasferimento a Torino, nel maggio del 1975, Formato anticipò il danaro necessario alla sua sistemazione nell'alloggio che lo stesso Formato gli aveva trovato in questa città. Aggiunge che tale danaro fu poi da lui restituito, ma - come vedremo - la circostanza è non solo sfornita di prova, ma contraddetta dal Formato.

Il fatto dell'interessamento del Formato (confermato da quest'ultimo) (145) in sé e per sé non sarebbe particolarmente accusatorio, se non si combinasse con la sorprendente negazione di tale verità da parte di Gissi e di Formato.

Seguiamone le dichiarazioni.

Gissi inizialmente nega ogni rapporto con Coppola, al di là di una ed una sola visita dell'ufficiale nel suo ufficio, in occasione di una colazione fra ufficiali ed ex ufficiali della GdF (146): ed in ciò è scavalcato persino dal prudentissimo Coppola (147), oltre che dalle iniziali dichiarazioni dei suoi collaboratori di ufficio.

Gissi si è da poco costituito in carcere (siamo al 25 maggio 1981), e viene informato che è stato rintracciato un assegno a sua firma, dell'importo di lire 2.640.000; emesso a favore di una tal società "Habitat", che è la titolare dell'immobile nel quale Formato ha trovato alloggio per Coppola. Orbene, Gissi dichiara di non saperne "assolutamente nulla", ed attribuisce l'iniziativa a Formato, "al quale davo sovente miei assegni, talvolta senza il nome del beneficiario" (148).

Formato non gradisce tale linea difensiva. Messo a confronto con Gissi il 4 giugno 1981, gli viene contestata la circostanza e la versione di Gissi. Formato eccepisce che quel tema attiene all'istruttoria condotta da altro giudice, ed ottiene di non essere assunto a verbale sull'argomento. Intuisce tuttavia che Gissi cerca una valvola di sfogo (attribuendogli consegne di assegni

in bianco) per infilarvi qualche titolo compromettente, tra cui quello destinato a beneficio di Coppola, e resi ste in tal modo.

Ritradotto in carcere, Formato redige come di consueto degli appunti sulla vicenda processuale che lo concerne (e che gli verranno sequestrati in data 7 luglio 1981), ed ivi annota interessanti rilievi (149).

"Penso che quanto da lui detto voglia servirgli da va l o l a (cosa che non posso fare perché non è vero) e, in-fatti, in questo quadro vuole infilare l'assegno Coppola. A questi cioè, avrei dato uno degli assegni in bianco.

"Cominciamo con la verità. Io su incarico mi occu-pai della ricerca in Torino di un appartamento per Coppo-la, che vi era stato trasferito. La cosa si svolse nor-malmente. Mi rivolsi a qualche amico, tra cui probabil-mente qualcuno del gruppo Aceto (lo stesso Aceto o Penna che aveva commerciato immobili) forse a Zambelli Dino. Poi trovai la casa tramite inserzione del giornale. La feci vedere al Coppola all'uopo convocato a Torino. Dis-se che andava bene e con la stessa agenzia di vendita concertammo i lavori da eseguire (si trattava di casa vecchia e malandata per lunga assenza di ogni manutenzio-ne)§. Io provvidi ad anticipare tutte le spese, compre-so il deposito cauzionale etc. Gli importi mi furono re- stituiti dagli "incaricanti"....

"Io potrei benissimo dire (anche per non complicare le cose) che feci tutto io per un favore ad un ex collega, e che fu questi a ridarmi poi il danaro, credo in contante. Non posso però accettare di aver utilizzato un assegno che nella realtà fu consegnato dal Gissi a Torino, già compilato, davanti a me in un bar. Dovrei comunque pri-ma vedere questo assegno e sapere cosa ha detto Coppola.

"Solo se è ragionevole posso dire che - trovandomi ma-gari a Torino col Gissi per altre cose e mancando di asse-gni - gliene chiesi uno che lui compilò in loco. (...) E' vicenda tutta da studiare ..."

L'appunto Formato è sicuramente sincero, per l'ovvia ragione che l'imputato non prevedeva che altri ne pren-desse cognizione, e che egli redigeva le note per soste-gno della propria memoria. Orbene, esso dimostra che Gissi compilò l'assegno sapendo perfettamente a quale fine esso era destinato; e soprattutto dimostra che le varie somme anticipate a beneficio del Coppola furono restituite dagli "incaricanti", e non dall'imputato, co-me questi sostiene.

249

Ma l'appunto viene sequestrato e Formato non offre più la versione che si era ripromesso di dare. Nell'interrogatorio del 21 luglio 1981 egli prende recisamente le distanze dal fatto, ed anche la tesi "minima" del favore all'ex collega e dell'assegno chiesto a Gissi viene totalmente scartata. "Per quanto riguarda l'assegno di cui ora prendo visione, dichiaro di non averlo mai visto. Secondo me dovrebbe essersi trattato evidentemente di assegno con cui il Coppola pagò a suo tempo all'amministratore dell'alloggio di corso Matteotti 3 di Torino parte delle spese costituite o dal canone di locazione o dalla manutenzione dell'alloggio. Si tratta ovviamente di una mia ipotesi, e pertanto non posso dire se con tale assegno il Gissi abbia ad esempio concesso un prestito al Coppola."

Segue l'ammissione che vi furono altri anticipi da lui corrisposti all'amministratore per utilità di Coppola; segue il ricordo di una circostanza nella quale Gissi "disse che avrebbe provveduto lui" ad una necessità di Coppola; segue ancora la dichiarazione che il danaro anticipato nell'interesse del Coppola, fu restituito in gran parte dallo stesso Coppola, "e se ben ricordo per la rimanenza dal Gissi, il quale logicamente si sarebbe poi dovuto rivolgere a sua volta al Coppola" (450).

E tutto ciò è palesemente inattendibile, alla luce dell'appunto.

Quanto a Gissi, pressato dai fatti, muta versione in dibattito: "quanto all'assegno da lire 2.640.000 usato per il Coppola, dissi che non ne sapevo nulla perché non avevo nessun elemento che mi sollecitasse la memoria. In base alle dichiarazioni di Formato, ricostruii che egli me lo avesse chiesto in un bar, evidentemente per sua momentanea indisponibilità di assegni. Ritengo senz'altro che Formato mi abbia precisato a che cosa l'assegno doveva servire, stante il fatto che l'importo è frazionato, io scrissi l'importo e la firma ma non il nome. (...) Se si fosse trattato di ingraziarsi il Coppola, non avrei mancato di farmi rimborsare dal Galassi, laddove il rimborso mi fu certamente effettuato dal Formato" (451).

Ancora una volta, dunque, si constata che nessuno vuole assumersi la paternità di un'operazione che tutti sostengono essere lecitissima. E sia Gissi sia Formato attribuiscono l'uno all'altro quel rimborso che invece, in realtà, fu effettuato dagli "incaricati".

A ciò si aggiunga che - secondo un'inoppugnabile documentazione - tutto il rapporto tra l'amministratore del

l'alloggio in Torino ed il Coppola continuò ad essere gestito tramite il Formato, il quale non solo anticipò l'importo del noto assegno, ma anche altre somme in contanti (come da sua ammissione) (452). Ciò si ricava anche dal conteggio prodotto a suo tempo da Spagarino (453), in cui si constata che la partita dell'"entrata" registra sia l'importo del noto assegno, sia una voce "rimanenza lavori" che postula una distinta erogazione a questo titolo (454).

Si può e si deve concludere, allora, che l'interessamento di Gissi e di Formato per Coppola non fu un mero intervento a titolo di amicizia. E' pur vero che - secondo l'obiezione della difesa - non si corrompe un ufficiale versandogli una cifra "rotta". Ma è altrettanto vero che si può anche prescindere da un rapporto di corruzione funzionale ad uno specifico episodio già individuato, e si può invece ipotizzare un generico atto di ingraziamento, commisurato a quella che è l'esigenza concreta del momento, in vista di una utilizzazione futura.

D'altra parte, anche Galassi ricorda che "quando Coppola fu trasferito a Torino, Musselli e Gissi si interessarono alla sua sistemazione familiare" (455): e si che tutti quanti abitavano a Milano, e non a Torino. Ma ciò sta ad indicare, in buona sostanza, che le sorti di Coppola stavano a cuore a tutto il "gruppo", perché l'ufficiale avrebbe potuto restituire il favore all'occorrenza.

Se a ciò si aggiunge la circostanza che Coppola fu trasferito a Torino al di fuori della pianificazione annuale (456), ce n'è a sufficienza per convincersi di un solido legame tra Coppola ed il "gruppo", non idoneo, forse (come si dirà) a sorreggere l'accusa di corruzione, ma certo idoneo a fornire un movente per quella attività di copertura che Coppola indubbiamente fornirà un anno più tardi.

4.- Anche sul versante complementare, e cioè quello della generica disponibilità di Coppola ad atti di corruzione, gli atti offrono elementi non lievi.

De Nile riferisce, sia pure 'de auditu', che l'ufficiale era indicato come corrotto dai fratelli Buffa e dal Pent (457). Barbato racconta di un tenore di vita del Coppola troppo elevato per un ufficiale del suo grado, e lo sustanzia con esempi efficaci (458), che sono minimizzati ma non annullati dall'imputato. E quando il G.I. contesta a Coppola l'acquisto di un appartamento in Torino del valore (dichiarato) di lire 170.000.000 (459), l'imputato non sa fornire, nell'immediatezza,

spiegazioni valide, ma parla di prestiti avuti da fami- liari (160), e vuole far intendere che custodisse in casa ben 60.000.000 in contanti (161), cui ne dovrà aggiungere altri quaranta della moglie dal momento che di questi ignora l'origine: il tutto in evidente contrasto con la sua asserita attenzione agli investimenti redditizi (162).

5.- Si può quindi concludere, anche per Coppola, ricalcando il percorso argomentativo seguito per Di Censo.

Vi è una verifica condotta in modo oggettivamente inaccettabile. Tale verifica mantiene questo suo carattere anche dopo il trasferimento di Di Censo, tant'è che nel "promemoria di servizio per il sig. ten. col. Luigi Coppola", redatto l'11.6.1979 (163) si conferma che "non furono fatti i riscontri a valle, in quanto non ritenuti neccessari". E questo sebbene già Di Censo (oltreché Sardelli e la circolare del Comando generale) li avesse dichiarati indispensabili; e sebbene le emergenze in tema di gasolio avessero ormai messo in luce, almeno in quel settore, che i Chiabotti praticavano il contrabbando.

Dunque, l'impronta di Coppola ha sufficiente autonomia per marcare l'inchiesta anche quando Di Censo non c'è più. A questa oggettiva inaccettabilità dei metodi seguiti si cumula la soggettiva imputazione degli stessi a Coppola, oltre che a Di Censo. Ela motivazione scaturisce sia dai pagamenti corruttivi operati dai Chiabotti, sia dal legame maturato con il Gissi, e consolidato dalle note premure all'atto del trasferimento di Coppola a Torino.

Tuttavia - come si è già anticipato - ~~non~~ ^{è insufficiente} la prova in ordine al reato di corruzione.

I pagamenti da parte dei Chiabotti sono dimostrati con certezza, ma non fanno parte del capo d'imputazione, che, sul versante di Coppola, si limita a parlare dell'assegno di lire 2.640.000=. Ed i pagamenti da parte del duo Gissi/Formattedo sono altrettanto indiscutibili, ma risalgono ad un anno prima dell'inizio della verifica alla "Isomar", e non pare possa dirsi con certezza che essi realizzano quel rapporto sinallagmatico tra offerta della somma e compimento dell'atto del pubblico ufficiale, che è alla base della norma incriminatrice.

Si impone, pertanto, il proscioglimento del Coppola da questo addebito con la formula dubitativa.

In ordine al reato di falso, infine, è doveroso il proscioglimento con ampia formula, per le considerazioni già svolte a proposito del Di Censo, alle quali si fa rinvio.

Capitolo 3°

Rino Sardelli

1.- La posizione del maresciallo Sardelli è caratterizzata da un notevole equilibrio fra le risultanze a suo carico e quelle a suo favore.

Le prime attengono soprattutto al profilo, per così dire, esterno della sua figura, vale a dire a quella somma di connotazioni che fanno del Sardelli, in un certo senso, l'uomo giusto al posto giusto, nel quadro di quel programmato organigramma necessario per completare la copertura nel capoluogo piemontese. Le seconde, viceversa, attengono alla materialità della sua condotta nella vicenda in esame, che il Sardelli ha avuto la ventura o la volontà di mantenere in limiti tali da defilarlo in gran parte dal disegno complessivo.

Sul primo versante, quello accusatorio, si impongono tre proposizioni fondamentali: Sardelli è un sottufficiale intelligente ed esperto; Sardelli conosce bene la situazione contrabbandiera dell'asse Siplar/Isomar; Sardelli è un uomo del col. Di Censo. Sono tre connotazioni di carattere progressivo, che stanno ad indicare la capacità astratta, la competenza concreta, e la sussidiarietà in un rapporto collusivo che le precedenti pagine hanno verificato al livello degli ufficiali.

2.- Esaminiamole brevemente. La elevata capacità tecnica del Sardelli è riferita da numerose persone. Il brig. Beltrammo lo definisce "assai preparato" (164), e il brig. Melillo "molto competente" (165). Il t.col. Coppola lo descrive come elemento validissimo, di lucidità non comune (166) ed attribuisce anche a Di Censo questo giudizio. D'altra parte, il fatto che Di Censo lo abbia scelto fra alcuni nominativi sottopostigli - a suo dire - tra quelli trasferibili a Torino allor quando egli lamentò la penuria di personale in quel Nucleo (167), è la riprova che anche il comandante lo teneva in grande considerazione.

Gli stessi memoriali e gli scritti del Sardelli, indirizzati alle varie autorità giudiziarie (168) denotano una cultura, uno stile ed una preparazione insoliti in un sottufficiale.

253

3.- Accanto alla generica capacità tecnica, Sardelli possiede inoltre un bagaglio di conoscenze specifiche che gli permettono di fiutare come alla "Isomar" vi sia assai probabilmente qualche cosa di poco pulito.

Sardelli ha condotto, non molto tempo prima, una verifica presso la ditta "Lodigiani" di Pavia, ed ha contestato alla stessa di aver dirottato in concorso con la "Isomar" circa 11,5 milioni di chilogrammi di gasolio per riscaldamento domestico. Gli atti riferiscono solo di scorcio questo particolare (169), ma tutto lascia intendere che, se Lodigiani figura di ricevere gasolio da riscaldamento dalla "Isomar" e non lo rivende a valle, ciò significa che - esclusa la rigenerazione del prodotto, di cui non si parla - il Lodigiani fa da "pozzo" alla "Isomar" : e dunque quest'ultima società non ha credenziali del tutto immacolate.

Ancora : Sardelli conduce un'altra verifica alla ditta "PetrolCom" di Mortara nel 1974; constata che la ditta "Thermodomus" di Robbio Lomellina, che figura acquirente di gasolio nazionale dalla "PetrolCom", in realtà non l'ha mai ricevuto, e gli H-ter che attestano le forniture sono materialmente falsi. Appura altresì che è la "Siplar" ad aver fatto figurare forniture di gasolio alla "PetrolCom" per celare l'indirizzo del prodotto in altra direzione (170).

Dunque, entrambi i poli dell'inchiesta affidata da Monza al Nucleo di Torino sono noti al Sardelli; come centri di contrabbando di prodotti petroliferi. Inoltre Sardelli sa bene che Gissi è interessato alla "Siplar" (è Galassi a dirlo chiaramente) (171) e lo stesso sottufficiale non nega questa consapevolezza, sia pure sfumandola in un "sentito dire" (172). Di modo che l'insieme di queste cognizioni acquisite sulle ditte e sulle persone non può non mettere in sospetto l'imputato quando intraprende la verifica a carico di una di esse. Verifica resa ulteriormente grave per il fatto anomalo delle bollette C/21 sequestrate al Bormida.

4.- Il terzo profilo accusatorio è dato, come si è anticipato, dalla "contiguità" del Sardelli al Di Censo.

Secondo il maresciallo Arnone, Sardelli è "legatissimo" al comandante del Nucleo (173); ed anche il cap. Barbato ne sottolinea il vincolo insolito, caratterizzato dal diretto mettersi a rapporto del sottufficiale con il colonnello, scavalcando il comandante di sezione (174). Anzi, Barbato aggiunge il particolare degli incontri fra Sardelli e Di Censo nel "résidence" di quest'ultimo, la sera (175) : e, pur dovendosi tener presente che anche Barbato ha un qualche interesse a difendere se stesso spostando il baricentro delle accuse su un altro fronte, occorre convenire che questi incontri, confermati dal Barbato come voce diffusa nell'ambiente del Nucleo (176), sono sostanzialmen-

te ammessi sia dal Sardelli (177), sia dal Di Censo, là dove ammette di aver incaricato il sottufficiale di parecchie commissioni a titolo personale (178).

Sull'interessamento di Di Censo, poi, a proposito del trasferimento di Sardelli a Torino, gli atti parlano ampiamente, e qui si richiama soltanto la circostanza che, se il trasferimento avvenne con quelle insolite modalità, ciò significa che il Sardelli ne era consapevole e consenziente: anzi, la peculiarità del trasferimento disposto nonostante difettesse la domanda dell'interessato (179) lascia fondatamente ritenere che il trasferimento premeva davvero a qualcuno, e che questa fu una condizione apposta dallo stesso Sardelli per risparmiarsi le spese del trasloco (180).

5.- A questi elementi accusatori direttamente pertinenti la verifica in esame si aggiunge un contorno non certo edificante, relativo ad altri episodi esterni al presente giudizio. E' Sardelli, infatti, che nel febbraio del 1976 presenta al col. Vissicchio il petroliere Bonetti, che risulterà poi il principale movimentatore di H-ter falsi nella zona di competenza del petroliere veneto Brunello (181). Sardelli dapprima nega la circostanza (182), ma poi finisce con l'ammetterla (183): e se si considera che Bonetti si rivolge a Vissicchio per chiederne la copertura sulla sua società nel Veneto, e Vissicchio acconsente al rapporto corruttivo ricevendone ingenti somme (184), si ha un primo esempio di quel ruolo ambiguo che Barbato attribuisce a Sardelli come fatto notorio, e cioè quello di braccio destro del Di Censo, "addeito a contattare i commercianti per chiedere percentuali" (185).

Nè basta: il Sardelli ha un'eloquente familiarità con il MASNATA, del quale è commensale ripetuto (186); e soprattutto con il VILLATA, entrambi petrolieri più volte denunciati. E' il Villata a trovargli l'appartamento in Torino e a farglielo tinteggiare (187); è il Villata a consegnare 21.000.000= al maresciallo Arnone, nel luglio del 1976, per compensare il comportamento di un gruppo di sottufficiali in una verifica, ed è il Sardelli ad essere destinatario di una quota di tale somma (188) (la quale, però, ad onor del vero, sarà restituita dal maresciallo dopo brevissimo tempo). Ed anche il figlio del petroliere MASNATA riferirà al padre di aver dato 200.000.000= al Sardelli, nel maggio del 1976 quale compenso globale per la compiacenza del personale della GdF nella verifica alla "Caltor" (189).

Sono queste circostanze delle quali è doveroso ribadire il carattere esterno al presente giudizio; oltre che l'assenza di un vaglio dibattimentale nei loro riguardi; ma cionondimeno sono circostanze che colorano pesantemente il quadro di riferimento complessivo.

6.- Se, tuttavia, il Tribunale ritiene di non poter pervenire

255

ad un giudizio di colpevolezza in ordine al Sardelli, ciò è dovuto alla decisiva considerazione che la sua condotta nella verifica alla "Isomar" è troppo circoscritta per farne scaturire una prova di adesione dell'imputato al disegno complessivo di collusione del vertice del Nucleo.

In altre parole, non si può seguire la difesa quando sostiene che Sardelli era all'oscuro del contrabbando alla "Isomar" e del progetto di copertura, perchè in realtà Sardelli sapeva benissimo quello che ivi accadeva, così come sapeva benissimo quello che si deve fare quando si vuole smascherare il contrabbando (è lo stesso Sardelli, nel suo memoriale, a menar giusto vanto dei risultati ottenuti in altre verifiche, ed a ricordare come, per conseguire certi traguardi, sia necessario ispezionare locali, sentire personale dipendente, e in sostanza fare qualcosa di più della semplice verifica documentale e contabile) (190).

Ma non si può, d'altro canto, neppure seguire l'accusa quando ne deduce che il Sardelli cooperò a pieno titolo al progetto collusivo, perchè manca la prova di un apporto concreto a tale progetto da parte dell'imputato.

Risulta infatti dagli atti che il Sardelli è presente nella verifica alla "Isomar" solo in quattro momenti salienti: nella giornata iniziale (5/4/1976) nella quale si compie un'attività di immobilizzazione della situazione esistente, di prelevamento di campioni, di inventario di atti e di assicurazione dei medesimi, in funzione della successiva verifica globale.

Poi Sardelli compare nelle giornate del 28 aprile, nella quale viene iniziato il controllo dei rapporti commerciali intrattenuti con la "Siplar", del 3 maggio, nella quale il controllo viene esteso alla "Naphtotank"; ed infine nella redazione del rapporto del 18 maggio, che è a quattro mani con il maresciallo Becchi, e che viene tradotto nella nota relazione di servizio da inviare a Monza come prima risposta alle richieste di quella compagnia.

La presenza attiva di Sardelli, dunque, è assai circoscritta. Per giunta nella prima circostanza egli non è capo-pattuglia, giacchè per regola il primo accesso della pattuglia sul luogo della verifica è comandato dal comandante della sezione (191). Negli accessi del 28 aprile e del 3 maggio Sardelli esegue le disposizioni che Barbatto gli ha impartito con i fogli di servizio, che il capitano conferma essergli stati indirizzati già compilati (192), e che evidentemente inquadrano l'operato del sottufficiale in direttive promananti dall'alto. E nel rapporto del 18 maggio Sardelli fornisce quei dati e quei riscontri che gli sono stati richiesti, ed in ordine ai quali non lo si può accusare di falsità, perchè i riscontri sono veritieri.

7.- Pertanto il cuore del problema non sta qui. Gli atti che

256

compie Sardelli non sono significativi di una collusione : se mai potrebbero essere eloquenti gli atti che egli non compie, vale a dire le omissioni di iniziative che la sua consumata esperienza era certamente in grado di suggerirgli.

Ma aveva egli questa potestà di iniziativa, nella sua posizione di semplice sottufficiale, preceduto da ben tre livelli di scala gerarchica (Di Censo, Coppola, Barbato) ? Era Sardelli l'arbitro di stabilire che si iniziava dal gasolio e non dal DPL ?; che la verifica doveva essere "mirata" anzichè globale ?; che bisognava ispezionare gli impianti chiedendo la collaborazione dell'Utif, e così via ?

La risposta, in termini formali, è certamente negativa, poiché queste iniziative non appartengono alla potestà del capopattuglia. D'altro canto neppure la risposta formale è del tutto appagante, visto lo stretto legame che univa il Sardelli al Di Censo, e visto il costante rapporto anche operativo che univa i due durante le verifiche : di modo che si potrebbe replicare che anche le decisioni formalmente promananti dal vertice ben possono supporre concertate con il sottufficiale, nel quale il vertice ripone ampia e giustificata fiducia.

8.- Per questa via si torna probabilmente ad un'affermazione di responsabilità. Ma il fatto è che questa via, almeno nella vicenda "Isomar", non è tranquillamente percorribile, essendo attraversata da numerosi e non lievi interrogativi che mettono in forse il sodalizio Sardelli/Di Censo.

Come mai Sardelli, che è uomo esperto e navigato, esce improvvisamente di scena dalla "Isomar" nel maggio del 1976, e più non vuole tornarvi sebbene rimanga ancora in servizio al Nucleo ? come mai Sardelli decide bruscamente di andare in pensione alla fine del 1976, sebbene la verifica sia in corso e le possibilità di trarne profitto siano ancora aperte ? come mai - se si vuol credere alle parole di Villata, alle quali il Tribunale ritiene di prestare fede perchè hanno avuto riscontri in tutti i punti in cui è stato possibile farlo - viene bensì a Torino, perchè non si trova più bene a Milano (493), ma ci viene mal volentieri e lo fa solamente in quanto spinto dal Di Censo, al quale non si sente di dire di no ? (494). Come mai Pietro Chiabotti, nel colloquio con Galassi, fa il nome di Coppola ma non quello di Sardelli, mentre Masnata e Villata lo chiamano in causa direttamente ?

E come mai, soprattutto, Sardelli è l'unico ad allungare un sorprendente colpo di coda a Di Censo, narrando nell'ultimo interrogatorio istruttorio la vicenda della banca Von Willer, che contribuisce ad aggravare non poco la posizione del colonnello ? Come mai le possidenze del Sardelli - ragguardevoli per un modesto sottufficiale, se nel 1976 il suo libretto porta la discreta somma di 61.000.000=, e se figurano non trascurabili possedimenti immobiliari (495) - tuttavia presentano i maggiori af=

flussi prima dell'inizio della verifica alla "Isomar" ?

Sono domande che mal si concigliano con la certezza di uno stretto sodalizio Sardelli/Di Censo anche nella vicenda "Isomar". C'è in essa, verosimilmente, qualche cosa che gli atti non hanno permesso di portare in luce, e che vagamente si intuisce leggendo la storia in filigrana : una sorta di pressione di Di Censo, designato a Torino nel noto organigramma, al fine di averlo con sé e farsene sicuro supporto; un'altrettanto probabile accettazione di Sardelli perchè da Milano vuole andarsene ma non esulta all'idea di venire a Torino, forse riluttante alla prospettiva di essere coinvolto in vicende troppo rischiose.

Sono ipotesi, ed il Tribunale è conscio del loro limitato valore probatorio. Ma sono ipotesi che si coltivano legittimamente dopo aver constatato un dato oggettivo, insuperabile ed altrimenti inspiegabile, vale a dire il defilarsi del Sardelli dalla verifica, il suo repentino pensionamento, e la codata sferrata al Di Censo quando la circostanza del sodalizio con il colorfello accenna a soffocarlo nelle spire accusatorie.

L'oggettiva pochezza dei contributi dati dal Sardelli all'intento collusivo e l'oggettiva mancanza di autonomia dell'imputato, nascente dal suo ruolo di subalterno, sono argomenti di indubbio valore liberatorio. Essi possono venire superati unicamente dalla dimostrazione che nel Sardelli è presente un univoco proposito di concorrere con il Di Censo nell'intento collusivo globale. Ma questo intento, largamente idoneo a superare i limiti formali delle competenze, è probatoriamente incerto, essendo convalidato dai precedenti e dal contorno, ma messo in crisi dalla specifica vicenda in esame.

A questa stregua appare doveroso il proscioglimento dell'imputato per insufficienza di prove dai reati di collusione e corruzione.

9.- Ampia, invece, deve essere l'assoluzione del Sardelli in ordine al reato di falso a lui ascritto al capo I). Valgono a questo riguardo le considerazioni già svolte nel capitolo dedicato al Di Censo, al quale si fa integrale rinvio.

Capitolo 4°

Angiolino Becchi

1.- L'accusa a carico dell'imputato consiste nell'aver egli cooperato a far sì che le indagini scatturite dall'arresto del Bormida venissero condotte in modo da non smascherare il contrabbando in corso (capo G); e nell'aver concorso a redigere il menzionato rapporto di servizio del 25 maggio 1976, nel quale si attestava falsamente l'accuratezza delle indagini sui rapporti Siplar/Ismar (capo I), senza riscontrarvi alcuna irregolarità.

Già si è detto - e il discorso può essere riprodotto per il Becchi - che la falsità (a sua volta rivelatrice anche della collusione) non sta nell'attestare una movimentazione regolare là dove essa in realtà non era tale, ma se mai nell'attestare di aver verificato accuratamente tutto l'insieme dei rapporti tra le varie società, e nell'averli constatati regolari. Perciò la falsità non va letta come discordanza tra le risultanze documentali e la comunicazione trasmessa a Monza; ma va letta come scarto tra una realtà illecita ed una patente di liceità che gli ufficiali di Torino le conferirono, attestando che tutto quel che poteva esser fatto oggetto di indagine era stato indagato, e nulla era emerso di menche regolare.

2.- Se questo è vero, il maresciallo Becchi deve essere assolto. Per intanto l'accusa di falso è oggettivamente infondata, per il fatto stesso che il rapporto del 25/5/1976 (al quale solo fa riferimento l'imputazione) contiene riserva di ulteriori notizie, e quindi esclude un'attestazione di completezza delle indagini. Si rinvia, a tale proposito, alle argomentazioni già svolte nel cap. 1°.

In secondo luogo, e con più specifico riferimento all'addebito di collusione, si deve osservare che il baricentro del comportamento collusivo è costituito dal potere di iniziativa che compete all'ufficiale od al sottufficiale operante, e che gli conferisce autonomia sufficiente per decidere se fare o non fare oggetto d'indagine un certo tema. Se egli può scegliere che cosa investigare, egli diventa responsabile per non aver-

259

lo investigato, salvo il quesito se la sua omissione debba ascrivarsi a dolo od a sola negligenza. Ma se l'autonomia di iniziativa fa difetto, la collusione può aversi soltanto qualora, nell'ambito dei compiti a lui affidati, il sottufficiale ne abbia tralasciati alcuni a scopo di protezione, ovvero li abbia assolti alterando le risultanze.

Orbene, per il Becchi la risposta deve essere negativa sotto entrambi i profili. La sua autonomia è limitatissima, per non dire nulla. Lo afferma Barbato a chiare lettere (196). Lo si desume dal fatto che, anche a livello di pattuglia, il comando è affidato ad altri, e cioè al più anziano ed esperto Sardelli. Lo si ricava ulteriormente dalla constatazione che, nelle poche occasioni in cui il Becchi funge da capo-pattuglia, i suoi compiti sono prettamente esecutivi e compilativi: il 22 aprile ed il 31 agosto egli si limita a consegnare dei documenti a Pietro Chiabotti (197); il 22 settembre Becchi rileva i dati delle aziende; l'11 novembre egli effettua un riscontro documentale in integrazione dei dati trasmessi da Monza e da Milano; il 30 novembre rileva dalle copie-fatture le vendite di gasolio alla "Scom"; dopo di che non compare più in altri sopralluoghi ed esce totalmente dalla verifica.

3.- L'accusa pertanto non può reggere. Non è fondato l'addebito di non aver sottoposto a verifica l'impianto di ossiclorurazione, atteso che un'iniziativa del genere non compete a Becchi, non foss'altro che per la necessità di un coordinamento con l'Utif, praticabile solo a livelli più elevati.

Così come non regge l'addebito di compiacenza, che consisterebbe nel non aver dato maggior penetrazione alle indagini, perchè non spettava al Becchi di dare loro un certo indirizzo.

Nè regge l'accusa di infedeltà per aver pretermesso o nascosto qualcosa di cui ebbe l'incarico, giacchè nulla risulta in tal senso. Ed ancor meno lo si può accusare di infedeltà per inesatto riporto di dati, poichè i riscontri da lui attestati sono veritieri.

Resta da vagliare l'unica ombra residua, quella che già si è esaminata a proposito del Sardelli, e cioè la contiguità dello imputato rispetto agli autori principali del piano collusivo, il quale necessariamente postulava un affiatato concorso di intenti tra i protagonisti al fine di non essere smascherato. Tale contiguità, per il Becchi, si esprimerebbe particolarmente nei due citati rapporti di servizio, dei quali il Becchi è coautore, la prima volta insieme al Sardelli, la seconda insieme al Melillo.

Ma anche quest'ombra si rivela non consistente, ove si consideri la posizione subordinata del Becchi. Nel rapporto del 25/5/1976 egli è subalterno al Sardelli, ed è quindi mero ese-

260

cutore del compito di riscontro. Nel rapporto del 18/11/1976, invece, il Becchi è il più elevato in grado, ma la circostanza è così poco significativa di per sé che il coautore del rapporto (il brig. Melillo, appunto) non viene neppure indiziato di reato, a conferma che non è la sola stesura del rapporto quella che rileva, ma la globale partecipazione ad una vicenda di intenzionale copertura. In altre parole, non vi era alcuna necessità logica di rendere anche il Becchi partecipe del piano collusivo, dal momento che per il suo buon esito bastava ordinare una verifica meramente documentale, e del rispetto di questi limiti offriva garanzia la sua subalternità.

Dunque, se tutto rilancia al noto modo risolutivo, quello dell'autonomia nelle scelte operative, il Becchi ne è privo, e pertanto deve essere assolto con formula ampia.

261

P A R T E Q U A R T A

Le singole responsabilità (= segue =)

c)

I petrolieri

Capitolo 1°

Bruno Musselli

1.- Molto di quanto concerne Bruno Musselli è già emerso lungo la disamina della posizione del coimputato Raffaele Giudice, ed in questo capitolo ci si limita ad enumerare sinteticamente gli elementi, facendo rinvio di volta in volta alle sedi di specifica trattazione, e considerando quelle osservazioni come parti integranti del presente capitolo.

a) Musselli è titolare, o socio, o comunque gestore di fatto di numerose società petrolifere, ed ha una posizione di forza così intensa da piegare ai suoi voleri anche uomini della statura commerciale di Gissi e Milani (1);

b) Musselli ha con Loprete un legame risalente e profondo (2), fatto anche di cointeressenza nella società "Bitumoil Distributors";

c) Musselli ha rapporti con Giudice, risalenti ad assai prima dalla data che Giudice vuol fare intendere (3). Nell'agenda di Musselli il numero telefonico riservato del Comandante Generale figura accanto alla familiare dizione "principale", e sotto quella di "Donato" (4). Nei confronti del gen. Giudice Musselli è uno dei presunti promotori delle iniziative che condurranno alla nomina di Giudice all'alta carica (5);

d) Musselli vanta amicizie politiche di altissimo rango, quali quelle degli On. Craxi e Moro (6), e taluno lascia intendere che egli avesse, tra l'altro, mansioni di collettore di somme tra i petrolieri, da destinare ai partiti politici (7);

e) Gissi riferisce che Freato si adopera a livello romano per ga-

262

rantire a Musselli i necessari approvvigionamenti di prodotti petroliferi (8). E Di Sapio racconta che quando la magistratura effettuò alcuni arresti a carico di persone operanti alla "Sipca" di Bruino, Ferlito lo rassicurò, garantendogli che la ditta "godeva di protezioni e appoggi ad altissimo livello, a livello di Direzione Generale delle Dogane e di Guardia di Finanza a Roma"; e Musselli gli confermò che poteva stare tranquillo, poichè lui godeva di influenti amicizie (9);

f) Musselli vanta anche un altro genere di amicizie qualificate. Nella sua rubrica telefonica compare il nome di Del Gizzo, già Direttore Generale delle Dogane (10) e altresì il suo numero telefonico riservato di Roma (11). Così pure sono efficaci e risulanti i suoi legami con l'alto magistrato Isidoro Alberici (12);

g) Musselli è il punto di partenza degli assegni circolari poi finiti nella disponibilità di Raffaele Giudice (13); ed è il punto di transito degli assegni circolari poi incassati dai vari partiti politici nell'autunno del 1973 (14);

h) Tra i componenti del suo staff c'è il maggiore Ricucci della GdF (15), che poi diverrà esso stesso operatore nel settore petrolifero, e successivamente perseguito da provvedimento di cattura. Ricucci è descritto come braccio destro di Musselli (16), amico intimo di quel cap. Leggero che frequenta assiduamente il Gissi, e che viene appositamente inviato a Venezia per effettuare le verifiche al CAA, alla "Bitumoil" e alla "Bensol";

i) Musselli è uno dei tre soci del CAA, insieme a Gissi e Milani, ed è il presentatore del progetto di Loprete, che vuole inserire il CAA nel noto "giro" d'affari tra la "Gulf" e la "Bitumoil Distributors", della quale il generale è socio, o alla quale è quantomeno sostanzialmente interessato (17);

l) Musselli è presente sistematicamente a Milano nello studio del Gissi quando avvengono le riunioni al vertice: riunioni di tale livello che solo Milani e Musselli vi sono ammessi, e ne rimane fuori lo stesso Galassi (18).

Non è del tutto certo, invece, se Musselli fu presente nel "summit" che si tenne presso Gissi subito dopo l'arresto del Bormida: Galassi lo esclude (19), ma si riferisce ad un proprio fugace transito in casa di Gissi, prima di espatriare, e non alla riunione dei capi. Benelli è incerto (20); e Righettini dapprima lo afferma con sicurezza (21), tanto da specificare che subito dopo la riunione Musselli si eclissò, andando in qualche albergo (22); poi lo attenua con un "sentito dire" (23) e con un "mi pare ci fosse" (24).

La presenza di Musselli in questa riunione, pertanto, è altamente probabile, dal momento che si trattava di prendere decisioni di estrema importanza, e già mancava Salvatore Galassi. Ma anche a voler ammettere l'assenza di Musselli, il suo ruolo nel gruppo porta a presumere che egli sia stato contattato in altro modo; e comunque ciò non rappresenterebbe sicuramente una diminuzione del

263

suo ruolo fondamentale nell'organizzazione contrabbandiera.

m) Musselli, infine, ha un altro tipo di rapporti commerciali con il gruppo di Gissi e Galassi, incentrati sulla "Sipca" di Bruino (25). Altri legami, poi, lo uniscono ulteriormente a Milano, con il quale è socio in un'impresa di navigazione fluvio-marittima, la "Montemar" (26).

2.- Date queste premesse, la corresponsabilità di Musselli nei reati a lui ascritti è deduzione inevitabile.

Egli è, insieme a Gissi, il motore principale dell'operazione complessiva, della quale il segmento "Siplar"/"Isomar" rappresenta un tratto anteriore, ma non per questo meno indispensabile, rispetto all'afflusso a Marghera del prodotto di contrabbando.

Egli è il trasmettitore a Giudice degli assegni "Carletti", "Sala" e "Buti", evidenziatori di un più ampio flusso di ricchezza in questa direzione (27).

Egli è il fruitore dell'operazione Morello-Trisolini, del 1976, che ancor meglio lo aggancia a Raffaele Giudice (28).

Egli è il costante stimolatore delle iniziative volte a rimuovere i pericoli appena si manifestano : è Musselli, infatti, che, insieme a Gissi, sollecita Formato a contattare Ibba (29); è Musselli che invita Milani a "dare corda" ai funzionari di Marghera quando sarpeggiano i loro malumori avverso il col. Vitali, ed è opportuno soffiare sul fuoco per rimuovere l'ufficiale (30); è Musselli che funge da retroterra essenziale di tutte le molteplici iniziative di Loprete, alle quali Giudice offre la sua costante disponibilità (31).

3.- Obbietta la difesa che non vi è prova alcuna che gli assegni finiti al gen. Giudice siano passati per le mani di Bruno Musselli : infatti Galassi, principale accusatore del Musselli in tal senso, sarebbe poco credibile poichè nell'interrogatorio del 30/9/1982 ammette che Musselli era il prenditore degli assegni, con l'atteggiamento di chi solo allora si rende conto che quello è stato il percorso dei titoli; mentre il dibattimento riferisce che già in precedenza, allorchè si era posto il problema con Gissi, era approdato alla conclusione che appunto Musselli doveva aver rappresentato la tappa intermedia.

Sul transito degli assegni "via Musselli" il Collegio ha già ampiamente svolto le proprie osservazioni (32), e ad esse si rinvia. Qui basta rilevare che non vi è affatto la lamentata contraddizione fra le due dichiarazioni del Galassi. Nell'interrogatorio del 30/9/1982 Galassi, ricevuta la contestazione dal giudice istruttore nei noti termini, risponde : "a questo punto, non posso che constatare la realtà : si tratta di danaro relativo a rapporti illeciti di pagamento o restituzioni tra le nostre aziende, Siplar o Garlate, e la Spca. Quindi il danaro

264

dato a Giudice è stato dato da 'loro', e cioè dal gruppo Musselli" (33).

In dibattimento Galassi ha chiarito che, già in precedenza, nel formulare le varie ipotesi, alcune erano state escluse recisamente, altre in termini di grande probabilità, e l'orientamento finale era stato verso Musselli. E' ovvio che, di fronte alla constatazione oggettiva dell'incasso degli altri assegni da parte dell'"entourage" di Musselli, Galassi abbia visto consolidarsi le sue deduzioni, ed abbia a questo punto "constatato la realtà".

Ne occorre affatto - come sostiene la difesa - che tutti gli assegni finiti a Giudice rechino sul dorso la prima firma di girata proveniente dalla stessa mano. Basta che siano i diversi compilatori a trasmettere l'assegno con la firma già apposta, per escludere tale necessità; ed ancor più è sufficiente ipotizzare che la firma sia apposta da due o più dei molti percipienti (se ne veda il lungo elenco in vol.XIII, fasc.5) per contrastare l'assunto difensivo.

Musselli, infine, ben cogliendo l'importanza dell'assegno "Sala" (che si è accoppiato all'assegno "Carletti" nella sua conversione nei quattro assegni circolari poi utilizzati da Giudice), tenta di capovolgere le sorti con il ricordato colpo di coda dell'ultima ora, vale a dire sostenendo che l'assegno "Sala" è stato da lui dato a Gissi e Galassi, ed ivi si è verificato l'abbinamento con l'altro. Ma di questa tesi si è già constatata la fragilità nel capitolo dedicato agli assegni (34), e ad essa non resta che rinviare.

4.- Nemmeno ha pregio l'obbiezione difensiva, che vorrebbe smantellare il collegamento tra Giudice e Musselli sulla base di attriti ed animosità intercorse tra Musselli ed il figlio del generale, Giuseppe, incompatibili con il preteso ossequio o legame verso il Comandante.

Risulta, infatti, dagli atti di causa che effettivamente Giuseppe Giudice, socio con il Morelli della "Soficom", si trovò ad un certo punto esposto debitoriamente verso la "Panta" del Musselli, per una cifra nell'ordine dei 400.000.000= (35); e risulta altresì che - a detta di Gissi (36) - Musselli lamentava di aver difficoltà a recuperare il suo credito dalla "Soficom" proprio per i legami che lo univano al gen. Giudice.

La difesa di Musselli ha prodotto documentazione attestante questo contenzioso tra la "Panta" e la "Soficom" (37) : ma proprio tali documenti indeboliscono l'assunto. L'atto di precetto, infatti, reca la data del 18/12/1978, ed è perciò di poche settimane successivo al congedo dalla carica da parte di Giudice, avvenuto il 30/11/1978 : esso, in sostanza, lascia intravedere che sino a quando Giudice rivestì l'alto incarico, Musselli ritenne prudente non incrinare il loro rapporto, e solo quando Giudice

265

divenne non più temibile, adì le vie giudiziarie nei confronti del figlio.

Il contenzioso con Giuseppe Giudice, pertanto, non solo è maturato assai dopo i fatti oggetto del presente giudizio, ma è stato tenuto a freno proprio dalla carica ricoperta da Raffaele Giudice e dai rapporti di reciproco interesse che legavano i due.

Il rapporto collusivo è perciò reso evidente dal movente (lo interesse personale e diretto di Musselli nelle aziende protette); dalle prove occasionali di pagamenti (i noti assegni); dai risultati conseguiti (il complesso degli interventi di Giudice, di cui si è diffusamente parlato a proposito dell'imputato principale). Ed il rapporto corruttivo è reso altrettanto palese dalla vicenda degli assegni ricordati, funzionali alla copertura assicurata dal vertice della GdF.

5.- Assodata la responsabilità del Musselli in ordine ai reati a lui ascritti (e riservata alla parte VI la disamina unitaria delle questioni giuridiche, tra le quali quella afferente la responsabilità dell'estraneo nel reato di collusione), non resta che vagliare le tesi difensive che hanno sostanziale carattere di istanze subordinate.

E' stato obbietato che il capo di imputazione G) individua gli imputati colludenti sulla base della loro qualità di "imprenditori interessati alle società Siplar, Isomar, Naphtotank", e tale non è Bruno Musselli; nè potrebbe prospettarsi una qualifica di amministratore di fatto in capo all'imputato, giacchè tale estensione, se è accettabile ai fini della responsabilità fallimentare, non è ammissibile in materia penale, risolvendosi in un'analogia "in malam partem".

La tesi non è accettabile, poichè riposa su un evidente equivoco. Il capo di imputazione G), infatti, collega i vari imputati sotto il generale profilo del concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.), e solo in un secondo momento ne specifica i ruoli, individuando su di un versante gli ufficiali ed i sottufficiali della GdF che sono accusati di aver colluso, e sull'altro versante i privati (e addirittura l'ufficiale Trisolini, che però non apparteneva al Corpo) accusati di aver attuato l'altra parte del negozio collusivo.

La qualità di imprenditore interessato alle varie società protette non è certamente un elemento essenziale del reato contestato, come prova lo specifico e distinto ruolo attribuito al Formato ed al Trisolini, nonchè la sicura estraneità formale alle società in questione da parte di Gambarini e di Maria Musselli. Ciò che rileva ai fini della responsabilità penale, nel caso in esame, non è una qualifica formale, ma l'apporto dato dall'imputato alla realizzazione del reato, secondo le regole operanti in tema di concorso di persone.

266

Per Gambarini e per Maria Musselli, come si vedrà, tale apporto non è sufficientemente provato; per Bruno Musselli le considerazioni sopra esposte conducono a conclusioni opposte, e non sussistono pertanto obiezioni di natura giuridica atte ad inficiarle.

Del tutto conseguente, infine, è il rigetto della richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., poiché la posizione del Musselli, vero regista dell'operazione sul fronte "laico", è all'antitesi della minima partecipazione che tale attenuante presuppone.

Capitolo 2°

Vincenzo Gissi

1.- Man mano che si procede nella disamina delle posizioni, diminuiscono le notazioni specifiche per ciascuno degli imputati, ed aumenta l'area delle constatazioni già svolte, alle quali si deve fare rinvio. Così è per Gissi : anche perchè l'imputato, dopo una lunga fase caratterizzata da una negativa ostinata, puntigliosa ed a tratti anche puerile, ha finito con l'arrendersi all'evidenza, e con l'ammettere gran parte dei fatti e delle responsabilità, sia pure con atteggiamenti spesso ancora tortuosi e velati.

Si ricapitolano, anche al suo riguardo, gli elementi essenziali.

a) Gissi è uno dei soci fondatori della "Siplar" nel 1973 (38), e del CAA nel 1974 (39). E' socio con il Gambarini della "Petrochimica Sebrina" nel 1974 (40). E' socio effettivo della "Garlate", con Galassi e Milani, sin dalla fine del 1973 (41), tantochè l'amministratore La Roma Jezzi gli rilascia amplissima procura il 22/5/1975 (42). Nella fase successiva diventa socio altresì della "Comea", insieme a Galassi, Milani e Casati (43); della "Fonpetroli" insieme ai medesimi (44); della "Bensol" insieme a Galassi, Milani e Pietro Chiabotti (45); della "Arzignano Petroli", insieme a Milani, Todescato e Rivelli (46); e verosimilmente ancora di altre, delle quali gli atti non offrono però prova certa.

b) Nell'ambito di questo "impero" Gissi occupa una posizione di primissimo piano. Se nel CAA è all'incirca allineato in potenza con Musselli e Milani, nelle altre società egli è il cervello ed il regista.

Gissi è il più autorevole dei "padroni" ed è lui che dà le direttive di fondo (47), impartisce gli ordini relativi alle denaturazioni, ai trasporti, ai pagamenti corruttivi (48). E' più preparato e più autoritario del Galassi (49), e si comporta con grande autorità in tutte le circostanze (50). E' a lui che ci si deve rivolgere in caso di necessità (51). Riceve rendiconti periodici sulle attività del gruppo (52). E' quello che dà le istruzioni, e la cui parola è risolutiva (53). Paga un suo uomo

268

di fiducia, il Righettini, perchè segua da vicino tutte le operazioni del gruppo e lo tenga puntualmente informato (54). Del resto, la sua spregiudicata capacità deve essere nota anche al Comando generale, se è vero che il gen. Furbini lo definisce persona che può "facilmente varcare il fronte della correttezza" (55).

c) Questa posizione di forza è resa possibile dalla solidità di alcuni suoi legami fondamentali.

Gissi è assai vicino a Loprete (56), e questa amicizia lo rende potentissimo e temibile per la sua capacità di influire sui trasferimenti degli ufficiali e dei sottufficiali della GdF che volessero essere meno che ossequienti alle regole del "gruppo" (57).

Inoltre è legato a Musselli da vecchia data (58); mantiene contatti con moltissimi ufficiali della GdF e con direttori delle Dogane (59); riceve frequentissime visite ad alto livello (60). E' in grado, in sostanza, di impedire che qualcuno vada a "rompere le scatole" (61), e, se ciò accade, di porvi rimedio immediatamente e drasticamente.

d) La sua attivazione si manifesta, a livello corruttivo, con la predisposizione di un'apposita mini-organizzazione. Benelli, e soprattutto Righettini, sono incaricati di alimentare mensilmente un fondo, dell'ordine di alcune decine di milioni, e via via crescente, in funzione di un certo "prospettino", dove sono annotati i beneficiari.

In questo ambito rientra la busta denominata "Roma", che Galassi ritiene destinata a Loprete. In ordine a questa busta, per la verità, vi è una certa oscillazione per quanto concerne il momento della sua istituzione. Righettini, in dibattimento, racconta che, quando egli arrivò alla "Siplar" e cioè nella seconda metà del 1974, la busta esisteva già (62). Benelli concorda con Righettini allorchè, in sede di confronto, vengono precisate le modalità dei vari pagamenti corruttivi (63).

Quanto alla destinazione, Righettini riferisce che Gissi gli diceva periodicamente "di fare i biglietti per l'aereo da Milano o da Bergamo a Roma, e gli diceva contemporaneamente di scaricare le spese per rappresentanza dalla busta che corrispondeva al prospetto 'Roma'. I soldi per 'Roma' venivano accantonati ogni mese, e poi portati via dal Gissi e solo da lui, ogni tre-quattro mesi. All'epoca il Loprete era Capo di Stato Maggiore (...) le somme al riguardo erano 2.000.000= al mese, e di ciò sono sicuro" (64).

Galassi, al riguardo, tiene una posizione oscillante. Egli infatti concorda nel parlare di accantonamenti, che Gissi prelevava in contanti "circa ogni due mesi"; ed aggiunge di essere "sicuro che tali somme andavano appunto al Loprete Donato" (65). E più specificamente conferma che "la busta 'Roma' di cui hanno parlato Benelli e Righettini nei loro interrogatori del

269

settembre 1982 è quella del danaro che Gissi ritirava per la consegna a Loprete Donato" (66). Solamente nel dibattimento Galassi precisa che la costituzione della busta deve farsi risalire a data molto successiva, e cioè alla fine del 1977 (67). Ma la totale concomitanza con Righettini e Benelli su tutto il resto del racconto, lo rende inattendibile sulla circostanza della data: anche perchè lo stesso Gissi (pur concordando con Galassi sulla busta) ammette che le dazioni di cospìe regalie a Loprete cominciarono quantomeno nel 1975 (68).

e) La posizione di eminenza del Gissi è sottolineata, infine, dal fatto che mensilmente si svolgono le riunioni del "gruppo", le quali sono tenute appunto nel suo ufficio. Vi partecipano Musselli e Milani, non invece Galassi e gli altri (69). Anche dopo l'arresto del Bormida è Gissi che assume il comando della situazione, organizza presso di sé la nota riunione operativa, e dà le direttive necessarie (70).

2.- Da questo quadro emerge con evidenza la responsabilità di Gissi per i reati a lui ascritti. La posizione di principale interessato alle sorti del "gruppo" e la sua stretta contiguità con Musselli e Loprete lo rendono inevitabilmente concorrente negli illeciti commessi da costoro, che hanno il punto d'arrivo in Raffaele Giudice.

Si può obiettare che manca la prova di un filo diretto che leghi Gissi a Giudice, poichè l'unica traccia è data da una affermazione di Gustavo Galiberti, il quale presume un rapporto fra i due, ma senza positivi riscontri (71).

Ma la cosa è giuridicamente ininfluyente. Gissi è legato a filo doppio con Loprete, al punto da conoscere tutte le mosse del Comando generale o dei vari reparti, e da ottenere infallibilmente quanto occorre ai fini delle fortune del "gruppo". Gissi, inoltre, è inserito nell'operazione che, nel 1973, porterà i vari assegni "Rossini" ad essere incassati dai partiti politici in vista della prossima nomina di Raffaele Giudice a Comandante generale.

Gissi, ancora, sa perfettamente che l'operazione trilaterale CAA/Bitumoil-D/Gulf è attuata per compiacere Loprete e Giudice, interessati nella Bitumoil-D, e per ottenerne la necessaria copertura. Gissi e Loprete (che è la proiezione diretta di Gissi al vertice della GdF) rappresentano in sostanza il primo momento indiscutibile della collusione/corruzione tra il privato ed il milite, la quale si arricchisce lungo la via del supporto indispensabile di Raffaele Giudice, allorchè il traffico esige una copertura di altissimo livello (72); e si esprime poi, nel caso particolare dell'inchiesta "Isomar", nello specifico rapporto collusivo/corruptivo con Coppola, tramite il Formato.

La vicenda Vitali - alla quale si rinvia - è l'esempio più palese di un intervento di vertice chiaramente sollecitato da Gissi

(oltrechè da Musselli e Milani), e altrettanto palesemente implicante l'intervento al massimo livello, perchè solo Giudice, per il tramite di Loprete, poteva rimuovere un uomo come Vitali, giungendo sino a sconfessare la GdF davanti alle Dogane, pur di fare salvi gli interessi del gruppo.

Anche la gestione della vicenda Bormida rappresenta un momento di collusione con il vertice della GdF, e si fa rinvio a quanto detto al riguardo (parte II, cap. 13°). Lo stesso deve dirsi per il contatto Gissi-Formato-Coppola (parte III, cap. 2°), che rappresenta una forma di collusione locale, additiva di quella generale.

3.- La difesa ha obiettato che, anche a voler ammettere una collusione in capo al Gissi, mancherebbe comunque la prova della corruzione. Non vi sarebbe tale prova nè nei confronti di Giudice (perchè gli assegni "Carletti" e "Buti" sono negoziati da Musselli), nè nei confronti di Coppola (perchè la dazione dell'assegno di Lire 2.640.000= è opera di Formato, e in ogni caso è troppo anteriore alla vicenda Bormida per far presumere un sinallagma corruttivo a tale riguardo).

Queste argomentazioni sono valide in sè, ma non coprono tutta l'area dell'imputazione.

Occorre tornare all'impostazione che ha costituito la premessa di tutta la presente sentenza. Il segmento contrabbandiero "Siplar"/"Isomar", del quale qui formalmente ci si deve occupare, è strettamente legato all'operazione complessiva, che ha come terminali i profitti lucrati dal gruppo "Siplar" (e collegate) per il contrabbando in proprio; i profitti del CAA per l'afflusso dalla "Garlate" e dalla "Sipca"; ed i profitti della "Bitumoil-D." per l'operazione trilaterale Gulf/Bitumoil-D./CAA.

Quest'ultima operazione, a sua volta, frutta un limitato utile al CAA per lo stoccaggio, ma soprattutto frutta il vero e sostanzioso utile per il binomio Musselli/Loprete e, a quanto consta, anche per Giudice. E' da Musselli, infatti, che partono le somme per il vertice della GdF, ed è dalla "Bitumoil-D." che Loprete trae il suo personale tornaconto.

Pertanto la dazione di danaro al vertice della GdF non si configura necessariamente solo come pagamento di isolate somme corruttive, ma come percezione di utili in un'operazione nella quale Loprete e Giudice sono direttamente interessati.

Anche ad ammettere - per scrupolo dovuto al fatto che il presente procedimento ha il suo baricentro altrove - che non sia solida la prova di un interesse diretto di Giudice nella "Bitumoil D.", è però solidamente dimostrato l'interesse di Loprete, il quale nella vicenda funge da tutore non solo dei petrolieri ma di se stesso. Pertanto, pagando Loprete nella forma della partecipazione agli utili, i petrolieri concorrono materialmente e psicologi-

271

ALTA

camente anche nella fase immediatamente successiva del rapporto corruttivo che è il segmento Loprete/Giudice con il quale "l'atto contrario ai doveri d'ufficio" viene sollecitato ed ottenuto.

Quanto ora detto vale, dunque, sia per Gissi, sia per Galassi, sia per Musselli, sia per Milani.

4.- In ordine al reato di falso di cui al capo D), si deve dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Si rinvia alle considerazioni svolte nella parte VI, cap.1°, par.4.

ALTA

Capitolo 3°

Salvatore Galassi

1.- Anche per Salvatore Galassi vale in gran parte quanto detto prima d'ora. La sua posizione, inoltre è lumeggiata dal suo atteggiamento collaborativo, che l'imputato ha deciso di tenere da quando, nell'ottobre del 1981, abbandonò la condizione di latitante per costituirsi. E sebbene Galassi non sia confessò sugli specifici temi d'accusa formanti oggetto del presente processo, la sua responsabilità deve essere egualmente affermata, sulla base dell'inquadramento complessivo della vicenda, sin qui delineato.

Galassi ha rivestito, tra l'altro, incarichi di servizio presso l'ufficio "I" della GdF di Milano, alle dipendenze dei generali Billi e Loprete (73); viene collocato nella riserva il 1/5/1973 (74); riceve da Gissi l'offerta di entrare nella "Siplar" nel novembre 1973, e ne diviene amministratore ai primi del 1974 (75).

Agisce quindi non solamente come socio, ma come gestore formale e reale della società. E' contitolare del conto "Comit 15", destinato ai movimenti "neri" della "Garlate", ed è titolare del conto al Credito Artigiano di Monza, che recepisce i movimenti "neri" della "Siplar" (76). Introduce il nipote Maurizio Benelli nella "Siplar" quale contabile e suo uomo di fiducia, affiancandolo a Righettini, uomo di Gissi.

Dà disposizioni per i pagamenti e per le operazioni (77). Tiene rapporti e contatti con i Chiabotti, Musselli, Milani, Mancini, ed in genere con tutte le ditte che hanno legami commerciali con il "gruppo". Sin dalla fine del 1973 diventa socio anche della "Garlate" (78), ed in seguito diverrà socio anche della "Comea" della "Fonpetroli", della "Bensol" (79). Dà disposizioni in merito ai pagamenti corruttivi, sia pure solo a livello locale (80).

2.- Delineatane la posizione di primaria responsabilità all'interno del "gruppo", le deduzioni sono le stesse già tratte

a proposito di Gissi. Il segmento contrabbandiero in questione è un antecedente necessario del traffico complessivo, che ha epilogo nel CAA e nel rapporto CAA/Bitumoil-D./Gulf.

Se Galassi è tutt'altro che lieto di cedere il prodotto di contrabbando al CAA, anzichè tenersele e venderlo con miglior profitto (81); se questa cessione egli deve attuare per volontà di Gissi e di Musselli; se Gissi e Musselli a loro volta la debbono imporre per compiacere Loprete (82); se Loprete è persona alla quale non si può dire di no perchè la sua copertura è essenziale per la "Siplar" in quanto tiene lontano i "rompiscatole" e funge da deterrente per chiunque voglia mettere il naso negli affari del "gruppo" (83); se Loprete ha interessi nella "Bitumoil-D." e Gissi lo sa, così come sa che analoghi interessi ha Giudice (84), e questo è percepito anche da Galassi (85): allora ne deriva che pure Galassi, contribuendo alla realizzazione dell'operazione complessiva, concorre nell'accordo con i vertici della GdF, e concorre nel pagamento del prezzo della copertura, attraverso il dirottamento di parte del flusso contrabbandiero verso il capolinea CAA/Gulf, dove i due alti ufficiali prelevano il loro compenso.

A ciò si aggiunge la specifica conoscenza di Galassi che in ufficio viene costantemente alimentata la busta "Roma", destinata, a suo avviso, a Loprete. Anche riconoscendo che questo danaro non è riservato a Giudice, esso è pur sempre il corrispettivo di una copertura di Loprete, e non può non integrarsi con quella di Giudice, almeno nelle vicende di maggior rilievo, come i già ricordati episodi di Vitali, di Sau, di Bormida.

L'accordo collusivo in senso stretto, insomma, è quello finale tra Loprete e Giudice e l'estraneo che di volta in volta è direttamente a contatto con il finanziere. Le condotte precedenti rappresentano antecedenti causali legati ad esso da un rapporto di concatenazione diretta, e unificati all'azione tipica secondo le regole sul concorso di persone.

Si richiamano, pertanto, le osservazioni conclusivamente svolte nei capitoli dedicati a Gissi ed a Musselli, oltre che la descrizione dell'impianto contrabbandiero di cui al capitolo 1° della parte II, e le considerazioni svolte a proposito dei ricordati episodi Vitali, Sau e Bormida.

3.- Quanto all'addebito di falso di cui al capo D), si dichiara l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, rinviando alle considerazioni svolte nella parte VI, cap. 1°, par. 4.

Capitolo 4°

Mario Milani

1.- Anche per Mario Milani valgono le considerazioni che precedono, e segnatamente quelle svolte nei riguardi di Gissi e Musselli.

Milani è socio occulto, o di fatto della "Garlate" almeno dalla metà del 1974 (86), e ben lo si comprende essendo la "Garlate" il punto focale del contrabbando che più direttamente lo interessa, poichè ivi avvengono le miscelazioni del DPL che gli offrono il prodotto reale, ed ivi si formano i certificati ideologicamente falsi (la "carta") che gli servono per coprire il suo prodotto di contrabbando. Infatti, in prosieguo, Milani sposterà alla "Arzignano Petroli", della quale è socio insieme a Gissi, Todescato e Rivelli (87), il luogo dove avvengono le miscelazioni, per assumerne meglio il controllo ed emarginare Galassi (88), allorchè la "Garlate" non può più funzionare se non come "cartiera".

2.- Milani inoltre è socio della "Siplar". La data del suo ingresso nella società è controversa, perchè Milani la colloca nel 1976 inoltrato (dopo l'affare Bormida) (89), ma altri atti processuali inducono a far risalire questo momento.

Galassi, infatti, la situa alla fine del 1974 (90), perchè la aggancia all'uscita dalla "Siplar" di Federico Gambarini, che avviene appunto nell'autunno di tale anno. Anche Gissi ne rappresenta l'ingresso a mo' di staffetta con Gambarini, ed aggiunge che vide gli assegni con cui Milani rilevò le quote del predetto (91). La stessa cosa riferisce Righettini (92); ed Erba, commercialista del "gruppo", e quindi ancorato a dati documentali e non solo di memoria, inquadra il subingresso di Milani a Gambarini all'inizio del 1975 (93).

L'unica voce discorde sembra essere quella di Benelli, che colloca l'ingresso tra la fine del 1975 e l'inizio del 1976 (94): ma la dissonanza è solo apparente, poichè anch'egli ricollega lo

arrivo di Milani nella "Siplar" alla rottura tra Gambarini e gli altri, e quindi il fatto certo è che tale rottura avvenne nella seconda metà del 1974.

D'altra parte, Milani, è sicuramente presente nella riunione che segue l'arresto del Bormida; e non si vede quale motivo apprezzabile dovrebbe indurre i vari Gissi, Galassi, Righettini ed Erba a danneggiarlo senza ragione (laddove Milani ha interesse a circoscrivere le sue responsabilità al solo troncone veneto del contrabbando).

3.- Milani è altresì socio del CAA, del quale diventa procuratore speciale il 7/3/1974 (95), e svolge nel "gruppo" quelle funzioni di tecnico che prima appartenevano a Gambarini. Nella seconda fase, poi, egli diverrà socio reale anche della "Comea", che svolgerà funzione essenziale nel "giro" CAA/Siplar/Comea (95-bis).

Non che Milani manchi, neppure lui, di "santi in paradiso". Diceva - racconta Righettini - "che sul suo conto al Comando generale c'era un fascicolo così, ma lui non lo avrebbero toccato, nonostante tutte le segnalazioni al riguardo" (96). Diceva ancora - racconta Bonetti - che "era convinto di avere le spalle coperte" (97). Ed in effetti la "Aldea Solventi" - la società da lui gestita prima del CAA - oltre che il Milani personalmente, sono oggetto di un numero impressionante di segnalazioni della GdP (98), senza che segua alcunchè a suo danno.

4.- Egli è certamente consapevole e partecipe del "giro" complessivo del contrabbando. Ne fruisce in prima persona, come gli altri, per quella parte di prodotto che affluisce dalla "Garlate" e dalla "Sipca", e viene commercializzato in via diretta dal CAA. Ne fruisce in via mediata per quell'altra parte che finisce nella combinazione trilaterale Gulf/Bitumoil-D./CAA: da questa infatti lucra una somma "estremamente vantaggiosa rispetto alle normali tariffe di transito" (99); ma soprattutto lucra la possibilità di lavorare al coperto di Loprete e Giudice, che egli sa interessati alla "Bitumoil-D." (100).

I benefici di questa collusione globale si vedono non solo nel fiorire del traffico complessivo, di cui il segmento Siplar/Iso-mar è il necessario antecedente, ma anche nelle varie vicende Iba, Vitali, (si vedano i capitoli relativi a ciascuno) in cui Milani è tempestivamente informato degli sviluppi (101) e reca il suo apporto al "gruppo" per le necessarie contromisure.

Pertanto non è rilevante l'osservazione della difesa che Milani è estraneo agli assegni finiti a Giudice ed ai contatti diretti con gli alti vertici della GdP. E' fondamentale, invece, la sua consapevole partecipazione all'impianto contrabbandiero complessivo, ed il suo cospicuo avvantaggiamento da tutta l'operazione.

276

ne : e ciò impone di affermarne la responsabilità per entrambi i reati a lui ascritti, alla stregua delle considerazioni già svolte per Gissi, Galassi e Musselli, alle quali si rinvia.

Capitolo 5°

Cesare e Pietro Chiabotti

1.- Per i Chiabotti il discorso può essere indifferenziato, essendo sostanzialmente paritetica la loro posizione e la loro condotta, almeno nel periodo in questione, giacchè il figlio Pietro si è ormai ampiamente impadronito dei meccanismi del commercio e del contrabbando, e addirittura conduce in prima persona le trattative con le ditte collegate (102) e con la GdF (103), diventando poi personalmente socio della "Bensol", insieme a Gissi, Galassi e Milani, nella seconda fase del traffico. Deve rilevarsi che la "Bensol" assume in questa fase la stessa funzione che esercitava la "Isomar" prima dell'arresto del Bormida (104).

2.- Sulla responsabilità primaria e diretta dei Chiabotti (padre e figlio) nel segmento contrabbandiero oggetto del presente giudizio non vi sono dubbi: essi rappresentano uno dei due poli fondamentali della vicenda, ed in particolare il punto nel quale il prodotto viene apparentemente liberato dall'imposta, mettendo a disposizione degli interessati la merce da contrabbandare.

Del resto, questa responsabilità è già stata accertata con la sentenza che ha concluso in primo grado il procedimento c.d. "Isomar/2", in data 22/12/1981, e neppure la difesa la contesta.

3.- In ordine alla presenza collusiva dei Chiabotti nell'accordo di vertice vi sono alcuni elementi che la fanno ritenere, sia pure in termini generici. Un dipendente della "Isomar", il Torchio, riferisce di aver sentito Pietro Chiabotti, di fronte al comportamento un po' pignolo di un finanziere, tale maresciallo Piccirillo, sbottare nella frase "questo lo faccio trasferire, perchè io conosco i generali della guardia

di Finanza e ne sono amico" (105).

Potrebbe essere una sbruffonata. Ma il fatto è che Cesare Chiabotti, nella sua memoria scritta presentata in apertura di giudizio nel procedimento "Isomar/1", ammette esplicitamente che ad un certo punto, volendo lavorare in pace, "dovette soccombere", ed accedere alle richieste di pagamento di ingenti somme. Da quel momento - aggiunge Chiabotti - la parola venne fatta discendere per via gerarchica, ed egli non fu più disturbato (106).

4.- Ma anche a voler ritenere per scrupolo che queste pur significative indicazioni non offrano prova univoca di un rapporto collusivo dei Chiabotti con il vertice della GdF, la prova è piena e diretta per quanto attiene al rapporto collusivo e corruttivo con la GdF di Torino, e segnatamente con l'allora maggiore Coppola.

Si rinvia, per brevità, all'analisi che si è compiuta allorchè si è trattato delle posizioni dei due ufficiali Di Censo e Coppola, ed in particolare all'attendibilità delle dichiarazioni di Galassi (107) e di Villata (108), nonchè agli effetti di questo rapporto, rappresentati dalla conoscenza dell'"anonimo del normografo" in capo a Pietro Chiabotti, e soprattutto dall'oggettiva inaccettabilità dell'inchiesta condotta alla "Isomar".

Si aggiunge che il proscioglimento del Coppola dall'addebito di corruzione non è incompatibile con la condanna dei Chiabotti per lo stesso reato. Coppola, infatti, è stato prosciolto perchè la percezione di danaro nei suoi confronti è stata ipotizzata, nel capo di imputazione, unicamente in ordine all'assegno proveniente da Gissi e Formato; laddove al Chiabotti viene imputato un concorso morale nell'intelaiatura complessiva, che vede Gissi, Galassi e Musselli autori diretti dell'attività corruttiva e collusiva sul versante laico, e Giudice, Di Censo, Coppola ed altri sul versante militare. E questo concorso, per quanto detto, è pienamente provato.

Capitolo 6°

Federico Gambarini

1.- La posizione di Gambarini è l'unica fra quelle dei petroliferi che giustifichi incertezza sulla sua partecipazione ai reati oggetto del presente giudizio.

Gambarini è sicuramente uno dei promotori e degli ideatori del traffico contrabbandiero. Esperto da anni nel commercio dei prodotti petroliferi; titolare di varie ditte che fa e difesa con spregiudicata intraprendenza; amico di vecchia data con i Provasi, Gambarini è quello che agevola la costituzione della "Siplar", favorendone la vendita dalla ved. Provasi a Gissi, Galassi, Zanghi ed a se stesso nel 1973 (109); ed è quello che parimenti agevola l'acquisto della "Garlate" nello stesso torno di tempo (110).

La sua esperienza serve inizialmente a Galassi, che ne apprende "i rudimenti del movimento di contrabbando" (111), ed a Gissi, al quale Gambarini "insegna il mestiere" (112). E' lui che all'inizio fornisce alla "Siplar" i primi rapporti commerciali (113); è lui che presenta Pietro Chiabotti al Galassi per impostare il giro del DPL (114); ed è lui che, secondo Gissi e Galassi, delinea il "progetto operativo" del segmento contrabbandiero oggetto del presente processo (115).

2.- Ma se tutto ciò convalida a pieno titolo la responsabilità di Gambarini nei reati di contrabbando veri e propri (implicitamente già sancita con la sentenza che ha concluso il processo c.d. "Isomar/2", che lo ha ritenuto colpevole dei reati accessori), non paiono sufficienti le prove della sua responsabilità nei reati di copertura.

Gambarini, infatti, è l'unico che, da un certo momento in avanti, fa per così dire "corsa a sè". Nella seconda metà del 1974 interviene la rottura con Gissi, l'uscita di Gambarini dalla "Siplar" (e la sua sostituzione con Milani, che fornisce l'equivalente capacità tecnica), e una certa autonomia del Gambarini dalle vicende del "gruppo".

Egli, ben inteso, continua a partecipare pienamente al contrab-

bando. Riceve il DPL dalla "Siplar" (quello liberato dall'imposta a Sant'Ambrogio di Susa) sino all'arresto del Bormida, e lo riceve in misura cospicua (116) pari a circa un terzo del traffico (117). Riceve altresì gasolio per autotrazione di contrabbando (118); fornisce carta alla "Garlate" (119), e viceversa, alla occorrenza, fa da "pozzo" rispetto alla "Garlate" e alla "Siplar" per smaltire le giacenze dopo le fittizie denaturazioni ivi compiute (120). Acquista e vende prodotto di contrabbando dalla "Petrolfire" di Mancini (121), che è la cartiera della "Garlate". In sostanza è presente in tutti i punti nodali del reticolo contrabbandiero lombardo.

Ma la sua posizione è e rimane eccentrica rispetto al baricentro dell'operazione che - come più volte detto - è il terminale del CAA e dell'intreccio CAA/Gulf/Bitumoil-D. Non risultano suoi contatti con Musselli, e tantomeno con Loprete e Giudice. Egli è sicuramente estraneo agli assegni finiti a Giudice. Il perdurare delle forniture dalla "Siplar", dopo la rottura con Gissi, è frutto probabilmente del vecchio debito contratto inizialmente dal "gruppo" verso l'iniziatore.

Non risulta la presenza di Gambarini nella riunione relativa all'affare Bormida; e se è vero che egli è avvisato da Galassi (122), la cosa è altrimenti spiegabile, dal momento che insieme a Bormida è stato fermato anche un suo uomo, e cioè il Pezzotta.

In ultima analisi, la sua qualità di "socio fondatore", per così dire, e di persona quantomai navigata in queste vicende rende assai probabile che Gambarini conoscesse anche la copertura che il "gruppo" viene cercando e trovando nel tempo, non solo a livello locale, ma sino al vertice della GdF, e che egli conoscesse altresì il prezzo corruttivo che tale copertura comportava. Oltretutto, Gambarini ne ricavava anche un personale beneficio, se è vero che egli veniva sempre avvisato preventivamente dal Gissi delle imminenti ispezioni della GdF (123).

Tuttavia la sua eccentricità rispetto al "giro" vero e proprio indebolisce questa prova a carico, o per meglio dire impedisce di passare con sufficiente certezza dalla prova di una conoscenza alla prova di un concorso attivo nei reati di collusione e corruzione. Appare appropriata, pertanto, l'assoluzione del Gambarini con la formula dubitativa.

P A R T E Q U I N T A

Le singole responsabilità (= segue =)D) Le posizioni minori

Capitolo 1°

Maria Musselli

1.- La figura di Maria Musselli si presenta defilata nel presente processo, evocata esclusivamente da risultanza bancarie, e mai da persone che ad essa facciano riferimento.

Il suo nome compare :

- a) nel già menzionato libretto al portatore "Patroclo", sul quale, in data 9/6/1976, risulta versato l'importo di Lire 157.500.000=, dato da G.B. Morello a Trisolini affinché glielo investa (1);
- b) in alcuni degli assegni circolari facenti parte della serie per complessive L.219.848.000=, richiesta da Benelli in data 22/6/1976, e pagati con addebiti sul conto "Comit 15" di Gissi e Galassi (2). La serie comprende il noto assegno "Duti", poi girato a Giudice;
- c) nella richiesta di assegni circolari in data 25/8/1976, fatta alla Banca "Cesare Ponti", per complessive L.40.000.000=. La serie comprende l'assegno "Sala", poi risultato convertito, insieme all'assegno "Carletti", nei quattro assegni circolari a favore di Giudice.

282

2.- L'imputata, interrogata solo nel dibattimento (3), ha riconosciuto le proprie firme, nelle occasioni ora dette, ed ha dichiarato di avere sempre eseguito incarichi d'atite dal fratello Bruno, con il quale collaborava, senza conoscere le finalità delle varie operazioni. Ha ammesso di aver pensato che tali operazioni si riferissero ad una contabilità "nera", ma ha aggiunto di non aver mai avuto "elementi per andare oltre". Ha prodotto copia della distinta di versamento, nella quale si constata che l'emissione degli assegni circolari "Sala" e "Salata", per complessive L.40.000.000=, è stata effettuata a fronte di un assegno bancario di L.50.000.000=, rilasciato nella stessa data da Bruno Musselli, con introito della differenza in on-tanti (4).

3.- Tali essendo le risultanze di causa, il Tribunale ritiene - in conformità alle richieste della Pubblica Accusa - che l'imputata debba essere prosciolta per insufficienza di prove.

Le condotte della Musselli nei vari episodi rappresentano indubbiamente dei pesanti elementi a suo carico, poichè fanno presumere che ella fosse senz'altro a conoscenza dell'attività contrabbandiera del fratello, e che, di riflesso, il suo personale operato abbia costituito un concorso in tale reato (ed in effetti risulta che Maria Musselli è stata dichiarata colpevole di associazione per delinquere ed evasione di imposta di fabbricazione, con sentenza non irrevocabile del Tribunale di Milano in data 14/6/1982) (5).

Queste considerazioni, tuttavia, non autorizzano a ritenere con certezza che la Musselli fosse consapevole di cooperare altresì nei reati di collusione e corruzione. La provenienza dei fondi dell'assegno "Sala" dai conti del fratello esclude che ella abbia gestito in proprio l'operazione, il che agevolerebbe la presunzione che l'imputata fosse a conoscenza del destinatario dell'assegno. E l'incasso dei vaglia di Morello/Trisolini, ovvero degli assegni formati da Benelli, è, appunto, un incasso, che ancor meno può far presumere finalità collusive o corruttive in capo a chi li riceve.

Giusto appare, pertanto, il proscioglimento dell'imputata con la formula dubitativa.

Capitolo 2°

Maurizio Benelli

1.- Maurizio Benelli è stato prosciolto in istruttoria dai reati di collusione e corruzione, cosicchè egli risponde attualmente del solo reato di falso in assegno (capo D) relativo al noto assegno "Euti".

In ordine a tale addebito deve dichiararsi l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Si rinvia alle considerazioni in diritto destinate al tema nella parte VI, cap. 1°, par.4.

284

Capitolo 3°

Giuseppina Galluzzo

1.- La responsabilità dell'imputata nell'unico reato a lei ascritto (la c.d. collusione familiare) deve essere esclusa per le identiche considerazioni svolte allorquando si è esaminato tale delitto nel quadro delle imputazioni mosse a Raffaele Giudice. A tale parte della sentenza (cap. 15°) si fa pertanto integrale rinvio.

Capitolo 4°

Francesco Giudice

1.- Per quanto attiene al concorso nell'addebito di esportazione di capitali in Svizzera, valgono le considerazioni già svolte a proposito del padre (parte II, cap. 45°). Tuttavia la conclusione assolutoria deve essere parzialmente diversa, emergendo a favore di Francesco Giudice elementi tali da far escludere la sua diretta partecipazione ai fatti, e quindi tali da condurre ad un'assoluzione con formula più favorevole.

Già si è osservato come la prova del fatto storico (l'esportazione dei capitali) possa essere desunta dalle dichiarazioni degli imputati e dei testi, ottenute dal giudice istruttore nell'ambito dell'indagine volta ad appurare gli estremi del delitto di corruzione ascritto a Raffaele Giudice.

Da tali dichiarazioni emerge un principio di prova favorevole a Francesco Giudice, nel senso che una sua attività sarebbe riscontrabile unicamente in data 15/3/1976, quando egli si recò in Svizzera, accompagnando la madre, a sottoscrivere il cartoncino sul quale era stato indicato procuratore dalla Galluzzo.

Se queste circostanze risultassero confermate, ne scaturirebbe un'attivazione di Francesco Giudice solamente dopo che il (preteso) reato sarebbe stato da tempo consumato, e quindi ne deriverebbe la sua assoluzione per non aver commesso il fatto.

Ora, poichè si sostiene che la prova illecitamente acquisita non possa essere utilizzata in danno dell'imputato, ma possa essere valorizzata nella direzione contraria, il Tribunale ritiene che lo stesso principio debba valere nel caso in esame, in cui la fonte di prova è legittimamente acquisita ma ha una utilizzabilità circoscritta.

La ricordata Convenzione Europea, infatti, limita la collaborazione giudiziaria fra gli Stati firmatari alla "repressione" dei reati, dalla quale eccettua appunto i "reati militari che non costituiscano reato di diritto comune". Ne consegue che la fonte di prova offerta da uno Stato all'altro è inutilizzabile per la repressione del reato di collusione, e partecipa quindi della stessa categoria giuridica (l'inutilizzabilità) della prova invalidamente acquisita. Di modo che essa può venir utilizzata, a contrario, quando conduca all'affermazione

di estraneità dell'accusato rispetto al reato per il quale è esclusa l'assistenza fra gli Stati.

2.- Se così è, la documentazione elvetica ribadisce la non colpevolezza di Francesco Giudice.

Da essa risulta infatti che nel momento iniziale della vicenda, e cioè in quel 14/4/1975 nel quale la Galluzzo formulò la richiesta di apertura del conto, Francesco Giudice è assente (6). La richiesta è firmata solo dalla madre (7), e la procura è rilasciata con firma "collettiva a due" (8), vale a dire ad entrambi i figli, ma non contiene la firma dei procuratori designati.

Ancora nel secondo momento della vicenda, e cioè quel 22 luglio 1975 nel quale la Galluzzo viene pedinata dal maresciallo Gorzegno, e nel quale ella quantomeno rilascia ulteriore procura individuale a Raffaele Giudice, il figlio Francesco è assente, vuoi perchè non figura negli atti bancari (9), vuoi perchè il maresciallo Gorzegno non ne constata la presenza accanto alla madre ed al Trisolini.

Solo il 15/3/1976 Francesco Giudice compare nella vicenda. Egli accompagna, a suo dire, la madre a Lugano (10), e la Galluzzo trasforma la procura collettiva ai due figli in una procura individuale al solo Francesco, il quale sottoscrive il relativo cartoncino (11).

Francesco Giudice diventa di nuovo estraneo alla vicenda nello ultimo atto (noto) della medesima, quando la Galluzzo, in data 16/3/1976, trasferisce il capitale dalla sede di Lugano a quella di Zurigo, per "motivi di sicurezza" (12).

3.- In questo quadro la figura di Francesco Giudice appare più come quella del beneficiario eventuale di un'iniziativa dei genitori, che non come quella di un compartecipe della loro azione.

In verità, occorre andare cauti nel seguire le prospettazioni difensive, che tratteggiano l'imputato come un ragazzo, del tutto all'oscuro di eventuali disegni dei genitori, impossidente e perciò estraneo ai gesti di disposizione di un capitale non suo, e comunque ignaro di eventuali provenienze illecite della somma esportata.

In direzione contraria è utile constatare che, anche se la provenienza del danaro fosse del tutto corretta, la sua esportazione non verrebbe per ciò solo legittimata. In secondo luogo, Francesco Giudice non è lo sprovvisto impossidente che si vuol far credere, poichè a quell'epoca ha già oltre 27 anni, le sue sostanze sono tutt'altro che esigue (come testimoniano gli accertamenti della PT) (13), e la sua posizione di impiegato di

spicco alla BNL gli conferisce esperienza in questa materia.

In terzo luogo, Francesco Giudice è variamente presente in momenti di rilievo della famiglia, poichè è lui a contattare la proprietaria degli appartamenti in via Capolecase, e ad acquistarne alcuni allorchè il padre sta per cessare dalla carica (14); è lui, accanto alla madre, ad interessarsi in modi assai discutibili alla ricerca di punti deboli del Giudice istruttore che ha appena fatto arrestare il padre; è lui ad ammassare mobili e quadri, ed a portarli via, quando sente come imminenti le perquisizioni (15); ed è lui soprattutto a fornire il proprio indirizzo di Via Lucania 13 in Roma, quale recapito che la madre lascia all'UBS allorchè stipula la convenzione iniziale con la banca (16).

Ma, nonostante tutto ciò, gli atti non offrono prova diretta di una partecipazione di Francesco Giudice all'accordo collusivo, tale da estendere a lui la punibilità ai sensi dell'art. 110 c.p. Egli è certamente al corrente dell'operazione sin dall'inizio, perchè la madre ammette di averlo informato (17), sia pure più tardi, e non vi è motivo per la madre di dirgli dopo quel che è assai più logico comunicare subito, non foss'altro perchè in un'operazione riservata (si veda la richiesta della Galluzzo di essere designata con una cifra) (18) è bene che il domiciliatario non sia all'oscuro dell'esistenza dell'operazione.

Ma la consapevolezza di Francesco Giudice non si risolve necessariamente in un concorso attivo nel reato, specie tenuto conto della natura istantanea del delitto di collusione, che porta il medesimo ad esaurirsi nel momento dell'accordo.

In questo circoscritto momento non v'è dubbio che i protagonisti dell'accordo sono Raffaele Giudice e Giuseppina Galluzzo, cui può accedere verosimilmente il Trisolini. Ma nulla autorizza a ritenere che Francesco Giudice abbia rafforzato la volontà dei genitori, sicuramente già deciso per loro conto ad effettuare comunque l'operazione; così come nulla autorizza a presumere che i capitali esportati siano anche suoi, poichè in tal caso non sarebbe stata rilasciata procura congiunta ad entrambi i figli.

Conseguentemente, poichè manca un apporto concorsuale di Francesco Giudice nel momento dell'accordo collusivo, e poichè i suoi atti di intervento successivi sono susseguenti all'esaurimento del reato, nè lo incrementano in alcun modo, l'imputato deve essere prosciolto da questo addebito per non aver commesso il fatto.

4.- A diversa conclusione occorre pervenire per quarto attiene all'addebito di favoreggiamento reale.

In ordine alla materialità della condotta, già si è detto am-

288

piamente allorchè si è trattata la posizione di Raffaele Giudice, ed a tale trattazione si fa rinvio.

In ordine alle questioni giuridiche, sollevate dalla difesa per quanto concerne la sussistenza del dolo e degli altri elementi della fattispecie, si rinvia invece alla parte destinata a tali problematiche (parte VI cap.4°).

Capitolo 5°

Giuseppe Giudice

1.- Quanto a Giuseppe Giudice valgono in toto le argomentazioni svolte a proposito del fratello sul tema della c.d. collusione familiare.

La documentazione elvetica - che il Tribunale ^{ultime} ~~richiede~~ utilizzabile là dove serve non alla repressione di un reato, ma a convalidare l'estraneità dell'imputato al medesimo - lo dimostra, ancor più del fratello, non partecipe dell'iniziativa dei genitori.

Giuseppe Giudice, infatti, non compare neppure a quei limitati fini nei quali compare Francesco nella documentazione elvetica. Egli è designato inizialmente dalla madre nella procura "collettiva a due", ma la sua firma non è mai apposta. Egli poi sparisce del tutto dalla scena quando la Galluzzo trasforma la procura duplice in procura singola, rilasciata al solo Francesco.

La sua estromissione successiva fa presumere ancora minore il suo eventuale ruolo di suscitatore o di rafforzatore del progetto dei genitori, allorchè fu decisa inizialmente l'esportazione dei capitali. Ne consegue che mancando del tutto la prova di una partecipazione attiva dell'imputato nel momento in cui si commise e si esaurì il reato, egli deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

Capitolo 6°

Eugenio Vatta

1.- La posizione di Eugenio Vatta è già stata ampiamente tratteggiata là dove ci si è occupati del c.d. caso Vatta, trattando degli addebiti mossi a Raffaele Giudice.

L'assoluzione con formula dubitativa, alla quale si pervenne nei confronti di quest'ultimo, deve essere trasferita pari pari in capo al Vatta, essendo egli l'istigatore diretto ed immediato di quel contatto Trisolini/Giudice, sul cui contenuto è rimasta l'ambiguità già descritta. Il Vatta, cioè, ha certamente sollecitato un accordo collusivo fra Trisolini e Giudice, e Trisolini ha certamente sollecitato un accordo del genere con il comandante generale.

Ma non è stato possibile affermare con sicurezza che Giudice abbia dato il proprio assenso con lo specifico dolo di "frodeare la Finanza". E pertanto il dubbio si riverbera sulla posizione del Vatta. Si fa rinvio, per tutto l'iter argomentativo, al cap. 10° della parte destinata a Raffaele Giudice.

2.- Quanto alla questione giuridica della non punibilità dell'estraneo nel reato di collusione (che, ove accolta, produrrebbe l'assoluzione del Vatta con formula a lui più favorevole di quella dubitativa), la tesi verrà esaminata, e respinta, nella parte VI alla quale si rinvia : di modo che deve essere confermato il proscioglimento del Vatta con la formula del dubbio.

Capitolo 7°

Carlo Vlah

1.- Anche per il Vlah si rinvia all'analisi dei fatti, quale contenuta nel capitolo destinato al c.d. caso Vatta.

Nei suoi confronti, tuttavia, le conclusioni ivi raggiunte non possono essere trasferite rigidamente, essendo la sua posizione in parte difforme da quella del Vatta sotto il profilo del nesso causale rispetto all'evento.

Vlah, infatti, ricevette da Vatta la richiesta di conferire con Trisolini per il noto obbiettivo di sostituire il col. Bianchi. Tale richiesta egli trasmise a Voltolini, e successivamente propiziò l'incontro di Vatta con Trisolini a bordo della lussuosa imbarcazione da lui procurata.

Ma a questo punto l'apporto di Vlah alla commissione del reato si arresta. Egli rappresenta bensì un antecedente rispetto al contatto finale fra Trisolini e Giudice, ma non rappresenta un antecedente causale. Mentre il collegamento tra Vatta e Trisolini è in termini di rigidità causale, nel senso che Trisolini accoglie la richiesta di Vatta, si impegna a trasmetterla a Giudice, e di fatto la trasmette; il collegamento tra Vlah e Giudice è ulteriormente mediato da uno snodo interno (il contatto Vatta/Trisolini) che non ha carattere di certezza e di causalità necessaria, allorchè Vlah pone in essere la sua condotta, potendo il Vatta non approdare ad alcun risultato, e non essendosi Vlah adoprato per nulla in questo "preliminare".

Egli, cioè, propizia un antecedente, ma è un antecedente elastico. Invero, per evitare una propagazione indefinita delle cause dell'evento, occorre che le condotte a monte dell'evento stesso instaurino una vera e propria serie causale, e non rappresentino una semplice priorità del fatto voluto. In caso contrario l'accusa dovrebbe raggiungere anche il Voltolini, il Lotze, e qualsiasi altro soggetto che avesse, in ipotesi, messo in contatto inizialmente il Vatta con il Vlah.

Il fatto che ciò non sia stato attuato è l'implicita conferma

292

che l'accordo collusivo, del quale si controverte, deve essere circoscritto ai protagonisti diretti ed all'autore di quello antecedente che è deterministicamente produttivo dell'evento.

Mancando il nesso causale fra la condotta del Vlah e l'evento, l'imputato deve essere assolto per non aver commesso il fatto, formula per lui più favorevole di quella riservata ai coimputati.

P A R T E S E S T A

Questioni Giuridiche
e verifica dei singoli reati

Si ritiene opportuno raggruppare in questa parte le questioni di diritto sollevate dalle varie difese e la verifica delle singole figure di reato.

Capitolo 1°

Raffaele Giudice

1.- Sebbene non sia stata espressamente contestata dalla difesa (che ha argomentato essenzialmente in linea di fatto, escludendo tesi subordinate), appare doveroso verificare la sussistenza delle singole figure di reato.

Per quanto concerne l'associazione per delinquere, l'accertamento dei fatti contenuto nella parte II consente di ravvisare pienamente tale reato.

Poichè il caso in esame non presenta aspetti peculiari, si rinvia all'ampio ed ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale relativo alle seguenti proposizioni :

- non necessità di un contatto diretto tra tutti gli associati, poichè il vincolo può essere costituito anche a mezzo di persone interposte, ed il delitto sussiste anche a prescindere dalla materiale riunione degli associati, dall'identità del luogo di residenza e dalla reciproca loro conoscenza (v. per tutte Cass., 1/2/1965, in CPMA, 1966, p. 1179).

- non necessità dell'impiego di una struttura in sè e per sè antiggiuridica, ben potendo l'organizzazione essere costituita dalla perversione a scopi illeciti di un'entità in sè e per sè destinata a finalità legittime, quale una società commerciale e, ancor più, l'organizzazione degli uffici del Comando generale della GdF (per una fattispecie avente punti di contatto con la presente, sotto il profilo dell'incriminazione del gestore di un Ufficio imposte di consumo, concorrente in

un'organizzazione volta ad eludere il pagamento di tali imposte in materia di alcoolici, cfr. Cass., 19/12/1978, in CPMA, 1980, p.997, m.905).

- differenza rispetto al concorso di persone nel reato continuato (v. per tutte Cass., 22/2/1979, in CPMA, 1981, p. 736, m. 702).

- non necessità di un'organizzazione avente distribuzione specifica di cariche criminose, essendo sufficiente l'"affectio societatis scelerum", ossia un vincolo associativo non circoscritto ad uno o più delitti determinati, ma esteso ad un generico programma delittuoso (Cass., 16/1/1978, in CPMA, 1979, p. 519, m. 499).

Nel caso in esame risulta pienamente verificato :

- l'accordo fra tre o più persone (fondamentale al riguardo è il Nucleo di base Giudice, Loprete, Musselli, Gissi, e Trisolini, con aggregazioni di livello secondario : si veda il capitolo di parte II dedicato ai c.d. assi privilegiati);

- la permanenza del vincolo associativo, espressa dalla durata della associazione lungo tutta la carica di Giudice, e dalla relazione costante con gli altri protagonisti in tutto tale periodo;

- la predisposizione comune di attività e di mezzi, quale la struttura di vertice della GdF, in raccordo diretto con la struttura commerciale delle varie aziende, e la struttura bancaria necessaria a consentire i vari movimenti di danaro;

- la distribuzione di compiti tra gli associati, che, per quanto concerne Giudice, si manifesta nella centralizzazione delle informazioni, nell'avocazione della potestà di trasferimento e di intervento, nella gestione mediata di verifiche compiacenti, ovvero nell'assenza di verifiche, o nella rimozione di verifiche efficaci (cfr. il capitolo dedicato nella parte II alla riorganizzazione degli uffici del Comando generale).

Per quanto concerne il ruolo di promotore e/o organizzatore^{o capo}, esso pure deve venir riconosciuto, poichè è Giudice quegli che ha ristrutturato incisivamente gli uffici del Comando generale, con ciò stesso assumendo la veste giuridica di "organizzatore", inteso come colui che predispose la struttura in modo da assicurare la commissione di un numero indefinito di reati (si ricordi, ad abbondanza, l'irriverente ma significativa qualifica di "principale" attribuita a Giudice da Musselli).

Anche il numero delle dieci persone è verificato, dovendosi elencare, accanto a Giudice, e sia pure con ruoli diversi, i vari Gissi, Galassi, Milani, Chiabotti Cesare, Chiabotti Pietro, Ferlito, Trisolini, Formato, Fontanelli e Musselli (quest'ultimo incluso nella locuzione residuale "e altri", contenuta nel capo A).

Venendo all'esame del reato di cui al capo B) (concorso nel falso dei verbali attestanti la presa in carico e la favorazione del DPL pervenuto alla "Siplar"), pur esso sussistente, quantomeno a titolo di dolo eventuale. Una volta acquisito che Giudice è a conoscenza del traffico contrabbandiero, egli non può ignorare (ove pur si volesse dubitare che non lo sappia positivamente) che ogni reato di contrabbando si realizza attraverso la mediazione di una falsità documentale.

Il ferreo regime dei documenti di accompagnamento, infatti, esige che l'apparente liberazione di un prodotto dall'imposta si realizzi solamente attraverso un mendacio (1). L'unica ipotesi contraria, che l'esperienza ha rivelato, è quella del c.d. "sbiancamento" del gasolio, ma essa, per intanto, si riferisce al gasolio e non al DPL, e poi è tecnica di limitato impiego, non essendo redditizia su ingenti quantitativi (2).

Pertanto, poichè l'azione di Giudice è finalizzata all'attuazione del contrabbando, egli, nel volere l'evento che la sua mente si rappresenta, "accetta il rischio" dell'altro evento giuridico costituito dalla falsità, nei confronti della quale egli è indifferente.

Obbietta la difesa, a questo riguardo, che, una volta escluso che il concorrente (Giudice) compia una parte della condotta tipica (la falsificazione materiale), si aprono unicamente le vie dell'istigazione della volontà del correo o del rafforzamento della medesima, e non avrebbe fondamento giuridico una imputazione di concorso sotto la specie del "favorire" l'attività altrui. Ciò vale tanto di più - prosegue la difesa - in un caso come il presente, nel quale i reati avevano già cominciato ad essere eseguiti assai prima che Giudice ascendesse alla carica e potesse favorirli: di tal chè non si ravviserebbe neppure il rafforzamento della volontà altrui, in quanto i reati proseguono identici nella loro commissione, e l'asserita (dall'accusa) "maggior tranquillità" che otterrebbero gli autori, sarebbe irrilevante perchè costoro avrebbero già assunto prima tutto il rischio inerente alle loro condotte.

L'assunto, sebbene acuto, non può essere condiviso (e lo si contesta qui unitariamente, anche per i suoi riflessi sul concorso nel reato di contrabbando).

Esso infatti riposa sul presupposto che la condotta contrabbandiera dei petrolieri, essendo iniziata prima, non sia stata in nulla influenzata dall'ascesa di Giudice alla carica di Comandante generale: ma tale proposizione equivale ad una petizione di principio, contraddetta in fatto dall'evidente constatazione che i petrolieri vollero la nomina di Giudice a Comandante generale, e per ottenerla si indussero anche a pagamenti considerevoli (cfr. la parte II, cap. 14°-).

È possibile supporre che un fatto "indifferente" sia pagato a caro prezzo? La risposta è ovviamente negativa e si fonda

296

anche su tutte le considerazioni già svolte nel cap. 2° della parte II, vale a dire sulle nuove dimensioni che il traffico contrabbandiero stava assumendo. L'allargarsi dei contatti, l'estendersi delle proporzioni, il moltiplicarsi delle società e degli investimenti, sono tutti dati di fatto che in tanto si sviluppano, in quanto la copertura ha acquisito in solidità, in durata, in stabilità ed in autorità di intervento. E' sotto questa luce che occorre vedere il rafforzamento delle volontà antiggiuridiche, ed è sotto questa luce che il "favorire" si risolve, senza forzatura alcuna, nel "suscitare" volontà nuove e nel "consolidare" volontà già formate, ed ora rese più spregiudicate.

Fondata è, altresì, l'imputazione dell'aggravante del numero delle persone (aggiungendosi agli imputati sopra elencati anche il Di Sapio, che nel reato di falso innegabilmente concorre: si veda al riguardo la sentenza del Tribunale di Torino in data 22/12/1981 nel c.d. processo "Isomar/2"); nonché la aggravante della fede privilegiata (per la quale si rinvia all'analitica disamina dell'argomento effettuata dalla sentenza ora menzionata, da intendersi qui recepita).

3.- Del pari sussistente è la fondatezza dell'imputazione di concorso nel reato di contrabbando, attuato sia con apporti di tipo attivo (gli interventi di rimozione), sia di tipo omissivo (l'inerzia nel reprimere). Essendo il contrabbando il reato fondamentale, oggetto e scopo dell'associazione instaurata, è consequenziale dedurne un apporto di tipo concorsuale, e quindi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. Le restanti aggravanti, della qualità di pubblico ufficiale e delle quantità singolarmente superiori ai 20 qt., sono in re ipsa, data la funzione di Giudice (in un reato non "proprio"), e la oggettiva portata dei carichi.

4.- E', invece, improcedibile l'azione penale in ordine alla falsità della prima firma di girata apposta sull'assegno "Buti".

Si tratta, infatti, di un assegno circolare non emesso da un Istituto di Credito di diritto pubblico rientrante fra quelli indicati dall'art. 25 del RDL 12/3/1936 n.375 (che enumera bensì la BNL, ma non la Banca Commerciale Italiana).

Ne consegue che :

- i documenti formati dal personale delle banche non incluse nel detto elenco non possono considerarsi atti pubblici (v. per tutte Cass., 22/7/1977 n. 3264);
- il reato ascritto si qualifica come falso in scrittura privata, di documenti equiparati agli atti pubblici solamente "quoad poenam" dall'art. 491 c.p.;

- il reato è punibile a querela della persona offesa, a norma dell'art. 493-bis c.p. introdotto dall'art. 89 della legge 24/11/1981 n. 689;

- tale regime di procedibilità a querela vale anche quando "la persona offesa non sia stata identificata ovvero risulti irrimediabile" (Cass., Sez. un., 17/4/1982, in CPMA, 1982, p. 1494);

- a tale dizione deve ricondursi anche il caso in cui la persona offesa sia inesistente, essendovi analoga impossibilità di pervenire alla proposizione di una querela, ed essendovi ancor più palese insussistenza di un danno privato;

- la formula riflettente l'improcedibilità dell'azione penale prevale su qualsiasi altra formula, nel senso che impedisce l'esame di qualsiasi valutazione afferente il merito (Cass., Sez. un., 9/5/1964, in CPMA 1965, p. 80, m. 96).

In tali termini deve essere dichiarato non doversi procedere a carico dell'imputato.

5.- In ordine al reato c.d. di collusione familiare (capo E)

le considerazioni giuridiche sono già state accomunate all'esame dei fatti, dato lo stretto intreccio delle une e dell'altro. In ordine ai vari episodi di collusione diversi da quello non si pongono questioni giuridiche, ed altrettanto dicasi per il reato di corruzione (per quanto attiene alla questione del concorso tra quest'ultimo reato e quello di collusione si vedano le osservazioni svolte nel capitolo che segue). Deve unicamente essere esclusa (sia per Giudice che per gli altri imputati) l'aggravante di cui all'art. 112 n. 3 CP, non risultando che alcuno degli imputati abbia determinato a commettere il reato qualche persona ad esso soggetta.

Capitolo 2°

La punibilità dell'estraneo nel reato di collusione

(Musselli, Gissi, Galassi, Milani,
Chiabotti Cesare e Pietro, Vatta,
Gambarini)

1.- Alcune difese hanno riproposto la questione relativa alla non punibilità dell'estraneo nel reato di collusione.

Si sostiene in particolare che nei reati a concorso necessario o plurisoggettivi - e tale è senza dubbio il delitto di col-

lusione - non si applicano le norme sul concorso eventuale di persone, perchè la tecnica legislativa usata in questo tipo di fattispecie è quella di sancire specificamente la punibilità dell'estraneo, ove questa sia la volontà del legislatore. E siccome l'espresso assoggettamento a pena dell'estraneo sarebbe superfluo, se avesse ingresso nella materia il generale principio di cui all'art. 110 c.p., l'apposita menzione fatta dal legislatore in numerose fattispecie sta ad indicare che negli altri casi di concorso necessario, in cui non ne sia sancita espressamente la punibilità, l'estraneo non può considerarsi soggetto a pena.

Si osserva ancora che nel concorso eventuale di persone la condotta dei concorrenti non trova alcuna descrizione nella fattispecie, e perciò la loro punibilità non deriva dalla realizzazione di una fattispecie legale, ma dall'estensione della medesima a condotte "esterne" in forza dell'art. 110 c.p. Viceversa, nel reato a concorso necessario la condotta dell'estraneo fa parte della struttura dell'illecito, perchè la pluralità degli agenti è assunta dalla fattispecie come elemento costitutivo. Pertanto non avrebbe ragion d'essere l'estensione della punibilità in forza delle norme sul concorso, non potendosi tale punibilità ricavare da altre norme penali, nè di parte speciale, nè di parte generale.

2.- A queste argomentazioni si deve replicare che il problema ha ormai fatto oggetto di ripetute decisioni giurisprudenziali, che lo hanno risolto - e le difese stesse ne danno atto correttamente - in senso antitetico a quello prospettato.

La Cassazione infatti ha costantemente affermato (ora in modo esplicito, respingendo la tesi sopra esposta; ora in modo implicito, affermando la giurisdizione del giudice ordinario quando con il militare concorre il soggetto "laico") che lo estraneo concorre nella consumazione del reato ed è soggetto alla stessa pena cui soggiace il finanziere (Cass., Sez. un., 17/1/1953, in Giust. Pen., 1953, III, c. 474, n. 406; Cass., 15/10/1963, ivi, 1965, II, c. 17; Cass., 24/3/1969, in CPMA, 1970, p. 1274, n. 1889; Cass., 14/1/1970, ivi, 1971, p. 672, m. 932; Cass. 16/4/1973, ivi, 1975, p. 685, m. 871).

Ma poichè le difese hanno invitato a rimeditare il problema, che le pronunce della Cassazione risolverebbero senza farsi carico delle contrarie argomentazioni di parte della dottrina, il Tribunale ritiene doveroso non limitarsi ad invocare il principio di autorità, e riesaminare le osservazioni difensive.

3.- Esse tuttavia, per quanto pregevoli, non possono venir condivise, poichè riposano principalmente su una sorta

di petizione di principio. Siccome in numerosi casi di concorso necessario di persone il legislatore ha espressamente sancito la punibilità dell'estraneo, si ritiene che questa tecnica debba essere universalizzata, e che il silenzio mantenuto dal legislatore in altre fattispecie sia espressivo della volontà di mandare esente da pena l'estraneo.

L'argomento, a ben guardare, non è altro che l'applicazione del principio "ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit". Ma questa tecnica interpretativa, come è noto, esige cautela, poiché si fonda sulla premessa di un uso costante di un certo criterio normativo, così da far presumere che l'abbandono del medesimo in occasionali fattispecie sia indice della volontà contraria.

Ora, se è vero che sono abbastanza numerose le fattispecie a concorso necessario, nelle quali è espressamente sancita la punibilità dell'estraneo (si possono ricordare i reati previsti dagli artt. 246, 261, 262, 321, 546, 552, 556 c.p.), non si può tralasciare che sono numerose anche le fattispecie nelle quali tale punibilità non è menzionata, e tuttavia l'intenzione del legislatore appare orientata nella stessa direzione: cosicché non è agevole dire che egli "noluit" solo perché "tacuit" (si possono ricordare i reati di ratto consensuale, di bancarotta preferenziale, di rivelazione di segreti d'ufficio).

4.- Sebbene autorevole dottrina corrobori la tesi sostenuta dalle difese, è soprattutto la dottrina più recente - attenta al proliferare della legislazione speciale, e quindi al fatale attenuarsi delle linee di una certa purezza dogmatica perseguita dal Codice penale - quella che perviene alle conclusioni opposte.

Rimossi dal campo di indagine i reati a concorso necessario convergente (e cioè quelli nei quali le azioni dei soggetti si dispiegano nella medesima direzione, realizzando una forma di reato collettivo: ad esempio lo sciopero, la serrata, l'associazione per delinquere); rimossi i reati a concorso necessario antagonistico (nei quali le azioni dei concorrenti si dirigono l'una contro l'altra: ad esempio il duello, la rissa); rimossi ancora i reati a concorso necessario apparente (nei quali l'azione di uno o più soggetti concorre ad integrare la fattispecie, ma è estranea alla previsione penale, perché quello è il soggetto che in realtà la norma vuole tutelare: ad esempio l'usura, l'induzione al matrimonio mediante l'inganno, lo sfruttamento della prostituzione); negli altri casi - e cioè nella categoria che comprende propriamente il reato in esame - l'incriminabilità del soggetto estraneo deve essere risolta dall'interprete con una ricerca caso per caso della volontà legislativa.

Non si tratta, insomma, di invocare la regola di tassatività

e perciò di escludere la punibilità di un soggetto in quanto ciò rappresenterebbe un'estensione analogica della legge penale. Ma si tratta di valutare se questo soggetto è punibile in forza del principio generale per cui chiunque concorre in un reato ne risponde : principio, questo, che è così universale da escludere, per definizione, un'estensione analogica della norma incriminatrice quando esso è operante.

Infatti, anche gran parte della dottrina fautrice della tesi proposta dalle difese non dubita della portata generalissima delle norme dettate sul concorso di persone, cosicchè è lecito ritenere che il legislatore ha previsto una disciplina unitaria per tale concorso, sia che esso si manifesti nella forma eventuale, sia che si esprima nella forma del concorso necessario.

Il problema pertanto si riduce ad una questione di compatibilità tra quest'ultima struttura e le norme sul concorso eventuale : e francamente non si vede una appagante spiegazione, in termini di incompatibilità, se non la contrapposizione tra accidentalità da un lato e necessarietà dall'altro, insufficiente a sostenere un'inconciliabilità concettuale.

5.- A questa conclusione viene tuttavia replicato - da parte della dottrina - che un'incompatibilità sussiste, giacchè le norme sul concorso eventuale di persone sono dettate essenzialmente (come già si è anticipato nel par. 1) per quelle condotte che non ricadono direttamente nella previsione della norma incriminatrice, ovvero non costituiscono l'azione tipica, ma a questa "accedono" in forza del legame concursuale. Ondè che, siccome il concorrente necessario realizza una parte dell'azione tipica, non è agli artt. 110 ss. che può farsi richiamo, ma solo alla previsione o meno della sua punibilità nella norma di parte speciale.

Questa obiezione, sebbene suggestiva, è ancor più fragile delle precedenti. Infatti è acquisizione ormai pacifica che le norme sul concorso di persone non hanno soltanto la funzione ora adottata - e cioè quella di rendere punibile la condotta che non riproduce l'azione tipica, ma a questa accede in forza della concursualità (funzione incriminatrice) - bensì anche una funzione circostanziale o di disciplina : il fatto, cioè, corrisponde già ad una figura di parte speciale o di norma speciale, ed il "regime di concorso" lo circostanzia, aggravando od attenuando la pena in funzione di modalità numeriche o qualitative del soggetto (si può ipotizzare, ad esempio, una serie di lesioni inferte successivamente o contestualmente da varie persone, nelle quali il vincolo concursuale rileva ai fini dell'applicabilità di talune aggravanti).

Quindi un primo punto appare solido : la struttura del reato a concorso necessario non rende automaticamente applicabile

il canone "ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit", perchè l'assenza di previsioni della punibilità dell'estraneo lascia aperto il problema dell'applicabilità delle norme generali sul concorso; e tale applicabilità deve sicuramente venire ammessa quantomeno nella parte in cui le norme sul concorso assolvono alla funzione "circostanziale" (in particolare, si consideri la gravità delle conseguenze allorchè si volesse escludere dai reati a concorso necessario l'applicabilità degli artt. 118 e 119 c.p.).

6.- Ma la tesi difensiva è ulteriormente indebolita dalla accennata considerazione che non è affatto universale la non punibilità del concorrente necessario non assoggettato espressamente a pena. L'assunto, infatti, avrebbe più consistenza se, in via interpretativa analitica, si fosse pervenuti alle stesse conclusioni alle quali le difese ritengono di giungere in via dogmatica e sintetica. Ma così non è.

La giurisprudenza e parte della dottrina, invero, sono venute via via elaborando risposte di punibilità dell'estraneo in numerosi casi, così da svuotare l'affermazione che il difetto di previsione legislativa si traduce costantemente nel difetto di punibilità dell'estraneo. Si possono ricordare :

- il reato di bancarotta preferenziale, nel quale è riconosciuta la punibilità del creditore che riceve il pagamento, sempre che egli sia consapevole dell'insolvenza del debitore ed agisca al fine di procurarsi un vantaggio (Cass., 9/6/1961, in CPMA, 1961, p. 707, m. 1511; Cass., 22/10/1965, ivi, 1966, p. 479, m. 734; Cass., 8/4/1968, ivi, 1969, p. 573, m. 863);
- il reato di rivelazione di segreti d'ufficio, nel quale è affermata la punibilità di colui che riceve la notizia, se ha istigato o determinato il pubblico ufficiale a rivelarla (Cass., 2/12/1967, in CPMA, 1969, p. 1085, m. 1639; Cass., 14/1/1976, ivi, 1977, p. 891, m. 1052; Cass., 7/12/1977, ivi, 1979, p. 1150, m. 1176);
- il reato di sottrazione consensuale di minorenni, in cui la qualità di minore non esime quest'ultimo dalla qualità di soggetto punibile se l'imputazione sia accertata.

Si può obiettare che nelle decisioni ora ricordate la condotta dell'estraneo è ritenuta punibile solo in quanto vada oltre il compimento di quegli atti necessariamente complementari a quelli dell'autore tipico, apportando un contributo causale ulteriore rispetto a quello previsto dalla norma incriminatrice come necessario perchè possa perfezionarsi il reato. Ciò potrebbe sorreggere la tesi che, anche in questi casi, il legislatore, nel tipizzare la condotta dell'estraneo, ne ha già valutata la rilevanza penale escludendola, e che la punibilità può risorgere solo in forza delle norme dettate per il concor-

so eventuale di persone, applicabili anche alle fattispecie plurisoggettive necessarie, se non incompatibili con esse.

Ma l'obbiezione non risolve ancora il problema. La spinosa questione può trovare risposta, ad avviso del Collegio, nell'elaborazione di quella distinzione che è stata proposta in tema di fattispecie plurisoggettive, e che si esprime nella "doppia valutazione" del fatto operata dalla norma incriminatrice: una valutazione di garanzia in rapporto al bene tutelato, ed una valutazione precettiva in rapporto ai soggetti.

Può accadere che queste due valutazioni non si sovrappongano: e ciò avviene in quelle fattispecie plurisoggettive necessarie, nelle quali la condotta di un soggetto contribuisce alla lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, ma non contravviene essa stessa al precetto (come ad esempio per il percettore di una somma usuraria).

In questi casi, sul piano della lesione del bene protetto il contributo apportato dal partecipe non incriminato è paritetico a quello apportato dal partecipe incriminato; ma, siccome il legislatore ritiene di non estendere all'estraneo il precetto rivolto all'intraneo, la condotta del primo non può essere sottoposta ad una seconda valutazione attraverso le norme sul concorso eventuale di persone nel reato, dopo che già una volta è stata valutata irrilevante da una norma di parte speciale.

In altri casi, invece, la condotta dell'estraneo non rappresenta un semplice momento operativo della condotta dell'intraneo, bensì un centro propulsore di quest'ultima, e perciò è legittimo valutarla alla stregua delle norme generali sul concorso di persone nel reato.

Questo spiega perchè la giurisprudenza sopra ricordata - pur con esplicitazione non completa - ha apparentemente circoscritto la punibilità dell'estraneo nelle accennate fattispecie della bancarotta preferenziale e della rivelazione di segreti di ufficio: perchè ha preteso che l'estraneo partecipi non solo della lesione dell'interesse protetto (valutazione di garanzia), ma anche del disvalore espresso dalla condotta del soggetto qualificato (valutazione precettiva).

Se così è, si giustifica la punibilità dell'estraneo nel reato di collusione, perchè il suo apporto alla lesione del bene protetto si coniuga necessariamente con un'attività di propulsione verso il soggetto proprio, non potendosi avere accordo senza una reciproca determinazione al medesimo.

In altre parole, quella che è la conclusione apparentemente empirica di parte della dottrina - e cioè la ricerca caso per caso della volontà del legislatore - si precisa attraverso il criterio della doppia valutazione, e si risolve nella punibilità

tà dell'estraneo ogni qualvolta la sua condotta non si riferisce al dato naturalistico della fattispecie, ma ad un elemento della sua struttura giuridica.

7.- Questa conclusione, d'altronde, è imposta anche e primariamente dalla necessità di evitare l'assurdo che un soggetto attivo del reato, il quale realizzi una parte essenziale della fattispecie, vada esente da pena per considerazioni di natura astratta.

Il "principio di coerenza" fra le parti di cui si compone l'ordinamento giuridico è stato recentemente affermato con tanta linearità ad opera di una pronuncia della Corte Costituzionale (30 novembre 1982 n.204, in Foro it., 1982, I, c. 2988), da diventare strumento principe nelle questioni interpretative, e da condurre addirittura a sospetti di incostituzionalità qualora una determinata norma volesse venir interpretata in termini opposti. Ora, produrrebbe senza dubbio una lettura incoerente delle norme sul concorso un'esegesi che considerasse punibile il "laico" il quale istiga il finanziere a colludere, e non il "laico" che ^{ncr}completamente collude.

Per tutte le considerazioni sin qui svolte, il Tribunale ritiene che il costante insegnamento della Corte di Cassazione meriti piena adesione, ed applicazione agli imputati interessati nel presente procedimento (e cioè Musselli, Gissi, Galassi, Chiabotti Cesare e Pietro, ed anche Vatta e Gambarini, nella parte in cui la tesi che qui si respinge condurrebbe ad un loro proscioglimento con formula per essi più favorevole di quella dubitativa).

Capitolo 3°

Il concorso dei reati di collusione e di corruzione.

(R.Giudice, Musselli, Gissi,
Galassi, Milani, Chiabotti
Cesare e Pietro)

1.- Altra questione sollevata dalle difese concerne il concorso dei reati di collusione e corruzione. Anche a questo

riguardo le difese danno atto di una costante risposta affermativa da parte della giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr. Cass., 15/10/1963, in Giust. pen., 1965, II, c. 17; Cass., 24/3/1969, in C.P.M.A., 1970, p. 1274, m. 1889; Cass., 14/1/1970, ivi, 1971, p. 672, m. 932; Cass., 7/5/1971, ivi, 1972, p. 1862, m. 2727; Cass., 17/5/1971, ivi, 1972, p. 1861, m. 2726; Cass., 5/1/1974, ivi, 1975, p. 1306, m. 1728; Cass., 21/12/1978, ivi, 1981, p. 293, m. 315); ma anche sotto questo riguardo il Tribunale viene invitato a riconsiderare la questione, osservandosi che la collusione, accompagnata dalla percezione di una somma di danaro, è interamente contenuta nel reato di corruzione, onde questo dovrebbe assorbire quello, al fine di evitare un "bis in idem" sostanziale, quale si otterrebbe incriminando prima l'accordo collusivo e poi l'esecuzione dell'accordo stesso.

Nemmeno questa tesi può essere accolta.

Si può convenire con la difesa che non è criterio risolutivo quello di fare leva sulla diversità del bene giuridico tutelato dalle norme, al fine di ammettere od escludere la concorrente applicazione di norme incriminatrici diverse che regolino la stessa condotta. Ma deve farsi leva su ciò che le stesse difese non contestano, e cioè sul canone che è il criterio di specialità a disciplinare il concorso apparente di norme, e che il c.d. reato progressivo o assorbente si realizza solamente quando la consumazione di un certo illecito presuppone necessariamente anche la consumazione di un altro illecito, rispetto al quale il primo possiede uno o più elementi specializzanti.

Orbene, se si pongono a raffronto le due fattispecie astratte, si constata in primo luogo che ci si trova di fronte a due reati che possono essere definiti "propri": nella corruzione si punisce il fatto tipico del pubblico ufficiale, nella collusione quello del militare della GdF. Sul punto le due fattispecie stanno in un rapporto di specialità discendente, dato che il militare della GdF è senza dubbio una specie del genere costituito dal pubblico ufficiale, facendo parte di un corpo militare che, funzionalmente, è inserito tra i corpi di polizia dello Stato e posto a tutela dei suoi interessi finanziari primari.

Ambedue le norme, poi, sono caratterizzate dal dolo specifico, nel primo caso prevedendosi l'accettazione di danaro, di un'altra utilità o della relativa promessa, per commettere atti contrari ai doveri d'ufficio; nel secondo prevedendosi, invece, l'accordo diretto a frodare la finanza. Anche sotto questo profilo si constata come, per il pubblico ufficiale - finanziere, la frode alla finanza non possa non costituire una specie del genere rappresentato dagli "atti contrari ai doveri d'ufficio".

Le due fattispecie, fino a questo momento caratterizzate da una specialità unilaterale per specificazione, invertono il lo-

ro rapporto rispetto ad un'ulteriore elemento costitutivo. Per la corruzione, infatti si richiede anche l'accettazione del danaro, di altra utilità, o della relativa promessa in tal senso, elemento aggiuntivo rispetto al semplice accordo capace di integrare la collusione.

Il rapporto di specialità, pertanto si presenta - come è stato osservato - in forma bilaterale (unilateralmente per aggiunta), nel senso che la corruzione è generale rispetto ai soggetti ed al dolo specifico, ed è speciale rispetto alla condotta.

Ma, una volta constatato quanto sopra, risulta chiaro che ciascuno dei due reati si può realizzare senza costituire necessariamente una violazione anche dell'altra norma incriminatrice. Il finanziere può colludere senza ricevere danaro od altra utilità o promesse; ed il finanziere che riceve danaro o utilità o promesse, può farlo anche a fini diversi dalla frode alla finanza, non essendo solo questi gli atti contrari ai suoi doveri d'ufficio (ad esempio, al fine di agevolare indebitamente un collega).

A questa stregua, è pur vero che il finanziere il quale colluda ricevendo danaro realizza necessariamente il reato di corruzione. Ma ciò non sta ad indicare l'assorbimento di un reato nell'altro, più di quanto accada quando ad un reato si aggiunga un elemento occasionale che ne integra anche un secondo.

Ancora una volta il principio di coerenza si impone. Ritenere il reato di collusione assorbito in quello di corruzione, quando si accompagna alla percezione di danaro, e quivarrebbe non solo a svuotare la finalità di fondo della legge 9/12/1941 n.ro 1383 (che ha voluto dettare un regime di speciale rigore per una certa categoria di militari), ma pervenire all'assurdo che il finanziere il quale collude senza ricevere danaro è assoggettato ad una pena edittale più elevata di quello che colluda verso corrispettivo di moneta.

Pertanto appare del tutto corretto l'insegnamento giurisprudenziale che ritiene sussistente il concorso dei due reati.

Capitolo 4°

Il favoreggiamento reale

(Francesco Giudice)

1.- In ordine al reato di favoreggiamento reale, ascritto a

Francesco Giudice, la difesa ha rilevato innanzitutto la mancanza di prova del dolo in capo all'imputato, poichè gli atti non offrono alcuna dimostrazione che egli fosse a conoscenza nè della pregressa consumazione del reato di corruzione ascritto al padre, nè della provenienza degli assegni da tale reato, nè infine della conversione degli assegni nel noto tappeto.

L'assunto non può essere condiviso.

Occorre per intanto ricordare che il 2° comma dell'art. 379 c.p. richiama l'ultimo cpv. dell'art. 378, il quale stabilisce che il favoreggiamento sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile, o risulta che non ha commesso il fatto. Ne consegue che non si richiede, nel favoreggiatore, la consapevolezza che la persona favorita ha commesso un reato, noto in tutti i suoi elementi storici e giuridici; ma si esige semplicemente la consapevolezza che la persona favorita è inquisita per un reato, o addirittura è semplicemente passibile di essere perseguita per aver commesso un fatto che riveste estremi di possibile rilevanza penale.

In altre parole, è necessario e sufficiente che l'agente operi con la coscienza e la volontà di aiutare il sospettabile autorè di un reato per quanto concerne il suo interesse alle cose che hanno relazione con il reato stesso (Cass., 9/3/1966, in CPMA, 1967, p. 241; Cass., 11/6/1956, in Riv. it. dir. pen., 1957, p. 134).

Orbene, Francesco Giudice era sicuramente a conoscenza del procedimento a carico del padre, sia per l'evidenza del suo arresto, sia per il suo personale intervento in alcune delle telefonate intercettate, che facevano riferimento alla vicenda giudiziaria del genitore.

Non solo, ma anche a voler supporre che Francesco Giudice sapebbe genericamente dell'arresto del padre, ma ne ignorasse le motivazioni (ed è ipotesi del tutto accademica, perchè a quasi tre mesi dalla cattura gli estremi delle accuse erano sicuramente noti ai familiari), una conoscenza più specifica si era certamente prodotta in capo all'imputato per effetto dei colloqui da lui avuti con Petochi e con Coen.

E' l'imputato stesso, infatti, a dichiarare di aver conferito con loro proprio sul tema della deposizione alla quale i due testimoni erano stati chiamati di recente dal giudice istruttore. E siccome a Petochi ed a Coen era stato chiesto appunto di illustrare gli acquisti cui Raffaele Giudice aveva destinato i noti assegni circolari, è evidente che Francesco Giudice aveva appreso anche il preciso collegamento che l'autorità giudiziaria stava ricostruendo tra i reati addebitati al padre e l'impiego degli assegni.

Oltre tutto, non si spiegherebbe altrimenti la significativa circostanza che, fra i molti tappeti presenti nel locale ispe-

zionato - secondo la deposizione dibattimentale del maggiore Vita, confermata da Raffaele Giudice - abbia rimosso proprio e soltanto quello acquistato da Coen. E la rimozione del tappeto insieme ad altri mobili, unita alla considerazione che altro mobilio di gran pregio fu rinvenuto all'atto della perquisizione, fa pensare irresistibilmente che il trasloco concernesse non la generica messa in salvo di beni di valore, ma proprio e soltanto i mobili acquistati dalla antiquaria Fedia Branzi : vale a dire concernesse la rimozione del profitto dei vari assegni.

Quindi Francesco Giudice agì non per un generico movente di panico dovuto ai sequestri conservativi che stavano fioccando ad opera dell'autorità giudiziaria, ma proprio ed essenzialmente per sottrarre alle indagini le cose che egli ormai sapeva essere derivate dagli assegni oggetto dell'istruttoria.

2.- La difesa eccepisce ancora che, anche ammesso tutto ciò, mancherebbe nel fatto la nota dell'"assicurazione" e la nota del "prodotto, prezzo o profitto del reato", necessarie ad integrare la fattispecie. In particolare, Francesco Giudice non avrebbe assicurato tali risultati perchè egli non agì per evitare la dispersione dei beni ed il loro definitivo impossessamento da parte dell'imputato (così Cass., 13/11/1979, in CPMA, 1981, p. 1220, m. 1082); tant'è vero che, appena saputo della perquisizione, fece ritrovare il tappeto. Di modo che egli avrebbe in ogni caso desistito dall'azione delittuosa, o quantomeno avrebbe realizzato un reato rimasto nello stadio del tentativo.

Ma in contrario si deve replicare che la tesi difensiva è chiaramente contraddetta dalla presenza del biglietto proveniente dalla mano stessa di Francesco Giudice, del quale si è ampiamente trattato in altra sede (parte II, cap. 4°). La dicitura "tappeto poi rubato" è la migliore dimostrazione che l'imputato voleva fare sparire il tappeto lasciando intendere che la sua scomparsa era dovuta ad un furto; e, quindi, che l'assicurazione del bene era, nelle intenzioni, definitiva e non certo temporanea.

Che poi l'avv. Vannucci - presente allorquando il fratello Giuseppe Giudice venne interrogato in carcere, e reso informato che il tappeto non era stato rinvenuto - abbia strapazzato Francesco Giudice e lo abbia invitato a far rientrare il maltolto, è ipotesi altamente probabile, anche alla luce dell'inutilità della sparizione e del sollecito ritorno dell'oggetto : ma ciò non toglie che il reato fosse già pienamente consumato, attraverso la collocazione del bene in un luogo non agevolmente raggiungibile dagli inquirenti.

3.- Eccepisce ancora la difesa che Francesco Giudice non a=

vrebbe assicurato il prodotto o il prezzo di un reato, perchè il prodotto o il prezzo del delitto di corruzione, nel caso in esame, sarebbero gli assegni e non il tappeto.

Nemmeno questa tesi può essere condivisa.

Il prodotto del reato di corruzione non può ritenersi, evidentemente, l'assegno consegnato dal corruttore, ma l'utilità che deriva dalla conversione del titolo. È vero che occorre una correlazione immediata tra il reato e la cosa che ne deriva; ma è altresì vero che l'assegno o il danaro hanno per loro natura una funzione strumentale e liberatoria, e la loro utilità è nulla fino a che non si tramutano in beni o prestazioni dei quali il detentore possa fruire.

Potrebbe dubitarsi se si permanga in presenza del concetto di "prodotto" o di "profitto" in caso di tramutazioni successive (ad esempio in caso di fusione di un monile in oro, ovvero di permuta del bene ottenuto con un altro bene). Ma nel caso in esame il nesso di derivazione tra l'assegno ed il bene con esso acquistato è pur sempre di tipo primario, ed il tappeto deve riguardarsi come prodotto, o quantomeno come profitto, del reato di corruzione.

Ne consegue che il reato ascritto a Francesco Giudice risulta verificato in tutti i suoi elementi costitutivi.

P A R T E S E T T I M A

Il trattamento sanzionatorio

Capitolo 1°

Raffaele Giudice

1.- Tutti i reati ascritti a Raffaele Giudice, per i quali è stata pronunciata affermazione di colpevolezza, sono e debbono essere unificati con il vincolo della continuazione. Lo impone l'evidente unicità del proposito, che è quello di assecondare il contrabbando dei coimputati al fine di trarne personale profitto, e che quindi aggrega sia la molteplicità dei fatti di evasione dell'imposta, sia la molteplicità dei reati strumentali.

2.- L'individuazione del reato più grave deve essere fatta in concreto. Dal punto di vista della sanzione editta-
le, tale reato più grave è quello di falso in atto pubblico di fede privilegiata, che ha lo stesso massimo del reato di collusione, ma presenta un minimo più elevato.

Tuttavia, poichè il reato di falso, nell'economia della vicenda complessiva, ha rilievo nettamente minore degli altri reati, essendo meramente strumentale e non oggetto di dolo diretto, appare corretta attribuire la qualifica di reato più grave a quello di collusione, che coglie l'essenza della condotta antiggiuridica dell'imputato, rappresentata dall'infedeltà ai suoi doveri istituzionali, e che deve essere sanzionato - per quanto si dirà - con pena più elevata di quella minima prevista per il reato di falso.

3.- Nella determinazione della sanzione occorre convenire che il presente reato di collusione, esaminato sotto il profilo esclusivamente oggettivo, rappresenta un caso da manuale scolastico atto a giustificare il massimo della pena.

Il livello al quale avviene l'accordo collusivo è il più alto ipotizzabile in relazione al Corpo della GdF, coinvolgendone il Comandante generale. L'intensità del dolo è piena, poichè addirittura l'avvento alla carica deve intendersi preordinato alla collusione. La durata del fatto è molto estesa, essendosi protratta per oltre quattro anni. Il danno all'Erario è ingentissimo, dovendosi valutare nell'ordine delle decine di miliardi in questo solo limitato segmento dell'attività contrabbandiera.

L'effetto di discredito delle istituzioni, poi, è stato enorme, generando nei cittadini il più amaro degli sdegni, e cioè la constatazione che gli organi preposti alla difesa degli interessi della collettività fossero proprio quelli che davano manforte agli evasori, attentatori di tali interessi. L'impatto negativo sull'immagine del Corpo è stato incommensurabile, provocando crisi di identità in tutti i suoi membri onesti, i quali hanno visto travolta nel fango generalizzato anche la propria personale onestà (si leggano le molte lettere più o meno anonime indirizzate a Giudice durante la sua detenzione, da parte di finanzieri che gli esprimevano la loro individuale tragedia).

L'impunità assicurata sistematicamente agli evasori dell'imposta ha prodotto un'emorragia all'Erario particolarmente perniciosa in momenti di grave difficoltà della finanza pubblica, ed ha creato per giunta un guasto nelle coscienze a contagio illimitato, poichè il trionfo della corruzione altrui è la spina più acuta nel fianco di chi si sforza di difendere la rettitudine propria, e diventa spesso la causa di ulteriori cedimenti a catena.

Per tutti questi aspetti la condanna esigerebbe esemplare severità. Tuttavia il Tribunale non può non farsi carico di altre considerazioni di segno opposto.

In primo luogo, deve ricordare che il presente procedimento non è che una parte, e neppure delle maggiori, del più vasto traffico contrabbandiero oggetto di altre istruttorie e di altri futuri giudizi, che vedono e presumibilmente vedranno Raffaele Giudice ulteriormente coinvolto.

Nel caso di una sua nuova affermazione di responsabilità, il suo trattamento sanzionatorio "atomizzato" verrebbe ad essere più grave di quel che egli avrebbe potuto conseguire avvalendosi del "simultaneus processus", che la legge normalmente riconosce all'imputato accusato di più reati.

Questo interesse ha dovuto venir compreso per le molte e sempre valide ragioni che il Collegio ha ritenuto di individuare nell'ordinanza del 15 ottobre 1982. Ma appare rispondente a giustizia che di tale interesse si tenga conto attraverso un parziale risarcimento nel momento della determinazione della sanzione.

In secondo luogo, giocano considerazioni di natura personale. Raffaele Giudice è l'unico, tra gli imputati di spicco, che non si è sottratto al processo ed alla resa dei conti con la giustizia. Loprete e Musselli, gli altri grandi re-gisti, sono stati sistematicamente latitanti; i Chiabotti lo sono stati appena lo hanno potuto; Gissi e Galassi hanno soggiornato a lungo all'estero prima di costituirsi; lo stesso Milani ha scelto alla fine questa via.

Gissi e Loprete hanno praticato senza risparmio la strada delle ricusazioni pretestuose, degli esposti, degli anonimi. Raffaele Giudice almeno questo lo ha risparmiato. Ha svolto la sua difesa nel processo con una ostinazione che per molti aspetti si dovrebbe qualificare temeraria ed impudente, ma che altri elementi inducono invece a vedere come avvolta da una sorta di tardivo stoicismo.

In Giudice la sovrapposizione del ruolo alla persona è totale : per cui un processo che attenti al suo ruolo, attribuendogli l'infamante qualifica di traditore, è un processo che attenta direttamente alla sua identità ed alla sua vita. Di qui la strenua negazione, la menzogna talora puerile, il rifiuto di ogni ammissione, anche quando essa avrebbe potuto aiutare a meglio spartire le responsabilità.

Se il processo è esso stesso pena, indubbiamente l'espiazione di Giudice è già incominciata; ed indubbiamente essa avrà contorni e dimensioni che trascenderanno comunque qualsiasi sanzione inflitta dall'autorità giudiziaria.

La necessità di mediare tra questi elementi contrapposti induce il Collegio a decisioni non facili. Si ritiene, per intanto, di negare all'imputato le attenuanti generiche. Le dinamiche sopra accennate possono trovare sufficiente composizione nell'ambito della pena edittale, e non si ravvisano "circostanze tali da giustificare una diminuzione della pena", al di là dell'uso dei parametri già forniti dall'art. 133 c.p.

In particolare, l'assoluta mancanza di resipiscenza di fronte alle dimensioni istituzionali dei danni arrecati, e l'assoluta intransigenza anche di fronte agli sviluppi processuali più evidenti, il costante ribaltamento del mendacio sugli antagonisti processuali ed il rifiuto di ogni apporto collaborativo, impediscono di dilatare oltre misura le considerazioni umanitarie delle quali si è detto. Nè varrebbe invocare l'incensuratezza dell'imputato, poichè nel pubblico ufficiale (e la considerazione vale evidentemente anche per Di Censo e Coppola, dei quali si dirà in seguito) l'incensuratezza è un presupposto necessario della qualifica, cosicchè il fare leva su questo solo elemento equivarrebbe a codificare un'arbitraria diminuzione sistematica della pena edittale.

In conclusione il Collegio ritiene di :

312

- infliggere per il reato di collusione la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, aumentata a quattro anni e dieci mesi per effetto della contestata aggravante;

- irrogare l'aumento di dieci mesi di reclusione e lire 2.400.000 di multa in relazione al reato di corruzione, che appare il più grave fra i reati "satelliti" (a tale riguardo si precisa che l'irrogazione della pena pecuniaria deve considerarsi ammessa anche quando il reato-base è punito con la sola pena detentiva: cfr. Cass., 12.12.1980, in CMA, 1981, p. 1250, m. 1122; che la multa è applicata nella misura massima prevista dall'art. 319 CP - senza, peraltro, utilizzare la rivalutazione di cui allo art. 113 della legge 24.11.1981 n. 689, perché i fatti sono anteriori alla sua entrata in vigore - per un'esigenza di adeguatezza della sanzione pecuniaria alla gravità dei fatti; che viene operato un aumento per la continuazione dei fatti di corruzione fino al triplo, data la molteplicità e l'estensione degli episodi);

- irrogare l'ulteriore aumento di otto mesi di reclusione e lire 4.600.000 di multa per il concorso nel reato di contrabbando (considerando che in questo reato la pena pecuniaria è proporzionale, e perciò elevatissima, ma trova il limite del triplo della pena inflitta per il reato sul quale opera l'aumento);

- irrogare, infine, l'aumento di sei mesi di reclusione per il reato di associazione per delinquere; e di due mesi di reclusione per il reato di falso aggravato; così da infliggere una pena complessiva di sette anni di reclusione e lire 7.000.000= di multa.

Segue per legge la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, per la durata di cinque anni. Infatti, secondo un ripetuto insegnamento della Corte di Cassazione, nella determinazione della durata della pena accessoria, in caso di reato continuato, deve aversi riguardo all'entità della pena inflitta per il reato più grave, e non alla pena complessiva (cfr., da ultimo, Cass., 19.1.1978, in CMA, 1980, p. 87, m. 84).

Ciò comporta che l'interdizione dai pubblici uffici sia temporanea, e che non operino le pene accessorie considerate dall'art. 219 del cod.pen.mil.pace, richiamato dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383. La degradazione, infatti, presuppone la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni (art. 28 del cod. pen.mil.pace); e la rimozione (alla quale è sufficiente una condanna superiore a tre anni: art. 29) presuppone la permanenza nel grado, laddove Raffaele Giudice è stato ormai collocato a riposo.

Capitolo 2°

I petrolieri

Nei confronti dei c.d. "petrolieri" si può adottare una prima valutazione unitaria, che accomuna le loro condotte sotto l'aspetto oggettivo.

In questa valutazione, di segno indiscutibilmente negativo, giocano pesantemente tutti gli elementi che sono già stati ricordati nel capitolo precedente, vale a dire l'entità del danno, l'ampiezza e la durata del fenomeno, l'intensità del dolo, la profondità e la diffusione dell'inquinamento corruttivo, il pregiudizio per le istituzioni, la spregiudicata indifferenza a regole e valori, protratta in modi tendenzialmente indefiniti.

Per queste ragioni il Collegio ritiene doveroso accedere a livelli di pena di una certa qual severità (unicamente temperati dalla considerazione per i molteplici processi ai quali tutti gli imputati sono tuttora soggetti), e negare le attenuanti generiche (salva l'eccezione rappresentata da Salvatore Galassi, della quale si dirà).

Così pure il Collegio ritiene di dover considerare per tutti il reato di collusione quale "reato più grave", dati i suoi valori di pena edittale, e data altresì la sua centralità sostanziale; e correlativamente ritiene di dover effettuare un rilevante aumento della sanzione pecuniaria (prevista per il reato "satellite" di corruzione, ed operata in forza della citata sentenza 12 dicembre 1980 della Corte di Cassazione: v. CFMA, 1981, p. 1250, m. 1122) attesa la gravità e molteplicità dei fatti corruttivi, e l'esigenza di un adeguamento agli stessi della modesta sanzione edittale.

Ulteriore ed ultimo elemento comune è l'unificazione dei reati con il vincolo della continuazione, data l'evidente unicità del proposito criminoso.

Differenziano, invece, i livelli di pena, all'interno del quardo ora detto, le diverse posizioni dei singoli nell'ambito dell'organizzazione contrabbandiera, ed il diverso comportamento processuale.

Pertanto il Tribunale così statuisce :

- Bruno Musselli : posizione di massimo rilievo nell'organizzazione; latitanza sistematica; nessun apporto collaborativo; elemento di propulsione di tutti i reati;

Pena-base tre anni e sei mesi di reclusione; aumento per la continuazione pari a sei mesi di reclusione e lire 2.400.000 di multa. Interdizione temporanea dai pubblici uffici. Assenza di pene accessorie di natura militare, per la sua qualità di soggetto non militare.

- Vincenzo Gissi : posizione di massimo rilievo nell'organizzazione; latitanza e atteggiamento iniziale gravemente ostruzionistico verso l'autorità giudiziaria; successiva costituzione in carcere ed atteggiamento solo in parte collaborativo. Pena-base tre anni di reclusione; aumento per la continuazione pari a sei mesi di reclusione e lire due milioni di multa. Interdizione temporanea dai pubblici uffici. Assenza di pene accessorie di natura militare per lo stesso motivo.

- Mario Milani : posizione di notevole rilievo nell'organizzazione; assoggettamento all'autorità giudiziaria ed atteggiamento iniziale di collaborazione processuale; latitanza finale. Pena-base due anni e sei mesi di reclusione; aumento per la continuazione pari a sei mesi di reclusione e lire due milioni di multa. Pena complessiva pari a tre anni di reclusione e lire due milioni di multa. Assenza di pene accessorie, dato il livello della pena-base.

- Cesare e Pietro Chiabotti : posizione di minor rilievo in questo specifico settore dell'organizzazione contrabbanciera; latitanza e assenza di ogni collaborazione processuale. Le stesse pene (detentiva e pecuniaria) stabilite per Mario Milani.

- Salvatore Galassi : posizione di notevole rilievo nell'organizzazione; latitanza iniziale; assoggettamento successivo all'autorità giudiziaria, ed atteggiamento di ampia, ripetuta e multiforme collaborazione con varie autorità giudiziarie, così da apportare notevoli contributi alle indagini istruttorie. Attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate. Pena-base due anni e sei mesi di reclusione; riduzione ad un anno e dieci mesi per effetto delle concesse attenuanti; aumento a due anni di reclusione e lire un milione di multa per effetto della continuazione.

Capitolo 3°

Gli ufficiali del Nucleo di Torino

Di Censo e Coppola rispondono del solo reato di collu

sione, essendo stati prosciolti dagli addebiti di corruzione e di falso. La gravità del reato di collusione, peraltro, è notevole, trattandosi di ufficiali di grado elevato, di ampie capacità tecniche e di notevoli responsabilità, e perciò di persone pienamente idonee a reprimere quelle offese con le quali si sono invece alleati.

La violazione di uno specifico dovere di fedeltà rende più grave la sanzione nei loro confronti, rispetto a quella che viene irrogata ai privati. Si aggiunge l'assenza di ogni collaborazione processuale, il ricorso a fatti di alterazione (Coppola), ed il negativo quadro di personalità complessivo (Di Censo).

In conseguenza si rifiutano le attenuanti generiche, e si infligge la pena di tre anni e sei mesi di reclusione al Di Censo, e tre anni di reclusione al Coppola.

Consegue per legge l'interdizione temporanea di entrambi dai pubblici uffici (art. 29 CP); nonché la loro rimozione dal grado, per effetto della combinata lettura degli artt. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383, 219 e 29 cod.pen.mil.pace.

Capitolo 4°

Francesco Giudice

Di tutti gli altri imputati, solo Francesco Giudice viene dichiarato responsabile di taluno dei reati ascritti, e precisamente per il solo reato di favoreggiamento reale a lui contestato nel capo L).

L'imputato appare meritevole dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 CP, poiché — se anche non spontaneamente, certo volontariamente — egli si è adoperato per elidere le conseguenze dannose del reato, restituendo il tappeto con sollecitudine.

Non essendo contestate aggravanti, non si impone alcun giudizio di bilanciamento in ordine all'attenuante concessa, e la stessa opererà in misura diretta sulla pena.

Non si ritiene, invece, l'imputato meritevole della concessione delle attenuanti generiche, perché tutti gli elementi pas-

316

sibili di giocare a suo favore si esauriscono nell'attenuante sopra concessa. In particolare la sua reiterata presenza in momenti salienti ed ambigui della vicenda familiare lo rende immeritevole di mitigazioni della pena ulteriori rispetto alle facoltà già concesse dall'art. 133 c.p.

La gravità del fatto (programma di sparizione di prove e di beni) di fronte ad un'attività giudiziaria in corso, impone una pena di una certa qual responsabile severità, appena temperata dalla considerazione che l'imputato agì per solidarietà verso il padre.

Pertanto gli si infligge la pena-base di nove mesi di reclusione, ridotta a sei mesi per effetto della concessa attenuante.

La completa incensuratezza dell'imputato, il carattere occasionale del fatto e lo sforzo riparatorio successivo inducono a concedergli entrambi i benefici di legge.

Capitolo 5°

Altre statuizioni

- 1.- Tutti gli imputati che hanno riportato condanna sono tenuti in solido al risarcimento delle spese del presente processo.
- 2.- Tutti i condannati (ad eccezione di Francesco Giudice, il quale fruisce della sospensione condizionale della pena) possono fruire di indulto. Tuttavia essi sono tutti soggetti ad altri procedimenti, e taluni già condannati, per cui si rivela opportuna l'applicazione del beneficio in sede di cumulo. Poichè per nessuno di essi l'applicazione immediata sarebbe risolutiva al fine dell'acquisto della libertà, se ne differisce l'applicazione alla sede esecutiva.
- 3.- Ai sensi dell'art. 480 C.p.p. si impone la declaratoria di falsità della prima firma di girata apposta sull'assegno "Buti" di cui al capo D).
- 4.- Deve essere respinta l'istanza di libertà provvisoria avanzata dalla difesa di Vincenzo Gissi.

L'imputato si è reso autore di reati di notevolissima gravità, sanzionati non solo da questo ma da altri processi (cfr. la sentenza del Tribunale di Torino in data 22/12/1981), e ri-

317

sulta imputato anche in altre istruttorie.

La sua posizione nell'organizzazione contrabbandiera è stata di primaria rilevanza, essendo egli uno dei grandi registi dell'operazione, persona che ha usato della propria intelligenza e capacità per orchestrare una delle più ampie e dannose frodi perpetrate ai danni dell'Erario.

Il suo atteggiamento processuale è stato inizialmente di tale antagonismo da andare ben al di là dell'esercizio dei diritti di difesa riconosciuti all'imputato, traducendosi, oltre che in puntigliosa negativa, anche in esposti, ricusazioni pretestuose, inquinamento di prove (vedasi il biglietto al detenuto Bormida), e protratta latitanza.

La costituzione in carcere e le parziali ammissioni degli ultimi mesi non possono modificare se non in piccola parte (e di ciò si è tenuto conto nel determinare la sanzione) il quadro complessivo, e non possono rendere concedibile il beneficio.

Tanto più che - e lo si osserva come considerazione di ordine generale - altri devono essere i parametri di valutazione giuridica quando la libertà provvisoria viene invocata prima della sentenza di condanna, ed altri quando la si richiede dopo tale pronuncia (sia pure non irrevocabile). Nella prima fase la presunzione di non colpevolezza gioca il ruolo principale, ed il provvedimento cautelare di custodia può trovare giustificazione essenzialmente nella prospettiva delle esigenze istruttorie e della difesa della collettività dal pericolo di ripetizione di reati.

Nella seconda fase la presunzione di non colpevolezza inevitabilmente si attenua a seguito della verifica giudiziale della responsabilità, ed assume rilievo l'esigenza di assicurare l'esecuzione della pena. Per cui poco giovano, a questo punto, le considerazioni sull'assenza di esigenze istruttorie e sull'abbandono dell'attività incriminata da parte del Gissi; mentre assume peso la sua già constatata propensione alla latitanza, oltretutto così diffusa tra i vari imputati di questo processo, da trasformare l'astratto pericolo in qualcosa di assai più sostanzioso e tangibile.

5.- Tutti gli imputati condannati (ad eccezione di Francesco Giudice, il cui reato non ha arrecato danno patrimoniale all'Amministrazione delle Finanze) debbono solidalmente risarcire alla parte civile costituita i danni da essa patiti. Poichè la parte civile ha chiesto la liquidazione di tali danni in separato giudizio, in tal senso il Tribunale provvede, disponendosi ora la semplice condanna solidale alla rifusione delle spese processuali. Tali spese, avuto riguardo alla lunghezza e laboriosità del giudizio ed allo

impegno richiesto dall'ampiezza del materiale e dalla molteplicità delle questioni, vengono liquidate in lire due milioni e cinquecentomila, giusta richiesta della parte.

- 6.- Le difese dei familiari di Raffaele Giudice hanno avanzato, nella discussione finale, la richiesta di dissequestro dei beni di loro pertinenza.

Poiché Giuseppina Galuzzo e Giuseppe Giudice vengono assolti da tutti i reati loro rispettivamente ascritti, la richiesta potrebbe trovare accoglimento, non essendo pronunciata confisca.

L'istanza, tuttavia, non può trovare accoglimento in questa sede e momento, poiché le cose sequestrate sono restituite a chi prova di averne diritto solamente "dopo la sentenza irrevocabile di proscioglimento" (art. 622/4° CPP), e tale non è ancora la presente sentenza.

E' pur vero che la restituzione "può" avvenire anche prima dell'irrevocabilità della sentenza, quando non è obbligatorio mantenere in sequestro (art. 622/5° CPP), ma, data la delicatezza del presente procedimento e la possibilità di un'impugnazione della Pubblica Accusa, appare opportuno mantenere il sequestro sino al formarsi della sentenza irrevocabile.

Quando a Francesco Giudice, alle considerazioni ora dette si aggiunge la sua qualità di "condannato" per uno dei reati ascrittigli (art. 622/2° CPP).

(Il dispositivo segue le "note di riferimento").

319

NOTE DI RIFERIMENTO

Il cognome indica la persona che ha reso le dichiarazioni.

La cifra indica la pagina dell'affogliazione. Il numero romano indica il volume.

La dicitura "Atti acq." indica che il documento fa parte del volume degli atti acquisiti nel corso del dibattimento ai sensi dell'art. 144-bis CPP.

La dicitura "dib." indica udienza dibattimentale.

PARTE SECONDA

Cap. 2°

- | | |
|--|------------------------------|
| (1) 456/I | (2) Galassi, 627, 10/IV |
| (3) Galassi, 627, 76/IV | (4) Galassi, 627, 11/IV |
| (5) cfr. cap. XIII, sez. 2° | (6) Erba, 479/IV |
| (7) Galassi, 627, 11/IV | (8) Galassi, 627, 66/IV |
| (9) Erba, 480/IV | (10) Righettini, 97/III |
| (11) Galassi, 627, 23-48/IV | (12) 354, 357, 366, 374 s./I |
| (13) Bonetti, 564/III | (14) 1165/I |
| (15) 381, 1024/I | (16) 411/I |
| (17) 1165/I | (18) Galassi, 627, 16/IV |
| (19) Galassi, 627, 40/IV | |
| (20) Galassi, interrog. al G.I. in Lecco il 1° 7.1982, atti acc | |
| (21) cfr. la disamina effettuata nel cap. dedicato a Mila
ni, in parte III, cap. 4°. | |
| (22) cfr. la sentenza del Trib. Torino in data 22.12.1981. | |
| (23) Galassi, 627, 48 e 65/IV; ID, 4.2.1982, atti acq. | |
| (24) 411, 1165/I | (25) 437/III |
| (26) X/fasc. 1 | |
| (27) sentenze Trib. Torino 28.5.1981, confermata sul punto
da Corte d'Appello Torino, 5.7.1982; e sentenza Trib.
Torino, 22.12.1981. | |
| (28) Galassi, 627, 19/IV | (29) Galassi, 627, 49/IV |
| (30) Galassi, ivi, e 628/IV | (31) 347/IV |
| (32) Galassi, 627, 57/IV | (33) 374/I |
| (34) Mancini, 400/III | (35) Mancini, 392/III |
| (36) Mancini, 395/III | (37) Mancini, 393/III |

NOTE, parte II, cap. 2°

320

- (38) Galassi, dib., 26/X (39) Mancini, 516/III
(40) Righettini, interr. 21.9.1982, in atti acq.
(41) Galassi, 627, 20/IV
(42) Galassi, 627, 5 - 8 - 22 - 23 s. e passim/IV
(43) V. infra il cap.10°, sul c.d. caso Sau
(44) Confronto Galassi/Gissi, 30.6.1982, in atti acq.
(45) Galassi, 627, 13/IV (46) Galassi, 627, 34/IV
(47) Galassi, 627, 35/IV
(48) Galassi, 627, 48/IV; 632/IV; int. 4.2.1982 in atti acq.
(49) Galassi, dib. 26/X
(50) Galassi, 627, 51/IV; confronto Galassi/Galiberti del
1°8.10.1982, in atti acq.; sentenza Trib.TO, 22.12.1981
(51) Galassi, 627, 52/IV
(52) Righettini, int. 21.9.1982, in atti acq.
(53) Aldegondi, int. 4.10.1982, in atti acq.
(54) Pedone, int. 1°10.1982, in atti acq.
(55) Galassi, int. 1°7.1982 a Lecco, in atti acq.
(56) Galassi, 627, 43/IV, e id., int. 1°7.1982, in atti acq.
(57) Righettini, 99/III
(58) Gissi, int. 30.6.1982, in atti acq.
(59) Milani, 271/IV; Galassi, memoria 18.8.1982 e int.
30.9.1982, in atti acq.; Formato, in atti acq.
(60) Galassi, 627, 16/IV (61) 427/III
(62) 439/III (63) 440/III
(64) Galassi, memoria 18.8.1982, p. 17, e dib. 26/X
(65) Milani, 270, 275, 589, 637/IV
(66) Gissi, 589, 590-ter/IV; id., int. 30.6.1982 in atti
acq.; confronto Gissi/Galassi, 8.10.1982, ivi
(67) Cfr. il cap. V, nella sezione dedicata all'"asse"
Gissi/Loprete.
(68) Milani, 637/IV (69) Milani, 267/IV
(70) Gissi, 589/IV (71) Milani, 637/IV
(72) Galassi, 627, 72/IV; Righettini, 99/III
(73) Galassi, 627, 58 e 59/IV (74) Galassi, 627, 17/IV
(75) Righettini, int. 21.9.1982, atti acq.
(76) Galassi, int. 8.10.1982, in atti acq.
(77) Galassi, 627, 20 e 59/IV
(78) Galassi, 627, 19/IV; Benelli, 325/IV
(79) Galassi, 627, 20/IV (80) Galassi, 627, 59/IV
(81) Galassi, int. 1°7.1982 a Lecco, in atti acq.
(82) Galassi, 627, 56/IV (83) Galassi, 627, 60/IV
(84) Atti acq.
(85) V. le deposizioni istruttorie e dibattimentali di
Campo, Dell'Isola, Farné, Lecca. Cfr. il cap. 13°
dedicato al c.d. caso Bormida
(86) Galassi, int. 8.10.1982, in atti acq.
(87) Galassi, 627, 13/IV
(88) Galassi, 627, 31/IV; Righettini, e Benelli, 305/IV
(89) Galassi, 627, 37/IV (90) Galassi, 627, 32 e 33/IV

321

NOTE, parte II

- (91) Benelli, 309/IV
 (92) Benelli e Righettini, 305/IV
 (93) Righettini, 99/III (94) Galassi, 627, 34/IV
 (95) Benelli, 315, 318, 325/IV
 (96) Galassi, dib. 26/X (97) V. infra cap. 12°
 (98) V. le dichiarazioni di Buzzoni, Galassi, Mancini,
 Masnata, Righettini, ed il memoria di Cesare Chiabotti.
 (99) Galassi, interr. 12.7.1982 a Busto A., in atti acq.
 (100) Galassi, 627, 47/IV
 (101) V. sentenza "Isomar/1"
 (102) De Nile, dib. 23/XI

Capitolo 3°
 Le possidenze

- (103) 181 s./I; 829 s./I (104) 756 s./I
 (106) Produzioni allegare a verbale ud. 11/XI
 (105) Pizzuti, dib., 11/XI (107) Vol. VI, fasc. 7
 (108) Diana, 249/III, e dib. 3/XI
 (109) 847/I (110) 757/I
 (111) 858/I; vol.VII, 4 (112) 850/I
 (113) 758/I (114) 951 s./I
 (115) 945/I; v. et 989/I (116) Diana, dib. 3/XI
 (117) Diana, 248/III (118) Diana, 294/III
 (119) Atti acq. (120) Giudice, 209/IV
 (121) Diana, 294/III (122) Diana, 294/III
 (123) Giudice, 179/IV
 (124) Diana, 294/III; Napoli, 298/III
 (125) Di Re, 296/III; vol. VI n. 1
 (126) Vol. VI n. 7 (127) 757/I
 (128) 757/I (129) 758/I
 (130) 790/I (131) 791 s./I
 (132) Giudice, 202/IV (133) 219/IV e passim
 (134) 756/I (135) Borsi di Parma, dib. 9/XI
 (136) Diana, VI, fasc. 1 (137) Giudice, 179/IV
 (138) Giudice, 165/IV (139) Giudice, 181/IV
 (140) Giudice, 182/IV (141) V. par. 2/d di questo cap.
 (142) 847/I (143) 849/I
 (144) Giudice, 182/IV (145) Diana, 248/III
 (146) Giudice, 182/IV (147) Giudice, 187/IV
 (148) Giudice, 209/IV (149) Giudice, 217/IV
 (150) Giudice, 640/IV (151) Fr. Giudice, 249/IV
 (152) Galluzzo, 224/III (153) Fr. Giudice, 250/IV
 (154) Dib., 2/XII (155) 201/I
 (156) Giudice, 182/IV (157) Fr. Giudice, 250/IV
 (158) Fr. Giudice, dib. 21/X (159) memoria, dib. 2/XII
 (160) Fr. Giudice, 250/IV (161) 841/I
 (162) 845/I (163) memoria, dib. 2/XII

Note, parte II

- | | |
|---|-------------------------------|
| (164) 757/I | (165) memoria, dib. 2/XII |
| (166) Giudice, 182/IV | (167) Tortosa, 234/III |
| (168) 945/I | (168 - bis) Vol. VII, fasc. 4 |
| (169) 951/I | (170) 850/I |
| (171) 217/III | (172) Tortosa, 232/III |
| (173) Picani, 215/III | (174) 860/I |
| (175) memoria, dib. 2/XII | (176) scrittura 234/III |
| (177) memoria, dib. 2/XII | (178) Milani, 637/IV |
| (179) arg. ex int. Giudice, 203, 211/IV | |
| (180) Floriani, 617/III | (181) Giudice, 209/IV |
| (182) Diana, dib. 3/XI | (183) Diana, dib. 3/XI |
| (184) Fr. Giudice, dib. 21/X | (185) Giudice, dib. 22/X |
| (185 - bis) Vol. VI, fasc. 1 | (186) Diana, 335/III |
| (187) Impero, 299/III | (188) Diana, 248 e 294/III |
| (189) Diana, 248 e 294/III | (190) Diana, 249/III |

Capitolo 4°

Gli assegni

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| (191) 878/I | (192) Galassi, 627 e 631/IV |
| (193) 873, 878/I | (194) Benelli, dib., 22/X |
| (195) XIII, fasc. 5 | (196) 536, 542, 543/I |
| (197) 882/I
à dib. 17/XI | (198) V. fotocopia allegata |
| (200) 533, 543/I; et VI, 1° | (199) V. fotocopia distinta, ivi |
| (203) 534, 691, 875/I | (201) 534, 890/I |
| (205) 896/I, e Benelli, cit. | (204) 900/I |
| (206) Giudice, 189/IV; dib., 22/X | (202) 728/I; 203/III |
| (207) Coen, 204/III | (208) Giudice, 166/IV |
| (209) Giudice, 168/IV | (210) Giudice, 172/IV |
| (211) Giudice, 181/IV | (212) Giudice, 186/IV |
| (213) 132/IV | (214) Giudice, 186/IV |
| (215) Giudice, 166/IV | (216) Giudice, 202/IV |
| (217) Giudice, 204/IV | (218) Giudice, dib., 22/X |
| (219) Giudice, dib., 22/X | (220) Giudice, dib., 22/X |
| (221) Giudice, dib., 22/X | (222) Giudice, dib., 22/X |
| (223) Coen, dib., 4/XI | (224) Coen, dib., 4/XI |
| (225) Giudice, dib., 22/X | (226) Petoche, 203/III |
| (227) Giudice, dib., 22/X | (228) 204, 208/III |
| (229) Vita, dib., 18/XI | (230) 208/III |
| (231) Vita, 668/III e dib. | (232) Vita, dib., 18/XI |
| (233) 731/I | (234) Vita, 668/III |
| (235) 731/I | (236) 733/I; Fr. Giudice, 249/IV |
| (237) Vita, dib., 18/XI | (238) R. Giudice, dib., 18/XI |
| (239) Fr. Giudice, 249/IV, e | dib., 21/X |
| (240) Vita, dib., 18/XI | (241) Pazi, 11/XI, dib. |

NOTE, parte II

- (242) R. Giudice, dib., 18/XI (243) Vita e Pazi, dib., cit.
 (244) Pazi, dib., 11/XI (245) Coen, dib., 4/XI
 (246) Vita, dib., 18/XI
 (247) Righettini, 303/III; Galassi, 627, 63/IV; id., atti
 acq.; id., dib., 26/X
 (248) Galassi, dib., 26/X
 (249) vol. XIII, fasc. 5; v. contestazioni del G.I. a Ca
 lassi in data 30.9.1982, in atti acq.
 (250) Benelli, dib., 22/X
 (251) Galassi, 631/IV e dib., 26/X
 (252) Musselli, dichiarazione scritta allegata a dib., 2/XII
 (253) voll. VII e VIII (254) 236, 238, 241, 244/III
 (255) Carbone, 645/III (256) Tobia, 667/III
 (257) Tobia, dib., 5/XI (258) Tobia, 667/III
 (259) 645, 667/III (260) Nicola, 115/III
 (261) Bellardi, Karakotch, 300 e 301/III
 (262) Karakotch, 300/III (263) Diana, 294/III

Capitolo 5°

Gli "assi privilegiati"

- (264) Galassi, int. 12.7.1982, a Busto A., in atti acq.
 (265) Formato, int. 10.9.1982, in atti acq.
 (266) Righettini, 151/III; Galassi, 627, 84/IV; Galassi,
 int. 3.2.1982, in atti acq.
 (267) Righettini, ivi; confronto Righettini-Benelli, 303
 ss./IV; Righettini, int. 21.9.1982, in atti acq.;
 Righettini, dib. 4.11.1982; Galassi, passim.
 (268) De Nile, dib., 23/XI
 (269) Righettini, 102/III; Galassi, int. 1° 7.1982, atti acq.
 (270) Galassi, int. 1° 7.1982, in atti acq.
 (271) Galassi, ivi.
 (272) Galassi, int. 12.7.1982, a Busto A., in atti acq.
 (273) Ciccone, int. 30.9.1982, in atti acq.
 (274) Scialò, int. 5.10.1982, in atti acq.
 (275) Mancini, 425/III; Gissi, int. 8.10.1982 in atti acq.
 (276) Vissicchio, 89, 464, 553/III, e dib., 30/XI
 (277) Righettini, 151/III; Vissicchio, 595/III
 (278) Vissicchio, 462, 595/III; dib., 30/XI
 (279) Vissicchio, 462/III
 (280) Vissicchio, 90/III (281) Vissicchio, 86/III
 (282) Vissicchio, 89/III; Gissi, 561/IV
 (283) Vissicchio, 551/III
 (284) Vissicchio, 86, 91, 93, 464/III
 (285) Vissicchio, 463, 552/III; dib., 30/XI
 (286) Milani, 635/IV; v. appunto sequestrato a Formato,
 X/10

324

NOTE, parte 2^a, cap. 5^o
Gli assi privilegiati

- (287) Milani, 270, 589, 637/IV
(288) Righettini, 146/III; Galassi, memoria 18.8.1982
in atti acq.; Galassi, int. 8.10.1982, ivi
(289) Pedone, int. 1^o.10.1982, in atti acq.
(290) Galassi, int. 8.10.1982, in atti acq.
(291) Galassi, int. 8.10.1982 e confronto con Marocco,
in atti acq.— Cfr. il cap. 9^o della parte II.
(292) Gissi, int. 8.10.1982, in atti acq.; Galassi, int.
1^o.7.1982, ivi.
(293) 718/I; Gissi, 226/IV.
(294) Galassi, int. 1^o.7.1982, a Lecco, in atti acq.
(295) Galassi, ivi; (296) Galassi, ivi
(297) Galassi, 627, 81/IV
(298) Galassi, int. 8.10.1982, in atti acq.
(299) Galassi, int. 1^o.7.1982, in atti acq.
(300) De Nile, int. 30.3.1982 in atti acq.
(300-bis) Brunello, 557/III (301) Scibetta, int. 30.9.1982
(302) Vissicchio, dib. 30/XI in atti acq.
(303) Furbini, 209/III (304) Furbini, 209/III
(305) Dosi, 211/III; e dib., 9/XI
(306) 615/III; v. et Foligni, 613/III
(307) Giudice, int. 29.9.1982, in atti acq.
(308) Giudice, ivi. (309) Vissicchio, 85/III
(310) Dell'Isola, 195/III (311) Dell'Isola, ivi
(312) Dell'Isola, 196/III
(313) Lettera del gen. Dell'Isola, inviata al Tribunale
ed allegata a verbale dib. 23/XI
(314) 204/I (315) Vitali, dib. 5/XI
(316) Floriani, 617/III (317) 1981/II
(318) Dosi, dib. 9/XI (319) Giudice, 163/IV
(320) 437/III (321) 411/I
(322) Maria Muscelli, dib. 17/XI
(323) Galassi, 632/IV; Del Gizzo, 508/IV
(324) Giudice, dib. 20/X
(325) Gissi, int. 15.10.1982, in atti acq.
(326) Di Sapia, dib. 18/XI (327) Galassi, 631/IV
(328) Alberici, 654/III (329) Alberici, 655/III
(330) Alberici, 573/III
(331) Galassi, int. 1^o.7.1982, in atti acq.
(332) 2082/II
(333) V., quanto a quest'ultimo, gli interrogatori 589/IV,
30.6.1982 in atti acq.; 8.10.1982, ivi; dib. 27-28/X
(334) 589/IV (335) Milani, 637/IV
(336) Gissi, int. 8.10.1982, in atti acq.; confermato da
Galassi, ivi.
(337) Milani, 637/IV (338) Farné, dib., 18/X

NOTE, parte II, cap. 5°

Gli assi privilegiati

- ((339) Giudice, passim, e segnatamente dib. 20/X
 (340) Giudice, dib. 20/X, p. 12 del dattiloscritto
 (341) Giudice, int. 29.9.1982, in atti acq.
 (342) Furbini, 209/III; Giudice, dib. 20/X
 (343) Giudice, dib. 20/X
 (344) Giudice, memoria scritta allegata a verbale dib. 26/XI
 (345) Morello, 226/III (346) 1235/I
 (347) 151/I; Mancini, 413/III; confronto Giudice/Del Gizzo, 206/IV
 (348) Mancini, 413/III
 (349) Morello, 227/III; Maria Musselli, dib. 17/XI; documentazione in vol. XIII, fasc. 6°
 (350) Giudice, 208/IV (351) XIII/6°
 (351-bis) Milani, 270/IV (352) Milani, 276/IV
 (353) Gissi, 590-ter/IV (354) Gissi, 589/IV
 (355) Gissi, in atti acq. (356) Milani, 589/IV
 (357) Morelli, 486/III (358) Morelli, dib. 26/XI
 (359) Morelli, dib. 26/XI
 (360) Giudice, int. 29.9.1982, in atti acq.
 (361) 206/I (362) Fronzoni, dib. 3/XI
 (363) Fronzoni, dib. 3/XI e Giudice, ivi
 (364) Bolzani, int. 27/XI/1982, in atti acq.
 (365) v. cap. 14°, sezione II.
 (366) Morelli, 161/I; dib. 26/XI
 (367) Galassi, 631/IV (368) Galassi, dib. 26/X
 (369) Scibetta, int. 30.9.1982, in atti acq.
 (370) Furbini, 209/III (371) Dosi, 211/III
 (372) Dosi, dib. 9/XI (373) Vissicchio, dib. 30/XI
 (374) Vissicchio, dib. 30/XI (375) Diana, 249/III
 (376) Ferrari, 342/III (377) Allegata a dib. 16/XII
 (378) Furbini, 209/III (379) Dosi, dib., 9/XI
 (380) Fornari, 112/III (381) Foligni, 470/III
 (382) Morello, 220/III (383) Meccariello, 466/III
 (384) Furbini, 209/III (385) Dosi, 211/III
 (386) Maletti, 567/III (387) Fr. Giudice, 250/IV
 (388) Gissi, dib. 27/X (389) Giudice, 179, 181/IV
 (390) Meccariello, 466/III (391) Dosi, dib. 9/XI
 (392) Vol. X, fasc. 9 (393) Meccariello, 466/III
 (394) Vissicchio, dib. 30/XI (395) Gissi, dib. 27/XI
 (396) Mancini, 387, 411, 424, 516/III, e dib. 17/XI
 (397) Buzzoni, dib. 26/XI (398) Cfr. cap. 10°

Capitolo 6°

La riorganizzazione del Comando Generale

- (399) Furbini, 209/III (400) Scibetta, 30.9.1982, in atti acq.

326

NOTE, parte II, cap. 6° e 7°

- | | |
|--|---|
| (401) Dosi, 211/III | (402) Dosi, dib. 9/XI |
| (403) Borsi di P., 612/III | (404) Farné, dib. 18/XI |
| (405) Ordin. 15/X | (406) Lecca, dib. 11/XI |
| (407) Giudice, memoria scritta allegata a verbale dib. 2/XII | |
| (408) Giudice, dib. 9/XI, repliche a Furbini | |
| (409) Furbini, dib. 9/XI | (410) Meccariello, dib. 11/XI |
| (411) Allegate a dib. 11/XI | (412) Cappello, int. 26.2.1981,
in atti acq. |
| (413) Diddi, 4.12.1980, ivi | |
| (414) Cappello, dib. 24/XI | (415) Meccariello, dib. 11/XI |
| (416) Atti acq. | (417) V. cap. 9° |

Capitolo 7°
Il caso Vitali

- | | |
|--|--|
| (418) 248/I | (419) 237/I |
| (420) 237/I | (421) 237/I |
| (422) Vitali, 118/III | (423) Vitali, 118/III |
| (424) Spaccamonti, 263/I | (425) Vitali, dib. 5/XI |
| (426) Lettere, 120, 121/III | (427) Documentaz. in atti acq. |
| (428) 132/III | (429) 133/III; 239/I; 255/I |
| (430) Vitali, dib. 5/XI | (431) 411/I |
| (432) Vitali, 118/III | (433) Vitali, dib. 5/XI |
| (434) Perizia in atti; Ciccone, int. 30.9.1982, in atti
acq.; Formato, ivi. | |
| (435) 244/I | (436) Farné, dib. 18/XI |
| (437) Farné, dib. 18/XI | (438) 232/I |
| (439) 234/I 234/I | (440) Farné, dib., 18/XI |
| (441) 237, 243/I | (442) Farné, ivi; 237/I |
| (443) 262/I | (444) 263/I |
| (445) 266/I | (446) 269/I |
| (447) 270/I | (448) 271/I |
| (449) 262/I | (450) 441/I |
| (451) 445/I | (452) 447, 448/I |
| (453) 224/I | (454) 226/I |
| (455) 227/I | (456) Giudice, 174 s./IV; int.
25.6.1982, in atti acq.; dib., 21/X. |
| (457) int. 25.6.1982, cit. | (458) 233/I |
| (459) 354, 357, 362, 367, 369, 381/I e altre | |
| (460) 225/I | (461) V. atti acq. |
| (462) Dell'Isola, dib. 17/XI | (463) Giudice, 180/IV |
| (464) Giudice, dib. 21/X, p. 8 del dattiloscritto | |
| (465) Giudice, ivi, p. 7 | (466) Giudice, ivi |
| (467) Vissicchio, 85/III; v. et 86, 91, 464, 552/III | |
| (468) Vissicchio, 87, 463/III | |
| (469) V. sentenza Corte Conti, p. 28 | |
| (470) Giudice, dib. 21/X, p. 6 del dattiloscritto | |
| (471) Giudice, ivi | (472) Giudice, 176/IV |
| (473) Giudice, 174/IV | (474) 442/I |

NOTE, parte II, capp. 7°, 8°, 9°

- | | |
|---|------------------------------------|
| (475) 444/I | (476) 440/I |
| (477) Giudice, 174/IV | (478) 440 retro/I |
| (479) Giudice, 175/IV | (480) Giudice, dib. 21/X, p. 8 del |
| (481) Vitali, dib. 5/XI | (482) Vitali, dib. 5/XI |
| (483) Vissicchio, 463, 552/III; dib. 30/XI | |
| (484) Vitali, 118/III | (485) 238/I |
| (486) Appunto Vitali, 127/III | (487) 237, 238/I |
| (488) Gissi, 574/IV | |
| (489) Gissi, 574/IV; Vissicchio, 89, 93/III | |
| (490) Vitali, dib. 5/XI | |
| (491) Vissicchio, 94, 464/III; dib. 30/XI | |
| (492) Vissicchio, 90/III | (493) Righettini, 146/III |
| (494) Gissi, 574/IV | (495) 228/I |
| (496) 226/I | (497) 237/I |
| (498) 270/I | (498-bis) Vitali, dib. 5/XI |
| (499) 225/I | (500) 384/I |
| (501) Cappello, interr. 26.2.1981; Malgeri, interr. del 19.1.1980, in atti acq. | |
| (502) Vitali, dib. 5/XI | (503) 236/I; v. et 176/IV |
| (504) Giudice, dib. 21/X | (505) Giudice, 176/IV |
| (506) Giudice, 180/IV | (507) Giudice, 188/IV |
| (508) Giudice, 206/IV | (509) Milani, 635/IV |
| (510) Milani, 635/IV | (511) Milani, 636/IV |
| (512) Farné, dib. 18/XI | (513) Vissicchio, foll.cit. |
| (514) Milani, 635/IV | |

Capitolo 8°
Il caso Ibba

- | | |
|--|------------------------------------|
| (515) 1169/I | (516) Galassi, 3.2.1982, atti acq. |
| (517) Formato, 292/IV; Ibba, int. 9.9.1980, in atti acq. | |
| (518) Galassi, 627, 83/IV | (519) Ibba, loc. cit. |
| (520) 1170/I | (521) Milani, 635/IV |
| (522) Cappello, 26.2.1981, in atti acq.; e dib. 24/XI | |
| (523) Cappello, dib. 24/XI | (524) Giudice, 179/IV |
| (525) Diddi, 4.12.1980, in atti acq. | |
| (526) Cappello, 26.2.1981, in atti acq. | |
| (527) Diddi, 4.12.1980, in atti acq. | |
| (528) Cappello, dib. 24/XI | (529) Diddi, 4.12.1980, cit. |
| (530) Diddi, ivi | (531) Ibba, 9.9.1980, atti acq. |
| (532) Ibba, ivi | (533) Diddi, dib. 24/XI |
| (534) Giudice, dib. 20/X | (535) Ibba, 9.9.1980, atti acq. |
| (536) Diddi, 4.12.1980, cit. | (537) Diddi e Cappello, loc.cit. |
| (538) Diddi, 4.12.1980, cit. | |

NOTE, parte II, capp. 8°, 9°

- (539) Ibba, 11.10.1982, in atti acq.; 1171 ss/I
 (540) Giudice, int. 25.6.1982, in atti acq.
 (541) Vissicchio, 464/III
 (542) Vissicchio, dib. 30/XI

Capitolo 9°

Il caso Sau

Avvertenza.

La documentazione afferente il c.d. caso Sau è quasi integralmente contenuta negli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria di Busto Arsizio, ed acquisiti nel dibattimento ai sensi dell'art. 144-bis CPP.- Per economia l'affogliazione sarà indicata con il numero scritto a penna su tali atti, seguito dalla sigla "BA" (= Busto Arsizio).

- (543) Oliva depos. 17.2.1982 a Busto A., in atti acq.
 (544) Oliva, ivi (545) 151 ss. BA
 (546) 190 BA (547) 156 BA
 (548) 3 BA (549) 4 BA
 (550) 30 BA (551) 11 BA
 (552) 12 BA (553) 157 BA
 (554) 147, 266 BA (555) 27 BA
 (556) Sau, depos. 2.2.1982, in atti acq.
 (557) 27 BA (558) 29 BA
 (559) 35 BA (560) Vigoni, 5.10.1982, atti acq.
 (561) 42 s. BA (562) 40 BA
 (563) 42 BA (564) 47 BA
 (565) 48 BA (566) Oliva, 17.2.1982, cit.
 (567) 156 s. BA (568) 257 s. BA
 (569) 231 s. BA (570) 232 BA
 (571) 50 BA (572) 206 BA
 (573) 207 BA (574) 148, 195 BA
 (575) 200 BA (576) 168, 203 BA
 (577) 207 bis BA (578) 70 BA
 (579) Sau, 2.2.1982, cit.
 (580) Giudice, interr. 29.9.1982, in atti acq.; e memoria scritta allegata a dib. 26/XI
 (581) Galassi, interr. 12.7.1982 a Busto, in atti acq.
 (582) 159 BA (583) Oliva, 17.2.1982, cit.
 (583-bis) Cfr. cap. 11° (584) Sau, 2.2.1982, in atti acq.
 (585) 232 BA
 (586) Mancini, interr. 22.6.1982 a Busto A., in atti acq.
 (587) Gissi, interr. 15.10.1982, in atti acq.

NOTE, parte II, capp. 9°, 10°

- (588) Righettini, interrog. 21.9.1982, in atti acq.
(589) Confronto Marocco/Galassi, 8.10.1982, in atti acq.
(590) Galassi, interrog. 12.7.1982 a Busto A., in atti acq.
(591) Galassi, confronto con Marocco 8.10.1982, in atti acq.

Capitolo 10°
Il caso Vatta

- (592) Bianchi, 255/III
(594) Vlah, 615/IV
(596) Voltolini, 522, 523/III
(597) Vlah, 615/IV; Vatta, 410/IV
(598) come nota precedente
(600) Vatta, 410/IV
(602) Bianchi, 255, 281/III
(604) Di Censo, 341/IV
(606) Documenti in atti acq.
(608) Bianchi, 256/III
(610) Bianchi, 259/III
(612) Bianchi, 257/III
(614) Foll. 414, 419/IV
(616) Bianchi, 257/III
(618) Foll. 436 ss./IV
(620) Voltolini, dib. 11/XI
(622) 265/III
(624) 1989/II
(626) 286/III
(628) Bianchi, dib. 9/XI
(630) Alvino, 586/III, e dib. 4/XI
(631) 285/III, e "caso Rigutto", foll. 414 ss./IV
(632) Alvino, 586/III
(634) Alvino, 587/III
(636) Vlah, 615/IV
- (593) Vatta, 410/IV
(595) Vlah, 615/IV
(599) Voltolini, 522/III
(601) Giudice, 210/IV
(603) Di Censo, 630/IV, e dib.
(605) Di Censo, dib. 16/XI
(607) Giudice, dib., 22/X
(609) Bianchi, 256/III
(611) Documento, 260/III
(613) Bianchi, dib. 9/XI
(615) Documenti in atti acq.
(617) Bianchi, 257, 268/III
(619) Voltolini, 522/III
(621) 444 ss./IV
(623) Bianchi, dib. 9/XI
(625) Giudice, dib. 22/X
(627) Voltolini, 522/III
(629) Bianchi, ivi, e 257/III
(633) Documento, fol. 263/III
(635) Alvino, 586/III

Capitolo 11°
Il caso Mancini

- (637) Mancini, 385 ss./III; 516 ss./III; interrog. 22.6.1982 a Busto A., in atti acq.; dib. 17/XI
(638) Galassi, 631/IV; interrog. 12.7.1982 a Busto A., in atti acq.; memoria scritta 18.8.1982, in atti acq.
(639) Gissi, interrog. 15.10.1982, in atti acq.

NOTE, parte II, capp. 11°, 12°, 13°

- (640) Galassi, int. 12.7.1982 a Busto, in atti acq.
 (641) Mancini, 387/III (642) Mancini, 387/III
 (643) Mancini, 413/III
 (644) Fornari, 113, 497/III, e dib. 4/XI
 (645) Mancini, interrog. 22.6.1982 a Busto A., in atti acq.
 (646) Mancini, 387/ III (647) Mancini, 401/III
 (648) Mancini, 411/III
 (649) Confronto Marocco/Galassi, 8.10.1982, in atti acq.
 (650) Mancini, dib. 17/XI
 (650 bis) Mancini, 516/III, e dib. 17/XI
 (651) Mancini, 427, 516/III

Capitolo 12°
 Il caso Buzzoni

- (652) Buzzoni, interrog. ~~26~~⁹/XI/1982, in atti acq.; e dib. 26/XI
 (653) Buzzoni, dib. 26/XI
 (654) Dutto e Dagli Alberi, interr. e confronto 20.11.1982, in atti acq.
 (655) Bolzani, ivi.
 (656) Bolzani, interrog. 27.11.1982, allegato a verbale dib. 20/XII (leggi 2/XII)

Capitolo 13°
 Il caso Bormida
 Gli anonimi

- (657) Parte I (658) 496/I
 (659) 498/I (660) 499/I
 (661) Lecca, dib. 11/XI (662) 495-bis/I
 (663) Giudice, 183/IV (662-bis) Giudice, 164/IV
 (664) Parte II, cap. 6°
 (665) Lecca, dib. 11/XI; Dell'Isola, dib. 17/XI
 (666) Dell'Isola, dib. 17/XI (667) Giudice, 190/IV
 (668) Giudice, 189/IV (669) Giudice, memoria all.a 17/XI
 (670) Giudice, 190/IV
 (671) Giudice, memoria allegata al verbale dib. 17/XI, e dib. 12/XI
 (672) Dell'Isola, 196/III, e dib. 17/XI
 (673) Lecca, dib. 11/XI (674) Furbini, dib. 9/XI
 (675) Galassi, 627, 78/IV

NOTE, parte II, capp. 13°, 14°

- (676) Lecca, dib. 11/XI; Di Censo, 330/IV
 (677) V. parte II, cap. 9°
 (678) Giudice, memoria scritta allegata a dib. 17/XI
 (679) Milani, 274/IV (680) Righettini, 146/III
 (681) Pedone, in atti acq. (682) Pedone, ivi
 (683) Galassi, memoria scritta 18.8.1982, in atti acq.
 (684) Villata, interrog. 23.9.1982, in atti acq.
 (685) Campo, dib. 4/XI (686) X/fasc. 2
 (687) Campo, dib. 4/XI (688) Campo, dib. 4/XI
 (689) Vol. X, fasc.2, 4
 (690) Galassi, memoria scritta 18.8.1982, in atti acq.
 (691) Galassi, interrog. 8.10.1982, in atti acq.
 (692) Parte II, cap. 5° (693) Atti acq.
 (694) 369/I (695) 1171 ss./I
 (696) sau, 2.2.1982, atti acq.
 (696-bis) Atti acq. (696-ter) Gissi, 576/IV

Capitolo 14°

La nomina

- (697) Borsi di Parma, 611/III (698) Borsi di P., dib. 9/XI
 (699) Giudice, dib. 20/X (700) Giudice, dib. 20/X
 (701) Viglione, 468/III (702) Viglione, 632/III
 (703) Foligni, 613/III (704) Viglione, 632/III
 (705) 468/III (706) Vol. V
 (707) Pag. XX dell'opuscolo (708) Henke, 467/ III
 (709) Pag. XX dell'opuscolo (710) Andreotti, 246/III
 (711) Tanassi, 237/III (712) Tanassi, 344/III
 (713) Tanassi, 345/III (714) Lima, 240/III
 (715) Andreotti, 246/III (716) 1437/II
 (717) Andreotti, 477/III (718) 1435/II
 (719) 347/III (720) Lima, 240/III e 2143/II
 (721) Giannini, 331/III (722) Furbini, 209/III
 (723) Furbini, 9/XI (724) Dosi, 211/III
 (725) Maletti, 567/III (726) Bonzani, 670/III
 (727) Andreotti, 477/III (728) 1981/II
 (729) Borsi di P., 611/III (730) Annuario FF.AA., X
 (731) Giudice, 182/IV (732) Giudice, 188/IV
 (733) Giudice, 212/IV (734) Giudice, 640/IV
 (735) Giudice, dib. 20/IV (736) Foligni, 613/III
 (737) Giudice, dib. 20/X (738) Tanassi, 273/III
 (739) Giudice, 212/IV (740) De Nile, 30.3.1982, atti acq.
 (741) De Nile, dib. 23/XI (742) Buzzoni, 9.11.1982, atti acq.
 (743) Buzzoni, ivi (744) Buzzoni, dib. 26/XI
 (745) Bolzani, 635/III; Morelli, 485/III e dib. 26/XI
 (746) Giudice, interr. 29.9.1982, in atti acq.

NOTE, parte II, capp. 14°, 15°, 16°

- (747) 238/III (748) 241/III
 (749) 245/III (750) 242/III
 (751) Righettini, 99, 101/III (752) Formato, 295/IV
 (753) Gissi, interrog. 12.5.1981 davanti al Proc.Rep. di Bergamo, in vol. V, 1°; Gissi, interrog. 15.10.1982, in atti acq.; Gissi, dib. 28.10.1982
 (754) Gissi, atti Bergamo, cit., p. 82
 (755) Formato (confronto con Gissi, 4.6.1981), atti Bergamo
 (756) 1593/II
 (757) Gissi, atti Bergamo, p. 27
 (758) Gissi, dib. 28/X (759) Gissi, atti Bergamo, p.25
 (760) Formato, 296/IV
 (761) V. le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche a vol. XI
 (762) Dosi, 211/III (763) Furbini, 209/III
 (764) Maletti, 567/III (765) Viglione, 632/III
 (766) Giudice, 182/IV (767) Borsi di P., 611/III
 (768) Floriani, 617/III (769) V. vol. intercettaz.
 (770) Tanassi, 238/III (771) Lima, 240/III
 (772) Tanassi, 238/III (772-bis) 2143 ss./II:
 (773) Foligni, 472/III (774) Andreotti, 476/III
 (775) Giudice, dib. 20/X (776) Foligni, 472, 613/III
 (777) Foligni, dib. 10/XI (778) Casardi, 478, 480/III
 (779) Confronto Andreotti/Casardi, 480/III
 (780) Casardi, 478/III (781) Maletti, 568/III

Capitolo 15°

La c.d. collusione familiare

- (782) 137 ss./I (783) Giudice, dib. 21/X
 (784) Giudice, 165, 179, 181/IV
 (785) Giudice, memoria allegata a verbale dib. 2/XII
 (786) Fr. Giudice, 249/IV (787) Gorzegno, 167/III e dib.
 (788) Parte II, cap. 3° (10/XI)

Capitolo 16°

Elementi di contorno (la "P 2")
e ricapitolazione

- (789) Vol. X (790) Giudice, 211/IV e dib.21/X
 (791) Vol. IX, foll.253,254 (792) Ivi, fol. 259
 (793) Giudice, 213/IV (794) Giudice, dib. 20/X

Parte II, cap. 16°

- (795) Gissi, 576/IV; e dib. 27/X
 (796) V. cap. 13°, par. 10 (797) Diana, 336/III
 (798) Diana, 361/III (799) Diana, dib. 3/XI
 (800) Ferrari, 342/III (801) Fornari, 111, 497/III
 (802) Palmiotti, 446/III e dib. 10/XI
 (803) Joli, 366/III; Tizzani, 364/III
 (804) Maletti, 568/III
 (805) Aldegondi, interrog. 4.10.1982, in atti acq.
 (806) Joli, 350/III (807) Pandolfi, 253/III
 (808) Floriani, 618/III (809) Vol. VII, n. 2
 (810) Giannini, 360/III (811) Giannini, 332/III
 (812) Giannini, 489/III, e dib. 9/XI; Bianchi, dib. 9/XI
 (813) Diana, 337/III
 (814) Confronto Diana/Giannini, 360/III; dib. 3/XI
 (815) Trib. Messina, 9.2.1982, in Foro it., 1982, II, c.197
 (816) 1981/II (817) Furbini, 209/III

PARTE TERZA

Capitolo 1°
Duilio Di Censo

- (1) Richiesta 29.3.1976 del Comando Compagnia GdF di Monza, in "Indagini del Nucleo Regionale PT GdF di Torino", in vol. X, fasc. 2, foll. 1-3 (in prosieguo all'affolliazione sarà fatta seguire la sigla sintetica "TO").
 (2) Di Censo, 329, 332, 334/IV; id., dib. 16/XI
 (3) 15, 51, 98 e 110/TO (4) 38, 39/I
 (5) V. cap. 13°, parte II (6) Di Censo, dib. 16/XI
 (7) Di Censo, 330/IV (8) Di Censo, dib. 16/XI
 (9) 16/TO (10) Di Censo, 337/IV
 (11) Di Censo, dib. 16/XI (12) Di Censo, 335/IV
 (13) Di Censo, 334/IV (14) Di Censo, dib. 16/XI
 (15) Di Censo, dib. 16/XI (16) Arnone, dib. 11/XI
 (17) Galassi, 627, 78/IV; id. 632/IV; Bormida, 493/III
 (18) Galassi, memoria scritta 18.8.1982, p. 3, in atti acq.
 (19) 1481, 1512/II (20) 2059/II
 (21) 53/TO (22) Galassi, memoria cit., p.5
 (23) Vol. XI (24) Sardelli, 365/IV
 (25) Di Censo, 549/IV (26) Di Censo, 335/IV
 (27) Giaccone, 66, 182/III (28) Martin, 74/III
 (29) Torchio, 79, 183/III (30) Girolami, 37/III

NOTE, parte III, cap. 1°

- (31) Tartamelli, 60, 73, 189/III, e dib. 5/XI
 (32) Tartamelli, 190/III e dib. 5/XI
 (33) Tartamelli, cit., e conforme Girolami, 448/III
 (34) Torchio, 79/III (35) Di Censo, 329/IV
 (36) Di Censo, memoria scritta allegata a verbale dib. 23/XII
 (37) Sardelli, memoria scritta, 369/IV. Il Regolamento di servizio è in vol. X.
 (38) 54/TO (39) Di Censo, 330/IV
 (40) Coppola, 344/IV (41) Di Censo, 330/IV
 (42) 112/TO (43) Naddeo, dib. 26/XI
 (44) Di Censo, dib. 16/XI (45) Coppola, 344/IV
 (46) Barbato, 443/III (47) Naddeo, 225/III
 (48) Barbato, 666/III (49) 110/TO
 (50) Becchi, dib. 24/XI (51) 110/TO
 (52) Dib. 25/XI (53) D'Arcadia, dib. 26/XI
 (54) 98/TO (55) Allegato a verbale dib. 26/XI
 (56) Verbale dib. 17/XI (57) Ordinanza 18/XI
 (58) Ordinanza 19/XI (59) Allegato a verbale dib. 24/XI
 (60) Prospetto di attività della Sezione II.FF, allegato a verbale dib. 16/XI, siglato da Di Censo
 (61) Barbato, 661/III (62) D'Arcadia, 444/III
 (63) Melillo 450/III (64) Galassi, 627, 15/IV
 (65) Allegati a verbale 18/XI, dibattimento.
 L'anonimo è visibile a fol. 1 ss. vol. I
 (66) Galassi, 30.9.1982, in atti acq.
 (67) Galassi, 8.10.1982, in atti acq.
 (68) Villata, 23.9.1982, in atti acq.
 (69) Villata, dib. 23/XI
 (70) Rapporto GdF 31.12.1976, allegato a dib. 18/XI
 (71) Di Censo, dib. 23/XI (72) Coppola, dib. 23/XI
 (73) Coppola, dib. 23/XI (74) Allegato a verbale dib. 23/XI
 (75) Righettini, 528/III (76) Vissicchio, 84/III
 (77) Vissicchio, 87/III (78) In atti acq.
 (79) Di Censo, dib. 16/XI (80) Di Censo, dib. 16/XI
 (81) Prospetto, allegato a verbale dib. 16/XI
 (82) Rapporto D'Arcadia, in vol. XI
 (83) In atti acq. (84) Di Censo, dib. 16/XI
 (85) 118/TO; et vol. XI (86) Vol. XI
 (87) Galassi, interr. 1°7.1982, in atti acq.
 (88) Righettini, 146/III (89) Villata, 23.9.1982, atti acq.
 (90) Naddeo, 225/III (91) Naddeo, 225/III
 (92) Barbato, 664/III (93) Di Censo, 335/IV
 (94) Sardelli, 365/IV; v. et lettera gen. Oliva 9.12.1976 in atti BU (atti acq.)
 (95) Barbato, 665/III (96) Barbato, dib. 26/XI
 (97) Di Censo, 334/ ss./IV (98) Di Censo, 548/IV
 (99) Villata, 529/IV (100) Di Censo, dib. 16/XI
 (101) Giudice, 213/IV (102) Di Censo, 543/IV, e dib. 16/XI

NOTE, parte III, cap. 1°, 2°

- (103) 38/I (104) Malgeri, dib. 24/XI
 (105) Villata, 520/IV (106) documentazione a vol. X, n. 9
 (107) Meccariello, 465/III (108) Barbato, 665/III
 (109) Galassi, interrog. 3.2.1982 a Lecco, in atti acq.
 (110) Galassi, ivi (111) Mancini, 411/III
 (112) Masnata, 531/IV; v. et Villata 528/IV
 (113) Mancini, 405, 422, 516/III e dib. 17/XI
 (114) Di Censo, 330/IV (115) 1975/II
 (116) Di Censo, 330/IV; Aldegondi, 220-bis/III; Galassi, 632/IV
 (117) Righettini, 101/III; Calmotti, 108/III; Lacasella, 109/III; Galassi, 632/IV; Gissi, dib. 28/X
 (118) 32 ss./I; 601, 639, 645, 1021/I
 (119) Sardelli, 646/IV e dib. 12/XI
 (120) Sardelli, dib. 12/XI (121) Di Censo, 649/IV
 (122) Di Censo, 649/IV (123) Di Censo, dib. 16/XI
 (124) Barbato, 664/III (125) Di Censo, dib. 16/XI
 (126) Sardelli, 646/IV (127) Di Censo, 649/IV
 (128) 2139 ss/II (129) Mancini, 516/III
 (130) Di Censo, 331/IV (131) 36, 37, 38, 59/I
 (132) Dib. 3/XI (133) Di Censo, 331/IV
 (134) Galassi, 632/IV (135) Barbato, 660/III
 (136) Mancini, passim/III

Capitolo 2°

Luigi Coppola

- (137) 49, 72, 98/TO (138) Coppola, 344, 345/IV
 (139) Coppola, dib. 23/XI (140) Coppola, dib. 23/XI
 (141) Galassi, 1°.7.1982, in atti acq.
 (142) Galassi, 30.9.1982, in atti acq.
 (143) Formato, interrog. 10.9.1982, in atti acq.
 (144) Coppola, 345/IV (145) Formato, 298/IV
 (146) Gissi, 226/IV (147) Coppola, 345/IV
 (148) Gissi, 226/IV (149) 1594 ss./II
 (150) Formato, 297/IV (151) Gissi, dib. 28/XI
 (152) Formato, 297/IV (153) 315 e 318/III
 (154) Spagarino, dib. 4/XI (155) Galassi, memoria 18.8.1982, p. 16, in atti acq.
 (156) Malgeri, dib. 24/XI
 (157) De Nile, interrog. 30.3.1982, in atti acq.
 (158) Barbato, 665/IV (159) Vol. XIII, nn. 1, 2, 3
 (160) Coppola, 541/IV (161) Coppola, 536/IV
 (162) Coppola, 535, 542/IV (163) 118/TO
 (~~164~~)

Capitolo 3°

Rino Sardelli

NOTE, parte III, cap. 3°, cap. 4°
parte IV, cap. 1°

- | | |
|---|----------------------------|
| (164) Beltramo, 378/III | (165) Melillo, 450/III |
| (166) Coppola, 537/IV | (167) Di Censo, 543/IV |
| (168) 355 ss./IV | (169) 379, 492/IV |
| (170) 347/IV | (171) Galassi, 632/IV |
| (172) Sardelli, 348/IV | (173) Arnone, 451/III |
| (174) Barbato, 443, 660, 664/IV | |
| (175) Barbato, 664/IV | (176) Barbato, dib. 26/XI |
| (177) Sardelli, 646/IV | (178) Di Censo, dib. 16/XI |
| (179) Meccariello, 465/III | (180) Meccariello, 466/III |
| (181) 565/IV | (182) Sardelli, 213/III |
| (183) Sardelli, 596/IV | |
| (184) Vissicchio, 84, 92, 462/III; e dib. 30/XI | |
| (185) Barbato, 666/III | (186) Villata, 519/IV |
| (187) Villata, 519/IV | (188) Villata, 519/IV |
| (189) Magnata, 531/IV | (190) Sardelli, 365/IV |
| (191) Barbato, dib. 26/XI | (192) Barbato, dib. 26/XI |
| (193) Sardelli, 348/IV | (194) Villata, 520/IV |
| (195) 52/I; 603/I; vol. XIII, nn. 1, 2, 3. | |

Capitolo 4°
Angiolino Becchi

- (196) Barbato, dib. 26/XI (197) Vol. XI

PARTE QUARTA.

Capitolo 1°
Bruno Musselli

- (1) V. parte II, cap. 5°, sez. 3
- (2) Ivi, par. 2
- (3) V. parte II, cap. 5°, sez. 4
- (4) 204/I
- (5) V. parte II, cap. 14°, sez. 2
- (6) Galassi, 632/IV; Del Gizzo, 508/IV
- (7) Formato, 296/IV
- (8) Gissi, interr. 15.10.1982, in atti acq.
- (9) Di Sapia, dib. 18/XI (10) 1051/I

NOTE, parte IV, cap. 1°, 2°, ~~3°~~

- (11) 509/IV
 (12) Galassi, 632/IV; Alberici, 573, 653, 657/III
 (13) V. parte II, cap. 4°, sez. 4 e 5
 (14) V. parte II, cap. 14°, sez. 2
 (15) Righettini, 102/III (16) Righettini, 101, 108, 151/III
 (17) Milani, 266/IV; 270/IV; 637/IV; Benelli, 325/IV
 (18) Galassi, 627/IV (19) Galassi, 632/IV
 (20) Benelli, 304/IV (21) Righettini, 104/III
 (22) Righettini, 104/III (23) Righettini, 107/III
 (24) Righettini, 145/III; 304/IV
 (25) Galassi, 627, 18/IV; id. 629/IV
 (26) Galassi, 630/IV
 (27) V. parte II, cap. 4°, sez. 4 e 5
 (28) V. parte II, cap. 5°, sez. 4
 (29) Formato, 292/IV (30) Milani, 635/IV
 (31) V. parte II, cap. 5° (32) Parte II, cap. 4°
 (33) Galassi, interrog. 30.9.1982, in atti acq.
 (34) Parte II, cap. 4°, sez. 4, par. 2.
 (35) Morelli, dib. 26/XI
 (36) Gissi, 589, 590-ter/IV; interrog. 30.6.1982, in atti acq.; confronto con Galassi, 8.10.1982, in atti acq.
 (37) Allegata a verbale dib. 17/XI

Capitolo 2°
 Vincenzo Gissi

- (38) Galassi, 627, 66/IV (39) Gissi, 564/IV
 (40) Galassi, 627, 65/IV, e 632/IV
 (41) Galassi, 627, 48 e 65/IV
 (42) Allegata a interrog. La Roma Jezzi, in atti acq.
 (43) Galassi, 627, 65/IV; Benelli, 313/IV
 (44) Galassi, 627, 68/IV
 (45) 105/I; Galassi, interrog. 1°7.1982 a Lecco, in atti acq.
 (46) Formato, interrog. 10.9.1982, in atti acq.
 (47) Benelli, 317/IV; Righettini, 16 atti Bergamo, V, fasc. 1°
 (48) Amorosi, in atti Bergamo; Bormida, ivi
 (49) Righettini, 374/IV (50) Bormida 477/IV
 (51) Sanseverino, in atti Bergamo
 (52) Benelli, 308/IV; Galassi, 627, 68/IV
 (53) Milani, 271, 634/IV (54) Righettini, 373/III
 (55) Furbini, 210/III
 (56) V. parte II, cap. 5°, sez. 1
 (57) Ciccone, interrog. 30.9.1982, in atti acq.; Vigoni, ivi; Galassi, passim; Vissicchio, 93, 463, 551/III
 (58) Vissicchio, 463/III

NOTE, parte IV, cap. 2°, 3°, 4°

- (59) Righettini, 100/III; Calmotti, 108, 376/III; Laca
sella, 375/III
- (60) Galassi, 627, 81/IV (61) Galassi, 627, 81/IV
- (62) Righettini, dib. 4/XI; v. et Righettini, 146, 147/III
- (63) Righettini/Benelli, 303, 304/IV
- (64) Righettini, 147/III; id., interr. 21.9.1982, in atti acq.
- (65) Galassi, interrog. 1°7.1982 a Lecco, in atti acq.
- (66) Galassi, interrog. 30.9.1982, in atti acq.
- (67) Galassi, dib. 26/X; conforme Gissi, dib. 27/X
- (68) Gissi, interrog. 8.10.1982, in atti acq.
- (69) Galassi, 627, 67/IV; Righettini, in atti Bergamo, V/1°
- (70) Righettini, 102, 481/III; Benelli, 304/IV; Formato,
in atti Bergamo, V/1°; Galassi, 627, 78/IV, e 632/IV
- (71) Galiberti, in atti Bergamo, V/1°
- (72) Parte II, cap. 2°

Capitolo 3°
Salvatore Galassi

- (73) Galassi, 627, 10/IV (74) 454/I
- (75) Galassi, 627, 10/IV (76) Galassi, 627, 63/IV
- (77) Galassi, Righettini, Benelli, passim
- (78) Galassi, 627, 48/IV
- (79) Galassi, 627, 65 e 68/IV; id. interr. 1°7.1982, atti acq.
- (80) Galassi, 627/IV, passim
- (81) Galassi, 627, 34 e 35/IV
- (82) Gissi, 590-ter/IV
- (83) Galassi, 627, 81/IV; id., interr. 12.7.1982, in atti
acq.; Scialò, interr. 5.10.1982, in atti acq.
- (84) Gissi, 589, 590-ter/IV (85) Galassi, 1°7.1982, atti acq.
- ~~(86)~~

Capitolo 4°
Mario Milani

- (86) Galassi, 632/IV; id., interrog. 4.2.1982, in atti
acq.; La Roma Jezzi, interrog. 16.9.1982, in atti acq.
- (87) Formato, interr. 10.9.1982, in atti acq.
- (88) Galassi, memoria scritta 18.8.1982, p. 13, in atti acq.
- (89) Milani, 274/IV
- (90) Galassi, 627, 11/IV; id., 632/IV
- (91) Gissi, 590/IV (92) Righettini, 98/III

NOTE, parte IV, cap. 4°, 5°, 6°

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (93) Erba, 479/IV | (94) Benelli, 313/IV |
| (95) 381, 1024/I | (95 bis) Benelli, 313/IV |
| (96) Righettini, 147/III | (97) Bonetti, 564/III |
| (98) 354 ss., 1033 ss., 1126/I | |
| (99) Milani, 267, 270/IV | (100) Milani, 270, 275, 637/IV |
| (101) Milani, 635/IV | |

Capitolo 5°

Cesare e Pietro Chiabotti

- | | |
|--|----------------------------|
| (102) Galassi, 627, 15/IV | |
| (103) Galassi, interr. 1°.7.1982; 30.9.1982; 8.10.1982, in atti acq. | |
| (104) Righettini, 102/III | (105) Torchio, 184/III |
| (106) 1213/I | (107) Galassi, v. nota 103 |
| (108) Villata, interr. 23.9.1982, in atti acq.; e dib. 23/XI | |

Capitolo 6°

Federico Gambarini

- | | |
|--|--------------------------------|
| (109) Galassi, 627, 11/IV; Benelli, 321/IV | |
| (110) Galassi, 627, 48/IV | (111) Galassi, 627, 76/IV |
| (112) Mancini, 428/III | (113) Galassi, 627, 11/IV |
| (114) Galassi, 627, 15/IV | |
| (115) Confronto Gissi/Galassi, 8.10.1982, in atti acq. | |
| (116) Righettini, 104/III; Tescione, 514/IV | |
| (117) Galassi, dib., 26/X | |
| (118) Galassi, 627, 75/IV; Benelli, 323/IV | |
| (119) Righettini, 98/III | (120) Galassi, 627, 22 e 26/IV |
| (121) Mancini, 428/III | (122) Gambarini, 496/IV |
| (123) Tescione, 515/IV | |

PARTE QUINTA

Capitolo 1°

Maria Musselli

- (1) Vol. X, n. 6; 227/III; cfr. parte II, cap. 5°, sez. 4
 (2) Vol. XIII, fasc. 5; 900/I

NOTE, parte V, cap. 1° - 4°

- (3) Maria Musselli, dib. 17/XI
- (4) Allegati a verbale dib. 17/XI
- (5) Allegati a verbale dib. 17/XI

Capitolo 4°
Francesco Giudice

- (6) 196/I
- (7) 183, 184, 185/I
- (8) 192/I
- (9) 198/I
- (10) Fr. Giudice, dib. 21/X
- (11) 181, 199/I
- (12) 202/I
- (13) 758 ss./I
- (14) 951, 969/I
- (15) 734, 731 ss./I; cfr. et cap. 4°, sez. 3 della parte II
- (16) 183, 196, 200/I
- (17) Galluzzo, 224/III
- (18) 183/I

PARTE SESTA.

Capitolo 1°
Raffaele Giudice

- (1) Cfr. Galassi, dib. 26/X
- (2) Galassi, 627, 22 e 49/IV

DISPOSITIVO

Il Tribunale di Torino, sez. IV penale, all'udienza del 23.12.1982, ha pronunciato la seguente

SENTENZA.

visti gli artt. 483, 487, 488 CPP,
dichiara Giudice Raffaele colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) (associazione per delinquere), B) (falsità), C) (contrabbando) - precisato che tali reati hanno decorrenza dal 1°.8.1974 - nonché dei reati di cui ai capi G) (collusione), H) (corruzione) (esclusa quanto a quest'ultimo l'aggravante di cui all'art. 112 n. 3 CP); e, unificati tutti i reati con il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di sette anni di reclusione e lire sette milioni di multa;

dichiara Gissi Vincenzo, Galassi Salvatore, Milani Mario, Musselli Bruno, Chiabotti Pietro e Chiabotti Cesare colpevoli dei reati di collusione e corruzione loro ascritti ai capi G) ed H) (esclusa quanto a quest'ultimo l'aggravante di cui all'art. 112 n. 3 CP), e, unificati i reati con il vincolo della continuazione, e concesse al solo Galassi le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate, li condanna come segue :


Musselli Bruno alla pena di quattro anni di reclusione e lire due milioni e quattrocentomila di multa;

Gissi Vincenzo alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e lire due milioni di multa;

Milani Mario, Chiabotti Cesare e Chiabotti Pietro alla pena di tre anni di reclusione e lire due milioni di multa ciascuno;

Galassi Salvatore alla pena di due anni di reclusione e lire un milione di multa;

dichiara Di Censo Duilio e Coppola Luigi colpevoli del reato di collusione loro ascritto al capo G), e condanna il Di Censo alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, il Coppola alla pena di tre anni di reclusione;



dichiara Giudice Francesco colpevole del reato a lui ascritto al capo L) (favoreggiamento) e, concessa l'at tenuante di cui all'art. 62 n. 6 CP, lo condanna alla pena di sei mesi di reclusione;

condanna tutti i predetti in solido al pagamento delle spese del processo;

dichiara Giudice Raffaele, Gissi Vincenzo, Musselli Bruno, Di Censo Duilio e Coppola Luigi interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;

dichiara la rimozione di Di Censo Duilio e Coppola Luigi ai sensi dell'art. 219 CPM;

concede a Francesco Giudice la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna;


riserva alla sede esecutiva l'applicazione dell'indulto per i condannati che ne hanno diritto;

visto l'art. 479 CPP,
dichiara non doversi procedere nei confronti di Giudice Raffaele, Gissi Vincenzo, Galassi Salvatore e Benelli Maurizio in ordine al reato di falso di cui al capo D) perché l'azione penale non può essere esercitata per difetto di querela;

assolve Giudice Raffaele e Galluzzo Giuseppa dal reato di collusione loro ascritto al capo E) perché il fatto non costituisce reato; assolve Giudice Francesco e Giudice Giuseppe dallo stesso reato per non aver commesso il fatto;

assolve Giudice Raffaele e Vatta Eugenio dal reato di collusione loro ascritto al capo F) per insufficienza di prove; assolve Vlah Carlo dallo stesso reato per non aver commesso il fatto;

assolve Gambarini Federico e Musselli Maria dai reati di collusione e corruzione loro ascritti ai capi G) ed H) per insufficienza di prove;



assolve Di Censo Duilio dai reati di corruzione e di falso a lui ascritti ai capi H) ed I) perché il fatto non sussiste;

343

assolve Coppola Luigi dal reato di corruzione (capo II) per insufficienza di prove, e dal reato di falso (capo I) perché il fatto non sussiste;

assolve Sardelli Rino dai reati di collusione e corruzione a lui ascritti ai capi G) ed H) per insufficienza di prove, e dal reato di falso di cui al capo I) perché il fatto non sussiste;

assolve Becchi Angiolino dal reato di collusione a lui ascritto al capo G) per non aver commesso il fatto, e dal reato di falso di cui al capo I) perché il fatto non sussiste;

dichiara la falsità della firma "Buti Carlo" apposta sull'assegno di cui al capo D), e ne ordina la cancellazione;

respinge l'istanza di libertà provvisoria presentata dalla difesa di Gissi Vincenzo;

respinge, allo stato, le istanze di dissequestro e svincolo dei beni, presentate da Galluzzo Giuseppa, Giudice Francesco e Giudice Giuseppe;

visto l'art. 489 CPP,
condanna Giudice Raffaele, Gissi Vincenzo, Galassi Salvatore, Milani Mario, Chiabotti Cesare, Chiabotti Pietro, Musselli Bruno, Di Censo Duilio e Coppola Luigi a risarcire alla parte civile costituita i danni da questa patiti, da liquidarsi in separato giudizio, ed a rifondere alla stessa le spese del presente giudizio, liquidate in complessive lire due milioni e cinquecentomila.

Così deciso in Torino il 23.12.1982.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

I N D I C E

Intestazione	1
PARTE PRIMA	
Successione dei fatti essenziali e svolgimento del processo	9
PARTE SECONDA	
Le singole responsabilità	
A) Raffaele Giudice	16
Capitolo 1°	
Breve premessa metodologica	16
Capitolo 2°	
L'organizzazione contrabbandiera	23
Capitolo 3°	
Le possidenze	41
Capitolo 4°	
Gli assegni	59
Sezione I	
Le vicende bancarie	59
Sezione II	
Le spiegazioni dell'imputato	61
Sezione III	
Il tappeto	68
Sezione IV	
La provenienza degli assegni	72
Sezione V	
Le obiezioni della difesa ed il loro superamento	75

Capitolo 5°	
Gli "assi privilegiati"	79
Sezione I	
L'"asse" Gissi/ Loprete	80
Sezione II	
L'"asse" Loprete/ Giudice	85
Sezione III	
L'"asse" Loprete/ Musselli	89
Sezione IV	
L'"asse" Giudice/ Musselli	91
Sezione V	
L'"asse" Giudice/ Trisolini	102
Capitolo 6°	
La riorganizzazione del Comando generale	109
Capitolo 7°	
Il caso Vitali	115
Capitolo 8°	
Il caso Ibba	130
Capitolo 9°	
Il caso Sau	134
Capitolo 10°	
Il caso Vatta	144
Capitolo 11°	
Il caso Mancini	156
Capitolo 12°	
Il caso Buzzoni	159
Capitolo 13°	
Il caso Bormida - Gli anonimi	162
Capitolo 14°	
La nomina	173
Sezione I	
La procedura	174
Sezione II	
I precedenti remoti	187
Sezione III	
Le reazioni successive	193

346

Sezione IV	
Conclusioni	196
Capitolo 15°	
La c.d. collusione familiare	199
Capitolo 16°	
Elementi di contorno (1a "P 2") e ricapitolazione	204

PARTE TERZA

B) Ufficiali e sottufficiali del Nucleo P.T. di Torino	210
Capitolo 1°	
Duilio Di Censo	210
Sezione I	
L'oggettiva inaccettabilità dell'inchiesta	211
Sezione II	
L'imputazione soggettiva della conduzione della verifica	234
Sezione III	
Le motivazioni	238
Sezione IV	
I reati di corruzione e di falso	243
Capitolo 2°	
Luigi Coppola	245
Capitolo 3°	
Rino Sardelli	252
Capitolo 4°	
Angiolino Becchi	258

PARTE QUARTA

C) I petrolieri	261
Capitolo 1°	
Bruno Musselli	261
Capitolo 2°	
Vincenzo Gissi	267
Capitolo 3°	
Salvatore Galassi	272
Capitolo 4°	
Mario Milani	274

347

Capitolo 5°
 Cesare e Pietro Chiabotti 277

Capitolo 6°
 Federico Gambarini 279

PARTE QUINTA

D) Le posizioni minori 281

Capitolo 1°
 Maria Musselli 281

Capitolo 2°
 Maurizio Benelli 283

Capitolo 3°
 Giuseppina Galluzzo 284

Capitolo 4°
 Francesco Giudice 285

Capitolo 5°
 Giuseppe Giudice 289

Capitolo 6°
 Eugenio Vatta 290

Capitolo 7°
 Carlo Vlah 291

PARTE SESTA.

Questioni giuridiche e verifica dei singoli reati 293

Capitolo 1°
 Raffaele Giudice 293

Capitolo 2°
 La punibilità dell'estraneo nel reato di
 collusione (Musselli, Gissi, Galassi, Mi
 lani, Chiabotti Cesare e Pietro, Vatta,
 Gambarini) 297

Capitolo 3°
 Il concorso dei reati di collusione e di
 corruzione (R. Giudice, Musselli, Gissi,
 Galassi, Milani, Chiabotti Cesare e Pietro) 303

Capitolo 4°
 Il favoreggiamento reale (Fr. Giudice) 305

348

PARTE SETTIMA.

Il trattamento sanzionatorio	
Capitolo 1°	
Raffaele Giudice	309
Capitolo 2°	
I petrolieri	313
Capitolo 3°	
Gli ufficiali del Nucleo di Torino	314
Capitolo 4°	
Francesco Giudice	315
Capitolo 5°	
Altre statuizioni	316
Note di riferimento	319
Dispositivo	341
Indice	344

Contro la su estesa sentenza sono stati proposti i seguenti appelli

- 1) GIUDICE Raffaele: -dal difensore, Avv. Chiusano in data 24.12.82;
-dal P.M. in data 27.12.82
- 2) MILANI Mario: -dal difensore, Avv. A. Aguiaro in data 24.12.82;
-dal difensore, Avv. C. Altara in data 27.12.82
- 3) CHIABOTTI Cesare: -dal difensore, Avv. C. Zaccone in data 24.12.82.
- 4) CHIABOTTI Pietro: -dal difensore Avv. C. Zaccone in data 24.12.82.
- 5) GIUDICE Francesco: -dal difensore, Avv. E. Festa in data 24.12.82.
- 6) MUSSELLI Bruno: -dal difensore, Avv. V. La Manna in data 24.12.82.
- 7) COPPOLA Luigi: -dall'imputato in data 24.12.82
-dal difensore, Avv. G. V. Gabri in data 24.12.82.
- 8) VATTA Eugenio: -dal difensore, Avv. C. Zaccone in data 24.12.82;
-dal P.M. in data 27.12.82.
- 9) MUSSELLI Maria: -dal difensore Avv. V. La Manna in data 24.12.82.
- 10) SARDELLI Rino: -dal difensore, Avv. M. Boccasi in data 24.12.82.
-dal P.M. in data 27.12.82.
- 11) GISSI Vincenzo: -dall'imputato in data 24.12.82;
-dal difensore, Avv. C. Zaccone in data 24.12.82;
-dal difensore, Avv. F. Tagliarini in data 27.12.82.
- 12) DI CENSO Duilio: -dall'imputato in data 24.12.82;
-dal difensore, Avv. G. V. Gabri in data 24.12.82
- 13) GALASSI Salvatore: -dall'imputato in data 24.12.82.
- 14) GAMBARINO Federico: -dal difensore, Avv. M. Cortesi in data 24.12.82
IN DATA 10.1.83 ha interposto appello il P.G.
contro tutti gli imputati (compreso FORMATO Giulio,
i cui atti sono stati oggetto di stralcio in
sede di atti preliminari al dibattimento)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Torino; 14 APR. 1983
IL CANCELLIERE

La pubblicazione dei documenti acquisiti dal tribunale di Torino, relativi allo « scandalo dei petroli », segue nel tomo VII.